

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

RECEPIMENTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO E DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 922 DEL 28.06.2017 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL R.U.E. A NORME SOVRAORDINATE DI RANGO STATALE E REGIONALE.

Nr. Progr. **93**
Data **20/12/2017**
Seduta NR. **12**
Titolo **6**
Classe **2**
Sottoclasse **0**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 20/12/2017

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella apposita sala del Municipio, oggi **20/12/2017** alle ore **19:00** in adunanza *PUBBLICA* di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio o e-mail nei modi e termini previsti dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
VERONESI GIAMPIERO	S	VECCHI ALESSIA	S	FACCHINI MICHELE	S
MARCHESINI GIULIA	S	TORLAI FABIO	N	BORGHI VITTORIO	S
LAFFI ELISA	N	QUERZÈ DAVIDE	S	MANSERVISI ALESSANDRO	S
MADDALONI CARMINE	S	IOVINO PAOLO	S		
CRUCITTI PAOLA	S	SCARPELLI SILVIA	N		
MORANDI NADIA	S	GALLERANI GABRIELE	S		
BORTOLANI STEFANO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>		<i>Totali Assenti: 3</i>			

Assenti giustificati i signori:

LAFFI ELISA, TORLAI FABIO, SCARPELLI SILVIA

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono presenti gli Assessori Extraconsiliari:

MARCHESINI LORIS, GIORDANO ANTONIO, ROMA ANNALISA, TOLOMELLI VANNA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, *IOCCA FILOMENA*.

Constatata la legalità della adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, *MADDALONI CARMINE* invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Sigg.:

VECCHI ALESSIA, BORTOLANI STEFANO, MANSERVISI ALESSANDRO.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

RECEPIMENTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO E DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 922 DEL 28.06.2017 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL R.U.E. A NORME SOVRAORDINATE DI RANGO STATALE E REGIONALE.

Prima della trattazione del presente punto il Presidente alle ore 20:51 sospende la seduta per un breve pausa.

La seduta riprende alle ore 21:22.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ed in particolare, l'articolo 4, comma 1-sexies (introdotto dall'articolo 17-bis Decreto-Legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 164/2014), dispone che: "Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti";
- tale accordo è stato assunto in sede di Conferenza unificata Stato - Regioni lo scorso 20 ottobre 2016, in cui si è concordato che i Comuni sono tenuti a conformare il proprio Regolamento edilizio al Regolamento edilizio-tipo, di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, DPR n. 380/2001 citato;
- la Regione Emilia Romagna, con la propria Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), modificata dalla Legge Regionale 23 giugno 2017, n. 12, in vigore dal 1 luglio 2017, ha disposto, all'articolo 2-bis (Uniformazione della disciplina edilizia) un obiettivo volto ad uniformare, su tutto il territorio regionale, la disciplina dell'attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, e definisce altresì i conseguenti obblighi, tra i quali quelli di:
 - a) adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunificano in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell'osservanza di quanto previsto dall'intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, in attuazione dell'articolo 4, comma 1-sexies, DPR n. 380/2001;
 - b) utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all'articolo 12 della medesima legge, in conformità all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni citata alla lettera a);

- c) presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell'articolo 24, comma 3, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014;
- la Regione Emilia Romagna ha approvato lo schema di Regolamento edilizio tipo, la modulistica unificata e le disposizioni uniformi, adeguandole a quelle nazionali, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28.06.2017, che ha modificato anche la Legge Regionale n. 15 del 2013 di semplificazione della disciplina edilizia, che si richiama per le parti narrative dell'exkursus legislativo che ha dato vita e necessità alle modifiche e alle integrazioni alla disciplina regolamentare edilizia dei Comuni italiani e per le motivazioni che inducono all'approvazione del presente atto;
 - la Regione ha assegnato ai Comuni un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della deliberazione per adeguare i Regolamenti ai disposti contenuti nella deliberazione citata e negli allegati ("atto di coordinamento tecnico", Allegato I Schema di regolamento edilizio tipo; Allegato II "Definizioni tecniche uniformi" e Allegato III "Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia" e allegato IV "Modulistica edilizia unificata") e fornendo, anche due metodologie di adeguamento, contenute nell'atto di coordinamento tecnico allegato alla deliberazione;

Preso atto che:

- per i Comuni della nostra Regione, che abbiano il RUE conforme al dettato della Legge Regionale n. 20/2000, lo stesso deve essere conformato alla struttura generale uniforme ed ai criteri espositivi previsti nello schema di regolamento edilizio-tipo, contenuto nell'atto regionale di coordinamento tecnico, per la semplificazione e l'uniformazione della disciplina edilizia, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28.06.2017 richiamata, ai sensi degli articoli 2 bis e 12 della L.R. n. 15/2013, attraverso una deliberazione del Consiglio Comunale di recepimento che modifichi o abroghi le disposizioni regolamentari non compatibili;
- in caso di mancato recepimento di tali contenuti nel termine sopra previsto, troveranno diretta applicazione le disposizioni previste nell'atto regionale, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatto salvo il caso di un intervento edilizio per il quale, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il rilascio dello stesso;
- la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), ss.mm., ed in particolare l'articolo 18-bis (Semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica), aggiunto dalla Legge Regionale n. 15/2013, che, al comma 2 prevede che: "Nell'osservanza del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui al comma 1, il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) nonché le norme tecniche di attuazione e la Valsat dei Piani territoriali e urbanistici, coordinano le previsioni di propria competenza alle disposizioni degli atti normativi elencati dal medesimo comma 1 attraverso richiami espressi alle prescrizioni delle stesse che trovano diretta applicazione" (principio di non duplicazione delle disposizioni esistenti);

Rilevata la necessità, pertanto, di recepire le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 922 del 2017, attraverso una deliberazione di Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Legge Regionale n. 15/2013 modificata dalla L.R. n. 12/2017 volta, appunto, a conformare l'attuale regolamento edilizio e adeguare alle nuove Definizioni Tecniche Uniformi (DTU nel testo) le precedenti definizioni già inserite nel RUE;

Valutata la riorganizzazione delle norme regolamentari in materia edilizia di propria competenza secondo la struttura generale uniforme indicata nello schema di regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I, articolata in Parti, Titoli e Capi;

Valutata la possibilità di implementare le disposizioni esistenti, per evitare ogni disallineamento o discordanza lessicale e/o interpretativa delle norme, che possa sorgere dall'inserimento, non coordinato, delle nuove disposizioni, si è valutata la necessità di adeguare il RUE allineandolo alle disposizioni intervenute di rango statale e regionale;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Direttore dell'Area Tecnica, Arch. Aldo Ansaloni;
- ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013, la presente deliberazione è pubblicata nei termini di legge;
- la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, nonché della dichiarazione del Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

Su proposta del SUE;

Sentita la competente Commissione Consiliare;

Udita, sul punto, la relazione dell'Assessore **Marchesini** che passa la parola al Direttore dell'Area Tecnica, Arch. **Ansaloni** il quale illustra la proposta in oggetto;

Uditi, sul punto, gli interventi dei Consiglieri **Borghi** (Capogruppo "Movimento Cinque Stelle"), **Facchini**, **Marchesini G.** (Capogruppo "Anzola Bene Comune"), del Consigliere **Manservisi**, dell'Arch. **Ansaloni**;

Udite, infine, la replica del Consigliere **Borghi**, il quale, inoltre, dichiara il voto contrario del suo Gruppo, una precisazione del **Presidente** nonché la replica dell'Assessore **Marchesini**;

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 28.366;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Tecnica in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Manservisi) resi per alzata di mano, presenti e votanti n. 14 componenti

DELIBERA

- 1) Di recepire lo schema di Regolamento edilizio-tipo di cui all'Allegato I della Deliberazione di Giunta Regionale n. 922 del 28.06.2017 mediante adozione del Regolamento Edilizio, riportante gli aspetti contenuti nel Regolamento Urbanistico Edilizio RUE, da riportare nel Regolamento Edilizio R.E.;
- 2) Di adottare le modifiche introdotte nel RUE così come definito nel documento coordinato, con evidenziate le abrogazioni, sostituzioni e modifiche, che costituisce parte integrante della presente deliberazione al fine di operare il necessario allineamento degli articoli con le Definizioni Tecniche Uniformi di cui all'Allegato II della deliberazione di Giunta n. 922 del 28.06.2017 nonché assumere ed integrare, con adeguamento, le intervenute normative statali e regionali oggi vigenti e dotate di rango superiore, ai fini della non duplicazione;
- 3) Di dare atto che è posto in atti al presente provvedimento il testo integrato del RUE con le modifiche di cui al punto precedente;

Successivamente con separata votazione e con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 5 (Consiglieri Gallerani, Zavattaro, Facchini, Borghi e Manservisi) resi per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

ALLEGATO 1

"Contributo di costruzione" del vigente RE.

- 1. ONERI DI URBANIZZAZIONE
 - 1.1 REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E ONERI DI URBANIZZAZIONE
 - 1.2 INTERVENTI SOGGETTI AL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
 - 1.3 INTERVENTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE + COSTO DI COSTRUZIONE)
 - 1.4 INTERVENTI PER I QUALI GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SONO RIDOTTI
 - 1.4.1 Costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti.
 - 1.4.2 Costruzioni ecologiche, realizzate con tecnologie alternative e ambientalmente sostenibili.
 - 1.4.3 Residenze per anziani e strutture socio-assistenziali-sanitarie e di promozione sociale.
 - 1.4.4 Interventi di edilizia residenziale convenzionata.
 - 1.4.5 Centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, a partecipazione pubblica maggioritaria.
 - 1.4.6 Edifici che presentano una elevata accessibilità.
 - 1.4.7 Mutamento di destinazione d'uso con opere in edifici non residenziali.
 - 1.5 MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ONERI
 - 1.5.1 Tabelle parametriche.
 - 1.5.2 Unità di superficie.
 - 1.5.3 Recupero di edifici esistenti.
 - 1.5.4 Suddivisione di una unità immobiliare.
 - 1.5.5 Interventi con pluralità di destinazioni d'uso o con più tipi di intervento.
 - 1.5.6 Oneri in caso di intervento diretto.
 - 1.5.7 Interventi attuativi dei PEEP e dei PIP.
 - 1.5.8 Interventi su immobili dello Stato.
 - 1.6 SCOMPUTO DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
 - 1.7 VERSAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
 - 1.8 TABELLE PER LA PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
- 2. COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
 - 2.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 - 2.1.1 Nuovi edifici.
 - 2.1.2 Edifici aventi caratteristiche superiori.
 - 2.1.3 Modalità di calcolo per i Nuovi edifici.
 - 2.1.4 Modalità di calcolo per gli Edifici esistenti.
 - 2.1.5 Modalità di calcolo per gli interventi di Ampliamento.
 - 2.1.6 Quota del costo di costruzione.
 - 2.2 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI
 - 2.2.1 Nuove costruzioni.
 - 2.2.2 Edifici esistenti.
 - 2.2.3 Riduzione del 50%.
 - 2.2.4 Quota del costo di costruzione
 - 2.3 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O SU EDIFICI ESISTENTI CON PLURALITÀ DI DESTINAZIONI D'USO O CON PIÙ TIPI DI INTERVENTO
 - 2.3.1 Pluralità di destinazioni d'uso.
 - 2.3.2 Pluralità di tipi di intervento.
 - 2.4 MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE
 - 2.4.1 Unità di superficie.
 - 2.4.2 Termine per il calcolo e il versamento del contributo.

- 2.4.3 Sanzioni per il ritardato o mancato versamento.
- 2.4.4 Esenzioni dal costo di costruzione.
- 2.5 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA (artt.32,comma 3, e 33 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.)
 - 2.5.1 Convenzione tipo.
 - 2.5.2 Requisiti degli alloggi convenzionati.
 - 2.5.3 Convenzione di parte degli alloggi oggetto dell'intervento.
- 2.6 DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO D + S PER OPERE E IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA
 - 2.6.1 Definizione
 - 2.6.2 Quota D
 - 2.6.3 Quota S
- 3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (NUOVI EDIFICI)
- 4. CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI
- 5. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE, DELLE TIPOLOGIE E DELL'UBICAZIONE (art.6, L.10/77 - art.7, L.537/93)
- 6. CONVENZIONE TIPO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA DI CUI AGLI ARTT. 32, comma 3, e 33 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 del 2013 e s.m.i.
- 7. CONVENZIONE TIPO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA PER LA REALIZZAZIONE O IL RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE
- 8. SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER GLI INTERVENTI NEL TERRITORIO RURALE.
- 9. MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI
 - 9.1 AREE OGGETTO DELLA MONETIZZAZIONE
 - 9.2 CASI DI MONETIZZAZIONE
 - 9.3 VALORI DI RIFERIMENTO
 - 9.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO
- 10. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO VEICOLATO DALLE ACQUE METEORICHE 32
 - 10.1 VALORI DI RIFERIMENTO 32
 - 10.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO 32

1. ONERI DI URBANIZZAZIONE

1.1 REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E ONERI DI URBANIZZAZIONE.

L'attuazione di un intervento edilizio comporta l'onere, per i soggetti interessati, di concorrere alla realizzazione delle dotazioni territoriali. Più in particolare sia nel caso in cui l'intervento edilizio venga realizzato in attuazione di un **POC o di un PUA** **intervento sottoposto a strumento urbanistico preventivo**, sia nel caso in cui si tratti di intervento diretto attuativo delle previsioni di PSC:

- il soggetto interessato è tenuto a provvedere direttamente alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti che siano al diretto servizio dell'insediamento, ivi compresi gli allacciamenti con le reti tecnologiche di interesse generale e le eventuali opere di adeguamento di queste ultime rese necessarie dal nuovo carico insediativo. Il Comune può tuttavia stabilire di farsi carico della realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti previa corresponsione dei relativi oneri da parte dell'interessato;
- allo stesso modo, il soggetto interessato deve provvedere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali individuate dal piano quale condizione necessaria per rendere compatibile la nuova previsione con la realtà urbana, infrastrutturale o ambientale preesistente;
- inoltre il Comune, attraverso un'apposita convenzione può, su loro richiesta, autorizzare i soggetti titolari dei titoli abilitativi a realizzare direttamente, in tutto o in parte, le attrezzature e spazi collettivi alla cui realizzazione la legge o la pianificazione subordinano l'attuazione dell'intervento;
- in ogni caso, il soggetto è tenuto a reperire e a cedere al Comune dopo la loro sistemazione le aree necessarie per la realizzazione di tutte e tre le categorie di dotazioni territoriali richieste, nella quantità fissata dalla pianificazione urbanistica e comunque in misura non inferiore a quanto previsto dalla legge;
- gli oneri di urbanizzazione costituiscono il contributo economico che i soggetti interessati dagli interventi edilizi sono tenuti a versare al Comune qualora non provvedano direttamente alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e della quota delle attrezzature e spazi collettivi richiesti dalla pianificazione comunale **(PSC, RUE, POC e PUA)** **(sia essa diretta o preventiva)**, come condizione per la realizzazione dell'intervento. Tale contributo ha lo scopo di concorrere alla realizzazione delle stesse ovvero all'adeguamento, manutenzione, ammodernamento, ecc. di quelle esistenti, nel caso in cui l'intervento sia realizzato in ambiti già urbanizzati;
 - il pagamento degli oneri di urbanizzazione non esime in ogni caso i soggetti interessati dall'intervento edilizio, dall'obbligo di provvedere al reperimento e alla cessione al Comune delle aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e della quota delle attrezzature e spazi collettivi richiesti dalla pianificazione comunale **(PSC, RUE, POC e PUA)** **(sia essa diretta o preventiva)**, come condizione per la realizzazione dell'intervento.
- sono infine esentati dalla corresponsione dei contributi di costruzione gli interventi di cui all'art. 32 della LR n. 15/2013 e s.m.i.

Fino all'adeguamento della delibera del Consiglio regionale in materia di oneri di urbanizzazione alle previsioni della **L.R. Urbanistica Vigente L.R. n. 20 del 2000**, gli oneri di urbanizzazione sono distinti in oneri di urbanizzazione primaria (U1) e oneri di urbanizzazione secondaria (U2). In particolare:

- gli oneri di urbanizzazione primaria (U1) sono destinati alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, di cui **all'art. A-23 della L.R. n. 20 del 2000**; **alla vigente L.R. Urbanistica**
- gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono destinati alla realizzazione delle attrezzature e spazi collettivi di cui **all'art. A-24 della L.R. n. 20 del 2000**, **alla vigente L.R. Urbanistica**

sono opere di urbanizzazione primaria poste al diretto servizio dell'insediamento (U1):

- a) le strade e gli spazi di sosta e di parcheggio;
- b) le fognature e gli impianti di depurazione;
- c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
- d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
- e) la pubblica illuminazione;
- f) il verde attrezzato;

- g) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale ma al servizio diretto dell'insediamento.

sono opere di urbanizzazione secondaria (U2):

- a) gli asili nido e le scuole materne;
- b) le scuole dell'obbligo;
- c) i mercati di quartiere;
- d) le delegazioni comunali;
- e) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi;
- f) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie;
- g) gli spazi pubblici a parco e per lo sport;
- h) i parcheggi pubblici.

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria (U1) e l'incidenza degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) salvo diverse percentuali stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, sono indicate per tutte le classi di Comuni dalla delibera di Consiglio Regionale n. 849 /1998 al punto 1.4

Qualora alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali individuate dal piano non provveda direttamente il soggetto interessato, tale onere potrà essere assunto dal Comune previa stipula di apposita convenzione che preveda il pagamento, da parte dell'interessato, dell'intero costo della loro realizzazione.

Le quote di parcheggi di urbanizzazione (PU) e di verde pubblico attrezzato (VP), prescritte dalle NTA **del PSC e dal RUE,** degli strumenti urbanistici comunali vigenti per le differenti zone **i diversi ambiti** del territorio comunale, costituiscono infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ai fini della applicazione della presente disciplina sugli oneri di urbanizzazione.

I punti successivi del presente Paragrafo richiamano le norme e/o specificano in modo analitico:

- 1.2** gli interventi che sono soggetti al pagamento dei contributi di costruzione;
- 1.3** gli interventi esonerati dal pagamento degli dei contributi di costruzione;
- 1.4** gli interventi per i quali è previsto un regime di riduzione degli oneri di urbanizzazione;
- 1.5** le modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione;
- 1.6** i casi e le modalità di scomputo degli oneri, in conseguenza della realizzazione diretta delle dotazioni territoriali;
- 1.7** le modalità di versamento degli oneri;
- 1.8** le tabelle per la parametrizzazione degli oneri.

1.2 INTERVENTI SOGGETTI AL PAGAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti secondo quanto stabilito **dalle vigenti Leggi nazionali e/o regionali dall'art.30 della LR n. 15/2013 e s.m.i.**

A tal fine si chiarisce che si ha aumento del carico urbanistico qualora l'intervento comporti uno dei seguenti risultati:

- a) aumento della SU dell'edificio o di singole unità immobiliari;
- b) mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, o di singole unità immobiliari, con incremento delle dotazioni territoriali necessarie, secondo le previsioni di piano ovvero secondo la legislazione vigente;

1.3 INTERVENTI ESONERATI DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE + COSTO DI COSTRUZIONE).

Gli oneri di urbanizzazione ed il costo di costruzione non sono dovuti secondo quanto stabilito **dall'art.32 della LR n. 15/2013 e s.m.i.** dalla **Vigente Legge Regionale Edilizia**

Sono altresì esonerati dal contributo di costruzione

Gli interventi di cui all' art. 20, commi 7 e 8, della legge 1 marzo 1994, n. 153 (sala cinematografica). Le modalità ed il godimento delle citate esenzioni sono indicati dalla medesima Legge n° 153/94.

Per le opere di **edilizia funeraria** il relativo titolo abilitativo non è soggetto al pagamento di alcun onere di urbanizzazione né di contributo afferente il costo di costruzione.

1.4 INTERVENTI PER I QUALI GLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SONO RIDOTTI

Gli oneri di urbanizzazione sono ridotti per gli interventi indicati ai punti successivi. Le riduzioni degli oneri di urbanizzazione sono cumulabili sino ad un massimo del 75% dell'onere stesso.

1.4.1 Costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti.

Gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per le costruzioni bioclimatiche, ecologiche o comunque realizzate con tecnologie alternative e non inquinanti sono ridotti del come a seguito specificato:

- Nuove costruzioni: classificazione minima: Classe B, possibilità di riduzione degli oneri: 50% per fabbricati di Classe A plus, 30% per fabbricati di Classe A.
- Edifici esistenti attualmente ascrivibili alla Classe C, D, E e G (con l'esclusione degli interventi di ristrutturazione edilizia da attuarsi con demolizione e successiva fedele ricostruzione): possibilità di riduzione degli oneri: per fabbricati classificabili a seguito dell'intervento di Classe A plus: 60%, di Classe A: 50%, di Classe B: 40%.

Il sistema di classificazione adottato è quello previsto dalla Regione Emilia Romagna.

La riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria sarà concessa sulla base di una autocertificazione da parte di un tecnico abilitato relativo ai consumi energetici di cui sopra.

Il rilascio/la presentazione del titolo abilitativo per interventi "premiati" (riduzione degli oneri) dovrà essere subordinato alla produzione di adeguate garanzie finanziarie a favore del Comune, per garantire il versamento degli oneri non corrisposti, da versare, a consuntivo e all'atto della richiesta del Certificato di conformità edilizia e agibilità, nel caso in cui il fabbricato o l'unità immobiliare non risulti ascrivibile alla classe di certificazione energetica dichiarato all'atto della richiesta/presentazione di titolo abilitativo.

1.4.2 Costruzioni ecologiche, realizzate con tecnologie alternative e ambientalmente sostenibili.

Gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per le costruzioni ecologiche, realizzate con tecnologie alternative e ambientalmente sostenibili sono ridotti del 25% qualora siano applicati volontariamente accorgimenti che garantiscano comunque un miglioramento della qualità e un contenuto impatto ambientale secondo le prescrizioni della deliberazione del Consiglio regionale n. 849/1998.

1.4.3 Residenze per anziani e strutture socio-assistenziali-sanitarie e di promozione sociale.

Per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali-sanitarie e di promozione sociale gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 40%. La riduzione degli oneri di U2, da calcolare in base a quanto precisato al punto 1.6.5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 849/1998, viene applicata qualora venga stipulata convenzione, con l'amministrazione comunale, per il completo raggiungimento di standard qualitativi di servizi predeterminati dallo stesso Comune.

1.4.4 Interventi di edilizia residenziale convenzionata.

Per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata ai sensi della **Vigente Legge Regionale edilizia** **degli artt. 32 e 33 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.** che non siano compresi nei PEEP, con esclusione degli edifici unifamiliari, gli oneri di secondaria (U2) sono ridotti all'80% dei valori di incidenza previsti dalla tabella parametrica "A", a condizione che gli alloggi non superino i 105 mq. di superficie utile abitabile.

1.4.5 Centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, a partecipazione pubblica maggioritaria.

Per gli insediamenti relativi a centri produttivi, commerciali ed infrastrutturali realizzati da enti, società o imprese, in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50%, gli oneri urbanizzazione secondaria (U2) sono ridotti del 50%.

1.4.6 Edifici che presentano una elevata accessibilità.

Viene applicata una riduzione del 25% degli oneri di urbanizzazione secondaria (U2) per quegli interventi su edifici esistenti che garantiscono un livello di accessibilità maggiore rispetto a quello imposto dal DM 14 giugno 1989 n° 236, ossia:

- a) quando il progetto prevede il livello della accessibilità ove la norma richiede la visitabilità o l'adattabilità; ovvero
- b) quando l'accessibilità è ottenuta con impianti di sollevamento elettrico-meccanici non obbligatori per norma.

1.4.7 Mutamento di destinazione d'uso con opere in edifici non residenziali.

Quando il mutamento di destinazione d'uso con opere, in edifici non residenziali, avviene nei dieci anni successivi all'ultimo titolo abilitativo edilizio rilasciato si può applicare, su richiesta dell'interessato, l'aliquota ridotta corrispondente alla categoria ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico.

1.5 MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ONERI

L'onere di urbanizzazione dovuto si calcola applicando le tariffe per la parametrizzazione degli oneri (diversificate secondo i criteri indicati al successivo punto 1.5.1 ed indicate nelle tabelle di cui al punto 1.8) alle unità di superficie, determinate secondo quanto disposto dai successivi punti da 1.5.2 a 1.5.5.

Ai punti da 1.5.6 a 1.5.8 sono indicate le modalità di calcolo degli oneri per taluni casi particolari.

Al contributo così calcolato si applicano le eventuali riduzioni nei casi indicati al precedente punto 1.4. Nell'onere complessivo $U=U1+U2$ non è compreso il costo dell'area di pertinenza di ciascuna opera di urbanizzazione. In caso di monetizzazione delle dotazioni territoriali, tale costo verrà stabilito sulla base di valori determinati ai sensi del Paragrafo 9.

1.5.1 Tabelle parametriche.

Le tabelle di parametrizzazione e incidenza degli oneri, riportate al punto 1.8, sono raggruppate in cinque categorie funzionali secondo quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio regionale n. 849/1998:

Le tariffe riportate nelle diverse tabelle appena richiamate, sono diversificate in relazione agli ambiti del territorio comunale, secondo quanto previsto dalla **Vigente Legge Regionale Urbanistica L.R. n. 20 del 2000**, alle destinazioni d'uso degli immobili oggetto del titolo abilitativo, al tipo di intervento edilizio, all'indice di fabbricabilità, nonché al tipo di attività sul territorio.

1.5.2 Unità di superficie.

Le unità di superficie per l'applicazione dei parametri U1 e U2 sono **così** determinate al punto 1.5 della deliberazione del Consiglio regionale n. 849/1998.

1.5.3 Recupero di edifici esistenti.

Per gli interventi su edifici esistenti le modalità e la SU di intervento su cui calcolare gli oneri di urbanizzazione sono disciplinate al punto 1.5.4 della della deliberazione del Consiglio regionale n. 849/1998.

1.5.4 Suddivisione di una unità immobiliare.

Nel caso di suddivisione di una unità immobiliare in due o più nuove unità, la SU a cui applicare l'onere è determinata al punto 1.5.4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 849/1998; l'intervento è gratuito, nei casi previsti **dalla Vigente Legge Regionale Edilizia alla lettera g) del comma 1 dell'art.32 della LR n. 15/2013 e s.m.i.** secondo quanto disposto nell'atto di coordinamento tecnico regionale approvato con delibera di Giunta regionale n. 75 del 27.01.2014.

1.5.5 Interventi con pluralità di destinazioni d'uso o con più tipi di intervento.

Nel caso di interventi unitari che prevedano destinazioni d'uso multiple, occorre specificare le superfici per ciascuna destinazione d'uso, con i relativi importi degli oneri di urbanizzazione.

Per i titoli abilitativi che riguardano più tipi di intervento sull'esistente (ad esempio ristrutturazione e

ampliamento), occorre specificare le superfici oggetto di ciascun tipo di intervento, con i relativi importi degli oneri di urbanizzazione.

1.5.6 Oneri in caso di intervento diretto.

Per gli interventi da realizzare su aree ad intervento edilizio diretto per le quali esista l'impegno a realizzare l'insieme delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, sono dovuti gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2); qualora il soggetto interessato si impegni a realizzare solo talune delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti sono dovuti anche gli oneri di urbanizzazione primaria (U1), previo scomputo del costo delle opere da realizzarsi da parte del soggetto, secondo l'ammontare previsto nel suddetto impegno.

1.5.7 Interventi attuativi dei PEEP e dei PIP.

Per gli interventi all'interno di PEEP e PIP gli oneri di urbanizzazione primaria sono stabiliti secondo quanto indicato al punto 1.6.8 della deliberazione del Consiglio regionale n. 849/1998, a chiarimento di detto punto si precisa che la determinazione è effettuata in base ai costi determinati nel relativo piano finanziario a costi e ricavi.

1.5.8 Interventi su immobili dello Stato.

Per gli interventi da realizzare su immobili dello Stato (diversi dagli impianti, attrezzature e opere pubbliche o di interesse pubblico) ai sensi della **Vigente Legge Regionale Edilizia dell'art. 32, comma 5, della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.**, gli oneri di urbanizzazione dovuti sono calcolati applicando le modalità previste dal presente punto. Ai fini della individuazione della tabella da applicare si tiene conto della destinazione funzionale dell'edificio da realizzare.

1.6) SCOMPUTO DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere di norma corrisposti dai soggetti interessati alla realizzazione degli interventi. Tramite la stipula di un'apposita convenzione, secondo le modalità e con le garanzie stabilite dal Comune, l'Amministrazione può consentire la realizzazione in tutto o in parte, delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti o della quota di attrezzature e spazi collettivi, consentendo lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e/o secondaria, a seconda della tipologia di opera da realizzare e fino alla concorrenza del contributo dovuto.

Nel caso in cui un soggetto attuatore di un intervento diretto, comportante adeguamento e/o completamento delle urbanizzazioni in ambiti del territorio urbanizzato (AC_0, AC_1, AP_0, AP_1, AP_2, AP_4), si impegni ad accollarsene l'onere a propria cura e spese, il Comune consentirà lo scomputo della quota parte percentuale (rif. punto 1.4 della deliberazione del Consiglio regionale n. 849/1998) dell'onere di urbanizzazione primaria U1 dovuto.

Non saranno corrisposti conguagli dal Comune nel caso in cui il costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti risultasse superiore all'ammontare della quota parte percentuale dell'onere di urbanizzazione primaria (U1). Ove, invece, tale importo risultasse inferiore, dovrà essere versata, al Comune, la differenza tra l'ammontare degli oneri dovuti e il predetto importo.

1.7) VERSAMENTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

Il versamento degli oneri di urbanizzazione può avvenire:

- a) in unica soluzione all'atto del ritiro del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività; ovvero
- b) su richiesta dell'interessato, attraverso il pagamento del 50% del contributo dovuto all'atto del ritiro del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e del restante 50%, in due rate pari al 25% ciascuna, nel corso della esecuzione dei lavori, previa presentazione allo sportello unico per l'edilizia, all'atto del versamento del primo 50% del contributo, di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa, a garanzia del versamento

delle rimanenti rate, comprensiva di una quota aggiuntiva del 20% dell'importo dovuto, a copertura di eventuali ritardati pagamenti. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono avere validità a tempo indeterminato e possono essere svincolate solo su conforme disposizione dell'Amministrazione creditrice.

Qualora il soggetto interessato opti per la soluzione di cui alla lettera b), il pagamento della seconda metà del contributo dovuto è effettuato, in due rate senza interessi, alle seguenti scadenze:

- per la prima rata, entro e non oltre 6 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire o di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
- per la seconda rata, entro e non oltre 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire o di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

In ogni caso gli oneri di urbanizzazione devono essere integralmente versati prima della presentazione della comunicazione di fine lavori.

In caso di ritardo nel pagamento del contributo o dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente, art. 20 della LR 23/2004 e s.m.i., senza la possibilità di proroghe nei termini di pagamento.

1.8) TABELLE PER LA PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

ABBREVIAZIONI - Abbreviazioni utilizzate dalle tabelle parametriche di incidenza degli oneri di urbanizzazione:

- **CU** = carico urbanistico.
- **Aumento di CU** = aumento della superficie utile (SU) anche con trasformazione di superficie accessoria (Sa) e/o superficie non residenziale (Snr) in SU e/o variazioni della destinazione d'uso, con o senza trasformazioni fisiche, tra un raggruppamento di funzioni e l'altro, o tra i sottogruppi individuati dalle NTA che comporti una maggior quota di standards urbanistici e/o aumento del numero di unità immobiliari.
- **RE senza aumento CU** = rientra in questa fattispecie l'attività edilizia che, pur nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia, si svolge senza aumentare né il carico urbanistico né la superficie utile (SU). A titolo esemplificativo, e non esaustivo: fusione di unità immobiliari, modifica nella organizzazione e forma delle unità immobiliari ecc..
- **ambiti territoriali** = ambiti previsti dal PSC in conformità alla L.R. n. 20 del 2000, ovvero previsti dalla pianificazione sovraordinata, ed in particolare:

AS = Tessuti urbani storici;

AC = Aree edificate a prevalente destinazione residenziale ad assetto urbanistico consolidato; AP = Ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato

ARS = Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio ARR = Ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali;

APC = Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali APR = Ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi

AG = Attrezzature private di interesse generale

Poli Funzionali = ambiti destinati alla realizzazione di poli funzionali di cui all'art. A-15 della L.R. n. 20 del 2000

ARP = Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico;

AVA = Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; AAP = Ambiti agricoli periurbani;

AVN = Ambiti di valore naturale e ambientale DOT_E = Dotazioni ecologiche;

DOT = Sistema delle dotazioni territoriali; URB = Attrezzature tecnologiche

D = contributo stabilito dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi; S = contributo stabilito dal Comune per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.

PARAMETRAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE

ANZOLA dell'EMILIA - TABELLA A3 - 3° CLASSE DI COMUNI							
Edilizia residenziale (funzione abitativa)*							
			Ambiti AS	Ambiti AC con esclusione ambito AC_2	Ambiti AC_2, ARS e ARR	Ambiti AP, APC, APR	Ambiti ARP, AVA, AVN, AAP e DOT_E
			€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.
NC	lf=da 0 a 1 mc/mq.	U1	31,97	31,97	38,37	31,97	
		U2	45,58	45,58	45,58	45,58	
NC	lf=da 1,01 a 2 mc/mq	U1	31,97	31,97	35,17	31,97	
		U2	45,58	45,58	45,58	45,58	
NC	lf=da 2,01 a 3 mc/mq	U1	31,97	31,97	31,97	31,97	
		U2	45,58	45,58	45,58	45,58	
NC	lf=oltre 3 mc/mq	U1	31,97	31,97	28,78	31,97	
		U2	45,58	45,58	45,58	45,58	
RE	con aumento CU	U1	25,58	25,58	25,58	25,58	25,58
		U2	36,47	36,47	36,47	36,47	36,47
RE	senza aumento CU	U1	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
		U2	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12
RE	convenzionata con aumento CU	U1	19,18	19,18	19,18	19,18	19,18
		U2	27,35	27,35	27,35	27,35	27,35
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.		U1	Vedi art. 26, comma 4 della L.R. n. 31 del 2002				
		U2					

N.C.= Nuove costruzioni; R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.= Carico urbanistico U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

* Le corrispondenti categorie catastali sono: da A/1 ad A/9 - B/1

ANZOLA dell'EMILIA - TABELLA B3 - 3° CLASSE DI COMUNI

Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali, per la parte di SU fino a 200 mq, funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali

*

		Ambiti AS	Ambiti AC con esclusione ambito AC_2	Ambiti AC_2, ARS e ARR	Ambiti AP, APC, APR, AG e POLI FUNZIONALI	Ambiti ARP, AVA, AVN, AAP	DOT e URB	
		€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	
NC	Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq. funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali	U1	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	
		U2	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	
NC	Funzioni commerciali all'ingrosso	U1	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53	
		U2	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	
RE	Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq. funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali con aumento di C.U.	U1	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	
		U2	45,58	45,58	45,58	45,58	45,58	
RE	Funzioni commerciali all'ingrosso con aumento di C.U.	U1	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	
		U2	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	
RE	Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, artigianali di servizio, funzioni commerciali al dettaglio, ivi compresi gli esercizi pubblici, funzioni produttive di tipo manifatturiero artigianale, solamente se laboratoriali per la parte di SU fino a 200 mq. funzioni di servizio privato, pubblico e/o d'uso pubblico, ivi comprese le sedi di attività culturali e di istruzione, ricreative, sanitarie e di studi professionali senza aumento di C.U.	U1	12,79	12,79	12,79	12,79	12,79	
		U2	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23	
RE	R.E. - Funzioni commerciali all'ingrosso senza aumento di C.U.	U1	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	
		U2	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	
	Insediamenti di interesse collettivo e impianti sportivi all'aperto (€/mq. di Ai)	U1	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	
		U2	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
	Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.	U1						
		U2	Vedi art. 26, comma 4 della L.R. n. 31 del 2002					

N.C.= Nuove costruzioni; R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.= Carico urbanistico; SU = Superficie utile U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

* Le corrispondenti categorie catastali sono: A/10 - B/2 - B/3- B/4 - B/5 - B/6 - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/6 -D/1 - D/3 - D/4 - D/5 - D/6 - D/8 - E/1 - E/3 - E/4 - E/7 - E/8 - E/9

ANZOLA dell'EMILIA - TABELLA C3 - 3° CLASSE DI COMUNI								
Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriali per la parte di SU oltre i 200 mq., insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo*								
			Ambiti AS	Ambiti AC con esclusione ambito AC_2	Ambiti AC_2, ARS e ARR	Ambiti AP, APC, APR, AG e POLI FUNZIONALI	Ambiti ARP, AVA, AVN, AAP	DOT e URB
			€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.
NC	Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo (1)	U1	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58	10,58
		U2	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22
			+D+S	+D+S	+D+S	+D+S	+D+S	+D+S
RE	Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo - senza aumento di C.U. (1)	U1	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29
		U2	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
			+D+S	+D+S	+D+S	+D+S	+D+S	+D+S
RE	Funzioni produttive di tipo manifatturiero, comprese quelle artigianali di tipo laboratoriale per la parte di SU oltre i 200 mq, insediamenti di tipo agro-industriale e allevamenti zootecnici di tipo intensivo - con aumento di C.U. (1)	U1	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46	8,46
		U2	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78
			+D+S	+D+S	+D+S	+D+S	+D+S	+D+S
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.		U1	Vedi art. 26, comma 4 della L.R. n. 31 del 2002					
		U2						

N.C.= Nuove costruzioni; R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.= Carico urbanistico U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

* Le corrispondenti categorie catastali sono: D/1 - D/7 - F/7 - F/8 - F/9

(1) Nota: agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S)

ANZOLA dell'EMILIA - TABELLA D3 - 3° CLASSE DI COMUNI			
Funzioni agricole svolte da non aventi titolo (esclusa la residenza)*			
			Ambiti ARP, AVA, AVN, AAP
			€ / mq.
NC	(1)	U1	10,58
		U2	2,22
			+D+S
RE	con aumento CU (1)	U1	8,46
		U2	1,78
			+D+S
RE	senza aumento CU (1)	U1	5,29
		U2	1,11
			+D+S
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.		U1	Vedi art. 26, comma 4 della L.R. n. 31 del 2002
		U2	

N.C.= Nuove costruzioni; R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.= Carico urbanistico U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

* Le corrispondenti categorie catastali sono : F/2 - F/3 - F/4 - F/5 - F/6 - F/10 - F/11 - F/12 - F/13 - F/14 - F/15 - F/16

(1) Nota: agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria si aggiungono i contributi stabiliti dal Comune per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi (D) e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche (S)

ANZOLA dell'EMILIA - TABELLA E3 - 3° CLASSE DI COMUNI								
Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo*								
			Ambiti AS	Ambiti AC con esclusione ambito AC_2	Ambiti AC_2, ARS e ARR	Ambiti AP, APC, APR, AG e POLI FUNZIONALI	Ambiti ARP, AVA, AVN, AAP	DOT e URB
			€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.	€/mq.
NC	Attività' alberghiere	U1	17,64	17,64	17,64	17,64		17,64
		U2	3,70	3,70	3,70	3,70		3,70
RE	Attività' alberghiere con aumento di C.U.	U1	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11	14,11
		U2	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96
RE	Attività' alberghiere senza aumento di C.U.	U1	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06	7,06
		U2	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
Insediamenti per le attività' turistiche temporanee - €/mq. di area di insediamento (Ai)		U1	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
		U2	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
NC	Insediamenti per residenze turistiche	U1	31,97	31,97	38,37	31,97		
		U2	45,58	45,58	45,58	45,58		
RE	Insediamenti per residenze turistiche con aumento di C.U.	U1	28,78	28,78	31,53	28,78	28,78	28,78
		U2	41,03	41,03	41,03	41,03	30,73	30,73
RE	Insediamenti per residenze turistiche senza aumento di C.U.	U1	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59	9,59
		U2	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68
Mutamento della destinazione d'uso senza trasformazioni fisiche con aumento di C.U.		U1	Vedi art. 26, comma 4 della L.R. n. 31 del 2002					
		U2						

N.C.= Nuove costruzioni; R.E.= Interventi di ristrutturazione edilizia; C.U.= Carico urbanistico; SU = Superficie utile U1 = Oneri di urbanizzazione primaria; U2 = Oneri di urbanizzazione secondaria

*La corrispondente categoria catastale è: D/2

2. COSTO DI COSTRUZIONE AI FINI DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

2.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

2.1.1 Nuovi edifici.

Per i nuovi edifici il costo di costruzione al mq di superficie complessiva è determinato - secondo quanto stabilito dalla Regione con deliberazione del Consiglio regionale 29 marzo 1999, n. 1108, ai sensi dell'art.7 della L. 537/93, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, così come definiti a norma della lettera g) del primo comma dell'art.4 della L. 457/1978 - come annualmente stabilito con specifica deliberazione **per mq di superficie complessiva SC**, definita come all'art. 2 del D.M. 801/77, indicizzato alla variazione del costo di costruzione secondo gli indici ISTAT.

2.1.2 Edifici aventi caratteristiche superiori.

Il costo di cui al punto 2.1.1 è maggiorato per i nuovi edifici aventi caratteristiche superiori in base a quanto previsto all'allegato A, punto 1.2 e secondo le indicazioni di cui all'allegato B, alla delibera di Consiglio regionale n. 1108/1999.

2.1.3 Modalità di calcolo per i Nuovi edifici.

Il costo dell'intervento per i nuovi edifici si ottiene con le modalità di calcolo di cui ai punti 1.1, 1.3 (oltre a quanto già indicato al precedente punto 2.1.2 del presente allegato al **RE RUE**).

2.1.4 Modalità di calcolo per gli Edifici esistenti.

Per gli interventi sugli edifici residenziali esistenti il costo dell'intervento si calcola applicando il costo di costruzione unitario di cui al punto 2.1.1 (restando escluse le maggiorazioni) all'incidenza dei lavori determinata utilizzando la tabella di cui all'allegato C alla delibera di Consiglio regionale n. 1108/1999, concepita in modo tale che l'incidenza delle opere di finitura venga assunta convenzionalmente uguale a quella delle opere strutturali: di conseguenza il costo totale dell'intervento (strutture e finiture) non può mai superare quello delle nuove costruzioni.

2.1.5 Modalità di calcolo per gli interventi di Ampliamento.

Nel caso di ampliamento di edifici residenziali esistenti senza aumento del numero delle unità immobiliari e con esclusione degli interventi gratuiti di cui al successivo punto 2.4.4, il costo di costruzione si calcola in base a quanto previsto all'allegato A, punto 1.5 alla delibera di Consiglio regionale n. 1108/1999.

2.1.6 Quota del costo di costruzione

La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di costruzione per l'edilizia residenziale è definita dalla **Vigente Legge Regionale Edilizia dall'art. 31 della L.R. 15/2013 e s.m.i. in base all'allegato A, punto 2.1** e secondo le indicazioni di cui all'allegato D alla delibera di Consiglio regionale n. 1108/1999.

2.2 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI COSTRUZIONE PER COSTRUZIONI OD IMPIANTI DESTINATI AD ATTIVITA' TURISTICHE, COMMERCIALI, DIREZIONALI.

2.2.1 Nuove costruzioni.

2.3 Per le nuove costruzioni od impianti il costo di costruzione è determinato con riferimento al costo di cui al punto 2.1.1, modificato con coefficienti diversificati secondo i vari tipi di attività, come indicato nella seguente tabella:

Tipo di attività	Coefficiente da applicare al costo di costruzione fissato dal punto 2.1.1.
Turistica, alberghiera	1,10
Direzionale	0,90

Commerciale	0,80
-------------	------

Il costo dell'intervento si ottiene moltiplicando il suddetto costo di costruzione per la superficie di cui al successivo punto 2.4.1.b).

2.3.1 Edifici esistenti.

Per gli interventi sugli edifici esistenti il costo dell'intervento è determinato utilizzando la tabella di cui all'allegato C alla delibera di Consiglio regionale n. 1108/1999, concepita in modo tale che l'incidenza delle opere di finitura venga assunta convenzionalmente uguale a quella delle opere strutturali: di conseguenza il costo totale dell'intervento (strutture e finiture) non può mai superare quello delle nuove costruzioni.

2.3.2 Riduzione del 50%.

Il costo determinato con la modalità di cui al punto 2.2.2 è ridotto al 50% in base a quanto previsto al punto 3.3 dell'allegato A alla delibera di Consiglio regionale n. 1108/1999.

2.3.3 Quota del costo di costruzione

La quota del costo di costruzione per la determinazione del contributo di costruzione è stabilita nelle seguenti percentuali del costo determinato con le modalità indicate ai precedenti punti 2.2.1, 2.2.2, e 2.2.3, in funzione dei diversi tipi di attività:

- **10%**. per costruzioni o impianti destinati ad **attività turistiche ed alberghiere**;
- **9%** per costruzioni o impianti destinati ad **attività direzionali**
- **8%** per costruzioni o impianti destinati ad **attività commerciali**.

2.3 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O SU EDIFICI ESISTENTI CON PLURALITÀ DI DESTINAZIONI D'USO O CON PIÙ TIPI DI INTERVENTO

2.3.1 Pluralità di destinazioni d'uso.

Ferma restando la disposizione dell'art. 9 del D.M. 801/77, nel caso di interventi unitari che prevedano destinazioni d'uso multiple, occorre specificare le superfici per ciascuna destinazione d'uso, con i relativi costi di costruzione e importi del contributo di costruzione.

La convenzione di cui all'art. 32, comma 3 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i. è ammessa per le sole parti a destinazione residenziale.

2.3.2 Pluralità di tipi di intervento.

Per i titoli abilitativi che riguardano più tipi di intervento sull'esistente (ad esempio ristrutturazione e ampliamento) occorre specificare le superfici oggetto di ciascun tipo di intervento, con i relativi costi di costruzione e importi del contributo di costruzione.

2.4 MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

Le modalità di calcolo del contributo relativo al costo di costruzione sono richiamate nei Capitoli 3 e 4.

2.4.1 Unità di superficie.

Le unità di superficie per l'applicazione del costo di costruzione richiamate nei capitoli 3 e 4 ed ai precedenti punti sono quelle indicate negli artt. 2, 3, 9 del D.M. 801/77.

2.4.2 Termine per il calcolo e il versamento del contributo.

Il versamento del costo di costruzione può avvenire:

- a) in unica soluzione all'atto del ritiro del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività; ovvero

b) attraverso il pagamento del 50% del contributo dovuto all'atto del ritiro del permesso di costruire o della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e del restante 50%, in due rate pari al 25% ciascuna, nel corso della esecuzione dei lavori, previa presentazione allo sportello unico per l'edilizia, all'atto del versamento del primo 50% del contributo, di una fidejussione bancaria o di una polizza assicurativa, a garanzia del versamento delle rimanenti rate, comprensiva di una quota aggiuntiva di 20% dell'importo dovuto, a copertura di eventuali ritardati pagamenti. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono avere validità a tempo indeterminato e possono essere svincolate solo su conforme disposizione dell'Amministrazione creditrice. Qualora il soggetto interessato opti per la soluzione di cui alla lettera b), il pagamento della seconda metà del contributo dovuto è effettuato, in due rate con interessi legali, alle seguenti scadenze:

- per la prima rata, entro e non oltre 6 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire o di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività;
- per la seconda rata, entro e non oltre 12 mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire o di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

In ogni caso il costo di costruzione deve essere integralmente versato prima della presentazione della comunicazione di fine lavori.

2.4.3 Sanzioni per il ritardato o mancato versamento.

In caso di ritardato od omesso versamento del contributo o dei singoli ratei alle scadenze fissate si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente, art. 20 della LR 23/2004 e s.m.i., senza la possibilità di proroghe nei termini di pagamento.

2.4.4 Esenzioni dal costo di costruzione.

Il contributo relativo al costo di costruzione non è dovuto nei casi di esonero dal contributo di costruzione, di cui alla **Vigente Legge Regionale Edilizia all'art. 32 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.**, nonché nei seguenti casi:

- a) per gli interventi di ristrutturazione o nuova costruzione di edifici residenziali, qualora il concessionario si convenzioni per la locazione o la cessione in proprietà degli alloggi ai sensi della **Vigente Legge Regionale Edilizia dell'art. 32, comma 3, della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.** (vedi successivo punto 5);
- b) per gli interventi di cui all'allegato A punto 6.4 lettera e), h), n), o) e q)
- c) per le trasformazioni ed i ripristini di sale cinematografiche ai sensi della L. 1/3/1994, n. 153 anche in base a quanto precisato all' allegato A punto 6.4 lettera m).

2.5 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA (artt. 32, comma 3, e 33 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.)

2.5.1 Convenzione tipo.

Per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata **stabiliti dalla Vigente Legge Regionale Edilizia di cui all'art. 32, comma 3, e all'art. 33 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.** la convenzione-tipo a cui debbono uniformarsi le convenzioni comunali è definita al Paragrafo 6.

2.5.2 Requisiti degli alloggi convenzionati.

Le caratteristiche dei nuovi alloggi convenzionati dovranno essere rispondenti ai tipi di cui all'allegato A punto 7.3 alla delibera di Consiglio regionale n. 1108/1999.

Per gli interventi di recupero e per le utenze speciali (residenze collettive per anziani, studenti, immigrati, ecc.) non trovano applicazione le suddette limitazioni e si fa invece riferimento a standard abitativi valutati di volta in volta dal Comune in sede di approvazione **degli strumenti urbanistici preventivi del PUA**, in relazione alle specifiche esigenze e nel rispetto di eventuali vincoli imposti dalla normativa regionale.

2.5.3 Convenzione di parte degli alloggi oggetto dell'intervento.

E' consentito il convenzionamento anche secondo quanto disposto all'allegato A punto 7.4 alla delibera di

1.6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO D + S PER OPERE E IMPIANTI NON DESTINATI ALLA RESIDENZA

1.6.1 Definizione

Ai sensi dell'art.34 della **Vigente Legge Regionale Edilizia L.R. n. 15/2013 e successive modificazioni**, il titolo abilitativo edilizio relativo ad opere o impianti non destinati alla residenza, qualora si tratti di costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni, comporta la corresponsione di un contributo che, oltre all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, sia commisurato al costo delle opere relative alla tutela ambientale. Tali interventi consistono in opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e in opere necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza del contributo è stabilita secondo i criteri forniti dalla Regione secondo quanto previsto nella delibera di Consiglio regionale n. 3098/1990 per le opere di urbanizzazione e in relazione ai tipi di attività produttiva.

1.6.2 Quota D

L'importo relativo al contributo D è determinato in rapporto agli interventi di manutenzione straordinaria e rinnovamento degli impianti di depurazione e ad azioni di risanamento ambientale.

1.6.3 Quota S

L'importo relativo al contributo S è determinato in rapporto alla necessità di realizzare interventi volti al risanamento di aree degradate, per il recupero di aree verdi all'uso pubblico, per la realizzazione di opere di compensazione ambientale e infrastrutturazione ecologica.

ANZOLA dell'EMILIA			
D (contributo per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi) + S (contributo per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche)			
contributo D			
			€/ mq.
NC		D	4.41
RE	con aumento di C.U.	D	3.52
RE	senza aumento di C.U.	D	2.20
Mutamento della destinazione d'uso		D	2.85
contributo S			
NC		S	1.50
RE		S	0.73

3. CALCOLO DEL CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE (NUOVI EDIFICI)

cfr. Delibera del Consiglio Regionale n. 1108 del 29/3/99 allegato B

4. CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE PER INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI

cfr. Delibera del Consiglio Regionale n. 1108 del 29/3/99 allegato C

5. DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DEL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE, DELLE TIPOLOGIE E DELL'UBICAZIONE (art.6, L.10/77 - art.7, L.537/93)

cfr. Delibera del Consiglio Regionale n. 1108 del 29/3/99 allegato D

6. CONVENZIONE TIPO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA DI CUI ALLA VIGENTE LEGGE REGIONALE EDILIZIA AGLI ARTT. 32, comma 3, e 33 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15 del 2013 e s.m.i.

Ai sensi della **Vigente Legge Regionale Edilizia** degli artt. 32, comma 3 e 33 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i., la presente convenzione-tipo può essere utilizzata, ai fini della riduzione del contributo di costruzione alla sola quota relativa all'incidenza delle opere di urbanizzazione, per gli interventi di nuova costruzione o recupero. Per le convenzioni stipulate ai sensi della **Vigente Legge Regionale Edilizia** dell'art. 32, comma 4 della L.R. 15/2013 e s.m.i. con i soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione, la presente convenzione-tipo può essere utilizzata con le modifiche e con le integrazioni specificate al Paragrafo 7.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI e

Il giorno.....del mese di.....
dell'anno.....in.....

avanti a me dott. sono presenti: il signor.....nato a

il..... c.f. residente a

..... via..... n..... e

il signor.....nato a

ilil quale interviene nella sua qualità di del Comune di c.f..... in esecuzione della delibera consiliare n.del

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e capacità a contrarre io ufficiale rogante sono certo, assumendone la piena responsabilità, premettono:

- che il signor, in data....., ha presentato ai sensi della L.R. n.15/2013 e s.m.i.:

- istanza per ottenere il rilascio di permesso di costruire
- segnalazione certificata di inizio attività;

- che l'immobile oggetto del permesso di costruire /della segnalazione certificata di inizio attività è distinto nel catasto del Comune di al foglio.....particella/e n....., come indicato negli elaborati di progetto presentati ed allegati alla presente convenzione;

- che il signor, che d'ora in avanti nel presente atto viene nominato concessionario, intende convenzionarsi ai sensi dell'art. 32, comma 3, della L.R. n. 15/2013 e s.m.i., impegnandosi ad applicare, in caso di cessione o locazione degli alloggi, prezzi di vendita o canoni di locazione determinati come nella presente convenzione redatta ai sensi dell'art. 33 della citata legge;

- che per effetto della presente convenzione il contributo di costruzione è commisurato soltanto all'incidenza delle spese di urbanizzazione così come indicato nei successivi artt. 4, 5 e 6;

- che si allega alla presente convenzione la seguente documentazione:

.....
.....
.....

Tutto ciò premesso le parti come sopra indicate convengono quanto segue:

ART.1

Conferma delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART.2

Caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi

1. Le caratteristiche dei nuovi alloggi risultano dagli elaborati di progetto allegati alla presente convenzione e rispondono per tipi costruttivi, tipologie e superfici alla vigente normativa regionale sul contributo di costruzione relativo al costo di costruzione.

2. Il numero degli alloggi totali oggetto del permesso di costruire/della segnalazione certificata di inizio attività e di quelli convenzionati è indicato negli elaborati di progetto.

ART.3

Termine di inizio ed ultimazione dei lavori

1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono quelli riportati sul permesso di costruire/sulla segnalazione certificata di inizio attività.
2. Per eventuali proroghe dei termini relativi all'inizio ed alla ultimazione dei lavori si applicano le vigenti disposizioni della legislazione edilizia regionale.

ART.4

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Si riportano le disposizioni da inserire alternativamente nella convenzione, a seconda che ricorra una delle seguenti della ipotesi concrete:
1° caso: Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti già esistenti; ovvero
2° caso: infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti mancanti, per le quali si dovrà disciplinare la:
2.a Realizzazione delle opere da parte del concessionario, ovvero 2.b) Realizzazione delle opere da parte del Comune.

1^ caso:

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti già esistenti: Art. 4 Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti già esistenti

1. Poiché il lotto è già dotato di tutte le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti (non realizzate dal concessionario) il concessionario si obbliga a versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria, quantificato in Euro, ai sensi del punto 1.8 dell'Allegato del RUE del Comune di

2^ caso:

infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti mancanti). Possono verificarsi due ipotesi: 2.a) Realizzazione delle Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da parte del concessionario Art. 4 Realizzazione delle Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da parte del concessionario

1. Poiché il lotto è privo delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti esse saranno realizzate direttamente dal concessionario alle seguenti condizioni:
 - cedere gratuitamente le opere, i manufatti e le aree di pertinenza;
 - sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ;
 - eseguire le opere così come sono state approvate;
 - allacciare il lotto ed il fabbricato ai pubblici servizi.
2. I lavori di realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti dovranno essere ultimati entro il
3. Le opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del concessionario.
4. Il Comune effettuerà il controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione con le seguenti modalità:
 - mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dello sportello unico per l'edilizia;
 - mediante il controllo delle opere, da parte dello sportello unico per l'edilizia per un periodo di mesi 3 (tre) a decorrere dalla completa ultimazione dei lavori; il controllo è diretto ad accertare il soddisfacente funzionamento delle opere stesse.
5. Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque essere emesso entro mesidalla effettiva ultimazione dei lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta regola d'arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si intenderanno accettate.
6. Ai soli effetti dell'utilizzo delle dotazioni territoriali, ove non sia stato ancora rilasciato il certificato di collaudo definitivo delle stesse e non siano trascorsi i termini di cui sopra, lo sportello unico per l'edilizia potrà attestare il regolare funzionamento delle dotazioni medesime.
7. In ogni caso il concessionario, per le opere ed i manufatti di cui al presente articolo, è tenuto alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, a favore del Comune.
8. All'emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto

per l'emissione, le opere ed i manufatti di cui al presente articolo e le aree di pertinenza passeranno automaticamente in proprietà al Comune di, il quale ne assumerà immediatamente la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma precedente.

9. A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo il concessionario, prima del rilascio del permesso di costruire / in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività, produrrà fideiussione dell'importo di Euro....., corrispondente al valore attribuito alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da realizzare a sua cura e spese.

10. Il Comune provvederà a svincolare la fideiussione entro un mese dall'emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione; la fideiussione si intende automaticamente svincolata decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso.

11. In caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di ultimazione dei lavori come sopra indicati, l'amministrazione comunale provvederà all'incameramento della fideiussione nella misura necessaria ad eseguire le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti non realizzate."

2.b)

Realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da parte del Comune Art. 4 Realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da parte del Comune

1. Il Comune si riserva di provvedere direttamente alla realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. Pertanto, il concessionario è tenuto a:

- cedere gratuitamente le aree necessarie per l'esecuzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;
- versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria, quantificato in Euro, ai sensi del Paragrafo 1. dell'Allegato al RUE del Comune di"

Art. 5

Opere di allacciamento ai pubblici servizi

1. Il concessionario assume interamente a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto, ecc., per i tratti che vanno dai condotti principali delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, ubicati all'esterno dei lotti, fino al costruendo edificio, secondo le indicazioni riportate nei progetti approvati dagli enti erogatori delle pubbliche forniture, con obbligo di concedere le servitù di passaggio che si rendessero necessarie per la realizzazione di pubblici servizi.

Art. 6

Dotazioni ecologiche e ambientali

1. Nei casi in cui il PSC subordina l'attuazione di un intervento diretto alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali, deve essere inserito il seguente articolo, il quale può assumere due diverse formulazioni, a seconda che dette dotazioni siano realizzate dal concessionario ovvero dal Comune.

1° caso

Dotazioni ecologiche e ambientali realizzate dal concessionario Art.6

Realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali da parte del concessionario

1. Poiché il lotto è privo delle dotazioni ecologiche e ambientali richieste dal PSC o dal RUE esse saranno realizzate direttamente dal concessionario alle seguenti condizioni:

- cedere gratuitamente le opere, i manufatti e le aree di pertinenza;
- sottoporre ad approvazione comunale il progetto delle dotazioni ecologiche e ambientali;
- eseguire le opere così come sono state approvate.

2. I lavori di realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali dovranno essere ultimati entro il

3. Le opere e i manufatti saranno soggetti a verifiche in corso d'opera ed al collaudo definitivo da eseguirsi a cura del Comune ed a spese del concessionario.

4. Il Comune effettuerà il controllo sull'esecuzione delle dotazioni ecologiche e ambientali con le seguenti modalità:

- mediante sorveglianza in corso d'opera da parte dello sportello unico per l'edilizia; e
- mediante il controllo delle opere, da parte dello sportello unico per l'edilizia per un periodo di mesi 3

(tre) a decorrere dalla completa ultimazione dei lavori.

5. Il certificato di collaudo definitivo dovrà comunque essere emesso entro mesidalla effettiva ultimazione dei lavori, in seguito ad accertamento della loro esecuzione a perfetta regola d'arte; trascorso inutilmente tale termine le opere tutte si intenderanno accettate.

6. In ogni caso il concessionario, per le opere ed i manufatti di cui al presente articolo, è tenuto alla garanzia e agli obblighi disciplinati dagli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile, a favore del Comune.

7. All'emissione del certificato di collaudo definitivo, ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione, le opere ed i manufatti di cui al presente articolo e le aree di pertinenza passeranno automaticamente in proprietà al Comune di, il quale ne assumerà immediatamente la gestione e la manutenzione, salvo quanto previsto dal comma precedente.

8. A garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi assunti ai sensi del presente articolo il concessionario, prima del rilascio del permesso di costruire / in allegato alla segnalazione certificata di inizio attività, produrrà fideiussione dell'importo di Euro....., corrispondente al valore attribuito alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti da realizzare a sua cura e spese.

9. Il Comune provvederà a svincolare la fideiussione entro un mese dall'emissione del certificato di collaudo definitivo ovvero al trascorrere infruttuoso del termine previsto per l'emissione; la fideiussione si intende automaticamente svincolata decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di messa in mora del Comune stesso.

10. In caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di ultimazione dei lavori come sopra indicati, l'amministrazione comunale provvederà all'incameramento della fideiussione nella misura necessaria ad eseguire le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti non realizzate."

2.b) Realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali da parte del Comune: Art.6

Realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali da parte del Comune

1. Il Comune si riserva di provvedere direttamente alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali. Pertanto, il concessionario è tenuto a:

- cedere gratuitamente le aree necessarie per l'esecuzione delle dotazioni ecologiche e ambientali;
- versare la somma necessaria alla realizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali, quantificata in Euro, in conformità al computo allegato alla presente convenzione."

Art. 7 Attrezzature e spazi collettivi

A titolo esemplificativo si riporta una possibile soluzione applicabile qualora si tratti di intervento diretto

1. Il concessionario si impegna:

- a versare il contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione secondaria ai sensi del Paragrafo 1 dell'Allegato al RUE di Il versamento è da effettuarsi nella seguente forma, nell'osservanza di quanto stabilito dal punto 1.7 dell'Allegato al RUE di
- a cedere gratuitamente le aree per l'esecuzione delle attrezzature e spazi collettivi, secondo le disposizioni della vigente pianificazione comunale (*).

(*) Nei soli casi espressamente previsti dall'art. A-26 della L.R. 20 del 2000, come recepito dall'art. 105 del RUE, in luogo della cessione gratuita delle aree è ammessa la monetizzazione delle stesse. In tali ipotesi, occorre utilizzare la seguente formulazione alternativa:

- a corrispondere, secondo quanto disposto dall'art. A-26 della L.R. 20 del 2000 come recepito dall'art. 105 del RUE del Comune di, la somma di EURO....., quantificata ai sensi del Paragrafo 8. del presente Allegato al RUE, a titolo di monetizzazione delle aree per l'esecuzione delle attrezzature e spazi collettivi da cedere gratuitamente al Comune.

Art. 8

Determinazione delle componenti del prezzo di Cessione degli alloggi

1. Il prezzo massimo complessivo di cessione degli alloggi che compongono l'edificio, riferito alla superficie complessiva SC, determinata ai sensi dell'art.2 del D.M. 801/77, al netto dell'IVA e di ogni altro onere fiscale, è costituito dalle seguenti voci:

- a) Euro, quale valore reale dell'area determinato con una delle seguenti modalità alternative:
- in misura non superiore al 20% del costo di costruzione definito dal Comune, in recepimento della vigente delibera del Consiglio regionale sul costo di costruzione;
 - in misura pari al valore denunciato in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio antecedente alla data di stipula della convenzione, su richiesta specifica del concessionario, anche in caso di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
 - in misura pari al valore convenuto con il Comune nel caso in cui il terreno sia di proprietà del concessionario ovvero si tratti di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
- b) Euro per i nuovi edifici quale costo di costruzione inteso come valore effettivo dell'intervento risultante da contratto di appalto, piano finanziario ovvero preventivo asseverati da un tecnico;
(oppure)
Euro..... per gli interventi sugli edifici esistenti, quale costo di recupero determinato in base ai progetti presentati;
- c) Euro..... quale costo delle dotazioni territoriali, determinato con riferimento alla normativa regionale così come recepita dal RUE;
- d) Euro per spese generali, fra cui quelle tecniche, promozionali, commerciali, oneri finanziari, ecc., non superiore al.....% (*) del costo di costruzione di cui alla precedente lettera b).

(*) La percentuale è definita dal Comune con riferimento ai valori stabiliti per gli interventi di edilizia residenziale convenzionata-agevolata.

Art. 9

Prezzo di cessione degli alloggi

1. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui alla presente convenzione, ottenuto dividendo il prezzo massimo complessivo di cui al precedente art.8 per la superficie complessiva SC, è determinato in Euro.....al mq di SC.
2. Detto prezzo può essere considerato "medio" e potrà pertanto variare in diminuzione od in aumento per ciascun alloggio in misura non superiore al 10% dello stesso, in funzione delle caratteristiche intrinseche degli alloggi, fermo restando il prezzo massimo complessivo di cui al comma 1.
3. Il prezzo di cessione degli alloggi così determinato comprende ogni onere che dovesse insorgere successivamente alla consegna dell'alloggio e comunque fino all'atto definitivo di cessione in proprietà. A richiesta dell'acquirente e previa comunicazione al Comune, il concessionario può apportare migliorie e adattamenti a condizione che il costo di tali migliorie non comporti un aumento del costo superiore al 10% del costo di cui alla lettera b) del precedente art. 7.

Art. 10

Revisione del prezzo di cessione degli alloggi

1. Il prezzo di cessione dell'alloggio, ipotizzato in uno stato di normale conservazione, è suscettibile di variazioni sulla base dei seguenti criteri:
- 1) parziale aggiornamento, con frequenza non inferiore al biennio, del prezzo di cessione dell'alloggio, ottenuto applicando l'indice mensile di rivalutazione ISTAT del costo di costruzione intervenuto dalla data di stipula della convenzione;
- 2) riduzione del prezzo, rivalutato secondo quanto previsto al dal punto 1), di una quota pari all'1% all'anno, a partire dal 6° anno dopo la fine dei lavori fino al 20° anno, e invece pari allo 0,5% all'anno, dal 21° anno fino al termine di validità della convenzione e comunque non oltre il 30° anno;
- 3) aggiunta del valore documentato delle eventuali spese per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, eventualmente aggiornato con i criteri di cui al precedente punto 1.

Art. 11
Criteri per la determinazione dei canoni di locazione

1. Il canone annuo massimo iniziale di locazione di ciascun alloggio è calcolato in misura non superiore al % (*) del prezzo di cessione dell'alloggio stabilito ai sensi del precedente art.9 ed aggiornato ai sensi dell'art.10.
2. Il canone determinato ai sensi del precedente comma non è comprensivo delle spese condominiali e di altri oneri posti a carico del locatario.
3. La durata del contratto e le modalità di revisione del canone alla scadenza della presente convenzione sono determinate secondo le indicazioni della normativa vigente in materia di locazione degli immobili ad uso abitativo.

(*) La percentuale è concordata caso per caso con il Comune, eventualmente diversificata in funzione dei vari tipi di utenza e con riferimento ai canoni per l'edilizia convenzionata-agevolata o per l'edilizia in locazione a termine o ad eventuali disposizioni nazionali o regionali.

Art. 12
Formazione dell'utenza

1. Il Comune può eventualmente concordare requisiti specifici per tutta o parte dell'utenza.

Art. 13
Durata della convenzione

1. La convenzione vincola il concessionario ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in essa previsti per la durata di anni (da 20 a 30) dalla data di stipula.
2. Il concessionario può recedere dalla convenzione previo versamento del contributo di costruzione, solo qualora i lavori non siano ancora iniziati.
3. La comunicazione di recesso deve essere inoltrata al Comune che emette l'ordinativo d'incasso per l'importo di cui al comma precedente, aumentato della somma dovuta per gli interessi legali.
4. A versamento effettuato il Comune provvede alla trascrizione della comunicazione di recesso, con le modalità di cui al successivo art. 14.

Art. 14
Trascrizione della convenzione

1. La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche sono trascritte nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario.

Art. 15
Sanzioni

1. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione di cui agli artt. 9, 10 e 11 nel corso del periodo di validità della presente convenzione è nulla per la parte di prezzo o di canone eccedente ai sensi dell'art. 33, comma 4 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.
2. L'annullamento o la decadenza del permesso di costruire nonché la violazione delle obbligazioni nascenti dalla presente convenzione non ricomprese nelle violazioni di cui al comma 1, determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.
3. Nell'ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del concessionario, il contributo di costruzione è dovuto nella misura stabilita al momento del verificarsi dell'evento risolutivo ed è maggiorato del% a titolo di penale, oltre agli interessi legali. (*)

(*) Il comune potrà determinare caso per caso la percentuale della maggiorazione del contributo a titolo di penale.

7. CONVENZIONE TIPO PER GLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA PER LA REALIZZAZIONE O IL RECUPERO DELLA PRIMA ABITAZIONE.

Per le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 15/2013 e s.m.i. dai soggetti che intendono realizzare o recuperare la propria prima abitazione, la convenzione tipo di cui al Paragrafo 6 è utilizzabile con le seguenti modifiche:

a) il terzo e quarto comma delle premesse sono sostituiti dalla seguente:

"- che il signor, che d'ora in avanti nel presente atto viene nominato concessionario, intende convenzionarsi ai sensi dell'art. 32, comma 4, della L.R. n. 15/2013 e s.m.i., impegnandosi a realizzare o recuperare la propria prima abitazione e a fissare nella stessa la residenza della propria famiglia composta da:

.....

.....

.....".

b) L'art. 2 della convenzione tipo è sostituita dal seguente:

Art. 2

Caratteristiche tipologiche e costruttive dell'abitazione

1. La superficie massima dell'abitazione oggetto dell'intervento, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, non può superare, pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente convenzione, metri quadrati 95, oltre a metri quadrati 18 per autorimessa o posto macchina, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art.16 della L.457/1978.;

- c) per gli oneri di urbanizzazione (artt. 4, 5, 6 e 7) si dovrà tener conto delle determinazioni comunali relative all'edilizia residenziale pubblica;
- d) Gli artt.8, 9, 10 e 11 della convenzione tipo non trovano applicazione in quanto l'art.9 della L.94/1982 non definisce criteri per la determinazione del prezzo di cessione o di locazione dell'abitazione alla conclusione della validità della convenzione.
- e) L'art. 12 della convenzione tipo non trova applicazione, in quanto la convenzione prevede l'utilizzazione diretta dell'alloggio da parte del concessionario;
- f) Gli artt. 13 e 14 sono sostituiti dal seguente:

"Art. ...

Durata della convenzione e sanzioni

- 1. Il concessionario si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno 7 anni dalla data di ultimazione dei lavori.*
- 2. nel caso in cui il concessionario non adempia agli obblighi di cui al precedente comma, il Comune procede al recupero della quota del contributo di costruzione non corrisposta dal concessionario, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi nella misura pari al saggio ufficiale di sconto.*

8. SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO PER GLI INTERVENTI NEL TERRITORIO RURALE.

Atto unilaterale d'obbligo di cui all' art. 32, comma 1, lettera b), della L.R. 15/2013 e s.m.i., Il sottoscritto.....;

c.f.....;

residente inVia.....n.....;

- vista l'avvenuta presentazione in data.....,di:

- istanza per ottenere il rilascio di permesso di costruire
- segnalazione certificata di inizio attività; ai sensi della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.;

- considerato che intende avvalersi di quanto disposto dall' art. 32, comma 1, lett. b) della medesima L.R. n. 15/2013 e s.m.i. per l'esonero dal contributo di costruzione;

- richiamati gli elaborati allegati alla domanda stessa;

si obbliga

per sé ed aventi causa, nei confronti del Comune di, a quanto di seguito specificato:

1) Il sottoscritto si impegna a non modificare la destinazione d'uso oggetto del permesso di costruire/della segnalazione certificata di inizio attività nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori;

2) Il sottoscritto si impegna, mediante garanzia reale o personale da prestarsi con polizza assicurativa o fideiussione bancaria, a realizzare direttamente le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti conformemente al progetto ed al capitolato descrittivo allegato, cedendo altresì le aree previste;

3) Il presente atto vincola il sottoscritto ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in esso previsti per un periodo di dieci anni decorrenti dall'ultimazione dei lavori e cioè fino al e sarà trascritto nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del sottoscritto;

4) In caso venga modificata la destinazione d'uso nel periodo sopracitato il contributo di costruzione sarà dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinato con riferimento al momento dell'intervenuta variazione (L.R. n. 15/2013 e s.m.i., art. 34, comma 3).

9. MONETIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

La monetizzazione delle aree per la realizzazione delle dotazioni territoriali è ammessa, in luogo della cessione al Comune. ~~nei soli casi previsti dall'art. 105, comma 4 del presente RE del RUE, secondo quanto di seguito specificati;~~ Ai sensi di quanto disposto dalle norme regionali vigenti dal comma 7 dell'art. A-26 dell'allegato alla LR 20/2000 e s.m.i. il RE consente che nelle seguenti ipotesi gli interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione delle aree di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo sopracitato, provvedono alla monetizzazione delle medesime aree nei seguenti casi:

- a) qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantità minima prevista dagli strumenti urbanistici ovvero convenzioni o accordi valutino prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti;
- b) qualora il Comune non abbia previsto la possibilità di monetizzare e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto oggetto dell'intervento;
- c) nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie.
- d) da disposizioni di delibera di C.C. in materia (vedi punto 9.3 seguente)

9.1 AREE OGGETTO DELLA MONETIZZAZIONE.

La monetizzazione è ammessa nel solo territorio urbanizzato, come perimetrato nelle cartografie degli strumenti urbanistici Vigenti ~~dal PSC o dal RUE,~~ secondo la normativa vigente. Essa può riguardare esclusivamente le aree da cedere per la realizzazione della quota di attrezzature e spazi collettivi, ovvero dotazioni private aventi carattere di supporto ed integrazione di dotazioni pubbliche.

La monetizzazione non è ammessa per le aree necessarie per la realizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti nonché per le aree necessarie per le dotazioni ecologiche e ambientali, ove prescritte dalle NTA ~~del PSC, dal RUE o dal POC,~~ degli strumenti urbanistici Vigenti

In caso di intervento diretto consistente nel mutamento di destinazione d'uso senza opere, è ammessa la monetizzazione delle aree da cedere al Comune a causa della maggiore quota di parcheggi pubblici richiesta dalle norme degli strumenti urbanistici Vigenti ~~del PSC,~~ per il nuovo uso che si intende attuare, nel solo caso in cui l'esiguità dell'area da cedere non consenta la realizzazione di un numero di posti auto funzionali alle esigenze.

9.2 CASI DI MONETIZZAZIONE.

- a) La monetizzazione può essere ammessa innanzitutto qualora sia espressamente prevista dalle NTA degli strumenti urbanistici Vigenti ~~del PSC, dal RUE o dal POC,~~ per ambiti territoriali nei quali siano già presenti le dotazioni territoriali necessarie anche per l'intero insediamento di cui si prevede la realizzazione, nella quantità minima prevista dalla vigente Legge Regionale Urbanistica ~~dal comma 3 dell'art. A-24 della L.R. n. 20 del 2000.~~ L'effettiva presenza di dette dotazioni nell'ambito di riferimento deve essere certificata dal progettista all'atto della presentazione del titolo abilitativo;
- b) La seconda ipotesi nella quale può ricorrersi alla monetizzazione è quella della impossibilità concreta di reperire la quantità di aree prescritta in spazi idonei all'interno del comparto o del lotto oggetto dell'intervento, e sempre che le NTA degli strumenti urbanistici Vigenti ~~del PSC, del RUE o del POC~~ non abbiano prescritto la cessione al Comune di aree specificamente individuate, collocate al di fuori del comparto stesso (c.d. dotazioni a distanza). Lo sportello unico per l'edilizia verifica la impossibilità del reperimento delle aree attestata dall'attuatore in sede di approvazione degli strumenti attuativi preventivi ~~del PUA,~~ ovvero, in caso di intervento diretto:
 - all'atto del rilascio del permesso di costruire;
 - a seguito di apposita istanza dell'interessato, preventivamente alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui alla Vigente L.R. edilizia ~~all'art. 13 della LR n. 15/2013 e s.m.i.~~
 - entro i termini di conclusione del procedimento di controllo in caso di segnalazione certificata di inizio attività differita di cui alla Vigente L.R. edilizia ~~all'art. 15 della L.R. n. 15/2013 e s.m.i.~~

Ai fini di tale verifica lo sportello unico per l'edilizia tiene conto degli indici applicabili nel comparto e nel lotto, della dimensione e collocazione dello stesso, delle altezze medie e degli allineamenti degli edifici circostanti e verifica la possibilità di acquisire comunque, nell'ambito urbanistico nel quale il comparto di intervento si colloca, una quota di aree per servizi rispondente ai livelli minimi previsti dalle NTA degli strumenti urbanistici Vigenti del PSC, dal RUE, dal POC o dalla legge;

- c) la terza ipotesi di monetizzazione ricorre qualora l'esiguità delle aree da cedere al Comune non consentirebbe la realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie secondo le NTA degli strumenti urbanistici Vigenti del PSC, del RUE o del POC (per es. parchi e giardini pubblici, centri sociali e culturali, ecc.). La presenza anche di questa ipotesi è valutata dal Comune nei modi indicati alla precedente lettera b).
- d) la quarta ipotesi di monetizzazione ricorre in tutti i casi previsti da apposita delibera di C.C. in materia (vedi punto 9.3 seguente)

9.3 VALORI DI RIFERIMENTO

La monetizzazione delle aree è operata assumendo i valori di riferimento fissati dall'Amministrazione con apposito atto di delibera di C.C. n. 6 del 27/02/2017 e periodicamente aggiornata ai sensi di legge.

9.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento delle somme dovute in caso di monetizzazione sono stabilite dall'Amministrazione con il provvedimento con il quale sono assunti i valori di riferimento per la monetizzazione.

10. CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO VEICOLATO DALLE ACQUE METEORICHE

Per tutti gli interventi urbanistici tali per cui si originano acque meteoriche da smaltire attraverso la pubblica fognatura, è prevista la corresponsione di un contributo aggiuntivo, rispetto agli oneri di urbanizzazione, da indicizzare rispetto la superficie impermeabilizzata. Tale contributo è destinato ad uno specifico capitolo di bilancio ed utilizzato esclusivamente per la realizzazione di interventi di riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque di prima pioggia (trattamento delle portate sfiorate, adeguamento degli scolmatori, separazione di reti). Detti interventi dovranno essere previsti dal Piano di Indirizzo e attuati attraverso il Piano d'Ambito.

10.1 VALORI DI RIFERIMENTO

L'entità economica del contributo aggiuntivo e la puntuale disciplina di applicazione e di calcolo è fissata dall'Amministrazione comunale con apposito atto.

10.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le modalità di pagamento del contributo aggiuntivo sono stabilite dall'Amministrazione con il provvedimento con il quale sono assunti i valori di riferimento.



Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 29.11.2017

Indice

<u>ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2 - DEFINIZIONI.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 3 - OBIETTIVI.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 4 - PROCEDURE PER L'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L'APERTURA DI SALE DEDICATE.....</u>	<u>6</u>
<u>ART. 5 - PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 6 - UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 7 - ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 8 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ E INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 9 - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO.....</u>	<u>9</u>
<u>ART. 10 - SANZIONI.....</u>	<u>9</u>

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.
 2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS.
 3. Non sono oggetto del presente Regolamento:
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
 - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
 - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
-

4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti “proibiti” ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l’eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
 - Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l’esecuzione del TULPS;
 - AAMS: l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
 - Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta é consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
 - Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110, comma 6, del TULPS;
 - AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “a”, del TULPS;
 - Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d’elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
 - Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, lettera “c bis” del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - GAP: Gioco d’azzardo patologico;
 - Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
-

- Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
- Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Centri di scommesse:
 - Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
 - Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

Art. 3 - Obiettivi

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
 - a. tutela dei minori;
 - b. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

- c. contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d. necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e. tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Art. 4 - Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Piano Strutturale Comunale e del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale che regolamentano i locali con forte affluenza di persone e che sono finalizzate alla verifica della disponibilità di adeguati spazi di parcheggio pubblico e pertinenziale.
 2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.
 3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L.R. n. 5 /2013 s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.
 4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:
 - a. il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
 - b. la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - c. l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.
-

Art. 5 - Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco

1. L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L.R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.
2. Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

Art. 6 - Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L.R. n. 5/2013 s.m.i. è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri, tale distanza dovrà essere calcolata secondo il criterio del percorso pedonale più breve.
 2. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenete gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile. A tal fine la mappa dei luoghi sensibili individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione.
 3. La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente regolamento è redatta secondo i criteri stabiliti dalla L.R. n. 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.
 4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.
 5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.
-

6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

Art. 7 - Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

Art. 8 - Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
 - b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
 - d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, e spagnolo e arabo, in caratteri chiaramente leggibili.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 9 - Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza non si procederà al rinnovo del contratto.
3. Le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

Art. 10 - Sanzioni

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
 2. Nello specifico si prevede la sanzionabilità:
 - a. per la mancata esposizione, manomissione/contraffazione del contrassegno di cui all'art. 5, comma 2 ;
 - b. la violazione dei divieti di cui all'art. 6, commi 1, 4, 5;
 - c. inosservanza dell'ordinanza di cui all'art. 7;
 - d. inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 8.
 3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21, dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle deliberazioni della Giunta comunale adottate ai sensi dell'art. 16 comma secondo della legge statale.
 4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
-

5. La Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilirà un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.
6. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, ferma restando la possibilità o il dovere di disporre la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

CONTRASTO RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

Legge Regione Emilia Romagna 5/2013 e DGR 831/2017

SCHEDA RILEVAZIONE LUOGHI SENSIBILI ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 e s.m.i.

LUOGHI SENSIBILI art.6 comma 2 BIS

N	TIPOLOGIA	INDIRIZZO	N.	FRAZIONE	NOTE
ISTITUTI SCOLASTICI					
1	Scuola dell'Infanzia "Tilde Bolzani"	via G. Gavina	12	Capoluogo	
2	Scuola dell'Infanzia "S.Allende"	via A.G. Ragazzi	4/a-b	Lavino	
3	Scuola dell'Infanzia parrocchiale "Vaccari"	via G. Goldoni	51	Capoluogo	
4	Scuola primaria "Caduti per la Libertà"	via C. Chiarini	5	Capoluogo	
5	Scuola primaria "Arcobaleno"	via Emilia	29	Lavino	
6	Scuola secondaria "Giovanni Pascoli"	via XXV Aprile	6	Capoluogo	
LUOGHI DI CULTO					
7	Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo	via G. Goldoni	42	Capoluogo	
8	Parrocchia di Santa Maria in Strada	Via Stradellazzo	25	S. Maria in Strada	
9	Parrocchia di Santa Maria in Strada Chiesina di Ponte Samoggia	Via Emilia	367	Ponte Samoggia	
10	Parrocchia dello Spirito Santo	Via Marco Emilio Lepido	216	BOLOGNA	
11	Parrocchia di Cristo Re di Tombe	Via A. Masini	65	ZOLA PREDOSA	
IMPIANTI SPORTIVI					
12	Centro sportivo	via Lunga	8/c	Capoluogo	
13	Palestra scuola secondaria	via XXV Aprile	6/a	Capoluogo	
14	Palestra Lavino	via A.G. Ragazzi	4	Lavino	
STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI SOCIO-SANITARIE					
15	Centro diurno anziani "Cà Rossa"	via XXV Aprile	25	Capoluogo	
STRUTTURE RICETTIVE PER CATEGORIE PROTETTE					
16	Villa Cinzia - Casa Famiglia fino a 6 ospiti	via Persiceto	4	San Giacomo del Martignone	
17	Strutture "SPRAR" Sistema protezione richiedenti asilo e rifugiati	via Don Landi	6	Capoluogo	
18		via X Settembre 1943	5	Capoluogo	
19		via D. Alighieri	6	Lavino	
20	Casa dell'Accoglienza	Via G. Goldoni	40	Capoluogo	
LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE					
21	Centro di aggregazione giovanile "La Saletta"	via X Settembre 1943	43	Capoluogo	
ORATORI					
	Presso rispettive parrocchie				
LUOGHI SENSIBILI art 6 comma 2 quater					
N	TIPOLOGIA	INDIRIZZO	N.	FRAZIONE	NOTE
22	Nido d'Infanzia "Gianni Rodari"	via del Risorgimento	20	Capoluogo	
23	Nido d'Infanzia "Tilde Bolzani"	via G. Gavina	12	Capoluogo	
24	Centro civico "Lavino"	via A.G. Ragazzi	6	Lavino	
25	Centro civico "San Giacomo del Martignone"	via Torresotto	2	San Giacomo del Martignone	Nello stesso immobile sono presenti n. 2 appartamenti di emergenza per accoglienza temporanea famiglie in difficoltà
26	Centro civico "Ponte Samoggia - S. Maria in Strada"	via Suor Orsola Donati	86	Ponte Samoggia - S. Maria in Strada	
27	Biblioteca/Ludoteca	Piazza Giovanni XXIII	2	Capoluogo	
28	Centro Culturale Anzolese c/o Polo Museale	via Emilia	87	Capoluogo	
29	Associazione Culturale Islamica (Moschea)	via A. Grandi	12	Capoluogo	
30	Chiesa Apostolica- Comunità di Anzola Emilia	via delle Querce	1/D	Ponte Smoggia - S. Maria in Strada	
31	Oratorio di Santa Maria Madre della Chiesa	via Baiesi	112	Capoluogo	
32	Centro socio-culturale "Cà Rossa"	via XXV Aprile	25	Capoluogo	
33	Centro Polivalente "Le Notti di Cabiria"	via Calari	2	Capoluogo	



**Comune
di Anzola
dell'Emilia**

Area Tecnica

Via Grimandi 1
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
Tel. 051 6502111
Fax 051 731598
www.comune.anzoladellemlia.bo.it
comune@anzola.provincia.bologna.it
cod. amm. ANZOLAEM

Romolo Sozzi

0516502181
urbanistica@anzola.provincia.bo.it

protocollo numero: 2017/0026404

data: 28/11/2017

oggetto:PIANO LUDOPATIE - ISTRUTTORIA PER L'INSERIMENTO DEGLI EDIFICI

L'individuazione e la mappatura dei luoghi sensibili è stata elaborata seguendo le indicazioni espresse dalla L.R. 5/2013 e s.m.i. con particolare attenzione alle modalità applicative indicate nella DGR n.831 del 12/06/2017, recante "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art.48 L.R. 18/2016)". e in attuazione della Delibera di Giunta n. 148 del 13/11/2017.

La base di lavoro è fondata sugli elenchi forniti dai rispettivi SERVIZI del COMUNE (Polizia Municipale e Servizi Socio-Assistenziali).

Il comma 2 bis dell'art.6 della L.R. n.5/2013 e s.m.i. individua i seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

Il comma 2 quater del citato articolo 6 L.R. 5/2013 e s.m.i. autorizza il Comune ad individuare "... *altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis (art.6 LR 5/2013 e s.m.i.), tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica*"

La valutazione svolta dal Comune per l'individuazione di ulteriori luoghi sensibili ha tenuto conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione di riferimento nonché delle particolari o specifiche utenze dei propri luoghi.

In particolare il Comune ha individuato e seguenti ulteriori luoghi sensibili:

Nidi d'Infanzia, individuati al **n. 22 e n.23** della Mappatura, seppur il D.Lgs. 65/2017, art.1 commi 180 e 181, riconosca una sorta di "identità" tra i servizi educativi (quali sono i nidi d'infanzia) e gli "istituti scolastici", rispetto alla finalità di cura, sostegno e sviluppo dei bambini, rendendoli assimilabili in relazione agli obiettivi di protezione dell'infanzia, non possono comunque essere inclusi negli "Istituti scolastici". Pur tuttavia, per le caratteristiche che accomunano i suddetti servizi, i nidi d'infanzia sono stati individuati quali ulteriori luoghi sensibili; risulta a tal fine necessario salvaguardare taluni aspetti in particolare: il clima

acustico, la sicurezza riferita al tipo di utenza, la necessità di dotazioni di parcheggio in determinati orari, una mobilità fluida e sostenibile, ed una quiete pubblica che garantisca la funzione educativa da svolgere.

Per la definizione dei luoghi sensibili che rispondono al dettato della LR. 5/2013 art. 6 comma 2. quater sono state considerati i rilievi della Polizia Municipale (prot. 25506 del 17/11/2017) nel quale si segnalano due luoghi di preghiera uno a Ponte Samoggia e uno in Via Baiesi n.112

Il locale di via Baiesi 112, **n.31** Oratorio di Santa Maria Madre della Chiesa, ha sempre espresso elementi di sicurezza e decoro urbani, che si intendono salvaguardare come punti di riferimento per il territorio. Sono anche questi luoghi che necessitano di clima acustico, a sicurezza riferita al tipo di utenza, necessità di dotazioni di parcheggio in determinati orari, una mobilità fluida e sostenibile, ed una quiete pubblica che garantisca la funzione di raccoglimento religioso da svolgere.

L'attività in via delle Querce, **n.30** Chiesa Apostolica comunità d'Anzola dell'Emilia, di carattere religioso, è insediata in un contesto terziario e le attività con presenza di persone si svolgono in momenti di sospensione delle attività terziarie stesse, che per le sue caratteristiche risulta in sintonia con il territorio. Sono luoghi che necessitano di clima acustico, di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio in determinati orari, di una mobilità fluida e sostenibile, ed una quiete pubblica che garantisca la funzione di raccoglimento religioso da svolgere.

Per gli altri locali iscritti nell'elenco comma 4 si procede con una descrizione riassuntiva degli elementi fondamentali per ogni unità.

N. 24 Centro Civico Lavino; n.25 Centro Civico "San Giacomo del Martignone; n. 26 Centro Civico Ponte Samoggia - Santa Maria in Strada; le attività che si svolgono all'interno sono fondate sull'aggregazione multifattoriale e multi generazionale; considerato che la declaratoria prevista nella normativa, definisce solo i "LUOGHI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE", si è ritenuto opportuno (considerato la molteplicità generazionale di età dei possibili frequentatori quale elemento integrativo da salvaguardare, comprendere questi centri tra i luoghi sensibili "art. 2 comma quater"; Il decoro urbano è assicurato dalla presenza di attività che si svolgono sotto l'egida della pubblica amministrazione. Sono luoghi che necessitano di clima acustico rigenerante, di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio estesa a tutti gli orari, di una mobilità fluida e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione ricreativa e sociale da svolgere.

N.27 BIBLIOTECA: è un luogo dove più persone possono accedere per svolgere le funzioni tipiche dell'accrescimento culturale, e parallelamente è aperta per attività legate al mondo dei bambini (sia per attività scolastiche che extrascolastiche); proprio per lo spirito della normativa si è collocata la Biblioteca nella categoria dei locali art.2 comma quater. Per questa attività occorre salvaguardare il clima acustico, di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio estesa a tutti gli orari, di una mobilità fluida, sicura e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione culturale da svolgere. Il decoro urbano da salvaguardare è oggi assicurato dalla presenza di attività che si svolgono sotto l'egida della pubblica amministrazione.

N.28 Centro Culturale Anzolese c/o Polo Museale; è un centro ove si svolgono attività connesse allo studio e alla pratica dell'archeologia ed attività museali. A questo centro affluiscono alunni delle scuole, centri sociali e culturali, non solo dell'Associazione Territoriale di Terre D'Acqua. L'affluenza di persone interessate è favorita da mezzi pubblici e parcheggi pubblici. Per questa attività occorre salvaguardare il clima acustico,

di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio estesa a tutti gli orari, di una mobilità fluida, sicura e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione culturale da svolgere. Il decoro urbano da salvaguardare è oggi assicurato dalla presenza di attività che si svolgono sotto l'egida della pubblica amministrazione nonché dai vincoli imposti dal TU DLgs 42/2004.

N.29 Associazione Culturale Islamica: è un centro ove si svolge lo studio e la divulgazione della cultura islamica, rivolta a tutto il territorio a tutti i generi e a tutte le età. L'accesso avviene in modo pedonale ed eventuali auto utilizzano i parcheggi pubblici della zona. L'Amministrazione Comunale svolge insieme al Centro Culturale Islamico attività di confronto e divulgazione sul territorio. Per questa attività occorre salvaguardare il clima acustico, di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio estesa a tutti gli orari, di una mobilità fluida, sicura e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione culturale da svolgere.

N. 32 Centro socio-culturale "Ca Rossa" è un centro di aggregazione per anziani nel quale si svolgono attività di socializzazione e aggregazione rivolte alla terza età. È insediato ai limiti dell'ambito territoriale residenziale Centro Nord-Est, e le attività di parcheggio avvengono nei parcheggi pubblici limitrofi. Per questa attività occorre salvaguardare il clima acustico, di sicurezza riferita al tipo di utenza, di necessità di dotazioni di parcheggio estesa a tutti gli orari, di una mobilità fluida, sicura e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione socio ricreativa da svolgere. Il decoro urbano da salvaguardare è oggi assicurato dalla presenza di attività che si svolgono sotto l'egida della pubblica amministrazione.

N.33 Centro Polivalente "Le notti di Cabiria". E' un centro polivalente inserito in zona produttiva ai limiti est del Centro Città. Nel centro si svolgono attività rivolte a diverse fasce di età e diverse categorie sociali. Per questa attività occorre salvaguardare la sicurezza riferita al tipo di utenza, la necessità di dotazioni di parcheggio estesa agli orari, di funzionamento, una mobilità fluida, sicura e sostenibile, di una accessibilità generalizzata riferita in particolare a coloro che hanno ridotte capacità motorie ed una quiete pubblica che garantisca la funzione polifunzionale da svolgere (Culturale, ricreativa, sociale ecc. ecc). Il decoro urbano da salvaguardare è oggi assicurato dalla presenza di attività che si svolgono sotto l'egida della pubblica amministrazione.

L'insediamento di queste attività è avvenuta nel rispetto degli strumenti urbanistici, i quali comprendono gli Usi sopra definiti, i relativi carichi Urbanistici d'influenza sulle rispettive zone urbane e la richiesta di Dotazioni, parcheggi (pubblici e pertinenziali) e verde (pubblico e pertinenziale).

Le attività del gioco d'azzardo sono avvenute per assimilazione, o implementazione di attività in essere e comunque autorizzate nel rispetto della normativa amministrativa (TULPS) , ma in totale assenza delle considerazioni di carattere urbanistico.

Con la Delibera di Consiglio n. 63 del 30/09/2014 , Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, l'Amministrazione Comunale esclude nell'Uso U7 la possibilità di comprendere in zone residenziali sale destinate a giochi leciti, sale scommesse, sale bingo, compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici esercizi interni), a scarso impatto per generazione e attrazione di movimenti.

Quindi si sono insediate sul territorio attività di gioco d'azzardo senza considerare il carico urbanistico che queste attività andavano a creare sul territorio.

Queste sono attività che determinano movimento di mezzi e persone generando così la rottura dell'equilibrio urbano che si era creato.

Ad oggi gli strumenti urbanistici tra gli USI consentiti non prevedono le attività di ludopatia e di conseguenza la previsione di quelle opere necessarie ad ospitare i clienti di queste attività.

Le attività sopra richiamate ai sensi della L.R. 5/2013 art 6 comma 2 quater, sono state individuate sulla base dei criteri indicati dalla Giunta Comunale con propria delibera GC n.148 del 13/11/2017 valutandone i possibili effetti sulle stesse in caso di presenza ovvero insediamento di "sale gioco e sale scommesse" rispetto agli impatti sul contesto e sulla sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica, tenuto conto delle particolari e specifiche utenze dei propri luoghi in riferimento al suddetto elenco."

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
Arch. ROMOLO SOZZI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



Regolamento per la disciplina di installazione e gestione di dehors

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.06.2015

Indice

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE	3
ART. 1 - DEFINIZIONE DI DEHORS	3
ART. 2 - TIPOLOGIE DI DEHORS	3
ART. 3 - COLLOCAZIONE DEI DEHORS, AREE SOGGETTE A TUTELA DA PARTE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI	4
ART. 4 - RELAZIONE CON IL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO	4
ART. 5 - RICHIAMO DI ALTRE NORME COMUNALI	4
ART. 6 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO O PRIVATO GRAVATO DA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS.....	5
ART. 7 - ONERI.....	6
ART. 8 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE STRUTTURE ED ORARI	7
ART. 9 - DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO GRAVATO DA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO DAI DEHORS.....	7
ART. 10 - MANUTENZIONE DEI DEHORS.....	7
ART. 11 - DURATA E RINNOVO DELLE CONCESSIONI PER L'INSTALLAZIONE DI DEHORS	8
ART. 12 - GARANZIE.....	9
ART. 13 - CRITERI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PER DEHORS IN RELAZIONE AD ALTRE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	9
ART. 14 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 15 - IGIENE, PULIZIA E MANUTENZIONE DEHORS	10
ART. 16 - REGIME TRANSITORIO DI ADEGUAMENTO	11
TITOLO II - NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO	11
ART. 17 - ELEMENTI COMPONENTI I DEHORS	11
ART. 18 - NORME PER L'ALLESTIMENTO DI DEHORS ENTRO O IN ADIACENZA A PORTICI.....	12
ART. 19 - NORME PER L'ALLESTIMENTO DI DEHORS IN PIAZZE, AREE PEDONALI	13
ART. 20 - NORME PER L'ALLESTIMENTO DI DEHORS IN STRADE E AREE PERCORSE DAI VEICOLI.....	13

TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 - Definizione di dehors

1. Il dehors è lo spazio esterno di un pubblico esercizio, destinato esclusivamente all'attività di somministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 26.07.2003 n. 14 e s.m.i.. Quando il dehors è realizzato su suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di uso pubblico la necessaria concessione per l'occupazione di quest'ultimo è rilasciata nel rispetto del presente Regolamento, fatti salvi i diritti di terzi, con l'obbligo di averne l'autorizzazione in caso voglia estendersi il dehors in corrispondenza di proprietà diverse.
2. Il dehors con le caratteristiche di cui ai commi successivi non è qualificabile come opera edilizia e conseguentemente non è assoggettabile alle disposizioni in materia edilizia. Fatto salvo il rispetto delle discipline di settore, tra cui la normativa tecnica vigente (requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, ecc.), non deve costituire o contribuire alla creazione di barriere architettoniche.
3. Il dehors può essere attrezzato con oggetti che realizzano nel loro insieme un manufatto temporaneo, caratterizzato da facile rimovibilità e reversibilità dell'intervento di installazione.
4. L'allestimento del dehors è realizzato esclusivamente mediante la disposizione di attrezzature consistenti in tavolini e sedute, ombrelloni o tende, pedane al suolo, elementi di delimitazione laterali, strutture di copertura, altri elementi accessori. I predetti elementi sono gli unici ordinariamente consentiti e sono descritti dal Titolo II del presente Regolamento. L'insieme di attrezzature che compongono il dehors deve essere espressamente descritto e indicato nella domanda di occupazione del suolo pubblico e non è consentita l'installazione di altre attrezzature o di qualsiasi altro oggetto di arredo in aree adiacenti a quelle oggetto di concessione per dehors.
5. L'uso di attrezzature e di oggetti diversi da quelli sopra elencati e descritti al Titolo II del presente Regolamento può essere consentito solo nelle aree soggette a tutela di cui all'art. 3, previa approvazione di un progetto valutato favorevolmente in base a criteri di qualità dello spazio pubblico e di corretto inserimento nel contesto urbano.

Art. 2 - Tipologie di dehors

1. In funzione delle attrezzature impiegate e del relativo impatto sullo spazio pubblico, i dehors sono classificati come segue:
 - dehors di tipo A - allestimento con sedie e tavolini, con o senza ombrelloni o tende a sbraccio;
 - dehors di tipo B - allestimento A con pedane e/o delimitazioni;
 - dehors di tipo C - allestimento A con pedane e/o delimitazioni e con strutture di copertura e/o di tamponamento laterale.

Art. 3 - Collocazione dei dehors, aree soggette a tutela da parte degli strumenti urbanistici

1. I dehors possono essere realizzati su tutti gli spazi pubblici o gravati da servitù d'uso pubblico del territorio comunale, nel rispetto delle presenti Norme.
2. Ai fini dell'allestimento o installazione di dehors sono soggette a tutela e, quindi, sottoposte a particolari disposizioni procedurali, le seguenti porzioni di spazio pubblico:
 - a) Ambito storico (AS_1, AS_2, AS_3);
 - b) Tutela del paesaggio: sono soggetti a tutela gli elementi naturali e paesaggistici di cui all'art. 13 del PSC, con particolare riferimento a: aree forestali, fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico, aree naturali protette, beni paesaggistici tutelati dal D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., e del D.P.R. n. 39/2010 del 09.07.2010 s.m.i..

Dette porzioni di territorio sono indicate nella cartografia della strumentazione edilizia ed urbanistica in vigore.

Art. 4 - Relazione con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

1. I dehors possono interessare beni culturali o beni paesaggistici oggetto delle norme di tutela del Codice dei beni culturali e del paesaggio approvato con D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; in tale caso le procedure per l'approvazione dei relativi progetti sono disciplinate dalle disposizioni previste dal predetto Codice.
2. La concessione in uso dei beni culturali è soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, di cui all'art. 106 del Codice.
3. Per quanto riguarda i beni culturali, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate quali interventi su beni culturali di cui all'art. 21 del Codice.
4. Per quanto riguarda i beni paesaggistici, l'installazione e la modifica di dehors di tipologia B e C, sono autorizzate ai sensi dell'art. 146 del Codice.

Art. 5 - Richiamo di altre norme comunali

1. Al fine di assicurare il coordinamento tra le diverse disposizioni regolamentari comunali vigenti vengono di seguito richiamate le principali relazioni tra le norme del presente Regolamento e quelle degli altri Regolamenti comunali che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'installazione di dehors:
 - **“Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone”**: in questo Regolamento sono previsti i criteri di determinazione e di applicazione del canone, la misura, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici;

-
- **“Regolamento d’igiene dei locali e delle attrezzature nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”**: in particolare questo Regolamento stabilisce all’art. 4 - Somministrazione in aree esterne ad esercizi pubblici - I requisiti generali per la salubrità e la sicurezza degli alimenti e delle bevande e per la loro somministrazione; tale disciplina va integrata con la normativa comunitaria di carattere generale, ai fini della sicurezza alimentare, di cui al regolamento CE n. 852/2004;
 - **“Regolamento di Polizia Urbana”**: questo Regolamento disciplina l’uso e il mantenimento dello spazio pubblico, la tutela della quiete pubblica e la sicurezza urbana, temi inerenti alla conduzione dei dehors.

Art. 6 - Procedimento per il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio per l’installazione di dehors

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio di concessione per l’installazione di dehors si avvia mediante la presentazione, telematica, della domanda, da parte del titolare dell’attività, volta ad ottenere apposito atto di “Concessione di occupazione del suolo pubblico” presso lo Sportello Unico Attività Produttive – SUAP – del Comune, completa dei seguenti allegati, pertinenti alla tipologia di dehors:
 - a. progetto del dehors (planimetria, prospetti, e sezioni debitamente quotati ed in scala opportuna 1:200 / 1:100 / 1:50), contenente i seguenti elementi descrittivi:
 - localizzazione planimetrica, in scala 1:2000 (base Rue) dell’installazione;
 - delimitazione planimetrica dell’area interessata all’occupazione in scala 1:200 / 1:100;
 - planimetria di rilievo dello stato di fatto, in scala 1:200 / 1:100, con indicazione della segnaletica stradale orizzontale e /o verticale, della presenza di fermate di mezzi pubblici, di cassonetti per i rifiuti, di rastrelliere per biciclette, di elementi di arredo, di pali per pubblica illuminazione, sottoservizi e caditoie, manufatti vari quali contatori ecc.;
 - documentazione fotografica dell’area in cui si intende insediare il dehors, dell’edificio nel quale è collocato l’esercizio, delle vetrine dell’esercizio stesso e dello spazio antistante, dell’intorno, riprese con prospettive diverse;
 - relazione descrittiva dei manufatti e del luogo di inserimento degli stessi, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione dei manufatti e dei materiali impiegati;
 - descrizione degli elementi e strutture che compongono il dehors con aggiunta di eventuali depliant e /o brochure esplicativi;
 - b. per le tipologie di dehors B e C, dettagliato piano di smontaggio delle attrezzature e manufatti con indicazione delle tempistiche;

-
- c. nulla osta della proprietà con copia del relativo documento di identità; il **nulla osta della proprietà** (o l'attestazione scritta dell'amministratore di condominio in ordine al consenso del condominio stesso) va presentato quando l'occupazione avviene su suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio (interessando eventualmente anche entrate, finestre, luci); qualora l'occupazione richiesta, sempre su suolo privato gravato di servitù di pubblico passaggio, ecceda la proiezione delle vetrine del pubblico esercizio e quindi interferisca o limiti la visibilità di altre attività commerciali e/o unità immobiliari, occorre il nulla osta dei gestori e/o proprietari di queste ultime. Il nulla osta deve coprire l'intera durata della concessione.
2. La durata del procedimento per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per dehors di tipologia A) è stabilita in 20 giorni.
 3. La durata del procedimento per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per dehors di tipologia B) e C) è stabilita in 60 giorni.
 4. I Servizi competenti al rilascio della concessione potranno chiedere, per una sola volta, entro i termini sopra indicati, documenti e atti integrativi qualora gli stessi non siano nella disponibilità dell'Amministrazione comunale ovvero non possono essere da questa acquisiti autonomamente. La richiesta produce l'effetto d'interruzione del termine di cui ai precedenti commi 2 e 3, i quali ricominceranno a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.
 5. Il provvedimento di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio può essere rilasciato solo al titolare di un pubblico esercizio di somministrazione alimenti e bevande e deve contenere:
 - durata della concessione;
 - delimitazione planimetrica dell'area interessata all'occupazione in scala 1:200 / 1:100
 - progetto del dehors (planimetria, prospetti, e sezioni debitamente quotati ed in scala opportuna 1:200 / 1:100 / 1:50);
 - orario di utilizzo del dehors, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 8 – Modalità di gestione delle strutture e orari;
 - modalità di pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP);
 - eventuali prescrizioni specifiche.L'atto di concessione costituisce titolo abilitativo anche di carattere edilizio per la realizzazione delle opere e dei manufatti.

Art. 7 - Oneri

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di dehors è soggetta al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico come definito dagli artt. 1 e 2 dell'allegato "A" al Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 26.11.1998 come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 27.02.2006.
-

-
2. Nel caso di avvio di nuovo esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o subentro in esercizi esistenti è prevista una riduzione del canone di occupazione, per un periodo di 3 anni, pari al 50% rispetto a quello definito ai sensi del precedente comma 1;

Art. 8 - Modalità di gestione delle strutture ed orari

1. L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore (L.R. n. 14/2003 e s.m.i.) e non deve essere adibita ad usi impropri.
2. L'attività esercitata nei dehors non può iniziare prima delle ore 07:30 e deve cessare entro le ore 24:00, salva diversa disposizione da emanare con Ordinanza Sindacale. Allo scadere dell'orario del servizio, tavoli, sedie, ed elementi accessori mobili devono essere riordinati. Gli ombrelloni a copertura dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi o rimossi durante la notte. Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte durante la notte. Inoltre l'area occupata dai dehors nell'intervallo di chiusura dovrà essere ripulita da bottiglie, lattine e altri rifiuti generati dall'attività.
3. In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Dovrà altresì essere impedito l'accesso a dehors della tipologia C). Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte.

Art. 9 - Danni arrecati al suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio dai dehors

1. Qualsiasi danno arrecato al suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio dagli elementi e strutture che compongono il dehors deve essere risarcito dai titolari delle concessioni.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o ad altri beni di proprietà pubblica, gli Uffici Comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.
3. Qualora, in conseguenza dell'installazione delle strutture, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi, da concordarsi con il Servizio comunale competente, a spese del concessionario.

Art. 10 - Manutenzione dei dehors

1. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro.
 2. Nel caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1, l'Amministrazione Comunale provvederà con diffida al concessionario per il ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto concessorio; in caso di inadempienza provvederà alla revoca della concessione ed ad ordinare la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.
-

-
3. L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove concessioni.

Art. 11 - Durata e rinnovo delle concessioni per l'installazione di dehors

1. Il termine di validità della concessione rilasciata potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
 - a) dehors temporaneo: di durata inferiore l'anno, nell'arco dell'anno solare di riferimento; per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa;
 - b) dehors continuativo: di durata non inferiore l'anno fino ad un periodo complessivo non superiore a tre anni a far data dal giorno del rilascio della concessione.
 2. Il provvedimento di concessione per il dehors continuativo è rinnovabile alla scadenza.
 3. La richiesta di rinnovo della concessione, purché non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, deve essere presentata entro la data di scadenza prevista nella precedente concessione, pena l'applicazione dell'art. 21 - Sanzioni e contenzioso, del Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 26.11.1998 e s.m.i.. A tal fine si considera continuativa l'occupazione definita permanente. La domanda di rinnovo deve contenere la dichiarazione attestante la totale conformità del dehors a quello precedentemente concesso.
 4. Il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
 5. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa alla forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente concessa sulla base di quanto disposto dal presente atto.
 6. Alla scadenza della concessione ed in caso di revoca o sospensione del provvedimento, il titolare è tenuto a rimuovere dal suolo ogni elemento e struttura componente il dehors, provvedendo alla perfetta pulizia dell'area ed al ripristino dello stato dei luoghi. Nel caso di mancata ottemperanza a tale obbligo l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.
 7. Nel caso di sub ingresso nell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio, il subentrante interessato al mantenimento del dehors esistente deve chiedere all'Amministrazione Comunale la voltura della concessione in essere. Il richiedente subentra nel restante periodo della concessione preesistente, i cui contenuti e prescrizioni sono integralmente richiamati nel provvedimento di concessione volturato. Il rilascio della voltura della concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni di occupazione fino al momento della cessione dell'autorizzazione amministrativa di pubblico esercizio.
 8. Nei casi di cessazione dell'attività del pubblico esercizio, il *dehors* deve essere rimosso a cura del soggetto cessante l'attività. In caso di inadempienza l'Amministrazione comunale procederà alla rimozione coattiva del *dehors* a spese del medesimo soggetto cessante.
-

Art. 12 - Garanzie

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle prescrizioni dettate dal presente regolamento, della rimozione del manufatto alla scadenza del termine di validità della concessione e del ripristino dell'originario stato dei luoghi, per il rilascio della concessione per l'installazione di dehors di tipologia B) e C) dovrà essere prodotta a favore del Comune idonea polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, o deposito cauzionale in numerario, infruttifero, presso la tesoreria Comunale, per un importo forfettariamente fissato in:
 - Euro 30,00 al mq. per dehors di tipologia B)
 - Euro 60,00 al mq. per dehors di tipologia C)
2. La polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., nonché l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale.
3. Lo svincolo della fideiussione o del deposito cauzionale sarà autorizzato dall'ufficio competente su richiesta dell'interessato e previa verifica dell'avvenuta rimozione del manufatto e del completo ripristino dell'originario precedente stato dei luoghi.
4. Qualora il dehors non sia rimosso entro i termini indicati nella concessione, si procederà con diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla notifica dell'atto, decorsi i quali si azionerà la fideiussione e l'Amministrazione Comunale provvederà agli adempimenti previsti.
5. A garanzia della corretta esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 9 necessari a rimediare a danni alla proprietà pubblica o privata gravata da servitù di pubblico passaggio eventualmente provocati in conseguenza dell'installazione di dehors, dovrà essere prodotta a favore del Comune specifica copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Art. 13 - Criteri per il rilascio di concessioni per dehors in relazione ad altre occupazioni di suolo pubblico

1. L'Amministrazione decide sul rilascio della concessione a seguito di un bilanciamento tra i diversi interessi in ragione dell'uso del suolo pubblico.
2. I dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti derivanti dal Codice della Strada o dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità.
3. L'Amministrazione Comunale valuta la compatibilità delle richieste anche in relazione alla presenza o alla programmazione della collocazione di altri oggetti di arredo o servizio urbano.
4. Fra i criteri prioritari per la valutazione delle richieste di installazione di dehors vi è quello estetico, ed in particolare i progetti di strutture coperte e tamponate lateralmente saranno oggetto di specifica valutazione nell'ambito del procedimento istruttorio.

Art. 14 - Sospensione e revoca della concessione

1. La concessione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio con *dehors* è **sospesa** nel seguente caso:
-

-
- qualora debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi non realizzabili con soluzioni alternative, lavori sull'edificio/condominio ove ha sede il pubblico esercizio o di edifici/condomini nelle immediate vicinanze, interventi di manutenzione straordinaria sulle piante del verde pubblico nelle immediate vicinanze del *dehors*.
2. Il provvedimento di sospensione conterrà gli elementi atti a definire i livelli d'interferenza del dehors in essere, indicando le azioni e gli interventi da attuare.
 3. La concessione può essere **revocata** quando:
 - a) il concessionario non provveda al versamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - b) in caso di reiterazione delle violazioni agli obblighi di cui all'art. 15 - Mantenimento di condizioni d'igiene - e art. 8 – Modalità di gestione delle strutture ed orari - del presente atto;
 - c) il titolare non ottemperi alle prescrizioni indicate nella concessione rilasciata;
 - d) in caso di accertata difformità della struttura in essere rispetto a quella dichiarata e concessa;
 - e) quando la mancanza di manutenzione delle strutture o dell'area oggetto di concessione contrasti col decoro o costituisca minaccia o pericolo per l'incolumità di persone e cose;
 - f) le attività svolte nel *dehors* siano causa di manifesto disturbo alla quiete pubblica, verificato secondo la normativa di riferimento, o compromettano la sicurezza urbana;
 - g) per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto posta a presupposto della concessione medesima o nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
 - h) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, per rinuncia da parte del titolare oppure in caso di provvedimento di decadenza/revoca dell'autorizzazione amministrativa da parte del Settore comunale competente.
 4. Con il provvedimento di revoca della concessione di occupazione del suolo pubblico è assegnato un termine per l'esecuzione della rimozione dell'occupazione e la conseguente rimessa in pristino stato dei luoghi. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo di rimozione, l'Amministrazione Comunale provvede direttamente con costi e spese a carico del concessionario.
 5. I provvedimenti di sospensione o revoca delle concessioni di suolo pubblico per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, non prevedono la corresponsione di alcun indennizzo al concessionario.

Art. 15 - Igiene, pulizia e manutenzione dehors

1. I dehors devono essere mantenuti in condizioni di decoro e igiene adeguate al servizio che svolgono: tutti gli elementi che lo compongono devono essere mantenuti e puliti, la superficie occupata, in particolare se coperta da pedane, deve essere sottoposta a trattamenti di sanificazione almeno una volta all'anno. In sede di vigilanza, l'autorità competente può ordinare interventi urgenti di manutenzione, pulizia e sanificazione.
-

Art. 16 - Regime transitorio di adeguamento

1. Le concessioni di suolo pubblico a carattere permanente per l'installazione di *dehors* valide alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la propria efficacia. I *dehors* soprastanti mantengono validità nella consistenza e nella tipologia già autorizzate fino alla scadenza naturale del provvedimento che ne ha legittimata l'installazione. Entro detta scadenza dovrà essere prodotta richiesta di modifica della concessione in essere adeguando il *dehors* alle disposizioni di cui al presente Regolamento.
2. Il Comune si riserva dopo un anno di monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento di apportare le modifiche eventualmente suggerite dall'esperienza, confrontandosi con le parti interessate.

TITOLO II - NORME DI CARATTERE TECNICO ED ESTETICO

Art. 17 - Elementi componenti i *dehors*

1. Il presente Titolo disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei *dehors* e la compatibilità delle differenti tipologie di *dehors* con i diversi tipi di spazio pubblico.
2. Tutti gli elementi utilizzati per i *dehors* devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato di classe 1 ai sensi del D.M. 26 giugno 1984 e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura fissa devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge per le coperture.
3. Gli **ombrelloni** sono costituiti da una sostegno portante, da un basamento e da una *capote*. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto che non deve essere esterno all'area di pertinenza del *dehors*;
4. Le **tende a sbraccio** hanno la struttura retraibile, in legno o metallo, agganciata alla muratura di facciata degli edifici e priva di sostegni che si appoggiano al terreno. Si compongono di uno o più teli, con o senza mantovane. L'altezza minima della tenda dal suolo ammessa è m. 2,20. Per questi arredi deve essere assicurata la tenuta al vento.
5. Le **pedane** sono realizzate esclusivamente per regolarizzare i pavimenti dei *dehors* o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area dove sono allestiti (piazza, strada, portico o marciapiede). Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti e complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm. sono necessari elementi di delimitazione laterali, di cui al successivo comma 11.
6. Le pedane hanno il piano di calpestio in legno (o altro materiale composito a base legnosa), pietra o ceramica e la struttura di appoggio in legno o metallo, inoltre, hanno spessori modesti (ovvero non possono superare i 50 cm. di altezza misurati dal piano stradale di appoggio) con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica.
7. Gli **elementi di delimitazione** vengono realizzati per separare i *dehors* dalle strade carrabili o dalle aree di sosta, e qualora sia presente una pedana con spessore superiore a 15 cm..

-
8. Le delimitazioni sono strutture con montanti a sezione contenuta, di altezza non superiore a cm.. 150 dal piano della pedana o con fioriere non debordanti dall'area di concessione.
 9. Le delimitazioni possono essere dotate di pannellature di vetro trasparente di tipo "antifortunio".
 10. Le **strutture coperte** hanno sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio ed opportunamente verificati in ordine alla portanza e staticità.
 11. In presenza di strutture coperte, gli elementi di delimitazione laterali possono costituire veri e propri tamponamenti dello spazio utilizzato.
 12. Le coperture sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato e impermeabile, opaco; possono altresì essere realizzate anche in materiali rigidi, organizzate a falde piane con pendenza minima.
 13. Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati **elementi accessori ai dehors** esclusivamente i corpi illuminanti e gli apparecchi per la climatizzazione estiva ed invernale.
 14. Eventuali **corpi illuminanti** (elementi accessori al *dehors*), scelti in modo coerente rispetto alla progettazione del *dehors*, sono applicati alla struttura e integrati il più possibile con essa, senza interferire con il contesto ambientale urbano di riferimento. In ogni caso, deve essere evitato un illuminamento che produca fenomeni di abbagliamento in direzione delle aree a transito pedonale o delle zone di traffico veicolare. Gli impianti d'illuminazione esterna devono essere conformi alla L.R. n.19/2003 e s.m.i. e ai relativi provvedimenti di attuazione.
 15. L'impiego di **apparecchi per il riscaldamento** (elementi accessori al *dehors*) è limitata a sistemi riscaldanti a bassa dispersione di calore e a basso consumo energetico (ad esempio, lampade a raggi infrarossi a onda corta); nel caso di *dehors* del tipo A o B tali sistemi sono sostenuti da piantane mobili; nel caso di *dehors* di tipo C, possono essere utilizzati esclusivamente sistemi di riscaldamento a pavimento o con lampade riscaldanti integrate alla struttura.

Art. 18 - Norme per l'allestimento di dehors entro o in adiacenza a portici

1. L'area occupata da tavoli e sedie (*dehors* di tipo A) sotto portici deve sempre lasciare uno spazio libero di almeno 150 cm.. (nel senso perpendicolare a quello di percorrenza) per il passaggio dei pedoni. In relazione ai flussi pedonali che interessano il tratto di portico interessato, l'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione dello spazio pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, ha facoltà di valutare se la misura minima di 150 cm.. sopra indicata sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire dei pedoni.
2. La presenza di strutture di delimitazione (*dehors* di tipo B) è limitata alle fattispecie stabilite dal precedente art. 17, comma 11. La delimitazione laterale può essere realizzata esclusivamente per proteggere rispetto alla strada, chiudendo l'occhio del portico oppure circondando la parte di *dehors* allestita nella sede stradale.
3. Le pedane non possono essere mai realizzate negli spazi coperti dai portici, ma solo all'esterno delle arcate, limitatamente ai casi in cui sia opportuno livellare la pavimentazione sottoportico rispetto a quella esterna.

-
4. Nel caso di una pluralità di *dehors* di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo tratto di portico, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale.
 5. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.

Art. 19 - Norme per l'allestimento di dehors in piazze, aree pedonali

1. L'area occupata dai *dehors* deve essere scelta in modo da non intralciare i principali flussi pedonali che interessano la piazza, l'area pedonale o ad alta pedonalità lasciando sempre uno spazio libero di almeno 150 cm. per il passaggio dei pedoni. L'area occupata da *dehors* deve sempre lasciare libero lo spazio necessario al passaggio di mezzi di soccorso e per la sicurezza (minimo 350 cm.).
2. Gli ombrelloni non possono essere utilizzati sotto i portici e nelle strade di larghezza inferiore a 6 m.; qualora utilizzati in spazi ampi, gli ombrelloni devono essere organizzati in modo regolare e correttamente rapportati allo spazio aperto e alle architetture circostanti.
3. Nelle aree aperte sistemate a prato l'allestimento di *dehors* è consentito utilizzando pavimentazioni semipermeabili.
4. Nel caso di una pluralità di *dehors* di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo spazio pedonale (tratto di strada o piazza), si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
5. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.

Art. 20 - Norme per l'allestimento di dehors in strade e aree percorse dai veicoli

1. L'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio del provvedimento di concessione, in relazione ai flussi pedonali che interessano la zona della proposta occupazione, valuta se il limite minimo di 150 cm., fra il *dehors* e le pareti dei fabbricati limitrofi, sia sufficiente a garantire il comodo e sicuro fluire del transito pedonale.
2. Nel caso di una pluralità di *dehors* di tipologia B e/o C, localizzati nel medesimo tratto di strada, si rende opportuno l'utilizzo di elementi e di criteri di allestimento di carattere uniforme o coordinato: il rispetto di tale criterio è assicurato dalle valutazioni espresse in sede di esame delle domande di autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
3. In ogni caso tra un *dehors* e l'altro dovrà essere garantita una distanza minima di salvaguardia di metri 1,5.



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 26.11.1998
L'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento precedente, approvato con deliberazione Consiliare n. 38 del 28.04.1994 e successive modificazioni ed integrazioni
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2003
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 10.06.2003
- Modificato allegato con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 03.02.2006
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2006

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 - DEFINIZIONI.....	3
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 3 – IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE.....	4
TITOLO II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI.....	4
ART. 4 – OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	4
CAPO 2^ - LA CONCESSIONE.....	5
ART. 5 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE.....	5
ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA.....	6
ART. 7 – CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	6
ART. 8 – DURATA E TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. 9 – RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE.....	7
ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	8
ART. 11 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 12 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 13 – OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	9
TITOLO III: CANONE DI CONCESSIONE.....	9
CAPO 1^ - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	9
ART. 14 – ISTITUZIONE E OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE.....	9
ART. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	11
ART. 16 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA.....	11
ART. 17 – SOGGETTO PASSIVO.....	12
TITOLO IV: RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO.....	12
ART. 18 – MODALITA' DI VERSAMENTO.....	12
ART. 19 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	13
ART. 20 - RIMBORSI.....	13
ART. 21 – SANZIONI E CONTENZIOSO.....	13
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	14
ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI.....	14
ART. 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	14
ALLEGATO A.....	15
ART. 1 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	15
ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	15
ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI.....	16

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
 - per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per "concessione", l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per "Funzionario Responsabile" il dipendente così come definito nell'art. 5 - comma 1 - del Regolamento generale delle entrate comunali non tributarie;
 - per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - per "Regolamento", il presente Regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - per "passo carrabile" sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso di veicoli alla proprietà privata sia gli accessi a raso con richiesta di cartello per divieto di sosta.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, la misura, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

ART. 3 – IL FUNZIONARIO ADDETTO AL CANONE

1. Il Funzionario dell'Ufficio Comunale competente è il Responsabile della gestione del canone.
2. Il Funzionario Comunale svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o diniego);
 - b) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
 - c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
 - d) forma i ruoli esecutivi provvedendo alla relativa procedura;
 - e) in caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario della gestione, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nell'atto di affidamento;
 - f) compie ogni altra attività comunque disposta dalla Legge e dai Regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.
3. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi responsabile della gestione medesima è l'affidatario al quale competono le funzioni di cui al comma 2 lettere b), c), d) e f).

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1^ - OCCUPAZIONI

ART. 4 – OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, e quelle realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concessi con atto avente durata annuale o superiore.Si considerano "ricorrenti" le occupazioni le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono.

3. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del precedente comma, possono essere giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
4. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art. 27 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato Decreto.
5. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonchè agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
6. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione e ad eventuali specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
7. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del Regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 5 - comma 6.

Capo 2[^] - LA CONCESSIONE

ART. 5 – RICHIESTA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'art. 4, deve presentare apposita domanda al competente Ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o di autorizzazione.
2. La domanda va redatta in carta legale, su apposito modulo predisposto dal Comune. Comunque, essa deve contenere, a pena di nullità:
 - a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonchè le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c) l'ubicazione esatta e la superficie di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare;
 - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità d'uso dell'area;
 - e) l'inizio, la fine, la frequenza della occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario;
 - g) l'impegno al pagamento dei canoni annuali futuri, nel caso di concessioni permanenti;
 - h) l'impegno al ripristino immediato, dopo l'occupazione, in caso di danni al manto stradale e ad altri beni pubblici;
 - i) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.
4. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.
5. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente Ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.
6. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita da Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico merci, nonchè per le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

ART. 6 – ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA

1. La domanda di occupazione è assegnata al Funzionario Responsabile del relativo servizio, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonchè l'estetica e il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati.
2. Relativamente al procedimento di cui al presente articolo si applicano le norme del Regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Comunque, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data in cui questa è pervenuta via posta al Comune. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

ART. 7 – CONTENUTO E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il Funzionario Responsabile rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 5;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'art. 10;
 - f) la facoltà di adeguare l'entità del canone, ai sensi del successivo art. 15.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del Concessionario.
- 4. Abrogato.**
5. Il canone per le concessioni permanenti decorre dal 1^o giorno del mese di occupazione.

ART. 8 – DURATA E TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

1. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal Funzionario Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.
2. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
3. E' richiesto nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio commerciale per le occupazioni di spazio pubblico, anche con insegna commerciale inalterata.
4. Non è richiesto nuovo atto di concessione nei casi di trasferimento di proprietà di un immobile munito di passo carraio, fermo restando l'obbligo della comunicazione della variazione della titolarità.

ART. 9 – RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Il mancato pagamento del canone già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
3. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.
4. Il Concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga. In caso di rilascio della predetta proroga il Concessionario è tenuto a ritirare l'atto presso l'Ufficio Comunale competente previa esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

5. In caso di disdetta anticipata della concessione, il Concessionario ha l'obbligo di darne comunicazione preventiva all'Ufficio competente. La disdetta volontaria, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo, da parte del Concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi, per effetto dell'occupazione, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il Concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:
 - a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
 - c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - d) di versare il canone alle scadenze fissate.

ART. 11 – MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Il Funzionario Responsabile, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dichiarati tali dall'Autorità competente, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
2. La sospensione temporanea della concessione per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità`.
4. Alla restituzione provvede il medesimo Funzionario competente che ha revocato la concessione.
5. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

ART. 12 – DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento, nei termini stabiliti, del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - b) l'uso improprio o diverso dell'occupazione, rispetto a quello previsto nell'atto di concessione.
2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del Concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del Concessionario.
 3. La decadenza e l'estinzione, dichiarata dal Funzionario competente in corso d'anno, non comportano la restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonerano dal pagamento di quello ancora dovuto.

ART. 13 – OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì considerate abusive;
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine della scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il Corpo di Polizia Municipale, previo verbale di contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonchè la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti un termine per provvedervi, trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese. Di detto verbale verrà data comunicazione al Funzionario Responsabile per gli eventuali adempimenti di competenza.
4. Resta comunque a carico dell'occupante ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive sono applicate le sanzioni stabilite all'art. 21 del presente Regolamento.

Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1[^] -ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 14 – ISTITUZIONE E OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE

1. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il Regolamento, sono quelle di seguito elencate:

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- a) Edicole, chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni o servizi al dettaglio;
- b) Aree mercatali;
- c) Esposizione di merce all'esterno di negozi;
- d) Ponteggi, attrezzature e materiali necessari per l'effettuazione di lavori edili e simili;
- e) Distributori di tabacchi e simili, anche se sospesi;
- f) Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi;
- g) Passi carrabili;

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

- h) Condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio di erogazione di pubblici servizi e per le attività strumentali ai servizi medesimi;

FATTISPECIE DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- i) Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici;
 - l) Esposizione di merce all'esterno di negozi;
 - m) Ponteggi, attrezzature e materiali necessari per l'effettuazione di lavori edili e simili;
 - n) Spettacoli viaggianti;
 - o) Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi;
 - p) Edicole, chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni o servizi al dettaglio.
2. E` assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei tempi di Legge.
 3. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.
 4. Sono esenti dal canone di concessione:
 - a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
 - b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, culturali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, con esclusione degli spazi utilizzati da soggetti che svolgono attività economiche;
 - c) le occupazioni temporanee realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS - di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
 - e) le occupazioni di cui all' art. 5 - comma 6;

- f) le occupazioni con passi carrabili di accesso ai terreni, eccedenti il primo, al servizio dei singoli fondi agricoli, che risultino utilizzati soltanto in particolari occasioni collegate alla coltivazione nel fondo di determinate colture.

ART. 15 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al tipo di attività esercitata dal Concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico.
2. Le tariffe, di cui all'allegato al presente Regolamento, possono essere aggiornate annualmente prima dell'approvazione del Bilancio di previsione con apposito atto della Giunta Comunale. In mancanza di tale atto si intendono confermate le tariffe in vigore.

ART. 16 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E COMMISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in tre categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità del traffico pedonale e veicolare come da apposito atto deliberativo.
2. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare per eccesso o difetto. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
3. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
4. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
5. La superficie eccedente i 1.000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Le occupazioni di superficie inferiore al metro quadrato o lineare non sono soggette al pagamento del relativo canone.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricoveri di mezzi e persone.
8. La superficie delle occupazioni con passi carrabili, come definiti nell'art. 1, è determinata sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro.

ART. 17 – SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Titolo IV: RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 18 – MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il concessionario prima di iniziare l'occupazione è tenuto a ritirare l'atto presso l'Ufficio Comunale competente previa esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento.
2. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento relativo dal 1^o giorno del mese della variazione, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.
4. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'art. 4 – comma 2 – lettera b), il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare, entro comunque il termine stabilito al comma 2.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate posticipate (con scadenza al 31.03, 30.06, 30/09 e 31.12) qualora l'ammontare del canone sia superiore ad € 516,46.
6. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato a "Comune di Anzola dell'Emilia – versamento Canone (annuale o temporaneo) Occupazione Spazi Aree Pubbliche – COSAP". In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, il versamento del canone va effettuato direttamente al Concessionario del servizio.

ART. 19 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente con la procedura e con le modalità indicate nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali non tributarie.
2. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

ART. 20 - RIMBORSI

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il Funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato comunque deve presentare.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare si applicano le disposizioni del Codice Civile concernenti le obbligazioni pecuniarie.

ART. 21 – SANZIONI E CONTENZIOSO

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, Sezioni I e II della Legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione per quanto stabilito nei successivi commi.
2. Qualora le violazioni di cui al comma 1. rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
3. Sono parimenti punite con la sanzione di cui al comma 1. le occupazioni regolarmente autorizzate ma realizzate in assenza del titolo legittimante.
4. Le occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 13 determinano per il contravventore, a seguito di atto di irrogazione del Funzionario addetto al canone, l'obbligo di corrispondere un'indennità pari a due volte l'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate. A tal fine si considerano permanenti unicamente le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Qualora dal verbale di contestazione non risulti la decorrenza dell'occupazione abusive, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1^o gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.
6. Nel caso di mancato o ritardato versamento del canone nei termini, il contravventore è tenuto a corrispondere:

- a) un'indennità pari al 15% del canone dovuto, per i versamenti effettuati entro i 30 giorni dalla data di scadenza;
 - b) un'indennità pari al 30% del canone dovuto, per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla data di scadenza.
7. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 1034 del 1971.
 8. Le controversie relative alla debenza del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono riservate alla giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1 lett. b), del D.L. 203/2005, convertito in Legge n. 248/2005.

Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 22 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applica la normativa vigente in materia.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

ART. 23 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP -, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data.
2. Il canone dovuto per le occupazioni permanenti, che alla data del 1° gennaio 1999 risultano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfettariamente come da art. 63, comma 2, lettera f), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.
3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

ALLEGATO A

ART. 1 – DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. La tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato o metro lineare:
 - € 30,68 per la 1^a categoria;
 - € 23,01 per la 2^a categoria (riduzione del 25%);
 - € 15,34 per la 3^a categoria (riduzione del 50%).
2. Ai fini della valutazione economica per la specifica attività esercitata dal titolare, per le occupazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettere a) - c) - e) - f), la tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, è maggiorata del 10%.
3. La tariffa di cui al comma 1 è ridotta del 50% per le occupazioni con passi carrabili di cui all'art. 14, comma 1, lettera g).
4. Per le occupazioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera h), realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da Aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, salvo diverse disposizioni contrattuali, si applica la tariffa minima prevista nel presente Regolamento, per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 90%.

In sede di prima applicazione il canone è determinato forfettariamente in € 0,645 per utente; tale importo viene rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative, riscossi dal Comune per la medesima area concessa, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.
6. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

ART. 2 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee, per ogni giorno di occupazione e per metro quadrato o lineare, è di:
 - € 1,54 per la 1^a categoria;
 - € 1,15 per la 2^a categoria (riduzione del 25%);
 - € 0,77 per la 3^a categoria (riduzione del 50%).

2. La tariffa ordinaria di cui al precedente comma 1, sempre con riguardo alla categoria della strada, è ridotta del 50% per le occupazioni con ponteggi, attrezzature e materiali necessari per l'effettuazione di lavori edili e simili.
3. In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle tre categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa, applicata alle diverse tipologie di occupazione, viene così graduata:
 - a) fino a 14 giorni (tariffa intera);
 - b) oltre i 14 giorni (riduzione del 50%);
 - c) oltre i 29 giorni (ulteriore riduzione del 50%).
4. Fermo restanti le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, e all'art. 9, comma 4, per le occupazioni temporanee il versamento del canone deve essere comunque effettuato entro il termine di scadenza della concessione.
5. Eventuali proroghe su concessioni temporanee già rilasciate non danno diritto al concessionario delle eventuali riduzioni di cui al precedente comma 3, derivanti dal cumulo delle durate indicate sugli atti di concessione.
6. Le misure di tariffa non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a € 0,12 al mq..

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER PARTICOLARI OCCUPAZIONI

1. Per le occupazioni temporanee effettuate ai sensi del Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114, Titolo X, la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, è modificata come segue:
 - a) riduzione dell'80% per le occupazioni effettuate in occasione ai mercati secondo la definizione di cui all'art. 27, comma 1, lettera d) del predetto Decreto;
 - b) riduzione del 50% per le occupazioni effettuate in occasione di fiere secondo la definizione di cui all'art. 27, comma 1, lettera e) del medesimo Decreto.
2. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, è ridotta dell'80%.
Inoltre le superfici occupate sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq..



Regolamento comunale del verde pubblico e privato

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 93 del 20.12.2017

Indice

ART. 1 - PRINCIPI.....	3
ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	3
TITOLO 1 – NORME DI TUTELA DEL VERDE.....	3
CAPITOLO I - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO.....	3
ART. 3 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA.....	3
ART. 4 - INTERVENTI COLTURALI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE - NORMA DI ESCLUSIONE.....	3
ART. 5 - NORMA DI ESCLUSIONE.....	4
ART. 6 - ABBATTIMENTI.....	4
ART. 7 - POTATURE.....	6
ART. 8 - DANNEGGIAMENTI.....	7
ART. 9 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.....	7
ART. 10 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO.....	8
ART. 11 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE.....	8
ART. 12 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI.....	9
ART. 13 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI.....	9
LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI.....	10
GRUPPO 1.....	10
GRUPPO 2.....	11
GRUPPO 3.....	12
GRUPPO 4.....	12
ART. 14 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI.....	13
ART. 15 - DIFESA FITOSANITARIA.....	13
CAPITOLO II - ALBERI DI PREGIO.....	13
ART. 16 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO.....	13
ART. 17 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI.....	13
ART. 18 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE.....	13
ART. 19 - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI.....	14
CAPITOLO III - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO,ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.....	14
ART. 20 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.....	14
TITOLO 2 - REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI.....	15
ART. 21 - AMBITO DI APPLICAZIONE.....	15
ART. 22 - DESTINATARI.....	15
ART. 23 - INTERVENTI VIETATI.....	15
ART. 24 - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.....	15
ART. 25 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	16
ART. 26 - INTERVENTI PRESCRITTI.....	16
ART. 27 - DEROGHE.....	16
TITOLO 3 - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.....	16
ART. 28 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE.....	16
ART. 29 - SFALCIO DEI FOSSI.....	16
ART. 30 - SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA.....	17
ART. 31 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA.....	17
ART. 32 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI.....	17
ART. 33 - DRENAGGI SOTTERRANEI.....	17
ART. 34 - SALVAGUARDIA DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTATE.....	18
ART. 35 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DI TITOLI.....	18
ART. 36 - ORGANI DELEGATI.....	18
TITOLO 4 - SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.....	18
ART. 37 - SANZIONI.....	18
ART. 38 - NORME FINANZIARIE.....	19
ART. 39 - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO.....	19
ART. 40 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	19
ART. 41 - NORMA TRANSITORIA.....	19
ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	20
ALLEGATO 1.....	21

ART. 1 - PRINCIPI

L'Amministrazione Comunale, col presente Regolamento, intende salvaguardare le aree a verde pubblico e privato, riconoscendo:

l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio anche ai sensi dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica;

- il ruolo di vitale importanza che la vegetazione ha per l'ambiente e l'igiene, in relazione ai compiti che essa esplica nel campo della depurazione delle acque e dell'aria, nella costituzione e nel miglioramento del suolo, nell'assorbimento dell'anidride carbonica e quale rifugio per la vita animale;
- il rilievo negli aspetti culturali, ricreativi.

ART. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta disposizioni a difesa delle alberature, dei parchi e dei giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali aree boschive, siepi, macchie, piantate e delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali maceri, fossi, scoli, prati stabili, zone umide, fontanili e pozzi in muratura per l'eventuale presenza di felci.

L'Amministrazione comunale fornisce indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento a chiunque ne faccia richiesta.

TITOLO 1 – NORME DI TUTELA DEL VERDE

CAPITOLO I - NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

ART. 3 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

1. Sono sottoposte a tutela, e devono pertanto essere rigorosamente conservate, le alberature il cui diametro, misurato ad un'altezza di cm.130 dal suolo, risulta superiore a:
 - cm. 10 per le essenze di tasso;
 - cm. 15 per le essenze di cui all'allegato 1 Tabella A;
 - cm. 20 per le restanti essenze, il cui elenco e' sinteticamente riportato all'allegato 1 Tabella B;
 - cm. 30 per le essenze di pioppo ibrido.
2. Devono intendersi salvaguardati, in deroga al precedente comma, gli alberi piantati in sostituzione di altri, di cui si era autorizzato l'abbattimento.

ART. 4 - INTERVENTI COLTURALI DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE - NORMA DI ESCLUSIONE

Gli interventi colturali relativi a opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza ulteriori titoli previsti nel presente regolamento, ma comunque nel rispetto dei suoi principi e previo parere dell'Ufficio Ambiente o del Responsabile del Verde pubblico.

ART. 5 - NORMA DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio in coltivazioni specializzate e semi specializzate.

A tale scopo si definiscono:

1. coltivazione specializzata = l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;
2. coltivazione semi specializzata = l'impianto di origine prevalentemente artificiale disposto in unico filare in pieno campo. **NON SONO ESCLUSE DAL VINCOLO LE "PIANTATE" censite e riportate negli elaborati planimetrici allegati al censimento.**
3. I nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere assoggettati a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa i vivai.

ART. 6 - ABBATTIMENTI

1. L'abbattimento di alberature, anche non più vegete è soggetto a preventiva presentazione di segnalazione di inizio attività certificata (SCIA) ed è consentito nei seguenti casi:

a) alberature evidentemente non più vegete (comunicazione a firma della proprietà o di tecnico agronomo abilitato all'esercizio della professione);

Per gli alberi non più vegeti, la proprietà potrà:

a.1) presentare una SCIA, accompagnata dalla relazione di un agronomo (perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale anche non iscritti all'albo ma in possesso dei titoli per l'iscrizione). In tal caso potrà procedere immediatamente all'abbattimento.

a.2) presentare una SCIA non accompagnata da una relazione di un agronomo in cui la proprietà autocertifica che l'albero non è più vegeto. In questo caso l'efficacia della SCIA resterà sospesa fino a quando il personale comunale effettuerà il sopralluogo, confermando la condizione dell'albero. L'esito del sopralluogo verrà riportato in apposito spazio in calce al modulo SCIA per abbattimento, che in questo modo risulterà operativa. Contestualmente verrà informata la proprietà secondo le modalità richieste nel modulo SCIA (telefono, fax, email);

a.3) pagamento dei diritti di segreteria;

b) alberature con patologie fitosanitarie tali da non consentirne più il mantenimento in quanto pericolose per l'incolumità di cose e persone: in tal caso verrà richiesta la relazione di un tecnico abilitato, incaricato a cura e spese della proprietà, nella quale dovranno essere attestate le condizioni dell'albero (comunicazione a firma di perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale anche non iscritti all'albo ma in possesso dei titoli per l'iscrizione);

c) abbattimenti necessari al fine di scongiurare danni patrimoniali. In tal caso, al fine di conciliare la tutela del verde con le disposizioni a tutela della proprietà previste dagli articoli da 892 a 899 del Codice Civile, il richiedente, qualora il danno patrimoniale non sia già di per sé evidente, dovrà presentare la relazione di un tecnico abilitato (comunicazione a firma di perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale anche non iscritti all'albo ma in possesso dei titoli per l'iscrizione, o altro professionista abilitato nel campo delle rispettive competenze) da cui risulta che le radici o i rami della pianta determinano danni ad immobili o infrastrutture posti in prossimità della stessa, tali da non consentire la conservazione dell'essenza, oppure che il taglio delle radici o la potatura dei rami che risulterebbe necessario, metterebbe a rischio la salute della pianta e la sua stabilità. Pertanto, in deroga al Codice Civile, la presenza di piante a distanze inferiori rispetto a quelle previste dal Codice Civile o a quelle previste nel presente Regolamento, non costituisce di per sé condizione sufficiente all'abbattimento della pianta ovvero ad effettuare interventi di taglio di rami e radici che possano comprometterne la salute e la stabilità.

- d) abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione edilizia o del verde pertinenziale. Si richiede conseguentemente una diversa distribuzione delle alberature in armonia con il contesto che comportino, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale e del Responsabile del procedimento, una miglioria ambientale dell'esistente (occorre la comunicazione a firma di perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale anche non iscritti all'albo ma in possesso dei titoli per l'iscrizione o da altro tecnico abilitato nell'ambito del progetto edilizio);
- e) abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione agricola. Nel caso la SCIA dovrà essere accompagnata da una relazione e da un progetto di ripiantumazione (foto, planimetrie etc); Nel caso in cui la riqualificazione agricola comporti anche interventi idraulici si rinvia alla normativa edilizia vigente.
2. Nei casi di cui alle lettere a) b) e c) si applicano le disposizioni in materia di reimpianti di cui all'art. 13. Mentre nei casi di cui alle lettere d) ed e) il reimpianto avverrà sulla base del progetto.
Nei casi di cui alla lettera d) ed e) la segnalazione dovrà essere preceduta dall'acquisizione del parere favorevole del Responsabile del procedimento, con riferimento al progetto di riqualificazione edilizia.
Le SCIA verranno presentate su apposita modulistica predisposta dal Comune, vengono ricevute dall'incaricato al Servizio SUE/SUAP che si limita a verificare la compilazione di tutte le parti e la presenza della documentazione richiesta. In mancanza la SCIA non è efficace.
3. Solo in caso di abbattimenti urgenti per motivi di pubblica incolumità derivanti da eventi atmosferici eccezionali o situazioni di calamità naturale, potrà essere posto in essere l'abbattimento in assenza di comunicazione certificata, salvo successiva comunicazione al Comune, corredata di relazione fotografica, di abbattimento urgente. Anche in questo caso è comunque dovuto il reimpianto.
4. In generale, con riferimento al pericolo per la pubblica incolumità si intendono condizioni che non consentono di procrastinare l'abbattimento: albero evidentemente pericolante o parzialmente già abbattuto, che possa costituire pericolo per cose o persone e non sia possibile/ragionevole evitare tale pericolo mediante altri interventi che consentano la preservazione della pianta.
5. In caso di alberi qualificati come monumentali da specifico provvedimento regionale, l'abbattimento è consentito solo in caso di cattivo stato fitosanitario che non consenta l'esperimento di cure adeguate, e di pericolo per la pubblica incolumità, previo preventivo parere favorevole del Servizio Fitosanitario Regionale.
6. Contestualmente alla segnalazione inizio attività certificata, il proprietario presenterà altresì il parere del Servizio Fitosanitario Regionale, nei casi in cui venga richiesto dalla vigente normativa per ragioni fitosanitarie (es. per i platani – in base alle norme sulla lotta obbligatoria al cancro colorato del platano), ovvero darà conto dell'acquisizione dello stesso mediante silenzio-assenso per decorrenza dei 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere da parte dell'ente competente.
7. L'abbattimento di alberi o in generale gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree compresa la devitalizzazione e gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" e quelli praticati sulle branche superiori a cm 20 di diametro, avvenuti in assenza segnalazione inizio attività certificata dell'albero ovvero con la presentazione di una segnalazione incompleta o priva dei requisiti indicati nei precedenti commi, comportano, le sanzioni riportate nella seguente tabella (A) in base all'art.7 bis del T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche;
Tabella (A):

Diametro Albero	Ammontare della sanzione
fino a cm 20	da € 25,00 a € 207,00
da cm 21 a cm 40	da € 39,00 a € 310,00
da cm 41 a cm 60	da € 52,00 a € 413,00
oltre cm. 60	da € 65,00 a € 500,00

8. Nel caso di alberi monumentali, le sanzioni vengono raddoppiate.
9. In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento. Il caso di estirpazione/abbattimento di macchie arbustive, che non costituiscano bosco, viene equiparato all'abbattimento di un albero di dimensioni massime.
10. L'abbattimento di alberature, anche non più vegete, site in aree tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 *Codice dei beni culturali e del paesaggio* rimane soggetto a SCIA e ad autorizzazione paesaggistica semplificata qualora rientrante nell'allegato A del DPR 31/2017.
11. Le piante abbattute senza titolo, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi come sotto indicato:

Alberatura abbattuta senza titolo	Impianto in sostituzione
diametro fino a cm. 20	n. 1 albero con altezza minima m.3 e diametro cm 6
Diametro da cm. 21 a cm 40	n. 1 albero con altezza minima m.3 e diametro cm 8
Diametro da cm. 41 a cm 60	n. 1 albero con altezza minima m.3 e diametro cm 8
Diametro oltre cm 60	n. 1 albero con altezza minima m.3 e diametro cm 8

12. L'albero da porre a dimora in sostituzione di una pianta abbattuta senza titolo, deve corrispondere alla specie indicata all'art. 13, o nell'eventualità che sussistano altri problemi oggettivamente rilevati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la specie da mettere a dimora ed a fornire suggerimenti.
13. Qualora il tecnico incaricato verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee, il reimpianto avverrà a cura e spese del Comune su area pubblica: la proprietà in tal caso contribuirà alle spese, mediante versamento, contestualmente alla presentazione della segnalazione certificata per l'abbattimento, di un contributo spese che verrà aggiornato annualmente dall'Amministrazione Comunale unitamente agli altri valori tariffari.
14. L'inottemperanza alle prescrizioni comporta il decadimento del titolo e l'automatica applicazione delle relative sanzioni.

ART. 7 - POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

A) Fatti salvi casi particolari debitamente documentati (quali: tutori vivi delle piantate, gelsi, arte topiaria), o valutazioni tecniche che giustificano interventi particolari (potature a tutela della sicurezza pubblica o dovute a precedenti interventi che hanno modificato in modo particolare la struttura arborea), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm. 7 e praticando tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovane vegetazione apicale; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi dovranno preferibilmente essere effettuati, in relazione anche all'andamento stagionale:

- 1) per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno (indicativamente da Novembre a Febbraio);

2) per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (indicativamente nei periodi compresi dal 15 Dicembre al 15 Febbraio e dal 1 Luglio al 31 Agosto);

3) interventi sulle branche morte tutto l'anno.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche, superiori a cm.20 di diametro, sono considerati, agli effetti del presente Regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui al precedente art.6. Tale norma deve essere rispettata per tutti gli interventi di capitozzatura.

Qualora si renda necessario reiterare un intervento di capitozzatura causa pericolo o danneggiamento a cose e persone, tali interventi devono essere oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Diventa successivamente obbligatorio ogni due anni il taglio di tutti i rami reiterati dall'ultimo intervento cesorio così da creare al cosiddetta "testa di salice".

Si consente esclusivamente sugli esemplari di pioppo cipressino, la potatura detta a "Sgamollo", vale a dire il taglio delle ramificazioni decorrenti lungo il tronco, salvo il ramo recante l'apice vegetativo, che deve comunque essere lasciato.

B) Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del precedente articolo comportano, in base all'art.7 bis del T.U.E.L., D.L.g.s n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche, una sanzione da € 25,00 a € 500,00 (oblazione €. 52,00) per ogni pianta potata.

ART. 8 - DANNEGGIAMENTI

Gli interventi volti a danneggiare l'essenza arborea senza comprometterne la vita comportano una sanzione di €. 25,00 per ogni pianta danneggiata (oblazione €. 52,00).

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Viene fatto salvo ogni effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale, pertanto:

- A) E' vietato utilizzare aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere.
- B) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare detti spazi con scarichi o discariche in proprio.
- C) Nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche riferito a più interventi, e' superiore a cm. 20.
- D) E' vietato affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune. Tale divieto deve estendersi a tutte le alberature quando le operazioni di cui sopra comportino il danneggiamento delle piante.
- E) Gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc...) devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente Regolamento.
- F) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature nonché accendere fuochi all'interno delle aree di pertinenza.

ART. 9 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

Fermo restando quanto indicato nell'art.8 del presente Regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc...).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui al successivo art. 11.

All'interno della suddetta area non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, nè il transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm.20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

ART. 10 - DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Nella realizzazione di nuove aree a verde, di nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 agli artt.16,17,18,29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi e elettrodotti, si consiglia di rispettare per l'impianto di alberi, le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

- mt. 10 per alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt.20 (esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.);
- mt.6 per alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt. (acero campestre, carpino bianco, ecc.);
- mt.4 per alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a mt. 10 (cercis, prunus supp, ecc.);
- mt.4 per alberi con forma della chioma piramidale e colonnare (pioppo cipressino, carpino piramidale, ecc.).

Al di fuori dello schema sopra esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell'apparato radicale quanto della chioma.

ART. 11 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

A prescindere dalle dotazioni minime previste dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo risultino compatibili con l'area a disposizione.

Ai fini della tutela e dello sviluppo delle alberature per quanto riguarda l'apparato aereo e l'apparato radicale, col presente articolo si definiscono "le aree di pertinenza delle alberature":

- 1) Per le nuove opere inserite in parchi, giardini, parcheggi ecc. nonché per le alberature esistenti devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco:
 - diametro fino a cm. 20 mt. 2
 - diametro da cm.21 a cm.40 mt. 2,5
 - diametro da cm.41 a cm.60 mt. 3
 - diametro oltre cm. 60 mt. 4
 - 2) Nelle sistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc., in parziale deroga a quanto sopra, dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di mt. 1.
- A) La superficie interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili inseriti tra la pianta e la falda sottostante.
Le aree di cui sopra sono computate ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi.
- B) Gli edifici esistenti, o le porzioni di essi, ricadenti all'interno, o parzialmente all'interno, delle aree di pertinenza delle alberature esistenti potranno essere demoliti e ricostruiti ponendosi alle distanze di cui al punto A2 del presente articolo.
- C) In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà autorizzare alternativamente o l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo (quando venga comunque garantita la salvaguardia radicale), oppure il trapianto delle alberature (qualora, verificato ogni elemento tramite una perizia di tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto).

ART. 12 - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

- A) Tutti i progetti relativi a interventi edilizi (di nuove costruzioni o ampliamenti) dovranno prevedere la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza, nei termini fissati dagli standards urbanistico/edilizi.
- B) Qualora l'intervento riguardi opere di "manutenzione straordinaria" o di "ristrutturazione edilizia" interessanti un intero edificio dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, l'adeguamento della sistemazione a verde di pertinenza, nel rispetto del precedente punto "A", o almeno la conservazione del verde esistente.
- C) Per gli interventi di cui ai punti "A" e "B" del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate. Gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e sistemazione esterna.
Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazioni arbustive, ecc. Eventuali difformità nella sistemazione del verde rispetto alle previsioni progettuali comporteranno l'emissione di un provvedimento ordinativo sindacale di completamento e ripristino.
- D) Per le nuove aree di espansione, nonché per tutte le aree assoggettate agli strumenti urbanistici preventivi, dovrà essere previsto il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato.
In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici.
- F) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, nell'atto dell'attuazione degli interventi edilizi dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie del lotto non coperta permeabile.
Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 mq. di superficie del lotto non coperta.
- G) Le piante di alto fusto messe a dimora di norma non devono essere di altezza inferiore a mt. 1,50 e non devono avere, ad un metro dal colletto, un diametro inferiore a cm.4.
- H) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere corredati da elaborati cartografici del verde esistente ed elaborati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali (vedasi articoli 11 e 16 del presente Regolamento).

ART. 13 - SCELTA DELLE SPECIE NEI NUOVI IMPIANTI E NELLE SOSTITUZIONI

- A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
- B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e colturali del territorio.
I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono più rigorosi nelle zone a più alto valore ambientale quali le aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane, nelle quali sono radicalmente alterate le originarie condizioni climatico-ambientali.
Nella scelta delle specie per i nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
- 1) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.).
Gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema. Sono consentite pertanto esclusivamente quelle essenze che vegetavano nella Pianura Padana.
Scelta delle essenze: alberi ed arbusti del solo gruppo "1" e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali. Possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento dell'ecosistema.

- 2) **ZONE AGRICOLE**
 Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia di quel paesaggio tipico della pianura creato nei secoli dal lavoro di coltivazione dei campi.
 Scelta delle specie: alberi e arbusti dei gruppi “1” e “2” e nelle forme tipiche, intendendosi non gradite le varietà ornamentali; è consentito inoltre l’impianto di un 10% di piante del gruppo “3” all’interno delle aree coltivate.
- 3) **VERDE PRIVATO URBANO**
 Essendo l’ambiente ormai artificiale con condizioni lontane da quelle originarie, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle forme tipiche del paesaggio locale.
 Scelta delle essenze: alberi e arbusti dai gruppi “1” , “2” e “3”. Tutti i gruppi devono intendersi comprensivi delle forme ornamentali.
- 4) **IMPIANTI VIETATI**
 L’impianto delle specie del gruppo “4” e’ proibito per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perchè tende a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona. Sono fatti salvi i singoli casi particolari che devono essere motivati e debitamente documentati.
- C) Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini, nelle ville storiche e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche.

LISTA DELLE SPECIE PER NUOVI IMPIANTI

GRUPPO 1

ALBERI

Nome scientifico	Nome comune
ACER CAMPESTR L.	ACERO CAMPESTRE
ALNUS GLUTINOSA L. GAERTN.	ONTANO NERO
CARPINUS BETULUS L..	CARPINO BIANCO
FRAXINUS OXYCARPA BIEB.	FRASSINO MERIDIONALE
MALUS SYLVESTRIS MILL.	MELO SELVATICO
POPULUS ALBA L.	PIOPPO BIANCO
POPULUS CANESCENS AIT.SMITH	PIOPPO GRIGIO
POPULUS NIGRA L.	PIOPPO NERO
Nome scientifico	Nome comune
PRUNUS AVIUM L.	CILIEGIO
PYRUS PYRASTER BORKH.	PERO SELVATICO
QUERCUS ROBUR L.	FARNIA
SALIX ALBA L.	SALICE BIANCO
SALIX FRAGILIS L.	SALICE FRAGILE
SALIX TRIANDRA L.	SALICE DA CESTE
TILIA PLATHYPHYLLOS	TIGLIO
ULMUS MINOR MILLER	OLMO CAMPESTRE

ARBUSTI

Nome scientifico	Nome comune
COLUTEA ARBORESCENS L.	VESCICARIA
CORNUS SANGUINEA L.	SANGUINELLA
CORYLUS AVELLANA L.	NOCCIOLO
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ.	BIANCOSPINO COMUNE
EUONYMUS EUROPAEUS L.	FUSAGGINE
FRAGULA ALNUS MILL.	FRAGOLA
HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.	OLIVELLO SPINOSO
HUMULUS LUPULUS L.	LUPPOLO
LIGUSTRUM VULGURE L.	LIGUSTRO
LONICERA CAPRIFOLIUM L.	CAPRIFOGLIO
PRUNUS SPINOSA L.	PRUGNOLO
RHAMNUS CATHARTICA L.	SPIN CERVINO
ROSA CANINA L.	ROSA CANINA
RUBUS CAESIUS L.	ROVO BLUASTRO
RUBUS ULMIFOLIUM SCHOTT.	ROVO COMUNE
SALIX CINEREA L.	SALICE GRIGIO
SALIX ELEAGNOS SCOP.	SALICE DA RIPA
Nome scientifico	Nome comune
SALIX PURPUREA L.	SALICE ROSSO
SAMBUCUS NIGRA L.	SAMBUCO
VIBURNUM OPALUS L.	PALLON DI MAGGIO

GRUPPO 2

ALBERI

Nome scientifico	Nome comune
CELTIS AUSTRALIS L.	BAGOLARO - SPACCASASSI
FICUS CARICA L.	FICO
JUGLANS REGIA L.	NOCE
MALUS DOMESTICA BORKH.	MELO
MESPILUS GERMANICA L.	NESPOLO
MORUS ALBA L.	GELSO
MORUS NIGRA L.	MORO
PLATANUS ORIENTALIS L.	PLATANO ORIENTALE
POPULUS NIGRA VAR.ITALICA	PIOPPA CIPRESSINO
PRUNUS PERSICA L.	PESCO
PRUNUS ARMENIACA L.	ALBICOCCO
PRUNUS CERASIFERA EHRH.	MIRABOLANO
PRUNUS DOMESTICA L.	PRUGNO - SUSINO

PRUNUS CERASUS L.	AMARENA
PUNICA GRANATUM L.	MELOGRANO
PYRUS COMMUNIS L.	PERO
SALIX VIMINALI S L.	SALICE DA VIMINI
SORBUS DOMESTICA L.	SORBO
TAXUS BACCATA L.	TASSO
TILIA PLATYPHILLOS SCOP.E I SUOI IBRIDI	TIGLIO
VITIS VINIFERA L.	VITE COMUNE

ARBUSTI

Sono ammesse solo le specie caducifoglie (escluso il ligustro).

GRUPPO 3

ALBERI

Tutti gli alberi non elencati ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".
Sono ammessi i sempreverdi e le conifere fino a un massimo del 10%.

ARBUSTI

Tutti gli arbusti ad esclusione di quelli di cui al successivo gruppo "4".
Sono ammessi i sempreverdi fino a un massimo del 10%.

GRUPPO 4

Nome scientifico	Nome comune
ROBINIA PSEUDOACACIA	ACACIA - ROBINIA
AILANTIS ALTISSIMA	AILANTO
ACER NEGUNDO L.	ACERO AMERICANO
AMORFHA FRUTICOSA L.	FALSO INDACO

ad eccezione delle loro varietà non infestanti, di seguito indicate, fino ad un massimo del 10%.

Nome scientifico	Nome comune
FAMIGLIA DELLE AGAVACEE	
FAMIGLIA DELLE PALME	
FAMIGLIA DELLE MUSACEE	
PHYLLOSTACHYS SPP.	
ARUNDINARIA JAPONICA SIEB.ET ZUCCH.	FALSO BAMBU'

ART. 14 - PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde per essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale devono essere state realizzate secondo i principi del presente Regolamento. Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

ART. 15 - DIFESA FITOSANITARIA

A) Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

In particolare è obbligatoria la lotta a:

- processionaria del Pino (D.M. 20.05.1926);
- cancro colorato del Platano (D.M. 3.09.1987 n.412).

B) E' inoltre obbligatoria la lotta all'Hyphantria cunea Drury (ruga defogliatrice).

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, questi dovranno essere preferibilmente di tipo biologico.

In caso di attacchi gravi e pericolosi di agenti animali e vegetali ad alberi e arbusti si devono utilizzare, in modo assolutamente prioritario, prodotti di tipo naturale, biologico e a bassa tossicità.

In caso di trattamenti con principi attivi classificati e etichettati come "Pericolosi" (ex 1 e 2 classe) si deve fare richiesta scritta, su carta libera, indirizzata all'Ufficio Ambiente del Comune almeno 7 giorni prima dell'intervento.

Per casi di documentata necessità l'inoltro della richiesta potrà essere contestuale al trattamento.

C) Le violazioni al presente articolo prevedono una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 207,00.

CAPITOLO II - ALBERI DI PREGIO

ART. 16 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Le alberature individuate nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo II.

ART. 17 - OBBLIGHI PER I PROPRIETARI

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

ART. 18 - INTERVENTI SULL'ESISTENTE

Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere sottoposti a SCIA (Art. 6) previo parere dell'Osservatorio Regionale delle Malattie delle Piante.

L'inottemperanza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento del titolo acquisito e l'applicazione delle sanzioni.

Gli interventi di cui sopra devono considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.

Il proprietario delle alberature e' tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda dei seccumi.

E' altresì obbligatorio conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata nei quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche delle alberature e l'incolumità delle persone.

ART. 19 - SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI

- A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art.13 in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come riportato nell'art. 6 del presente regolamento.
L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.
- B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza di titolo di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta, in base all'art. 7 del T.U.E.L., D.L.g.s. n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche, una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00.
E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.
In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.
Le piante abbattute senza titolo devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente art. 6.
- C) Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee si applica quanto previsto dall'art. 6 c. 13 del presente Regolamento.
- D) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare in apposito atto, il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali.

CAPITOLO III - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO,ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

ART. 20 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

- A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche, qualora i predetti parchi e giardini siano stati individuati con atto comunale.
- B) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II e previa presentazione di un progetto che deve essere approvato dalla Commissione Edilizia.
- C) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei Capitoli I e II.

TITOLO 2 - REGOLAMENTAZIONE D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

ART. 21 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 22 - DESTINATARI

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

ART. 23 - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- a) ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- b) eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonchè danneggiare i prati;
- c) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonchè calpestare le aiuole, salvo apposita autorizzazione;
- d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali selvatici, nonchè sottrarre uova e nidi;
- e) permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persona;
- f) raccogliere e asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
- g) provocare danni a strutture e infrastrutture;
- h) inquinare terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- i) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- l) permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- m) l'uso di qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli utilizzati per la manutenzione;
- n) l'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;
- o) il transito con cavalli anche a mano.

ART. 24 - INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:

- a) l'introduzione di veicoli a motore di qualsiasi tipo;
- b) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c) l'installazione temporanea di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
- d) il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;
- e) l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali;
- f) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- g) la raccolta di semi, frutti ed erbe selvatiche;
- h) l'esercizio di forme di commercio o altre attività;
- i) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- l) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

Dovrà comunque essere garantita l'integrità di tutte le essenze arboree e cespugliose presenti nell'area oggetto della manifestazione. Eventuali danni verranno disciplinati così come disposto dagli articoli 6 e 8.

ART. 25 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici comunali competenti.

ART. 26 - INTERVENTI PRESCRITTI

E' fatto obbligo:

- a) di tenere i cani al guinzaglio o comunque di evitare che possano infastidire persone o animali;
- b) di impiegare, per le aree verdi coltivate, esclusivamente tecniche di agricoltura biologica;
- c) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio.

ART. 27 - DEROGHE

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, si intendono possibili le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali:

- interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi,
- lo sfalcio delle aree destinate a prato,
- l'asporto di piante infestanti,
- l'accensione di fuochi,
- l'uso di mezzi agricoli o speciali,
- l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento.

TITOLO 3 - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

ART. 28 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scolli, dei canali, degli argini dei fiumi, dei maceri, delle zone umide, delle piantate, delle siepi, dei fontanili e delle aree incolte in genere.

Il materiale di risulta dall'espletamento delle operazioni di sfalcio delle aree di cui sopra, salvo diverse disposizioni impartite dal Comune, dovrà essere tranciato. Detto materiale potrà essere raccolto in cumuli e bruciato sotto stretta sorveglianza fino a completo spegnimento.

ART. 29 - SFALCIO DEI FOSSI

Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade Comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalcati dai frontisti, con interventi da eseguirsi nei mesi di maggio e ottobre di ogni anno, come previsto dal Codice della Strada.

Detti frontisti dovranno eseguire la raccolta delle erbe sfalciate che, in caso contrario, ostruirebbero il corretto deflusso idrico.

Periodicamente, per garantire il corretto sistema di smaltimento delle acque piovane, i frontisti devono eseguire le operazioni necessarie al mantenimento del giusto piano di scorrimento, rimuovendo dal fondo dei canali di scolo il materiale depositato nel tempo.

ART. 30 - SALVAGUARDIA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA

- A) I maceri, gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale delle zone umide, dei fontanili e dei pozzi in muratura devono essere salvaguardati. E' vietata la loro chiusura ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie certificate dagli organi competenti.
Gli interventi di chiusura anche parziale devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
- B) L'Amministrazione Comunale provvederà a censire i maceri e gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.
- C) E' tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze di qualsiasi genere anche inquinanti.
- D) Gli invasi artificiali per scopi vari (allevamento, pesca sportiva, irrigazione) devono essere inseriti nel paesaggio agrario in modo più naturale possibile mediante la piantumazione presso le sponde di vegetazione storicamente tipica dei maceri.
In particolare:
- a) il perimetro delle aree con invasi per pesca sportiva dovrà essere delimitato con siepe viva, eventuali recinzioni di altro genere dovranno risultare completamente mascherate da arbusti;
 - b) le aree contenenti strutture per la pesca sportiva dovranno possedere zone ombreggiate con alberi per almeno 1/10 della superficie totale;
 - c) presso gli invasi artificiali qualsiasi genere di recinzione dovrà venire mascherata con fila continua di arbusti.

ART. 31 - SALVAGUARDIA DI FOSSATI E CORSI D'ACQUA

E' vietato sopprimere o tombare fossati e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo, ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque di cui però deve essere preventivamente informata l'Amministrazione Comunale.

ART. 32 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI

Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati e ne è vietato il danneggiamento.

L'estirpazione di siepi e macchioni arbustivi, fatta eccezione per le aree di pertinenza degli edifici, potrà essere autorizzata nei casi previsti dall'art. 6 c. 9. In tal caso e' obbligatoria la sostituzione delle piante abbattute.

E' consentita la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

Sono esclusi gli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque di scolo, di cui deve essere preventivamente informata l'Amministrazione Comunale.

ART. 33 - DRENAGGI SOTTERRANEI

Gli interventi di nuova sistemazione fondiaria devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art.1 del presente Regolamento, seppur nella tendenza delle attuali tecniche agricole all'eliminazione di microaree a destinazione non strettamente produttive.

In sede di autorizzazione possono essere prescritti interventi di miglioramento ambientale volti ad aumentare la variabilità ecologica del territorio a compenso del depauperamento ambientale conseguente all'introduzione del drenaggio sotterraneo.

ART. 34 - SALVAGUARDIA DEI TUTORI VIVI DELLE PIANTATE

I tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva devono essere salvaguardati. In base all'art. 5 del presente Regolamento il loro abbattimento deve avvenire a seguito di SCIA nei casi previsti dall'art. 6.

ART. 35 - COMPETENZE PER IL RILASCIO DI TITOLI

Il rilascio dei titoli di cui al precedente articolo è affidato agli Uffici comunali competenti.

ART. 36 - ORGANI DELEGATI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione delle presenti norme provvede il Corpo di Polizia Municipale.

Le violazioni possono essere accertate e segnalate al Corpo di Polizia Municipale che provvederà di conseguenza.

TITOLO 4 - SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

ART. 37 - SANZIONI

Le inosservanze alle norme del presente Regolamento saranno punite con le seguenti sanzioni, purché non siano altrimenti perseguibili secondo la normativa vigente:

articoli violati	oggetto	sanzioni	oblazioni
6	abbattimento alberi senza titolo	Vedi art 6 c.7 tabella (A)	doppio del minimo
7	potature scorrette	Vedi art 7/B)	doppio del minimo
8	danneggiamenti	Vedi art 8	doppio del minimo
11	Aree di pertinenza – mancato rispetto	Da € 25,00 ad € 207,00	€ 52,00
18	abbattimento alberi senza titolo	Vedi art 19/B	€ 207,00
18	Interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma o apparato radicale	Da € 52,00 ad € 413,00	€ 103,00
23 da comma b a comma o	Uso errato dei parchi e dei giardini pubblici	Da € 11,00 ad € 83,00	€ 21,00
24	Interventi non autorizzati	Da € 26,00 ad € 207,00	€ 52,00
26	Mancato rispetto di prescrizioni nelle aree a verde pubblico	Da € 11,00 ad € 83,00	€ 21,00

articoli violati	oggetto	sanzioni	oblazioni
29	Mancato sfalcio dei fossi	Da € 13,00 ad € 103,00	€ 26,00
30	Mancata salvaguardia di maceri e specchi d'acqua	Da € 65,00 ad € 500,00	€ 129,00
31	Mancata salvaguardia di fossati e corsi d'acqua	Da € 26,00 ad € 207,00	€ 52,00
32	Mancata salvaguardia delle siepi e dei macchioni arbustivi	Da € 26,00 ad € 207,00	€ 52,00
33	Mancata autorizzazione	Da € 26,00 ad € 207,00	€ 52,00
34	abbattimento alberi senza titolo	Vedi art 6 c.7 tabella (A)	doppio del minimo

ART. 38 - NORME FINANZIARIE

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, oltre agli importi di cui all'art. 6 c.7 tabella (A), saranno introitati in bilancio ed il loro uso esclusivamente destinato ad interventi sul verde pubblico.

L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

ART. 39 - NORME REGOLAMENTARI IN CONTRASTO

Le norme regolamentari comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

ART. 40 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART. 41 - NORMA TRANSITORIA

Al fine di garantire una opportuna gradualità nell'applicazione del presente Regolamento, per il primo anno dall'entrata in vigore, le sanzioni indicate nei precedenti articoli saranno applicate nella misura ridotta del 50%.

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

- 1) CODICE CIVILE approvato con R.D. 16.03.42, n. 262 (artt.892 e segg.);
- 2) CODICE PENALE approvato con R.D. 19.10.30, n. 1398 (artt.653 e 734);
- 3) CODICE DELLA STRADA approvato con D.Lgs. 30.4.92, n. 285 (artt.16, 17, 18 e 29);
- 4) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495 (artt.26 e 27);
- 5) D.P.R. n.735 del 17.07.80 (art. 52, distanze della vegetazione dalle ferrovie);
- 6) T.U.E.L. D.Lgs n.287 del 18/08/2000 (art. 7);
- 7) D.M. 3.09.1987 n. 412 (Lotta obbligatoria al cancro colorato del platano);
- 8) D.M. 20.05.26 (Lotta obbligatoria alla processionaria del Pino);
- 9) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22.03.74 n. 292 (Divieto di trattamenti insetticidi e acaricidi sulle colture frutticole durante la fioritura);
- 10) R.D. 25.07.1904 n. 523- T.U. DELLE OPERE IDRAULICHE DI SECONDA CATEGORIA;
- 11) NORMATIVA DI POLIZIA IDRAULICA DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO;
- 12) REGOLAMENTI DEI CONSORZI DI BONIFICA;
- 13) REGOLAMENTO COMUNALE EDILIZIO;
- 14) PIANO REGOLATORE GENERALE E RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE;
- 15) REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE.

ALLEGATO 1

TABELLA A)

diametro tronco superiore cm.15

ACERO CAMPESTRE	ACER CAMPESTRE L.
ONTANO NERO	ALNUS GLUTINOSA
CARPINO BIANCO	CARPINUS BETULUS
QUERCIA FARNIA	QUERCUS ROBUR
NOCE COMUNE	JUGLANS REGIA

TABELLA B)

diametro tronco superiore cm.20

PIOPPO	TUTTE LE SPECIE
SALICE	TUTTE LE SPECIE
TIGLIO	TUTTE LE SPECIE
PLATANO	TUTTE LE SPECIE
FRASSINO	TUTTE LE SPECIE
ABETE	TUTTE LE SPECIE
CEDRO	TUTTE LE SPECIE
PINO	TUTTE LE SPECIE
BAGOLARO	CELTIS AUSTRALIS
MORO	MORUS NIGRA L.
GELSO	MORUS ALBA L.
MIRABOLANO	PRUNUS CERASIFERA EHRH.



Regolamento sull'accesso civico e sull'accesso agli atti

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 05.07.2017

L'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento precedente approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 13.01.1994, n. 21 del 24.02.1994 e n. 51 del 26.05.1994, e adeguato alla Legge n. 675/96 sulla tutela dei dati personali con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 05.02.1998

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI	3
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 2 - TRASPARENZA	4
TITOLO II – ACCESSO CIVICO.....	5
ARTICOLO 3 - ACCESSO CIVICO SEMPLICE	5
ARTICOLO 4 - DOMANDA DI ACCESSO CIVICO SEMPLICE	5
ARTICOLO 5 - SEGNALAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT).....	6
TITOLO III – ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO - FOIA.....	7
ARTICOLO 6 - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	7
ARTICOLO 7 - DOMANDA DI ACCESSO GENERALIZZATO	7
ARTICOLO 8 - DOMANDE INAMMISSIBILI	8
ARTICOLO 9 - ESCLUSIONI.....	8
ARTICOLO 10 - LIMITI A TUTELA DI INTERESSI PUBBLICI	9
ARTICOLO 11 - LIMITI A TUTELA DI INTERESSI PRIVATI	9
ARTICOLO 12 - CONTROINTERESSATI	10
ARTICOLO 13 - DOMANDA ACCOLTA.....	10
ARTICOLO 14 - DOMANDA RESPINTA.....	10
ARTICOLO 15 - DOMANDA DI RIESAME.....	11
ARTICOLO 16 - DIFENSORE CIVICO	11
ARTICOLO 17 - RICORSI.....	11
ARTICOLO 18 - TUTELA DEI CONTROINTERESSATI.....	12
ARTICOLO 19 - REGISTRO DEGLI ACCESSI	12
TITOLO IV – ACCESSO AGLI ATTI	13
ARTICOLO 20 - ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI.....	13
ARTICOLO 21 - ACCESSO INFORMALE.....	13
ARTICOLO 22 - ACCESSO FORMALE	13
ARTICOLO 23 - DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI	14
ARTICOLO 24 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI	15
ARTICOLO 25 - CONTROINTERESSATI ALL' ACCESSO AGLI ATTI	16
ARTICOLO 26 - DOMANDA ACCOLTA E MODALITÀ DI ACCESSO	16
ARTICOLO 27 - DOMANDA RESPINTA O DIFFERITA	16
ARTICOLO 28 - TUTELE E RICORSI	17
TITOLO V – NORME FINALI	18
ARTICOLO 29 - RINVIO DINAMICO	18
ARTICOLO 30 - ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITÀ	18

TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 - a. decreto trasparenza: il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, s.m.i. (cd Foia – freedom of information act);
 - b. Comune: il Comune di Anzola dell'Emilia;
 - c. accesso documentale: il diritto a prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi da parte di soggetti privati, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso così come previsto e disciplinato dal Capo V della Legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.
 - d. accesso civico: il diritto, disciplinato dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, di richiedere i dati, i documenti e le informazioni che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo ai sensi di legge e secondo quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct) dell'ente;
 - e. accesso generalizzato: il diritto, disciplinato dall'art. 5, comma 2 del decreto trasparenza, di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali, sull'utilizzo delle risorse e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico;
 - f. documento amministrativo: la rappresentazione su qualunque supporto di atti, fatti o dati comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, detenuta dall'ente;
 - g. dato: la descrizione elementare di un'entità, di un fenomeno, di una transazione, di un avvenimento o di altro, anche contenuta in una banca dati dell'ente;
 - h. informazione: la rielaborazione di dati detenuti dall'ente, effettuata a propri fini e contenuta in distinti documenti o banche dati;
 - i. interessato: la persona fisica o giuridica che richiede un documento, un dato o un'informazione all'ente in base al presente regolamento;

- l) contro interessato: la persone fisiche e giuridiche, compresi dipendenti, collaboratori e amministratori dell'ente, i cui interessi privati previsti dall'articolo 12 del presente regolamento possano essere lesi dall'accoglimento dell'istanza di accesso; nell'accesso documentale sono tali i soggetti nei cui confronti il diritto di accesso possa compromettere in concreto il diritto alla riservatezza;
- m) URP: l'ufficio relazioni con il pubblico, costituito dall'ente ai sensi della Legge 7 giugno 2000, n. 150, *Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*.

Articolo 2 - Trasparenza

1. La trasparenza è l'accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dall'ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza è realizzata sia attraverso la pubblicazione di informazioni, dati e documenti nel sito web istituzionale del Comune ed in particolare nella sezione "*Amministrazione trasparente*", e sia consentendo l'accesso civico e agli atti amministrativi, messi a disposizione degli interessati anche attraverso l'utilizzo di appositi servizi online a cui si accede tramite le proprie credenziali di identità digitale.

TITOLO II – Accesso civico

Articolo 3 - Accesso civico semplice

1. Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha il diritto di chiedere documenti, informazioni e dati che questo ente deve pubblicare in “*Amministrazione trasparente*” qualora sia stata omessa la pubblicazione.

Articolo 4 - Domanda di accesso civico semplice

1. La domanda di accesso civico semplice non è motivata ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, sulla base delle tipologie espressamente elencate dal D.Lgs. n. 33/2013.
2. La domanda è rivolta al Responsabile dell'accesso civico; a tal fine può essere utilizzato il modello appositamente pubblicato sul sito web istituzionale. Nel caso in cui tale istanza venga presentata ad altro ufficio dell'ente, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile dell'accesso civico nel più breve tempo possibile.
3. L'istanza di accesso è trasmessa dal soggetto interessato per via telematica alla PEC del Comune, secondo le seguenti modalità, previste dall'articolo 65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale:
 - a) sottoscritta mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata o utilizzo del modulo online a cui si accede tramite le proprie credenziali di identità digitale;
 - b) sottoscritta con firma autografa e inviata in copia immagine unitamente alla copia del documento d'identità;
4. L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o personalmente all'URP; ove non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa è presentata firmata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
5. Il rilascio di dati o documenti è gratuito.
6. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile dell'accesso civico.

7. Il Responsabile dell'accesso civico verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione oggetto della richiesta e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
8. I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque, nel rispetto della normativa in materia.

Articolo 5 - Segnalazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

1. Qualora la domanda di accesso civico semplice sia fondata ed evidenzi un inadempimento, anche parziale, di obblighi di pubblicazione, il responsabile dell'accesso civico segnala l'accaduto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza segnala, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o adempimento parziale all'ufficio di disciplina del Comune ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare; la segnalazione degli inadempimenti viene effettuata anche al vertice politico dell'amministrazione e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini dell'attivazione dei procedimenti rispettivamente competenti in tema di responsabilità.

TITOLO III – Accesso civico generalizzato - FOIA

Articolo 6 - Accesso civico generalizzato

1. Chiunque, indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato, ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti da questo ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
2. L'accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Articolo 7 - Domanda di accesso generalizzato

1. La domanda di accesso civico generalizzato non è necessariamente motivata, ma identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
2. La domanda è rivolta all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti o all'URP; a tal fine può essere utilizzato il modello appositamente pubblicato sul sito web istituzionale.
3. L'istanza di accesso è trasmessa dal soggetto interessato per via telematica alla PEC del Comune, secondo le seguenti modalità, previste dall'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale:
 - a) sottoscritta mediante firma digitale o altre firma elettronica qualificata o utilizzo del modulo online a cui si accede tramite le proprie credenziali di identità digitale;
 - b) sottoscritta con firma autografa e inviata in copia immagine unitamente alla copia del documento d'identità;
4. L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o personalmente all'URP; ove non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa è presentata firmata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
5. Il rilascio di dati o documenti è gratuito, fatte salve le eventuali spese effettivamente sostenute per la riproduzione su supporti materiali.
6. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni con un provvedimento espresso e motivato del responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti.

Articolo 8 - Domande inammissibili

1. Non sono ammissibili domande generiche che non individuino i dati, i documenti richiesti con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.
2. Non sono ammissibili domande meramente esplorative volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l'ente dispone.
3. Non sono nemmeno ammissibili domande di accesso emulative o per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo un carico di lavoro tale da paralizzare, o rallentare eccessivamente, il buon funzionamento dell'ente.
4. Il diritto di accesso non può comportare per l'ente un obbligo di fare come la rielaborazione di dati, informazioni o documenti, la creazione di banche dati, l'estrazione di dati mediante filtri complessi o la digitalizzazione di documenti o archivi cartacei.
5. Nei casi di cui ai commi precedenti il Responsabile del procedimento procede in forma semplificata adottando un provvedimento di manifesta inammissibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della Legge n. 241/1990.
6. In caso di istanza irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento richiede tempestivamente la regolarizzazione dell'istanza di accesso qualora ritenga possa essere integrata con gli elementi formali previsti dal presente regolamento. La regolarizzazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta. Il termine di conclusione del procedimento è sospeso.
7. In caso di mancata regolarizzazione nel termine indicato, il Responsabile del procedimento dispone l'improcedibilità con provvedimento ai sensi del comma 4.

Articolo 9 - Esclusioni

1. L'accesso civico generalizzato è sempre *escluso* nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della Legge n. 241/1990.
 2. Nella valutazione dell'istanza di accesso, il Responsabile del procedimento deve verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate dalla legge.
 3. Per la definizione delle esclusioni all'accesso generalizzato di cui al presente articolo si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate dall'Autorità
-

Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 5-bis del decreto trasparenza, che si intendono qui integralmente richiamate.

Articolo 10 - Limiti a tutela di interessi pubblici

1. L'accesso civico generalizzato è *rifiutato* se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli *interessi pubblici* inerenti a:
 - a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
 - b) la sicurezza nazionale;
 - c) la difesa e le questioni militari;
 - d) le relazioni internazionali;
 - e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento.
2. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento.

Articolo 11 - Limiti a tutela di interessi privati

1. L'accesso civico generalizzato è *rifiutato* se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti *interessi privati*:
 - a) la protezione dei dati personali delle sole persone fisiche;
 - b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
 - c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
2. I limiti di cui sopra si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso non può essere negato ove, per la tutela degli interessi privati di cui sopra, sia sufficiente fare ricorso al differimento.

3. Una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, occorre valutare se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore: deve necessariamente sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso ed il pregiudizio, e il pregiudizio concreto va valutato rispetto al momento ed al contesto in cui l'informazione viene resa accessibile.
4. La domanda di accesso civico generalizzato è accolta oscurando i dati personali contenuti nei documenti richiesti, qualora non siano oggetto della richiesta di accesso; in questo caso non si applica quanto previsto dal successivo art. 12.

Articolo 12 - Controinteressati

1. Sono controinteressati coloro che dall'accoglimento della domanda di accesso civico generalizzato possono ricevere una lesione ad uno degli interessi privati elencati all'articolo precedente.
2. Qualora siano individuati dei controinteressati, l'ufficio procedente comunica loro copia della domanda d'accesso generalizzato, con raccomandata AR o via PEC.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via PEC, alla richiesta di accesso.
4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni l'ufficio provvede comunque sulla richiesta.
5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi.

Articolo 13 - Domanda accolta

1. Se la domanda di accesso generalizzato viene accolta, l'ufficio trasmette tempestivamente e, comunque, entro 30 giorni al richiedente i dati e i documenti.
2. Nel caso la domanda sia accolta nonostante l'opposizione di controinteressati, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'ufficio comunica la decisione motivata di accoglimento agli stessi controinteressati e trasmette al richiedente i dati e i documenti richiesti.

Articolo 14 - Domanda respinta

1. Se la domanda di accesso generalizzato è respinta o differita, la decisione deve essere motivata unicamente con riferimento alle cause di inammissibilità della domanda o di esclusione dell'accesso, oppure ai limiti a tutela di interessi pubblici e privati previsti dagli articoli precedenti e dal *Decreto trasparenza*.

2. L'ufficio trasmette tempestivamente e, comunque, entro il termine di conclusione del procedimento, il provvedimento di decisione al richiedente e ai controinteressati.

Articolo 15 - Domanda di riesame

1. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di conclusione del procedimento il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide, in merito alla domanda di riesame, entro il termine di venti giorni con provvedimento motivato.
2. Se l'accesso civico generalizzato è stato negato o differito per tutelare dati personali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve acquisire il parere preventivo del Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
3. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rimane sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

Articolo 16 - Difensore civico

1. Contro la decisione dell'ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può presentare ricorso al Difensore civico regionale.
2. A norma di legge, il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'ente.
3. Se l'ufficio non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.

Articolo 17 - Ricorsi

1. A norma di legge, contro la decisione dell'ufficio o, in caso di richiesta di riesame, contro la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può sempre proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Articolo 18 - Tutela dei controinteressati

1. I controinteressati dispongono delle stesse tutele che l'ordinamento riconosce al richiedente.
2. In caso di accoglimento della domanda di accesso, i controinteressati possono presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricorso al difensore civico, oppure ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Articolo 19 - Registro degli accessi

1. Le domande di accesso generalizzato sono protocollate ed inserite nell'apposto fascicolo.
2. Dal fascicolo si può estrarre l'elenco delle domande presentate e delle relative risposte; nel report sono presenti i seguenti dati: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data della risposta.
3. Il report è pubblicato in formato aperto nella specifica sezione di "*Amministrazione trasparente*", oscurando eventuali dati personali, e aggiornato ogni sei mesi.

TITOLO IV – Accesso agli atti

Articolo 20 - Accesso agli atti amministrativi

1. Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi hanno il diritto di prendere visione e di estrarre copia di tali documenti.
2. A norma della Legge n. 241/1990, l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.

Articolo 21 - Accesso informale

1. Qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio che detiene il documento o all'URP.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento richiesto, oppure elementi che ne consentano l'individuazione, e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante indicazione del provvedimento contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea.
4. La richiesta, ove provenga da una pubblica amministrazione, è presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo ed è trattata ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della Legge n. 241/1990.
5. Qualora l'ufficio, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati, invita il richiedente a presentare domanda formale di accesso.

Articolo 22 - Accesso formale

1. Qualora non sia possibile accogliere la domanda in via informale, oppure sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse diretto concreto ed attuale, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'ufficio invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso agli atti formale e ne rilascia ricevuta.

2. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda all'ufficio.
3. Qualora la domanda sia irregolare o incompleta, l'ufficio entro dieci giorni ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata AR o via PEC. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.

Articolo 23 - Domanda di accesso agli atti amministrativi

1. La domanda di accesso agli atti amministrativi è obbligatoriamente motivata, pena l'inammissibilità, e identifica i documenti richiesti, e può avere ad oggetto la semplice visione o l'estrazione di copie.
2. Il diritto di accesso agli atti è esercitabile per i soli documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti dall'ente. Gli uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso¹.
3. Non sono ammissibili domande di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente.
4. La domanda può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata all'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti, o all'URP.
5. Per la presentazione della domanda può essere utilizzato il modello appositamente pubblicato sul sito web istituzionale e comunque deve contenere i dati nello stesso riportati.
6. L'istanza di accesso è trasmessa dal soggetto interessato per via telematica alla PEC del Comune, secondo le seguenti modalità, previste dall'articolo 65 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale:
 - a) sottoscritta mediante firma digitale o altre firma elettronica qualificata o utilizzo del modulo online a cui si accede tramite le proprie credenziali di identità digitale;
 - b) sottoscritta con firma autografa e inviata in copia immagine unitamente alla copia del documento d'identità;
7. L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta, fax o personalmente all'URP; ove non sia sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, la stessa è presentata firmata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

¹ Si veda l'articolo 2 comma 2 del DPR 184/2006 *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*.

8. La visione dei documenti è gratuita. Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo. I costi di riproduzione (su supporto cartaceo o informatico) sono periodicamente aggiornati con deliberazione di Giunta Comunale.
9. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni, preferibilmente con un provvedimento motivato del responsabile dell'ufficio che detiene i dati, le informazioni e i documenti. In caso di silenzio, decorso il termine di trenta giorni la domanda è respinta².
10. Se la richiesta di accesso è incompleta, il Responsabile del procedimento invia apposita richiesta di integrazione; in attesa della risposta, i termini del procedimento di accesso si intendono sospesi.

Articolo 24 - Esclusioni e limitazioni

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è escluso:
 - a) per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, da regolamento governativo e dalle pubbliche amministrazioni;
 - b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
 - c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
 - d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato qualora sia sufficiente fare ricorso al differimento.
3. Deve essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
4. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile. Quando l'accesso concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile³.

² "Silenzio rifiuto" si veda l'articolo 25 comma 4 della Legge n. 241/1990 e smi.

³ Si veda l'articolo 60 del decreto legislativo 196/2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali*.

Articolo 25 - Controinteressati all'accesso agli atti

1. Sono controinteressati alla domanda di accesso agli atti amministrativi tutti i soggetti, che, ai sensi dell'articolo 22 comma 1 lettera c) della Legge n. 241/1990, individuati o facilmente individuabili, dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
2. Qualora siano individuati controinteressati, l'ufficio procedente comunica loro copia della domanda d'accesso agli atti, con raccomandata AR o via PEC, richiedendo l'autorizzazione al rilascio dell'atto richiesto.
3. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche via PEC, alla richiesta di accesso.
4. Accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, decorso il termine di dieci giorni, l'ufficio provvede comunque sulla richiesta.
5. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di trenta giorni per concludere il procedimento rimane sospeso fino all'eventuale opposizione degli stessi.

Articolo 26 - Domanda accolta e modalità di accesso.

1. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento.
2. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento, nelle ore di ufficio, alla presenza se necessaria di personale addetto.
3. I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo.
4. L'esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi registrate in calce alla richiesta. L'interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

Articolo 27 - Domanda respinta o differita

1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso agli atti formale sono motivati, con riferimento specifico alla normativa vigente e, in particolare, alle categorie di cui all'articolo 24 della Legge n. 241/1990, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. Il differimento dell'accesso è disposto se è sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della Legge n. 241/1990, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il provvedimento che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Articolo 28 - Tutele e ricorsi

1. Interessati e controinteressati all'accesso agli atti amministrativi dispongono delle tutele previste dall'articolo 25 comma 4 della Legge n. 241/1990.

TITOLO V – Norme finali

Articolo 29 - Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme nazionali, regionali o di prescrizioni inderogabili dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 30 - Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Questo regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d’approvazione.
2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo ente che normano il diritto di accesso o che siano in contrasto con il presente.
3. Il presente è pubblicato sul sito internet istituzionale, nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”.



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
D'IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEI
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.04.1999

INDICE

REGOLAMENTO D'IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	3
ART. 1 - REQUISITI IGIENICO SANITARI COMUNI A TUTTI GLI ESERCIZI	3
ART. 2 - MODALITA' DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI	4
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI	5
TIPOLOGIA 1	5
TIPOLOGIA 2	7
TIPOLOGIA 3	8
ART. 4 - SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE AD ESERCIZI PUBBLICI	8
ART. 5 - CONGELAMENTO DEGLI ALIMENTI PRESSO I LOCALI DI RISTORAZIONE	8
ART. 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI	9

REGOLAMENTO D'IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

ART. 1 - REQUISITI IGIENICO SANITARI COMUNI A TUTTI GLI ESERCIZI

I locali dovranno, in relazione all'attività svolta, possedere i seguenti requisiti:

- a) pavimenti realizzati in materiale lavabile e disinfettabile che nei laboratori deve risultare anche antisdrucchiolo;
- b) pareti dei locali di lavorazione, vendita e dei servizi igienici realizzate in materiale lavabile, disinfettabile e di colore chiaro fino ad una altezza minima di metri 2;
- c) idonei sistemi di ventilazione naturale in tutti i locali. Ove ciò non sia possibile, potrà essere consentita aerazione artificiale con le caratteristiche previste dalla normativa vigente;
- d) aperture con l'esterno dotate di dispositivi atti ad evitare l'ingresso di mosche e roditori;
- e) unità igieniche, ad uso esclusivo del personale, ubicate all'interno dell'esercizio, distinte per sesso quando il numero degli addetti sia superiore a 10. Per unità igienica si intende un locale suddiviso in :
 - 1) locale sufficientemente ampio destinato ad accogliere almeno 1 wc di superficie minima, compreso l'antibagno, pari a mq. 4,50;
 - 2) antibagno dotato di lavabo con comando a pedale o elettrico per l'erogazione di acqua calda e fredda, di erogatore di sapone liquido o in polvere, di asciugamani monouso o ad emissione di aria, con porta dotata di chiusura automatica;
- f) vano spogliatoio con superficie non inferiore a mq. 2 in caso di un solo addetto e dotato di armadietti individuali a due scomparti per la custodia rispettivamente degli abiti civili e da lavoro (qualora il locale destinato ad antibagno sia di ampiezza adeguata sarà consentito l'utilizzo dello stesso anche per uso spogliatoio). Gli spogliatoi devono essere distinti per sesso quando il numero degli addetti sia superiore a 5.
- g) un apposito reparto o armadietto per il deposito delle attrezzature occorrenti per le pulizie (qualora il locale destinato ad antibagno sia di ampiezza adeguata sarà consentito l'utilizzo dello stesso per il suddetto armadietto);
- h) congrua dotazione di contenitori per i rifiuti solidi, lavabili e disinfettabili, dotati di sacco impermeabile e muniti di coperchio di tenuta, con comando di apertura a pedale;
- i) idonei sistemi di aspirazione su punti di cottura o riscaldamento dei cibi che determinano emissione di vapori o fumi, canalizzati in canne di esalazione conformi alla normativa vigente in materia;
- j) dotazione di acqua potabile proveniente da acquedotto pubblico o, in caso di impossibilità, da sistema di allacciamento autonomo con controllo semestrale delle acque secondo quanto previsto dal DPR 236/1988 (tipo C 3);
- k) vetrine di esposizione degli alimenti non confezionati apribili solo dalla parte dell'addetto;
- l) vetrine a temperatura controllata, celle frigorifere e tutte le attrezzature frigo di conservazione dotate di termometro per la rilevazione delle temperatura, possibilmente a lettura esterna;
- m) deposito o magazzino di dimensioni adeguate in possesso dei sopra citati requisiti.

Per tali esercizi di somministrazione è consentita l'ubicazione a distanza dei locali di cui alla lettera m), purchè il trasporto delle sostanze deperibili avvenga con modalità tali da non pregiudicare la salubrità dell'alimento.

ART. 2 - MODALITA' DI MANUTENZIONE E CONDUZIONE DEGLI ESERCIZI

I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti a rispettare le norme attuative previste dal D. Lgs. 155/1997 e comunque devono:

- a) essere costantemente tenuti in ordine ed in accurato stato di pulizia;
- b) avere le strutture murarie, l'arredamento, le attrezzature, gli utensili e le suppellettili sempre in buono stato di manutenzione, pulizia e funzionalità;
- c) essere sottoposti a trattamenti di disinfezione e di disinfestazione in relazione alle esigenze ed alla conduzione dell'esercizio;
- d) conservare ed esporre i prodotti alimentari di genere diverso in reparti o scomparti distinti al fine di evitare contaminazione crociata. Tali prodotti dovranno essere comunque separati da quelli non alimentari;
- e) provvedere ad accurata pulizia dei locali e delle attrezzature al termine di ogni ciclo lavorativo o comunque prima dell'inizio del ciclo lavorativo successivo.

Negli esercizi è vietato:

- a) adibirli ad usi diversi da quelli per i quali sono stati autorizzati;
- b) tenervi macchinari, arredi, utensili, oggetti, o altro materiale in disuso ovvero non strettamente attinente all'attività e utilizzare segatura;
- c) accettare la consegna delle merci mediante il deposito delle stesse davanti alla porta d'ingresso in orario precedente l'apertura dell'esercizio;
- d) esporre alimenti per il consumo senza adeguata protezione. I prodotti alimentari pronti al consumo debbono essere tenuti in apposite vetrine o vassoi con coperchio o altro idoneo mezzo di protezione (pellicola, alluminio, etc.) che ne garantiscano la protezione dalla polvere o dagli insetti e distribuiti dal personale addetto con pinze, palette, forchette e simili.
- e) esporre alimenti all'esterno dei locali;
- f) depositare sulla pubblica via i vuoti a perdere;
- g) l'accesso e la detenzione, sia pure occasionale, di animali domestici;
- h) fumare nei locali di preparazione degli alimenti;
- i) utilizzare carta e/o imballaggi "non specifici per alimenti".

I reparti o settori destinati a prodotti non alimentari debbono essere tenuti distinti e separati dai reparti di alimentari.

ART. 3 - CLASSIFICAZIONE E REQUISITI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI DI PRODUZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Ai soli fini della determinazione dei requisiti igienico - sanitari i pubblici esercizi sono così classificati:

- 1) Esercizi di ristorazione classica (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, tavole calde, etc.): sono caratterizzati da un ciclo completo di preparazione alimenti a gamma più o meno vasta.
- 2) Esercizi di cui alla lettera b) art. 5 L. 287/91 - bar a somministrazione allargata ("brasserie", pub, "creperie", etc) con manipolazione limitata a: porzionamento, frazionamento ed eventuale pulizia/lavaggio verdure e frutta.
In tali esercizi è possibile effettuare la finitura di alimenti precotti confezionati e la somministrazione di piccola gastronomia preparata in laboratori autorizzati.
- 3) Esercizi di cui alla lettera b) art. 5 L. 287/91 - bar a prevalente somministrazione di bevande (anche superalcoliche) e/o di alimenti (panini e affini, pasticceria) con eventuale finitura di brioches surgelate oppure panini e affini confezionati in atmosfera protetta o sottovuoto con uso di attrezzature di riscaldamento e di prodotti preparati estemporaneamente da apparecchi a distribuzione automatica.

Fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei locali di lavoro e degli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, i requisiti per gli esercizi sopracitati di nuova attivazione sono i seguenti:

TIPOLOGIA 1

Gli esercizi appartenenti alla tipologia 1 devono essere dotati di locale cucina di superficie minima pari a mq. 20, al netto del locale dispensa e degli eventuali locali lavaggio stoviglie e settori di raccordo.

Oltre i 50 posti a sedere l'aumento dimensionale della cucina sarà commisurato a mq 0,25 per posto compresi quelli eventualmente autorizzati in aree esterne. La cucina dovrà essere realizzata in modo da non creare percorsi di ritorno rispetto al flusso del processo di sanificazione dell'alimento.

Nei locali cucina dovranno essere previsti:

- a) settori separati o locali distinti e tra loro raccordati per le varie attività (lavaggio verdure, taglio e preparazione carni rosse, taglio e preparazione carni bianche, pulizia e preparazione pesce, produzione di preparati con uso di uova in guscio, etc.);
- b) un locale o area ben definita esclusivamente adibita alla eventuale preparazione di pasta fresca;
- c) un locale o area, ben definita, esclusivamente adibito alle operazioni di lavaggio stoviglie dotato di lavastoviglie con relativa cappa di aspirazione ove ritenuta necessaria dal Dipartimento di Prevenzione;
- d) lavelli in numero adeguato alle necessità dell'esercizio e ai pasti somministrati, muniti di rubinetti con comando non manuale, di acqua calda e fredda e asciugamani monouso;

- e) idoneo numero di lavandini lavamani muniti di rubinetti con comando non manuale o elettrico di acqua calda e fredda , distributore automatico di sapone e asciugamani monouso; ove per motivi strutturali non sia possibile l'installazione di almeno un lavamani, almeno uno dei lavelli dovrà essere corredato di distributore automatico di sapone;
- f) numero adeguato di piani di lavoro in acciaio o ricoperti in materiale impermeabile, duro, compatto, facilmente lavabile e disinfettabile, realizzato in conformità alle disposizioni di legge sugli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, distinti per tipologia di prodotti onde evitare contaminazioni crociate;
- g) idonee attrezzature per il taglio (dotate di manici con materiale plastico) per la triturazione e la miscelazione facilmente smontabili per la totale pulizia quotidiana;
- h) cappe aspiranti adeguate per la raccolta di prodotti della combustione e delle esalazioni derivanti dalla preparazione e cottura dei cibi. L'impianto di captazione ed espulsione di prodotti della combustione deve essere realizzato secondo quanto previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale. All'impianto di estrazione ed evacuazione dei fumi, vapori e odori di cottura, dovrà essere abbinato un impianto di reintegro d'aria esterna da prelevarsi in zona pulita; l'aria in ingresso dovrà essere riscaldata nel periodo invernale ed immessa nel locale in modo da non creare dannose o fastidiose correnti d'aria per gli operatori ove ritenuto necessario dal Dipartimento di Prevenzione.

Gli esercizi devono inoltre essere dotati di locale dispensa adeguatamente dimensionato in base alla potenzialità degli stessi e al tipo di approvvigionamento delle derrate alimentari, con superficie non inferiore a mq. 10. In detta dispensa, avente preferibilmente un accesso diretto dall'esterno per l'approvvigionamento delle derrate e dislocata preferibilmente allo stesso piano del locale cucina, devono essere conservate solo le sostanze alimentari utilizzabili nelle preparazioni di cucina. I valori microclimatici del locale (temperatura e umidità in particolare) dovranno essere tali da garantire la corretta conservazione di tutti gli alimenti stoccati.

Il locale dispensa dovrà inoltre avere pareti intonacate e tinteggiate con vernice lavabile fino all'altezza di carico e comunque non inferiore a mt. 2, ed essere attrezzato con scaffalature e pianali lisci e lavabili che garantiscano una disposizione ordinata delle merci, che dovranno essere comunque sollevate dal pavimento. Gli armadi e/o celle frigorifere distinte fisicamente o in zone ben delimitate per generi merceologici, ad eccezione delle carni per le quali va previsto armadio e/o cella frigorifera distinta, dovranno essere dotati di termometro possibilmente a lettura esterna.

L'esercizio può essere dotato di un vano apposito denominato cantina per la conservazione dei vini e delle bevande.

Dovranno essere presenti una o più sale da pranzo, in cui la distribuzione di tavoli e delle sedie sia tale da consentire al consumatore una comoda assunzione dei cibi ed al personale una agevole attuazione del servizio; in ogni caso dovrà essere assicurata una superficie di almeno 1,2 mq. per ciascun posto a tavola. In detto spazio saranno conteggiate anche le aree a disposizione esterne al locale, che dovranno essere autorizzate allo scopo.

L'esercizio di pizzeria, caratterizzato dalla sola preparazione e cottura al forno di pizze, è consentito anche nell'ambito dello stesso locale di somministrazione.

Gli esercizi in cui si attua l'autoservizio da parte dei consumatori devono avere un reparto attrezzato per l'esposizione, al riparo da agenti inquinanti, in modo che gli alimenti siano al

contempo debitamente conservati al caldo o al freddo a seconda delle esigenze e facilmente prelevabili.

Tutti gli esercizi debbono essere forniti di servizi igienici a disposizione per il pubblico aventi i requisiti di cui all'art. 1 punto e) del presente Regolamento. Dovranno essere facilmente individuabili con apposite indicazioni, in numero adeguato alla capacità recettiva dell'esercizio, considerando come riferimento minimo i termini indicati nel seguente schema:

- | | |
|------------------------|--|
| A) fino a 150 posti: | 1 lavandino e 1 w.c. per le femmine
1 lavandino e 1 w.c. per i maschi |
| B) da 150 a 300 posti: | 2 lavandini e 2 w.c. per le femmine
2 lavandini e 2 w.c. per i maschi |
| C) oltre 300 posti: | 3 lavandini e 3 w.c. per le femmine
3 lavandini e 3 w.c. per i maschi |

I servizi igienici destinati ai portatori di handicap, se rientranti nel campo di applicazione della L. 13/1989, dovranno essere dotati di antibagno nel caso non si affaccino su vano di disimpegno.

TIPOLOGIA 2

Gli esercizi di questa tipologia devono essere dotati di:

- 1) laboratorio di superficie adeguata al numero delle preparazioni autorizzate con le caratteristiche previste ai punti d), e), f), g), h) delle cucine dei locali di tipologia 1 in quanto applicabili, dotato di lavastoviglie;
- 2) almeno un locale dispensa per la conservazione degli alimenti e delle bevande;
- 3) spazio sufficientemente ampio e attrezzato per la consumazione degli alimenti da parte dell'utenza, in relazione alla somministrazione effettuata;
- 4) servizi igienici a disposizione del pubblico in ragione di almeno:
un lavandino ed un w.c. per le donne, un lavandino ed un w.c. per gli uomini. I servizi igienici destinati ai portatori di handicap sono previsti se l'intervento proposto rientra nel campo di applicazione della L. 13/89, come indicato nella tipologia 1.

Gli esercizi con superficie di somministrazione inferiore o uguale a mq. 60 esclusi i locali accessori, potranno essere dotati di un unico servizio igienico per il pubblico.

La sola finitura, di alimenti precotti, in confezioni monodose, idoneamente conservati potrà svolgersi in un retrobanco a vista protetto dall'accesso del pubblico, fornito di normali piani di appoggio lavabili e dotato delle necessarie attrezzature di finitura e conservazione.

Le preparazioni alimentari a base di verdure crude e di frutta dovranno essere svolte in un settore ben distinto dotato di lavello autonomo o vasche autonome per il lavaggio di tali alimenti.

In assenza di un locale sguatteria separato e dotato di lavastoviglie, si dovranno utilizzare stoviglie a perdere.

TIPOLOGIA 3

Gli esercizi di questa tipologia devono essere dotati di:

- a) un locale dimensionato in rapporto alla superficie di somministrazione e alla attività da utilizzare come deposito;
- b) idonee attrezzature refrigeranti per la conservazione degli alimenti e delle bevande;
- c) almeno un lavello munito di rubinetto con comando non manuale di acqua calda e fredda e di asciugamani monouso;
- d) una lavastoviglie;
- e) servizi igienici per il pubblico in ragione di:
 - 1) esercizi di superficie massima pari a mq. 60, esclusi i locali accessori: un lavandino e un w.c.;
 - 2) esercizi di superficie superiore a mq. 60, esclusi i locali accessori: un lavandino e un w.c. per le femmine, 1 lavandino e un w.c. per i maschi.

I servizi igienici destinati ai portatori di handicap sono previsti se l'intervento proposto rientra nel campo di applicazione della L. 13/89, come indicato nella tipologia 1.

ART. 4 - SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE AD ESERCIZI PUBBLICI

Qualora per la somministrazione si intendano utilizzare aree esterne ai locali, tali aree devono essere:

- a) collocate in zona atta a proteggere il consumatore dalle emissioni da traffico veicolare, dalla polvere e da simili;
- b) attrezzate in modo da proteggere da ogni contaminazione gli alimenti da somministrare e da garantire la conservazione degli stessi alle temperature previste dalle norme di legge ed in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili;
- c) fornite di idonea pavimentazione anche in cemento o asfalto e/o di pedane di sopraelevazione che comunque consentano le normali operazioni di pulizia e lavaggio.

Tali aree vengono considerate superfici utili ai fini del calcolo delle dimensioni dei servizi annessi (cucine, servizi igienici, etc).

ART. 5 - CONGELAMENTO DEGLI ALIMENTI PRESSO I LOCALI DI RISTORAZIONE PUBBLICA E COLLETTIVA

L'autorizzazione sanitaria per i locali di ristorazione collettiva e pubblica, inclusi i centri di produzione pasti, comprende anche l'esercizio di ogni modalità di conservazione mediante il freddo, applicata agli alimenti prodotti nella struttura.

Tale pratica dovrà essere esplicitamente dichiarata all'atto della presentazione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e dettagliatamente descritta, relativamente a strumenti e procedure, nella scheda tecnica da allegarsi all'istanza.

Le attività già in possesso di autorizzazione sanitaria, che non hanno dichiarato al momento della presentazione della domanda la volontà di effettuare il congelamento degli alimenti, dovranno

inoltrare istanza al Comune, ai sensi dell'art. 27, II comma lettere c) e d) del D.P.R. 327/1980 per l'ottenimento dell'integrazione dell'autorizzazione sanitaria.

Tale istanza dovrà essere debitamente integrata da scheda tecnica relativa alle caratteristiche dell'impianto (capacità di stoccaggio, presenza di termometri rilevatori a lettura esterna, potenzialità refrigerante, possibilità di conservazione separata di matrici di tipo diverso) e alla tipologia degli alimenti da congelare (materie prime, semilavorati, precucinati, precotti, prodotti finiti).

Le apparecchiature utilizzate per le attività di congelamento e di scongelamento, inserite nei locali destinati alla produzione di alimenti e comunque idonei ai sensi dell'art. 28 D.P.R. 327/1980, non devono costituire elemento negativo, sotto l'aspetto igienico sanitario, per l'organizzazione della restante attività oggetto di autorizzazione sanitaria.

Per l'attività di congelamento devono essere presenti almeno:

- a) apparecchiatura riconosciuta idonea per il congelamento e , eventualmente, per lo scongelamento di prodotti.
- b) apparecchiatura frigorifera, diversa da quella utilizzata per il congelamento, da impiegare per la conservazione dei prodotti congelati, munita di adeguato strumento di rilevazione della temperatura e idonea ad assicurare l'ininterrotto mantenimento di una corretta temperatura di congelamento.

Le materie prime destinate alla produzione di alimenti congelati devono essere sane, in buone condizioni igieniche.

Per la produzione di alimenti elaborati è inoltre ammesso l'impiego di componenti alimentari che, per loro natura, devono necessariamente essere stati sottoposti ad un precedente trattamento di conservazione, nonché l'utilizzo di semilavorati congelati.

ART. 6 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Le presenti norme disciplinano i nuovi insediamenti di pubblici esercizi nonché le modifiche al tipo di somministrazione di alimenti e bevande che gli esercizi esistenti andranno ad effettuare nel corso della loro attività.

Le nuove aperture nonché le modifiche da parte degli esistenti saranno soggette a preventivo sopralluogo del Servizio Igiene Pubblica ed al conseguente rilascio dell'autorizzazione sanitaria.

Gli operatori già in attività alla data di entrata in vigore del presente provvedimento , in possesso di regolare autorizzazione sanitaria, possono proseguire l'attività medesima nei limiti di quanto autorizzato e nel rispetto delle norme generali previste in materia.

Per quanto non espressamente indicato si rimanda al Regolamento Edilizio Comunale, approvato con delibera di C.C. n. 75 in data 27/08/1996, nonché ad ogni altra disposizione vigente in materia.



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ASSEGNAZIONE, LA CONDUZIONE E LA
GESTIONE DELLE AREE DA COLTIVARE A ORTO

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 09.05.1996
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 25.09.1997

I N D I C E

ART. 1 – REQUISITI E REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE.....	3
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
ART. 3 – MODALITA’ E DURATA DELL’ASSEGNAZIONE.....	3
ART. 4 – CAMBIO DI LOTTI.....	3
ART. 5 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE	3
ART. 6 – DOVERI DEL COMUNE	4
ART. 7 - DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE.....	4
ART. 8 - USO E CARATTERISTICHE DELL’ACQUA	4
ART. 9 - DOVERI DELL’ASSEGNATARIO E NORME SULLA COLTIVAZIONE.....	4
ART. 10 – FORNITURE.....	5
ART. 11 – GESTIONE SOCIALE.....	5
ART. 12 – L’ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI	5
ART. 13 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA.....	5
ART. 14 – COMITATO DI GESTIONE.....	6
ART. 15 – FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE	6
ART. 16 – IL PRESIDENTE.....	6
ART. 17 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE	6
ART. 18 – COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ZONE ORTIVE.....	6
ART. 19 – GESTIONE ECONOMICA DEGLI ORTI.....	7
ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI.....	7

ART. 1 – REQUISITI E REGOLE PER L’ASSEGNAZIONE

- Residenza ad Anzola dell’Emilia;
- Essere pensionati e non svolgere alcuna attività lavorativa retribuita;
- Non avere a disposizione (in proprietà, in affitto, ecc.) altro appezzamento di terreno, sia pubblico che privato, da coltivare ed essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato;
- Presentare per iscritto domanda di assegnazione su apposito modulo;
- Sottoscrivere l’accettazione delle norme che regolano la materia.

ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L’interessato/a dovrà presentare domanda scritta di assegnazione indirizzata al Sindaco, secondo le modalità ed i termini che saranno indicati in apposito avviso al pubblico.

ART. 3 – MODALITA’ E DURATA DELL’ASSEGNAZIONE

L’assegnazione ha validità annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno, se non viene data disdetta da una delle parti tre mesi prima della scadenza.

L’assegnazione avviene mediante pubblico sorteggio in base alle modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.

In nessun caso potrà essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

L’assegnazione avviene esclusivamente in capo al richiedente o al coniuge convivente che potrà subentrare all’assegnatario in caso di decesso di quest’ultimo. Al coniuge è equiparato il convivente.

I lotti di terreno da coltivare ad orto sono assegnati in comodato. Pertanto si applicano le disposizioni del Libro IV, Titolo III, Capo XIV del Codice Civile (art. 1803).

Il contraente sottoscrive il contratto inerente l’assegnazione dell’orto, indicando nello stesso anche le generalità del coniuge avente diritto all’eventuale subentro contrattuale.

Il terreno che viene assegnato per la coltivazione dell’orto deve essere di proprietà del Comune o da questo acquisito.

ART. 4 – CAMBIO DI LOTTI

Non è consentita la richiesta di cambio di lotto. Qualora però l’assegnatario desideri cambiare il lotto assegnatogli dovrà rinunciare per iscritto al lotto avuto in assegnazione e formulare nuove domande.

ART. 5 – REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE

La revoca dell’assegnazione avviene per morte o rinuncia scritta dell’assegnatario indirizzata al Comitato di gestione della zona ortiva. Il Comitato di gestione può proporre la revoca dell’assegnazione con atto scritto e motivato per

violazione di quanto disposto dal presente regolamento. La proposta di revoca deve essere portata a conoscenza dell'assegnatario che può ricorrere nei confronti del Comitato di Gestione entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della proposta stessa. Il ricorso deve essere indirizzato al Sindaco. Se non viene presentato entro il termine stabilito, oppure se viene respinto in forma scritta e motivata, l'assegnatario decade dal proprio diritto e l'orto può essere immediatamente assegnato ad altri richiedenti.

L'assegnatario che cessa per qualsiasi motivo l'attività deve lasciare il lotto sgombro da qualsivoglia materiale. In caso d'inadempienza vi provvederà il Comune con spese a carico dell'inadempiente.

Il Comune ha il diritto di riservarsi alcuni orti per iniziative didattiche volte a favorire la diffusione del patrimonio culturale degli anziani legato alle zone ortive.

ART. 6 – DOVERI DEL COMUNE

Il Comune, realizzando la zona ortiva, deve provvedere a dotare la stessa delle attrezzature necessarie: deposito attrezzi, contenitori per immondizie, servizi igienici, impianto idrico, delimitazione orti, alberatura di confine e di una bacheca.

ART. 7 - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza immediata dall'assegnazione è pronunciata nei seguenti casi:

- Cessione del lotto;
- Vendita prodotti.

ART. 8 - USO E CARATTERISTICHE DELL'ACQUA

L'acqua per l'irrigazione degli orti deve essere conforme alle norme igienico-sanitarie e deve provenire dall'allacciamento alla rete idrica urbana.

ART. 9 - DOVERI DELL'ASSEGNATARIO E NORME SULLA COLTIVAZIONE

Oltre a tutti i doveri specificamente posti dall'art. 1803 e seguenti del C.C., all'assegnatario è fatto divieto:

- Di erigere baracche o altre strutture o serre; è tuttavia consentito proteggere, nei periodi primavera e inverno, dalle avversità atmosferiche i prodotti orticoli con teli di nylon vincolati alla struttura o reti purché di altezza non superiore a cm. 50 (cinquanta) uniformandoli per tipologia di materiale;
- Di usare sostanze tossiche vietate dalle normative sanitarie e a tutela dell'ambiente; l'impiego dei pesticidi è da considerarsi di norma vietato;
- Di vendere i prodotti;
- Di usare contenitori per concimi allo stato liquido;
- Di erigere canne o paletti destinati a sostegno delle colture oltre i due metri dal suolo;
- Di allevare o tenere sul lotto assegnato animali domestici o di bassa corte (cani, gatti, conigli, galline, ecc.);
- Di coltivare o piantumare piante di qualsiasi tipo (alberi, viti, arbusti, ecc.);
- Di mettere pietre, lamiere, legni, fili di ferro e qualunque altro manufatto che non sia stato previsto dall'Amministrazione Comunale.

L' assegnatario si impegna a mantenere ordinato e pulito il proprio orto nonché le parti ad uso comune (viottoli, locale degli attrezzi, irrigazione, ecc.) secondo un programma di turnazione concordato con il Comitato di Gestione. Qualora venga a mancare la collaborazione di uno o più assegnatari, il Comitato di Gestione è autorizzato a fare eseguire i lavori necessari e la relativa spesa verrà addebitata all'Assegnatario o agli Assegnatari inadempienti. In mancanza di pagamento entro 30 giorni vi è la revoca dell'assegnazione dell'orto.

ART. 10 – FORNITURE

Il costo dell'acqua fornita sarà suddiviso tra gli assegnatari in parti uguali a cura del Comitato di Gestione.

Il Presidente del Comitato di Gestione è autorizzato dall'Amministrazione Comunale, nella sua qualità di unico responsabile, alla riscossione del dovuto ed al pagamento delle relative fatture.

ART. 11 – GESTIONE SOCIALE

Per garantire il corretto svolgimento delle attività gestionali nelle zone ortive ed il necessario collegamento tra queste e le Istituzioni, ogni zona ortiva si deve dotare dei seguenti organi di gestione sociale: l'Assemblea degli assegnatari, il Comitato di Gestione, il Presidente del Comitato di Gestione.

ART. 12 – L'ASSEMBLEA DEGLI ASSEGNATARI

E' l'organo che riunisce tutti gli assegnatari. L'assemblea si riunisce di norma una volta all'anno in sessione ordinaria.

Le sedute straordinarie si tengono ogni volta che ve ne sia necessità su richiesta di un quarto degli assegnatari, della metà dei componenti del Comitato di Gestione o dei soggetti rappresentanti le Istituzioni Comunali.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta dal Presidente del Comitato di Gestione per iscritto e resa nota a tutti gli assegnatari; deve contenere l'ordine del giorno ed essere portata a conoscenza delle Istituzioni coinvolte.

La convocazione deve essere affissa all'interno delle zone ortive almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea.

Alle riunioni dell'assemblea possono partecipare tutti i cittadini del Comune, che non hanno però diritto di voto.

ART. 13 – FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

L' Assemblea ha le seguenti funzioni:

- a) elegge il Presidente dell'Assemblea ed il Comitato di Gestione;
- b) approva il programma annuale comprendente le opere di manutenzione e di sviluppo dei servizi dell' area ortiva, le iniziative culturali, ricreative, sociali;
- c) discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- d) stabilisce la quota che gli assegnatari debbono versare per il pagamento delle utenze e per le altre necessità della zona ortiva;
- e) può costituire gruppi di lavoro che affianchino il Comitato di Gestione per

- conduzione della zona ortiva (è compito del Comitato di Gestione coordinare questi gruppi);
- f) fare proposte per eventuali modifiche al presente Regolamento.

ART. 14 – COMITATO DI GESTIONE

E' l'organo di gestione della zona ortiva composto da un minimo di sette membri ad un massimo di quindici. Resta in carica un anno ed è rieleggibile; è eletto dall'assemblea con voto palese. Il voto può essere segreto quando richiesto da un quinto degli assegnatari.

ART. 15 – FUNZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione svolge le seguenti funzioni:

- a) elegge il presidente del Comitato di Gestione (ove opportuno anche un Vice Presidente) e l'Amministratore;
- b) presenta all'Assemblea il bilancio preventivo, consuntivo ed il programma di attività annuale;
- c) vigila sul rispetto del Regolamento e ne propone eventuali modifiche alle Istituzioni;
- d) promuove la socializzazione tra gli assegnatari anche in collaborazione con i Centri sociali autogestiti dagli anziani;
- e) garantisce l'attuazione dei programmi e degli intendimenti dell'Assemblea;
- f) cura l'esecuzione dei lavori e delle spese di gestione e manutenzione della zona ortiva.

ART. 16 – IL PRESIDENTE

E' l'organo rappresentativo della zona ortiva. E' eletto in seno al Comitato di gestione al momento del suo insediamento. Resta in carica un anno ed è rieleggibile.

ART. 17 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

- a) convoca, presiede e firma gli atti del Comitato di Gestione;
- b) garantisce la civile convivenza nell'area ortiva e il rispetto delle norme di gestione;
- c) è il referente per le comunicazioni relative alla zona ortiva.

ART. 18 – COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE ZONE ORTIVE

Al fine di armonizzare le zone ortive esistenti sul territorio comunale, viene costituito un Comitato di coordinamento che garantisca il collegamento tra queste e i Centri sociali anziani.

Il Comitato, che è formato dai Presidenti delle zone ortive, provvede al raccordo tra le Istituzioni e gli assegnatari, svolge attività di consulenza e di programmazione per tutte le tematiche che interessano gli orti.

ART. 19 – GESTIONE ECONOMICA DEGLI ORTI

Il criterio guida della gestione delle zone ortive è quello dell'autofinanziamento. Le entrate sono così costituite:

- a) quota iniziale di assegnazione;
- b) quota annuale versata dagli assegnatari (detta quota viene deliberata nelle assemblee annuali degli assegnatari e serve a coprire le spese dell'acqua per l'irrigazione ed ogni altra spesa inerente la gestione della zona ortiva);
- c) contributi eventuali di Enti ed Associazioni;
- d) contributi eventuali deliberati dal Consiglio Comunale;
- e) entrate derivanti da iniziative promosse per l'autofinanziamento.

ART. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Tutte le zone ortive debbono dotarsi di Regolamento interno che deve essere affisso all'interno delle stesse.

In nessun caso il Regolamento interno può essere in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

La zona ortiva deve essere coperta da assicurazione per responsabilità civile. Il costo della polizza è di norma a carico degli assegnatari dei lotti.

Tutti gli organi rappresentativi e di gestione delle zone ortive di cui al presente Regolamento, possono essere dichiarati decaduti dall'Amministrazione Comunale per errori gravi o comportamenti contrari a quanto stabilito dal Regolamento disciplinante il settore.



Comune di Anzola dell'Emilia

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA PER PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.02.1998
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 25.02.1999
- Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 26.04.1999
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.02.2011
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 25.11.2014

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	4
ART. 3 - DEFINIZIONI	5
ART. 4 - PRINCIPI GENERALI	6
ART. 5 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE	6
ART. 6 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI O ASSIMILABILI	6
ART. 7 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI E/O PERICOLOSI.....	7
ART. 8 - DIVIETI E CRITERI DI COMPORTAMENTO.....	7
ART. 9 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI.....	8
ART. 10 - FORME DI GESTIONE.....	8
TITOLO II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	8
ART. 11 – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI: PRINCIPI GENERALI	8
ART. 12 – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI: AMBITO DI APPLICAZIONE	8
ART. 13 – CRITERI QUALITATIVI DI ASSIMILAZIONE.....	9
ART. 14 – CRITERI QUANTITATIVI DI ASSIMILAZIONE	9
ART. 15 – PROCEDURE DI ACCERTAMENTO.....	9
ART. 16 – FORME DI RACCOLTA DEDICATE	10
TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI E ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE	10
ART. 17 - DEFINIZIONE E CRITERI GENERALI DEL CONFERIMENTO.....	10
ART. 18 - CRITERI GENERALI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	11
ART. 19 - TIPOLOGIA DEI SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	12
ART. 20 - LA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA.....	14
ART. 21 - RAPPORTI CON LE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.....	15
ART. 22 – SANZIONI	15
ART. 23 - COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI PER R.S.U.	15
ART. 24 – RACCOLTA.....	16
ART. 25 – TRASPORTO.....	16
ART. 26 – TRATTAMENTO INTERMEDIO	16
TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	16
ART. 27 – DEFINIZIONE	16
ART. 28 - RACCOLTA E TRASPORTO.....	17
ART. 29 - CONTENITORI PORTARIFIUTI	17
ART. 30 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE	17
ART. 31 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI.....	17
ART. 32 - PULIZIA DEI MERCATI.....	18
ART. 33 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI.....	18
ART. 34 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, NOMADI E	18
ART. 35 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI.....	18
ART. 36 - ESPURGO DEI POZZETTI STRADALI	18
ART. 37 - DIVIETO DI ABBANDONO.....	19
ART. 38 - DISPOSIZIONI DIVERSE.....	19
TITOLO V - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI	19
ART. 39 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	19
ART. 40 – CONTROLLI.....	19
ART. 41 - ORGANI DELEGATI	19
ART. 42 -TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	19
ART. 43 - ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME.....	20
ART. 44 – SANZIONI	20
ART. 45 - ADEGUAMENTO DELLE SANZIONI.....	21

ART. 46 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	21
ALLEGATO A	22
RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI	22

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina per la corretta gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani nel territorio comunale, della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti stessi.
2. Esso viene adottato ai sensi della normativa di settore.
3. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed alle altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola e in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 2 - Definizione e classificazione dei rifiuti

1. Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani; sono comunque esclusi dalla assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali assimilabili la cui formazione avvenga all'esterno del perimetro entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani come stabilito nell'art. 24, nonché i rifiuti costituiti da potature, falciature, ecc., derivanti da attività agricole.
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
 - g) Sono rifiuti speciali
 - h) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - i) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
 - j) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - k) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - l) i rifiuti da lavorazioni commerciali;
 - m) i rifiuti da lavorazioni di servizio;
 - n) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque reflue e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
 - o) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- p) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - q) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti speciali classificati come tali dalla normativa vigente, dagli allegati tecnici allegati alla normativa medesima e da specifiche direttive ministeriali.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - b) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - c) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - d) gestore: azienda che svolge la gestione dei rifiuti per conto del Comune;
 - e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
 - g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22;
 - h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22;
 - i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - j) stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D dell'allegato B al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C al D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22;
 - k) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 6 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 così come modificato dall'art. 1 comma 4 e 5 del D.Lvo 8 novembre 1997 n. 389;
 - l) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
 - m) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o l'isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 - n) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
 - o) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
 - p) conferimento: le operazioni compiute dai produttori di rifiuti per consegnare i materiali della raccolta differenziata ai servizi di raccolta;
 - q) raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi eseguita periodicamente in luoghi pubblici prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, automezzi appositamente attrezzati;
 - r) stazioni ecologiche di base: piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata; esse sono accessibili in qualsiasi momento;
 - s) stazioni ecologiche attrezzate: (definita successivamente come Stazione Ecologica Attrezzata) aree attrezzate sia con contenitori idonei per la maggior parte dei materiali della

- raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali; esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;
- t) piattaforme ecologiche: impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;
 - u) frazione umida: i materiali putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani ed assimilati;
 - v) frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d'interesse per la raccolta differenziata sia nell'insieme sia nelle singole componenti;
 - w) rifiuti speciali recuperabili: si intendono quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;
 - x) rendiconto annuale della raccolta differenziata: relazione sui risultati ottenuti, riportante dati quantitativi, qualitativi (tipologie di materiali), economici e contenente riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato;
 - y) Atersir: l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti per i servizi pubblici, nel seguito denominata ATERSIR, esercita tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, costituita a norma della Legge 23 del 23.12.2011.

Art. 4 - Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente:
 - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute dell'uomo;
 - b) devono essere utilizzati procedimenti e metodi che non determinino rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, e la flora, che non causino inconvenienti igienici da rumori o odori, che non danneggino il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
2. Il Comune promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate intese al recupero di materiali ed energia. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Art. 5 - Attività di competenza del Comune

1. Competono obbligatoriamente al Comune la gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme previste dalla norma in essere.

Art. 6 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani o assimilabili

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilabili le attività di conferimento secondo la definizione di cui al precedente art. 3 nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nei successivi artt. 17 e 18.
2. L'accertamento sulla produzione di rifiuti speciali, coi conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tassa R.S.U. alle relative superfici di formazione o sulla sussistenza a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, avviene su richiesta degli interessati, da presentare nei termini e nei modi stabiliti dal vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
3. Il Comune può, in qualsiasi momento e fissando le scadenze più opportune, chiedere informazioni tecniche alle aziende in merito alla produzione e gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di meglio organizzare il servizio di raccolta e smaltimento.

4. Le aziende interrogate sono tenute a fornire le informazioni richieste nei tempi e modi indicati dall'Amministrazione comunale.

Art. 7 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali e/o pericolosi

1. Tutte le attività di gestione dei rifiuti pericolosi sono regolamentate dalla normativa vigente e pertanto i produttori dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani in base all'art. 2 del presente Regolamento, nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle normative vigenti.
2. Nel caso in cui il Comune abbia istituito servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, la relativa eventuale convenzione sarà stipulata dal Coordinatore di Settore competente previo apposito atto deliberativo che stabilisce le relative tariffe in modo da coprire il costo effettivo del servizio.
3. I rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere obbligatoriamente smaltiti mediante incenerimento e pertanto non possono essere inseriti nei cassonetti di raccolta dei rifiuti urbani.
4. Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti urbani e assimilati.

Art. 8 - Divieti e criteri di comportamento

1. E' vietato abbandonare, al di fuori degli appositi contenitori, su tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
2. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade.
3. È fatto d'obbligo per gli utenti:
 - rispettare tutte le disposizioni indicate dall'Amministrazione Comunale e tutte le indicazioni riportate sui contenitori stessi, oltre che negli appositi cartelli presso le Stazioni Ecologiche;
 - contribuire alla buona conservazione dei contenitori e delle attrezzature;
 - rispettare la destinazione d'uso dei beni e materiali forniti per incentivare il conferimento differenziato.
4. Gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta domiciliare, qualora istituito dal Comune, devono ottemperare ai seguenti comportamenti:
 - divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti dall'ente gestore di tale servizio;
 - i materiali da consegnare devono essere collocati a fianco dei cassonetti in posizione da non ostacolare la libera circolazione, nel giorno e orario indicato dagli addetti al servizio; è vietato esporre materiali in giorni diversi da quelli indicati. Per quanto riguarda il sistema "porta a porta" si devono rispettare le modalità e le tempistiche di esposizione dei contenitori definita dai calendari di raccolta.
5. In caso di inadempienza e fatta salve l'applicazione della sanzioni di cui al successivo art. 22, il Sindaco, con propria ordinanza, dispone a carico del trasgressore o proprietario lo sgombero dei rifiuti abbandonati, previa fissazione di un termine.
6. Trascorso inutilmente tale termine, provvederà direttamente il Comune a spese dell'interessato.
7. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti è proibita (nelle Stazioni Ecologiche la cernita è proibita, in carenza di espressa autorizzazione da parte del custode). L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli addetti a tali servizi.

Art. 9 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, sentito il parere degli organi tecnici o tecnico sanitari locali, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone entro 3 giorni i Ministri della Sanità e dell'Ambiente e al Presidente della Regione.
2. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della Sicurezza Pubblica.

Art. 10 - Forme di gestione

1. Le attività di gestione di cui ai Titoli III° e IV° del presente Regolamento vengono esplicitate dal Comune direttamente o nelle forme previste dalla normativa vigente.
2. Il gestore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza, per i successivi adempimenti in materia di divulgazione e trasmissione dei dati.

TITOLO II – ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: principi generali

1. In attesa dell'emanazione dei criteri previsti dalla normativa vigente sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali aventi le caratteristiche definite ai successivi articoli del presente Titolo.
2. Alle superfici di formazione dei rifiuti assimilati agli urbani viene applicata la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di applicazione. A fronte del pagamento della tariffa sono garantiti senza ulteriori oneri la raccolta e l'avvio a smaltimento, recupero o riciclaggio di detti rifiuti attraverso il servizio pubblico.
3. I rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani devono obbligatoriamente essere conferiti al pubblico servizio. È invece facoltà del produttore ricorrere a soggetti terzi, provvisti delle necessarie autorizzazioni, per quanto riguarda le frazioni avviate a recupero (nel Titolo II del presente regolamento si parla di recupero riferendosi a quello materiale e non a fini energetici). Il documentato conferimento per l'avvio a recupero di rifiuti assimilati, in quantità non inferiore ad una certa quota minima della propria produzione annua, dà luogo all'applicazione di sgravi tariffari, secondo le modalità e le procedure previste dal Regolamento di applicazione della tariffa.
4. I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio: la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.

Art. 12 – Assimilazione di rifiuti speciali ai rifiuti urbani: ambito di applicazione

1. Sono assimilati agli urbani, se rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai successivi art. 13 e 14, laddove non ne sia esclusa per legge l'assimilabilità, i rifiuti speciali ricadenti nelle seguenti categorie:
 - a. rifiuti provenienti da attività commerciali;

- b. rifiuti provenienti da attività di servizio, da enti economici e non economici pubblici e privati, da istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive e ricreative, da servizi scolastici e loro pertinenze;
 - c. rifiuti da attività artigianali di servizio alla persona o alla residenza;
 - d. rifiuti derivanti da attività sanitarie, conformemente alla specifica normativa vigente; per quanto riguarda le strutture sanitarie pubbliche o private, sono sempre esclusi dalla assimilazione i rifiuti derivanti da laboratori e sale operatorie, nonché da ambulatori e reparti di cura e degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - e. rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali, se prodotti all'interno del perimetro dell'area di espletamento del servizio, limitatamente:
 - I. alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti;
 - II. ai rifiuti prodotti all'interno dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione;
 - III. alle aree di ristorazione e/o pernottamento ed alle aree di preparazione degli alimenti (cucine e dispense) delle attività agrituristiche e di turismo rurale;
 - f. rifiuti derivanti da attività industriali, da attività artigianali di produzione di beni e da attività artigianali di servizio diverse dai servizi alla persona o alla residenza.
2. Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 13 – Criteri qualitativi di assimilazione

- 1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali provenienti dalle attività e lavorazioni previste al precedente art. 12 che:
 - a) non sono classificati come rifiuti pericolosi;
 - b) sono avviabili al recupero;
 - c) non rientrano nei casi di esclusione elencati nell'allegato A;
 - d) siano costituiti da imballaggi secondari e terziari (ai sensi di quanto disposto dall'art.217 e seguenti del D. Lgs. 152/06) - questa esclusione entra in vigore esclusivamente dal momento dell'istituzione dei servizi di raccolta e recupero organizzati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06.
- 2. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate in conformità al Piano annuale delle attività e degli interventi, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.

Art. 14 – Criteri quantitativi di assimilazione

- 1. I rifiuti speciali di cui all'art. 12, comma 1, lettera f, se rispondenti ai criteri qualitativi di cui al precedente articolo 13, sono assimilati agli urbani sino al quantitativo annuo di 250 tonnellate per azienda, quantitativo compatibile con la capacità di gestire in maniera efficiente tali rifiuti da parte del Gestore.

Art. 15 – Procedure di accertamento

- 1. Le procedure di accertamento del rispetto dei requisiti e dei criteri fissati dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, ai fini della assimilazione o meno di rifiuti speciali ai rifiuti urbani e conseguentemente dell'assoggettamento di una determinata attività al pagamento della

tariffa, e le procedure di determinazione delle superfici assoggettate, sono stabilite dal Regolamento di applicazione della Tariffa nel rispetto dei principi e dei criteri di cui ai commi successivi.

2. Le procedure di cui al comma precedente dovranno rispettare i seguenti criteri:
 - a) non sono assoggettabili a tariffa le superfici nelle quali si ha produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - b) nel caso di superfici in cui si abbia produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, alla superficie totale dell'attività assoggettata si applica una riduzione forfetaria in funzione del tipo di attività;
 - c) la produzione di documenti che attestino il conferimento per l'avvio a recupero di rifiuti assimilati, in quantità non inferiore al 30% della propria produzione annua, costituisce titolo per l'ottenimento di sgravi tariffari. L'attività richiedente dovrà documentare i quantitativi effettivamente esclusi dai circuiti del pubblico servizio e la propria produzione totale di rifiuti assimilati agli urbani.
3. L'accertamento può avvenire:
 - a) con procedimento d'ufficio;
 - b) su richiesta degli interessati, corredata della documentazione necessaria.

Art. 16 – Forme di raccolta dedicate

1. Nella organizzazione del servizio rivolto alle imprese produttrici di rifiuti assimilati devono essere sempre privilegiate le forme di raccolta domiciliare, in primo luogo nelle zone artigianali ed industriali, preferibilmente comprensive di pesatura o altra forma di misura dei conferimenti.
2. È facoltà del Gestore concordare con singole attività forme specifiche di raccolta, sempre e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui al Disciplinare Tecnico. In tal caso la pesatura (o altra forma di misura) dei rifiuti raccolti è obbligatoria, in modo da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti.
3. In nessun caso tali forme specifiche di raccolta debbono andare a detrimento del complessivo servizio pubblico. Nel caso esse comportino un aggravio del costo del servizio, rispetto alla situazione nella quale l'utenza interessata facesse ricorso alle ordinarie forme di raccolta, il differenziale di costo sarà integralmente sostenuto dall'utenza medesima.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI E ALLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Art. 17 - Definizione e criteri generali del conferimento

1. Il presente Titolo riguarda le fasi di raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati e detta i criteri e le modalità dei servizi di raccolta differenziata.
2. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e quelli pericolosi devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.
3. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine nei laboratori di preparazione di sostanze alimentari, mense collettive e nei pubblici esercizi dove si producono, si consumano e si vendono generi alimentari, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore in idonei recipienti chiusi da collocare in appositi locali distinti da quelli di lavorazione, prima del conferimento nei contenitori predisposti dal Comune, qualora sia stato attivato questo tipo di raccolta.

4. Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani interni ed assimilati:
 - i rifiuti ingombranti;
 - i rifiuti urbani pericolosi;
 - i rifiuti pericolosi;
 - gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.);
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi.
5. È, inoltre, vietato introdurre nei contenitori materiali diversi da quelli indicati in cartelli o scritte su essi apposti o dalle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale.
6. Se la raccolta avviene mediante cassonetti, gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume; gli utenti devono evitare di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti di plastica chiusi per impedirne la dispersione ed assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immettendoli nel successivo cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.
7. Qualora la raccolta sia effettuata mediante bidoni o altri contenitori, devono essere seguite le medesime norme di comportamento stabilite per i cassonetti.
8. Se il conferimento è effettuato mediante sacchi, per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Art. 18 - Criteri generali della raccolta differenziata

1. Con la raccolta differenziata dei rifiuti si perseguono le seguenti finalità:
 - a) diminuzione del flusso di rifiuti da smaltire;
 - b) valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) miglioramento dei processi tecnologici per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici dei rifiuti e le emissioni;
 - d) riduzione della quantità e della pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) agevolazione del recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
2. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi sovraesposti, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la fattibilità tecnica dei servizi e la possibilità dell'effettivo recupero di materiali ed energia, istituisce forme di raccolta differenziata di rifiuti non limitandosi a quelle rese obbligatorie per legge.
3. La raccolta differenziata viene gestita mediante la collocazione sul territorio di idonei contenitori, l'attivazione di un servizio di raccolta domiciliare e l'attivazione di una Stazione Ecologica Attrezzata.
4. Il Comune può graduare l'attuazione dei programmi di raccolta differenziata nelle varie zone del territorio per esigenze di servizio o per realizzare sperimentazioni.
5. La raccolta differenziata sarà effettuata dai cittadini conferendo separatamente le varie frazioni dei rifiuti negli appositi contenitori posti su area pubblica e nelle Stazioni Ecologiche.
6. I mezzi e le attrezzature utilizzate per le raccolte dei rifiuti dall'ente gestore del servizio (pubblico, privato o volontari) devono risultare idonei al tipo di servizio che devono espletare e, in particolare, allineati alle normative correnti in materia di igiene, antinfortunistica e circolazione stradale.
7. I contenitori per la raccolta differenziata dislocati sul territorio saranno collocati in modo da soddisfare nella maniera più efficiente le esigenze dei vari bacini d'utenza.
8. Si cercherà, nel limite del possibile, di realizzare delle Stazioni Ecologiche di Base in cui saranno disponibili vari contenitori per rendere più agevole il conferimento separato delle varie categorie merceologiche dei rifiuti.

9. Per i contenitori stradali, il rapporto contenitore/utente, la capacità volumetrica e la distanza dall'utenza sono valutati e stabiliti in relazione alle quantità di rifiuti conferiti separatamente, al tipo di urbanizzazione e al numero di utenti della zona.
10. Al fine di garantire un livello adeguato di conoscenze sul servizio di raccolta differenziata, premessa indispensabile per l'ottenimento di risultati positivi, l'Amministrazione comunale individua come forme di divulgazione opuscoli, manifesti, il giornalino comunale, incontri pubblici, targhe segnaletiche stradali. Per ulteriori informazioni l'utenza può contattare gli uffici comunali preposti e i gestori della Stazione Ecologica Attrezzata e del Servizio Raccolta e Smaltimento.
11. L'Amministrazione inoltre, provvederà periodicamente a divulgare i risultati conseguiti con le raccolte differenziate.
12. Gli utenti che fruiscono del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, sono tenuti a collaborare alla raccolta differenziata secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento e nella misura delle loro concrete possibilità. E' pertanto vietato conferire all'interno dei contenitori di raccolta dei rifiuti urbani tipologie di rifiuto per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata.

Art. 19 - Tipologia dei servizi di raccolta differenziata

1. Il Comune istituisce, nei limiti previsti dal precedente articolo, servizi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie di rifiuti:

“FRAZIONE ORGANICA:

Ove attivato il servizio, la frazione organica dei rifiuti domestici ed i residui di giardinaggio (sfalci e foglie ecc.) dovranno essere conferiti separatamente in modo da renderne possibile un agevole compostaggio.

Il servizio di raccolta di questa tipologia di rifiuti sarà attuato con contenitori il cui svuotamento avverrà con frequenza almeno bisettimanale. I rifiuti putrescibili dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori utilizzando il sacco in materiale biodegradabile fornito dal Comune e per esso dall'Azienda concessionaria.

Tali contenitori saranno accuratamente lavati, disincrostatati, anche con specifiche attrezzature ed intervento manuale, disinfettati e deodorizzati all'interno almeno ogni 60 giorni.

Il Servizio “porta a porta” di questa frazione di rifiuti, ove attivato, prevede il conferimento in opportuni contenitori forniti da chi gestisce il servizio, da esporre sulla pubblica strada nei giorni e modi indicati da chi svolge la gestione dei rifiuti.

FRAZIONE VERDE:

Ove attivato il servizio, la frazione verde dei rifiuti derivante dalle potature dovrà essere conferita opportunamente separata per dimensione presso la Stazione Ecologica Attrezzata, salvo accordi diversi assunti con chi gestisce il servizio in relazione alle fasi di avvio del “porta a porta”.

RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI

Questi rifiuti (mobili ed elettrodomestici, etc...) devono essere conferiti presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

Le attività commerciali di rivendita di mobili ed elettrodomestici sono tenute al conferimento dei rifiuti ingombranti presso la Stazione Ecologica Attrezzata e dovranno consegnare solamente rifiuti provenienti da utenze del Comune di Anzola dell'Emilia.

CARTA E CARTONI

Per le utenze domestiche è istituito il servizio di ritiro con il sistema dei contenitori stradali di colore azzurro dislocati nel territorio comunale presso le stazioni ecologiche di base o la Stazione Ecologica Attrezzata.

Il Servizio “porta a porta” di questa frazione di rifiuti, ove attivato, prevede il conferimento in appositi contenitori e/o sacchi forniti, da chi gestisce il servizio da esporre sulla pubblica strada nei giorni e nei modi indicati da chi svolge la gestione dei rifiuti.

Per le *utenze commerciali o industriali/artigianali* è istituita la raccolta degli imballaggi di cartone presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

VETRO E LATTINE DI ALLUMINIO

Detti rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori a campana di colore verde atti alla raccolta congiunta dislocati nel territorio comunale presso le Stazioni Ecologiche di Base, o la Stazione Ecologica Attrezzata.

Il Servizio “porta a porta” di questa frazione di rifiuti, ove attivato, prevede il conferimento in appositi contenitori e/o sacchi forniti, da chi gestisce il servizio da esporre sulla pubblica strada nei giorni e nei modi indicati da chi svolge la gestione dei rifiuti.

CONTENITORI IN PLASTICA PER LIQUIDI

Detti rifiuti vanno conferiti negli appositi contenitori di colore giallo dislocati nel territorio comunale presso le stazioni ecologiche di base o la Stazione Ecologica Attrezzata.

Il Servizio “porta a porta” di questa frazione di rifiuti, ove attivato, prevede il conferimento in appositi contenitori e/o sacchi forniti, da chi gestisce il servizio da esporre sulla pubblica strada nei giorni e nei modi indicati da chi svolge la gestione dei rifiuti.”

LEGNO

Fatta salva la possibilità di utilizzare il legno non impregnato con sostanze tossiche come combustibile per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi, il legno (cassette, bancali, assi, scarti di potatura con diametro superiore ai 10 cm, mobili, infissi) dovrà essere conferito presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

OLI ESAUSTI MINERALI E VEGETALI, BATTERIE D'AUTO

Questi rifiuti devono essere conferiti, separatamente presso la Stazione Ecologica Attrezzata.

INERTI

Per piccoli quantitativi (max 0,5 mc) gli inerti prodotti a livello domestico, è possibile il conferimento presso la Stazione Ecologica Attrezzata; quantitativi superiori dovranno essere conferiti direttamente dal produttore o detentore ad impianti di smaltimento o riciclaggio autorizzati.

CONTENITORI VUOTI PER FITOFARMACI

E' istituito la raccolta dei contenitori vuoti di fitofarmaci provenienti dalle attività agricole che sarà effettuato presso la Stazione Ecologica Attrezzata almeno due volte l'anno (nei mesi di maggio e novembre) in date che saranno rese note anche attraverso le Associazioni di categoria degli Agricoltori. Il costo di raccolta, trasporto e smaltimento, sarà a totale e diretto carico degli utenti ed il prezzo a Kg. sarà preventivamente comunicato ai conferenti. Ogni conferente dovrà provvedere al pagamento da effettuarsi all'atto della consegna dei rifiuti ed allo stesso verrà rilasciata apposita ricevuta.

Il materiale raccolto sarà trasportato e smaltito presso impianti autorizzati o presso aziende convenzionate con il Comune o con il Gestore del Servizio. Questo tipo di rifiuto dovrà essere conferito, avendo cura di seguire scrupolosamente le indicazioni che verranno fornite al fine di evitare fenomeni di inquinamento e comportamenti illegali.

1. I contenitori, di qualunque materiale siano costituiti, dovranno essere, nel momento del conferimento:

- a. obbligatoriamente lavati e l'acqua utilizzata per tale operazione dovrà essere a sua volta riutilizzata per gli interventi specifici cui è destinato il prodotto;

- b. conferiti all'interno di contenitori di plastica ermeticamente chiusi, integri e recanti esternamente un cartellino sul quale dovranno essere indicate le generalità del conferitore, il peso (espresso in Kg.) dei contenitori collocati al loro interno e la data del loro conferimento.
2. mediante apposito atto, l'Amministrazione comunale o il Gestore del servizio, stabilirà il costo che ogni conferitore dovrà versare a compenso del servizio.
3. è assolutamente vietato abbandonare, bruciare o comunque smaltire in modo non previsto dalla normativa vigente i contenitori vuoti di fitofarmaci.

COMPONENTI PER SISTEMI DI STAMPA ELETTRONICO

E' istituita la raccolta dei soli:

- cartucce toner per stampanti laser
- unità tamburo per fotocopiatrici
- cartucce toner per stampanti ad iniezione di inchiostro;
- nastri per stampanti ad aghi;

che sarà effettuata posizionando idonei raccoglitori presso il Municipio, la Biblioteca, la Stazione Ecologica Attrezzata e presso alcuni rivenditori di prodotti da cui si originano questi rifiuti.

ABITI USATI – SCARPE – BORSE –

E' istituita la raccolta dei soli:

- abiti, maglieria, biancheria, cappelli
- coperte, tende
- scarpe appaiate in buono stato
- borse

che sarà effettuata posizionando idonei contenitori presso la Stazione Ecologica Attrezzata ed in alcune aree pubbliche idonee.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Ogni nucleo familiare, qualora sia in possesso di un giardino, può praticare il compostaggio domestico della frazione organica, a condizione che la presente attività sia condotta rispettando tutte le condizioni igieniche per non nuocere ai coinquilini (es. non diffondere cattivi odori, evitare la proliferazione di insetti e roditori ecc.). A tal fine l'utilizzo di olio vegetale, carne e pesce è consentito solo se non creano inconvenienti igienico-sanitari. Nel caso siano riscontrati irregolarità durante la pratica del compostaggio domestico possono essere applicate le sanzioni in merito previste dall'art. 44 del presente regolamento.

Art. 20 - La Stazione Ecologica Attrezzata

1. Al fine di incrementare la quantità e qualità dei rifiuti differenziati e per facilitare gli utenti oltre che esercitare un maggiore controllo nelle fase del conferimento differenziato viene istituita una Stazioni Ecologica Attrezzata custodita, situata presso il Depuratore Comunale - Via Rocca Novella 1/A.
2. La Stazione Ecologica Attrezzata può essere affidata dal Gestore del servizio anche a volontari o enti privati previa convenzione con l'Amministrazione comunale.
3. La Stazione Ecologica dovrà sottostare alla seguente regolamentazione:
 - a) gli orari di accesso, da parte dell'utenza, e le frazioni di rifiuti raccogliabili sono stabiliti da appositi atti deliberativi o da apposito Regolamento; la Stazione Ecologica potrà anche essere gestita da altro Ente tramite convenzione con l'Amministrazione Comunale;
 - b) l'accesso alle Stazioni ecologiche, i percorsi da seguire, i contenitori o luoghi di conferimento e gli orari di apertura al pubblico dovranno essere chiaramente individuati da apposita cartellonistica;

- c) l'area della Stazione dovrà essere recintata, con recinzione non inferiore a 2 m con cancello di accesso e schermata ove possibile con siepi e alberi.
- d) La superficie della stazione dovrà essere pavimentata in conglomerato bituminoso o cementizio per assicurare una rapida ed efficiente pulizia.
- e) Le acque meteoriche incidenti sulle superfici pavimentate e le acque di scarico dei servizi igienici devono essere raccolte da un'apposita rete fognaria collegata alla rete fognaria comunale.
- f) Sull'area destinata alla raccolta degli oli minerali e vegetali e dei R.U.P. deve essere prevista la copertura con una tettoia, mentre la pavimentazione sarà costituita da una vasca in cemento con bordo di circa 10 Cm. e un pozzetto interno di intercettazione di eventuali perdite al fine di evitare ogni dispersione di elementi tossici nel terreno o in fognatura.
- g) Deve essere prevista un'area coperta, attrezzata di servizi, per il custode e per lo stoccaggio degli ingombranti riutilizzabili.
- h) Il personale custode delle Stazioni Ecologiche deve indirizzare e controllare gli utenti durante la fase di conferimento differenziato dei rifiuti.
- i) Si deve provvedere al regolare svuotamento dei cassoni a seconda delle necessità e si deve mantenere pulita, in condizioni igieniche idonee, l'intera area della Stazione Ecologica Attrezzata.
- j) Spetta alla gestione della Stazione Ecologica verificare e prendere ogni provvedimento necessario al fine di assicurarsi che il materiale conferito sia avviato ad effettivo riciclaggio o smaltimento corretto e che le ditte utilizzate per tale servizio abbiano tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.
- k) I custodi della Stazione Ecologica Attrezzata saranno delegati dal Gestore per lo svolgimento delle attività di vigilanza e saranno muniti di un tesserino di riconoscimento.

Art. 21 - Rapporti con le attività di volontariato

1. L'attività di raccolta dei rifiuti differenziati e/o la custodia delle Stazioni Ecologiche possono essere affidate, con apposita convenzione, alle associazioni di volontariato senza scopo di lucro.
2. I rapporti di collaborazione per la raccolta differenziata dei rifiuti fra associazioni volontarie e l'Amministrazione comunale non dovranno costituire per quest'ultima un aggravio di costi rispetto alla gestione diretta del servizio.

Art. 22 – Sanzioni

1. Fatti salvi eventuali altri oneri previsti per legge, chiunque smaltisca rifiuti per i quali è stato istituito un servizio di raccolta differenziata non utilizzando i contenitori e le modalità proprie di questo servizio, è punito con una sanzione amministrativa come riportato nell'art. 44 del presente Regolamento.
2. Le medesime sanzioni si applicano a chi abbandoni i rifiuti per i quali è stata istituita la raccolta differenziata, all'esterno degli appositi contenitori o in giorni e orari diversi da quelli indicati per la raccolta domiciliare, a chi riempia di cartoni le campane della carta, a chi smaltisca in detti contenitori tipologie di rifiuto diverse da quelle che tali contenitori sono destinati a ricevere separatamente, ai rivenditori che non accettano di ritirare i rifiuti urbani pericolosi dalla clientela.

Art. 23 - Collocazione dei contenitori per R.S.U.

1. Ferme restando le disposizioni di legge i contenitori destinati ad accogliere i rifiuti solidi urbani ed, eventualmente, i rifiuti speciali assimilati, saranno collocati, di norma, in area pubblica in posizioni funzionali al servizio.
2. E' ammessa, in caso di impossibilità di collocazione su area pubblica, la collocazione dei contenitori su area privata, previo accordo con la proprietà. In tal caso caso l'accesso al contenitore ed il suo effettivo utilizzo dovranno essere assicurati a tutti gli utenti per i quali tale contenitore è stato collocato.

3. I contenitori per rifiuti urbani devono essere preferibilmente posizionati in apposite piazzole al fine di garantire l'agevolazione delle operazioni di svuotamento e l'armonico inserimento con le altre opere di arredo stradale.
4. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di interventi attuativi di comparto attraverso Piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno essere obbligatoriamente previste le dislocazioni delle piazzole o punti di posizionamento per i contenitori dei rifiuti urbani, sulla base di indicazioni fornite dal Servizio competente.

Art. 24 – Raccolta

1. Il perimetro entro il quale é istituito il servizio di raccolta dei è stabilito mediante atto deliberativo della Giunta Comunale e può subire le modificazioni che si rendessero necessarie per ragioni tecniche di servizio.
2. È fatto divieto spostare, anche solo temporaneamente, i contenitori da parte dell'utenza.
3. All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non ammette eccezioni.
4. La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al Gestore del servizio che provvede in relazione alle tecnologie adottate per singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
5. Agli stessi principi devono essere sottoposti la scelta dell'area e la gestione dell'eventuale deposito temporaneo dei rifiuti.
6. Anche per le utenze esterne al perimetro di raccolta dei rifiuti è obbligatorio il conferimento dei rifiuti nei contenitori più vicini ed il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 17 e 18 in merito alla raccolta differenziata.
7. E' assolutamente vietato bruciare i rifiuti solidi di qualsiasi natura e provenienza ed in particolare materiali plastici e pneumatici; per quanto riguarda lo smaltimento mediante combustione di materiali agricoli provenienti da potatura, esso sarà regolamentato da apposita Ordinanza del Sindaco.

Art. 25 – Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche o stato di conservazione o manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e ambientali di cui ai principi generali dell'art. 4 del presente Regolamento.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale (fermate e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).

Art. 26 – Trattamento intermedio

1. Il trattamento intermedio: operazioni comportanti modificazioni chimiche e/o fisiche della natura o conformazione del rifiuto dal quale, finalizzate a consentire una più idonea eliminazione, o atte a rendere possibile il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo l'innocuizzazione, compreso l'incenerimento.

TITOLO IV - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 27 – Definizione

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 28 - Raccolta e trasporto

1. Il servizio di raccolta e spazzamento dei rifiuti urbani esterni é effettuato ordinariamente dal Comune o dalla ditta Concessionaria con frequenze diverse in funzione del tipo di strada.
2. Il servizio viene attivato esclusivamente:
 - a) nelle strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D.Lgs. n. 285/92;
 - b) nelle strade vicinali classificabili di uso pubblico, ai sensi del D.Lgs. n. 285/92;
 - c) nei tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - d) nelle strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi, ecc.);
 - siano dotate di un sistema di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite dal Comune che provvede in relazione ai bisogni ed alle tecnologie adottate garantendo il rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 29 - Contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati e gestiti a cura del Comune appositi contenitori, tenendo anche conto di esigenze straordinarie quali manifestazioni, feste, ecc.
2. I contenitori saranno periodicamente puliti e disinfettati a cura del Gestore del servizio al fine di prevenire il diffondersi di cattivi odori e di garantire il rispetto delle condizioni igieniche.

Art. 30 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo devono porre in essere le opere necessarie onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a spese di tali soggetti.

Art. 31 - Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le opere necessarie ed idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 32 - Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività dopo avere ridotto al minimo il volume e conferirli in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta ovvero rispettare le disposizioni in materia di raccolta differenziata.
2. I rifiuti eccedenti la capacità dei contenitori non possono essere disposti al suolo, presso questi o altrove, ma conferiti nei contenitori più vicini.

Art. 33 - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area deve risultare perfettamente pulita.

Art. 34 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti, nomadi e manifestazioni pubbliche

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi e campi nomadi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato dovrà ricadere sui gestori delle attività di cui trattasi.
2. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, e aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a comunicare agli Uffici comunali il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente utilizzare, e a provvedere direttamente, o attraverso un accordo col Comune, alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso. Tali iniziative saranno assoggettate alla tassa giornaliera di smaltimento rifiuti solidi di cui all'art. 77 del D.Lvo 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni.

Art. 35 - Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 36 - Espurgo dei pozzetti stradali

1. Il Comune provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso.
2. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Art. 37 - Divieto di abbandono

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti alla repressione delle violazioni accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area ai sensi dell'art. 14 del D.Lvo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e ferme restando la sanzioni ivi previste, a raccogliere i rifiuti ed avviarli al recupero o a smaltimento.
2. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.

Art. 38 - Disposizioni diverse

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcati da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi i residui di alcun genere.
2. Chi imbratta, con l'affissione di manifesti, scritte o altro, i contenitori per l'igiene urbana è responsabile del danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzione amministrativa o penale a norma delle vigenti disposizioni di legge o di Regolamento comunale.

TITOLO V - VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 39 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme in vigore, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di Igiene, Sanità e di Polizia Urbana e dalle Leggi nazionali e regionali in materia.

Art. 40 – Controlli

1. In attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente nazionale e regionale in materia, ATERSIR e (la Città Metropolitana di Bologna) sono preposte al controllo della gestione dei rifiuti.
2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico-sanitaria svolta dai competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti.

Art. 41 - Organi delegati

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazioni del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressione e degrado dell'ambiente, provvede il Corpo di Polizia Municipale e gli operatori dei competenti organi tecnici individuati dalle leggi vigenti. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate anche dalle Guardie Ecologiche volontarie, dai dipendenti del Comune appositamente incaricati e dai custodi delle Stazioni Ecologiche (solo all'interno delle stesse).
2. Le violazioni dovranno essere segnalate per iscritto al corpo di Polizia Municipale, il quale provvederà per quanto di competenza.

Art. 42 -Tassa sui rifiuti (TARI)

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nelle sue varie fasi, è dovuta al Comune di Anzola dell'Emilia la tassa sui rifiuti prevista dalla Legge 27/12/2013 n.

147; essa si applica in base alle norme previste dal Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale il 29/04/2014 n. 23.

Art. 43 - Abrogazione di precedenti norme

1. Con l'approvazione del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con esso.
2. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Art. 44 – Sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative, in specie dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., e le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 35 della L.R. n° 27 del 12.07.1994, e ss,mm.ii. con sanzioni amministrative pecuniarie indicate nella tabella riepilogativa seguente:

Articoli violati	OGGETTO	SANZIONE Amministrativa da € a €	Pagamento minimo ridotto entro 60 giorni €
6	Mancato rispetto della prescrizione di fornire al comune le informazioni tecniche nei tempi e nei modi previsti	52,00 – 300,00	100,00
7	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti speciali non assimilati agli urbani da quelli urbani e speciali assimilati agli urbani	52,00 – 300,00	100,00
7	Mancata distinzione dei flussi di rifiuti pericolosi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani	78,00 – 450,00	150,00
8	Abbandono rifiuti non pericolosi Abbandono rifiuti pericolosi	26,00 – 150,00 100,00 – 600,00	50,00 200,00
8	Mancato rispetto delle istruzioni di conferimento	13,00 – 78,00	26,00
8	Mancato rispetto dei criteri di raccolta domiciliare	26,00 – 150,00	52,00
8	Divieto di cernita manuale	13,00 – 78,00	26,00
11	Mancato sminuzzamento degli imballaggi voluminosi prima del conferimento negli appositi contenitori	13,00 – 150,00	26,00
11	Conferimento nei contenitori di rifiuti liquidi o accesi	52,00 – 300,00	100,00
11	Uso improprio di contenitori, sacchi e beni materiali forniti	13,00 – 150,00	26,00
12	Mancata osservanza criteri di raccolta differenziata	26,00 – 150,00	52,00
12	Mancata osservanza criteri di compostaggio domestico	26,00 – 150,00	52,00

14	Mancata osservanza dei criteri che regolamentano la Stazione Ecologica Attrezzata	26,00 – 150,00	52,00
18	Spostamento di contenitori	52,00 – 250,00	100,00
18	Incendio dei rifiuti solidi di qualsiasi natura, materiali plastici e pneumatici	52,00 – 250,00	100,00
24/25	Mancata pulizia terreni privati	52,00 – 300,00	100,00
26	Mancata pulizia mercati	26,00 – 150,00	52,00
27	Mancata pulizia aree pubbliche in concessione o in uso temporaneo	26,00 – 150,00	50,00
28	Mancata pulizia aree adibite a luna-park, circhi, manifestazioni pubbliche	52,00 – 300,00	100,00
29	Abbandono di rifiuti durante le operazioni di carico e scarico	52,00 – 300,00	100,00
30	Introduzione di rifiuti in pozzetti stradali	52,00 – 300,00	100,00
32 II° COMMA	Abbandono di residui da attività di costruzione in suolo pubblico	52,00 – 300,00	100,00
32 III° COMMA	Imbrattamento con manifesti, scritte o altro sui contenitori per l'igiene urbana	26,00 – 150,00	52,00

Art. 45 - Adeguamento delle sanzioni

1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni 3 anni in misura pari alla variazione ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nei tre anni precedenti.
2. A tal fine entro il 1° Dicembre di ogni triennio il Consiglio Comunale fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicheranno dal 1° Gennaio successivo.

Art. 46 – Riferimenti legislativi

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

Allegato A
(articolo 13, comma 1, lettera b)

Rifiuti speciali non assimilati agli urbani

N.	Descrizione
1	Rifiuti da demolizione e costruzione; rifiuti da attività di scavo.
2	Rifiuti di natura vegetale derivanti dall'attività di realizzazione e manutenzione di parchi, giardini ed aree verdi in genere, se derivanti dalla attività primaria dell'impresa. Sono invece assimilati se conferiti direttamente o comunque a nome dell'utenza assimilata, dedita ad attività differenti dalla manutenzione del verde, dalle cui pertinenze sono stati originati.
3	Rifiuti derivanti da attività agricola ed agroindustriale, se non ricadenti nelle casistiche di cui all'art. 10 c.1 lettera e
4	Pneumatici dismessi
5	Rifiuti costituiti da residui di lavorazione in vetroresina
6	Oli esausti e gli altri rifiuti non aventi consistenza solida derivanti da attività di ristorazione, rosticceria, friggitorie, nonché da centri di produzione pasti per la somministrazione collettiva e/o da attività di preparazione di cibi per la vendita al dettaglio, se NON direttamente conferiti dal produttore presso la SEA
7	Toner per stampa esauriti, anche se non pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
8	Batterie ed accumulatori, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
9	Olii e lubrificanti esausti, ancorché non classificati quali rifiuti pericolosi, se derivanti dall'attività primaria dell'impresa
10	Solventi, diluenti, vernici e smalti, relativi residui e contenitori. Sono invece assimilati se conferiti in quantità limitate direttamente o comunque a nome dell'utenza assimilata, dalle cui pertinenze sono stati originati.
11	Adesivi e relativi residui e contenitori
12	Pesticidi e relativi contenitori
13	Scarti di tessuti non recuperabili
14	gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
15	accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e in generale composti da materiali non separabili
16	imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili
17	moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere
18	resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali
19	materiali vari in pannelli (gesso, plastica e simili)
20	frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati
21	cavi e materiale elettrico in genere
22	nastri abrasivi
23	feltri e tessuti non tessuti



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 28.07.1983
- Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2001

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - DEFINIZIONE	4
ART. 3 - DEFINIZIONE DELLE CANALIZZAZIONI STRADALI PER LE ACQUE METEORICHE.....	4
ART. 4 - RETE DELLA FOGNATURA E DELLE CANALIZZAZIONI STRADALI...	5
ART. 5 - OPERE SU AREE COMUNALI.....	5
ART. 6 - TRATTI DI FOGNATURA E CANALI COSTRUITI DA PRIVATI SU AREE PUBBLICHE	5
ART. 7 - PREDISPOSIZIONE DELLE OPERE PER ALLACCIAMENTI	5
ART. 8 - LAVORI DI ALLACCIAMENTO	6
ART. 9 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE COMUNALI.....	6
ART. 10 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI PRIVATE	6
TITOLO SECONDO - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI.....	6
ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI.....	6
ART. 12 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI	7
ART. 13 - REGIME TRANSITORIO	8
ART. 14 - PRESCRIZIONI E LIMITI DIVERSI.....	8
ART. 15 - SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI.....	8
ART. 16 - VASCHE DI ACCUMULO	8
ART. 17 - PRELEVAMENTO CAMPIONI	9
ART. 18 - CAMPIONAMENTI	9
TITOLO TERZO.....	10
NORME GENERALI PER GLI ALLACCIAMENTI.....	10
REGIME AUTORIZZATORIO	10
ART. 19 - OBBLIGATORIETA' DEGLI ALLACCIAMENTI	10
ART. 19/BIS - CONTRIBUTO PER DIRITTO DI ALLACCIAMENTO	10
ART. 20 - SISTEMAZIONE INTERNA E SOPPRESSIONE DEI POZZI NERI	10
ART. 21 - OBBLIGATORIETA' DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO	10
ART. 22 - OBBLIGATORIETA' ALLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO.....	11
ART. 23 - DOCUMENTAZIONE.....	11
ART. 24 - PROCEDURA PER L'ISTRUZIONE ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	12
ART. 25 - DEPOSITO CAUZIONALE	12
ART. 26 - ESECUZIONE D'UFFICIO	12
ART. 27 - PREVENTIVO DI SPESA	13
ART. 28 - MANCATO PAGAMENTO - ESECUZIONE DEI LAVORI	13
ART. 29 - MAGGIORI SPESE A CONSUNTIVO DEI LAVORI.....	13
ART. 30 - DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI SCARICHI	13
ART. 31 - CANALIZZAZIONI ED IMPIANTI PRIVATI	13
ART. 32 - PLUVIALI.....	14
ART. 33 - LIVELLO DEGLI APPARECCHI DI SCARICO	14
TITOLO QUARTO	14
CANALIZZAZIONI STRADALI	14
ART. 34 - SCARICHI DA IMMETTERE NELLE CANALIZZAZIONI STRADALI ..	14

ART. 35 - SCARICHI DI LAVORAZIONI.....	14
ART. 36 - AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI	15
ART. 37 - IMMISSIONI OBBLIGATORIE	15
ART. 38 - IMMISSIONI FACOLTATIVE	15
ART. 39 - FORMA E NATURA DELLE CONCESSIONI.....	15
ART. 40 - PRECARIETA' E DURATA DELLE CONCESSIONI	15
ART. 41 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO A CURA DEI PRIVATI.....	16
ART. 42 - FOSSETTE CHIARIFICATRICI.....	16
ART. 43 - POZZI CHIARIFICATORI O FOSSE BIOLOGICHE	16
ART. 44 - IMMISSIONI DI ACQUE NEI POZZI CHIARIFICATORI	16
ART. 45 - RIMBORSO DELLE SPESE	16
TITOLO QUINTO.....	17
DISPOSIZIONI FINALI.....	17
ART. 46 - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	17
ART. 47 - RIMBORSO DELLE SPESE	17
ART. 48 - RISARCIMENTO DEL DANNO	17
ART. 49 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI - NORME DI SALVAGUARDIA.....	17
ART. 50 - ERRATA CLASSIFICAZIONE	18
ART. 51 - CERTIFICATI DI ABITABILITA' E AGIBILITA'	18
ART. 52 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E D'URGENZA.....	18
ART. 53 - RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE	18
ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE	18
<i>LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI DEFLUENTI IN PUBBLICA FOGNATURA</i>	19
ALLEGATO 2).....	21
ALLEGATO 3)	22

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 218, lettere b) e c) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 e del Capo XI del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, approvato con R.D. 03.02.1901 n. 45, e ai sensi dell'art. 38 L.R. 29.01.1983 costituisce una integrazione del Regolamento comunale di igiene e sanità.

Esso disciplina, sia sotto il profilo idraulico che sotto il profilo qualitativo, gli scarichi esistenti e futuri aventi recapito nella pubblica fognatura del Comune di Anzola dell'Emilia, nonché l'uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale compresi gli impianti di depurazione, e la costruzione delle reti fognarie e dei relativi fognoli di allacciamento ai collettori stradali.

Il presente Regolamento sostituisce, annullandola, ogni precedente regolamentazione locale di tale materia.

ART. 2 - DEFINIZIONE

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per pubblica fognatura un'opera, o un complesso di opere che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto proveniente da insediamenti civili e produttivi privati e pubblici;
- b) per impianto di depurazione un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico - meccanici e/o biologici, e/o chimici;
- c) per scarico la immissione in fognatura, con carattere continuo, discontinuo, episodico, saltuario o periodico, di materiali solidi e/o liquidi e/o gassosi, pur anche provenienti da dilavamento.

La canalizzazione delle acque di scolo può essere effettuata mediante:

- 1) canalizzazione unica (o mista), per la quale tutte le acque (nere, bionde e bianche) vengono immesse in una sola rete di canali a perfetta tenuta, costruiti in materiale resistente alla corrosione;
- 2) canalizzazione separata (o a rete doppia), per la quale i canali per le acque nere e bionde sono tenuti separati da quelli per le acque bianche.

ART. 3 - DEFINIZIONE DELLE CANALIZZAZIONI STRADALI PER LE ACQUE METEORICHE

Nei centri abitati (o nelle parti di essi), nei quali non esista ancora una canalizzazione completa (unica o a rete doppia) di fognatura, le canalizzazioni stradali, sia chiuse che a cielo aperto, costruite dal Comune, sono destinate a raccogliere le acque meteoriche defluenti dalle strade, piazze ed altre aree e proprietà comunali, per convogliarle, di norma direttamente, in fossi o torrenti o campi di assorbimento o disperdimento.

Nelle canalizzazioni suddette possono essere immesse, secondo quanto previsto nel successivo Titolo IV, anche le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili ed aree private.

ART. 4 - RETE DELLA FOGNATURA E DELLE CANALIZZAZIONI STRADALI

Fanno parte della rete di fognatura e delle canalizzazioni stradali, oltre ai canali principali ed ai convogliatori, anche tutte le diramazioni costruite dal Comune, fino al punto di allacciamento con le tubazioni private.

La proprietà di tutte le tubazioni, canali e condotti, dalla condotta principale fino al punto di allacciamento coi canali privati, resta sempre del Comune.

Qualora le condutture private si estendano dal punto di allacciamento sotto suolo pubblico, per la relativa occupazione è dovuta la tassa stabilita dal Comune in virtù degli articoli 192 e segg. del testo unico per la finanza locale approvato con R.D. 14.09.1931 n. 1775.

ART. 5 - OPERE SU AREE COMUNALI

Nessuno, per nessun motivo, può manomettere le strade e le opere della fognatura e delle canalizzazioni stradali all'infuori del Comune o, per esso, delle Ditte che abbiano ricevuto regolare appalto dei lavori relativi, salvo quanto stabilito nel successivo art. 10.

ART. 6 - TRATTI DI FOGNATURA E CANALI COSTRUITI DA PRIVATI SU AREE PUBBLICHE

Qualora a causa della distanza o di altre particolari ragioni, il Comune non avesse la possibilità di far giungere le proprie tubazioni o i propri canali fino al limite dell'area comunale, il proprietario o i proprietari interessati, in solido tra loro, dovranno contribuire alla spesa, oppure provvedere direttamente, ed a loro spese, alla esecuzione dei relativi lavori.

Anche in questo ultimo caso, i collettori costruiti nell'area comunale, fino al punto di allacciamento con le condotte private, rimangono di proprietà del Comune, che ne assume la manutenzione.

La costruzione dovrà avvenire secondo le migliori norme tecniche, in relazione alla natura ed alle caratteristiche della rete della fognatura comunale e delle canalizzazioni stradali, e sotto l'osservanza delle prescrizioni che saranno all'uopo impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, cui spetta la direzione dei lavori.

ART. 7 - PREDISPOSIZIONE DELLE OPERE PER ALLACCIAMENTI

Nei casi di sistemazione di una strada, di modificazione, ampliamento o rifacimento delle fognature o delle canalizzazioni stradali, o, comunque, di lavori che richiedono la manomissione della pavimentazione stradale, il Comune potrà, contemporaneamente a questi lavori, predisporre tutte le opere ritenute necessarie per preparare sia la diramazione dei condotti fino agli allacciamenti privati, sia i raccordi necessari per far sì che la strada non debba essere ulteriormente sconvolta.

In tale eventualità, i proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni richieste, relative agli scarichi esistenti all'interno dei loro fabbricati.

In mancanza di tali indicazioni, il Comune provvederà alle opere secondo il suo giudizio, ed i proprietari potranno poi usare per immettervi i loro scarichi, soltanto agli allacciamenti così predisposti.

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità previste dal presente Regolamento, al Comune dovrà essere rimborsata ogni maggiore spesa che, in dipendenza della omissione di cui sopra, dovesse incontrare.

ART. 8 - LAVORI DI ALLACCIAMENTO

I lavori di allacciamento ai canali della fognatura ed alle canalizzazioni private, delle condutture provenienti dalle proprietà private, saranno sempre controllati dall'Ufficio Tecnico del Comune.

Il Comune può riservarsi l'esecuzione del manto stradale, addebitando le spese al privato.

In ogni caso, per tutti i lavori inerenti e conseguenti all'allacciamento, ivi compreso il ripristino delle pavimentazioni stradali, sono a carico del proprietario interessato agli oneri previsti nei successivi artt. 27-29.

ART. 9 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE CONDOTTE COMUNALI

La manutenzione, pulizia e riparazione delle condotte comunali, sarà sempre eseguita direttamente dal Comune, a proprie spese.

Tuttavia, qualora risultasse che tali condotte sono ingorgate o danneggiate da materiali immessi in violazione dei divieti stabiliti nel presente Regolamento, o per altre cause imputabili agli utenti, le spese di sopralluogo e di riparazione saranno a carico dei responsabili, e alla loro liquidazione e recupero si procederà secondo le norme contenute nel successivo art. 29.

ART. 10 - MANUTENZIONE E PULIZIA DELLE TUBAZIONI PRIVATE

Ai lavori di manutenzione, pulizia e riparazione delle tubazioni private, sia all'interno che all'esterno degli edifici, e sempre tenuto il proprietario dello stabile, o i proprietari in solido fra loro, che li effettueranno a loro cura e spese.

Qualora, in dipendenza di quanto sopra, si rendesse necessaria la manomissione di pavimentazioni stradali, di marciapiedi, o di altre aree soggette a transito pubblico, gli interessati, prima di dare inizio al lavoro, dovranno ottenere dal Comune regolare autorizzazione.

In ogni caso, il lavoro si eseguirà sempre sotto la piena responsabilità del proprietario, il quale è tenuto ad adottare tutte le misure e le precauzioni previste dalle vigenti disposizioni o impartite dal Tecnico comunale per evitare pericoli alla viabilità o danni ai terzi.

TITOLO SECONDO - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI **ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI**

Ai fini del presente Regolamento agli insediamenti che recapitano i propri scarichi in pubblica fognatura sono classificati in INSEDIAMENTI PRODUTTIVI e INSEDIAMENTI CIVILI secondo i criteri definiti dalla Legge 690/76 e successive delibere del Comitato Interministeriale per la Tutela delle acque.

Gli insediamenti civili vengono ulteriormente suddivisi nelle sottoclassi A,B,C secondo gli stessi criteri fissati dalla Legge Regionale n. 7 del 02.02.1983, artt. 4,5,6, per gli scarichi civili che non recapitano in pubblica fognatura e precisamente:

CLASSE A

Gli insediamenti adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa; gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazione di servizi i cui scarichi provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura.

CLASSE B

Gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ad attività scolastica nonchè i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense; gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.

CLASSE C

Le Imprese agricole dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, suini, avicoli e cunicoli che dispongano in connessione con l'attività di allevamento, almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame; Imprese agricole dedite alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura o allevamenti che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Ai fini del presente Regolamento gli insediamenti si considerano in aree servite da impianto centralizzato di depurazione anche nel caso in cui, pur non essendo ancora state effettuate al momento di entrata in vigore dello stesso, le idonee strutture depurative, si prevede con fondatezza la realizzazione degli impianti entro i termini previsti dalla Legge 7/83 per l'adeguamento degli scarichi delle pubbliche fognature ai limiti prescritti.

ART. 12 - REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi degli insediamenti, collegati alla pubblica fognatura successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella A dell'allegato 1).

Sono esclusi da tale obbligo gli insediamenti civili di classe A, limitatamente agli insediamenti abitativi, a quelli adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva e a prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense.

In caso di tronco di fognatura con collegamento ad impianto centralizzato di depurazione, l'autorità comunale ha il potere di imporre anche agli insediamenti di cui al comma precedente, i limiti previsti dalla Tabella A qualora lo scarico potesse per quantità o qualità provocare forte peggioramento della qualità del refluo finale. In ogni caso detti insediamenti dovranno essere dotati di vasche Imhoff o comunque fosse settiche di tipo tradizionale.

ART. 13 - REGIME TRANSITORIO

Gli scarichi degli insediamenti, collegati alla pubblica fognatura precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno essere adeguati entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore, a tutti i limiti tabellari contenuti nella Tabella B allegato 1) ed entro l'1 marzo 1986 ai limiti contenuti nella Tabella A del medesimo allegato.

In caso di comprovati e ineludibili motivi tecnici che impediscano di adeguare gli scarichi alla tabella B entro il termine sopra stabilito, il Sindaco previa domanda del titolare dell'insediamento potrà concedere una proroga al termine suddetto. I nuovi termini di adeguamento non potranno comunque superare i sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Per gli insediamenti civili di classe A vale quanto espresso nel precedente articolo.

I titolari degli scarichi di cui al presente articolo sono comunque obbligati ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.

ART. 14 - PRESCRIZIONI E LIMITI DIVERSI

L'autorità comunale si riserva il potere di imporre limiti più restrittivi di quelli previsti dalle tabelle A e B dell'allegato 1) e/o particolari prescrizioni per quegli scarichi che per tipologia o dimensione potessero costituire pregiudizio per la tutela della qualità delle acque o per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione.

In caso di fognatura collegata a impianto di depurazione, l'autorità comunale valuterà caso per caso, sentiti i competenti servizi, l'opportunità di fissare limiti di accettabilità più ampi limitatamente ai parametri e ai limiti massimi fissati nella Tabella C dell'allegato 1).

ART. 15 - SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI

E' comunque tassativamente vietato scaricare direttamente o indirettamente nelle fognature di ogni tipo le sottoelencate sostanze:

- a) sostanze liquide, solide, gassose, infiammabili od esplosive;
- b) sostanze pericolose per la salute pubblica, nocive per la fauna ittica dei corpi ricettori finali o dannose per gli impianti di depurazione e per il loro funzionamento;
- c) sostanze solide o viscosi tali da causare ostruzioni o danni alle condotte e/o compromettere il buon funzionamento del depuratore, quali rottami, sabbia, argilla, fanghi, foglie, vetri, stracci, spazzatura, bitumi e residui oleosi in genere, ecc., neppure se sminuzzate a mezzo di trituratori domestici o industriali.

In caso di contravvenzione alla disposizione del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui all'art.106 del TULC e P approvato con R.D. del 3 marzo 1934 n. 383, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.

ART. 16 - VASCHE DI ACCUMULO

I titolari di insediamenti produttivi che utilizzano nel proprio ciclo di lavorazione una o più delle sostanze chimiche di cui all'allegato 2), sono tenuti alla costruzione di una vasca di accumulo a perfetta tenuta idraulica, da impiegare in caso di avaria del proprio impianto di trattamento acque reflue, avente una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi aziendali prodotti nell'arco di 72 ore.

In caso di insediamenti collegati alla pubblica fognatura precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, dette strutture dovranno essere realizzate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore.

Le norme cui al precedente comma sono estendibili anche agli altri insediamenti produttivi e civili della classe B e C qualora l'autorità comunale ne faccia motivata richiesta.

In caso di avaria o interruzione del funzionamento degli impianti di depurazione o comunque di modificazione, anche temporanea, delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi, gli insediamenti in oggetto sono tenuti a darne immediata comunicazione al competente servizio.

ART. 17 - PRELEVAMENTO CAMPIONI

Gli insediamenti produttivi e civili della classe B e C devono fare confluire tutte le loro acque di processo, preventivamente depurate quando ciò è necessario, in un unico tronco di fognatura, separato dalla rete delle acque bianche e degli scarichi civili.

Tale tronco di fognatura dovrà essere dotato di pozzetto per il prelievo di campioni del tipo di quello riportato all'allegato 3).

Il pozzetto dovrà essere esterno al recinto dell'insediamento e in posizione direttamente accessibile dalla pubblica via.

Ove ciò non è possibile, per gli insediamenti esistenti, è il Sindaco a dettare le prescrizioni del caso .

I titolari degli insediamenti produttivi e civili della Classe B e C, sono tenuti, qualora l'autorità comunale lo prescriva, ad installare a loro spese la strumentazione e gli accessori richiesti per il controllo automatico dello scarico.

Dette installazioni dovranno risultare facilmente accessibili dalla pubblica via, costruite e protette in conformità al progetto approvato dal Comune e mantenute in perfetto stato d'uso.

Dovranno essere adottate tutte le misure di sicurezza atte ad evitare incidenti al personale addetto ai prelievi.

Il personale addetto alla vigilanza avrà diritto di accesso in qualsiasi momento per effettuare ispezioni, controlli, misure, campionature e quant'altro occorra in ottemperanza al presente Regolamento.

Nessuno può manomettere, danneggiare o distruggere le strutture, gli accessori, le apparecchiature facenti parte del complesso delle opere fognarie.

ART. 18 - CAMPIONAMENTI

Le determinazioni analitiche sono effettuate o su campione istantaneo o su campione medio prelevato ad intervalli di tempo variabili, in rapporto al tipo di ciclo produttivo, ai tempi e modi di versamento, alla portata e alla durata degli scarichi.

L'autorità che effettua il prelievo deve indicare la modalità di prelievo adottata.

Le determinazioni analitiche di campionamento da impiegarsi nella determinazione dei parametri sono quelle descritte nei Volumi "Metodi analitici per le acque" pubblicati dall'Istituto di Ricerca sulle Acque (C. N. R.) Roma e successivi aggiornamenti.

TITOLO TERZO
NORME GENERALI PER GLI ALLACCIAMENTI
REGIME AUTORIZZATORIO
ART. 19 - OBBLIGATORIETA' DEGLI ALLACCIAMENTI

Tutti gli scarichi degli insediamenti situati all'interno delle aree servite dalla rete fognaria comunale debbono essere collegati ad essa osservando le prescrizioni del presente Regolamento.

Nel caso di constatata impossibilità di immettere gli scarichi di cui all'art. 2/C del presente Regolamento, nella rete della pubblica fognatura, il Sindaco potrà, su conforme parere dei competenti servizi, disporre che gli stessi vengano scaricati provvisoriamente in acque superficiali o sul suolo, nel rispetto dei limiti fissati dalle vigenti leggi, fatto salvo l'obbligo di immissione in pubblica fognatura qualora venissero a cessare le condizioni di impossibilità sopradette o dovesse insorgere pericolo o danno per la salute pubblica.

ART. 19/BIS - CONTRIBUTO PER DIRITTO DI ALLACCIAMENTO

I proprietari dei fabbricati che devono collegarsi alla fognatura comunale sono tenuti a versare al Comune, in sede di rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento, un contributo per il diritto di allacciamento che viene determinato dall'Amministrazione Comunale mediante apposito atto.

Il contributo è dovuto per il collegamento ad ogni punto di allacciamento predisposto dal Comune e concordato con l'utente, per l'immissione nel collettore stradale principale.

Detto contributo è corrisposto per ogni nucleo familiare e per i negozi, laboratori artigianali, industriali ed uffici per ogni dieci addetti o frazione di dieci.

Non sarà autorizzato alcun allacciamento se prima non sia stato verificato l'avvenuto pagamento del contributo.

ART. 20 - SISTEMAZIONE INTERNA E SOPPRESSIONE DEI POZZI NERI

Prima che venga effettuato il collegamento delle tubazioni private con le condotte comunali, i proprietari degli stabili interessati dovranno avere provveduto alla sistemazione della canalizzazione interna secondo le norme tecniche contenute nei successivi articoli, nonché alla eliminazione, previo spurgo e disinfezione, dei pozzi neri eventualmente già esistenti. Non si darà luogo ad alcun allacciamento, se prima non sia stata constatata, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, la idoneità degli impianti privati da allacciare.

ART. 21 - OBBLIGATORIETA' DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIAMENTO

Chiunque debba realizzare un allacciamento alla fognatura, deve presentare apposita domanda di autorizzazione al Sindaco.

L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo comprende quella prevista dall'art. 48 della legge n. 457/1979.

Nei casi in cui le opere di cui ai commi precedenti debbano essere eseguite in concomitanza con la realizzazione di opere edilizie, quali nuove costruzioni, ristrutturazioni, ecc., per le quali è necessaria la presentazione di istanza di concessione edilizia,

quest'ultima si intenderà comprensiva della domanda di allacciamento, a condizione che al progetto edilizio siano allegati gli elaborati di cui al successivo art. 23.

ART. 22 - OBBLIGATORIETA' ALLA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Ogni attivazione di scarico in fogne, così come definito dal precedente art. 2 e soggetta ad autorizzazione del Sindaco in merito agli aspetti igienico idraulici ed ambientali, anche qualora non comporti la esecuzione di opere edilizie. I titolari di insediamenti soggetti a diversa destinazione, ed ampliamenti, a ristrutturazioni o a trasferimento del luogo di attività, sono tenuti a richiedere all'autorità comunale una nuova autorizzazione allo scarico.

A quest'ultima è demandata la certificazione di insediamento nuovo sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione a tutti gli accertamenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente.

Per gli insediamenti produttivi collegati alla fognatura precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, si richiama l'art. 15 della Legge 10.05.1976 n. 319.

Gli scarichi degli insediamenti civili collegati precedentemente alla medesima data sono sempre ammessi purchè osservino i limiti, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento. I titolari degli stessi dovranno presentare entro 60 giorni domanda di autorizzazione allo scarico secondo le modalità previste all'art. 23. Sono esclusi da tale obbligo gli insediamenti abitativi e le attività di servizio appartenenti alla classe A.

ART. 23 - DOCUMENTAZIONE

Nella domanda di allacciamento alla pubblica fognatura di cui all'art. 21, l'interessato dovrà dichiarare di conoscere tutte le norme contenute nel presente Regolamento, impegnarsi a sottostarvi e assumersi gli oneri che da tali norme sono imposti ai privati.

A corredo di essa dovrà allegarsi il progetto della canalizzazione privata, costituito dai seguenti documenti, firmati, oltre che dal proprietario, anche dal tecnico progettista:

- 1) planimetria, in scala almeno di 1:200, indicante la rete delle tubazioni e degli altri manufatti, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati, fino al limite della proprietà privata;
- 2) relazione dalla quale risultino:
 - a) il numero dei condotti di acque luride, intendendosi per tali ogni tubazione orizzontale o verticale posta nei fabbricati per portare le acque luride sia in un canale convogliatore privato, sia direttamente nella fognatura;
 - b) il numero dei cortili serviti da condotti di scarico;
 - c) il numero dei pluviali da installare negli edifici;
- 3) consenso formale dei proprietari interessati, qualora la tubazione privata dovesse attraversare la loro proprietà per raggiungere l'allacciamento alla condotta comunale. Nei confronti di tali proprietari, comunque, nessuna responsabilità può derivare al Comune, in dipendenza dell'esercizio del servizio.

Nel caso di edifici preesistenti, di modesta entità, il Sindaco può esentare dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1 e 2, o da parte di essi, qualora gli elementi da indicare nei medesimi siano facilmente desumibili dalla domanda.

Le domande di autorizzazione allo scarico di cui all'art. 22 dovranno essere corredate dai seguenti dati e dalla seguente documentazione:

- a) Nome, cognome, indirizzo, codice fiscale del titolare dell'insediamento da cui proviene lo scarico;

- b) Individuazione grafica del punto esatto di sversamento dello scarico;
- c) Indicazione del tipo di insediamento da cui proviene lo scarico in relazione alla classificazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- d) Dichiarazione di piena ed integrale conoscenza dell'obbligo di denuncia del volume di acqua scaricato ai sensi dell'articolo 17 - quinto comma - della legge 10.05.1976 n. 319 così come sostituita con D.L. 28.02.1981 n. 38 convertito con legge 23.04.1981 n. 153, limitatamente agli scarichi provenienti da insediamenti civili con approvvigionamento diverso dal pubblico acquedotto;
- e) Dichiarazione di piena ed integrale conoscenza dell'obbligo di denuncia degli elementi necessari alla concreta determinazione del canone di utenza, ai sensi dell'art. 17 bis della Legge 10.05.1976 n. 319 così come sostituita con D.L. 28.02.1981 n. 38 e convertito con Legge 23.04.1981 n. 153, e dell'allegato b) alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1724 del 19.05.1981 limitatamente agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi;
- f) Fonte di approvvigionamento idrico a monte dello scarico, consumo massimo giornaliero e preventivo consumo annuale.
- g) Compilazione dell'apposito questionario elaborato dal servizio Igiene Ambientale.

ART. 24 - PROCEDURA PER L'ISTRUZIONE ED IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il Sindaco, verificata la accoglibilità delle domande, sia sotto il profilo idraulico, igienico, ed ambientale, nonchè edilizio, ove è necessario, con riguardo alla regolamentazione comunale ed in particolare a quanto disposto dal presente Regolamento, rilascia:

- a) Le autorizzazioni all'allacciamento alla fognatura comunale previste dall'art. 21;
- b) Le autorizzazioni allo scarico previste dall'art. 22.

Il Sindaco può integrare il provvedimento autorizzatorio apponendovi le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche così come previsto dal presente Regolamento.

Nell'autorizzazione allo scarico verranno indicati espressamente i limiti parametrici che gli scarichi dovranno osservare.

ART. 25 - DEPOSITO CAUZIONALE

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti (analisi chimiche) e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Il medesimo è tenuto a versare, a titolo di deposito, la somma di £.150.000. Tale deposito è condizione di procedibilità della domanda. L'autorità comunale, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione definitiva delle spese sostenute.

ART. 26 - ESECUZIONE D'UFFICIO

A coloro che risulteranno inadempienti alle disposizioni contenute nel precedente art. 19, il Sindaco notificherà apposito invito a presentare al Comune, entro trenta giorni dalla data della notifica, la domanda in esso prevista e la relativa documentazione.

Trascorso infruttuosamente tale termine, nonchè quello eventualmente assegnato ai proprietari degli edifici preesistenti, a norma del presente regolamento il Comune provvederà d'Ufficio, a spese degli inadempienti e indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali, all'accertamento degli elementi occorrenti per determinare la consistenza o la natura dell'allacciamento da eseguire.

ART. 27 - PREVENTIVO DI SPESA

Eseguiti gli accertamenti previsti nel precedente articolo, il Sindaco notificherà al proprietario il preventivo di spesa, comprendente:

- a) il costo delle opere, che sarà stabilito sulla base di un elenco analitico deliberato dalla Giunta Municipale a seconda dei prezzi correnti dei materiali e della mano d'opera, maggiorati del 15% per spese generali;
- b) le eventuali spese per l'esecuzione d'ufficio prevista nel precedente articolo;
- c) le eventuali spese contrattuali;

Il pagamento dell'intero importo del preventivo suddetto, dovrà essere effettuato presso la Cassa Comunale entro trenta giorni dalla data della notifica.

Nel caso che le opere di allacciamento siano già state predisposte dal Comune a norma dell'art. 7, il preventivo sarà redatto con le stesse modalità e le stesse voci di cui sopra, in base agli elenchi dei prezzi in vigore al momento della presentazione della domanda o dell'insorgenza dell'obbligo di immissione.

ART. 28 - MANCATO PAGAMENTO - ESECUZIONE DEI LAVORI

Trascorso infruttuosamente il termine prescritto per l'effettuazione del pagamento, il Sindaco disporrà per l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per l'allacciamento stesso sia di spettanza del Comune che del privato, ivi compresi quelli eventualmente occorrenti per la sistemazione interna e la soppressione dei pozzi neri come previsto nel precedente art. 20.

Alla liquidazione di tali spese ed al loro recupero, si procederà con le norme contemplate dall'ultimo comma dell'articolo seguente.

ART. 29 - MAGGIORI SPESE A CONSUNTIVO DEI LAVORI

Qualora per l'esecuzione dei lavori di allacciamento, per imprevisti o cause di forza maggiore, la spesa incontrata risultasse superiore a quella preventivata, il Sindaco ne notificherà al proprietario interessato il consuntivo, per il pagamento della differenza, che dovrà avvenire non oltre trenta giorni dalla data di tale notifica.

In caso di contestazione e ove del caso, la Giunta Municipale delibererà l'elenco di tali spese e richiederà che esso venga reso esecutivo a norma dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 04.02.1915 n. 148.

ART. 30 - DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI SCARICHI

Alle tubazioni che scaricano nella pubblica fognatura, i privati non possono, per alcun motivo, effettuare allacciamenti diversi da quelli descritti nella domanda e per i quali furono autorizzati, senza che abbiano ottenuto una nuova autorizzazione, da richiedersi con le stesse modalità indicate nel precedente articolo 22.

ART. 31 - CANALIZZAZIONI ED IMPIANTI PRIVATI

Le condutture per mezzo delle quali i privati convogliano i loro scarichi di acque nere e acque bianche alla fognatura, devono essere di idoneo materiale, levigato, resistente alla corrosione, come il grès, la ghisa, l'amianto-cemento e le materie plastiche speciali per fognature, cioè il P.V.C. tipo 302 UNI 5443/64.

E' vietato in ogni caso l'impiego di tubazioni in terracotta normale, mentre quelle di cemento ferrico pozzolanico possono essere installate esclusivamente per le acque meteoriche. Tutto l'impianto deve essere opportunamente dimensionato e costruito a perfetta tenuta, in maniera da poter resistere, senza alcuna perdita o sfiato alle pressioni alle quali potesse essere soggetto in dipendenza del funzionamento della fognatura. Gli apparecchi igienico sanitari in funzione in edifici serviti dalla fognatura, devono essere muniti di apposito sifone di chiusura, con immersione idraulica non inferiore a 3 cm. Essi devono altresì essere opportunamente ventilati con appositi sfiatatoi, prolungati fino al di sopra del tetto. Potrà essere consentito l'uso di colonne di scarico per più lavandini, acquai o bagni, munite di un unico sifone alla base, a condizione che i tubi, prima del sifone, siano di piombo o di altro materiale a tenuta ermetica ed incorrodibile. Tutto l'impianto interno deve essere costruito in modo da essere facilmente verificabile e, prima dell'allacciamento con le tubazioni della fognatura deve avere posto in opera un elemento con ispezione a chiusura ermetica.

ART. 32 - PLUVIALI

I pluviali o doccioni di facciata possono essere immessi direttamente anche nella fognatura a canalizzazione unica, sempre con sifoni in materiale plastico su indicazione dell'Ufficio Tecnico del Comune. Quando i pluviali immessi nella fognatura a canalizzazione unica siano costruiti interamente con materiali di idonea struttura, impermeabilità ed inattaccabilità, quali la ghisa, il grès, l'amianto, cemento o le materie plastiche speciali, può essere consentito che in essi vengano immessi negli edifici esistenti, oltre alle acque meteoriche del tetto, anche quelle provenienti da lavandini, bagni ed acquai. Restano, in ogni caso, esclusi da tali concessioni i pluviali di lamiera, anche se zincata o protetta, e quelli degli edifici con locali abitabili sopra il piano di gronda.

ART. 33 - LIVELLO DEGLI APPARECCHI DI SCARICO

Qualora gli apparecchi di scarico siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari dovranno adottare tutti gli accorgimenti tecnici e precauzioni necessari per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura.

Per nessun motivo, comunque, il Comune potrà essere ritenuto responsabile dei danni che, in dipendenza di tale situazione, potessero insorgere.

TITOLO QUARTO

CANALIZZAZIONI STRADALI

ART. 34 - SCARICHI DA IMMETTERE NELLE CANALIZZAZIONI STRADALI

Quando ricorre il caso contemplato nell'art. 3 del presente Regolamento, il Comune potrà obbligare i proprietari interessati a convogliare nelle canalizzazioni stradali le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili ed aree private.

ART. 35 - SCARICHI DI LAVORAZIONI

Non possono essere immessi, in alcun caso, nelle canalizzazioni stradali, gli scarichi di processo produttivo e di insediamenti civili di classe B e C.

Non possono, del pari, essere immessi in dette canalizzazioni stradali gli scarichi che contengano sostanze le quali, a giudizio del Tecnico Comunale, possono danneggiare i manufatti.

ART. 36 - AUTORIZZAZIONI PARTICOLARI

Per gli scarichi di magazzini, depositi ed autorimesse, e per quelli di natura particolare non contemplati nei precedenti artt. 34 e 35, il Sindaco deciderà caso per caso, sentiti pareri ed osservate le prescrizioni che, di volta in volta, daranno i competenti uffici.

ART. 37 - IMMISSIONI OBBLIGATORIE

Quando il Comune intenda obbligare i privati ad immettere nelle canalizzazioni stradali, le acque meteoriche provenienti dalle loro proprietà, così come previsto dal primo comma dell'art. 34, tale obbligo sarà notificato agli interessati alla presentazione della domanda per la concessione edilizia o per la utilizzazione edilizia di aree, mentre, per gli edifici preesistenti, tale notificazione avverrà con le stesse modalità e termini prescritti nel titolo III del presente Regolamento.

ART. 38 - IMMISSIONI FACOLTATIVE

Per le immissioni nelle canalizzazioni stradali delle acque di scolo, nonché di quelle meteoriche quando l'immissione di queste non sia stata resa obbligatoria, l'autorizzazione è sempre subordinata a singola valutazione che il comune farà, caso per caso, per mezzo del proprio personale amministrativo, tecnico e sanitario, riservandosi di concedere o meno l'autorizzazione stessa .

ART. 39 - FORMA E NATURA DELLE CONCESSIONI

Per ottenere le autorizzazioni di scarico previste dai due precedenti articoli, i proprietari interessati dovranno presentare apposita domanda.

Tutte le concessioni per le immissioni nelle canalizzazioni stradali risulteranno da regolare concessione da rilasciarsi dal Sindaco, sentito il parere dei servizi competenti.

Esse si intendono, in tutti i casi, accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere;
- c) con piena facoltà del Comune di imporre nuove condizioni.

Tutte le spese inerenti al rilascio delle concessioni sono a carico dei concessionari.

ART. 40 - PRECARIETA' E DURATA DELLE CONCESSIONI

Le autorizzazioni rilasciate a norma del precedente articolo, vengono concesse a titolo precario per una durata massima di anni 19 e sono rinnovabili alla scadenza.

Esse possono, in qualunque momento, essere revocate, previo avviso da notificarsi almeno sei mesi prima.

Qualora lo imponessero ragioni tecniche e sanitarie, la revoca potrà avere effetto immediato.

ART. 41 - ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIAMENTO A CURA DEI PRIVATI

Per l'esecuzione dei lavori di allacciamento alle canalizzazioni stradali delle condutture private, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 8 del presente Regolamento. Non si farà luogo o non sarà autorizzato alcun allacciamento, se prima non sia stata constatata la perfetta esecuzione degli impianti privati da allacciare, secondo le norme che seguono.

ART. 42 - FOSSETTE CHIARIFICATRICI

Prima di scaricarsi nelle canalizzazioni stradali, le acque bionde dovranno subire un conveniente processo di depurazione e chiarificazione in apposite fosse di decantazione o fossette chiarificatrici, le cui dimensioni e dettagli costruttivi saranno stabiliti, di volta in volta, dagli Uffici competenti, a meno che non siano stati determinati da parte dell'Amministrazione Comunale con apposito atto deliberativo di carattere generale.

ART. 43 - POZZI CHIARIFICATORI O FOSSE BIOLOGICHE

I pozzi chiarificatori, o fosse biologiche, devono essere riconosciuti idonei, a giudizio degli Uffici competenti, per la depurazione e chiarificazione delle acque nere.

In ogni caso dovrà trattarsi di apparecchi atti ad isolare la parte solida, trattenendola dalla liquida, che sarà lasciata defluire prima che si formi il liquame denso, in modo che esca chiara e inodore.

ART. 44 - IMMISSIONI DI ACQUE NEI POZZI CHIARIFICATORI

Nei pozzi chiarificatori potranno convogliarsi soltanto acque provenienti da gabinetti a sciacquone. Può esservi autorizzata anche l'immissione delle acque bionde, per le quali può, quindi, farsi a meno della fossetta chiarificatrice.

Non è consentito convogliare nei pozzi chiarificatori gli scarichi industriali e le acque meteoriche.

Le tubazioni che immettono nei pozzi chiarificatori devono essere, in ogni caso, di materiale levigato ed impermeabile, come prescritto nell'art. 31 del presente Regolamento.

ART. 45 - RIMBORSO DELLE SPESE

Il concessionario delle autorizzazioni precarie è tenuto a rimborsare al Comune il totale importo delle spese che si rendessero necessarie, anche durante l'esercizio della concessione, sull'area pubblica, in dipendenza della concessione stessa: la necessità di tali opere sarà accertata e dichiarata dal Sindaco, su conforme parere del Tecnico Comunale.

TITOLO QUINTO
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 46 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione dove previsto, delle eventuali sanzioni penali, la violazione alle norme del presente Regolamento è punita nei modi previsti dagli artt. 106 e 107 del TULC e P approvato con R.D. del 03.03.1934 n. 383.

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma del citato articolo 107, il verbale di accertamento della violazione dovrà indicare gli eventuali danni anche non apparenti arrecati a terzi e/o al Comune.

ART. 47 - RIMBORSO DELLE SPESE

Indipendentemente dagli accertamenti delle violazioni di cui all'articolo precedente, tutte le spese conseguenti all'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, rimangono sempre a carico del proprietario interessato, il quale è tenuto a rimborsarle al Comune.

ART. 48 - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il Comune non potrà mai essere ritenuto responsabile dei danni che potessero derivare a chiunque, in dipendenza di fatti connessi all'esercizio della fognatura o delle canalizzazioni stradali di cui al presente Regolamento, quando essi siano causati dalla mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nel Regolamento stesso o dal cattivo funzionamento delle fosse di decantazione e depurazione o dei pozzi chiarificatori di proprietà dei privati, nonché da occlusioni o rotture delle tubazioni dei privati.

Qualora per tali fatti sia derivato danno al Comune o a terzi, l'obbligo del risarcimento del danno è sempre a carico del proprietario inadempiente o responsabile.

ART. 49 - REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI - NORME DI SALVAGUARDIA

In caso di mancato rispetto o di mancato adeguamento dei limiti e delle prescrizioni contemplate nel presente Regolamento in materia di qualità degli scarichi, l'autorità comunale potrà revocare l'autorizzazione allo scarico o all'immissione in pubblica fognatura e adottare tutte le misure necessarie a rendere esecutiva tale revoca.

Il Sindaco, inoltre, si riserva il diritto per comprovate e gravi ragioni di pubblico interesse, di rifiutare l'autorizzazione di nuovi scarichi provenienti da insediamenti produttivi o civili di classe B e C, ovvero di revocare l'autorizzazione a quelli esistenti qualora per la loro natura e/o entità questi costituissero pregiudizio per il buon funzionamento dell'impianto di depurazione centralizzato, pur anche se conformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 50 - ERRATA CLASSIFICAZIONE

Qualora lo scarico pur rientrando nei limiti e nelle condizioni dell'autorizzazione non risultasse coerente con la classificazione dell'insediamento, il Sindaco, previo parere del competente servizio, può disporre di autorità di riclassificazione dello scarico stesso dandone comunicazione al titolare mediante ordinanza con la quale verranno indicati gli adempimenti conseguenti a relativi termini.

Qualora la violazione rivestisse particolare pericolosità nei confronti della tutela della qualità delle acque, il Sindaco, previo parere del servizio competente, può disporre la revoca della autorizzazione e conseguentemente la adozione dei provvedimenti necessari ed idonei ad interrompere lo scarico in fogna.

ART. 51 - CERTIFICATI DI ABITABILITA' E AGIBILITA'

Il rilascio del certificato di abitabilità e agibilità per gli insediamenti nuovi e subordinato al possesso da parte del relativo titolare, dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico.

ART. 52 - PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI E D'URGENZA

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità contemplate nell'art. 46, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti dal presente Regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'Ufficio, a norma dell'art. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 04.04.1915, n. 148, con le modalità ivi stabilite.

ART. 53 - RINVIO ALLA NORMATIVA ESISTENTE

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alle leggi generali e speciali statali e regionali vigenti in materia di sanità e di igiene pubblica a tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e ai Regolamenti adottati da questa Amministrazione Comunale.

ART. 54 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Organo Regionale di Controllo e l'affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 81 della Legge 09.06.1947 n. 530.

LIMITI DI ACCETTABILITA' DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI DEFLUENTI IN PUBBLICA FOGNATURA

PARAMETRI	LIMITI	
	TABELLA A	TABELLA B
PH	5,5 – 9,5	5,5 – 9,5
TEMPERATURA	30°C	30°C
ODORE	NON MOLESTO	NON MOLESTO
COLORE (1/40 su spessore 10 cm)	NON PERCETTIBILE	NON PERCETTIBILE
MATERIALI GROSSOLANI	ASSENTI	ASSENTI
MATERIALI SEDIMENTABILI	0,5 mg/l	2 mg/l
MATERIALI IN SOSPENSIONE TOTALI	200 mg/l	200 mg/l
C.O.D.	500 mg/l	500 mg/l
B.OD 5	250 mg/l	250 mg/l
METALLI E NON METALLI TOSSICI		
TOTALE (As-Cd-Cr-Vi-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3 mg/l	3 mg/l
ALLUMINIO	1 mg/l	2 mg/l
ARSENICO	0,5 mg/l	0,5 mg/l
BARIO	20 mg/l	20 mg/l
BORO	2 mg/l	4 mg/l
CADMIO	0,02 mg/l	0,02 mg/l
CROMO III	2 mg/l	4 mg/l
CROMO VI	0,2 mg/l	0,2 mg/l
FERRO	2 mg/l	4 mg/l
MANGANESE	2 mg/l	4 mg/l
MERCURIO	0,005 mg/l	0,005mg/l
NICHEL	2 mg/l	4 mg/l
PIOMBO	0,2 mg/l	0,3 mg/l
RAME	0,1 mg/l	0,4 mg/l
SELENIO	0,03 mg/l	0,03 mg/l
STAGNO	10 mg/l	10 mg/l
ZINCO	0,5 mg/l	1 mg/l
CIANURI	0,5 mg/l	1 mg/l
CORO ATTIVO	0,2 mg/l	0,3 mg/l
SOLFURI	2 mg/l	2 mg/l
SOLFITI	2 mg/l	2 mg/l
SOLFATI	1000 mg/l	1000 mg/l
CLORURI	1200 mg/l	1200 mg/l
FLUORURI	6 mg/l	12 mg/l
FOSFORO TOTALE	10 mg/l	10 mg/l
AZOTO AMMONIACALE	30 mg/l	30 mg/l
AZOTO NITROSO	0,6 mg/l	0,6 mg/l
AZOTO NITRICO	30 mg/l	30 mg/l
GRASSI E OLII ANIMALI E VEGETALI	40 mg/l	40 mg/l
OLII MINERALI	5 mg/l	10 mg/l
FENOLI TOTALI	1 mg/l	1 mg/l
ALDEIDI	1 mg/l	2 mg/l
SOLVENTI ORGANICI AZOTATI	0,1 mg/l	0,2 mg/l
SOLVENTI ORGANICI AROMATICI	0,2 mg/l	0,4 mg/l
SOLVENTI CLORURATI	1 mg/l	2 mg/l
TENSIOATTIVI	4 mg/l	4 mg/l
PESTICIDI CLORURATI	0,05 mg/l	0,05 mg/l
PESTICIDI FOSFORATI	0,1 mg/l	0,1 mg/l
GERMI PATOGENI	ASSENTI	ASSENTI

SAGGIO DI TOSSICITA'

Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 15°C. La specie impiegata per il saggio deve essere *Salmogairdnerii Rich.*

Il campione diluito 1:1 con acqua standard deve permettere, in condizioni di aerazione, la sopravvivenza di almeno il 50% degli animali usati per il saggio, per un periodo di 24 ore, alla temperatura di 20°C. La specie usata per il saggio deve essere *Carasius auratus*

PARAMETRI

MATERIALI SEDIMENTABILI
MATERIALI IN SOSPENSIONE
C.O.D.
B.O.D. 5

C.O.D.
B.O.D.5

SOLFATI
AZOTO AMMONIACALE
GRASSI E OLII ANIMALI E VEGETALI

LIMITI TABELLA C

3 mg/l
300 mg/l
1000 mg/l
500 mg/l

2,2

1500 mg/l
50 mg/l
80 mg/l


Le determinazioni analitiche devono essere effettuate su un campione medio prelevato secondo le metodiche IRSA-CNR.

Per la definizione dei parametri e le modalità di analisi valgono le note di cui alla Tabella A) allegata alla Legge 10.05.1976 n. 319 e successive modifiche.

ALLEGATO 2)

- 1) Metalli e non metalli tossici totali
- 2) Arsenico
- 3) Cadmio
- 4) Cromo
- 5) Mercurio
- 6) Nichel
- 7) Piombo
- 8) Rame
- 9) Selenio
- 10) Zinco
- 11) Fenoli
- 12) Solventi organici aromatici
- 13) Solventi organici azotati
- 14) Olii minerali
- 15) Solventi Clorurati
- 16) Pesticidi clorurati
- 17) Pesticidi Fosforati

ALLEGATO (3)





REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del 29.04.2010

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	2
ART. 2 - PROCEDURA PER SCAVI PROGRAMMABILI.....	2
ART. 3 - PROCEDURA PER SCAVI URGENTI.....	3
ART. 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	3
ART. 5 - COMPETENZE DEL COMUNE.....	3
ART. 6 - GARANZIA FIDEJUSSORIA.....	4
ART. 7 - RESPONSABILITÀ.....	5
ALLEGATO A - PRESCRIZIONI TECNICHE.....	6

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il rapporto tra il Comune e le Aziende di gestione dei servizi a rete ed i privati, per quanto riguarda gli scavi su strade e territorio pubblico Comunale.

Art. 2 - Procedura per scavi programmabili

1. Chiunque intenda procedere a scavi su suolo comunale deve presentare apposita domanda di occupazione di suolo pubblico e depositare Denuncia di Attività sull'apposita modulistica asseverando la conformità delle opere da realizzare al presente Regolamento oltre al rispetto delle leggi in materia di sicurezza sul cantiere e del rispetto delle norme dettate dal Codice della Strada.
2. Nella Denuncia di Inizio Attività, che deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori degli scavi, il concessionario dovrà indicare:
 - a) il tipo di opera che deve essere realizzata ed il tipo di sovrastruttura su cui si dovrà intervenire (asfalto, porfido, terreno naturale, etc.);
 - b) il luogo in cui deve essere eseguito lo scavo localizzato con planimetria (ctr o catastale) in scala opportuna;
 - c) planimetria in scala con l'indicazione del percorso, dei punti di riferimento del luogo e delle eventuali interferenze;
 - d) sezione dello scavo, quotata in scala adeguata e leggibile con l'indicazione della stratigrafia di riempimento;
 - e) relazione tecnica dei lavori da eseguire preferibilmente corredata con rilievo fotografico;
 - f) la data di inizio lavori di scavo;
 - g) il tipo di ordinanza che deve essere emessa da parte del Comando di Polizia Municipale per l'eventuale deviazione del traffico veicolare o pedonale (chiusura totale della strada, divieti di sosta, sensi unici alternati);
 - h) il nominativo del committente l'opera da eseguire indicando nome, cognome e telefono del responsabile del cantiere;
 - i) il nominativo dell'impresa che eseguirà l'opera (se diversa dal committente) indicando nome, cognome e telefono del responsabile di cantiere;
 - j) gli estremi dell'eventuale titolo edilizio rilasciato o depositato in attuazione del quale si rendono necessari i lavori sul patrimonio comunale.

Art. 3 - Procedura per scavi urgenti

1. Nel caso di interventi non programmabili dovuti a guasti o rotture , l'ente gestore del servizio dovrà inviare al servizio lavori pubblici ed al servizio di Polizia Municipale la comunicazione tramite fax motivandone l'urgenza. Resta comunque l'obbligo per il gestore di attenersi alle disposizioni riguardanti la segnaletica sui cantieri temporanei ed a tutte le altre norme di legge vigenti in materia compreso il codice della strada.
2. Anche per gli scavi urgenti valgono le stesse prescrizioni tecniche contenute nell'allegato al presente regolamento.

Art. 4 - Obblighi del concessionario

1. Una volta realizzata l'opera, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi così come erano in precedenza, il tutto come dalle indicazioni previste nell'allegato al presente regolamento, contenente le prescrizioni tecniche.

Art. 5 - Competenze del Comune

1. Il Comando di Polizia Municipale provvede ad emettere la relativa ordinanza per l'eventuale chiusura al traffico di strade comunali o di divieti di sosta, oltre ad indicare la segnaletica necessaria per il corretto veicolamento del traffico stradale (postazione semaforica mobile, movieri, etc.).
2. Il Comando di Polizia Municipale dovrà inoltre verificare la necessità di predisporre l'eventuale apposito addebito per occupazione di suolo pubblico per l'appostamento del cantiere in base alle vigenti disposizioni fiscali e tributarie.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale raccoglie le richieste e ne verifica l'incompatibilità con eventuali opere pubbliche realizzate o da realizzare dall'Amministrazione Comunale nei luoghi indicati.
4. Le procedure relative al titolo per eseguire i lavori sono regolate dalla L.R. n. 31/2002.
5. Il Comando di Polizia Municipale in collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale e con AN.T.E.A. Srl (Anzola Territorio Energia e Ambiente) Società patrimoniale del Comune di Anzola dell'Emilia, verifica il rispetto delle disposizioni di cui sopra.

Art. 6 - Garanzia fidejussoria

1. Qualora il concessionario non dovesse adempiere ai propri obblighi di cui al precedente art. 2, l'Amministrazione Comunale provvederà alla realizzazione dei ripristini, utilizzando i fondi che il concessionario stesso dovrà stanziare, a garanzia della corretta esecuzione delle opere di scavo e di ripristino nonché della successiva manutenzione della pavimentazione stradale, mediante idonea polizza fideiussoria bancaria, della durata di 18 mesi (tempo massimo stimato di assestamento della pavimentazione).
2. L'importo del deposito cauzionale sarà quantificata dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo i criteri sotto indicati:
 - € 100,00 metro lineare di scavo per il ripristino di secondo tempo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso o autobloccante;
 - € 200,00 metro lineare di scavo per il ripristino di secondo tempo delle pavimentazioni in materiali lapidei, porfido, granito, ecc.;
 - € 50,00 metro lineare di scavo per interventi di ripristino di secondo tempo sulle banchine stradali.
3. La cauzione sarà da versare in una unica rata, prima dell'inizio dei lavori di scavo.
4. In caso di inadempienza alle prescrizioni del presente Regolamento, di irregolarità nella esecuzione dei lavori o di mancato intervento di manutenzione delle aree oggetto di ripristino da parte del soggetto intestatario della concessione, l'Amministrazione Comunale potrà procedere, a mezzo di semplice richiesta, alla escussione parziale o totale dell'importo garantito e procedere alla corretta esecuzione dei ripristini.
6. In ogni caso l'Amministrazione si riserva il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, anche in funzione dell'intervento d'urgenza che potrebbe essere chiamata a far fronte l'Amministrazione.
7. Per le Aziende erogatrici di Servizi, Società che svolgano un'attività di scavo continuativa durante l'arco dell'anno, al fine di razionalizzarne la gestione, le stesse, su loro richiesta, possono presentare polizza fideiussoria a validità annuale o biennale, rispettivamente dell'importo pari ad € 15.000,00 ed € 30.000,00.
8. L'importo della fidejussione può essere richiesto dal servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di un importo superiore alle cifre sopra riportate, qualora il quadro dei lavori proposto preveda un numero ed una entità di interventi previsti, che per le loro caratteristiche richiedono una garanzia supplementare.

Art. 7 - Responsabilità

1. Qualora dall'esecuzione dei lavori e delle attività ad esse collegate e correlate derivino danni di qualunque natura all'Amministrazione Comunale o danni a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), la Società Concessionaria interessata è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino, con assunzione diretta a proprio carico di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori.
2. La società Concessionaria, dovrà obbligatoriamente, all'atto del deposito della Denuncia di Attività dei lavori, fornire copia della polizza assicurativa da questa accesa atta a garantire la copertura per i rischi di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività, perdite patrimoniali, ecc.) e al Comune di Anzola dell'Emilia, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguono i lavori, per l'intera durata dei lavori
3. La società Concessionaria sarà ritenuta unica e diretta responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale e dei terzi, per il risarcimento dei danni di qualsiasi tipo causati, senza alcuna possibilità di richiamare in causa per il risarcimento nel rapporto con l'Amministrazione Comunale e con i terzi danneggiati eventuali ditte appaltatrici o subappaltatori.

***REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI
SCAVI SU SUOLO PUBBLICO***

ALLEGATO "A"

PRESCRIZIONI TECNICHE

PRESCRIZIONI TECNICHE

INTERVENTI SU STRADE CON PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

Gli interventi su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) taglio della pavimentazione eseguito con fresa meccanica, per la larghezza di scavo stabilita; nel caso in cui le caratteristiche stradali o il tipo di intervento (pronto intervento), impediscano l'uso della fresa, il taglio della pavimentazione dovrà essere eseguito con macchine a lama rotante. Nel caso in cui per ragioni particolari lo scavo venga effettuato con martello pneumatico, dovrà essere rifilato e reso regolare prima del ripristino. Qualora l'asse dello scavo sia posizionato ad una distanza minore o uguale a 1 m dal bordo o dal ciglio stradale si dovrà eseguire la fresatura fino a tale limite, per l'intero spessore della pavimentazione;
 - b) scavo e trasporto a rifiuto di **tutto** il materiale di risulta, gli scavi non possono essere richiusi con lo stesso materiale estratto dallo scavo;
 - c) il piano di posa delle condotte può essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio;
 - d) riempimento dello scavo eseguito nel modo seguente:
 - per scavi di sezione fino a 1,5 mq, con malta fluida autolivellante ed autocostipante fino alla quota di -15 cm dal piano viabile. Gli scavi posizionati al di fuori della sede stradale, ma comunque a distanza inferiore ad 1 m dal ciglio della medesima, dovranno essere reinterrati con malta fluida autolivellante ed autocostipante;
 - per scavi di sezione superiore a 1,5 mq, con materiali aridi appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (CNR-UNI 10006, stesi in opera a regola d'arte per strati di 30 cm per volta, bagnati e costipati a rifiuto, fino a -65 cm dal piano stradale finito; successiva stesa di inerte naturale stabilizzato per uno spessore di 50 cm (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a -15 cm dal piano stradale finito;
 - e) copertura provvisoria di primo tempo dello scavo con conglomerato bituminoso "chiuso", con inerti tipo 0 - 22 mm, per lo spessore di 15 cm (da eseguirsi a regola d'arte, previa spruzzatura della mano di attacco con emulsione bituminosa adeguata nella qualità e quantità, rullatura del conglomerato con appositi rulli costipatori e successiva "copertura", con particolare attenzione alle "attaccature", con emulsione bituminosa acida e sabbia fine di Po asciutta), compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente cancellata o danneggiata. Devono essere effettuati con estrema urgenza ed ogni qualvolta si rendesse necessario, allo scopo di eliminare ogni possibile pericolo alla pubblica incolumità, eventuali interventi intermedi con aggiunta di conglomerato bituminoso a fronte di assestamenti della pavimentazione (ricariche da eseguire anch'esse a perfetta regola d'arte);
-

f) dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo tempo, comunque non inferiore a un mese, verrà eseguita, previo accordo con il personale di sorveglianza del Comune, in stagione opportuna, la copertura di secondo tempo (o definitiva) dello scavo nel modo seguente:

- **fresatura della pavimentazione per una larghezza minima pari a quella di scavo maggiorata di circa un metro su entrambi i lati, andando così a riprendere nelle zone adiacenti tutti gli eventuali cedimenti e assestamenti causati dal sezionamento e conseguente indebolimento della fondazione stradale nel corso dei lavori e per lo spessore minimo di 4 cm dal piano della pavimentazione esistente;**
 - tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore minimo di 4 cm (previa mano di attacco con emulsione bituminosa), realizzato utilizzando conglomerati bituminosi modificati, appositi rulli costipatori e copertura finale con emulsione acida e sabbia di Po, curando particolarmente la saturazione dei giunti di contatto con le vecchie pavimentazioni e garantendo l'uniformità rispetto alla pavimentazione stradale esistente. Nelle strade con pavimentazione in conglomerato "normale" e per sezioni di ripristino con superficie orizzontale non superiore a 10 m² è ammesso l'impiego di conglomerato bituminoso "normale" sempre per lo spessore di 4 cm;
 - nel caso in cui per ragioni climatiche non fosse possibile l'esecuzione di un conglomerato bituminoso a caldo, è possibile in via provvisoria procedere con un conglomerato bituminoso a freddo. Detto conglomerato a freddo sarà rimosso al più presto e sostituito con conglomerato bituminoso a caldo, debitamente cilindrato ed ancorato al sottofondo con spandimento di emulsione acida o basica.
Ne consegue che sono **VIETATE** le stese di conglomerati "per ripristino finale" su conglomerati a freddo non rimossi.
 - riporto di tutti i chiusini, boccaporti, botole e caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche;
 - per motivate e comprovabili ragioni tecniche, in relazione ai lavori eseguiti, il Comune potrà richiedere variazioni alle quantità dei ripristini da eseguire. In particolare tale richiesta potrà essere formulata quando siano stati effettuati scavi longitudinali di larghezza superiore al 20% dell'intera larghezza della carreggiata stradale, oppure siano stati eseguiti numerosi e ravvicinati tagli trasversali, tali da provocare rilevanti irregolarità superficiali, discontinuità delle pendenze della carreggiata, disomogeneità nella struttura della pavimentazione con conseguente perdita delle caratteristiche di impermeabilità superficiale;
 - nel caso in cui non si fosse verificato alcun calo né ammaloramento dei fianchi dello scavo, il concessionario potrà proporre al Comune, che si riserva la facoltà di accettare, di regolarizzare lo scavo mediante la stesa di un microtappeto a caldo o mediante la stesa a freddo di una malta bituminosa additivata (tipo slurry-seal);
 - rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.
-

Nel caso di interventi eseguiti su strade con pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovrà essere posta particolare cura affinché la zona ripristinata abbia il contorno di una figura geometrica regolare, che comunque inglobi le parti circostanti in cui si rilevano lesioni longitudinali dovute al cedimento delle zone manomesse in conseguenza dei lavori eseguiti e non per preesistenti ammaloramenti.

È comunque discrezione dell'Ufficio preposto al controllo, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle quantità e dimensioni sopra citate.

**INTERVENTI SU STRADE
CON PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI LAPIDEI
(cubetti di porfido - lastre o masselli di granito)**

1. Gli interventi su strade con pavimentazioni in materiale lapideo, dovranno essere eseguiti attenendosi alle seguenti prescrizioni:

a) disfacimento delle pavimentazioni lapidee, per una larghezza superiore di 50 cm per parte rispetto alla larghezza di scavo stabilita, in relazione al tipo di pavimentazione esistente.

Nel caso di masselli o lastre di granito, gli elementi rimossi dovranno essere numerati progressivamente ed accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica; per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto l'allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto ed accurato accatastamento ai magazzini comunali od in altra località, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del richiedente.

Le pavimentazioni in cubetti laterali all'area di scavo, non interessate dalla manomissione, dovranno essere bloccate da uno scivolo di materiali bituminosi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo;

b) demolizione con fresatrice o martello demolitore della eventuale fondazione in calcestruzzo e trasporto a rifiuto del materiale demolito;

c) scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;

d) il piano di posa delle condotte può essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio;

e) riempimento dello scavo eseguito nel modo seguente:

- pavimentazioni lapidee senza preesistente getto di calcestruzzo:

- per scavi di sezione fino a 1,5 m², con malta fluida autolivellante ed autocostipante fino a raggiungere la quota di posa delle pavimentazioni lapidee da ricollocare;

- per scavi di sezione superiore a 1,5 m², con materiali aridi appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 (CNR-UNI 10006), stesi in opera a regola d'arte per strati di 30 cm per volta, bagnati e costipati a rifiuto, fino alla quota necessaria per consentire la posa di 50 cm di misto cementato e la ricollocazione della pavimentazione lapidea. Successiva stesa di 50 cm di misto cementato in due

-
- strati dello spessore necessario per raggiungere la quota di posa delle pavimentazioni lapidee da ricollocare;
- pavimentazioni lapidee con preesistente getto di calcestruzzo:
 - i riempimenti dovranno essere eseguiti come al punto precedente fino alla quota in cui dovrà essere ricostruita la sottofondazione stradale in calcestruzzo con le medesime caratteristiche di resistenza e spessore del getto preesistente con rete di collegamento al getto preesistente rimasto;
- f) copertura provvisoria di primo tempo dello scavo con conglomerato bituminoso "chiuso", con inerti tipo 0 - 15 mm, per lo spessore delle pavimentazioni lapidee da ricollocare;
- g) dopo aver assoggettato al traffico l'area di intervento per un congruo periodo tempo, comunque non inferiore a un mese, verrà eseguita, previo accordo con "il personale di sorveglianza" del Comune, in stagione opportuna, la sistemazione di secondo tempo o definitiva dello scavo nel modo seguente:
- asportazione del materiale di riempimento per lo spessore necessario per la posa della pavimentazione lapidea e per la larghezza, oltre l'area di scavo, giudicata necessaria;
 - posa della pavimentazione lapidea utilizzando, per quanto possibile, il materiale di recupero o di nuova fornitura (specie nel caso di rottura o danneggiamento di lastre o masselli di granito);
 - il materiale di posa (sabbia o sottovaglio), a discrezione del personale di sorveglianza del Comune, potrà essere miscelato con cemento a secco (1 - 1,5 q per m³ di sabbia o sottovaglio);
 - la sigillatura superficiale dei giunti dovrà essere effettuata conforme alla pavimentazione circostante, con bitume a caldo, con emulsioni bituminose modificate o con cemento;
 - riporto di tutti i chiusini, boccaporti, botole e caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche;
 - rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.
2. Il Comune potrà richiedere, o accettare su proposta del richiedente, per interventi di scavo su strade di ridotto scorrimento (in particolare di mezzi pesanti) o per ridurre i disagi dei cittadini, di concentrare le due sopracitate fasi d'intervento, in un'unica soluzione. E' comunque discrezione dell'Ufficio preposto al controllo, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle quantità e dimensioni sopra citate.

**INTERVENTI SU MARCIAPIEDI
CON QUALSIASI TIPO DI PAVIMENTAZIONE
(conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, masselli di cemento, ...)**

1. Gli interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) fresatura della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l'intera larghezza del marciapiede (o rimozione degli elementi lapidei o dei masselli di cemento);
-

-
- b) demolizione della eventuale fondazione in calcestruzzo; scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta;
 - c) il piano di posa delle condotte può essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio;
 - d) riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito esclusivamente con malta fluida autolivellante ed autocostipante, fino alla quota necessaria per la posa del massetto in calcestruzzo e successiva pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, masselli di cemento);
 - e) rifacimento del massetto in calcestruzzo della "classe 150", di spessore minimo di 10 cm, per la larghezza dello scavo se preesistente, altrimenti per l'intera larghezza del marciapiede;
 - f) rifacimento della preesistente pavimentazione (in conglomerato bituminoso "chiuso", con inerti tipo 0 - 6 mm, di spessore 3 cm, in cubetti di porfido, in masselli di cemento, ...);
 - g) ricollocazione dei cordoli interessati dai lavori con sostituzione di quelli danneggiati;
 - h) rifacimento della eventuale segnaletica orizzontale e verticale.

INTERVENTI INTERFERENTI CON ESSENZE ARBOREE OD ARBUSTIVE

1. Nel caso di nuovi lavori da effettuarsi in prossimità di essenze arboree od arbustive, la parete dello scavo dovrà sempre risultare a distanza non inferiore a quanto prescritto all'art. 11 del Regolamento del Verde approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 07/03/1996, dalle piante esistenti (filo tronco) e 2 m dagli arbusti; in ogni caso in tutti i lavori, soprattutto in quelli effettuati su manufatti esistenti ubicati a distanze minori di quelle sopracitate, dovranno essere adottate tutte le particolari cautele per non danneggiare né gli apparati radicali né la parte fuori terra delle piante.
I ripristini degli scavi realizzati su di un'area verde dovranno essere eseguiti a regola d'arte, ponendo particolare cura ai reinterri, che dovranno essere eseguiti con riporto di terreno vegetale esente da qualsiasi tipo di detrito e in quantità tale che a seguito del nuovo assestamento sull'area non siano presenti avvallamenti. Nell'area interessata dagli scavi dovrà inoltre essere ripristinato il tappeto erboso, mediante semina e rullatura.
In ogni caso gli interventi su aree verdi o in prossimità di alberi ed essenze arbustive dovranno essere eseguite in accordo con il competente Ufficio comunale preposto alla manutenzione del verde pubblico.

ULTERIORI PRESCRIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- Come stabilito dal Codice della Strada, le condutture sotterranee devono essere posate ad una **profondità non inferiore a 1 m dal piano stradale**, intendendo tale misura presa dalla generatrice superiore esterna della condotta. Soltanto nei casi di forzata impossibilità di raggiungere detta profondità, per impedimenti inamovibili nel sottosuolo,
-

-
- potrà essere consentita una minore profondità, con le adeguate prescrizioni speciali da concordare con i tecnici del Comune e con gli altri utenti del sottosuolo interessati. Si dovranno comunque prevedere appositi nastri di segnalazione delle reti.
- La profondità minima dei manufatti in sede di marciapiedi non dovrà **essere inferiore a 0,5 m**. In tutti i casi dovranno essere particolarmente osservate le norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) con riguardo alle eventuali azioni elettrolitiche o di accoppiamento elettrico prodotto da tubature metalliche o da condutture elettriche di altri servizi pubblici. Con i nuovi impianti dovranno sempre essere scrupolosamente osservate tutte le altre specifiche normative tecniche ed amministrative stabilite dalla legislazione vigente.
 - Nel caso che il ciglio dello scavo risulti ad una distanza minore di **30 cm** dal cordolo del marciapiede si dovrà provvedere, su richiesta del Comune, a rimuovere e ricollocare il cordolo stesso poiché la sua stabilità potrebbe risultare compromessa.
 - Qualora durante l'esecuzione dei lavori vengano interessate aree circostanti il cantiere con deposito di materiali e/o passaggi dei mezzi d'opera danneggiando le superfici stesse (marciapiedi, parcheggi, ...) tali aree dovranno essere ripristinate a regola d'arte.
 - Se durante l'esecuzione dei lavori venissero occluse o danneggiate caditoie o bocche di lupo, e/o manufatti stradali in genere, alla fine dei medesimi dovranno essere ripristinati a regola d'arte indipendentemente dallo stato preesistente.
 - Il Comune, in relazione alle caratteristiche delle pavimentazioni interessate dagli interventi ed alla situazione di traffico insistente in loco, potrà concordare con il richiedente, al momento del rilascio dell'occupazione di suolo pubblico, l'applicazione di tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni interessate dai lavori e/o particolari tecnologie di scavo (es. spingitubo o micro tunneling con divieto comunque dell'impiego di getti d'acqua in pressione, ...).
 - Qualora il richiedente dovesse eseguire scavi in galleria, il riempimento dei vuoti dovrà essere effettuato con malta fluida autolivellante ed autocostipante e/o calcestruzzo di cemento a composizione magra (1,5 q per m³ di sabbia e ghiaia), accuratamente costipato fino all'intradosso della volta.
 - Le botole di accesso ai manufatti interrati, ispezionabili e non, oltre a rispettare la qualità dei materiali e le caratteristiche di resistenza previste dalla normativa vigente, dovranno riportare chiaramente indicato, sulla parte superiore, il nominativo dell'Ente proprietario del manufatto ed, eventualmente, la tipologia del servizio interrato.
 - Il controllo e la manutenzione di ogni elemento che interessi aree comunali (come botole, pozzetti, condutture in genere, ...), in quanto di proprietà del soggetto erogante il servizio interrato, è a suo carico; vanno quindi compresi anche gli interventi di adeguamento del manufatto a seguito di eventuali interventi sulle strutture stradali eseguiti dal Comune (ad esempio, rimessa in quota delle botole in seguito alla posa di tappeto in conglomerato bituminoso sulla sede stradale).
 - Sarà cura dei titolari dei lavori assicurare il transito dei pedoni verso ingressi delle abitazioni e degli esercizi commerciali e da un marciapiede all'altro in punti opportuni, adottando tutti gli accorgimenti opportuni, lastre d'acciaio, passerelle, transenne ecc., I suddetti titolari dovranno inoltre assicurare il transito dei veicoli ove non sia espressamente autorizzata la
-

-
- chiusura al traffico della strada, con ciò i titolari dovranno curare l'installazione della adeguata segnaletica stradale conforme al Codice della Strada.
- A lavori ultimati il Committente ne resta responsabile per 1 anno, per eventuali abbassamenti del piano stradale o della pavimentazione, che richiedano ulteriori interventi di ripristino.

UNIONE TERRED'ACQUA

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

R.E.

REGOLAMENTO EDILIZIO

Ai sensi della L.R. 12/2017 e Atto di Coordinamento DGR 922/2017

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

Entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Emilia-Romagna n. del

LEGENDA:

Ai fini di una lettura in rapporto al RUE preesistente sono stati inseriti in **blu** gli articoli riportati dal RUE, in **rosso** le modifiche apportate a tali articoli o riferimenti normativi aggiuntivi ed evidenziate in **giallo** barrati gli articoli da abrogare.

INDICE

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

- 1.1.1 la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;
- 1.1.2 le modalità di gestione anche telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale;
- 1.1.3 Le modalità di coordinamento con il SUAP.

È prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia telematica in modo specifico. (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

- 1.2.1 autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;
- 1.2.2 certificato di destinazione urbanistica;
- 1.2.3 proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;
- 1.2.4 sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità;
- 1.2.5 contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;
- 1.2.6 Pareri preventivi;
- 1.2.7 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;
- 1.2.8 modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio;
- 1.2.9 coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;
- 1.2.10 concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

- 2.1.1 comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;
- 2.1.2 comunicazioni di fine lavori;
- 2.1.3 occupazione di suolo pubblico;
- 2.1.4 comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.

Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

- 2.2.1 principi generali dell'esecuzione dei lavori;
- 2.2.2 punti fissi di linea e di livello;
- 2.2.3 conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;
- 2.2.4 cartelli di cantiere;
- 2.2.5 criteri da osservare per scavi e demolizioni;
- 2.2.6 misure di cantiere e eventuali tolleranze;
- 2.2.7 sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera;
- 2.2.8 ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;
- 2.2.9 ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

- 3.1.1 caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici;
- 3.1.2 requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;
- 3.1.3 requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;
- 3.1.4 incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;
- 3.1.5 prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;
- 3.1.6 specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;
- 3.1.7 dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita");
- 3.1.8 prescrizioni per le sale da gioco l'istallazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.
- 3.1.9 nuove strutture commerciali di rilevanza sovracomunale

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

- 3.2.1. strade;
- 3.2.2 portici;
- 3.2.3 piste ciclabili;
- 3.2.4 aree per parcheggio;
- 3.2.5 piazze e aree pedonalizzate;
- 3.2.6 passaggi pedonali e marciapiedi;
- 3.2.7 passi carrai ed uscite per autorimesse;
- 3.2.8 chioschi/dehors su suolo pubblico;
- 3.2.9 servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato;
- 3.2.10 recinzioni;
- 3.2.11 numerazione civica.

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:

- 3.3.1 aree verdi;
- 3.3.2 parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;
- 3.3.3 orti urbani;
- 3.3.4 parchi e percorsi in territorio rurale;
- 3.3.5 sentieri;
- 3.3.6 tutela del suolo e del sottosuolo;
- 3.3.7 tutela dell'atmosfera e del clima acustico

È prevista la possibilità di rimandare ad apposito regolamento comunale che tratti la materia del verde pubblico e privato, in modo specifico e coordinato con tutte le altre norme vigenti di settore, (ove possibile in forma di allegato allo stesso Regolamento Edilizio).

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:

- 3.4.1 approvvigionamento idrico;
- 3.4.2 depurazione e smaltimento delle acque;
- 3.4.3 raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;
- 3.4.4 distribuzione dell'energia elettrica;
- 3.4.5 distribuzione del gas;
- 3.4.6 ricarica dei veicoli elettrici;
- 3.4.7 produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;
- 3.4.8 telecomunicazioni.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizioni di settore e norme di piano:

- 3.5.1 pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi;
- 3.5.2 facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
- 3.5.3 elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
- 3.5.4 allineamenti;
- 3.5.5 piano del colore;
- 3.5.6 coperture degli edifici;
- 3.5.7 illuminazione pubblica;
- 3.5.8 griglie ed intercapedini;
- 3.5.9 antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici;
- 3.5.10 serramenti esterni degli edifici;
- 3.5.11 insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;
- 3.5.12 cartelloni pubblicitari;
- 3.5.13 muri di cinta;
- 3.5.14 beni culturali e edifici storici;
- 3.5.15 cimiteri monumentali e storici;
- 3.5.16 progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

Capo VI - Elementi costruttivi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

- 3.6.1 superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche;
- 3.6.2 serre bioclimatiche;
- 3.6.3 impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici;
- 3.6.4 coperture, canali di gronda e pluviali;
- 3.6.5 strade e passaggi privati e cortili;
- 3.6.6 cavedi, pozzi luce e chiostrine;
- 3.6.7 intercapedini e griglie di aerazione;
- 3.6.8 recinzioni;
- 3.6.9 materiali, tecniche costruttive degli edifici;
- 3.6.10 disposizioni relative alle aree di pertinenza;
- 3.6.11 piscine;
- 3.6.12 altre opere di corredo agli edifici.

TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

- 4.1 esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;
- 4.2 vigilanza durante l'esecuzione dei lavori;
- 4.3 sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

- 5.1 aggiornamento del regolamento edilizio;
- 5.2 disposizioni transitorie.

PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

La Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, richiama la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:

- a) le definizioni tecniche uniformi (di cui all'Allegato II del presente Atto regionale di coordinamento tecnico);
- b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso;
- c) le disposizioni sovraordinate incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia (di cui all'Allegato III del presente Atto regionale di coordinamento tecnico), che attengono:
 - c.1. al procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e alle modalità di controllo degli stessi;
 - c.2. ai requisiti generali delle opere edilizie, relativi:
 - c.2.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
 - c.2.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d'acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
 - c.2.3. alle servitù militari;
 - c.2.4. agli accessi stradali;
 - c.2.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
 - c.2.6. ai siti contaminati;
 - c.3. alla disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
 - c.4. alle discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti.
- d) la modulistica edilizia unificata (di cui all'Allegato IV del presente Atto regionale di coordinamento tecnico).

Per la disciplina generale dell'attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, di cui al precedente paragrafo, si rimanda al sito istituzionale della Regione Emilia Romagna, ATTO REGIONALE DI COORDINAMENTO TECNICO PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'UNIFORMAZIONE IN MATERIA EDILIZIA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2-BIS E 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2013.

PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

- 1.1.1 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale;**

Sportello unico per l'edilizia (SUE)

(ex Art. 80 RUE)

- 1) La natura, i compiti ed il funzionamento dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) sono disciplinati dall'art. 4 della LR n. 15/2013 e s.m.i. dalle leggi regionali e statali sovraordinate
- 2) Nel rispetto del RUE, con atto di organizzazione, sono disciplinati il funzionamento, le responsabilità, i procedimenti di competenza del SUE. Tale atto può altresì prevedere che per la presentazione di istanze al SUE sia richiesto il versamento di diritti predeterminati in funzione della complessità del procedimento, dei costi sostenuti per la relativa attività istruttoria, nonché dei diritti eventualmente da versarsi per i pareri e gli atti di assenso da richiedersi da parte dello sportello ad altre amministrazioni.

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (art. 6 della LR 15/2013 e s.m.i.)

(ex Art. 81 RUE)

- 1) La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (CQAP), di seguito denominata "Commissione", è istituita per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art.6 della LR 15/2013 e s.m.i. alle leggi regionali e statali sovraordinate
 - 2) La Commissione, in forza di quanto previsto dalla lettera c) del comma 2 della LR 15/2013 e s.m.i. dalle leggi regionali e statali sovraordinate esprime altresì il proprio parere in ordine:
 - a) agli strumenti di pianificazione urbanistica di valenza attuativa (POC e PUA) e alle relative varianti;
 - b) e solo su proposta del responsabile del procedimento anche in ordine agli strumenti urbanistici generali.
 - c) Sui fabbricati tutelati dallo strumento urbanistico comunale esclusi quelli tutelati e vincolati ai sensi del T.U. n. 42/2004

Documento guida della CQAP (art. 6 della LR 15/2013 e s.m.i.)

(ex Art. 82 RUE)

La Commissione, nell'esercizio della propria attività consultiva, è tenuta ad uniformarsi ai contenuti del documento guida, ove predisposto. La dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale

Composizione e nomina della CQAP (art. 6 della LR 15/2013 e s.m.i.)

(ex Art. 83 RUE)

1) Nell'osservanza dei principi disposti dalle norme regionali e statali sovraordinate cui al comma 3 dell'art.6 della LR 15/2013 e s.m.i., la Commissione è nominata dalla Giunta comunale ed è composta da cinque esperti, esterni all'amministrazione comunale, scelti, in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti di elevata competenza e specializzazione in discipline urbanistiche, paesaggistiche, progettazione, restauro, tutela dell'ambiente e difesa del suolo, tutela e valorizzazione dei beni culturali e architettonici, ovvero tra i rappresentanti delle categorie professionali della progettazione (architetti, ingegneri, geologi, agronomi e forestali, geometri, periti agrari e industriali). La Commissione provvede, in occasione della prima convocazione, ad eleggere il proprio Presidente ed il Vicepresidente, scelti tra i membri della Commissione stessa.

~~2) Il personale tecnico dipendente dell'Amministrazione, cui sia demandata la competenza ad esprimere pareri in materia urbanistico-edilizia non può partecipare all'esame di progetti ricadenti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico ambientale nel rispetto di quanto disposto dal comma 6 dell'art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.; in tal caso il dirigente tecnico o funzionario responsabile, dovrà allontanarsi dalla riunione e non potrà in alcun modo partecipare alla discussione.~~

3) La Giunta comunale può procedere sulla base di un bando di evidenza pubblica e può richiedere agli Ordini, Collegi o Albi professionali, la designazione di terne di professionisti tra i quali procedere alla scelta dei progettisti da chiamare a far parte della Commissione. La medesima richiesta può essere rivolta ad organismi culturali o scientifici operanti nel campo del governo del territorio.

4) Non possono far parte della Commissione i rappresentanti di enti o organi ai quali per legge è demandato il rilascio di pareri o di atti di assenso comunque denominati per l'esercizio dei compiti comunali per i quali è richiesto il parere della Commissione. Non possono egualmente far parte della Commissione i membri degli organi politico-istituzionali dell'Amministrazione, né partecipare alle riunioni se non come uditori.

5) La funzione di Segretario, è svolta da un collaboratore dipendente dell'amministrazione comunale, scelto preferibilmente nell'ambito dello sportello unico per edilizia, il quale partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto e con funzione di verbalizzante.

Funzionamento della CQAP

(ex Art. 84 RUE)

1) La Commissione resta in carica cinque anni a decorrere dalla sua costituzione ed i suoi componenti possono essere confermati consecutivamente per una sola volta. Decorsi i cinque anni, la Commissione resta comunque in carica, in regime di prorogatio, fino alla nomina della Commissione sostitutiva.

2) I membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono automaticamente dalla carica.

3) In caso di decadenza, dimissioni, decesso o altro impedimento, ovvero di intervenuta necessità di altri esperti, di uno o più membri della Commissione la Giunta comunale formalizza la decadenza dei membri stessi e provvede alla loro sostituzione, con le modalità indicate ai commi 1 e 3 dell'art. precedente del presente RE RUE e per il solo periodo di durata in carica della Commissione.

4) La Commissione si riunisce presso il Municipio. La convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche via fax, o in forma elettronica dal Segretario, sentito il Presidente e pervenire almeno quattro giorni prima della seduta. Le riunioni della Commissione sono valide se interviene la metà più uno dei componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente. Il numero legale dei componenti la Commissione deve essere verificato al momento di ogni votazione.

5) L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, secondo il tipo di procedimento l'ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono essere espressi entro i termini di legge previsti per i rispettivi procedimenti.

6) La Commissione, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria, nelle seguenti forme:

- a) convocazione o audizione del progettista nel corso della riunione dello svolgimento della Commissione, per chiarimenti relativi agli elaborati presentati da riportare poi nella documentazione agli atti;
- b) svolgimento di un sopralluogo;
- c) richiesta di elaborati integrativi o specificativi, ovvero di maggior dettaglio

7) I pareri della Commissione devono essere motivati con specifico riferimento alla valutazione dello stato di fatto delle caratteristiche dell'immobile e dell'area nel quale si inserisce l'intervento esaminato, alle caratteristiche di qualità del progetto e agli effetti che lo stesso comporta. La Commissione esprime uno dei seguenti pareri:

- a) parere favorevole;
- b) parere favorevole, con prescrizioni;
- c) parere sospensivo per richiesta di chiarimenti relativi agli elaborati presentati o per richiesta di elaborati integrativi contenenti le modifiche progettuali atte a consentire una valutazione positiva del progetto a seguito di rielaborazione parere contrario motivato, con indicazione
- d) degli elementi impeditivi dell'intervento, nonché delle possibili modifiche da apportare qualora possibili

È valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente.

8) **Modalità di convocazione della CQAP ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni normative in materia di "SCIA unica" nonché di procedimento di "conferenza dei servizi" a seguito dell'attuazione della Legge 124/2015 (legge Madia) con i DLgs 126/2016 e DLgs 127/2016, DLgs 222/2016:**

A seguito dell'entrata in vigore delle norme di cui sopra è necessario ottenere i pareri comunque denominati congruenti con le scadenze di legge; quindi, ove si rendesse necessario, si convocherà la CQAP con modalità "virtuale / digitale", anche mediante "videoconferenza", inviando ai commissari l'O.D.G. comprensivo anche dei files a corredo delle singole istanze. La modalità istruttoria potrà essere di tipo "Sincrono" o "Asincrono" a seconda dei casi di complessità e particolarità delle singole istanze in oggetto di valutazione. La forma della "videoconferenza", stabilita dal Responsabile del Procedimento ovvero su proposta dei commissari, verrà utilizzata solo per le pratiche di particolare complessità, che potranno rendere opportuno un confronto collegiale tra i componenti della Commissione e l'Ufficio Tecnico.

Il parere finale sarà sintetizzato dal Presidente della Commissione, (dopo aver raccolto le

valutazioni dei singoli membri), che provvederà poi alla raccolta delle singole firme Digitali ed al successivo invio a mezzo PEC al Comune per la successiva protocollazione del Verbale.

~~I componenti della Commissione non possono presenziare all'esame e alla valutazione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce, per i membri della Commissione, motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecutiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la decadenza da membro della Commissione, da dichiararsi ad opera della Giunta comunale, e la segnalazione all'Ordine, Collegio o Albo di appartenenza.~~

9) Sono presenti **Possono presenziare** ai lavori della Commissione, i tecnici comunali che hanno curato l'istruttoria dei progetti o degli atti da valutare, **con ruolo meramente illustrativo**.

10) Delle adunanze della Commissione viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai componenti della Commissione presenti. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, attraverso la pubblicazione del verbale da pubblicare all'Albo pretorio per 15 giorni, ovvero presso l'ufficio dello Sportello unico dell'edilizia, ~~o e nel~~ **sul** sito web del Comune secondo **le disposizioni vigenti di legge del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.** in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, **(con particolare riferimento al precedente punto 8).**

1.1.2. Modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche tecniche concernenti gli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale;

~~Nel merito, non si è voluto disciplinare in modo troppo puntuale e specifico tutti i possibili parametri necessari al processo in atto; Nel metodo, si è cercato di identificare un percorso che esamini tutti i principali aspetti relativi a questo e necessario "passaggio dalla carta al digitale". Si è identificato quindi uno "standard minimo" sotto il quale non è possibile scendere, a livello di regole tecniche relative ai parametri: ciò al fine di non vincolare il Tecnico al pedissequo rispetto di queste e lasciandogli invece la facoltà di operare con più libertà e seguendo prassi magari già in atto nei propri studi professionali; il fine ultimo cui si è teso è sempre quello che il processo di dematerializzazione sia il meno impattante e oneroso possibile sia per i Tecnici del SUE, sia per i Tecnici professionisti esterni.~~

(ex art. 1 del RUE)

Per quanto attiene la modulistica da adottare per la redazione delle pratiche edilizie, il riferimento è la modulistica edilizia unificata nel testo aggiornato reso disponibile dalla Regione in applicazione dell'atto di coordinamento regionale approvato con delibera di Giunta regionale n. 993 del 07.7.2014.

Gli atti di coordinamento regionali emanati ai sensi dell'art. 16 della LR 20/2000 e s.m.i. in data successiva all'approvazione del presente regolamento saranno recepiti, come previsto al comma 2 dell'art.12 della LR 15/2013 e s.m.i. con specifica delibera del Consiglio Comunale, al fine di consentire l'immediata applicazione della norma anche in attesa di un'effettivo adeguamento del Regolamento, resta inteso quanto previsto al comma 3 bis dell'art. 16 della L.R. 20/2000 e s.m.i. in caso di mancato recepimento nei termini assegnati.

Si fa riferimento ad un invio telematico alla PEC del Comune di Anzola; la PEC rimane inoltre lo strumento di invio, utilizzabile per eventuale corrispondenza fra SUE e tecnico.

Di seguito la disamina dei principali parametri che intervengono necessariamente nel processo

di dematerializzazione:

PROCURA SPECIALE: istituto giuridico già ampiamente in uso in altre realtà locali territoriali sul territorio nazionale, *in primis* per altri procedimenti quali quelli afferenti al SUAP; i suoi riferimenti normativi sono gli artt. 1387 e segg. e art. 1392 del codice civile (potere di rappresentanza, agire in nome e per conto di qualcuno, procura quale negozio giuridico unilaterale);

Trattasi di procura, (così come previsto anche dalla modulistica regionale unificata in vigore) sottoscritta in calce e rilasciata da parte del Committente, non dotato di firma digitale, al proprio Tecnico Professionista di fiducia, al fine di autorizzarlo, in sua vece, **all'invio in forma telematica della pratica edilizia; nella procura devono comparire anche le firme in calce di tutti coloro che intervengono nel processo edilizio allegando carta d'identità. Tutte le responsabilità delle rispettive figure professionali intervenenti nel processo edilizio rimangono ferme e diversificate, non vengono con questo documento "scaricate" sul Tecnico che invia l'istanza digitale.**

La suddetta procura, (quale atto prodromico e condizione essenziale per il corretto invio telematico), deve essere scansionata, firmata digitalmente dal tecnico ed inviata a corredo dell'istanza digitale oppure firmata manualmente / digitalmente da tutti i soggetti che intervengono (compreso il Committente); ogni invio telematico necessita della propria procura speciale *ad hoc* rilasciata; rimane l'eventuale possibilità che la procura speciale contenga in sé l'autorizzazione ad un unico tecnico all'invio telematico di più titoli edilizi correlati in quanto facenti parti del processo edilizio attivato (ad es. SCIA + sismica inviate e predisposte dallo stesso tecnico).

DENOMINAZIONE FILES: il criterio e principio di base da seguire è quello che **il nome da assegnare ai files sia significativo e parlante** (non ad es. doc1, doc2, ...), lasciando la facoltà di procedere con prassi già in uso presso gli studi tecnici; i nomi dei files potranno essere integrati con aggiunte peculiari più familiari allo studio;

NB: NON usare punti nel nome dei files: questi possono provocare al sistema problemi di cattiva interpretazione dell'estensione dei files stessi.

questa esigenza di chiarezza ed omogeneità nei nomi assegnati, nasce dal fatto che nello strumento redazionale interno agli uffici del SUE, vengono presentati in un'unica sezione l'intero elenco dei files caricati sul web e relativi ad una specifica pratica; se i nomi non sono "parlanti" diviene necessario, per chi deve recepire o campionare la pratica, aprire tutti i file solo per "scoprire" quello di interesse (ad es. la relazione tecnica esplicativa dell'intero intervento progettato).

Si evidenzia che non ci si riferisce alla scansione di un cartaceo firmato in calce dal Committente, ma a files compilati informaticamente e firmati con firma digitale dal tecnico destinatario della procura speciale, oltre che dalle altre figure professionali che intervengono nella pratica edilizia.

ESTENSIONE FILES: sia per documenti, sia per elaborati grafici, il formato riconosciuto quale standard, che assicura la retrocompatibilità e la leggibilità dei documenti nel tempo (anche futuro) è **il formato PDF/A** (pdf per archiviazione); esistono altri formati validi ed aderenti alle prescrizioni tecniche dettate dal C.A.D. ma questo è stato ritenuto essere il più indicato, semplice ed opportuno.

L'indicazione del formato PDF/A vale:

- a) per i **DOCUMENTI:** la modulistica della pratica edilizia sui classici fogli A4 (modulo integrato, autodichiarazioni di conformità urbanistica e dei requisiti igienici, relazione tecnica, ecc.);
- b) per le **FOTOGRAFIE:** anziché fotografie nei formati jpeg o jpg o png, si deve optare per il formato pdf/A di un documento (documentazione fotografica) all'interno del quale troveremo tutte le "enne" fotografie necessarie, con risoluzione opportunamente abbassata, in modo tale da avere un file pdf/A non pesante;
- c) per gli **ELABORATI GRAFICI:** PDF/A è il formato minimo necessario; altri formati più strutturati e gestibili dagli Uffici tecnici del SUE, sono possibili. In relazione agli elaborati grafici in scala, si

indica di “spacchettare” gli stessi in tanti files (logicamente tutti firmati digitalmente): lo spacchettamento ha una funzione logica di più agevole reperimento della parte della pratica oggetto di interesse specifico (sia in fase di accesso agli atti “digitale”, sia per questioni legate al campionamento degli uffici tecnici); fondamentale è la diversificazione fra gli stati di fatto, di progetto e degli interventi (“spacchettamento degli stati”); es:

- stato di fatto piano terra, stato di fatto piano 1, stato di fatto piano 2, ecc.
- stato di progetto piano terra, stato di progetto piano 1, ecc.
- tavola interventi piano terra, tavola interventi piano 1, ecc.
- prospetti e sezioni

Gli elaborati grafici in formato digitale dovranno essere elaborati su **formati standard UNI (A4 - A3 - A2 - A1 - A0)**, che permettono in ogni caso una chiara leggibilità anche di quote e didascalie in caso di stampa da parte degli **attraverso i monitors in dotazione presso gli uffici tecnici comunali.**

- d) Anche per questioni legate ad ACI (Anagrafe Comunale degli Immobili) è necessario trovare una collocazione univoca per la cosiddetta **TABELLA SUPERFICI** (quella che contiene le superfici utili ed accessori, ecc.): si è deciso in modo condiviso che questa tabella sia messa in un file *ad hoc* a cui verrà dato il nome “parlante” “tabella superfici”, anziché metterla in relazione tecnica, sugli elaborati grafici o in altro luogo “virtuale”.

DIMENSIONE FILES: le dimensioni sono determinate necessariamente dal principio base di abbassare la risoluzione del file, delle foto, del pdf; in ogni caso, il limite massimo **disposto è 50 Mb per file e/o 50 Mb di pesantezza totale dell'insieme dei files inviati in ogni singola PEC.** varia in base alla caratteristiche degli strumenti informatici e viene comunicato sul sito web del comune

FIRMA DIGITALE: diverse tipologie di firme digitali utilizzabili: CAdES o PAdES o XadES, (per chiarimenti si veda seguente link “Agenzia per l'Italia Digitale - Presidenza del Consiglio dei Ministri: http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/firme_multiple.pdf), sono tutte riconosciute dalla normativa tecnica vigente. Rimane logicamente l'obbligo di dotarsi di firma digitale, meglio se “con ruolo” (individuazione non solo dell'identificazione del soggetto quale persona fisica ma anche del ruolo ricoperto, ad es. in quanto “ingegnere” iscritto al relativo Ordine Professionale).

L'estensione .P7M è quella derivante dalla firma digitale apposta su un file: un file PDF -> diventa PDF.P7M (pdf firmato digitalmente).

1.1.3. Le modalità di coordinamento con il SUAP.

Procedimenti amministrativi ed edilizi inerenti le attività produttive - Procedimenti SUAP

- 1) Qualsiasi procedimento amministrativo ed edilizio riguardante le attività produttive o i fabbricati adibiti ad esercizio di impresa (ad esempio pareri di enti esterni quali AUSL ARPA, VV F, valutazioni preventive, etc.), è disciplinato dal D.P.R. 160/2010 e s.m.i.
- 2) Si specifica che gli interventi edilizi relativi alle attività produttive sono regolate dalla Vigente L.R. Edilizia, attraverso strumenti informatici e con procedimenti digitalizzati ed automatizzati (Portale SuapER della Regione Emilia Romagna).
- 3) Il SUE (Sportello Unico per l'Edilizia), partecipa come endo-procedimento con la funzione ad esso assegnata dalla Vigente normativa sovraordinata Statale e Regionale.

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

1.2.1 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;

Richiesta di Riesame dei titoli abilitativi (ex Art. 125 RUE)

- 1) Nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 27 della LR 15/2013 alle norme regionali e statali sovrordinate è possibile presentare istanza di riesame dei permessi di costruire rilasciati e delle segnalazioni certificate di inizio attività presentate.
- 2) Ricevuta l'istanza, il Sindaco, avvia il formale procedimento di riesame e entro dieci giorni dalla richiesta, valutata l'ammissibilità della stessa in quanto motivata e presentata tempestivamente e la non manifesta infondatezza dei vizi di legittimità indicati nell'esposto, ha la facoltà di richiedere allo sportello unico per l'edilizia di provvedere al riesame del titolo abilitativo.
- 3) Il responsabile dello sportello unico per l'edilizia sottopone, entro i successivi trenta giorni, al Sindaco, un'apposita relazione in merito:
 - all'avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati;
 - alla possibilità di sanare i vizi riscontrati;
 - all'esistenza di un interesse concreto e attuale all'annullamento del titolo abilitativo, tenuto conto sia dell'interesse dei soggetti privati interessati, sia dell'interesse specifico del Comune alla rimozione dell'opera illegittima ovvero della sua parziale modifica.
- 4) Il Sindaco, nei dieci giorni successivi alla ricezione della relazione dello sportello unico per l'edilizia contesta al titolare del titolo abilitativo, al progettista e al costruttore i vizi riscontrati, e assegna agli stessi il termine perentorio e non prorogabile, di trenta giorni per esprimere le proprie deduzioni, detta comunicazione sospende il termine di sessanta giorni di cui al comma 3 dell'art. 27 della LR 15/2013 e s.m.i., per la conclusione del procedimento.
- 5) Trascorso il termine per la presentazione delle deduzioni degli interessati, indicato al precedente comma 4, ricomincia a decorrere il termine di cui al comma 3 dell'art. 27 della LR 15/2013 e s.m.i. ed il Sindaco conclude il procedimento attivando le necessarie procedure in merito al titolo abilitativo, tenuto conto delle eventuali deduzioni degli interessati.

- 1) Ai fini dell'esercizio della facoltà offerta dal comma 1 dell'art. 27 della LR 15/2013, l'elenco dei permessi di costruire rilasciati, con specificazione del titolare, dell'opera da eseguire e della sua localizzazione, è pubblicato all'Albo Pretorio (On-Line) per 15 giorni consecutivi.
- 2) Ai sensi dell'art. 27 della LR 15/2013 l'interessato, può prendere visione dei titoli abilitativi, presso il SUE ovvero SUAP, dei titoli abilitativi, PdC e SCIA, rispettivamente rilasciati e presentati, insieme ai relativi allegati. La richiesta di visione degli atti ed eventualmente la richiesta di riproduzione degli stessi, potrà avvenire solo previa qualificazione dell'interesse specifico e all'esatta citazione degli elementi identificativi del permesso di costruire, nonché il pagamento di un corrispettivo per le spese di riproduzione.
- 3) Una volta presa visione, l'interessato può richiedere al Sindaco il riesame del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 27, comma 1, della LR 15/2013.
- 4) Il Sindaco, con le modalità indicate al capo III – "Partecipazione al procedimento amministrativo" - della L. 241/90 (art. da 7 a 13), valutata entro 10 giorni dalla richiesta l'ammissibilità della richiesta dell'interessato, in quanto motivata e presentata tempestivamente, e la non manifesta infondatezza dei vizi di illegittimità indicati, richiede al S.U.E. ovvero S.U.A.P. di provvedere al riesame dei titoli abilitativi. Dell'avvio del procedimento è data notizia al soggetto interessato che ne ha richiesto il riesame, nonché alle parti interessate dal titolo abilitativo come individuate al comma 2 dell'art. 39 del DPR

380/2001 e nelle forme previste dall'art. 8 della legge 241/90 e s. m. e i.

- 5) Il Responsabile del SUE ovvero SUAP entro 10 giorni dalla richiesta del Sindaco, sottopone allo stesso una apposita relazione esplicitando:
 - a) l'avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati;
 - b) la possibilità di sanare i vizi riscontrati;
 - c) l'evidenziazione di un interesse concreto ed attuale, tenuto conto sia dell'interesse del richiedente il riesame, dei soggetti titolari interessati indicati al punto 4, sia dell'interesse pubblico del Comune all'annullamento o alla modifica del titolo abilitativo stesso.Il Sindaco nei successivi 10 giorni ed in base alle risultanze del riesame di cui sopra contesta ai soggetti indicati al punto 4 i vizi riscontrati assegnando agli stessi un termine di 10 giorni per esprimere le proprie osservazioni.
- 6) Trascorso il termine indicato al comma precedente per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, il Sindaco entro i successivi 10 giorni assume le proprie determinazioni conclusive in merito al riesame del titolo abilitativo, tenendo in debita considerazione le osservazioni eventualmente pervenute, e dandone comunicazione entro i termini di cui al comma 3 dell'art.27 della LR 15/2013 a tutti i soggetti che possano essere interessati dal procedimento di riesame.

Cambio di intestazione ("voltura") dei titoli abilitativi

- 1) I titoli abilitativi sono trasferibili ai successori o aventi causa ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della LR 15/2013. In tal caso tali soggetti dovranno presentare al SUE ovvero S.U.A.P. in allegato alla richiesta di voltura, gli estremi dell'atto notarile di trasferimento dal quale risulti di avere acquisito il titolo ad intervenire sull'unità immobiliare o su porzione di essa,
- 2) Nel caso in cui la titolarità ad intervenire sia cambiata e il cambio di intestazione sia richiesto nel corso dell'istruttoria, quindi, prima del rilascio di permesso di costruire, la richiesta di acquisizione (voltura) del titolo ad intervenire sull'immobile o su porzione di esso, dovrà essere presentata da entrambi i soggetti, acquirente e venditore, in forma di integrazione alla domanda di permesso di costruire, allegando la documentazione di cui al punto 1.
- 3) Il trasferimento della richiesta del titolo abilitativo, ovvero la voltura dello stesso, salvo diversa pattuizione indicata nell'atto di trasferimento, comporta il conseguente trasferimento degli impegni assunti con il titolo stesso in termini di rateizzazione degli oneri nonché dei relativi diritti di rimborso, ove dovuti.

Riesame degli atti in difformità dai pareri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (ex art. 127 RUE)

Nei casi di cui al comma 4 dell'art. 6 della LR 15/2013 e s.m.i. il Sindaco, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione, ha la facoltà di disporre il riesame per contrasto con le disposizioni di legge o con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai fini dell'annullamento o della modifica del titolo abilitativo.

1.2.2 Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

- 1) Il certificato di destinazione urbanistica è l'atto che contiene le prescrizioni urbanistiche relative ad una determinata area indicata ed individuata nella richiesta ed è rilasciato in base alle disposizioni, modalità, tempi e fattispecie, stabiliti dall'art. 30, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. ed int..

- 2) L'istanza per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica può essere presentata da chiunque ne abbia interesse.
- 3) La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, regolarmente sottoscritta dal richiedente, deve contenere tutti gli elementi utili per identificare l'area oggetto dell'istanza, in particolare identificativi catastali ed eventuale estratto di mappa catastale aggiornato, se ritenuto utile da parte del richiedente, per agevolare l'individuazione corretta dei mappali in relazione all'area interessata, in quanto documento facoltativo (art. 9-bis del DPR 380/2001), con chiara, completa, e precisa indicazione dei mappali catastali per cui si richiede la certificazione.
- 4) Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato ai sensi dell'art. 30 comma 3 del DPR 380/2001
- 5) Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per il tempo e nelle forme indicate nel citato comma 3 dell'art. 30 del DPR 380/2001. Eventuali errori nella indicazione dei mappali riportati nell'istanza, in assenza di ulteriore documentazione allegata dal richiedente, utile alla individuazione univoca degli stessi, comporterà la presentazione di una nuova istanza per il rilascio di ulteriore CDU comprensivo di nuovo versamento dei diritti di segreteria.

1.2.3 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

La proroga ed il rinnovo dei titoli abilitativi si effettua secondo le vigenti norme regionali e statali sovraordinate; ~~vedi art. 19 L.R. n. 15/2013 e s.m.i~~

1.2.4 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

(ex Art. 122 RUE)

- 1) Si richiama la facoltà di esercizio di cui all'art. 23 comma 13 della LR 15/2013 come indicato dall'art. 26 del DPR 380/2001. La dichiarazione di inagibilità ai sensi del art. 222 del Regio Decreto 27 Luglio 1934 n.1265 di un edificio o parte di esso viene esercitata ai sensi dell'art. 23 comma 13 della LR 15/2013. A tal fine si richiamano le specifiche normative sovraordinate, gli atti di coordinamento tecnico regionale, le specifiche norme sanitarie o di settore vigenti
- 2) Il Sindaco, il dirigente o il responsabile dello sportello unico per l'edilizia, secondo le rispettive competenze, ordina la sospensione dell'uso del fabbricato o di parte di esso, quando ricorrano motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche o di sicurezza dei fabbricati.
- 3) Per le abitazioni esistenti, può essere dichiarato inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni:
 - a) condizioni di degrado delle strutture e degli impianti Aspetti e situazioni in gravità tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti, ovvero quella pubblica
 - b) alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);
 - c) insufficienti requisiti di superficie (SU minima = 28 mq per alloggio per una persona), o di altezza (h minima = 2,20 m);
 - d) insufficienti condizioni di aerazione, ventilazione ed illuminazione;
 - e) mancata disponibilità di acqua potabile;
 - f) assenza di servizi igienici;
 - g) mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trattamento delle acque reflue.
- 4) Per le nuove costruzioni e per le abitazioni oggetto di intervento di recupero ~~a seguito dell'approvazione del presente RUE~~, l'ordinanza di cui al comma ~~1 2~~ è emanata nel caso di gravi difformità delle stesse rispetto a quanto ~~previsto dal presente RUE o a quanto dichiarato nell'asseverazione predisposta dal professionista abilitato nonchè dalle certificazioni di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 23 della LR n. 15/2013 e s.m.i~~ ~~allegate alla comunicazione di fine dei lavori.~~ ~~prodotte in fase di progetto e /o presentazione della SCEA~~

1.2.5 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni;

Vedi apposito allegato 1 in calce al presente RE modificabile mediante apposita delibera di C.C.

Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali

(ex Art. 105 RUE)

- 1) I soggetti attuatori degli interventi previsti dai piani urbanistici comunali (PSC, RUE, POC e PUA) concorrono alla realizzazione delle dotazioni territoriali secondo quanto disposto dalla Vigente L.R. Urbanistica dall'art. A-26 dell'allegato alla LR 20/2000 e s.m.i.;
- 2) Gli interventi diretti e gli interventi attuativi previsti dagli strumenti urbanistici (PUA) del piano operativo comunale (POC) comportano gli oneri di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 dell'art. A-26 dell'allegato alla LR 20/2000 e s.m.i., secondo quanto puntualmente contenuto negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale (PSC, RUE, POC, PUA);
- 3) Fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dalle lettere a), b), c), del comma 2 dell'art. A-26 dell'allegato alla LR 20/2000 e s.m.i. relativamente al comma d) dello stesso, la realizzazione delle dotazioni territoriali dovute è ulteriormente disciplinata dai commi 4 e 4 bis del medesimo articolo
- 4) Ai sensi di quanto disposto dalle norme regionali vigenti dal comma 7 dell'art. A-26 dell'allegato alla LR 20/2000 e s.m.i. il RUE consente che nelle seguenti ipotesi gli interessati agli interventi di trasformazione, in luogo della cessione delle aree di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo sopraccitato, provvedono alla monetizzazione delle medesime aree:
 - qualora nell'ambito interessato dall'intervento siano già state interamente attuate le dotazioni territoriali nella quantità minima prevista dal comma 3 dell'art. A-24 della LR n. 20 del 2000 ed il PSC, il RUE o il POC valutino prioritario procedere all'ammodernamento e riqualificazione delle dotazioni esistenti;
 - qualora il Comune non abbia previsto la possibilità di cui al comma 6 dell'art. A-26 dell'allegato alla LR 20/2000 e s.m.i. e gli interessati dimostrino l'impossibilità di reperire la predetta quantità di aree su spazi idonei all'interno del comparto oggetto dell'intervento;
 - nei casi in cui l'esiguità della quota di aree da cedere non consenta l'effettiva realizzazione delle dotazioni territoriali necessarie.
- 5) Il Paragrafo 9 dell'Allegato 1 "Contributo di costruzione" del presente RE RUE detta la disciplina generale circa il calcolo del valore delle aree da monetizzare ai sensi del comma 4. L'Amministrazione comunale provvede con apposito atto ad aggiornare i valori delle aree stabiliti dal Paragrafo 9 dello stesso Allegato, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica;
- 6) Al fine di realizzare idonee forme di gestione delle dotazioni territoriali, gli strumenti urbanistici il POC o il PUA possono prevedere la stipula di una convenzione con i soggetti attuatori degli interventi, ferma restando la facoltà del Comune di modificare la destinazione d'uso pubblico degli immobili.

Contributo di costruzione

(ex Art. 106 RUE)

Fatti salvi i casi di riduzione o esonero previsti per legge il contributo di costruzione è disciplinato

dalle vigenti norme in materia edilizia dall'art. 29 della LR 15/2013 e s.m.i.

La quota parte del contributo di costruzione eventualmente destinata ai sensi del comma 5 dell'art. 29 della LR 15/2013 e s.m.i. per garantire i controlli sulle trasformazioni del territorio e sulle attività edilizie, può essere utilizzata anche per la nomina di tecnici verificatori prevista dall'art. 123 del presente RUE.

Oneri di urbanizzazione

(ex Art. 107 RUE)

Gli oneri di urbanizzazione sono disciplinati dalla vigente L.R. Edilizia dall'art. 30 della LR 15/2013 e s.m.i.

Gli oneri di urbanizzazione sono ulteriormente disciplinati dal Paragrafo 1 dell'Allegato "Contributo di costruzione" al presente RE RUE, predisposto nell'osservanza della normativa sovraordinata.

Il Paragrafo 1. dell'allegato "Contributo di costruzione" potrà essere modificato con delibera del Consiglio comunale per recepire le indicazioni procedurali, le tabelle parametriche e gli aggiornamenti delle stesse che saranno predisposti dall'Assemblea legislativa regionale, secondo quanto disposto dall'art. 30 della LR 15/2013 e s.m.i.. ovvero ulteriori parametri di riduzione mediante delibera di C.C.

Costo di costruzione

(ex Art. 108 RUE)

Il costo di costruzione è disciplinato dall'art. 31 della LR 15/2013 e s.m.i.

Il Consiglio comunale provvede con deliberazione a modificare l'Allegato "Contributo di costruzione" per recepire le determinazioni in merito al costo di costruzione che saranno assunte dall'Assemblea legislativa regionale secondo quanto disposto dall'art. 31 della LR 15/2013 e s.m.i.

Contributo Aggiuntivo per la riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque meteoriche

(ex Art. 108 bis RUE)

1) Per tutti gli interventi urbanistici tali per cui si originano acque meteoriche da smaltire attraverso la pubblica fognatura, è prevista la corresponsione di un contributo aggiuntivo, rispetto agli oneri di urbanizzazione, da indicizzare rispetto la superficie impermeabilizzata. Tale contributo è destinato ad uno specifico capitolo di bilancio ed utilizzato esclusivamente per la realizzazione di interventi di riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque di prima pioggia (trattamento delle portate sfiorate, adeguamento degli scolmatori, separazione di reti). Detti interventi dovranno essere previsti dal Piano di Indirizzo e attuati attraverso il Piano d'Ambito.

2) L'entità economica del contributo aggiuntivo e la puntuale disciplina di applicazione e di calcolo è fissata dall'Amministrazione comunale con apposito atto.

3) Le modalità di pagamento del contributo aggiuntivo sono stabilite dall'Amministrazione con il

provvedimento con il quale sono assunti i valori di riferimento.

Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione

(ex Art. 109 RUE)

I casi di esonero e riduzione del contributo di costruzione sono disciplinati dalla normativa regionale e statale vigente dall'art. 32 della LR 15/2013 e s.m.i. e dall' "Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione delle tipologie di intervento edilizio comportanti il frazionamento di unità immobiliari, esonerate dal contributo di costruzione (art. 32, comma 1, lettera g), e per l'individuazione dei casi di frazionamento dei fabbricati produttivi in deroga a limiti fissati dagli strumenti urbanistici (art. 55, comma 5)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 75 del 27.01.2014.

Convenzione tipo

(ex Art. 110 RUE)

Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa convenzionata, le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo si uniformano alla convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale, ed ai criteri e parametri disciplinati dalla Vigente Normativa Regionale Edilizia di cui all'art. 33 della LR 15/2013 e s.m.i. che la disciplina

Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

(ex Art. 111 RUE)

- 1) Il Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza è disciplinato dalla Vigente Normativa Regionale Edilizia dall'art. 34 della LR 15/2013 e s.m.i.
- 2) Per costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi, l'incidenza delle opere è stabilita secondo quanto previsto dall'allegato "Contributo di costruzione" al presente RE RUE, in base ai parametri definiti dall'Assemblea Legislativa regionale, secondo quanto disposto dalla Vigente Normativa Regionale Edilizia dall'art. 34 della LR 15/2013 e s.m.i. ed in relazione ai tipi di attività produttiva.
- 3) La quota del costo di costruzione dovuta per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi ai sensi della Vigente L.R. Edilizia del comma 2 dell'art. 34 della LR 15/2013 e s.m.i. in relazione ai diversi tipi di attività, è stabilita dall'allegato "Contributo di costruzione" del presente RE RUE.

1.2.6 Pareri preventivi - Valutazione preventiva dello sportello unico per l'edilizia - (Val-Pre)

(ex art. 85 RUE)

- 1) La valutazione preventiva è disciplinata dall'art. 21 della LR 15/2013 e s.m.i.
- 2) La relazione predisposta dal professionista ai sensi del comma 1 dell'art. 21 della LR 15/2013 e s.m.i. specifica tutti gli elementi utili per l'identificazione dell'immobile oggetto della valutazione preventiva, le caratteristiche principali dell'intervento che si intende realizzare, avendo riguardo alla destinazione di zona e di area, alla categoria di intervento, alle destinazioni d'uso, agli indici ed ai parametri urbanistici ed edilizi da applicare, nonché agli altri eventuali vincoli e prescrizioni di natura territoriale, ambientale, urbanistica ed edilizia

contenuti in strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generali o settoriali, nonché in atti amministrativi di apposizione di vincolo. Nella relazione può essere altresì evidenziato ogni specifico elemento della strumentazione urbanistica comunale o degli atti interpretativi della stessa di dubbia o difficile interpretazione, al fine di chiederne le corrette modalità di applicazione rispetto al progetto in esame.

- 3) La valutazione preventiva espressa dallo sportello unico per l'edilizia ovvero la relazione tacitamente assentita deve essere richiamata nel titolo abilitativo. Il medesimo atto può essere richiamato nella richiesta di parere preventivo della Commissione di cui all'art. 86 del presente RUE.
- 4) Fino all'entrata in vigore dell'atto di coordinamento di cui lettera d) del comma 4 dell'art. 12 della LR.15/2013 e s.m.i. il rilascio della valutazione preventiva è subordinato al pagamento del rimborso delle spese istruttorie sostenute dall'amministrazione comunale, determinate nello specifico atto con il quale vengono fissati i diritti di Segreteria.

Parere preventivo della Commissione

(ex Art. 86 RUE)

- 1) Con il parere preventivo la Commissione esprime, su un progetto preliminare, le proprie valutazioni di massima in merito agli aspetti di competenza, fornendo eventuali indicazioni e prescrizioni per la redazione del progetto definitivo.
- 2) Il parere preventivo può essere richiesto per le opere edilizie per le quali deve essere acquisito il parere della Commissione, nonché per i PUA di iniziativa privata previsti dal POC.
- 3) La richiesta di parere preventivo può essere presentata dall'avente titolo a richiedere o presentare la comunicazione o il titolo abilitativo ovvero a depositare il PUA. Alla domanda è allegato il progetto preliminare dell'intervento, costituito dai seguenti elaborati, se ed in quanto necessari, tutti riducibili in formato UNI A4:
 - a) planimetria, almeno in scala 1:1000 per i PUA e 1:200 per i singoli immobili, che consenta l'esatta individuazione dell'intervento;
 - b) rilievo dell'area e/o edifici, almeno in scala 1:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, dei fabbricati esistenti e circostanti, delle altezze, delle strade interne e limitrofe al lotto e delle alberature esistenti;
 - c) rilievo degli edifici, almeno in scala 1:200, con piante di tutti i piani con le funzioni dei singoli locali, con tutti i prospetti ed almeno due sezioni;
 - d) fotografie dello stato di fatto relative all'immobile ed al suo intorno immediato, in formato non inferiore a 15 x 10 cm ed a colori, da punti di ripresa individuati;
 - e) relazione illustrativa dell'intervento, delle specifiche destinazioni d'uso e delle soluzioni progettuali di massima, comprendente anche la descrizione dei principali materiali, componenti e colori;
 - f) elaborati grafici progettuali, relativi all'area e/o edificio, redatti nelle scale minime e con le indicazioni di cui ai punti b) e c), e contenenti le soluzioni di massima relative a tutte le piante, con le funzioni dei locali, a tutti i prospetti ed a tutte le sezioni significative (almeno due);
- 4) Il Responsabile del procedimento, verificata la completezza degli elaborati e la loro sottoscrizione da parte di un Tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto, trasmette il progetto preliminare alla Commissione.
- 5) Il parere preventivo è espresso dalla Commissione entro sessanta giorni dalla richiesta, e può contenere eventuali annotazioni del Responsabile del procedimento.
- 6) Il parere preventivo conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.
- 7) Il rilascio del parere preventivo è subordinato al pagamento del rimborso delle spese istruttorie sostenute dall'amministrazione comunale, determinate nello specifico atto con il

quale vengono fissati i diritti di Segreteria.

1. L'avente titolo, ai sensi della Vigente L.R. Edilizia può chiedere preliminarmente allo Sportello Unico una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento.
2. Le indicazioni riguardanti il presente procedimento trovano applicazione sino all'entrata in vigore di atto di Coordinamento Tecnico Regionale o altra normativa sovraordinata che ne stabilisca la modulistica uniforme da allegare per consentire l'istruttoria e la conclusione del relativo procedimento.
3. Si ritiene che la documentazione da allegare, necessaria per l'istruttoria, sia quella redatta sulla modulistica unificata regionale, predisponendola in relazione ai contenuti inerenti e riguardanti il tipo di intervento ed il conseguente titolo abilitativo necessario.
4. Il sito internet comunale contiene il modulo per la richiesta di valutazione preventiva (Val--Pre). Tale modulo è utilizzabile sino a quando non viene predisposta tale modulistica in maniera uniforme dalla Regione.
5. All'istanza devono essere allegati il fac-simile debitamente compilato, in forma preliminare, del titolo abilitativo necessario per lo specifico intervento, completo di relazione e relativi allegati redatti su modulistica unificata regionale anche al fine e per gli effetti di quanto indicato al articolo specifico della Vigente L.R. Edilizia (valutazione formulata secondo quanto indicato nella relazione)
6. I contenuti della relazione come indicato dalla normativa Regionale Edilizia Vigente e/o come eventualmente indicato dalla normativa sovraordinata, consistono, quindi, nel redigere in forma preliminare la modulistica unificata riguardante lo specifico intervento (PdC, SCIA, CIL etc)

1.2.7 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia;

In ottemperanza a Leggi e Norme di carattere Regionale e Statale sovraordinato

1.2.8 modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio;

In ottemperanza a Leggi e Norme di carattere Regionale e Statale sovraordinato

1.2.9 coinvolgimento e partecipazione degli abitanti;

1.2.10 concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Capo I - Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

2.1.1 comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.;

Comunicazione di inizio lavori soggetti a titolo abilitativo (ex art. 113 RUE)

1. La comunicazione d'inizio lavori è effettuata in base ai disposti delle normative vigenti (LR 15/2013 e s.m.e i.) del comma 4 dell'art. 19 della LR n.15/2013 e s.m.i. utilizzando apposito modello predisposto dallo Sportello unico per l'edilizia nelle more dell'approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art.12 della LR n. 15/2013 e s.m.i. con cui la Giunta regionale fornirà come predisposto nei modelli unici regionali relativi ad ogni atto disciplinato dalla LR n. 15/2013 e s.m.i..
2. Qualunque variazione degli operatori incaricati deve essere comunicata tempestivamente al responsabile dello sportello unico per l'edilizia entro 15 giorni dalla data dell'intervenuta variazione.
3. Alla comunicazione di inizio lavori deve essere allegata la documentazione e le autocertificazioni prescritte dalle norme di settore aventi incidenza sull'attività edilizia in base all'intervento da eseguire ovvero devono essere indicati gli estremi di detti documenti qualora già in possesso dell'amministrazione comunale.

Inoltre dovranno essere inseriti i dati della ditta esecutrice per la verifica del relativo DURC.

Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto. Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti.

2.1.2 comunicazioni di fine lavori;

Comunicazione di fine dei lavori (ex art. 118 RUE)

Vedi norme regionali e statali vigenti

1. L'ultimazione dei lavori è comunicata secondo quanto disposto dalla comma 2 dell'art. 23 della LR n.15/20013 e s.m.i. e contiene inoltre, nei casi di richiesta di agibilità parziale, quanto prescritto al comma 2 dell'art. 25 della medesima legge regionale e come predisposto nei modelli unici regionali relativi ad ogni specifico procedimento disciplinato dalla LR n. 15/2013

e.s.m.i.

2. Nelle more dell'approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 12 della LR n. 15/2013 e s.m.i. con cui la Giunta regionale fornirà modelli unici regionali relativi ad ogni atto disciplinato dalla LR n. 15/2013 e s.m.i., con determinazione del responsabile dello sportello unico per l'edilizia si provvede all'approvazione del modello per la comunicazione di fine dei lavori.

2.1.3 occupazione di suolo pubblico;

Occupazione di suolo pubblico

(ex art. 79 RUE)

1. Il titolare del titolo abilitativo e della comunicazione di inizio dei lavori ai sensi dell'art. 7 della LR 15/2013 e s.m.i., quando l'esecuzione delle opere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento di occupazione suolo e aree pubbliche.
2. A seguito di eventuale occupazione di suolo pubblico, per la quale deve essere richiesta l'autorizzazione all'ufficio competente, le rispettive aree dovranno essere restituite nello stesso stato in cui sono state consegnate, sia a lavoro ultimato, sia quando i lavori, per un qualsiasi motivo, siano sospesi per più di 30 giorni.

2.1.4 comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici ecc.

Gli immobili che presentano materiali contenenti amianto devono conformarsi a quanto previsto nell'Allegato III della Del.G.R. n.922 del 28/06/2017 relativamente al punto D.7 "Demolizione o rimozione dell'amianto", attraverso il relativo procedimento edilizio previsto dalla LR 15/2013.

Gli immobili in siti contaminati devono conformarsi a quanto previsto nell'Allegato III della Del.G.R. n.922 del 28/06/2017 relativamente al punto B.6 "Siti contaminati", mentre le aree e i manufatti presenti all'interno dei siti sottoposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici devono conformarsi alle disposizioni delle normative richiamate nell'Allegato III della Del.G.R. n.922 del 28/06/2017 punto B.2.8 "Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Capo II- Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

2.2.1 principi generali dell'esecuzione dei lavori;

Vedi Dlgs 81/2008

Conduzione del cantiere

(ex art. 14 RUE)

- (1) In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
- (2) Il costruttore, il proprietario ed i tecnici addetti, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva ai fini della responsabilità verso terzi.

2.2.2 punti fissi di linea e di livello;

Punti fissi di linea e di livello

(ex art. 112 RUE)

- (1) Prima di iniziare i lavori il direttore dei lavori deve trasmettere al Comune una apposita relazione sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice, che contenga in modo dettagliato le quote di livello del fabbricato riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti se non già allegato al titolo abilitativo.

2.2.3 conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;

Vedi Dlgs 81/2008

Conduzione del cantiere

(ex art. 114 RUE)

- (3) Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili dannosi per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurne e notturne, integrate da illuminazione stradale, gestite dal costruttore che ne è responsabile.
- (4) Nel caso di interventi prospicienti aree pubbliche, le recinzioni, anche provvisorie, devono garantire decoro e sicurezza per i cittadini. Se realizzate in zone di particolare interesse urbano o ambientale, le stesse devono essere definite con specifico disegno da allegare alla documentazione del titolo abilitativo.
- (5) Al fine dell'abbattimento delle polveri deve essere prevista la bagnatura o copertura dei cumuli di materiali da demolizione, la copertura dei cassoni dei mezzi in uscita dal cantiere o che transitano verso il cantiere dall'esterno, la protezione dei depositi di materiale polverulento (cementi, calci, ecc) Dove la dispersione di materiale polverulento va ad interessare la viabilità devono essere previsti interventi di pulizia interni al cantiere e sulla viabilità ordinaria esterna al cantiere con frequenza minima da concordare con l'Ufficio Tecnico Comunale e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità.
- (6) Le attività di cantiere possono essere svolte negli orari consentiti dai Regolamenti Comunali; eventuali deroghe devono essere espressamente richieste e sono autorizzate tenendo conto degli indirizzi di cui alla D.G.R n. 45 del 21/01/2002 e s.m.e.i. e quanto previsto dalla classificazione acustica.

2.2.4 cartelli di cantiere;

Vigilanza e controlli nel corso dell'esecuzione dei lavori
(ex art. 116 RUE)

4. Il cantiere deve essere provvisto di tabella collocata in luogo ben visibile con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, del nominativo del committente, del progettista, del direttore dei lavori, delle ditte esecutrici, del responsabile del cantiere, degli installatori, delle figure di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., completi degli indirizzi. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Per altre forme di pubblicità vedi Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione DPR 495/1992.

2.2.5 criteri da osservare per scavi e demolizioni;

Vigilanza e controlli nel corso dell'esecuzione dei lavori
(ex art. 116 RUE)

(4) I materiali di demolizione debbono essere trasferiti previa bagnatura o a mezzo di apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri. I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, possono effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

2.2.6. misure di cantiere e eventuali tolleranze;

Vedi norme sulle tolleranze, riportate nelle normative statali e regionali, ove non contrastanti.

2.2.7 sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera;

Vigilanza e controlli nel corso dell'esecuzione dei lavori
(ex art. 116 RUE)

1. Nel corso dell'esecuzione dei lavori lo sportello unico per l'edilizia esercita la vigilanza ed i controlli sulle opere in corso di esecuzione e sui cantieri, avvalendosi degli uffici comunali e dei tecnici verificatori di cui all'art. 123 del presente RUE.

2. I controlli sono diretti in particolare a verificare che:

a. le opere siano realizzate in conformità al titolo abilitativo, fatte salve le varianti in corso d'opera non soggette a nuovo titolo abilitativo ma regolarizzabili nei termini di cui al comma dell'art. 22 della LR n. 15/2013 e s.m.i.;

b. il cantiere presenti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.e.i.;

3. Al fine di agevolare lo svolgimento delle verifiche, copia del titolo abilitativo, dei disegni presentati in Comune e degli elaborati allegati ai titoli abilitativi devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche.

4./5. Qualora nel corso delle visite di controllo sia accertata l'esecuzione di varianti al progetto, che rientrino nei casi di varianti di cui al comma 1 dell'art. 22 della LR n. 15/2013 e s.m.i., si procederà nei termini della normativa in materia di abusi edilizi.

6. In caso di interruzione dei lavori, devono essere adottate le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene ed il decoro. In carenza di dette precauzioni, il Sindaco il dirigente o il

responsabile dello sportello unico per l'edilizia, ciascuno per le proprie competenze, ingiunge l'assunzione delle misure ritenute opportune.

Vigilanza su opere di amministrazioni statali e su opere della Regione, delle Province e dei Comuni

(ex art. 117 RUE)

1. Il Comune esercita la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere pubbliche statali, regionali, provinciali e comunali ai sensi dell'art. 3 della LR n. 23/2004 e s.m.i. ed agisce secondo quanto disposto dal medesimo articolo nonché secondo quanto disposto dall'art. 4 della LR n. 23/2004 e s.m.i..

2.2.8 ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;

Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici

(ex art. 115 RUE)

1. Il titolare del titolo abilitativo, qualora vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico od artistico in seguito all'esecuzione dei lavori, deve informarne immediatamente gli Enti competenti ed in particolare la Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna.
2. I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dall'ulteriore legislazione in materia, per gli adempimenti previsti da norme statali e regionali.

2.2.9 ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori;

Eventuali interventi che determinano la manomissione del suolo pubblico, onde evitare eventuali danni a sottoservizi, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'ufficio competente Lavori Pubblici;

TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI.

Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

3.1.1. caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

Parametri e indici urbanistici

(ex Art. 13 RUE)

A completamento delle definizioni di cui al "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi" (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 279 del 4.2.2010, il presente RUE definisce:

SM Superficie minima di intervento

La superficie minima di intervento è nei diversi casi:

- l'area minima richiesta per la realizzazione dei singoli interventi soggetti ad intervento diretto,
- l'area dei comparti soggetti a PUA, perimetrati con apposita simbologia, nelle tavole del PSC, del RUE o del POC.

SMA Superficie minima di intervento nel territorio rurale

Per tutti gli interventi ammessi dal PSC e dal RUE nel territorio rurale, l'unità di intervento urbanistico edilizia è costituita dall'azienda agricola singola o associata.

Per azienda si intendono i terreni in proprietà, in affitto o ad altro titolo di possesso sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria.

Ai fini del dimensionamento dell'intervento vengono computate tutte le superfici in proprietà e le superfici in affitto, oppure con altro titolo di godimento regolarmente registrato di cui sia dimostrata la disponibilità per un periodo non inferiore ai 10 anni al momento della richiesta.

SV Superficie di vendita: definito come da Testo Coordinato della DCRn.1253/1999 con le modifiche introdotte delle DD.CC.RR. NN.344/2002-653/2005 e DAL.N.155/2008.

DE Diritti edificatori

Vedi DAL punto 3 (Del n.922 del 28/06/2017)

Si definiscono diritti edificatori di un comparto o di un'area, la quantità massima di edificazione (espressa in mq di SU) consentita dall'applicazione congiunta delle diverse disposizioni, indici, parametri e vincoli previsti dai diversi strumenti urbanistici che si applicano in tale comparto o area.

In assenza di titoli abilitativi a cui fare riferimento, qualora un'area a destinazione urbanistica omogenea, su cui esistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita non deve superare gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi del RUE, nella zona in oggetto. Ogni lotto ricavato in difformità dalla presente norma non può formare oggetto autonomo di intervento edilizio.

CUD Coefficiente udometrico

È il contributo di portata per unità di superficie espresso in l/s per mq o in mc/s per Kmq.

QN Portata nera

È la portata media dei reflui civili e/o industriali.

AP Acque di prima pioggia

I primi 2,5 – 5 mm. di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate.

AMD Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio

Le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazze, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie o suolo.

ASP Acqua di seconda pioggia

L'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.

ARD Acque reflue di dilavamento

Acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici scolanti nelle quali il dilavamento permane per la durata dell'evento meteorico. Esse si qualificano a tutti gli effetti come acque di scarico.

P Parcheggi

Nei parcheggi pubblici di urbanizzazione (PU) e in quelli di pertinenza (Pp), la superficie convenzionale di un posto auto, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a 25 mq. Le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m 2,50 x 5,00, e quelle di un posto-autocarro non inferiori a m 3,00 x 10,00. Le aree per parcheggi si intendono comprensive delle corsie di accesso e delle aiuole di arredo a verde. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti devono essere sempre alberati, con filari posti mediamente ogni 6/7 metri circa; ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima di 3 mq, separata dagli stalli di parcheggio in modo che non vi possa sversare l'acqua piovana che cade sugli stalli stessi.

VP Verde pubblico attrezzato

E' la superficie da attrezzare a verde pubblico e da cedere al Comune, secondo quanto prescritto dalle NTA del PSC e dal presente RUE.

Vpc Verde privato condominiale

E' la superficie da riservare, in ambiti residenziali, a verde privato condominiale, che non può quindi essere di uso esclusivo di una unità immobiliare. Sono escluse dall'obbligo della realizzazione della quota di verde privato condominiale le villette a schiera e gli edifici mono e bifamiliari. L'area a verde privato condominiale deve essere sistemata a giardino, con prati, arbusti ed alberature.

Vp Verde pertinenziale

E' la superficie da riservare a verde pertinenziale, in ambiti produttivi, terziari, commerciali e ricettivi.

L'area a verde pertinenziale deve essere sistemata a giardino, con prati, arbusti ed alberature.

I.A.P. Si definisce I.A.P. (**Imprenditore Agricolo Professionale**) colui il quale risponde alla definizione di cui al Decreto legislativo n. 99 del 29/03/2004, successivamente modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005. La qualifica di I.A.P. può essere richiesta da chi possiede conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e dedica all'attività agricola, di cui all'art. 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro

complessivo e ricava dall'attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. La certificazione che comprova la qualifica di I.A.P. è rilasciata dalla Provincia di Bologna, a seguito di istruttoria tecnico/amministrativa attivata da apposita domanda. In relazione alle indicazioni formulate nell'ambito normativo comunitario e nazionale, in cui si fa esplicito riferimento alla professionalità e alla redditività dell'azienda agricola, la figura dello I.A.P. rappresenta il soggetto che presenta i requisiti necessari per la eventuale realizzazione, ove ammessa, della residenza agricola (A.1).

In caso di impresa in forma societaria, almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). In caso di società di capitale o di cooperativa almeno un amministratore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

Coltivatori diretti

Sono considerati "Coltivatori diretti" coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame. Possono essere coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, i mezzadri, i compartecipanti, gli enfiteuti, i coloni parziari, nonché i lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperative. La certificazione che comprova la qualifica di Coltivatore diretto è rilasciata dalla Provincia di Bologna, a seguito di istruttoria tecnico/amministrativa attivata da apposita domanda.

Azienda agricola

L'azienda agricola è un'unità tecnico-economica costituita da terreni in proprietà, in affitto o ad altro titolo di possesso ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica a opera di un conduttore, cioè, persona fisica o società avente le caratteristiche di imprenditore agricolo a titolo professionale (I.A.P.).

L'azienda è iscritta alla C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole ed è iscritta all'Anagrafe Aziende Agricole della Regione Emilia Romagna con posizione debitamente validata e rispetta i requisiti di condizionalità di cui al Reg (CE) 1782/2003 e s.m.i. Nel caso in cui non rispetti tali requisiti l'Azienda dovrà dimostrare attraverso il PRA che tali requisiti verranno raggiunti.

Parametri edilizi (ex art. 15 RUE)

1. Il presente RUE assume le definizioni di cui all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (LR 15/2013, e DTU di cui alla DGR 922 del 28/06/2017 allegato II) (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000: art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con delibera n. 279 del 4.2.2010 e si dovrà quindi fare riferimento alle definizioni dei parametri edilizi ivi contenute.
2. Per i **solli usi residenziali U.1 e A.1** per tutti gli usi in tutti gli interventi di nuova costruzione (NC), anche a seguito di intervento di demolizione (D) integrale dell'edificio preesistente e/o ampliamento (AM), ristrutturazione edilizia (RED) attuata mediante demolizione integrale e ricostruzione o mediante il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti la SA non può essere inferiore al 20% e non può essere superiore al 60% della SU riferite all'intera unità edilizia (UE), fatto salvo quanto previsto dalla D.C.C. n.6/2017 in merito alla possibilità di monetizzazione delle dotazioni di parcheggio privato negli interventi di ristrutturazione.

Le superfici accessorie in quantità eccedente il 60% della SU sono da computarsi quale SU al fine del rispetto degli indici edificatori, ammissibile, vengono considerate ai fini della SC complessiva.

Per ogni nuova unità immobiliare residenziale di nuova costruzione è obbligatoria la realizzazione di una cantina (minimo 3 mq), che potrà essere garantita anche solo come spazio all'uopo dedicato, entro il locale autorimessa, quando questo abbia una superficie uguale o superiore a 18 mq, garantendo in tal modo, comunque, la superficie minima per l'autorimessa, pari a 15 mq.

Distanze

(ex art. 16 RUE)

1. Il presente RUE assume le definizioni di cui all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 279 e s.m.e i. del 4.2.2010 e si dovrà quindi fare riferimento alle definizioni di distanza ivi contenute.

Le distanze si misurano rispettivamente:

- dai confini di proprietà = D1
- dai confini urbanistici = D2
- dagli edifici prospicienti = D3
- dalle strade = D4.

2. Nel caso in cui il RUE o il POC non prevedano altre prescrizioni particolari di distanza minima, si applicano i minimi indicati ai commi successivi.
3. Gli interventi di demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC) di edifici esistenti e gli interventi di ampliamento (AM) sono considerati agli effetti delle distanze, come interventi di nuova costruzione (NC).

Si precisa che sono sempre fatte salve le normative nazionali e regionali derogative delle distanze ai fini energetici e sismici, nonché le distanze minime di cui al Codice Civile, DM 2/04/1968 n.1444 e Codice della Strada, escluse quelle richiamate che rimandano a regolamenti edilizi.

4. **D1 - Distanze dai confini di proprietà**, intesa come misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini posti rispettivamente sul perimetro della SQ (Superficie coperta) dell'edificio stesso e sul confine considerato:

a) per gli interventi su edifici ricadenti all'interno dell'ambito urbano storico e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, se effettuata all'interno della stessa area di sedime, in tutti gli ambiti, si mantengono le distanze preesistenti; anche in caso di sostituzione edilizia e apertura di nuove bucatore su pareti già finestrate. Le distanze preesistenti non possono essere ridotte. Sono fatti salvi gli eventuali ispessimenti delle chiusure verticali esterne per finalità strutturali o di isolamento.

b) in caso di sopraelevazione di edifici esistenti, si applica una distanza minima di m 5; se le distanze preesistenti sono inferiori a m 5, si applica una distanza minima non inferiore a m 3, né inferiore alle distanze preesistenti, fermo restando il rispetto di m 10,00 tra pareti finestrate.

c) per tutte le nuove costruzioni, per le demolizioni e contestuali nuove costruzioni e per gli ampliamenti, si applica una distanza minima di m 5. Negli ambiti urbani consolidati sono ammesse distanze inferiori, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, esclusivamente per la realizzazione di autorimesse al servizio di fabbricati che risultino privi o carenti rispetto alla dotazione minima di parcheggi pertinenziali richiesta dal presente RUE, alla data di adozione del PSC e del RUE. Negli ambiti urbani consolidati è ammessa l'edificazione sul confine di proprietà nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice Civile.

d) nel caso di PUA, le distanze dai confini di proprietà si applicano esclusivamente nei confronti

del perimetro di comparto; all'interno del comparto le distanze fra i confini di proprietà dei singoli lotti sono disciplinate dalla Norme di Attuazione del PUA.

5. **D2 - Distanze da confini urbanistici**, fra aree/ambiti a differente destinazione d'uso, intesa come distanza fra aree/ambiti a diversa vocazione prevalente: residenziale, terziaria e direzionale, produttiva, rurale, di servizio per dotazioni territoriali, ovvero il confine reciproco tra tali stesse aree/ambiti così come perimetrati nella cartografia del RUE e tenendo conto che la distanza dai confini di ambito non si applica nei confronti delle zone di rispetto. Si intende che non devono essere applicate distanze D2 fra aree/ambiti che abbiano da stessa tipologia di destinazione (es.: AP_1 rispetto ad AP_0, AC_1 rispetto ad AC_0, AP_1 rispetto ad APR, AC_1 rispetto ad ARS, ecc.). In particolare:
- a) per gli interventi su edifici ricadenti all'interno dell'ambito urbano storico e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, si mantengono le distanze preesistenti; anche in caso di sostituzione edilizia, le distanze preesistenti non possono essere ridotte;
 - b) in caso di sopraelevazione di edifici esistenti, si applica una distanza minima di m 5;
 - c) per tutte le nuove costruzioni, con esclusione di quelle artigianali e industriali e per parti nuove di edifici esistenti, si applica una distanza minima di m 5;
 - d) per le nuove costruzioni artigianali e industriali, si applica una distanza minima di m 10 nei confronti delle aree a prevalente destinazione residenziale ed una distanza minima di m 5 nei confronti di tutte le altre zone a destinazione non produttiva;
 - e) le distanze dai confini urbanistici non si applicano nei confronti delle fasce di rispetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stradale, ferroviario e cimiteriale, ecc.);
 - f) nel caso di PUA, le distanze dai confini urbanistici si applicano esclusivamente nei confronti del perimetro di comparto;
 - g) le aree AVN non costituiscono confini urbanistici quando confinino con ambiti agricoli.

6. **D3 - Distanze tra edifici**, intesa come distanza minima intercorrente tra un punto qualsiasi posto sul perimetro della SQ (Superficie coperta) di uno dei due edifici e il perimetro della SQ (Superficie coperta) dell'altro, misurata sul piano orizzontale:

Si applicano i seguenti minimi, nel caso in cui almeno una delle due pareti sia finestrata:

- per gli interventi su edifici ricadenti all'interno dell'ambito urbano storico e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, **se effettuata all'interno della stessa area di sedime, in tutti gli ambiti**, si mantengono le distanze preesistenti; anche in caso di sostituzione edilizia e **apertura di nuove finestre su pareti già finestrate**. Le distanze preesistenti non possono essere ridotte. **Sono fatti salvi gli eventuali ispessimenti delle chiusure verticali esterne per finalità strutturali o di isolamento.**
- per le nuove costruzioni e per parti nuove di edifici esistenti, si applica una distanza pari all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque non inferiore a 10 metri.

Con riferimento agli edifici residenziali, si considerano "pareti finestrate" le pareti perimetrali verticali, sulle quali si apra almeno un infisso esterno che permetta di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (art.900-904 RD n.262 del 16.3.1942, Codice Civile), a servizio di uno spazio chiuso (vano o locale), destinato alla fruizione dell'utenza di una unità immobiliare.

Con riferimento agli edifici a destinazione produttiva, non si considerano pareti finestrate le pareti perimetrali verticali di edifici ad un solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente infissi esterni verticali posti a non meno di 4 m di altezza da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto (shed o simili).

~~Nel caso di pareti cieche, l'apertura di nuove vedute è consentita solo qualora tra le pareti stesse sia interposta una distanza maggiore o uguale a 10 m.~~

Sono ammesse distanze D3 inferiori a quelle indicate nel presente articolo, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche unitarie, o secondo quanto previsto all'art. 9 del D.I. n. 1444 del 1968. Nei confronti degli edifici esterni all'ambito soggetto a PUA, si applica comunque una distanza minima di 10 metri, **fatto salvo all'interno della medesima unità edilizia fra la parete finestrata dell'edificio principale e un edificio**

accessorio pertinenziale di altezza H inferiore a m. 3,00, per il quale è ammessa una distanza minima di m. 3,00.

Negli ambiti urbani consolidati è ammessa la costruzione in aderenza rispetto ad edifici preesistenti costruiti a confine. Nei medesimi ambiti è ammessa altresì la costruzione in aderenza relativa a due o più edifici nuovi su lotti confinanti.

Nel caso di cavedii o pozzi luce valgono le distanze previste dal Istruzioni Ministeriali 20/06/1896.

7. D4 - Distanza dalle strade (con riferimento alla classificazione delle strade e al perimetro dei Centri Abitati, definiti ai sensi dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada come l'insieme di edifici facenti parte di un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada) e alle disposizioni di cui al successivo art. 67. **La distanza dalle strade è intesa come la distanza minima, misurata sul piano orizzontale, fra il ciglio dell'infrastruttura stradale (limite della particella catastale) e l'edificio, nel punto più vicino alla infrastruttura:**

- Per le nuove costruzioni, i minimi stabiliti dalle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, si applicano per le strade esistenti, all'esterno del perimetro dei Centri Abitati, definiti ai sensi dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada.
- Eventuali ampliamenti di costruzioni esistenti alla data di adozione del PSC, previsti a distanze inferiori, se ed in quanto ammessi dalle NTA del PSC, dal RUE o dal POC, saranno consentiti solo nella parte non prospiciente il fronte stradale, ossia sul retro del fabbricato.
- Nel caso in cui l'edificazione lungo strade di quartiere segua un allineamento prevalente, la distanza dei nuovi fabbricati sarà determinata da tale allineamento, ove a ciò non ostino eventuali indicazioni grafiche di rispetto o la normativa in materia.
- Le distanze dalle strade si calcolano dal limite di confine catastale.

8. Le distanze D1, D2, D3 e D4, come sopra definite, non si applicano a manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio (es. cabine elettriche MT/bt, nicchie per contatori, ecc.). Non si applicano inoltre per impianti tecnologici posti all'esterno di fabbricati produttivi, che non abbiano una superficie interna calpestabile (es. canne fumarie, camini, ecc.), ancorché rivestiti da strutture di protezione sia con funzioni estetiche che ambientali, nei casi in cui la zona oggetto di intervento confini con un'altra area con destinazione di tipo produttivo, ovvero con ambito del territorio rurale. Eventuali norme specifiche più restrittive derivanti dalla legislazione nazionale o regionale che regolamentino le distanze da strutture e infrastrutture tecniche, prevalgono necessariamente sulle presenti disposizioni e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile per i casi tra proprietà confinanti, e dal Codice della strada. Inoltre i valori minimi di distanza di cui ai precedenti articoli, possono essere ridotti fino ad 1.50 ml per la realizzazione di interventi minori, quali:

- vani ascensore, cavedii tecnologici, canne fumarie e di ventilazione, e simili adeguamenti tecnicamente indispensabili per il raggiungimento di prestazioni richieste da norme di legge o disposizioni sovraordinate;
- abbattimento delle barriere architettoniche;
- manufatti di modesta entità per impianti tecnologici di servizio al territorio;
- opere di arredo.

9. Le distanze D1, D2, D3 e D4, come sopra definite, non si applicano agli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione energetica di edifici esistenti quando l'ispessimento delle murature e degli elementi di copertura sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche (es. fodere a cappotto se realizzati nei limiti e con le modalità previste all'art. 11 commi 1 e 2 del D.Lgs. 115/2008 e ss. mm. e ii.)

Dotazioni minime di Parcheggi di pertinenza (Pp)

(ex art. 17 del RUE)

1. Salvo quanto specificato al successivo comma 3, in tutti gli interventi edilizi che comportano aumento

di carico urbanistico con esclusione dei fabbricati compresi nell'ambito urbano storico AS individuato dal PSC, per i diversi usi insediati e per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, ai sensi della L.R. 11/98, devono essere realizzati parcheggi di pertinenza nelle quantità indicate al comma 9 del presente articolo, oppure, in alternativa qualora non realizzabili, dovrà essere prevista la monetizzazione dei rispettivi posti auto (con un minimo di un posto auto di 25mq) ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27/02/2017.

Rimane fatta salva la dotazione minima di 1mq/10mc di parcheggio ai sensi della L.122/89 negli interventi di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione nell'edilizia residenziale ed ad esclusione della nuova costruzione, per la quale la dotazione degli standard è individuata nell'elenco di cui al comma 9.

2. I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 500 metri, purché della stessa proprietà e permanentemente
3. La quantità di parcheggi pertinenziali è definita in rapporto alla SU dell'intervento. Per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita è definita in rapporto alla SV (Superficie di Vendita).
4. Negli edifici pubblici o aperti al pubblico (scuole, sedi della pubblica amministrazione, pubblici esercizi, alberghi, ecc), i parcheggi pertinenziali sono di uso pubblico, ossia sono destinati a tutti i potenziali utenti delle funzioni insediate negli immobili di cui sono pertinenza e devono quindi essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente da tutti i potenziali utenti. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie contenute nel POC, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui la funzione di cui sono pertinenza è chiusa o non si svolge. Una parte dei parcheggi pertinenziali può essere di uso riservato, ossia parcheggi la cui utilizzazione è riservata ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti (ad esempio gli addetti di una determinata attività economica o gli operatori che svolgono un determinato servizio e simili).
5. Nell'edilizia residenziale, quando la dotazione di spazi di parcheggi di pertinenza non raggiunga il rapporto di 1 mq ogni 10 mc di costruzione (volume lordo) per la residenza, ovvero la quantità specificata al successivo comma 9 per le singole destinazioni, la dotazione stessa dovrà essere incrementata fino al raggiungimento di tale rapporto.
6. Nel caso di compresenza di più usi nella stessa unità edilizia, la quota di parcheggi di pertinenza da realizzare dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singolo uso.
7. Nei casi di ampliamento della SU esistente alla data di adozione del PSC, le quantità indicate si intendono riferite alla SU aggiuntiva, ovvero alla porzione di immobile oggetto di intervento comportante aumento di carico urbanistico.
8. Nella realizzazione dei parcheggi di pertinenza valgono le disposizioni di cui al successivo art. 57 comma 6.

U.1 U.3 A.1	Residenza Residenza collettiva e case-famiglia fino a 6 componenti Residenza agricola	Pp =	2 posti-auto per ogni unità immobiliare (con un minimo di 1 mq/10 mc), di cui almeno uno in autorimessa chiusa. Nelle nuove costruzioni (NC) almeno 1 posto auto per ogni alloggio deve essere previsto in autorimessa chiusa della superficie minima di 15 mq (con una lunghezza minima di ml. 5 ed una larghezza minima di ml. 2,60). Nel caso di ampliamenti dovrà essere verificata l'esistenza della quantità minima di dotazione di posti auto (o la relativa monetizzazione ai sensi della DCC 6/2017 per interventi di ristrutturazione edilizia). Il secondo posto auto può essere scoperto, nell'area di pertinenza.
-------------------	---	------	--

			Per i fabbricati esistenti non sono ammessi interventi che riducano le dotazioni preesistenti.
U.2 A.11	Attività ricettive Strutture ricettive agrituristiche	Pp =	65 mq/100 mq SU (1 posto auto/40 mq SU) e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni camera di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.3	Residenza collettiva	Pp =	30 mq/100 mq SU e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni camera di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.4 U.7 U.11	Esercizi commerciali di vicinato: U.4a - alimentari U.4b non alimentari (fino a 150 mq in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e fino a 250 mq di SV in comuni con oltre 10.000 ab.) Pubblico esercizio Piccoli uffici e studi professionali (e di intermediazione fino a 200mq)	Pp =	1 posto auto ogni: 30 mq di SV 40 mq di SV tutti di uso pubblico 35mq/SU (riferita alla parte di SU ammessa nella destinazione)
U.13 U.14 U.20 U.21 U.24 U.29	Artigianato di servizio Artigianato di servizio agli automezzi Attrezzature di interesse comune, case famiglia (per più di 6 componenti.) Attrezzature sportive (inf. a 100 persone) Attrezzature politiche-istituzionali Attrezzature culturali (inf. a 100 persone)	Pp =	35mq/SU
U.5.1	Medio-piccole strutture di vendita: a. alimentari b. non alimentari (da 151 mq fino a 800 mq di SV in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; da 251 mq e fino a 1.500 mq di SV in comuni con oltre 10.000 abitanti): - alimentari fino a 400 mq - non alimentari fino a 400 mq - alimentari da 401 a 800 mq - non alimentari da 401 a 800 mq - alimentari da 801 a 1.500 mq - non alimentari da 801 a 1.500 mq	Pp =	1 posto auto ogni: 30 mq di SV 40 mq di SV 18 mq di SV 25 mq di SV 13 mq di SV 20 mq di SV tutti di uso pubblico (riferita alla parte di SU ammessa nella destinazione)
U.5.2 U.6	Medio-grandi strutture di vendita a. alimentari; b. non alimentari (da 801 e fino a 1.500 mq di SV in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; da 1.501 mq e fino a 2.500 mq di SV in comuni con oltre 10.000 abitanti): - alimentari da 801 a 1.500 mq - non alimentari da 801 a 1.500 mq - alimentari oltre da 1.501 a 2.500 mq - non alimentari oltre da 1.501 a 2.500 mq	Pp =	1 posto auto ogni: 13 mq di SV 20 mq di SV 8 mq di SV 16 mq di SV tutti di uso pubblico (riferita alla parte di SU ammessa nella

			destinazione)
U.6a (*)	Grandi strutture di vendita alimentari (con oltre 1.500 mq di SV in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e con oltre 2.500 mq di SV in comuni con più di 10.000 abitanti)	Pp=	1 posto auto ogni: 8 mq di SV tutti di uso pubblico
U.8	Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti	Pp =	- fino a 400 mq di SU: 100 mq/100 mq SU - da 401 mq a 1000 mq: 200 mq/100 mq SU - oltre 1000 mq di SU: 300 mq/100 mq di SU tutti di uso pubblico
U.9	Attività commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi, logistica	Pp=	50 mq/100 mq SU (una parte del p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.10	Locali per lo spettacolo	Pp =	- fino a 400 mq di SU: 100 mq/100 mq SU
U.12	Attività terziarie e direzionali		- da 401 mq a 1000 mq: 200 mq/100 mq SU
U.23	Attrezzature per l'istruzione superiore		oltre 1000 mq di SU: 300 mq/100 mq di SU tutti di uso pubblico
U.28	Attrezzature socio-sanitarie		1 p.a. ogni 50mq di SU
U.11	Piccoli uffici e studi professionali	Pp=	60 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico
U.12	Attività terziarie e direzionali	Pp=	75 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico
U.13	Artigianato di servizio	Pp=	- fino a 200 mq di SU: 30 mq/100 mq SU - oltre 200 mq: 40 mq/100 mq SU
U.14	Artigianato di servizio agli automezzi	Pp=	40 mq/100 mq SU
U.15	Attività artigianali e industriali	Pp =	40 mq/100 mq SU (una parte del p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) 1 p.a ogni 80 mq di SU
U.16	Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero	Pp =	40 mq/100 mq SU

U.16bis U.9	Attività commerciali all'ingrosso, magazzini, Depositi, logistica		(una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) 1 p.a ogni 80 mq di SU
U.18 U.24 U.31	Attività di rottamazione e di smaltimento e/o recupero dei rifiuti Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali Distributori carburante	Pp =	40 mq/100 mq SU (una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) di cui almeno 1/2 di uso pubblico 1 p.a ogni 80 mq di SU
U.19	Attività di rimessaggio veicoli <u>e noleggio</u>	Pp =	1 posto auto ogni auto flotta
U.20	Servizi e attrezzature di interesse comune: - attrezzature di interesse comune - attrezzature scolastiche	Pp =	30 mq/100 mq SU di cui almeno 2/3 di uso pubblico 50 mq/100 mq SU di cui almeno 2/3 di uso pubblico
U.21	Attrezzature sportive: - con capienza di pubblico inferiore a 100 Persone - con capienza di pubblico inferiore a 400 Persone - con capienza di pubblico superiore a 400 persone	Pp =	30 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico 100 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 6 posti di capienza di pubblico autorizzata) tutti di uso pubblico 200 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 4 posti di capienza di pubblico autorizzata) tutti di uso pubblico
U.22	Attrezzature per il verde	Pp =	1 posto auto ogni 500 mq. di SF tutti di uso pubblico
U.23	Attrezzature per l'istruzione superiore	Pp =	100 mq/100 mq SU

			di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.24	Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali	Pp =	40 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 75 mq. di SU) di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.25	Infrastrutture tecniche e tecnologiche	Pp =	10 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 200 mq. di SF)
U.26	Impianti di trasmissione via etere	Pp =	10 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 200 mq. di SF)
U.27	Attrezzature per la mobilità	Pp =	10 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico
U.28	Attrezzature socio-sanitarie	Pp =	100 mq/100 mq SU di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.29	Attrezzature culturali (capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone)	Pp =	30 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico
U.30	Cimiteri	Pp =	1 posto auto/30 loculi tutti di uso pubblico
U.31	Distributori di carburante	Pp =	40 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico
A.1	Residenza agricola	Pp =	1 posto auto per alloggio con un minimo di 1 mq/10 mc Nelle nuove costruzioni (NC) almeno 1 posto auto per ogni alloggio deve essere realizzato in N autorimessa chiusa della superficie minima di 15N mq (con una lunghezza minima di ml. 5 ed una larghezza minima di ml. 2,60)
A.7	Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo	Pp =	40 mq/100 mq SU (una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) di cui almeno 1/2 di uso pubblico

A.11	Strutture ricettive agrituristiche	Pp=	65 mq/100 mq SU e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni camera di cui almeno 1/2 di uso pubblico
------	------------------------------------	-----	---

(*) Nei centri commerciali con presenza di superficie alimentare e non alimentare o di aggregazione di più esercizi in un'unica area che comprenda esercizi alimentari e non alimentari, la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle SV per la vendita di prodotti alimentari e, separatamente, la somma delle SV per la vendita di prodotti non alimentari; le dotazioni richieste, relative agli usi da U.4 a U.6 di cui sopra, si applicano a tali somme distinte per ciascuna merceologia.

9) Le categorie funzionali individuate per i singoli usi, ai sensi dell'art.28 della LR15/2013, sono le seguenti:

a) **residenziale:** U1-U3;

b) **turistico-ricettiva:** U2-U32-U35;

c) **produttiva:** U14-U15-U16-U17-U18;

d) **direzionale:** U11-U12-U20-U21-U22-U23-U24-U25-U26-U27-U28-U29-U30;

e) **commerciale:** U4-U5-U6-U7-U8-U9-U10-U13-U19-U31-U33-U34;

f) **rurale:** A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14

Qualora non sia possibile reperire la dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti, ai sensi della D.C.C. n.6/2017, per interventi di ristrutturazione, è possibile procedere alla monetizzazione della relativa dotazione, per tutte le destinazioni d'uso (suddivise per destinazioni di competenza del SUAP: "produttivi", da quelli esclusi: "residenziali"), con un minimo di un posto auto di mq.25.

Parametri urbanistici ed edilizi del territorio urbanizzato

(ex Art. 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,47bis,49,50,51 del RUE)

Negli ambiti storici, nello specifico nelle aree AS_1, AS_2 e AS_3 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite.

Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE, derogabile esclusivamente ove si dimostri l'impossibilità a reperire la dotazione richiesta
H	Altezza massima	=	Esistente
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Esistente
D2	Distanze da confini urbanistici	=	Esistente
D3	Distanze tra edifici	=	Esistente
D4	Distanza dalle strade	=	Esistente

Nelle aree ad assetto urbanistico consolidato AC_0 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	20 mq/100 mq SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	50% della SF al netto della sup. coperta
Vpc	Verde privato condominiale	=	50% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	esistente
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	- esistente; - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: D1 = esistente o ³ 5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	- esistente; - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: D2 = esistente o ³ 5 m
D3	Distanze tra edifici	=	- esistente; - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: D3 = altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ³ 10 m

Nelle aree ad assetto urbanistico consolidato AC_1 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	25 mq/100 mq SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	Per le nuove costruzioni e gli interventi di demolizione e contestuale nuova costruzione: 50% della SF al netto della sup. coperta
Vpc	Verde privato condominiale	=	50% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	Per le nuove costruzioni: 12,50 m Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche con SU maggiore di 0,30 mq/mq, può essere mantenuta l'altezza esistente anche se > di 12,50 m.(oltre ad adeguamenti energetici e sismici)
VL	Visuale Libera	=	Per le nuove costruzioni: 0,5 Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche con SU maggiore di 0,30 mq/mq, può essere mantenuta la VL esistente
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Per le nuove costruzioni: 5 m Sono ammesse edificazioni sul confine, in applicazione del Codice Civile.

D2	Distanze da confini urbanistici	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m
D4	Distanza dalle strade	=	Per le nuove costruzioni: $D4 \geq 5$ m o allineamento prevalente

Nelle aree ad assetto urbanistico consolidato AC_3 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	25 mq/100 mq SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	30% della SF al netto della superficie coperta
Vpc	Verde privato condominiale	=	30% della SF al netto della superficie coperta
H	Altezza massima	=	Esistente o 12,50 m salvi gli adeguamenti energetici e sismici
VL	Visuale Libera	=	Per le nuove costruzioni: 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m
D4	Distanza dalle strade	=	Per le nuove costruzioni: $D4 \geq 5$ m o criterio dell'allineamento prevalente

Nelle aree produttive ad assetto urbanistico consolidato AP.0 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	5 mq/100 mq di SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	20% della SF al netto della sup. coperta
Vp	Verde pertinenziale	=	20% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	m 12,00 derogabile per volumi tecnici e magazzini verticali, fino ad un massimo di m 25.00, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	- esistente; - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: $D1 =$ esistente o ≥ 5 m

D2	Distanze da confini urbanistici	=	- esistente; - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: D2 = esistente o 10 m nei confronti delle zone urbanistiche a diversa tipologia di destinazione
D3	Distanze tra edifici	=	- esistente; - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: D3 = altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m

Nelle aree produttive ad assetto urbanistico consolidato AP_1 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	5 mq/100 mq di SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	20% della SF al netto della sup. coperta
Vp	Verde pertinenziale	=	20% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	m 12,00 derogabile per volumi tecnici e magazzini verticali, fino ad un massimo di m 25.00, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale
VL	Visuale Libera	=	Per le nuove costruzioni: 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	Per le nuove costruzioni: 10 m nei confronti delle zone urbanistiche a diversa tipologia di destinazione Per il solo immobile catastalmente censito al foglio 52 mappale 645 del Comune di Anzola dell'Emilia, per le nuove costruzioni è ammessa una distanza sul lato est dell'immobile esistente maggiore o uguale a 1,50 m rispetto al parcheggio pubblico esistente.
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m
D4	Distanza dalle strade		Per le nuove costruzioni: $D4 \geq 5$ m

Nelle aree produttive ad assetto urbanistico consolidato AP_2 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	50 mq/100 mq SU
VP	Verde Pubblico attrezzato	=	15 mq/100 mq SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	20% della SF al netto della sup. coperta
Vp	Verde pertinenziale	=	20% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	m 20,00 Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza

			aeroportuale
VL	Visuale Libera	=	Per le nuove costruzioni: 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m
D4	Distanza dalle strade	=	Per le nuove costruzioni: $D4 \geq 5$ m

Nelle aree produttive ad assetto urbanistico consolidato AP_4 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	5 mq/100 mq di SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	20% della SF al netto della sup. coperta
Vp	Verde pertinenziale	=	20% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	Esistente o m 12,00 derogabile per volumi tecnici e adeguamenti energetici o sismici
VL	Visuale Libera	=	Per le nuove costruzioni: 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	Per le nuove costruzioni: 10 m nei confronti delle zone urbanistiche a diversa tipologia di destinazione
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m

Nelle Aree edificate in ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) e in ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR) si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
H	Altezza massima	=	Esistente (fatte salve le deroghe in materia energetica e sismica)
VL	Visuale Libera	=	0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	5 m
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m

Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE nelle **Aree di valore naturale e ambientale AVN** sono prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di:

- a) interventi su edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” **ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,**
- b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” e non funzionalmente collegati all’attività agricola,
- c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all’attività agricola e non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico”. Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle singole unità di intervento.

L’utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all’atto del “permesso di costruire”. Tale vincolo di inedificabilità è sancito dall’atto unilaterale d’obbligo per il vincolo di inedificabilità e di destinazione d’uso degli edifici di progetto sottoscritto anche dall’Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell’Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC:			
H	Altezza massima	=	Esistente
b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l’attività agricola:			
b1) per usi non agricoli:			
H	Altezza massima	=	- esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
c) nella generalità degli ambiti AVN, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi:			
A.1 - RESIDENZA AGRICOLA:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	- esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche

			- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve norme energetiche e sismiche
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente
A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	esistente
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente
A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	esistente
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente
A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente

Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico ARP si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC:			
H	Altezza massima	=	Esistente
b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola:			
b1) per usi non agricoli:			
H	Altezza massima	=	- esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
c) nella generalità degli ambiti AVN, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi:			
A.1 - RESIDENZA AGRICOLA:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	- esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve norme energetiche e sismiche
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente
A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			

H	Altezza massima	=	esistente
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente
A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	esistente
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente
A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente

- a) interventi su edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” **ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,**
- b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” e non funzionalmente collegati all’attività agricola,
- c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all’attività agricola e non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico”.

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle singole unità di intervento.

L’utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all’atto del “permesso di costruire”. Tale vincolo di inedificabilità è sancito dall’atto unilaterale d’obbligo per il vincolo di inedificabilità e di destinazione d’uso degli edifici di progetto sottoscritto anche dall’Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell’Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC:

H	Altezza massima	=	Esistente fatte salve le normative energetiche e sismiche
b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola:			
b1) per usi non agricoli:			
H	Altezza massima	=	- esistente, fatte salve le normative energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo punto c).			
c) nella generalità degli ambiti AVN ARP con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi:			
A.1 - RESIDENZA AGRICOLA:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	- esistente, salve le normative energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA:			
Nuove costruzioni:			
H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le normative energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	10 m derogabile nel caso di confine con altro ambito rurale, nel rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice Civile.
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	10 m
D3	Distanza tra edifici	=	in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le normative energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di	=	- esistente

	proprietà		- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 10 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = 10 m
D3	Distanza tra edifici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m
A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le normative energetiche e sismiche
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente
A.5 - IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	Esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	Esistente
D3	Distanza tra edifici	=	Esistente
A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	- esistente, fatte salve le normative energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 20 m
D2	Distanza dai confini	=	- esistente

	urbanistici		- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = 20 m
A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER ESCURSIONISMO EQUESTRE:			
- E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di SU.			
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene
A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA:			
- E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (U.7) ad attrezzature per la pesca sportiva esistenti (laghetti), nella misura massima complessiva di 50 mq di SU.			
A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le normative energetiche e sismiche
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene.

Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE negli ambiti **ad alta vocazione produttiva agricola AVA** sono prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di:

- a) interventi su edifici classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" ai **sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,**
- b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" e non funzionalmente collegati all'attività agricola,
- c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all'attività agricola e non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico".

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle singole unità di intervento.

L'utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all'atto del "permesso di costruire". Tale vincolo di inedificabilità è sancito dall'atto unilaterale d'obbligo per il vincolo di inedificabilità e di destinazione d'uso degli edifici di progetto sottoscritto anche dall'Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell'Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC:

H	Altezza massima	=	Esistente
---	-----------------	---	-----------

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola:

b1) per usi non agricoli:

H	Altezza massima	=	- esistente fatte salve le norme energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5

b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo punto c).

c) nella generalità degli ambiti AVA, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi:

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA:

Per le aziende agricole esistenti alla data di adozione del PSC e sprovviste di abitazione, è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno abitativo tramite interventi su altri fabbricati esistenti nell'azienda. Qualora gli edifici non siano recuperabili, ovvero abbiano una SU inferiore a quella massima ammessa dalle presenti norme, la nuova edificazione deve essere prevista nell'ambito dell'area cortiliva o in ampliamento rispetto al fabbricato esistente. L'impossibilità a ricavare l'abitazione nei fabbricati esistenti dovrà in ogni caso essere documentata tramite rilievo, documentazione fotografica e relazione, a firma di un tecnico abilitato e l'edificio dovrà essere demolito. La nuova costruzione potrà essere realizzata solo a seguito della demolizione del fabbricato esistente: gli interventi di nuova costruzione e di demolizione dovranno quindi essere oggetto di un unico titolo abilitativo. La certificazione attestante la inidoneità degli altri fabbricati esistenti ad essere recuperati ad uso abitativo dovrà essere formalizzata con atto unilaterale d'obbligo per il vincolo di destinazione degli edifici stessi, sottoscritto anche dall'Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell'Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.

- Edifici esistenti:

H	Altezza massima	=	- esistente fatte salve le norme energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA:

Nuove costruzioni:

H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di	=	10 m derogabile nel caso di confine con altro ambito rurale, nel

	proprietà		rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice Civile.
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	10 m
D3	Distanza tra edifici	=	in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 10 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = 10 m
D3	Distanza tra edifici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m
A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE			
- Nuove costruzioni:			
H	Altezza massima	=	6 m fatte salve le norme energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	- rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene - rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m
D3	Distanza tra edifici	=	- tra edifici della stessa azienda agricola: 10 m - rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola: 60 m
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 20 m
D2	Distanza dai confini	=	- esistente

	urbanistici		- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = - rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di sviluppo urbano per usi residenziali e/o di servizio: 200 m - rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m
D3	Distanza tra edifici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = - tra edifici della stessa azienda agricola: 10 m - rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola: 60 m

A.4 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO PRODUTTIVI (INTENSIVO-INDUSTRIALE):

- Per allevamenti bovini e suini e per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore:

- Interventi di nuova costruzione

La realizzazione di nuovi allevamenti di tipo produttivo è disciplinata dal Piano Stralcio di settore del Piano Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto zootecnico.

L'intervento è subordinato alla presentazione di un "Piano/programma di riconversione o ammodernamento

dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale" con riferimento alle "Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale" della Provincia di Bologna (Del. G.P. n.485 del 22.11.2005).

H	Altezza massima	=	6 m
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene - rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m
D3	Distanza tra edifici	=	- tra edifici della stessa azienda agricola: 10 m - rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola: 100 m

- Edifici esistenti:

H	Altezza massima	=	- esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 6 m
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 =

			- rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di sviluppo urbano per usi residenziali e/o di servizio: 200 m - rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m
D3	Distanza tra edifici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = - tra edifici della stessa azienda agricola: 10 m - rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola: 100 m

- A servizio degli allevamenti zootecnici produttivi, è ammessa la realizzazione di un'abitazione di custodia, se non già esistente, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

- Nuove costruzioni:

H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	10 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	10 m
D3	Distanza tra edifici	=	10 m

- Edifici esistenti:

H	Altezza massima	=	esistente
---	-----------------	---	-----------

A.5 - IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

- Nuove costruzioni:

H	Altezza massima	=	9,50 m
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	10 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	10 m
D3	Distanza tra edifici	=	in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m

- Edifici esistenti:

H	Altezza massima	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di	=	- esistente

	proprietà		- per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 10 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = 10 m
D3	Distanza tra edifici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m

A.6 - SERRE DI TIPO INDUSTRIALE

VL	Visuale Libera	=	1
<p>Qualora tali fabbricati siano destinati ad ospitare anche attività di vendita diretta di prodotti agricoli o florovivaistici, gli interventi dovranno assicurare collegamenti efficienti con la viabilità ordinaria, immissioni sicure sulla stessa e una disponibilità di parcheggi di pertinenza pari ad almeno il 30% della superficie occupata dalle serre.</p>			

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO

- Nuove costruzioni:

H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	5 mq/100 mq di SU
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	20 m
D3	Distanza tra edifici	=	20 m

- Edifici esistenti:

H	Altezza massima	=	- esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della

			configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = 20 m
D3	Distanza tra edifici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = 20 m
A.10 - ALLEVAMENTI ITTICI PER USO PRODUTTIVO:			
E' ammessa la realizzazione di abitazioni di custodia al servizio degli allevamenti, mediante recupero di edifici esistenti, nel numero massimo di 1 alloggio, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER ESCURSIONISMO EQUESTRE:			
- E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di SU.			
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da ,Regolamento Comunale d'Igiene
A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA:			
- E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (U.7) ad attrezzature per la pesca sportiva esistenti (laghetti), nella misura massima complessiva di 50 mq di SU.			
A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE			
Nuove costruzioni:			
H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	20 mq/100 mq di SU
VL	Visuale Libera	=	1
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene
Condizioni particolari			
Nell'area catastalmente identificata al Fg. 16 mappale 40 e 225, in Comune di Anzola dell'Emilia, a conferma parziale di una previsione del PRG previgente (zona omogenea E.6), sono previsti i seguenti parametri urbanisticoedilizi: Usi ammessi: - U.16 bis - Attività artigianali e industriali del settore lattiero caseario e inerenti Tutti gli ulteriori parametri non oggetto delle presenti condizioni particolari sono riconducibili alle condizioni dettate per l'uso U16. SU max = 3.500 mq, oltre alla SU esistente alla data di adozione del PSC H max = 13,00 m			

Gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto.

Nell'area non si applicano i commi 1 e 9 dell'art. 48 e il comma 3 dell'art. 78 del RUE, ma le seguenti prescrizioni:

- 1) per l'applicazione delle NTA del PSC e del RUE si fa riferimento allo stato di fatto esistente alla data di adozione del PSC,
- 2) per le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati a mezzo di demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente, l'intervento edilizio dovrà prevedere l'adozione di opportuni accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico,
- 3) per gli interventi di nuova costruzione, di costruzione di opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6 dell'allegato alla LR 15/2013 e s.m.i. e di ristrutturazione edilizia ovvero per gli interventi che comportano aumento del carico urbanistico, che non possano essere serviti da pubblica fognatura, è vietato lo scarico delle acque reflue, senza un preventivo trattamento, in acque superficiali o sul suolo. Dovranno pertanto essere previsti sistemi di depurazione privati secondo le disposizioni normative vigenti;
- 4) in tutti gli interventi edilizi dovranno essere adottate le necessarie misure di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, volti alla minimizzazione dei fattori di impatto ed alla massimizzazione degli effetti di valorizzazione ed integrazione con i caratteri naturalistici degli ambienti interessati ricorrendo ad opportune schermature arboree poste sull'esterno delle nuove recinzioni e sull'interno delle recinzioni esistenti;
- 5) per tutti gli insediamenti ricadenti in territorio rurale, quando tecnicamente possibile, in relazione all'ubicazione e consistenza dell'insediamento, dovrà essere previsto l'allacciamento alla pubblica fognatura in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato; nel caso questo non fosse possibile è fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D.gs. n. 152/2006 e della normativa regionale vigente per gli scarichi industriali non recapitanti in pubblica fognatura;
- 6) tutti i casi di intervento sulle aree esterne è ammessa la realizzazione di pavimentazioni impermeabili.
- 7) le recinzioni potranno essere realizzate in paramento murario tinteggiato o paramento murario con soprastante recinzione metallica e comunque di altezza non superiore a ml 3,00 misurati dal piano dell'area cortiliva;
- 8) Le recinzioni dovranno essere realizzate ponendo all'esterno una quinta verde da definire con il Servizio Ambiente e all'interno delle recinzioni esistenti da definire con il Servizio Ambiente.

Nell'area catastalmente identificata al Fg. 17 mappali 8, 9, 10, 11, 12p, 71 e 72, in Comune di Anzola dell'Emilia, a conferma parziale di una previsione del PRG previgente (zona omogenea E6.2), sono previsti i seguenti parametri urbanistico-edilizi:

Usi ammessi:

- A.2 - Attrezzature di servizio all'agricoltura
- A.4 - Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriale)
- A.5 - Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici

SU max = 8.000 mq, oltre alla SU esistente alla data di adozione del PSC

H max = 7,5 m

L'intervento è soggetto a P.R.A. (Programma di Riconversione e Ammodernamento Aziendale o Interaziendale) finalizzato a dimostrare l'effettiva esigenza dell'intervento edilizio da parte dell'azienda agricola.

Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE negli ambiti **Ambiti agricoli periurbani** AAP sono prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di:

- a) interventi su edifici classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" **ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,**

- b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” e non funzionalmente collegati all’attività agricola,
- c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all’attività agricola e non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico”.
- Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall’applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle singole unità di intervento.

L’utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all’atto del “permesso di costruire”. Tale vincolo di inedificabilità è sancito dall’atto unilaterale d’obbligo per il vincolo di inedificabilità e di destinazione d’uso degli edifici di progetto sottoscritto anche dall’Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell’Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC:			
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l’attività agricola:			
b1) per usi non agricoli:			
H	Altezza massima	=	- esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo punto c).			
c) nella generalità degli ambiti AAP, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi:			
A.1 - RESIDENZA AGRICOLA:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	- esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL’AGRICOLTURA:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			

- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE

- Non sono ammesse costruzioni ex novo

- Edifici esistenti:

H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO:

- Non sono ammesse costruzioni ex novo

- Edifici esistenti:

H	Altezza massima	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = 20 m
D3	Distanza tra edifici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = 20 m

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER ESCURSIONISMO EQUESTRE:

- E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq

di SU.			
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene
A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	20 mq/100 mq di SU
VL	Visuale Libera	=	1
- Edifici esistenti:			
H	Altezza massima	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene

Prescrizioni particolari:

E' fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D.Lgs. n. 152/2006, fatta salva la facoltà di prescrivere l'allacciamento alla pubblica fognatura, quando tecnicamente possibile, in relazione all'ubicazione e consistenza dell'insediamento.

Requisiti delle opere edilizie (ex Art. 128 RUE)

L'attività edilizia è subordinata alla conformità dell'intervento a quanto disciplinato all'art. 11 della LR 15/2013 e s.m.i. in materia di requisiti tecnici delle opere edilizie.

Organismo edilizio e relazioni funzionali (ex Art. 129 RUE)

1. S'intende per organismo edilizio un'unità immobiliare ovvero un insieme di unità immobiliari con specifica destinazione d'uso, progettato unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale, con spazi, infrastrutture e/o attrezzature di propria pertinenza;

2. Gli organismi edilizi sono costituiti da:

- spazi di fruizione dell'utenza per attività principale;
- spazi di fruizione dell'utenza per attività secondaria;
- spazi di circolazione e collegamento (che possono appartenere alla singola unità immobiliare o essere comuni a più unità immobiliari);
- locali e vani tecnici.

3. L'organismo edilizio può avere delle pertinenze, associate alla singola unità immobiliare ovvero comuni a più unità immobiliari;

4. Esclusi i locali e vani tecnici, gli spazi e le pertinenze possono essere chiusi o aperti.

5. La scomposizione del sistema ambientale (formato da organismi edilizi, pertinenze ed

infrastrutture a rete) è riportata nella Fig. 1, con opportune esemplificazioni.

(ex art. 65 RUE)

Nelle aree destinate ad attrezzature tecnologiche, ad integrazione degli usi principali e comunque nell'ambito della superficie utile complessivamente realizzabile, è consentita la realizzazione di uffici, laboratori scientifici e rimesse, connessi con le destinazioni principali previste in tali aree, nonché abitazioni per il solo personale di sorveglianza e manutenzione delle attrezzature.

3.1.2. requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo;

Nota (3): Prescrizioni in attuazione dell'art. 24 del PAIR

Inosservanza dei requisiti tecnici

(ex Art. 135 RUE)

1. Il mancato rispetto della normativa tecnica comporta da parte del dirigente competente, oltre all'irrogazione delle sanzioni per eventuali abusi urbanistico-edilizi, anche l'irrogazione delle sanzioni attribuite dalla normativa di riferimento, nonché l'eventuale segnalazione alle autorità competenti.

Insedimenti caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute

(ex Art. 136 RUE)

Per gli insediamenti destinati ad attività produttive e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, i requisiti edilizi igienico sanitari sono disciplinati con atto regionale di coordinamento tecnico di cui alla lettera f) del comma 4 dell'art. 12 della LR n. 15/2013 e s.m.i., nelle more dell'approvazione di detto atto trova applicazione la DGR n. 193 del 17.02.2014 "Adempimenti di competenza delle Aziende USL in ordine al rilascio dei titoli abilitativi" e ss.mm.e ii..

Applicazione della normativa sismica

(ex Art. 137 RUE)

Secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1435 del 21 luglio 2003, a decorrere dall'8 maggio 2004, l'intero territorio comunale è inserito nella zona 3 di classificazione sismica. A tal fine trovano applicazione i disposti di cui al Capo II ed al Capo IV del DPR n. 380/2001 e s.m.i. e della LR n. 19/2008 e s.m.i. con le relative delibere regionali applicative nonché i contenuti delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al decreto 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 - Supplemento Ordinario n. 30, entrate in vigore a partire dal 5 marzo 2008.

Per quanto riguarda la normativa e la classificazione sismica del territorio comunale si rimanda alle seguenti leggi sovraordinate:

Capo II ed al Capo IV del DPR n. 380/2001 e s.m.i;

LR n. 19/2008 e s.m.i.;

Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

Prescrizioni di carattere geotecnico e sismico

(ex Art. 56 RUE)

1. Le domande di permesso di costruire e le SCIA ovvero le asseverazioni del professionista allegate alle delibere di approvazione dei progetti (opere pubbliche), per interventi che comportino una sostanziale modifica dei carichi trasmessi al terreno, dovranno essere corredate da uno specifico studio geologico, geotecnico e sismico, a seconda della tipologia dell'intervento proposto e delle caratteristiche geotecniche dell'area su cui tale intervento andrà ad insistere; in particolare, lo studio geologico dovrà essere rivolto alla caratterizzazione e modellazione geologica del sito, lo studio geotecnico all'indagine, caratterizzazione e modellazione geotecnica dei terreni e delle rocce comprese nel volume significativo, la caratterizzazione sismica, alla definizione dell'azione sismica di progetto. Tale studio, redatto a cura di un tecnico abilitato dovrà essere esteso ad un conveniente intorno dell'area interessata in cui sia verificata la reale esistenza in sito delle condizioni del terreno e dovrà essere redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti.
2. Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza (servizi, garage, piccoli ampliamenti, ecc.), che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione geotecnica può essere basata sull'esperienza e sulle conoscenze disponibili e sulla documentazione relativa ad aree contermini, rese dal tecnico abilitato progettista dell'opera.

~~3. Per gli interventi da realizzarsi negli ambiti soggetti a POC, le indagini geognostiche e la progettazione degli interventi dovranno attenersi alle indicazioni contenute nelle schede relative ai singoli ambiti riportate nella Relazione Geotecnica del POC.~~

Prescrizioni relative all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico

(ex Art. 60 RUE)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo del contenimento dei consumi energetici ~~stabilito dal PSC~~, dovranno essere rispettate le indicazioni e le prescrizioni **relative ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici ed alla certificazione energetica contenute nelle disposizioni del DLGS 192/2005 e della L. 90/2013 in applicazione alla Direttiva 2010/31/UE e definite nella Delibera di Giunta regionale n. 967 del 20 luglio 2015 e ss.mm.e ii.** ~~nell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici deliberato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156 del 4/3/2008 e successive modifiche ed integrazioni.~~
2. Sono ammessi scomputi dal calcolo per la determinazione dei volumi degli edifici e deroghe sulle distanze, secondo quanto stabilito dalle normative specifiche.
3. La realizzazione e l'inserimento di impianti con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sono assoggettati all'ottenimento del titolo abilitativo ed alle procedure amministrative previste dalla normativa di settore vigente.
4. L'Allegato "Contributo di Costruzione" al presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di accesso alle riduzioni del contributo stesso nel caso di raggiungimento di maggiori prestazioni negli interventi ivi descritti.
5. Il RUE stabilisce, inoltre, **le seguenti** prescrizioni particolari relative all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico **negli ambiti specifici:**
~~Con riferimento al territorio urbanizzato e agli ambiti APR e APC del PSC~~
~~Nel territorio urbanizzato e negli ambiti APR e APC del PSC devono essere privilegiate, per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, le coperture degli edifici e i parcheggi coperti (impianti integrati).~~

Gli impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili se previsti nel Piano Energetico Comunale che ha il compito di definire, sulla base del fabbisogno energetico, la pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzabili sul territorio comunale. Fino alla approvazione del Piano Energetico Comunale il riferimento è la normativa di settore vigente;

A garanzia degli obblighi di demolizione e bonifica del terreno al momento della dismissione dell'impianto, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi ante operam, dovrà essere fornita apposita garanzia fideiussoria.

L'impossibilità di soddisfare le singole disposizioni relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla normativa vigente può essere superata con:

- acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti sul territorio comunale (condomini fotovoltaici),
- realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento

- collegamento a reti di teleriscaldamento comunali, ove presenti;

- Con riferimento al territorio rurale

Negli ambiti ARP, AVA e AAP, gli interventi di realizzazione di impianti aziendali o interaziendali in forma associata di produzione di energia, alimentati a biomassa di origine agricola devono:

- essere rivolti alla riduzione dei consumi di energia e allo sviluppo di sistemi di autoproduzione di energia per uso prevalentemente aziendale;

- prevedere l'utilizzo limitato di terreno fertile destinato all'alimentazione umana e zootecnica utilizzando quantitativi di colture dedicate sostenibili non superiori al 50% della materia prima necessaria;

- prevedere l'utilizzo di biomasse locali con particolare attenzione agli scarti o sottoprodotti agricolozootecnici (stocchi di mais, paglie, residui di potatura, reflui zootecnici, scarti vegetali anche di origine non agricola) in base alle norme di legge;

- garantire le filiere corte e sostenibili (aziendali o aggregazioni multi-aziendali) e la rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti utilizzati (il bacino di conferimento non deve essere superiore a 20 Km dai confini di Terred'acqua);

- garantire la produzione di colture energetiche che non comporti, direttamente o indirettamente una perdita di biodiversità e di risorse idriche;

- riutilizzare correttamente in ambito agricolo il digestato (filiera del biogas) e le ceneri (filiera combustione) in base alle norme di legge;

- potenziare la piantumazione di siepi, colture poliennali erbacee ed arboree nelle aree golenali e marginali e nelle fasce di mitigazione stradale non solo come intervento di rinaturalizzazione del territorio, ma anche per l'utilizzo dei residui di potatura per la produzione di agro-energia;

- valutare la presenza di potenziali utilizzatori (produttivi, commerciali, residenziali, strutture sanitarie ecc.) dell'energia e calore prodotto (distanze non superiori a 1.000 metri), la presenza di cabine elettriche, e di viabilità idonea a sostenere il traffico derivante da tale attività;

- prevedere uno studio dell'impatto degli impianti in progetto sui centri abitati (verifica qualità delle acque, impatto acustico, elettromagnetico, visivo, verifica odori qualità dell'aria, venti prevalenti, ecc.);

- prevedere sistemi di monitoraggio dell'impatto ambientale prodotto da tali impianti (verifica qualità delle acque, impatto acustico, elettromagnetico, visivo, verifica odori qualità dell'aria, venti prevalenti, ecc.);

Gli impianti di produzione di energia alimentati a biomassa di origine agricola sono soggetti al titolo abilitativo ed alle procedure autorizzative previsti dalla normativa di settore vigente.

Gli impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili se previsti nel Piano Energetico Comunale, che ha il compito di definire, sulla base del fabbisogno energetico, la pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzabili sul territorio comunale. Fino alla approvazione del Piano Energetico Comunale il riferimento è la normativa di settore vigente. Per tutti gli impianti è obbligatoria l'assunzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi di demolizione, bonifica e ripristino del sito interessato dagli impianti.

Gli impianti fotovoltaici ubicati al suolo sono soggetti al titolo abilitativo previsto dalle normative vigenti e sono ammessi fino a 20 Kwp in tutti gli ambiti del territorio agricolo (AVA, ARP, AAP e AVN). Gli impianti superiori a 20 Kwp sono ammessi nelle aree AVA, ARP e AAP, salvo diverse indicazioni dettate dalle normative vigenti.

Gli impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili, se previsti nel Piano Energetico Comunale che ha il compito di definire, sulla base del fabbisogno energetico, la pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzabili sul territorio comunale.

Qualora il Comune non sia dotato di uno strumento di pianificazione sul tema energetico e comunque fino alla approvazione dello stesso sono autorizzabili secondo le modalità e procedure previste dalla normativa di settore vigente.

La realizzazione di impianti fotovoltaici integrati è ammessa su tutto il territorio rurale con le modalità previste dalle normative vigenti.

Prescrizioni per il risparmio idrico

(ex Art. 61 RUE)

1. Il PSC definisce come prioritario l'obiettivo e' fatto obbligo di dotarsi di sistemi economici e funzionali ai fini del contenimento dei consumi idrici, sia attraverso la riduzione dei consumi, sia attraverso l'utilizzo delle acque meteoriche.
2. A tal fine è fatto obbligo, per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia, privati o destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, case di cura, impianti sportivi, ecc.), l'attivazione di misure volte al risparmio idrico, attenendosi alle seguenti disposizioni:

è fatto obbligo di installazione di contatori per il consumo di acqua potabile individuali per ogni singola unità abitativa, così da garantire che i costi per l'approvvigionamento di acqua potabile sostenuti dall'immobile vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi.

Tale obbligo va applicato a tutti gli edifici di nuova costruzione mentre per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento della rete di distribuzione dell'acqua potabile;

L'acquisizione del titolo abilitativo è subordinato alla implica la previsione, nel progetto, di installazione di contatori individuali;

- obbligo di installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature idrosanitarie (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a risparmio, cassette di scarico a flusso differenziato, vaso WC a risparmio, ecc.);
- obbligo di installazione di dispositivi e componenti atti a ridurre i consumi delle apparecchiature irrigue nei giardini privati o condominiali (sistemi temporizzati a micropioggia, a goccia, ecc.).

3. Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia totale di edifici privati o destinati a utenze pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, impianti sportivi, ecc.), ad uso residenziale, terziario direzionale, produttivo e agricolo, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 50 mq, è fatto obbligo (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) l'installazione di impianto di captazione, filtro e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, per consentirne l'impiego per usi compatibili e comunque non potabili e la predisposizione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque all'esterno dell'edificio.

Le acque meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate per l'irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, il lavaggio di piazzali, il lavaggio di auto. La rete di adduzione potrà essere estesa anche all'interno dell'edificio e le acque così raccolte impiegate per l'alimentazione delle cassette di scarico dei WC, per usi tecnologici domestici (per esempio alimentazione di lavatrici opportunamente predisposte), usi tecnologici relativi

(per esempio sistemi di climatizzazione passiva/attiva). Le coperture dei tetti dovranno essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate;

Per la realizzazione dell'intervento dovrà essere allegata alla presentazione del titolo abilitativo:

a) descrizione dell'impianto corredata da elaborati grafici dettagliati al fine di dimostrare la conformità della soluzione tecnica adottata che dovrà avere i seguenti requisiti:

- manto di copertura privo di sostanze nocive;
- collettori di raccolta e di scarico impermeabili, idoneamente dimensionati e collegati al manto di copertura privi di sostanze nocive;
- sistema di esclusione dell'acqua di prima pioggia, corrispondente a 5 mm di pioggia per i primi 15 minuti;
- pozzetto ispezionabile con sistema di filtrazione meccanica;
- sistema di filtratura per l'acqua in entrata;
- vasca di accumulo ispezionabile collegata ai collettori di raccolta, priva di materiali nocivi, preferibilmente interrata;
- sistema antisvuotamento, collegato alla rete idrica principale, con relativo disgiuntore;
- valvole e conduttura di sfogo per il troppo pieno delle vasche, collegate alla rete fognaria delle acque chiare;
- pompe di adduzione dell'acqua tipo autoadescante;
- rete autonoma di adduzione e distribuzione collegata alle vasche d'accumulo idoneamente dimensionata e separata dalla rete idrica principale a norma UNI 9182, con adeguate segnalazioni visive delle tubature e dicitura "non potabile" e relativo contatore omologato in entrata;
- eventuale conduttura di immissione nella rete duale di uso pubblico a norma UNI 9182 con relativo disgiuntore e contatore;

b) dimensionamento della cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, che dovrà avere dimensioni non inferiori a 1 m³ ogni 50 m² di superficie lorda complessiva di area destinata a verde pertinenziale e/o a cortile, a meno che il valore del Volume di acqua meteorica captabile in un anno dalla copertura dell'edificio (V.C.), non risulti inferiore al volume così calcolato (il valore di V.C. espresso in mc viene calcolato in base alla seguente relazione $V.C. = S.C. \times P.C.$ dove S.C., Superficie utile di captazione, espressa in mq, è la superficie del coperto dell'organismo edilizio e P.C., valore medio delle precipitazioni meteoriche, è espresso in mm di pioggia annui);

A lavori ultimati, al fine della verifica della corretta esecuzione dell'impianto dovrà essere presentato:

- Giudizio sintetico di un tecnico abilitato, basato sulla presenza dei dispositivi descritti nella soluzione tecnica, sull'idoneità del modo in cui sono installati, sulla reciproca compatibilità, sull'idoneità degli usi idrici previsti;
- Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa installatrice dell'impianto di adduzione e distribuzione, ai sensi del DM 37/2008 e s.m.i. Elenco esemplificativo e non esaustivo degli usi compatibili;

4. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile si consiglia inoltre l'introduzione della doppia rete idrica, con utilizzo delle acque grigie provenienti dagli scarichi di lavatrici, vasche da bagno e docce per l'alimentazione delle cassette di scarico. Le acque di scarico dovranno essere opportunamente trattate per impedire l'intasamento di cassette e tubature e la diffusione di odori e agenti patogeni. L'eventuale surplus di acqua necessaria per alimentare le cassette di scarico, dovrà essere prelevata dalla rete di acqua potabile attraverso dispositivi che ne impediscano la contaminazione. Le tubazioni dei due sistemi dovranno essere contrassegnate in maniera da escludere ogni possibile errore durante il montaggio e gli interventi di manutenzione. L'impianto proposto dovrà essere approvato in sede di progetto

dall'ufficio di igiene, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna;

5. Negli ambiti di nuovo insediamento e nelle ristrutturazioni urbanistiche i Piani Urbanistici Attuativi dovranno prevedere, qualora sia disponibile il servizio, la realizzazione di reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili. L'acquisizione del titolo abilitativo è subordinato alla previsione, nel progetto, del collegamento a reti duali, ove già esistenti;

6. Le attività del settore produttivo industriale che utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo e del settore commerciale, devono osservare le seguenti disposizioni:

— i nuovi insediamenti, quando tecnicamente possibile, dovranno approvvigionarsi, per l'alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l'irrigazione di aree verdi aziendali, da acque superficiali e/o da acquedotti industriali; analogamente, per gli insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente RUE, laddove si rendano disponibili risorse idriche da fonti alternative alle sotterranee, sono vietati i prelievi anche da pozzi già esistenti;

— dovranno essere utilizzate acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva, attraverso la realizzazione di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi) e attraverso il recupero di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate, preventivamente stoccate;

— negli impianti di refrigerazione utilizzati per scopi produttivi è consentito l'uso di acqua prelevata dal sottosuolo come liquido refrigerante, a condizione che vengano installati apparecchi che ne

consentano il riciclo totale; la medesima vale anche per impianti di refrigerazione e condizionamento utilizzati per scopi commerciali;

— dovranno essere previsti sistemi per il contenimento dei consumi idrici inerenti i lavaggi di attrezzature, piazzali, mezzi, ecc. (anche attraverso l'installazione di erogatori a pedale, sistemi a getto di vapore, ecc.) o l'utilizzo di acque meno pregiate o recuperate;

— è fatto obbligo della misurazione dei prelievi dalle falde e dalle acque superficiali, ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e in riferimento a quanto disposto dagli artt. 6 e 16 del Regolamento regionale n. 41/2001, e di comunicazione annuale dei dati all'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna e alla Regione;

— nei nuovi insediamenti industriali e/o in occasione di modifiche al ciclo produttivo di impianti esistenti che comportino incrementi degli approvvigionamenti idrici, i titolari delle attività, non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, dovranno inoltrare al competente Servizio tecnico regionale, o al soggetto gestore (in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico), una relazione sul bilancio idrico, nella quale si evidenzia l'applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, con riferimento alle migliori tecniche disponibili (BAT) e alle disposizioni indicate nelle precedenti lettere;

— per le attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente RUE e non già soggette a regime di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, entro il 31/12/2010, dovrà essere presentato al competente Servizio tecnico regionale, al Comune e al soggetto gestore (in caso di allacciamento all'acquedotto pubblico) una relazione sul bilancio idrico nella quale si evidenzia l'applicazione dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque, nonché un eventuale piano di adeguamento ai suddetti criteri;

— i nuovi insediamenti ad uso produttivo o le ristrutturazioni degli insediamenti produttivi esistenti, dovranno, qualora tecnicamente possibile, realizzare reti duali di adduzione ai fini dell'utilizzo di acque meno pregiate e/o dell'introduzione di tecnologie per la riduzione dei consumi idrici; tali disposizioni rientrano obbligatoriamente nel quadro degli obiettivi prestazionali richiesti per le nuove aree produttive di rilievo sovracomunale, in quanto destinate ad assumere, ai sensi dell'art. A-14 della LR 20/2000 e s.m.i., i caratteri propri

3.1.3. requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale;

Tali requisiti sono da valutare sulla base di studio di impatto e progetto di massima.

3.1.4. incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti;

Si rimanda alla normativa urbanistica regionale (L.R. 20/2000 art. 7 ter).

3.1.5. prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon;

Si richiama la Direttiva europea 2013/59/EURATOM del Consiglio del 5 dicembre 2013 agli art. 74 *Esposizione al radon in ambienti chiusi* e 103 *Piano d'azione per il radon* e la mappatura fornita da ARPAE, riportati alla nota (4).

3.1.6. specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale;

I parametri igienico-sanitari per gli edifici abitativi sono fissati dal DM 5/07/1975, nonché dalle Istruzioni ministeriali 20/06/1896 per quanto tuttora vigente.

Relativamente agli edifici non abitativi, dei luoghi di lavoro, i requisiti igienico-sanitari sono fissati dal Dlgs 81/2008.

Ai sensi delle disposizioni dell'allegato IV art.1.2.5 del Dlgs 81/2008, per i locali destinati a uffici, o equiparati (es. locali commerciali ecc.), i limiti di altezza sono fissati dalla presente normativa urbanistica vigente nella misura minima di m.2,70.

I parametri fissati per i rapporti illuminazione-ventilanti, per i locali di luoghi di lavoro, fatto salvo che non sia diversamente richiesto dalle necessità di lavorazione o da norme di settore, ai sensi dell'art.1.10 del citato Dlgs 81/2008 allegato IV, sono fissati in analogia ai locali abitativi, ai sensi del DM 5/07/1975, nella misura di 1/8 della superficie finestrata apribile rispetto alla superficie del pavimento dell'ambiente di riferimento, oppure con FLD fattore di luce diurna medio non inferiore al 2%, fermo restando che il parametro, relativo alla soluzione proposta, non sia peggiorativo di quello esistente.

3.1.7. dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita");

Si richiamano i sistemi di cui al DLGS 81/2008, fatte salve progettazioni specifiche non rispondenti sottoposte a valutazione DVR ovvero DUVRI, e si rimanda alla [Delibera di Giunta n.699 del 15/6/2015](#) pubblicata sul BURERT, periodico (parte seconda) n.154 del 1/7/2015 - Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 e ss.mm.e ii..

3.1.8. prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.

La Giunta Regionale con delibera n. 831 del 12 giugno 2017 ha approvato il documento “Modalità applicative del divieto alle Sale gioco e Sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito”, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della L.R. n. 5 del 2013, come modificato dall'art. 48 della L.R. n. 18 del 2016.

Si rimanda al **REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**, di cui all'**allegato 2** del presente R.E.

Inoltre ai sensi della LR n.2 del 30/04/2015 art.4 è stabilito il titolo edilizio previsto per interventi relativi ai locali contenenti sale da gioco o raccolta di scommesse.

3.1.9 nuove strutture commerciali di rilevanza sovracomunale

Nelle **aree AP_2** gli insediamenti di nuove strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale dovranno conformarsi ai criteri, ai principi e alle discipline stabilite ai punti 12 e 13 dell'art. 9.5 del PTCP - Norme Tecniche di attuazione del POIC - della Provincia di Bologna approvate con delibera del Consiglio Provinciale n.30 del 07-04-2009; in specifico, nei casi di singole strutture o aggregazioni di strutture di vendita che configurino interventi commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale, così come classificati al punto 3 delle NTA del POIC, l'attuazione di nuove strutture commerciali e di interventi di riqualificazione di strutture esistenti è vincolata al rispetto delle condizioni urbanistico-architettoniche di cui al punto 13 del POIC (Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate - ACEA).

Nelle **aree AP_4** le nuove strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale dovranno conformarsi ai criteri, ai principi e alle discipline stabilite ai punti 12 e 13 dell'art. 9.5 del PTCP - Norme Tecniche di attuazione del POIC - della Provincia di Bologna approvate con delibera del Consiglio Provinciale n.30 del 07-04-2009; nei casi di interventi commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale, così come classificati al punto 3 delle NTA del POIC, l'attuazione di nuove strutture commerciali e di interventi di riqualificazione di strutture esistenti è in specifico vincolata al rispetto delle condizioni urbanistico-architettoniche di cui al punto 13 del POIC (Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate - ACEA).

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico *contenente disposizioni regolamentari riguardanti:*

3.2.1 strade;

3.2.2 portici;

3.2.3 piste ciclabili;

3.2.4 aree per parcheggio;

(ex art. 66 RUE)

7. Nei parcheggi pubblici ai fini del rispetto della legge 24/03/1989 n. 122 e delle disposizioni specifiche relative alle strutture commerciali, la superficie convenzionale di un 'posto auto', comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a 25 mq.
8. Nei parcheggi pubblici le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x5, e quelle di un posto-autocarro non inferiori a m.3x10.
9. Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di parcheggi interrati, ove ammessi, o fuori terra, anche multipiano, nell'ambito delle quantità di edificazione ammesse. In tutti i tipi di parcheggio si applicano le prescrizioni del RUE ai fini della tutela del suolo dall'inquinamento.
10. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre alberati, con filari di alberi posti mediamente ogni 2 posti auto; ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima di mq 3, separata dagli stalli di parcheggio in modo che non vi possa versare l'acqua piovana che cade sugli stalli stessi.
11. Nei parcheggi pubblici andranno previsti inoltre spazi specificamente attrezzati anche per la sosta di biciclette nella misura di un posto bici per ogni 3 posti auto, nonché spazi di parcheggio per motocicli.

3.2.5 piazze e aree pedonalizzate;

3.2.6 passaggi pedonali e marciapiedi;

3.2.7 passi carrai ed uscite per autorimesse;

Passi carrai, uscita dalle autorimesse e accessi pedonali

(ex Art. 76 RUE)

1. L'apertura di passi carrai sulla pubblica viabilità è subordinata alla autorizzazione dell'Ente gestore della strada e al rispetto delle norme dettate in materia dal Codice della Strada. Fra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, etc.), deve sempre intercorrere una distanza minima di almeno m. 10.
2. L'ubicazione dei passi carrai e di quelli pedonali dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici. La costruzione è a carico della proprietà. Le rampe carraie devono essere realizzate in materiale antisdrucchiolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la larghezza non deve essere inferiore a m 2.50 se la rampa è rettilinea e m 3.50 se curva, salvo diverse disposizione in ordine al rispetto delle

norme antincendio.

3. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto in piano, per una lunghezza di almeno 5,00 metri, atto alla sosta di un'autovettura. Uguale distanza dovrà essere mantenuta tra il cancello d'ingresso alla proprietà privata e l'immissione sulla viabilità pubblica. Possono essere ammesse lunghezze minori, previo parere favorevole degli Uffici competenti.
4. Nella realizzazione degli accessi carrai e pedonali si devono adottare accorgimenti, quali caditoie o griglie, atti ad evitare il deflusso incontrollato dell'acqua dell'area cortiliva sulla strada con trasporto di materiali quali fango, ghiaia, foglie, ecc. sugli spazi pubblici. Le uscite da passi carrai che attraversino pedonali di uso pubblico devono essere realizzate in modo da consentire la continuità del pedonale stesso. In particolare dovranno essere realizzate apposite rampe di raccordo con pendenza non superiore all'8%.
5. Qualora a seguito della realizzazione di un nuovo passo carraio, vengano soppressi dei posti-auto pubblici esistenti, il richiedente è tenuto a versare l'onere monetizzato corrispondente alla superficie dei parcheggi soppressi.
6. Le medesime disposizioni di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 si applicano anche per le strade private.

3.2.8 chioschi/dehors su suolo pubblico;

si richiama l'articolo di cui al Titolo II Capo I punto 3 delle presenti norme (Occupazione di suolo pubblico) ed il **"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS"** approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.06.201 di cui all'**allegato 3** del presente R.E..

Occupazione di suolo pubblico

(ex Art. 79 RUE)

Il titolare del titolo abilitativo e della comunicazione di inizio dei lavori ai sensi dell'art.7 della LR 15/2013 e s.m.i., quando l'esecuzione delle opere comporti l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere al Comune la relativa formale autorizzazione ai sensi del vigente **Regolamento di occupazione suolo e aree pubbliche**, di cui all'**allegato 4** del presente R.E..

3.2.9. servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato;

Si rimanda all'Art.825.**Diritti demaniali su beni altrui** del Codice Civile, per la forma di **"dicitio ad patriam"** che stabilisce l'assoggettamento reale, concreto, effettivo da parte del proprietario all'uso collettivo di un proprio bene in modo da soddisfare un'esigenza comune ai membri della collettività.

3.2.10 recinzioni;

Recinzioni

(ex Art. 78 RUE)

1. Le recinzioni, i muri di cinta, le cancellate devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente ed alla tipologia prevalente del fronte strada. Per motivi di sicurezza o qualora

ubicate in aderenza a marciapiedi di uso pubblico, non devono presentare fili spinati, punte o altri elementi pericolosi e devono rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio strada e dalle curve previste dal Codice della Strada, ~~dal PSC e dal RUE~~, nonché richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano.

2. Salvo eventuali diverse prescrizioni **stabilite in accordi e convenzioni** ~~dettate dal POC~~, in ambito urbano le recinzioni sul fronte strada – la cui altezza massima deve essere inferiore a 3,00 m – possono essere realizzate con muretto di base di altezza pari a 50 cm. sovrastante cancellata. I confini tra proprietà private possono essere realizzati in siepe viva con interposta rete metallica che deve essere occultata con gli stessi elementi vegetali.”
3. Qualora la recinzione da realizzare ex novo ricada in ambito urbano consolidato, caratterizzato da peculiari caratteristiche tipologiche delle recinzioni esistenti, anche la nuova recinzione dovrà essere realizzata mantenendo le medesime caratteristiche.

~~In ambito extra urbano le recinzioni dovranno essere realizzate in siepe viva con eventuale rete metallica occultata almeno da un lato con gli stessi elementi vegetali. La rete metallica potrà essere sostenuta da un cordolo di H max = 20 cm. Possono essere realizzate colonne a sostegno dei cancelli e a condizione che queste ultime rispettino le tipologie tradizionali.~~

Al fine di mitigare gli impatti acustici è consentita, in prossimità di strade a forte volume di traffico, la realizzazione di recinzioni costituite da barriere fonoassorbenti, che abbiano altezza non superiore a m 3,00 (ART 878 CODICE CIVILE). La richiesta dovrà essere corredata da apposita relazione atta ad attestare la necessità dell'opera, corredata da elaborati grafici (rendering, ecc.) idonei a visualizzarne l'impatto estetico. L'altezza va misurata dal piano del marciapiede, o in mancanza di questo dalla quota stradale, all'elemento più alto della recinzione. Nell'ambito delle corti rurali storiche dovranno essere mantenuti **esclusivamente** gli accessi esistenti di interesse storico-testimoniale; **sono ammesse modifiche agli accessi nel rispetto della tipologia storica della corte agricola**. Negli ambiti produttivi sono ammesse recinzioni con muretto di base e sovrastante grigliato metallico, ovvero con muro a parete piena, anche in pannelli prefabbricati.

4. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici devono essere arretrati **di almeno 5,00 m (12,00 m per fabbricati a destinazione produttiva)** rispetto al ciglio stradale in modo da permettere la **sesta** fermata di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale, ai sensi dell'art. 46 *Accessi nelle strade urbane-passo carrabile del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada*, salvo deroghe per il territorio urbanizzato e urbanizzabile sulla base di conforme parere degli uffici competenti.
5. Accordi e convenzioni possono dettare norme specifiche relative alle recinzioni per determinate zone o interventi.

3.2.11 numerazione civica

Numerazione civica

(ex Art. 74 RUE)

1. Il Comune attribuisce la numerazione civica anche su istanza dei richiedenti.
2. La normativa in merito è definita da apposito atto comunale. L'inosservanza di dette norme costituisce infrazione al R.E. ed è soggetta alle sanzioni previste.
3. I procedimenti inerenti sono regolati dal Capo VII del DPR 223/89 (Art. da 38 a 45) secondo la modulistica e/o modalità stabilita dall'Istituto Nazionale di Statistica. L'indicatore del numero civico assegnato è fornito ed installato a spese degli interessati.

Allo scopo di realizzare una nuova numerazione, l'Amministrazione può assegnare una numerazione provvisoria, in caso di richiesta dell'interessato di conformità edilizia e agibilità parziale ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001 e art. 25 della LR 15/2013, altresì potrà richiedere al medesimo di applicare i relativi indicatori provvisori.

Le eventuali modifiche/riordini della numerazione civica dipendenti dalla gestione comunale relativa agli adempimenti topografici, ecografici e/o di numerazione civica, previa notifica

all'interessato sono realizzate a cura e spese dell'Amministrazione comunale. In caso contrario sono realizzate a cura e spese dell'interessato che ha generato la necessità di modifica e/o riordino. Ogni aggiuntiva installazione di segnaletica informativa per la maggiore e accentuata evidenziazione della numerazione civica è esaminata dal comune su richiesta dell'interessato ed è realizzata e mantenuta a cura e spese del richiedente.

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

contenente disposizioni regolamentari riguardanti le regole tecniche e i requisiti qualitativi per la realizzazione e la salvaguardia di:

3.3.1 aree verdi;

Si richiama il **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO** di cui all'allegato 5 del presente R.E.

Si evidenziano per i singoli ambiti identificati dal PSC le seguenti prescrizioni particolari:

1) Ambito AC_1 (ex art. 38 RUE)

Nelle aree AC_1 non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato.

2) Ambito AC_3 (ex art. 40 RUE)

Nelle aree AC_3 non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito- sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato.

3) Ambito AP_0 (ex art. 41 RUE)

Nelle aree AP_0 non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato. All'atto della presentazione del titolo abilitativo, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione, demolizione e contestuale nuova costruzione, nuova costruzione, ampliamento, dovrà essere prodotta apposita documentazione relativamente alla storia del sito ed eventuale caratterizzazione preliminare che accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, secondo le procedure di cui al precedente art. 35 comma 6.

Tutti i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesistenti) di medio- grandi strutture di vendita commerciale non alimentari, vanno subordinati alla redazione di un ~~piano urbanistico attuativo (PUA)~~ **progetto unitario convenzionato** al fine di inserire nella convenzione l'impegno relativo alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistenti, in relazione ai criteri regionali.

4) Ambito AP_2 (ex art. 43 RUE)

All'atto della presentazione del titolo abilitativo, dovrà essere prodotta apposita documentazione relativamente alla storia del sito ed eventuale caratterizzazione preliminare che accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, secondo le procedure di cui al precedente art. 35 comma 6. Tutti i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesistenti) di medio- grandi strutture di vendita commerciale non alimentari, vanno subordinati alla redazione di un piano urbanistico attuativo (PUA), al fine di inserire nella convenzione l'impegno relativo alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti

commerciali sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistenti, in relazione ai criteri regionali.

5) Ambito AP_5 (ex art. 46 RUE)

I progetti relativi alle aree AP_5 devono essere accompagnati da una relazione di impatto sulle matrici ambientali e paesaggistiche, ovvero, nei casi in cui, in relazione all'entità e alla complessità dell'intervento da attuare, il Comune intenda richiedere che l'intervento sia attuato tramite **PJA progetto unitario convenzionato**, i progetti devono essere assoggettati a Procedura di Verifica (Screening) ai sensi della LR 9/1999 e s.m.. I progetti relativi alle aree AP_5 devono prevedere la realizzazione di opere di mitigazione/compensazione e, in particolare, l'impianto di siepi arboreo/arbustive di dimensioni idonee a minimizzare l'impatto paesaggistico degli impianti.

6) Ambito AG/U (ex art. 47 RUE)

Nelle aree AG/U non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito- sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato

(ex art. 63 RUE)

Nell'ambito delle aree a "verde pubblico" esistente non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato.

Le nuove costruzioni eventualmente previste nell'ambito delle aree DOT_V dovranno essere ubicate in modo tale da non pregiudicare l'integrità delle alberature esistenti.

(ex art. 64 RUE)

Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato.

3.3.2 parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;

3.3.3 orti urbani;

Nella conduzione degli orti è fatto divieto:

- Di erigere baracche, altre strutture o serre; è tuttavia consentito proteggere, nei periodi primavera e inverno, dalle avversità atmosferiche i prodotti orticoli con teli di nylon o reti vincolati alla struttura purché di altezza non superiore a cm. 100 uniformandoli alla maggioranza degli assegnatari per tipologia di materiale;
- Di erigere canne o paletti destinati a sostegno delle colture oltre i due metri dal suolo;
- Di allevare o tenere sul lotto assegnato animali domestici o di bassa corte (cani, gatti, conigli, galline, ecc.);
- Di coltivare o piantumare alberature di piccole dimensioni;

- Di mettere pietre, lamiere, legni, fili di ferro e qualunque altro manufatto che non sia stato previsto dall'Amministrazione Comunale.
- Utilizzare prodotti non conformi alle pratiche dell'agricoltura biologica anche nel trattamento fitosanitario delle coltivazioni. Qualora dovessero subentrare nuove forme di avversità per le piantagioni, occorre segnalare e concordare tempestivamente con l'Ufficio Ambiente del Comune le modalità idonee per debellarle.
- Di evitare accumuli di acqua, diversamente, se strettamente necessario, i contenitori dovranno essere opportunamente chiusi, secondo quanto previsto dalle ordinanze di lotta alle zanzare.

Nella conduzione è fatto obbligo di mantenere ordinati e puliti gli orti nonché le parti ad uso comune (viottoli, locale degli attrezzi, irrigazione, ecc.) secondo un programma di turnazione concordato con il Comitato di Gestione.

3.3.4 parchi e percorsi in territorio rurale;

Si evidenziano per i singoli ambiti identificati dagli strumenti urbanistici le seguenti prescrizioni particolari:

1) Ambito AC_1 (ex art. 38 RUE)

In tutte le aree AC_1 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC.

(ex art. 48 RUE)

Le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati a mezzo di demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente, quando ammesse dal presente RUE, dovranno essere ubicate in adiacenza a complessi edificati preesistenti escludendo l'edificazione sparsa e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 del presente RUE, fatte salve precise esigenze di integrazione dei centri aziendali agricoli esistenti; dovranno inoltre essere integrate secondo criteri di coerenza tipologica, compositiva e costruttiva con le forme tradizionali locali, ed in particolare:

- compattezza ed autonomia funzionale dell'area cortiliva,
- correlazione dell'ubicazione degli edifici alla rete dei percorsi e della viabilità vicinale,
- caratteristiche volumetriche e planimetriche coerenti con le tipologie rurali tradizionali,
- impiego di sistemi strutturali e di materiali costruttivi e di finitura della tradizione locale,
- impiego di strutture prefabbricate, purché con pendenza del tetto corrispondente alle pendenze tipiche della tradizione locale e con tamponamento delle pareti perimetrali che

mascheri completamente la struttura prefabbricata,

- adozione di opportuni accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico,

- le nuove costruzioni, la costruzione di opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6 dell'allegato alla LR 15/2013 e s.m.i. e gli interventi di ristrutturazione edilizia, quando ammesse dal presente RUE, dovranno essere progettate con riferimento a tipologie architettoniche e compositive tipiche del paesaggio rurale, in coerenza con le tipologie tradizionali presenti nel centro aziendale o nel contesto rurale in cui i fabbricati verranno realizzati. A tal fine è necessario che i nuovi edifici presentino:

- un armonico inserimento nel centro aziendale o nel contesto rurale, secondo i criteri tipici della composizione delle corti rurali tradizionali;

- un rapporto armonico fra dimensioni in pianta e altezza dell'edificio:

- la tipologia e le pendenze delle falde di copertura tipiche del paesaggio rurale. Per il manto di copertura dovranno essere utilizzati materiali che garantiscano un corretto inserimento nel contesto rurale, preferibilmente in coppi, con possibilità di proporre, per la struttura di copertura, materiali anche non tradizionali, avendo anche cura di dimensionare gli sporti di copertura in forma proporzionata alle dimensioni dell'edificio;

- la modularità delle aperture tipiche degli edifici rurali, con particolare riferimento al rapporto fra larghezza ed altezza delle finestre;

- le caratteristiche volumetriche tipiche del territorio rurale, limitando all'essenziale la realizzazione di elementi sporgenti rispetto al volume compatto del fabbricato, quali balconi scale esterne o altri volumi aggettanti;

- le caratteristiche tipiche del paramento murario degli edifici rurali, che dovrà essere intonato, è ammesso l'uso della tecnica della gelosia, compatibilmente con le esigenze di sicurezza delle strutture ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti. Quando sia previsto l'impiego di materiali non tradizionali (cemento armato, acciaio, legno, ecc.), per le strutture verticali e orizzontali, tali materiali non dovranno essere lasciati a vista all'esterno del fabbricato, utilizzando tinteggiature esterne a calce o a base di silicati, con esclusione per i tinteggi a tempera e al quarzo; per la tinteggiatura si dovranno adottare soluzioni cromatiche che riprendano i colori tipici del repertorio della tradizione locale e si armonizzino con il contesto, escludendo tonalità sature o brillanti, che contrastano con i toni morbidi del paesaggio rurale;

- per tutti gli insediamenti ricadenti in territorio rurale, quando tecnicamente possibile, in relazione all'ubicazione e consistenza dell'insediamento, dovrà essere previsto l'allacciamento alla pubblica fognatura in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato; nel caso questo non fosse possibile è fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D.lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale vigente; gli scarichi domestici (e assimilabili) non recapitanti in pubblica fognatura devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato da individuarsi tra le seguenti tipologie:

- Degrassatore, fossa Imhoff e subirrigazione o subirrigazione con drenaggio prevista dalla D.G.R. 1053/2003 Tab. A, punto 10, da realizzarsi come indicato dalla Delibera di C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977;

- Fitodepurazione, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato 4 alla "Relazione - Variante PTCP in recepimento del PTA regionale";

m) per tutti gli insediamenti ricadenti in territorio rurale, ricompresi entro le seguenti aree:

- "aree di salvaguardia delle captazioni";

- "aree di ricarica della falda: Settore di tipo D e B";

- "aree a vulnerabilità naturale dell'acquifero elevata o estremamente elevata per lo smaltimento delle acque nere non è comunque ammessa la subirrigazione o l'utilizzazione di fosse a dispersione diretta;

~~Le distanze si misurano a partire dal piede esterno dell'argine del lagone di accumulo.~~ Le modalità di esecuzione dovranno inoltre prevedere accorgimenti specifici di mitigazione dello stesso quali, ad esempio, arginature perimetrali, fossi di guardia, fasce di mitigazione vegetazionali la cui manutenzione e reintegrazione (in caso di deperimenti e/o fallanze) dovrà essere garantita al ritiro degli atti abilitativi da apposita Convenzione che preveda specifiche garanzie da commisurare in relazione alle opere previste (garanzia fideiussoria, deposito cauzionale ecc...).

2. Negli ambiti del territorio rurale ~~del PSC~~ degli strumenti urbanistici eventuali opere idrauliche e/o infrastrutturali (paratoie, bocche di presa, ponti, ecc.) dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; tali interventi dovranno comunque integrarsi per foggia, materiali e colori, con i caratteri dominanti del paesaggio agrario circostante. Tutti i nuovi attraversamenti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla competente Autorità Idraulica.

3. Negli ambiti del territorio rurale ~~del PSC~~ degli strumenti urbanistici, in talune situazioni di particolare impatto nei confronti del sistema della viabilità esistente, gli interventi edilizi potranno essere subordinati alla realizzazione di opere volte ad eliminare o a migliorare significativamente le condizioni negative rilevate. Tali opere potranno essere stabilite dall'Amministrazione Comunale, per i singoli casi, all'atto del rilascio del permesso di costruire e subordinate alla stipula di apposita convenzione, da sottoscrivere prima del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione. Quando tali opere interessino ambiti APR o aree AVN, esse dovranno avere caratteristiche geometriche, materiali e cromatiche tali da non pregiudicare i valori paesaggistici e ambientali presenti e la funzionalità ecosistemica locale.

-le superfici di calpestio degli allevamenti su lettiera o stabulazione in esterno e degli allevamenti suini, con pulitura a secco degli stalletti, dovranno essere dotati di idonei pozzetti di accumulo del percolato a dimostrata tenuta idraulica;

- è vietato il tombamento di fossi stradali o interpoderali, se non per realizzare passi carrai o per specifiche esigenze di pubblico interesse, e comunque per tratti limitati alle esigenze di passaggio carraio **ovvero adeguati dimensionalmente.**

(ex art. 50 RUE)

Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere accompagnati da un progetto di inserimento ambientale del nuovo intervento edilizio nel contesto paesaggistico circostante che preveda la realizzazione di una cortina vegetale dello spessore di 5 metri con specie arboree ed arbustive

tipiche del bosco di pianura.

E' fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D.Lgs. n. 152/2006, fatta salva la facoltà di prescrivere l'allacciamento alla pubblica fognatura, quando tecnicamente possibile, in relazione all'ubicazione e consistenza dell'insediamento.

(ex art. 51 RUE)

La realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo aziendale (A.3) e di tipo produttivo intensivoindustriale (A.4) è subordinata all'impianto di una cortina vegetale dello spessore di almeno 10 m con specie arboree ed arbustive tipiche del bosco di pianura.

Disposizioni particolari per gli usi agricoli

(ex Art. 55 RUE)

~~1. Con riferimento all'uso A.7 (Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo), ove ammesso, il titolo abilitativo per gli interventi relativi ai depositi di macchine agricole operanti in conto terzi potrà essere rilasciato solo a condizione che il richiedente, al fine di dimostrare la propria specifica professionalità:~~

~~a) risulti iscritto alla Camera di Commercio quale "contoterzista per prestazioni agricole" alla data di presentazione del titolo abilitativo;~~

~~b) produca copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che da tale attività derivi il reddito prevalente dell'interessato;~~

~~c) sottoscriva un impegno unilaterale d'obbligo, da registrarsi a norma di legge, con cui si impegna a mantenere tale destinazione per sé o per aventi causa, per almeno 10 anni dalla data di fine lavori;~~

~~2. Con riferimento all'uso A.8 (Infrastrutture agricole funzionali all'agricoltura), ove ammesso, le opere classificabili come infrastrutture tecniche funzionali all'agricoltura sono realizzate mediante progetti esecutivi predisposti dagli Enti interessati, nel rispetto delle NTA del PSC e del RUE, con particolare riguardo per le prescrizioni stabilite per le diverse categorie di infrastrutture e in relazione ai singoli ambiti interessati. Qualora trattasi di impianti di depurazione di liquami, sono prescritte le distanze indicate dalle normative vigenti per i contenitori di liquami a cielo aperto. Valgono altresì tutte le eventuali ulteriori prescrizioni dei Competenti Organi preposti alla salvaguardia e alla tutela dell'ambito in cui viene realizzato l'intervento.~~

~~3. Con riferimento all'uso A.9 (Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici), ove ammesso, gli interventi dovranno prevedere l'impermeabilizzazione con materiali artificiali. I bacini dovranno essere realizzati con riferimento ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui alle "Disposizioni attuative del D.M. 7 aprile 2006 - Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati da fonte agricola - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" emesse dalla R.E.R. ed alla LR 4/2007, oltre che alla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa RER n. 96 del 16/01/2007 ed alla Circolare esplicativa di cui alla Determina 04/03/2008 n. 2184 del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della RER. I bacini dovranno essere ubicati, per quanto possibile, in maniera tale da ridurre al minimo l'impatto ambientale e paesaggistico; le modalità di esecuzione dovranno inoltre prevedere accorgimenti specifici di mitigazione dello stesso quali, ad esempio, fasce di mitigazione vegetazionali a cortina spessa;~~

4. Con riferimento all'uso A.10 (Allevamenti ittici per uso produttivo), ove ammesso, gli interventi finalizzati alla realizzazione di bacini per itticoltura sono tenuti al rispetto dei limiti di distanza dalle strade (D4), in base alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada. Tali interventi potranno essere consentiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni regionali in materia, sulla base delle risultanze positive di una apposita analisi idrogeologica e geotecnica da allegarsi all'istanza di permesso di costruire che dovrà tra l'altro documentare l'adozione di idonei criteri di sicurezza nella esecuzione degli scavi e dei movimenti di terra, nonché di misure adeguate alla prevenzione di eventuali rischi di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee. Ove l'attività comporti, anche saltuariamente, il concorso di pubblico (ad es. per visite didattiche di scolaresche e simili), l'intervento dovrà risultare compatibile con le infrastrutture esistenti ed il progetto dovrà evidenziare il soddisfacimento delle richieste di servizi e parcheggi. I suddetti interventi sono comunque subordinati al rispetto di prescrizioni particolari eventualmente impartite, all'atto del rilascio del permesso di costruire, per la salvaguardia dell'ambiente. Preliminarmente alla esecuzione degli scavi dovranno essere ottemperate tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 152/06, D.Lgs. n. 4 del 16/01/08 e sm.

5. Con riferimento all'uso A.11 (Strutture ricettive agrituristiche), ove ammesso, gli interventi sono definiti dalla LR n. 4 del 31.3.2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole" e ai criteri di attuazione della stessa legge regionale di cui all'Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2009, n. 1693.

6. Con riferimento all'uso A.12 (Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre), ove ammesso, gli interventi dovranno prevedere la sistemazione dell'area di pertinenza anche dei recinti e delle altre attrezzature funzionali all'esercizio della pratica sportiva. Tali strutture dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali e tecniche della tradizione locale o in legno, adottando in ogni caso opportuni accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico. Tali strutture dovranno essere ricavate in contiguità con l'area cortiliva degli edifici aziendali agricoli esistenti. Per tali interventi è posta condizione che l'intervento provveda ad una idonea sistemazione funzionale dell'area interessata e vengano adottati specifici accorgimenti di valorizzazione ambientale e/o mitigazione degli impatti visivi tramite appropriati impianti di arredo vegetazionale.

7. Con riferimento all'uso A.13 (Attrezzature per la pesca sportiva), ove ammesso, gli interventi dovranno prevedere la sistemazione dell'area di pertinenza anche dei bacini e delle altre attrezzature funzionali all'esercizio della pesca sportiva, oltre che dei parcheggi necessari. I materiali da impiegare per la realizzazione di queste strutture saranno quelli tipici della tradizione locale.

3.3.5 sentieri

3.3.6 tutela del suolo e del sottosuolo:

Si applicano le seguenti normative di carattere specifico e sovraordinato:

- DLGS 152/2006 Testo unico dell'ambiente;
- DGR Emilia Romagna 1053/2003 contenente gli indirizzi in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, e ss.mm.e ii..

Prescrizioni di carattere idrogeologico

(ex Art. 57 RUE)

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della normativa regionale vigente, è vietato lo scarico sul suolo o

negli strati superficiali del sottosuolo e sono sempre vietati gli scarichi diretti nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, ad eccezione dei casi previsti dalla medesima normativa vigente. Gli scarichi in acque superficiali sono ammessi secondo i termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente. Tutti gli scarichi idrici in acque superficiali devono comunque recapitare in corpi idrici idonei ad accettarne le caratteristiche qualiquantitative, anche nei periodi di magra, senza subire in termini permanenti variazioni dannose allo stesso recettore.

2. Nelle seguenti aree perimetrate **dal PSC** dagli **strumenti urbanistici**:

- Zona di protezione delle acque sotterranee: Aree di ricarica della falda: Settore di tipo B e D;
- Aree caratterizzate da vulnerabilità naturale dell'acquifero elevata o estremamente elevata; è vietata la realizzazione di vani interrati ed è ammessa la realizzazione di vani seminterrati, con altezza fuori terra non inferiore a 1,20 m. Nel caso in cui gli interventi edilizi comportino la realizzazione di vani seminterrati, la relazione geologica, geotecnica e sismica a corredo del progetto, dovrà contenere dati idrogeologici relativi all'indicazione del livello statico ed alla soggiacenza della falda in rapporto alla profondità di incastro delle strutture di fondazione dell'opera di progetto. Nel caso in cui queste dovessero intercettare la falda freatica, la stessa non potrà essere abbattuta mediante pompaggio forzato, ad esclusione del tempo necessario per la realizzazione dell'opera confinando il cono di depressione all'interno dell'area di intervento.

È inoltre vietata l'esecuzione di fondazioni profonde (pali), in particolare di palificate con densità tale da arrecare pregiudizio alla circolazione delle acque sotterranee **nel caso le stesse siano presenti**.

3. Al fine della tutela quali-quantitativa delle acque sotterranee, la perforazione di nuovi pozzi ad uso domestico, pozzi per uso industriale o irriguo è regolamentata dalle disposizioni normative regionali e provinciali vigenti in materia; in ogni caso tutte le captazioni di risorse idriche sotterranee relative a nuovi pozzi o a pozzi esistenti, quando consentibili, devono essere dotate di strumento di misura dei prelievi.

4. Al fine di evitare inquinamenti delle acque sotterranee, è fatto obbligo di sigillare tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati o in cattivo stato di manutenzione ed esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell'art. 35 del Regolamento regionale n. 41/2001; i progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia dovranno documentare la presenza di eventuali pozzi, definendo, per ciascuno di essi, l'uso in essere, il tipo di utilizzo futuro e prevedendo la chiusura di quelli non utilizzati. Tutti i pozzi dei quali è previsto un riutilizzo dovranno essere dotati di strumento di misura dei prelievi, ai sensi del precedente comma 3c.

5. Ai fini della tutela quantitativa della risorsa idrica, nel territorio comunale non è consentito il prelievo di acque sotterranee per usi geotermici in sistemi che prevedano la dispersione in superficie dei volumi prelevati; è ammesso il solo utilizzo delle acque sotterranee in sistemi che utilizzino tali acque quale vettore termico, fatta salva l'acquisizione di specifica Autorizzazione da parte dell'Autorità competente ai sensi di quanto previsto all'Art. 104 Parte Terza del D.Lgs. 152/06.

6. Nelle seguenti aree perimetrate **dal PSC** dagli **strumenti urbanistici**:

- Zona di protezione delle acque sotterranee: Aree di ricarica della falda: Settore di tipo C e D;
- Aree caratterizzate da vulnerabilità naturale dell'acquifero elevata o estremamente elevata; al fine di limitare il rischio d'inquinamento delle acque sotterranee dovuto all'insediamento residenziale e produttivo si prescrivono le seguenti modalità costruttive:
- in tutte le strade, i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli ove è possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti, la superficie destinata al transito e

alla sosta dei veicoli deve essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile; i pozzetti di raccolta dovranno convogliare in una vasca impermeabile dotata di saracinesca facilmente manovrabile dal piazzale stesso. Detta saracinesca dovrà essere azionata in caso di sversamento accidentale per contenere le dispersione dei fluidi; le acque meteoriche di "prima pioggia" dovranno essere raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere oppure opportunamente trattate;

- il solaio del piano terreno dovrà essere realizzato in modo che risulti impermeabile e consenta la raccolta delle acque di lavaggio e dei fluidi eventualmente dispersi all'interno. La raccolta dovrà avvenire con apposite condutture o, eventualmente, canalette coperte da griglie, ricavate direttamente nel solaio di pavimentazione, oppure nell'eventuale platea di fondazione impermeabilizzata; in ogni caso non dovranno essere realizzate fognature direttamente a contatto con il terreno sotto gli edifici. I pozzetti di raccolta dovranno essere realizzati con impermeabilizzazione (geotessili) di fondo e delle pareti.

(ex art.68 RUE)

Nei casi di cessazione dell'attività di distributore carburanti:

E' fatto **altresì** obbligo, al titolare dell'attività, di rimuovere tutte le attrezzature ed impianti sopra e sotto il suolo, di provvedere al loro smaltimento ed alla bonifica dei siti eventualmente inquinati, nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06. Alla dismissione e prima dell'esecuzione delle opere di rimozione deve essere presentata l'Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.

Prescrizioni di carattere idraulico

(ex Art. 58 RUE)

- ~~1. Relativamente alla progettazione e valutazione degli interventi nel settore fognario-depurativo valgono le seguenti disposizioni:~~
 - ~~a) le acque reflue devono essere convogliate, a cura della proprietà, nella fognatura comunale, laddove esistente, oppure ad altro idoneo recapito/impianto, ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;~~
 - ~~b) in tutto il territorio urbano, come definito al Capo A-III della LR 6/2009, tutti i nuovi insediamenti e tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia complessiva degli edifici esistenti, dovranno essere serviti da reti fognarie separate, anche se confluenti in via transitoria in reti miste;~~
 - ~~c) per tutti i nuovi insediamenti e per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia complessiva degli edifici esistenti, il collettamento delle portate meteoriche che devono essere recapitate ai corpi recettori, dovrà seguire il seguente ordine di priorità, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale vigente (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006):~~

Prima Pioggia ed acque reflue di dilavamento

- ~~1. Rete fognaria pubblica (nera o mista), nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento del SII e di Fognatura Comunale;~~
- ~~2. Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/06;~~
- ~~3. Suolo e strati superficiali, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/06, nelle zone non direttamente servite da rete fognaria o non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali, previa valutazione da parte dell'Autorità Competente dell'eccessiva onerosità di utilizzare tali recapiti;~~
- ~~4. Rete fognaria pubblica bianca separata, dopo trattamento di cui alla normativa Regionale e nel rispetto dei V.L.E. di cui al D.L.vo 152/06, qualora il Gestore del Servizio Idrico Integrato~~

certifichi l'impossibilità di immissione nella rete fognaria pubblica nera;

Seconda Pioggia o derivanti da superfici non suscettibili di essere contaminate in modo significativo

1. Rete fognaria pubblica bianca separata (nelle zone servite)

2. Suolo e strati superficiali, ove possibile in relazione alle caratteristiche

3. Acque superficiali (Rete idrografica superficiale), nel rispetto di eventuali prescrizioni a salvaguardia di possibili rischi idraulici;

d) l'innesto acque nere/acque bianche dei singoli lotti dovrà essere posizionato possibilmente al confine di proprietà e comunque a valle di eventuali sistemi di depurazione/trattamento delle unità immobiliari;

e) Per tutti gli interventi urbanistici, in sede di presentazione del titolo abilitativo è richiesto l'obbligo di prevedere la raccolta separata degli scarichi delle acque grigie (acque reflue domestiche provenienti da lavabi, docce e vasche da bagno) da quella delle acque nere, fino a piè dell'edificio. Qualora il titolare di interventi urbanistici riscontri l'impossibilità tecnica o economica di separare le reti delle acque grigie fino a piè dell'edificio, può richiederne l'esenzione al Comune, sulla base di una relazione tecnico-economica che ne specifichi la motivazione;

f) per tutti gli insediamenti ricadenti in territorio rurale, quando tecnicamente possibile e nei casi previsti dal regolamento del Servizio Idrico Integrato, in relazione all'ubicazione e consistenza

dell'insediamento, dovrà essere previsto l'allacciamento alla pubblica fognatura; nel caso questo non fosse possibile è fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

g) per tutti i sistemi di drenaggio dovranno essere impiegati materiali che garantiscano la tenuta idraulica nel tempo e si dovrà porre particolare cura al collegamento fra i manufatti (collettori/pozzetti di ispezione);

h) occorre perseguire la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, favorendo la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso in ciascun agglomerato urbano o, qualora non possibile, il loro deflusso senza interconnessioni con il sistema scolante urbano;

i) ogni modificazione significativa delle caratteristiche delle portate immesse nel reticolo idrografico principale, secondario, minore e di bonifica, indotta da interventi antropici, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente;

l) Nelle nuove aree produttive che si qualificheranno Apea (aree produttive ecologicamente attrezzate), al fine di ridurre il carico inquinante dovuto ai solidi sospesi anche in assenza di sostanze pericolose, le acque bianche non contaminate, prima dello smaltimento secondo le modalità previste dal presente comma, sono sottoposte a trattamento naturale estensivo in loco realizzato secondo le specifiche tecniche fornite dalle "Linee Guida di Sistemi naturali estensivi per il trattamento delle acque di prima pioggia" (allegato 7 alla "Relazione Variante in recepimento del PTA regionale");

2. Qualora intervengano modifiche delle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.) conseguenti ad opere edilizie o mutamenti della destinazione d'uso, il titolare dello scarico dovrà richiedere una nuova autorizzazione allegando planimetrie aggiornate secondo le nuove attività o destinazioni;

3. Negli "ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)", negli "ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR)" e negli "ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC)", le acque meteoriche dovranno essere separate a monte delle reti fognarie urbane e riutilizzate per usi compatibili e/o debitamente smaltite, prediligendo, ove possibile, il recapito in corpi recettori superficiali, fermo restando l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica;

4. Negli ambiti ARS, APR e APC, sono preferibili coperture di tipo piano, finalizzate a realizzare un temporaneo invaso d'acqua, ovvero una laminazione delle acque meteoriche, rallentandone l'arrivo alle canalizzazioni e consentendo una riduzione dei picchi di piena.

5. Il PSC e il RUE definiscono, per ciascun ambito, la quota di area da riservare a Superficie permeabile (SP), che deve risultare permeabile in profondità. Tale superficie dovrà essere preferibilmente sistemata a giardino, con prati, aree ad arbusti ed alberature, ma potrà essere anche parzialmente pavimentata purché si utilizzino materiali che garantiscano una permeabilità diffusa (es. ghiaietto, stabilizzato, ecc.) o pavimentazioni con sottofondo permeabile.

6. Nelle seguenti aree perimetrate dal PSC:

- Aree ad alta probabilità di inondazione;
- Aree morfologicamente depresse a deflusso idrico difficoltoso;
- Aree potenzialmente inondabili

nell'ambito degli interventi di nuova costruzione (NC), demolizione e contestuale nuova costruzione (RE), ripristino tipologico (RT).

(D/NC), i fabbricati non potranno prevedere la realizzazione di vani interrati e seminterrati, non potranno svilupparsi al solo piano terra e tra il piano terra e quello superiore dovrà essere prevista una scala interna di collegamento.

Il piano di calpestio del piano terreno dovrà inoltre essere impostato ad una quota di almeno 50 cm rispetto alla quota media del piano campagna circostante.

7. In conformità con quanto disposto dalla Del. G.R. 286/2005, le opere stradali, e le pavimentazioni impermeabili realizzate nell'ambito di interventi urbanistici, a meno di difficoltà tecniche che rendano impossibile il ricorso a tali soluzioni dovranno prevedere sistemi di raccolta delle acque meteoriche costituiti da "canali filtranti" eventualmente integrati da bacini di ritenzione (vedi allegato 1 scheda 4 della "Relazione Variante PTCP in recepimento del PTA regionale"); i parcheggi dovranno essere drenanti (vedi allegato 1 scheda 4 della "Relazione Variante PTCP in recepimento del PTA regionale"). L'eventuale impossibilità di ricorrere a tale soluzioni dovrà essere dimostrata da una relazione tecnica da allegare alla richiesta del titolo abilitativo.

Si evidenziano per i singoli ambiti identificati dal PSC/RUE dagli strumenti urbanistici le seguenti prescrizioni particolari:

1) **Ambito AC_1** (ex art. 38 RUE)

In tutte le aree AC_1 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

2) **Ambito AC_3** (ex art. 40 RUE)

In tutte le aree AC_3 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla

base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. In tutte le aree AC_3 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

3) Ambito AP_0 (ex art. 41 RUE)

In tutte le aree AP_0 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito dal PSC alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC.

In tutte le aree AP_0 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

3) Ambito AP_1 (ex art. 42 RUE)

All'atto della presentazione del titolo abilitativo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione, demolizione e contestuale nuova costruzione, nuova costruzione, ampliamento, dovrà essere prodotta apposita documentazione relativamente alla storia del sito ed eventuale caratterizzazione preliminare che accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, secondo le procedure di cui al precedente art. 35 comma 6.

Tutti i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesistenti) di medio- grandi strutture di vendita commerciale non alimentari, vanno subordinati alla redazione di un piano urbanistico attuativo (PUA), al fine di inserire nella convenzione l'impegno relativo alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistenti, in relazione ai criteri regionali.

In tutte le aree AP_1 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o

urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC.

In tutte le aree AP_1 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

4) **Ambito AP_2** (ex art. 43 RUE)

In tutte le aree AP_2 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC.

In tutte le aree AP_2 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

5) **Ambito AP_4** (ex art. 45 RUE) All'atto della presentazione del titolo abilitativo dovrà essere prodotta apposita documentazione relativamente alla storia del sito ed eventuale caratterizzazione preliminare che accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ~~secondo le procedure di cui al precedente art. 35 comma 10~~. Tutti i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesistenti) di medio-grandi strutture di vendita commerciale non alimentari, vanno subordinati alla redazione di un **PUA-progetto unitario convenzionato** al fine di inserire nella convenzione l'impegno relativo alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistenti, in relazione ai criteri regionali. In tutte le aree AP_4 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione

delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. In tutte le aree AP_4 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC

6) **Ambito AP_5** (ex art. 46 RUE)

In tutte le aree AP in tutte le aree AP_5 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC.

In tutte le aree AP_5 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

7) **Ambito AG/U** (ex art. 47 RUE)

In tutte le aree AG/U individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. In tutte le aree AG/U individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata

anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

3.3.7 tutela dell'atmosfera e del clima acustico

Si rimanda alla seguente normativa regionale:

- DGR 673/2004 *Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico, e ss.mm.e ii.*
- LR 15/2001 *Disposizioni in materia di inquinamento acustico, e ss.mm.e ii.*

Prescrizioni di carattere acustico ed atmosferico

~~(ex Art. 59 RUE)~~

- ~~1- La documentazione di previsione di impatto acustico, elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 673/2004, deve essere redatta ai sensi dell'art. 10, comma 1 della LR n. 15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di:
 - ~~- realizzazione;~~
 - ~~- modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere;~~
 - ~~- potenziamento, delle seguenti opere:~~
 - ~~a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;~~
 - ~~b) strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;~~
 - ~~c) discoteche, locali di pubblico spettacolo, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;~~
 - ~~d) attività di servizio quali strutture sanitarie pubbliche e private, edifici finalizzati ad attività ricettive;~~
 - ~~e) impianti sportivi e ricreativi;~~
 - ~~f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;~~~~
- ~~2- La documentazione di previsione di impatto acustico, elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 673/2004, deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della LR n. 15/2001, in sede di PUA e deve essere allegata alle domande per il rilascio di:
 - ~~a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali strutture di vendita (ad esclusione di quelle di vicinato);~~
 - ~~b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);~~
 - ~~c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;~~
 - ~~d) nei casi in cui il titolo abilitativo edilizio sia connesso all'insediamento e/o alla modifica sostanziale di attività produttive e di servizio caratterizzate da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute, la documentazione di previsione di impatto acustico o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi del DPR n. 445/2000) per attestare l'assenza di sorgenti sonore significative, dovrà fare parte integrante del titolo abilitativo;~~~~
- ~~3- In caso di segnalazione certificata di inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui ai punti precedenti, (c. 6, art. 10 LR n. 15/2001) la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione della Autorità di controllo. 3- La valutazione di clima acustico, elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004 e ai sensi dell'art. 10, comma 2 della LR~~

n. 15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali, case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali, quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
 - aree all'interno dei centri abitati;
 - aree all'interno, anche parzialmente, delle fasce di pertinenza infrastrutturale del DPR 142/04 e comunque entro i 100 m dalle strade statali e provinciali;
 - aree prossime alle altre opere di cui al precedente comma 1 e 2;

4. Tutti i nuovi edifici, nei casi previsti, dovranno rispettare i requisiti acustici passivi con i limiti e le prestazioni specifiche dettate dalla normativa vigente in materia;

5. Per gli usi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 (nel caso di residenze solo se sono previste nuove unità immobiliari), per gli interventi di:

- nuova costruzione (escluso D/N in sagoma) e ristrutturazione urbanistica;
- ampliamento (per uso residenziale cambio d'uso superiore al 30% della SU del fabbricato per entità di intervento superiori a 150 mq di SU);
- demolizione con ricostruzione fuori sagoma;
- cambio di destinazione d'uso totale o parziale (per uso residenziale ampliamento superiore al 30% della SU del fabbricato per entità di intervento superiori a 150 mq di SU);

è necessario il relativo studio acustico, elaborato facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 673/2004, che verifichi il rispetto dei limiti normativi, ove non diversamente previsto dalle presenti norme e dalle NTA del PSC.

6. Nei casi di NC (escluso D/N), RU e MU totale non è ammesso l'insediamento di nuove superfici residenziali, sanitarie o scolastiche, a distanze (calcolate su proiezione orizzontale) inferiori alle seguenti:

- m 50 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete di base di interesse regionale, della viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale o interprovinciale e delle strade urbane classificate dai PGTU come strade di scorrimento;
- m 150 dal confine stradale delle strade extraurbane, esistenti o progettate, classificate come rete autostradale e "grande rete" di interesse nazionale/regionale.

In ogni caso, i nuovi edifici con usi residenziali o sensibili all'interno delle fasce in IV classe acustica (per la presenza di strade) e/o delle fasce di pertinenza delle infrastrutture (DPR 142/04) dovranno garantire il rispetto dell'obiettivo di III classe (leq 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per il periodo notturno) a prescindere dai limiti della classe acustica, che rimangono comunque validi per tutte le altre sorgenti. La verifica deve essere svolta con uno studio acustico facendo riferimento a quanto previsto dalle presenti norme e dalla DGR 673/2004 e considerando sia le sorgenti (strade, ferrovie, ecc.) attuali che quelle in previsione, quando significative. I livelli di immissione sonora potranno essere valutati in riferimento ad ogni singola tipologia di sorgente infrastrutturale valutata separatamente.

7. Gli interventi su edifici destinati ad usi produttivi e civili dovranno seguire le norme del PGQA, in relazione al tipo di intervento.

8. Gli interventi su edifici destinati ad usi produttivi dovranno seguire le linee guida delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate, in relazione al tipo di intervento ed alla classificazione dell'area.

9. Gli interventi su fabbricati destinati ad usi commerciali dovranno seguire le linee guida delle

Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate, in relazione al tipo di intervento ed alla classificazione dell'area.

10. Le opere di mitigazione acustica per nuove strade o a risanamento di situazioni esistenti in applicazione al DM 29/11/2000 o per interventi di adeguamento o ampliamento stradale, dovranno essere accompagnate da misure di inserimento paesaggistico ambientale realizzate sulla base di un apposito studio.

11. I nuovi edifici, pur garantendo la miglior disposizione in termini di impatto acustico in riferimento alla sorgente, non dovranno essere caratterizzati da elementi tipologici che determinino impatto negativo sul contesto.

12. Le attività temporanee quali cantieri edili, stradali ed assimilabili, le manifestazioni a carattere temporaneo, sono autorizzate tenendo conto degli indirizzi di cui alla D.G.R n. 45 del 21/01/2002 e quanto previsto dalla classificazione acustica.

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche

contenente disposizioni regolamentari relative alle reti e impianti di:

(ex art.62 RUE)

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti quelle individuate al comma 2 dell'art. A-23 della LR 20/2000 e s.m.i. (opere di urbanizzazione primaria)
2. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è ammessa a condizione che l'area di intervento sia servita dal sistema delle dotazioni territoriali. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di:
 - allacciamento alla rete di distribuzione idrica;
 - allacciamento ad una collettore fognario pubblico con capacità depurativa residua adeguata al carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto;
 - accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione;
 - allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas ove la zona sia metanizzata;
 - allacciamento ad una rete di telecomunicazione.

Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte o siano in condizioni di efficienza limitate, deve essere sancito in un apposita convenzione urbanistica, atto d'obbligo od altro atto negoziale, l'impegno del soggetto titolare all'esecuzione, ovvero adeguamento, delle dotazioni medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio. In alternativa deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o adeguarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato.

3. In tutti i casi in cui il concessionario non realizzi direttamente le opere di urbanizzazione, deve corrispondere al Comune gli oneri ad esse relativi, per la realizzazione ovvero per la manutenzione di quelle già realizzate:
 - nei limiti fissati dalla delibera comunale sugli oneri di urbanizzazione, nel caso di intervento edilizio diretto;
 - in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento ricada in un'area soggetta a strumento attuativo preventivo nel quale le opere di urbanizzazione sono attuate direttamente dal Comune.
4. Nel caso di interventi edilizi nel territorio rurale, che eccedano la manutenzione straordinaria, le opere di urbanizzazione primaria minime di cui deve essere garantita l'esistenza o la realizzazione contestualmente all'intervento sono le seguenti:
 - strada di accesso (anche non asfaltata);
 - rete di distribuzione dell'energia elettrica;

- rete di distribuzione dell'acqua;
- allacciamento alla rete fognaria pubblica, per edifici ed installazioni in area servita da rete fognaria, come definita dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato (art. 36), oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui fra quelli riconosciuti idonei dalla normativa Regionale specifica (DGR 1053/2003).

5. Negli ambiti di possibile trasformazione urbana ARS, ARR e APG, le nuove strade di distribuzione dovranno essere dotate di una fascia di terreno permeabile larga almeno 1,5 m, nel caso di piantumazione di arbusti e larga almeno 3,00 m, nel caso di piantumazione di alberi di prima grandezza.

6. Nella verifica delle dotazioni previste di aree per attrezzature e spazi collettivi non possono essere computate le aiuole stradali e le aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali, nonché le aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque.

3.4.1 approvvigionamento idrico;

3.4.2 depurazione e smaltimento delle acque

Si evidenziano per i singoli ambiti identificati dal PSC/RUE le seguenti prescrizioni particolari:

1) Ambito AC_1 (ex art. 38 RUE)

Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto. Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti.

2) Ambito AP_0 (ex art. 41 RUE)

Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto.

Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti.

3) Ambito AP_1 (ex art. 42 RUE)

Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto. Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti.

4) **Ambito AP_2** (ex art. 43 RUE)

Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto. Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti.

4) **Ambito AP_2** (ex art. 43 RUE)

Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto. Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti.

3.4.3 raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati;

3.4.4 distribuzione dell'energia elettrica;

3.4.5 distribuzione del gas;

3.4.6 ricarica dei veicoli elettrici;

3.4.7 produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento;

Prescrizioni relative all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico (ex Art. 60 RUE)

- 1 Al fine di perseguire l'obiettivo del contenimento dei consumi energetici stabilito dal PSC, dovranno essere rispettate le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione

energetica degli edifici deliberato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 156 del 4/3/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

- 2 Sono ammessi scomputi dal calcolo per la determinazione dei volumi degli edifici e deroghe sulle distanze, secondo quanto stabilito all'art. 11, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 e ss.m.. e ii.
- 3 La realizzazione e l'inserimento di impianti con utilizzo di fonti energetiche rinnovabili sono assoggettati all'ottenimento del titolo abilitativo ed alle procedure amministrative previste dalla normativa di settore vigente.
- 4 L'Allegato "Contributo di Costruzione" al presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità di accesso alle riduzioni del contributo stesso nel caso di raggiungimento di maggiori prestazioni negli interventi ivi descritti.
- 5 Il RUE stabilisce, inoltre, le seguenti prescrizioni particolari relative all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico:

- Con riferimento al territorio urbanizzato e agli ambiti APR e APC del PSC degli strumenti urbanistici (per la legenda delle definizioni vedere le norme RUE non abrogate, parte terza, art.).

Nel territorio urbanizzato e negli ambiti APR e APC del PSC devono essere privilegiate, per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, le coperture degli edifici e i parcheggi coperti (impianti integrati).

Gli impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili se previsti nel Piano Energetico Comunale che ha il compito di definire, sulla base del fabbisogno energetico, la pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzabili sul territorio comunale. Fino alla approvazione del Piano Energetico Comunale il riferimento è la normativa di settore vigente.

A garanzia degli obblighi di demolizione e bonifica del terreno al momento della dismissione dell'impianto, con conseguente ripristino dello stato dei luoghi ante operam, dovrà essere fornita apposita garanzia fideiussoria.

L'impossibilità di soddisfare le singole disposizioni relative alla produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla normativa vigente può essere sopperita con:

- acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti sul territorio comunale (condomini fotovoltaici),
- realizzazione di impianti di cogenerazione ad alto rendimento
- collegamento a reti di teleriscaldamento comunali, ove presenti.

- Con riferimento al territorio rurale

Negli ambiti ARP, AVA e AAP, gli interventi di realizzazione di impianti aziendali o interaziendali in forma associata di produzione di energia, alimentati a biomassa di origine agricola devono:

- essere rivolti alla riduzione dei consumi di energia e allo sviluppo di sistemi di autoproduzione di energia per uso prevalentemente aziendale;
- prevedere l'utilizzo limitato di terreno fertile destinato all'alimentazione umana e zootecnica utilizzando quantitativi di colture dedicate sostenibili non superiori al 50% della materia prima necessaria;
- prevedere l'utilizzo di biomasse locali con particolare attenzione agli scarti o sottoprodotti agricoli- zootecnici (stocchi di mais, paglie, residui di potatura, reflui zootecnici, scarti vegetali anche di origine non agricola) in base alle norme di legge;
- garantire le filiere corte e sostenibili (aziendali o aggregazioni multi aziendali) e la rintracciabilità e tracciabilità dei prodotti utilizzati (il bacino di conferimento non deve

- essere superiore a 20 Km dai confini di Terred'acqua);
- garantire la produzione di colture energetiche che non comporti, direttamente o indirettamente una perdita di biodiversità e di risorse idriche;
- riutilizzare correttamente in ambito agricolo il digestato (filiera del biogas) e le ceneri (filiera combustione) in base alle norme di legge;
- potenziare la piantumazione di siepi, colture poliennali erbacee ed arboree nelle aree golenali e marginali e nelle fasce di mitigazione stradale non solo come intervento di rinaturalizzazione del territorio, ma anche per l'utilizzo dei residui di potatura per la produzione di agro energia;
- valutare la presenza di potenziali utilizzatori (produttivi, commerciali, residenziali, strutture sanitarie ecc.) dell'energia e calore prodotto (distanze non superiori a 1.000 metri), la presenza di cabine elettriche, e di viabilità idonea a sostenere il traffico derivante da tale attività;
- prevedere uno studio dell'impatto degli impianti in progetto sui centri abitati (verifica qualità delle acque, impatto acustico, elettromagnetico, visivo, verifica odori qualità dell'aria, venti prevalenti, ecc.);
- prevedere sistemi di monitoraggio dell'impatto ambientale prodotto da tali impianti (verifica qualità delle acque, impatto acustico, elettromagnetico, visivo, verifica odori qualità dell'aria, venti prevalenti, ecc.);

Gli impianti di produzione di energia alimentati a biomassa di origine agricola sono soggetti al titolo abilitativo ed alle procedure autorizzative previsti dalla normativa di settore vigente.

Gli impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili se previsti nel Piano Energetico Comunale, che ha il compito di definire, sulla base del fabbisogno energetico, la pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzabili sul territorio comunale. Fino alla approvazione del Piano Energetico Comunale il riferimento è la normativa di settore vigente. Per tutti gli impianti è obbligatoria l'assunzione di apposita polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi di demolizione, bonifica e ripristino del sito interessato dagli impianti.

Gli impianti fotovoltaici ubicati al suolo sono soggetti al titolo abilitativo previsto dalle normative vigenti e sono ammessi fino a 20 Kwp in tutti gli ambiti del territorio agricolo (AVA, ARP, AAP e AVN).

Gli impianti superiori a 20 Kwp sono ammessi nelle aree AVA, ARP e AAP, salvo diverse indicazioni dettate dalle normative vigenti.

Gli impianti superiori ad 1 Mwp sono autorizzabili, se previsti nel Piano Energetico Comunale che ha il compito di definire, sulla base del fabbisogno energetico, la pianificazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzabili sul territorio comunale. Qualora il Comune non sia dotato di uno strumento di pianificazione sul tema energetico e comunque fino alla approvazione dello stesso sono autorizzabili secondo le modalità e procedure previste dalla normativa di settore vigente.

La realizzazione di impianti fotovoltaici integrati è ammessa su tutto il territorio rurale con le modalità previste dalle normative vigenti.

Prescrizioni particolari per la realizzazione di impianti fotovoltaici negli ambiti specifici:

1) Ambito AP_5 (ex art. 46 RUE)

Le aree AP_5 possono essere riconvertite e riqualificate mediante la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. La realizzazione di tali impianti è sottoposta alle procedure previste dalla normativa di settore vigente. A garanzia degli obblighi di demolizione e bonifica del terreno al momento della dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi dovrà essere fornita apposita garanzia fideiussoria.

3.4.8 telecomunicazioni.

Capo V: Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggio

contenente ulteriori indicazioni operative per il recupero e la riqualificazione dei luoghi e per la promozione e la salvaguardia del decoro urbano e la sicurezza pubblica, da coordinare con le particolari disposizioni di settore e norme di piano:

3.5.1 pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi;

Manutenzione e sicurezza delle costruzioni: (ex art. 69 RUE)

1. Gli edifici devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di sicurezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia.
2. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni, previo ottenimento, se necessario in relazione al tipo di intervento, di titolo abilitativo.
3. Allo scopo di assicurare la conservazione del patrimonio architettonico, il Sindaco può intimare ai proprietari la realizzazione di interventi di recupero di edifici interessati da fenomeni di degrado.
4. Parimenti il Sindaco può intimare ai proprietari, per ragioni di salvaguardia del decoro e dell'ornato pubblico, di attuare interventi:
 - a) di recupero delle facciate di edifici, dei muri di cinta o delle recinzioni prospicienti vie, piazze o altri luoghi aperti al pubblico, che presentino un cattivo stato di conservazione;
 - b) di rimozione di strutture precarie che contrastano con le caratteristiche storico-architettoniche dei luoghi;
 - c) di rimuovere o portare ad altezza di sicurezza, tende, tendoni, insegne, ecc..
5. I proprietari degli immobili di cui ai commi 3 e 4 provvedono a realizzare i lavori entro il termine perentorio indicato dall'ordinanza del Sindaco. In caso di mancata ottemperanza, il Sindaco ha facoltà di realizzare direttamente gli interventi necessari. I proprietari degli immobili qualora intendano provvedere all'esecuzione di opere eccedenti quelle oggetto di ordinanza, sono assoggettati all'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.
6. Gli oneri necessari per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dai commi precedenti sono a carico del proprietario dell'immobile e il Comune provvede al loro recupero. Per opere di particolare interesse pubblico l'onere delle spese può essere sostenuto in tutto o in parte dal Comune, ferma restando la possibilità di accedere ai contributi previsti dalla LR 15 luglio 2002, n. 16 secondo quanto disposto dal programma regionale di cui all'art. 3 della medesima legge.
7. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva acquisizione del titolo abilitativo richiesto per la tipologia dell'intervento, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del pericolo. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al responsabile dello sportello unico per l'edilizia e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, il titolo abilitativo.

3.5.2 facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;

Conservazione degli elementi di pregio: (ex art. 70 RUE)

1. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, sia sulle facciate degli edifici sia su manufatti edilizi quali fontane, esedre, lapidi, edicole sacre, maestà, antichi numeri

civici, fittoni, ecc.

2. Gli elementi architettonici di pregio che si rinvergono durante gli interventi edilizi, devono essere salvaguardati e segnalati. Tutti gli elementi di pregio non possono essere deturpati dal passaggio di elementi quali: tubi di gronda, tubi del gas o dell'acqua, cavi elettrici o telefonici, ecc.

3.5.3 elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;

allineamenti ed elementi aggettanti delle facciate:

(ex art. 71 RUE)

Gli aggetti delle facciate degli edifici e dei muri fronteggianti spazi pubblici non devono costituire pericolo per le persone o le cose.

3.5.4 allineamenti;

1. Gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. Lo sportello unico per l'edilizia potrà consentire o imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere, **ovvero per migliorare i parametri rispetto all'esistente.**
- ~~3. Riguardo alle coperture stagionali si richiama la necessità che in caso di strutture fisse, dotate di chiusura, sia fatta salva la verifica del raggiungimento dei requisiti di illuminazione e ventilazione previsti dalla legislazione vigente.~~
4. Per i fabbricati in confine con strade e piazze pubbliche o di uso pubblico, **eventuali isolamenti /coibentazioni dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di prestazione energetica (DAL 156/2008, DGR 967/2015 e s.m.e.i.)** ~~posti all'interno, la ammissibilità di una soluzione alternativa è soggetta ad una puntuale valutazione dell'intervento~~ **nel rispetto al Nuovo codice della strada ed alla conformità alle e delle norme** in materia di abbattimento delle barriere architettoniche degli spazi pubblici o di uso pubblico interessati dall'intervento stesso.

3.5.5 piano del colore;

Nei nuovi edifici i colori delle facciate devono preferibilmente rifarsi ai cromatismi dell'edilizia **del contesto** evitando di creare contrasti stridenti con l'intorno, fatto salvo **l'eventuale parere** del competente Servizio comunale, **rilasciato dal Direttore d'Area previo sopralluogo.**

3.5.6 coperture degli edifici;

Coperture, canali di gronda, pluviali, tubazioni

(ex art. 72 RUE)

1. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, ecc.) devono essere considerate elementi architettonici dell'edificio, in quanto concorrenti alla valutazione estetica della costruzione, e pertanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali. Per quanto attiene la possibilità di realizzare nuove aperture nelle falde di copertura degli edifici, qualora ammesse, dovranno essere osservati criteri di corretto inserimento nel contesto edilizio di appartenenza.
2. **Lucernai, abbaini e terrazzi in falda sono ammessi nel rispetto della norma regionale LR 19/2008.**

3.5.7 illuminazione pubblica;

3.5.8 griglie ed intercapedini;

aperture dei vani seminterrati su spazi pubblici o ad uso pubblico (ex art. 73 RUE)

1. Le aperture dei vani seminterrati, qualora questi siano ammessi dal presente R.E., dovranno essere praticate verticalmente sui muri delle fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri, oppure in piano se ubicate sotto i portici o su marciapiedi, purché dotate di coperture adeguate, con superfici di calpestio a norma del DM 236/1989 e s.m.e l., ordinatamente disposte e a perfetto livello dei pavimenti; i materiali di protezione delle aperture dovranno essere adeguati alle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente ed essere idonei a sorreggere i sovraccarichi previsti.

3.5.9 antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici;

Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana (ex art. 75 RUE)

1. Per quanto riguarda l'installazione di condizionatori, impianti di ventilazione e trattamento aria dovranno essere rispettate le norme acustiche (relative agli impianti) e i limiti acustici di zona; la collocazione delle unità esterne, dovrà avvenire preferibilmente sui fronti secondari del fabbricato, non antistanti la strada qualora vi siano più affacci nella stessa unità immobiliare), inoltre dovrà essere tale da non creare disturbo in relazione alla direzione e diffusione dei flussi d'aria generali che non dovranno pertanto investire aperture destinate alla ventilazione di locali.
2. Le antenne dovranno essere una per condominio, compresa la parabola.

3.5.10. serramenti esterni degli edifici;

Dovranno essere compatibili con gli altri presenti nel condominio.

3.5.11. insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;

vedi Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione DPR 495/1992.

3.5.12. cartelloni pubblicitari;

vedi Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione DPR 495/1992.

Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana (ex art. 75 RUE)

1. Il Comune può disciplinare la materia oggetto del presente articolo con appositi regolamenti integrativi del presente R.E. (Piano per l'Arredo ed il decoro Urbano, Regolamento delle vetrine, delle insegne, ecc..), in assenza dei quali si applicano le indicazioni e prescrizioni contenute nei commi seguenti.
2. Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende parasole e tutti gli altri oggetti

che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato ed il suo intorno e posti in opera a regola d'arte.

3. Tali opere Le insegne e i cartelli pubblicitari sono soggetti alla presentazione di apposita modulistica di competenza dell'ufficio comunale SUAP a ciò demandato, il quale, può richiedere modifiche, chiarimenti o integrazioni alla documentazione ai sensi delle norme vigenti.

5.3.13 muri di cinta;

Nel rispetto del Codice Civile art.878.

Vedi anche Titolo III Capo II punto 10 e Capo VI punto 8 delle presenti norme.

5.3.14 beni culturali e edifici storici;

Ai sensi del Dlgs 42/2004 e s.m.e i., nonché norme del PSC per le tutele comunali come individuate dal fascicolo della "classificazione degli edifici di interesse storico-architettonico".

Si precisa che l'individuazione e la tutela per quanto attiene ai fabbricati classificati dal Comune di interesse, sono attribuite al R.E./RUE e non al PSC in quanto assimilabili al territorio urbanizzato ovvero al patrimonio edilizio esistente.

Gli edifici tutelati dal T.U. 42/2004 non sono di competenza comunale.

5.3.15 cimiteri monumentali e storici;

5.3.16 progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.

Capo VI - Elementi costruttivi

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

3.6.1 superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.(1)

3.6.2 serre bioclimatiche;

Vedi normativa statale o regionale vigente.

3.6.3 impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici;(2)

3.6.4 coperture, canali di gronda e pluviali;

art.72 RUE:-

Le coperture dei tetti debbono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nei sistemi di raccolta per il riutilizzo o lo smaltimento nella fognatura. Su valutazione motivata dell'Ufficio Tecnico possono essere consentiti scarichi in giardini o in cisterne. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride domestiche. Nel caso di edifici prospicienti spazi pubblici i pluviali devono essere canalizzati nella pubblica fognatura.

2. Le tubazioni esterne, ove necessarie (es. tubazioni del gas), dovranno preferibilmente essere ubicate in modo da non risaltare sul paramento murario e non sarà sufficiente, adottando a tal fine, adottare la stessa colorazione della parete muraria. paramento stesso. A tale scopo dovranno ~~potranno~~ essere previsti, in sede progettuale, appositi alloggiamenti (incavi del paramento murario, nicchie, ecc.) possibilmente ispezionabili per garantire la loro integrazione. Tali accorgimenti dovranno essere indicati negli elaborati progettuali (prospetti) e verificati in sede di conformità edilizia, per gli edifici classificati.

3. Negli interventi di nuova costruzione e in tutti i casi, qualora compatibile con il rispetto della struttura, deve essere obbligatoriamente previsto, per ogni unità immobiliare, un vano tecnico preferibilmente ispezionabile, interno al fabbricato per il possibile alloggiamento di canne fumarie.

3.6.5 strade e passaggi privati e cortili;

Tali opere dovranno essere presidiati se non recintati.

3.6.6 cavedi, pozzi luce e chiostrine;

Vedi norme specifiche.

Art.77 RUE:-

1. I cavedi, i pozzi luce e le chiostrine (definiti come spazi interni di superficie inferiore a 9,00 mq) potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone (vani scale, servizi igienici cantine, magazzini, depositi, locali tecnici e similari). L'accesso deve avvenire solo dai locali comuni.

2. Il fondo deve essere impermeabile, munito di scarico delle acque piovane e realizzato in modo da evitare ristagni d'acqua; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti

dalle abitazioni.

3. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti di alcun tipo.

4. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per il deflusso delle acque.

3.6.7 intercapedini e griglie di aerazione;

3.6.8 recinzioni;

Vedi Titolo III Capo II punto 10.

3.6.9 materiali, tecniche costruttive degli edifici;

3.6.10 disposizioni relative alle aree di pertinenza;

3.6.11 piscine;

3.6.12 altre opere di corredo agli edifici. (copriscopri, pergotende)

TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

4.1 esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio;
vedi punto 7 Titolo II Capo II

4.2 vigilanza durante l'esecuzione dei lavori;
vedi punto 7 Titolo II Capo II

4.3 sanzioni per violazioni delle norme regolamentari,
Ai sensi della LR 23/2004

TITOLO V – NORME TRANSITORIE

contenente disposizioni regolamentari riguardanti:

5.1 aggiornamento del regolamento edilizio;

Il presente R.E. viene aggiornato automaticamente dall'entrata in vigore di norme statali o regionali contrastanti.

5.2 disposizioni transitorie:

PARTE TERZA: norme confermate in materia urbanistica di cui al RUE previgente:

TITOLO I -Principi generali

TITOLO II -Disciplina delle trasformazioni e degli usi dei suoli

-Capo I -Disposizioni generali

-Capo II -Parametri urbanistici

-Capo IV -Ambiti della pianificazione

-Sezione I- Territorio urbanizzato

-sezione II- Territorio rurale

-Capo V -Usi

-Capo VII Sistema delle dotazioni territoriali

NOTE:

(1) AI SENSI DELLA L.13/1989 E DM 236/1989 E S.M.E I..

(2) AI SENSI DELLE NORMATIVE RIPORTATE NELL'ALLEGATO III DELLA DEL.G.R. N.922 DEL 28/06/2017 RELATIVAMENTE AL PUNTO A.3;

(3) **Prescrizioni in attuazione dell' art. 24 del PAIR:**

“Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani

1. *Per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria, il Piano prevede le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici che devono trovare immediata osservanza ed attuazione, tra l'altro, nei regolamenti, anche edilizi, dei Comuni: a) obbligo di installazione entro il 31 dicembre 2016 dei conta calorie negli impianti centralizzati se tecnicamente possibile ed efficiente in termini di costi al fine di rilevare il consumo effettivo e la contabilizzazione del fabbisogno energetico per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria in recepimento dell'articolo 9, paragrafo 3, della DIR 2012/27/UE; b) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva di spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale, box, garage e depositi), degli spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), di vani e locali tecnici e divieto di utilizzo di quelli esistenti. c) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo.“*

Qualora tali prescrizioni non vengano osservate l'art.42 commi 1e 2 della L.R.16/2017 fissa le seguenti sanzioni:

“Sanzioni per la violazione dei divieti posti a tutela della qualità dell'aria

1. *La violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio, di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio.*

2. *La violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.“*

(4) DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2013

che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom

Articolo 74

Esposizione al radon in ambienti chiusi

1. Gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq m⁻³.
2. Nell'ambito del piano d'azione nazionale di cui all'articolo 103, gli Stati membri promuovono interventi volti a individuare le abitazioni che presentano concentrazioni di radon (come media annua) superiori al livello di riferimento e, se del caso, incoraggiano, con strumenti tecnici o di altro tipo, misure di riduzione della concentrazione di radon in tali abitazioni.
3. Gli Stati membri provvedono affinché siano rese disponibili informazioni locali e nazionali sull'esposizione al radon in ambienti chiusi e sui rischi per la salute che ne derivano, sull'importanza di effettuare misurazioni della concentrazione di radon e sui mezzi tecnici disponibili per ridurre le concentrazioni di radon esistenti.

Articolo 103

Piano d'azione per il radon

1. In applicazione dell'articolo 100, paragrafo 1, gli Stati membri definiscono un piano d'azione nazionale che affronta i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua. Il piano d'azione tiene conto degli aspetti elencati nell'allegato XVIII ed è aggiornato periodicamente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali.
3. Gli Stati membri individuano le zone in cui si prevede che la concentrazione di radon (come media annua) superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

MAPPATURA RADON ARPA ER

https://www.arpae.it/dettaglio_documento.asp?id=1601&idlivello=1326

ALLEGATI:

Eventuali modifiche ai seguenti allegati non costituiranno variante al presente Regolamento Edilizio.

1 - CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

2 - REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO.

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 81 del 29/11/2017

3 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DEHORS

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 23.06.2015

4 - REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 26.11.1998

L'approvazione del suddetto Regolamento comporta l'abrogazione del Regolamento precedente, approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 28.04.1994 e successive modificazioni ed integrazioni

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 10.06.2003

Modificato allegato con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 03.02.2006

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2006

5 - REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07.03.1996

e modificato con il presente RE

6 - REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ACCESSO CIVICO E SULL'ACCESSO AGLI ATTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 05.07.2017

7 - REGOLAMENTO D'IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE NEI PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 26.04.1999

8 - REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA CONDUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE DA COLTIVARE AD ORTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 09.05.1996

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 25.09.1997

9 - REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.1998

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 25.02.1999

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.04.1999

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.02.2011

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 25.11.2014

10 - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 131 del 28.07.1983

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 13.06.2001

11 - REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI SCAVI SU SUOLO PUBBLICO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 29.04.2010

UNIONE TERRED'ACQUA

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

R.U.E.

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

~~Ai sensi della L.R. 20/2000~~

~~come modificato dalla LR 12/2017 e Atto di Coordinamento DGR 922/2017~~

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. del

Entrato in vigore con la pubblicazione sul B.U.R. Emilia-Romagna n. del

LEGENDA:

Ai fini di una lettura in rapporto al RUE preesistente sono state inserite in **rosso** le modifiche apportate agli articoli o ai riferimenti normativi ed evidenziati in **giallo** barrati gli articoli o le parti di essi da abrogare.

Gli articoli spostati nel Regolamento edilizio sono stati evidenziati in **blu** nell'indice e in **giallo** barrati nel testo del presente RUE.

Si precisa che il testo del RUE con evidenziate le modifiche non riporta in giallo barrati i capitoli interamente cassati indicati nell'indice.

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- 1 Oggetto e contenuto del RUE
- 2 Ambito di applicazione ed efficacia delle disposizioni del RUE
- 3 ~~Salvaguardia del RUE~~
- 4 ~~Entrata in vigore del RUE ed effetti sugli atti regolamentari previgenti~~
- 5 Efficacia dei titoli abilitativi e degli strumenti attuativi
- 6 ~~Modifiche al RUE~~

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- 7 Modalità di attuazione del PSC
- 8 intervento diretto
- 9 ~~Interventi soggetti a POC~~
- 10 ~~Piani urbanistici attuativi (PUA)~~
- 10bis Piani/programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale (P.R.A.)
- 11 Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione
- 12 ~~Attività edilizia a seguito della scadenza dei vincoli e in ambiti soggetti a POC~~

CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

- 13 Parametri ed indici urbanistici
- 14 Utilizzazione degli indici fondiari
- 15 Parametri edilizia
- 16 Distanze
- 17 Dotazioni minime di Parcheggi di pertinenza (Pp)
- 18 ~~Calcolo delle portate meteoriche~~

CAPO III - INTERVENTI EDILIZI 31

- 19 ~~Manutenzione ordinaria (MO)~~
- 20 ~~Manutenzione straordinaria (MS)~~
- 21 ~~Restauro scientifico (RS)~~
- 22 ~~Restauro e risanamento conservativo (RC)~~
- 23 ~~Prescrizioni particolari per gli interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili classificati d'interesse storicoarchitettonico ai sensi dell'artt. 17 e 18 delle NTA del PSC~~
- 24 ~~Prescrizioni particolari per interventi su edifici di interesse storico-architettonico identificati con la sigla RCA~~
- 25 ~~Prescrizioni particolari per interventi su edifici di interesse storico-architettonico identificati con la sigla RCB~~
- 26 ~~Prescrizioni particolari per interventi su edifici di interesse storico-architettonico identificati con la sigla RCC~~
- 27 ~~Ripristino tipologico (RT) CASSATO~~
- 28 ~~Ristrutturazione edilizia (RED)~~
- 29 ~~Nuova costruzione (NC)~~
- 30 ~~Ampliamenti (AM)~~
- 31 ~~Ristrutturazione urbanistica (RU)~~

- 32 — Demolizione (D)
- 33 — Recupero e risanamento delle aree libere
- 34 — Significativi movimenti di terra
- 35 — Modifica della destinazione d'uso (MU)

CAPO IV - AMBITI DELLA PIANIFICAZIONE

SEZIONE I - TERRITORIO URBANIZZATO

- 36 Ambiti urbani storici (AS)
- 37 Aree di interesse ambientale in ambiti residenziali ad assetto urbanistico consolidato (AC_0)
- 38 Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato (AC_1)
- 39 Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione (AC_2)
- 40 Aree di trasformazione per usi residenziali (AC_3)
- 41 Aree di interesse ambientale in ambiti produttivi ad assetto urbanistico consolidato (AP_0)
- 42 Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato (AP_1)
- 43 Aree con destinazione terziaria, direzionale, commerciale, ricettiva, ad assetto urbanistico consolidato (AP_2)
- 44 Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione (AP_3)
- 45 Aree di trasformazione per usi produttivi (AP_4)
- 46 Aree per impianti di rottamazione e per impianti di lavorazione inerti (AP_5)
- 47 Attrezzature private di interesse generale in ambito urbano (AG/U)
- 47 bis Aree edificate in ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) e in ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR)

SEZIONE II - TERRITORIO RURALE

- 48 Prescrizioni particolari per il territorio rurale
- 49 Aree di valore naturale e ambientale (AVN)
- 50 Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP)
- 51 Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA)
- 52 Ambiti agricoli periurbani (AAP)
- 52 bis Attrezzature private di interesse generale in territorio rurale (AG/R)

CAPO V - USI

- 53 Definizioni degli usi
- 54 Usi diversi da quelli ammessi dal PSC e dal RUE

CAPO VI - PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- 55 Disposizioni particolari per gli usi agricoli
- 56 Prescrizioni di carattere geotecnico e sismico
- 57 Prescrizioni di carattere idrogeologico
- 58 Prescrizioni di carattere idraulico
- 59 Prescrizioni di carattere acustico ed atmosferico
- 60 Prescrizioni relative all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili e al risparmio energetico
- 61 Prescrizioni per il risparmio idrico

CAPO VII - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE 135

- 62 Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti
- 63 Verde pubblico (DOT_V)
- 64 Attrezzature di servizio (DOT_S)
- 65 Attrezzature tecnologiche (URB)
- 66 Parcheggi pubblici (P)
- 67 Viabilità
- 68 Distributori di carburante

CAPO VIII - REGOLAMENTAZIONE DELL'AMBIENTE URBANO

- 69 Manutenzione e sicurezza delle costruzioni
- 70 Conservazione degli elementi di pregio
- 71 Allineamenti ed elementi aggettanti delle facciate
- 72 Coperture, canali di gronda, pluviali, tubazioni
- 73 Aperture dei vani seminterrati su spazi pubblici o ad uso pubblico
- 74 Numerazione civica
- 75 Insegne, cartelli pubblicitari, vetrine, mostre, tende, arredi esterni e altre opere minori aventi rilevanza urbana
- 76 Passi carrai, uscita dalle autorimesse e accessi pedonali
- 77 Cavedi, pozzi luce, chiostrine e intercapedini
- 78 Recinzioni
- 79 Occupazione di suolo pubblico

TITOLO III - PROCEDIMENTI EDILIZI

CAPO I - ORGANI E LORO FUNZIONI

- 80 Sportello unico per l'edilizia (SUE)
- 81 Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio (art. 6 della LR 15/2013 e s.m.i.)
- 82 Documento guida della CQAP (art. 6 della LR 15/2013 e s.m.i.)
- 83 Composizione e nomina della CQAP (art. 6 della LR 15/2013 e s.m.i.)
- 84 Funzionamento della CQAP

CAPO II - VALUTAZIONE PREVENTIVA E PARERE PREVENTIVO

- 85 Valutazione preventiva dello sportello unico per l'edilizia
- 86 Parere preventivo della Commissione

CAPO III - TITOLI ABILITATIVI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- 87 Titoli abilitativi
- 88 Soggetti aventi titolo
- 89 Procedure abilitative speciali

SEZIONE II - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ

- 90 Interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
- 91 Disciplina e validità della segnalazione certificata di inizio attività
- 92 Documentazione da allegare alla SCIA
- 93 Controllo sulla segnalazione certificata di inizio attività

SEZIONE III - PERMESSO DI COSTRUIRE 155

- 94 Interventi soggetti a permesso di costruire
- 95 Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
- 96 Documentazione da allegare alla domanda di permesso di costruire
- 97 Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
- 98 Permesso di costruire in deroga
- 99 Controllo sulle opere eseguite con permesso di costruire CASSATO

SEZIONE IV - VARIAZIONI AL PROGETTO PRESENTATO

- 100 Varianti al progetto che richiedono un nuovo titolo abilitativo
- 101 Varianti in corso d'opera
- 102 Variazioni essenziali

SEZIONE V - TOLLERANZE E DIFFORMITÀ EDILIZIE MINORI

- 103 Tolleranza nella esecuzione dei lavori
- 104 Difformità edilizie minori

CAPO IV - REALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

- 105 Concorso nella realizzazione delle dotazioni territoriali
- 106 Contributo di costruzione
- 107 Oneri di urbanizzazione
- 108 Costo di costruzione
- 108 bis Contributo Aggiuntivo per la riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque meteoriche
- 109 Riduzione ed esonero dal contributo di costruzione
- 110 Convenzione-tipo
- 111 Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza

CAPO V - ESECUZIONE E FINE DEI LAVORI

- 112 Punti fissi di linea e di livello
- 113 Comunicazione di inizio lavori soggetti a titolo abilitativo
- 114 Conduzione del cantiere
- 115 Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici
- 116 Vigilanza e controlli nel corso dell'esecuzione dei lavori
- 117 Vigilanza su opere di amministrazioni statali e su opere della Regione, delle Province e dei Comuni
- 118 Comunicazione di fine dei lavori

CAPO VI - VERIFICA DELLA CONFORMITÀ EDILIZIA E AGIBILITÀ

- 119 Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato CASSATO
- 120 Certificato di conformità edilizia e agibilità
- 121 Procedimento per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità
- 122 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
- 123 Elenco dei tecnici verificatori

CAPO VII - PUBBLICITÀ DEI TITOLI ABILITATIVI E RICHIESTA DI RIESAME

~~124~~ — Pubblicità dei titoli abilitativi

125 Riesame dei titoli abilitativi

~~126~~ — Riesame della denuncia di inizio attività

127 Riesame degli atti in difformità dai pareri della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio

TITOLO IV - REQUISITI DELLE OPERE EDILIZIE

128 Requisiti delle opere edilizie

129 Organismo edilizio e relazioni funzionali

~~130~~ — Requisiti e famiglie di requisiti CASSATO

~~131~~ — Contenuti dei requisiti cogenti CASSATO

~~132~~ — Requisiti volontari CASSATO

~~133~~ — Limiti di applicazione dei requisiti CASSATO

~~134~~ — Applicazione dei requisiti nelle nuove costruzioni e negli interventi di recupero CASSATO

135 Inosservanza dei requisiti tecnici

136 Insediamenti caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute

137 Applicazione della normativa sismica

TITOLO V – SANZIONI

~~138~~ — Sanzioni

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e contenuto del RUE

1. Il presente Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) disciplina l'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale, nell'osservanza della legislazione nazionale e regionale in materia di governo del territorio ed in coerenza con le previsioni del PSC e della pianificazione sovraordinata.

2. Il presente RUE stabilisce in particolare:

a) la disciplina generale delle trasformazioni e degli usi dei suoli, regolando le modalità d'intervento nel territorio urbanizzato e rurale e le definizioni dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (art. 16 e 18-bis, comma 4, LR 20/2000).

b) le norme procedurali che attengono al rilascio dei titoli abilitativi degli interventi edilizi, ai controlli in corso d'opera e a conclusione dei lavori;

c) i requisiti delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio;

d) la disciplina generale sulle modalità di realizzazione delle dotazioni territoriali e delle modalità di concorso dei privati nella realizzazione degli stessi, ivi compresa la disciplina del contributo di costruzione;

e) la disciplina della realizzazione e gestione degli elementi architettonici e urbanistici e degli spazi verdi e degli altri elementi che caratterizzano l'ambiente urbano;

~~Per quanto attiene la modulistica da adottare per la redazione delle pratiche edilizie, il riferimento è la modulistica edilizia unificata nel testo aggiornato reso disponibile dalla Regione in applicazione dell'atto di coordinamento regionale approvato con delibera di Giunta regionale n. 993 del 07.7.2014.~~

~~Gli atti di coordinamento regionali emanati ai sensi dell'art. 16 della LR 20/2000 e s.m.i. in data successiva all'approvazione del presente regolamento saranno recepiti, come previsto al comma 2 dell'art.12 della LR 15/2013 e s.m.i. con specifica delibera del Consiglio Comunale, al fine di consentire l'immediata applicazione della norma anche in attesa di un'effettivo adeguamento del Regolamento, resta inteso quanto previsto al comma 3 bis dell'art. 16 della L.R. 20/2000 e s.m.i. in caso di mancato recepimento nei termini assegnati.~~

3. Il RUE si compone dei seguenti elaborati costitutivi:

- RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio

- RUE/T - Classificazione del territorio urbanizzato e del territorio rurale - scala 1:5.000: La sigla identificativa di ogni tavola, dopo la parola RUE, riporta la lettera identificativa del Comune di Anzola dell'Emilia - AN e la progressione alfabetica delle tavole: RUE.AN/Ta, b, c, d

4. Fa parte integrante del presente RUE l' allegato

~~Contributo di costruzione.~~

5. Gli elaborati del RUE possono essere adeguati a disposizioni legislative, statali o regionali, nonché aggiornati alle previsioni di strumenti urbanistici sovraordinati, mediante delibera del Consiglio comunale, che si limiti a prendere atto della sopravvenienza, senza che ciò costituisca variante al RUE, ai sensi delle disposizioni cogenti.

Art. 2

Ambito di applicazione ed efficacia delle disposizioni del RUE

- 1 La disciplina generale delle trasformazioni e degli usi dettata dal presente RUE trova applicazione per tutti gli interventi attuabili nel territorio comunale, secondo quanto specificato ai seguenti commi.
2. Il presente RUE integra le disposizioni specifiche delle NTA del PSC con riguardo ai singoli ambiti, zone, aree, limiti e perimetri individuati dal PSC stesso. A tale scopo le previsioni del presente RUE trovano applicazione, anche se non espressamente richiamate, al fine:
 - a) sia di specificare la disciplina relativa alle modalità di attuazione, ai tipi di intervento e agli usi, dichiarati ammissibili dalle prescrizioni delle NTA del PSC;
 - b) sia di fornire la nozione e le modalità di calcolo dei parametri ed indici urbanistici ed edilizi stabiliti dalle NTA del PSC o dal RUE, quale limite o condizione delle trasformazioni o usi dichiarati ammissibili.
3. ~~Per~~ Le previsioni **sul territorio urbanizzato come normato** nel PSC per le quali è consentita l'attuazione con intervento diretto, ~~la disciplina delle NTA del PSC, integrata dalle~~ e le disposizioni del presente RUE, costituiscono l'unico parametro ai fini della verifica di conformità alla pianificazione richiesta per l'acquisizione del titolo abilitativo, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e di norme sovraordinate, **in quanto di competenza dello specifico strumento urbanistico.**
4. ~~Per le previsioni del PSC che sono soggette, per la loro attuazione, alla preventiva approvazione del piano operativo comunale (POC) ed eventualmente, per previsione di quest'ultimo, a piano urbanistico attuativo (PUA), l'art. 10 del presente RUE stabilisce i contenuti essenziali e gli elaborati costitutivi, ad integrazione di quanto previsto dalle NTA del PSC.~~
5. Le disposizioni del presente RUE costituiscono prescrizioni, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 20 del 2000 e devono trovare puntuale e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che operino nel territorio comunale.
6. Il RUE deve intendersi in ogni caso conforme alle prescrizioni, direttive ed indirizzi dettati dal PSC; in caso di non conformità fra disposizioni, scritte o grafiche, del RUE con disposizioni del PSC queste ultime devono intendersi comunque prevalenti, **qualora di competenza dei rispettivi strumenti urbanistici.**

7. Per la precisa definizione dei limiti e del computo delle superfici delle zone rappresentate nelle planimetrie del RUE, le dimensioni, se rilevate manualmente e non con procedura digitale, vanno misurate includendo la metà dei segni grafici che dividono le zone.
8. La cartografia degli strumenti urbanistici (PSC, RUE e POC) costituisce riferimento probante limitatamente alle grafie introdotte dagli strumenti stessi, riportate nella relativa legenda; viceversa per quanto riguarda gli edifici, le strade e le altre indicazioni riportate nelle basi cartografiche (catastali o aerofotogrammetriche), le cartografie degli strumenti urbanistici non costituiscono certificazione della loro esatta corrispondenza con la realtà, quanto a forma e posizioni, né della legittima esistenza degli oggetti rappresentati.
9. Il rilascio di titoli abilitativi in deroga alle previsioni del RUE è ammesso nei casi previsti dalla normativa statale e regionale in materia edilizia (Interventi in deroga per opere pubbliche o di interesse pubblico).
10. In caso di dubbio interpretativo o di contrasto tra le disposizioni di norma del RUE e gli elaborati grafici dello stesso RUE, prevale la norma scritta.
11. In tutte le aree sono consentiti interventi di adeguamento sismico e termico o per l'eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti, comprensivi delle modifiche di sagoma o volumetriche ad essi associate.
12. Le norme di cui alla Parte Seconda "Disciplina degli usi e delle trasformazioni del territorio", Titolo I "Classificazione del territorio" Capo I "Sistema Insediativo storico", del PSC, sono da intendersi quali parti integranti del presente RUE, in quanto di competenza del presente strumento urbanistico.

Art. 3

Salvaguardia del RUE

1. Dalla data di adozione del presente RUE e fino alla sua entrata in vigore, a seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso della sua approvazione, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 33 della LR 20/2000, trovano applicazione le misure di salvaguardia di cui all'art. 12 della LR 20 del 2000. La disciplina di cui al presente articolo non opera comunque oltre cinque anni dall'adozione del RUE, salva diversa disposizione di legge;
2. Al tal fine l'amministrazione comunale:
 - a) sospende ogni determinazione in merito all'approvazione di tutti gli atti amministrativi o strumenti di pianificazione urbanistici o settoriali che siano in contrasto con le previsioni del presente RUE adottato o tale da comprometterne o renderne più gravosa l'attuazione;
 - b) sospende ogni determinazione relativa ai procedimenti finalizzati al con seguito di titoli abilitativi edilizi e ogni determinazione in merito alle domande di autorizzazione unica di cui ai DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e DPR 7 settembre 2010, n. 160 (sportello unico per le attività produttive) che siano in contrasto con le previsioni del presente RUE;
 - c) sospende il termine di cui all'art. 14 comma 4 e art. 15 della LR 15/2013 e s.m.i.;
 - d) rileva, nelle conferenze di servizi, negli accordi di programma e in ogni altra sede nella quale è chiamata ad esprimere il proprio parere, autorizzazione o altro atto di assenso, comunque denominato, l'eventuale contrasto con il presente RUE adottato, assumendo le conseguenti

determinazioni negative o di richiesta di modifiche o integrazioni;

e) sospende il rilascio degli atti valutativi e dichiarativi emanati sulla base dei contenuti degli strumenti urbanistici generali; ove non sia possibile disporre tale sospensione gli atti, oltre a riportare l'avvenuta adozione del RUE, riportano il duplice contenuto, ossia sia quello anteriore all'adozione che quello derivante dallo strumento adottato;

3. La sospensione disposta ai sensi del comma precedente, lettere a), b) e c), è comunicata all'interessato riportandone la relativa motivazione, indicando come i termini procedurali ricomincino a decorrere successivamente all'approvazione del RUE, e alla presentazione della relativa asseverazione di conformità. La comunicazione della sospensione è preceduta dal preavviso di provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 10bis della L 241/90.

4. Ferma restando la conformità anche allo strumento previgente, è fatta salva la possibilità, per i soggetti interessati, di adeguare la documentazione allegata alla presentazione del titolo abilitativo o alla autorizzazione unica di cui ai DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e DPR 7 settembre 2010, n. 160 alle previsioni del presente RUE adottato.

5. Ogni altra amministrazione pubblica operante nel territorio comunale è tenuta a non pregiudicare e a non rendere più gravosa l'attuazione del presente RUE adottato, astenendosi dall'assumere determinazioni in contrasto con le sue previsioni.

6. Gli strumenti urbanistici attuativi che, anteriormente alla data di adozione del presente RUE, fossero stati presentati e per i quali siano spirati i termini per la presentazione delle osservazioni, al fine di far salvi gli eventuali diritti acquisiti e le situazioni giuridiche pregresse, sono considerati, esclusivamente agli effetti del presente articolo, temporaneamente conformi al RUE, sino alla data di approvazione di quest'ultimo. Tali strumenti dovranno essere approvati e convenzionati alla data di approvazione del RUE.

Art. 4

Entrata in vigore del RUE ed effetti sugli atti regolamentari previgenti

1. Il presente RUE entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta approvazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, della LR n. 20 del 2000.

2. Dalla medesima data, cessa di avere applicazione ogni disposizione, atto deliberativo, circolare o altro atto comunale comunque denominato di natura regolamentare, che abbia ad oggetto la materia disciplinata dal presente RUE e che risulti con esso incompatibile.

Art. 5

Efficacia dei titoli abilitativi e degli strumenti attuativi

1. I permessi di costruire rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente RUE e le segnalazioni certificate di inizio attività presentate ancorché in contrasto con le previsioni del RUE stesso, mantengono la propria efficacia purché i lavori previsti siano già iniziati all'entrata in vigore del presente RUE e vengano ultimati nei termini fissati dagli stessi provvedimenti autorizzativi o dalla legge.

2. Gli strumenti urbanistici attuativi (Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, Piani per

l'Edilizia Economica e Popolare, Piani di Recupero, Programmi Integrati di Intervento, ecc.) già approvati e convenzionati all'entrata in vigore del presente RUE, ancorché con questo in contrasto, anche se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella delibera di approvazione degli strumenti stessi ovvero dalla convenzione stipulata o dalla legislazione in materia. Nei comparti soggetti ad intervento urbanistico attuativo approvato, ancorché non individuati graficamente nelle tavole del RUE, allo scadere dei termini fissati in convenzione per la realizzazione e cessione delle opere di urbanizzazione;

qualora le opere di urbanizzazione non siano completate, fermo restando l'obbligo di cessione delle stesse al Comune, si dovrà procedere alla approvazione di una variante allo strumento urbanistico attuativo che ridefinisca i termini ed i contenuti del piano stesso, con riferimento agli stessi parametri urbanistici ed edilizi fissati dallo strumento urbanistico attuativo originario. Il valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfici delle aree da cedersi non potranno essere inferiori a quanto originariamente definito dallo strumento urbanistico attuativo o dal PRG vigente all'epoca della stipula della relativa convenzione urbanistica, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie. Sino alla approvazione di tale variante sarà sospeso il rilascio dei titoli abilitativi volti all'espressione dei diritti edificatori risultanti dallo strumento urbanistico scaduto;

qualora le opere di urbanizzazione siano state completate, lo strumento urbanistico attuativo potrà ritenersi ultimato, restando comunque validi tutti i parametri urbanistici ed edilizi e le prescrizioni tipologiche fissati dallo strumento urbanistico attuativo, facendo per questi riferimento alle medesime modalità di calcolo vigenti all'epoca della stipula della relativa convenzione urbanistica per il completamento del piano, nei lotti eventualmente ancora liberi o da completare, salvo che per sopravvenute ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione non ritenga opportuno dettare una diversa disciplina urbanistica.

le eventuali varianti agli strumenti urbanistici attuativi già efficaci sono ammissibili nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi in base ai quali sono stati originariamente redatti. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, il valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfici delle aree da cedersi non potranno essere inferiori a quanto originariamente definito dallo strumento urbanistico attuativo o dal PRG vigente all'epoca dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo, salvo che non vengano **proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie approvate varianti al piano.**

Art. 6

Modifiche al RUE

1. Le prescrizioni del presente RUE e il loro campo di applicazione possono essere modificati solo in modo esplicito ed attraverso i seguenti atti:

a) variante al presente RUE;

b) altri regolamenti comunali per la cui approvazione siano state osservati gli adempimenti circa le forme di deposito pubblicità e partecipazione previsti dall'art. 33 della LR n. 20 del 2000;

c) variante al PSC da cui conseguano modifiche al presente RUE.

2. L'atto di cui al comma 1, deve indicare espressamente la norma che si intende modificare o della quale si intende limitare il campo di applicazione. Il medesimo atto inoltre:

a) in caso di modifica, deve riportare in allegato il testo coordinato della versione modificata del RUE con il testo vigente;

b) in caso di limitazione del campo di applicazione, deve indicare specificatamente i casi e i tempi nei quali la disciplina del presente RUE specificatamente indicata non debba trovare applicazione.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI E DEGLI USI DEI SUOLI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PSC

Art. 7

Modalità di attuazione del PSC

1. Il PSC si attua:

- mediante intervento diretto, disciplinato dal presente RUE, secondo quanto indicato dal successivo art. 8;
- attraverso il POC, secondo quanto indicato dal successivo art. 9;
- attraverso accordi ai sensi dell'art. 11 della L 241/90.

Art. 8

Intervento diretto

1. Possono essere realizzati attraverso intervento diretto tutti gli interventi dichiarati ammissibili dalle NTA del PSC e dal RUE e per le quali tali normative non prevedano la necessaria preventiva approvazione del POC o del PUA degli strumenti di cui all'art. 7. Sono in particolare soggetti ad intervento diretto:

- a) tutte le trasformazioni edilizie ammesse nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale;
 - b) l'attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione sul patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 11 del presente RUE;
 - c) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in ambiti assoggettati a POC dal PSC;
 - d) gli interventi di completamento, modificazione funzionale, manutenzione ed ammodernamento delle urbanizzazioni in genere e degli impianti tecnologici nelle aree urbanizzate esistenti.
2. Nei casi di cui al comma 1, con esclusione per quelli di cui al punto b di edilizia libera, gli interventi edilizi sono subordinati all'acquisizione del titolo abilitativo, in ragione della tipologia dell'intervento da realizzare.
3. Gli interventi diretti sono tenuti all'osservanza della disciplina indicata dal titolo II del DPR 380/2001 e s.m.i. e dall'art. 9 della LR 15/2013 e s.m.i. dai commi 2 e 3 dell'art. 2 e dal comma 1 dell'art. 87 del presente RUE. La realizzazione degli stessi è in ogni caso subordinata all'esistenza delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti ovvero all'impegno dei privati di procedere alla realizzazione delle stesse contemporaneamente alle costruzioni oggetto del titolo abilitativo.
4. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e territoriale, gli interventi edilizi, in qualsiasi area ricadano, potranno essere subordinati all'avveramento di condizioni specificatamente dettate dall'Amministrazione Comunale, finalizzate al risanamento di situazioni di degrado che emergano dal Quadro Conoscitivo del PSC ovvero da altri strumenti di pianificazione, anche settoriali, quali ad esempio relative alle condizioni di accessibilità carrabile/ciclo-pedonale e di parcheggio, ovvero alla

presenza di volumi edilizi incongrui, ecc. Tali condizioni potranno essere stabilite dall'Amministrazione Comunale, per i singoli casi, all'atto del rilascio del permesso di costruire, che sarà quindi subordinato alla stipula di apposita convenzione, da sottoscrivere prima del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione.

Art. 9

Interventi soggetti a POC

1. Sono soggetti a POC gli interventi volti a dare attuazione, in tutto o in parte, alle previsioni del PSC per i seguenti ambiti:

a) ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS);

b) ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali (ARR);

c) ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR);

d) ambiti di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC);

e) dotazione ecologiche (DOT_E);

f) dotazioni commerciali per le quali è stabilito l'obbligo del Piano Urbanistico Attuativo (PUA) coerentemente con le norme del POIC della Provincia di Bologna definite in sede di approvazione definitiva con delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 07-04-2009;

- medie strutture distributive che superino che superino gli 800 mq di vendita nei comuni fino a 10.000 abitanti e i 1.500 mq di vendita nei comuni con oltre 10.000 abitanti;

- aggregazioni nella stessa area di strutture commerciali che complessivamente superino i 2.500 mq di vendita nei comuni con meno di 10.000 abitanti e che superino i 3.500 mq. di vendita nei comuni con più di 10.000 abitanti;

- centri commerciali con medie strutture, di competenza comunale, con superficie di vendita complessiva oltre 1.500 mq. e fino a 2.500 mq. nei comuni con meno di 10.000 abitanti e oltre 2.500 mq. e fino a 3.500 mq. nei comuni con più di 10.000 abitanti.

2. E' comunque facoltà dell'amministrazione comunale di intervenire attraverso il POC, in ogni ambito del territorio comunale:

a) per la realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico;

b) per regolamentare, attraverso un progetto unitario coordinato, l'insieme degli interventi di trasformazione urbanistica od edilizia ovvero i mutamenti di destinazione d'uso ammessi dal PSC o dal RUE ed attuabili (in caso di interventi diffusi) per intervento diretto. A tale scopo il Comune può stipulare accordi con i privati ai sensi dell'art. 18 della LR n. 20 del 2000, anche per iniziativa dei soggetti interessati;

c) per la realizzazione delle dotazioni ecologiche (DOT_E);

- d) per la realizzazione di nuove dotazioni territoriali (attrezzature di servizio, verde pubblico, parcheggi pubblici, ecc.) o di nuove attrezzature tecnologiche.
3. In tutti i casi nei quali è prevista l'approvazione del POC, l'amministrazione comunale ha facoltà di attribuire allo stesso i contenuti e gli effetti di piano urbanistico attuativo (PUA), secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 4, e dall'art. 31, comma 1, della LR n. 20 del 2000;
4. Per gli ambiti e i casi di cui al precedente comma 1, l'attuazione del POC avviene tramite la redazione di un Piano Urbanistico Attuativo (PUA), elaborato ai sensi dell'art. 31 della LR 20/2000 e con riferimento al successivo art. 10.
5. In occasione della formazione di ciascun PUA deve essere verificata e, qualora necessario, eventualmente aggiornata la classificazione acustica relativa all'ambito oggetto di PUA.

Art. 10

Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

1. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA) sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare attuazione agli interventi di nuova urbanizzazione e di riqualificazione, disposti dal POC qualora esso stesso non ne assuma i contenuti.
2. I Piani Urbanistici Attuativi (PUA), con esclusione dei Piani di Recupero relativi alle richieste di insediamento di usi diversi da quelli ammessi dalle NTA del PSC o dal RUE per gli edifici classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" dallo stesso PSC, dovranno contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi, i seguenti elementi:
- a) schema di convenzione;
 - b) estratto catastale con indicazione dei limiti di proprietà e relative superfici, di norma in scala 1:1.000 o 1:2.000, nonché elenco catastale delle proprietà e documentazione comprovante la proprietà; nel caso dei PUA pubblici, elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare;
 - c) stato di fatto planimetrico e altimetrico della zona, con la individuazione di un caposaldo fisso permanente da riferire alle curve di livello, nonché, nei casi particolarmente significativi, sezioni e profili dell'area d'intervento;
 - d) stato di fatto contenente, fra l'altro:
 - rilievo del verde esistente con la indicazione delle essenze arboree ed arbustive esistenti;
 - costruzioni e manufatti di qualunque genere esistenti, compreso il rilievo degli eventuali edifici esistenti;
 - elettrodotti, metanodotti, fognature e impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù e ogni altra infrastruttura esistente, corredata dei relativi vincoli;
 - viabilità e toponomastica;

- ogni vincolo gravante sull'area;
- e) documentazione fotografica dell'area di intervento, con indicazione dei relativi punti di vista;
- f) planimetria di progetto inserita in un opportuno e idoneo intorno, di norma in scala 1:500 oppure 1:1000, indicante tra l'altro:
 - quote planimetriche e altimetriche di progetto;
 - numerazione dei lotti e relative tipologie edilizie e destinazioni d'uso;
 - aree di cessione e relative destinazioni funzionali;
 - strade e percorsi pedonali e ciclabili, corredate delle relative sezioni in scala adeguata, atte a evidenziare gli interventi di mitigazione finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche;
 - piazze e spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato);
 - eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati;
 - spazi per servizi;
 - progetto di massima degli spazi di parcheggio pubblici;
 - spazi di parcheggio privati;
 - progetto di massima della segnaletica orizzontale e verticale;
- g) sezioni e profili in scala 1:500 oppure 1:1000 con indicazione delle altezze massime degli edifici;
- h) schema delle reti infrastrutturali e dei relativi allacciamenti e relativa previsione di spesa;
- i) norme urbanistiche ed edilizie per la buona esecuzione del piano che dovranno comprendere:
 - tabella con l'indicazione, per ciascun lotto, della SU edificabile, dell'altezza massima e degli usi ammessi;
 - eventuali indicazioni sulle tipologie, materiali, finiture e colori da rispettare nel PUA e le relative modalità applicative
 - eventuali indicazioni su obiettivi di qualità da raggiungere in materia ambientale, bioedilizia o di risparmio energetico
- l) relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano;
- m) relazione geologica, geotecnica e sismica secondo quanto previsto dalle normative e direttive vigenti in materia;
- n) per i comparti ARS, ARR, APR, APC;

- **progetto di sistemazione paesaggistica e vegetazionale** delle aree destinate a verde pubblico e delle aree di arredo verde di strade e parcheggi, redatto da un tecnico abilitato, oltre alla definizione di indirizzi per la sistemazione a verde delle aree di pertinenza degli edifici;

- **relazione archeologica**, redatta a cura di un archeologo (laureato in discipline di ambito archeologico e con adeguato *curriculum* in materia), finalizzata a dare indicazioni certe ed affidabili su stratigrafia, cronologia e presenza o meno di evidenze archeologiche ed elaborata sulla base delle seguenti indagini preliminari:

- consultazione dei materiali bibliografici ed archivistici

- interpretazione archeologica delle fotografie aeree;

- ricognizione sul terreno con riconoscimento delle caratteristiche di antropizzazione individuabili sulla superficie e primo esame dei materiali archeologici eventualmente rinvenuti;

- realizzazione di trincee esplorative, aperte con mezzo meccanico a benna liscia, la cui ubicazione e profondità saranno definite dall'archeologo, in base ad un progetto di massima dell'intervento edilizio che definisca, con buona approssimazione, l'area da edificare e le quote massime di profondità degli interventi edilizi. Qualora risultino evidenti tracce archeologiche si darà comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici, in quanto rinvenimento di natura archeologica soggetto ai dispositivi di tutela di cui al D.Lgs. 42/2004.

- documentazione inerente lo **studio previsionale di impatto o clima acustico**, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 10 della LR 15/2001, secondo quanto previsto all'art. 59 del presente RUE, redatta a cura di un tecnico abilitato ed elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004;

- **relazione idraulica** riportante le seguenti informazioni:

- superficie totale dell'intervento,

- n. abitanti previsti (per gli insediamenti residenziali) o n. addetti (per gli insediamenti produttivi);

- portata di calcolo,

- descrizione rete fognaria,

- quota di allacciamento,

- tipo di materiale impiegato,

- specificazione manufatti particolari.

Lo schema di convenzione di cui al precedente punto a) dovrà prevedere che la titolarità dello scarico in fognatura del comparto resta in carico al concessionario fino al collaudo di tutte le opere di urbanizzazione previste nel comparto stesso.

- **relazione di valutazione energetico-ambientale**, contenente:

- il bilancio energetico-ambientale dell'ambito di intervento per vettori energetici e per settori di consumo. Il bilancio energetico sarà effettuato sulla base delle soluzioni progettuali proposte e

delle possibili mitigazioni finalizzate oltre che alla riduzione dei consumi energetici anche alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il bilancio energetico dovrà essere redatto in modo da verificare la possibilità tecnica ed economica che il fabbisogno energetico complessivo dell'ambito di intervento risulti ridotto rispetto a quello risultante da una mera applicazione dei dispositivi di legge richiamati dal presente RUE e che tale fabbisogno risulti, per quanto possibile assicurato mediante il ricorso a fonti energetiche rinnovabili o ad esse assimilabili;

una analisi del sito in relazione a: caratteristiche del terreno, vincoli presenti sul territorio, caratteristiche climatiche, venti, precipitazioni ed umidità, emissioni elettromagnetiche, contesto antropico del sito, viabilità, aspetti storico-tipologici;

specifiche indicazioni (da riportare nelle Norme di Attuazione del PUA) volte a garantire una adeguata progettazione bioclimatica dell'ambito di intervento, con particolare riguardo al fatto che il lay-out delle strade e degli spazi esterni, dei lotti e dei singoli edifici siano tali da assicurare un adeguato accesso alla radiazione solare durante la stagione invernale e per contro una riduzione della radiazione termica durante la stagione estiva, mediante strategie di controllo dell'irraggiamento solare diretto ed indiretto oltre che a garantire la massima efficienza dei dispositivi che utilizzano l'energia solare (assenza di ombreggiamento su pannelli solari termici e fotovoltaici);

uno studio in cui sia valutata la fattibilità tecnico-economica dell'applicazione di impianti di produzione di energia basati sulla valorizzazione delle fonti rinnovabili in misura superiore a quanto previsto dall'applicazione delle normative vigenti richiamate dal presente RUE, impianti di cogenerazione ad alto rendimento, pompe di calore, sistemi centralizzati di riscaldamento e raffrescamento o altre tecnologie, in modo da soddisfare, nella massima misura possibile, il fabbisogno energetico del comparto e da ridurre l'emissione di gas serra.

3. L'assoggettabilità dei piani urbanistici attuativi alla verifica di assoggettabilità a VAS (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi della legislazione nazionale e regionale vigente è definita all'art. 5 della LR 20/2000, come modificata dalla LR 6/2009.

4. Lo schema di convenzione di cui al precedente comma 1, punto a), deve contenere:

a) l'indicazione dell'entità dell'intervento sia in termini di superficie territoriale che di SU edificabile, relativamente a tutte le destinazioni d'uso previste;

b) il numero degli abitanti o degli addetti insediabili;

c) la quantificazione e delimitazione delle dotazioni territoriali e delle altre aree pubbliche o di uso pubblico;

d) le modalità ed i tempi della realizzazione e della cessione gratuita delle aree e delle opere necessarie per la urbanizzazione del comparto d'intervento;

e) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del Comune ovvero, qualora dette opere vengano eseguite a cura e a spesa del concessionario, le relative garanzie finanziarie e gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità di controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento al Comune;

f) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi edificatori nonché delle opere di urbanizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'intervento;

- g) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione nonché per l'inosservanza delle prescrizioni fissate nello strumento attuativo;
- h) nei casi previsti dalla legge, i criteri per la determinazione dei prezzi di cessione e/o dei canoni di locazione degli immobili;
- i) gli eventuali ulteriori elementi che, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, siano necessarie, per una corretta attuazione degli interventi previsti;
- l) elenco dei mappali catastali oggetto di cessione e relative destinazioni funzionali.

5. I PUA aventi valore ed effetti di Piani di Recupero (ex art. 31, comma 1, lett. d, LR 20/2000) seguono le procedure di cui all'art. 35 della LR 20/2000 e s.m. e devono contenere, oltre al titolo in base al quale si richiede di effettuare gli interventi, i seguenti elementi:

- a) estratto del PSC con indicazione dell'area oggetto di intervento;
- b) estratto della mappa catastale, rilasciato da non oltre sei mesi, relativo alle particelle interessate dall'intervento con gli elementi necessari ad identificare l'intestazione delle suddette particelle, nonché relative caratteristiche di superficie e di estimo;
- c) scheda di rilievo di ciascun fabbricato esistente in scala minima 1:200 contenente:
 - rilievo di tutti i piani, compresa la copertura, prospetti principali ed almeno una sezione,
 - destinazione d'uso dei locali,
 - forma di godimento degli attuali occupanti,
 - struttura e tipo della proprietà (privata, Enti o Istituti, comunale),
 - caratteristiche costruttive,
 - indicazione (ove possibile) dell'epoca di costruzione e di eventuali modificazioni sostanziali,
 - stato di conservazione;
- d) planimetria dello stato di fatto dell'area di pertinenza, in scala 1:500 nella quale risultino indicati:
 - orientamento,
 - viabilità esistente con indicazione del tipo di pavimentazione,
 - tracciato delle opere di urbanizzazione, ove esistenti,
 - vegetazione eventualmente esistente,
 - elementi di arredo degli spazi scoperti,
 - quote altimetriche e planimetriche del terreno e dei fabbricati;

e) documentazione fotografica relativa ai fabbricati oggetto di intervento;

f) planimetria di progetto dell'area di pertinenza, in scala 1:500, orientata e contenente:

- ubicazione e dimensione di strade e parcheggi,

- ubicazione e dimensione degli spazi destinati al verde, con indicazione delle essenze eventualmente piantumate, distinguendo con apposita simbologia il verde privato e il verde condominiale;

g) planimetria quotata in scala 1:500, con lo schema degli impianti tecnici (rete di distribuzione e relativi accessori) quali acquedotti, fognature, rete di distribuzione dell'energia elettrica, rete dei cavi telefonici, condotte gas metano, etc., distinti in base ad apposita simbologia in impianti esistenti da mantenere ed impianti di nuova realizzazione;

h) scheda di progetto di ciascun fabbricato in scala minima 1:200 contenente:

- progetto di tutti i piani, prospetti principali ed almeno una sezione,

- destinazione d'uso proposta per ogni unità minima di intervento e destinazione d'uso dei locali,

- caratteristiche costruttive;

i) relazione illustrativa contenente:

- descrizione delle caratteristiche tipologiche dell'edificio e del contesto ambientale di intervento e motivazioni che sostengono la richiesta di insediamento di una destinazione d'uso diversa da quelle previste dal PSC o dal RUE,

- materiali da utilizzare e tipologie di intervento,

- inserimento formale e funzionale del progetto nel contesto ambientale,

- schema della circolazione veicolare e pedonale;

l) tabella contenente il dimensionamento degli elementi urbanistici ed edilizi caratterizzanti il progetto:

- superficie di intervento,

- SU e SA di ciascuna unità minima di intervento,

- superficie destinata al verde privato e condominiale ed ai parcheggi privati,

- totale della SU e della SA in progetto distinta in base alle diverse destinazioni d'uso (residenza, attività commerciali, direzionali, artigianali, di servizio, etc.).

Nel caso gli interventi previsti dal piano di recupero ricadano in quelli elencati al art. 59 commi 1, 2, 3 e 5, il piano di recupero dovrà contenere idonea documentazione acustica, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e dell'art. 10 della LR 15/2001, secondo quanto previsto all'art. 59 del presente RUE, redatta a cura di un tecnico abilitato ed elaborata facendo riferimento a quanto previsto dalla DGR 673/2004.

6. Qualora gli ambiti di possibile trasformazione urbana esercitino impatti, diretti e indiretti, sui territori dei nodi e dei corridoi della rete ecologica, che non siano già soggetti a Valutazione d'Impatto Ambientale e/o a Valutazione d'Incidenza, i relativi PUA devono contenere una relazione volta a individuare e valutare gli eventuali effetti negativi sulla naturalità e funzionalità della rete. Tale relazione deve presentare i seguenti contenuti:

a) descrizione delle caratteristiche del progetto con riferimento, in particolare:

- alla tipologia dell'opera;

- alle dimensioni;

- alla complementarità con altri progetti;

- all'uso delle risorse naturali;

- alla produzione di rifiuti;

- all'inquinamento e disturbi ambientali;

- al rischio di incidenti, per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

b) descrizione delle interferenze con la rete ecologica in considerazione delle:

- componenti abiotiche;

- componenti biotiche;

- funzionalità dei nodi

- funzionalità delle connessioni ecologiche.

La presentazione di tale documentazione è condizionante al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione comunale.

7. Gli insediamenti commerciali sottoposti a PUA comprendenti interventi definiti di rilevanza provinciale e sovracomunale al punto 4, art. 9.5 del PTCP - Norme Tecniche di Attuazione del POIC della Provincia di Bologna approvate con delibera del Consiglio Provinciale n.30 del 07-04-2009 -, dovranno conformarsi ai criteri, ai principi e alle discipline stabilite ai punti 12 e 13 delle NTA del POIC; l'attuazione di nuove strutture commerciali e di interventi di riqualificazione di strutture esistenti di rilevanza provinciale e sovracomunale è in specifico vincolata al rispetto delle condizioni urbanistico-architettoniche di cui al punto 13 del POIC (Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate - ACEA).

Art. 10 bis

Piani/programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale (P.R.A.)

1. Il "Piano/programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale" (P.R.A.) è definito dall'art. 36-bis delle NTA del PSC, in attuazione del PTCP, per gli

interventi definiti come "significativi" ai sensi delle "Linee guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale" della Provincia di Bologna (Del. Giunta Provinciale n. 485 del 22.11.2005) e della "Modulistica tipo per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 11.5 delle Norme del PTCP per gli interventi in territorio rurale definiti significativi dagli strumenti urbanistici comunali" approvata dalla Provincia di Bologna con Delibera G.P. n. 572 dell'11 Novembre 2008, in base alla quale i P.R.A. devono essere redatti.

2. Il PSC definisce gli interventi "significativi", per i quali la presentazione del P.R.A. costituisce presupposto obbligatorio di ammissibilità.

3. I contenuti dei "Piani/programmi di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale" (P.R.A.) ed i requisiti per la presentazione dei P.R.A. sono definiti nella "Modulistica tipo per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 11.5 delle Norme del PTCP per gli interventi in territorio rurale definiti significativi dagli strumenti urbanistici comunali" approvata dalla Provincia di Bologna con Delibera G.P. n. 572 dell'11 Novembre 2008.

4. Il P.R.A. può essere presentato:

- dagli I.A.P.;

- dai conduttori di aziende agricole o da uno dei soci o da un amministratore dell'azienda, quando risponda alla definizione di "Imprenditore Agricolo Professionale" (IAP) ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 99/2004), o di "Coltivatore diretto" ai sensi dell'art. 31 della L. 590/65. L'azienda deve essere iscritta alla sez. Imprese agricole della CCIAA o all'Anagrafe Aziende Agricole;

- dai Coltivatori diretti, che posseggano i requisiti di cui al pt. 2.4 della citata modulistica tipo.

5. Il P.R.A., sottoscritto dal proprietario e da chi ne abbia titolo, corredato dalla documentazione di cui alla citata delibera GP 572/2008, viene presentato allo sportello unico per l'edilizia. Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro 30 giorni dalla presentazione, eventuali documenti integrativi che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o da questa acquisibili; tale richiesta comporta l'interruzione dei termini. Il procedimento di valutazione deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione del P.R.A., o della documentazione integrativa; l'eventuale valutazione positiva, da comunicarsi all'interessato, consente la presentazione del titolo abilitativo per l'intervento edilizio entro il termine di 5 anni. L'eventuale valutazione negativa deve essere preceduta dalla comunicazione di cui all'art. 10-bis della L. 241/1990.

6. Per l'effettuazione della valutazione di cui al comma che precede il Comune può avvalersi, a seguito di apposita convenzione od accordo territoriale, anche in forma associata con altri comuni, degli uffici provinciali.

1 - Definizione di Programma di Riconversione e Ammodernamento (PRA)

Per Programma di Riconversione e Ammodernamento di una azienda agricola (PRA), si intende quel complesso di interventi tecnico-edilizi ed economici, richiamati all'art A-19 comma 2 lettera b della LR 20/00, tesi a favorire lo Sviluppo ambientalmente sostenibile dell'azienda e finalizzati alle esigenze economiche e sociali degli imprenditori agricoli professionali o dei coltivatori diretti e del loro nucleo familiare, impegnati a tempo pieno nell'azienda stessa.

2 - Presentazione del PRA

Il Programma di Riconversione e Ammodernamento di un'azienda agricola deve essere presentato ai

fini dell'ammissibilità di interventi significativi di trasformazione del suolo in territorio rurale, ed in specifico per le riconversioni e ammodernamenti delle attività agricole che comportano la realizzazione di manufatti accessori al fabbricato principale aventi un impatto sul territorio in termini di superficie, almeno analogo del fabbricato di cui è pertinenza. Sono soggette a PRA, inoltre, anche le lavorazioni o produzioni specializzate che comportino o richiedano infrastrutture provvisorie o stagionali da realizzarsi ex novo o comportino l'impiego di apparecchiature e/o impianti di notevoli dimensioni. Il giudizio è affidato al Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio sentito il parere della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio.

3 - Documentazione allegata

Il Programma di Riconversione e Ammodernamento deve contenere la documentazione indicata nell'Allegato II e tenendo conto della modulistica approvata dalla Provincia di Bologna in data 11.11.2008 con deliberazione della Giunta Provinciale n. 572.

4 - Approvazione del PRA

I PRA sono sottoposti a preventiva verifica tecnico-agronomica, che giustifichi le superfici edilizie richieste e presenti in azienda, in funzione della consistenza dell'attività aziendale, ovvero in relazione all'estensione e agli assetti culturali praticati, al personale coinvolto, alla meccanizzazione presente, al reddito conseguito dall'attività ed alla partecipazione alle azioni o programmi comunitari. Il Programma di Riconversione e Ammodernamento aziendale è approvato dal Consiglio comunale previa istruttoria tecnico-urbanistica dell'Ufficio Tecnico Comunale e verifica da parte della Città Metropolitana Provincia della coerenza dell'intervento edilizio con l'attività agricola.

5 - Attuazione del PRA

L'attuazione degli interventi edilizi previsti nel Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'attività agricola aziendale avviene con singoli titoli abilitativi in materia edilizia, (permessi di costruire o SCIA), in funzione del tipo di intervento da eseguire ed in base alla programmazione temporale individuata nel Programma medesimo e agli impegni assunti dal titolare dell'azienda agricola.

Art. 11

Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione

1. **L'attività edilizia libera è disciplinata dall'art. 7 della Legge Regionale 30 Luglio 2013, n. 15 e s.m.i.**

L'attività edilizia, regolata dal presente RUE, è da intendersi in coerenza con la normativa sovraordinata (nazionale o regionale), nonché da ogni altra disposizione tecnica vigente .

L'entrata in vigore di normativa sovraordinata Statale che Regionale, con l'intento di fornire disposizioni di dettaglio, uniformare procedure, modalità applicative, contenuti e comportamenti nell'attività edilizia, è applicabile senza necessità di variante al RUE, stante la possibilità del Comune di disciplinare l'attività edilizia, con le finalità di incentivare lo sviluppo della propria comunità, derivante dall'ambito di autonomia statutaria e normativa comunale di cui all'art. 3, del DLgs 267/2000

2. Rientrano nell'attività edilizia libera i depositi tecnici (le c.d. "cassette in legno"), anche dotati di copertura e pareti perimetrali, che abbiano superficie coperta inferiore a 8 mq ed altezza massima (esterna) pari a 2,40 m, non destinati alla permanenza di persone e ad utilizzo esclusivamente per il

servizio dei relativi edifici principali, in quanto manufatti di dimensioni non significative e trascurabili dal punto di vista volumetrico, ai fini della trasformazione edilizia del territorio. Tali manufatti possono essere realizzati nel numero di uno per unità immobiliare ~~ed uno per unità condominiale in~~ **arredo alle aree pertinenziali esterne quali giardini, cortili, corti interne, ecc., ma anche balconi, terrazzi e lastrici solari) alle unità immobiliari residenziali. Ogni casetta non potrà superare proporzionalmente il limite del 20% dell'area esterna di riferimento, con un massimo di 8mq per casetta** ~~purchè realizzati in arredo alle aree pertinenziali di edifici, queste ultime intese come spazi esterni (quali giardini, cortili, corti interne, ecc., ma anche balconi, terrazzi e lastrici solari), di proprietà esclusiva e/o condominiale.~~ È vietato l'uso di tali spazi esterni per costruzioni a struttura precaria, antiestetiche (serre fatiscenti, baracche, ecc.) o per deposito di materiale in disuso. È fatto salvo il regime delle distanze e le norme del Codice Civile. Non costituendo attività edilizia, i manufatti così individuati sono ammessi su tutto il territorio comunale, ad esclusione dell'Ambito urbano storico (AS) e dei "principali complessi architettonici storici non urbani". Nelle "zone ed elementi di tutela" di cui al Titolo II del PSC, la possibilità di realizzare detti manufatti è subordinata ad una pertinente valutazione e/o ottenimento di pareri o nulla-osta da parte degli Enti od Amministrazioni competenti.

Art. 12

Attività edilizia a seguito della scadenza dei vincoli

e in ambiti soggetti a POC

1. Negli ambiti del territorio assoggettati dal PSC a POC, come presupposto per le trasformazioni edilizie, fino all'approvazione del POC sono consentiti gli interventi di cui all'art 8 della L.R. 15/2013 e s.m.i.

2. I medesimi interventi previsti dal comma 1 sono consentiti negli stessi ambiti qualora sia scaduto il termine quinquennale di efficacia del POC, salvo che non siano stati reiterati gli eventuali vincoli espropriativi secondo le modalità di legge. Qualora sia stato approvato il previsto PUA, oppure il POC abbia assunto ai sensi dell'art. 30, comma 4, della LR 20/2000, valore ed effetti del PUA in deroga al termine quinquennale ordinario, troverà applicazione la relativa disciplina contenuta nel piano attuativo, sino alla scadenza anche di quest'ultimo.

CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 13

Parametri e indici urbanistici

A completamento delle definizioni di cui al "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi" (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 279 del 4.2.2010, il presente RUE definisce:

SM Superficie minima di intervento

La superficie minima di intervento è nei diversi casi:

- l'area minima richiesta per la realizzazione dei singoli interventi soggetti ad intervento diretto,
- l'area dei comparti soggetti a PUA, perimetrati con apposita simbologia, nelle tavole del PSC, del RUE o del POC.

SMA Superficie minima di intervento nel territorio rurale

Per tutti gli interventi ammessi dal PSC e dal RUE nel territorio rurale, l'unità di intervento urbanistico-edilizia è costituita dall'azienda agricola singola o associata.

Per azienda si intendono i terreni in proprietà, in affitto o ad altro titolo di possesso sottoposti ad una

gestione tecnico-economica unitaria.

Ai fini del dimensionamento dell'intervento vengono computate tutte le superfici in proprietà e le superfici in affitto, oppure con altro titolo di godimento regolarmente registrato di cui sia dimostrata la disponibilità per un periodo non inferiore ai 10 anni al momento della richiesta.

SV Superficie di vendita: definito come da Testo Coordinato della DCRn.1253/1999 con le modifiche introdotte delle DD.CC.RR. NN.344/2002-653/2005 e DAL.N.155/2008.

DE Diritti edificatori

Vedi DAL punto 3 (Del n.922 del 28/06/2017)

Si definiscono diritti edificatori di un comparto o di un'area, la quantità massima di edificazione (espressa in mq di SU) consentita dall'applicazione congiunta delle diverse disposizioni, indici, parametri e vincoli previsti dai diversi strumenti urbanistici che si applicano in tale comparto o area.

In assenza di titoli abilitativi a cui fare riferimento, qualora un'area a destinazione urbanistica omogenea, su cui esistono edifici che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra gli edifici esistenti e la porzione di area che a questi rimane asservita non deve superare gli indici e i limiti di distanza ammessi, ai sensi del RUE, nella zona in oggetto. Ogni lotto ricavato in difformità dalla presente norma non può formare oggetto autonomo di intervento edilizio.

CUD Coefficiente udometrico

E' il contributo di portata per unità di superficie espresso in l/s per mq o in mc/s per Kmq.

QN Portata nera

E' la portata media dei reflui civili e/o industriali.

AP Acque di prima pioggia

I primi 2,5 – 5 mm. di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in un periodo di tempo di 15 minuti; i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate. Restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate.

AMD Acque meteoriche di dilavamento/acque di lavaggio

Le acque meteoriche o di lavaggio che dilavano superfici scoperte (piazze, tetti, strade, ecc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale con recapito finale in corpi idrici superficiali, reti fognarie o suolo.

ASP Acqua di seconda pioggia

L'acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio e avviata allo scarico nel corpo recettore in tempi successivi a quelli definiti per il calcolo delle acque di prima pioggia.

ARD Acque reflue di dilavamento

Acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici scolanti nelle quali il dilavamento permane per la durata dell'evento meteorico. Esse si qualificano a tutti gli effetti come acque di scarico.

P Parcheggi

Nei parcheggi pubblici di urbanizzazione (PU) e in quelli di pertinenza (Pp), la superficie convenzionale di un posto auto, comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a 25 mq. Le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m 2,50 x 5,00, e quelle di un posto autocarro non inferiori a m 3,00 x 10,00. Le aree per parcheggi si intendono comprensive delle corsie di accesso e delle aiuole di arredo a verde. I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrato sottostanti devono essere sempre alberati, con filari posti mediamente ogni 6/7 metri circa; ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima

di 3 mq, separata dagli stalli di parcheggio in modo che non vi possa sversare l'acqua piovana che cade sugli stalli stessi.

VP-Verde pubblico attrezzato

E' la superficie da attrezzare a verde pubblico e da cedere al Comune, secondo quanto prescritto dalle NTA del PSC e dal presente RUE.

Vpc-Verde privato condominiale

E' la superficie da riservare, in ambiti residenziali, a verde privato condominiale, che non può quindi essere di uso esclusivo di una unità immobiliare. Sono escluse dall'obbligo della realizzazione della quota di verde privato condominiale le villette a schiera e gli edifici mono e bifamiliari. L'area a verde privato condominiale deve essere sistemata a giardino, con prati, arbusti ed alberature.

Vp-Verde pertinenziale

E' la superficie da riservare a verde pertinenziale, in ambiti produttivi, terziari, commerciali e ricettivi. L'area a verde pertinenziale deve essere sistemata a giardino, con prati, arbusti ed alberature.

I.A.P. Si definisce I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) colui il quale risponde alla definizione di cui al Decreto legislativo n. 99 del 29/03/2004, successivamente modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005. La qualifica di I.A.P. può essere richiesta da chi possiede conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999 e dedica all'attività agricola, di cui all'art. 2135 del Codice civile, direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dall'attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. La certificazione che comprova la qualifica di I.A.P. è rilasciata dalla Provincia di Bologna, a seguito di istruttoria tecnico/amministrativa attivata da apposita domanda. In relazione alle indicazioni formulate nell'ambito normativo comunitario e nazionale, in cui si fa esplicito riferimento alla professionalità e alla redditività dell'azienda agricola, la figura dello I.A.P. rappresenta il soggetto che presenta i requisiti necessari per la eventuale realizzazione, ove ammessa, della residenza agricola (A.1).

In caso di impresa in forma societaria, almeno uno dei soci che esercitano mansioni tecnico-gestionali deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.). In caso di società di capitale o di cooperativa almeno un amministratore deve rispondere alla definizione di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).

Coltivatori diretti

Sono considerati "Coltivatori diretti" coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi e all'allevamento e al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a 1/3 di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame. Possono essere coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, i mezzadri, i compartecipanti, gli enfiteuti, i coloni parziari, nonché i lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperative. La certificazione che comprova la qualifica di Coltivatore diretto è rilasciata dalla Provincia di Bologna, a seguito di istruttoria tecnico/amministrativa attivata da apposita domanda.

Azienda agricola

L'azienda agricola è un'unità tecnico-economica costituita da terreni in proprietà, in affitto o ad altro titolo di possesso ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria, in cui si attua la produzione agraria, forestale o zootecnica a opera di un conduttore, cioè, persona fisica o società avente le caratteristiche di imprenditore agricolo a titolo professionale (I.A.P.).

L'azienda è iscritta alla C.C.I.A.A. nella sezione imprese agricole ed è iscritta all'Anagrafe Aziende Agricole

della Regione Emilia-Romagna con posizione debitamente validata e rispetta i requisiti di condizionalità di cui al Reg. (CE) 1782/2003 e s.m.i. Nel caso in cui non rispetti tali requisiti l'Azienda dovrà dimostrare attraverso il PRA che tali requisiti verranno raggiunti.

Art. 14 **Utilizzazione degli indici fondiari**

1. Dalla data di adozione del PSC e del RUE, l'utilizzazione totale degli indici fondiari corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni successiva richiesta di titolo abilitativo relativi alla utilizzazione degli indici sulle stesse superfici, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
2. La superficie minima di intervento può interessare anche più proprietà; in questo caso, il titolo abilitativo devono essere cointestati.
3. Qualora un'area, su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, il rapporto tra la SU delle costruzioni esistenti e la porzione di area che a queste rimane asservita non deve superare gli indici che competono, secondo il RUE, all'ambito oggetto dell'intervento.
4. All'atto della richiesta del titolo abilitativo dovrà essere prodotta una cartografia, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri lo stato di fatto alla data di adozione del RUE, con precisa indicazione delle opere progettate e individuazione grafica delle aree sulle quali è stata computata la Superficie fondiaria (SF) relativa alla applicazione dei parametri urbanistici o, nel caso di interventi per usi agricoli, delle superfici aziendali di pertinenza.
5. Ai sensi del presente RUE si intende come edificio esistente alla data di adozione quello regolarmente legittimato, ossia autorizzato, concesso o sanato ai sensi della legislazione in materia, nonché quello di cui sia comprovabile la realizzazione in data antecedente al 17.8.1942 (rif. Legge 1150/1942) in qualsiasi zona del territorio e in data antecedente al 6.8.1967 se in ambito classificabile come rurale alla medesima data del 6.8.1967 (rif. Legge 765/1967).
6. Sono considerati conformi alle norme del RUE gli edifici legittimamente in essere con destinazione d'uso conforme alle norme di area urbanistica e con una consistenza in Superficie utile minore o uguale a quella prevista dal presente RUE.

~~7. Relativamente agli ambiti consolidati, gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal RUE, nonché quelli difformi per consistenza, in mancanza di strumenti attuativi preventivi di iniziativa pubblica ad essi relativi, non sono soggetti ad alcuna procedura coattiva, ma potranno subire trasformazioni, eccedenti la ordinaria e straordinaria manutenzione senza cambio di destinazione d'uso, soltanto per adeguarsi al presente RUE. Sono fatti salvi gli edifici in contrasto per i quali sia ammessa la ristrutturazione da attuarsi previa demolizione e fedele ricostruzione che potranno mantenere la consistenza in essere ancorché eccedente rispetto alle disposizioni del presente RUE, ferma restando la necessità di adeguamento della destinazione d'uso.~~

~~8. Per gli interventi di rinnovo edilizio con sostituzione dell'esistente (inteso come demolizione e successiva non contestuale edificazione) la destinazione d'uso e la Superficie utile ricostruibile dovranno adeguarsi alle relative prescrizioni di area urbanistica.~~

Art. 15 **Parametri edilizi**

~~1. Il presente RUE assume le definizioni di cui all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (LR 15/2013, e DTU di cui alla DGR 922 del 28/06/2017 allegato II)" (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 279 del 4.2.2010 e si dovrà quindi fare riferimento alle~~

definizioni dei parametri edilizi ivi contenute.

2. Per i soli usi residenziali U.1 e A.1 ~~per tutti gli usi~~ in tutti gli interventi di nuova costruzione (NC), anche a seguito di intervento di demolizione (D) integrale dell'edificio preesistente e/o ampliamento (AM), ristrutturazione edilizia (RED) attuata mediante demolizione integrale e ricostruzione o mediante il ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti la SA non può essere inferiore al 20% e non può essere superiore al 60% della SU riferite all'intera unità edilizia (UE). ~~fatto salvo quanto previsto dalla D.C.C. n.6/2017 in merito alla possibilità di monetizzazione delle dotazioni di parcheggio privato negli interventi di ristrutturazione.~~

Le superfici accessorie in quantità eccedente il 60% della SU sono da computarsi quale SU al fine del rispetto degli indici edificatori. ~~ammisibile, vengono considerate ai fini della SC complessiva.~~

Per ogni nuova unità immobiliare residenziale di nuova costruzione è obbligatoria la realizzazione di una cantina (minimo 3 mq), che potrà essere garantita anche solo come spazio all'uopo dedicato, entro il locale autorimessa, quando questo abbia una superficie uguale o superiore a 18 mq, garantendo in tal modo, comunque, la superficie minima per l'autorimessa, pari a 15 mq.

Art. 16 Distanze

1. Il presente RUE assume le definizioni di cui all'"Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c, LR 20/2000; art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)" approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con delibera n. 279 e s.m.e.i. del 4.2.2010 e si dovrà quindi fare riferimento alle definizioni di distanza ivi contenute.

Le distanze si misurano rispettivamente:

- dai confini di proprietà = D1
- dai confini urbanistici = D2
- dagli edifici prospicienti = D3
- dalle strade = D4.

2. Nel caso in cui il RUE o il POC non prevedano altre prescrizioni particolari di distanza minima, si applicano i minimi indicati ai commi successivi.

3. Gli interventi di demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC) di edifici esistenti e gli interventi di ampliamento (AM) sono considerati agli effetti delle distanze, come interventi di nuova costruzione (NC).

~~Si precisa che sono sempre fatte salve le normative nazionali e regionali derogative delle distanze ai fini energetici e sismici, nonché le distanze minime di cui al Codice Civile, DM 2/04/1968 n.1444 e Codice della Strada, escluse quelle richiamate che rimandano a regolamenti edilizi.~~

4. **D1 - Distanze dai confini di proprietà**, intesa come misura, sul piano orizzontale, della congiungente i due punti più vicini posti rispettivamente sul perimetro della SQ (Superficie coperta) dell'edificio stesso e sul confine considerato;

a) per gli interventi su edifici ricadenti all'interno dell'ambito urbano storico e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ~~se effettuata all'interno della stessa area di sedime, in tutti gli ambiti~~, si mantengono le distanze preesistenti; anche in caso di sostituzione edilizia ~~e apertura di nuove bucaure su pareti già finestrate~~. Le distanze preesistenti non possono essere ridotte. ~~Sono fatti salvi gli eventuali ispessimenti delle chiusure verticali esterne per finalità strutturali o di isolamento.~~

b) in caso di sopraelevazione di edifici esistenti, si applica una distanza minima di m 5; se le distanze preesistenti sono inferiori a m 5, si applica una distanza minima non inferiore a m 3, né inferiore alle distanze preesistenti, fermo restando il rispetto di m 10,00 tra pareti finestrate.

c) per tutte le nuove costruzioni, per le demolizioni e contestuali nuove costruzioni e per gli ampliamenti, si applica una distanza minima di m 5. Negli ambiti urbani consolidati sono ammesse distanze inferiori, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, esclusivamente per la

realizzazione di autorimesse al servizio di fabbricati che risultino privi o carenti rispetto alla dotazione minima di parcheggi pertinenziali richiesta dal presente RUE, alla data di adozione del PSC e del RUE. Negli ambiti urbani consolidati è ammessa l'edificazione sul confine di proprietà nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice Civile;

d) nel caso di PUA, le distanze dai confini di proprietà si applicano esclusivamente nei confronti del perimetro di comparto; all'interno del comparto le distanze fra i confini di proprietà dei singoli lotti sono disciplinate dalla Norme di Attuazione del PUA.

5. **D2 - Distanze da confini urbanistici**, fra aree/ambiti a differente destinazione d'uso, intesa come distanza fra aree/ambiti a diversa vocazione prevalente: residenziale, terziaria e direzionale, produttiva, rurale, di servizio per dotazioni territoriali, ovvero il confine reciproco tra tali stesse aree/ambiti così come perimetrati nella cartografia del RUE e tenendo conto che la distanza dai confini di ambito non si applica nei confronti delle zone di rispetto. Si intende che non devono essere applicate distanze D2 fra aree/ambiti che abbiano da stessa tipologia di destinazione (es.: AP_1 rispetto ad AP_0, AC_1 rispetto ad AC_0, AP_1 rispetto ad APR, AC_1 rispetto ad ARS, ecc.). In particolare:

a) per gli interventi su edifici ricadenti all'interno dell'ambito urbano storico e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, si mantengono le distanze preesistenti; anche in caso di sostituzione edilizia, le distanze preesistenti non possono essere ridotte;

b) in caso di sopraelevazione di edifici esistenti, si applica una distanza minima di m 5;

c) per tutte le nuove costruzioni, con esclusione di quelle artigianali e industriali e per parti nuove di edifici esistenti, si applica una distanza minima di m 5;

d) per le nuove costruzioni artigianali e industriali, si applica una distanza minima di m 10 nei confronti delle aree a prevalente destinazione residenziale ed una distanza minima di m 5 nei confronti di tutte le altre zone a destinazione non produttiva;

e) le distanze dai confini urbanistici non si applicano nei confronti delle fasce di rispetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: stradale, ferroviario e cimiteriale, ecc.);

f) nel caso di PUA, le distanze dai confini urbanistici si applicano esclusivamente nei confronti del perimetro di comparto;

g) le aree AVN non costituiscono confini urbanistici quando confinino con ambiti agricoli.

6. **D3 - Distanze tra edifici**, intesa come distanza minima intercorrente tra un punto qualsiasi posto sul perimetro della SQ (Superficie coperta) di uno dei due edifici e il perimetro della SQ (Superficie coperta) dell'altro, misurata sul piano orizzontale;

Si applicano i seguenti minimi, nel caso in cui almeno una delle due pareti sia finestrata:

— per gli interventi su edifici ricadenti all'interno dell'ambito urbano storico e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, ~~se effettuata all'interno della stessa area di sedime, in tutti gli ambiti~~, si mantengono le distanze preesistenti; anche in caso di sostituzione edilizia ~~e apertura di nuove finestre su pareti già finestrate~~. Le distanze preesistenti non possono essere ridotte. ~~Sono fatti salvi gli eventuali ispessimenti delle chiusure verticali esterne per finalità strutturali o di isolamento.~~

— per le nuove costruzioni e per parti nuove di edifici esistenti, si applica una distanza pari all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque non inferiore a 10 metri.

Con riferimento agli edifici residenziali, si considerano "pareti finestrate" le pareti perimetrali verticali, sulle quali si apra almeno un infisso esterno che permetta di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente (art.900-904 RD n.262 del 16.3.1942, Codice Civile), a servizio di uno spazio

chiuso (vano o locale), destinato alla fruizione dell'utenza di una unità immobiliare.

Con riferimento agli edifici a destinazione produttiva, non si considerano pareti finestrate le pareti perimetrali verticali di edifici ad un solo piano fuori terra, che presentano esclusivamente infissi esterni verticali posti a non meno di 4 m di altezza da terra facenti parte di sistemi di illuminazione dall'alto (shed o simili).

Nel caso di pareti cieche, l'apertura di nuove vedute è consentita solo qualora tra le pareti stesse sia interposta una distanza maggiore o uguale a 10 m.

Sono ammesse distanze D3 inferiori a quelle indicate nel presente articolo, nel caso di gruppi di edifici

che formino oggetto di PUA con previsioni planivolumetriche unitarie, o secondo quanto previsto all'art. 9 del D.l. n. 1444 del 1968. Nei confronti degli edifici esterni all'ambito soggetto a PUA, si applica comunque una distanza minima di 10 metri, ~~fatto salvo all'interno della medesima unità edilizia fra la parete finestrata dell'edificio principale e un edificio accessorio pertinenziale di altezza H inferiore a m. 3,00, per il quale è ammessa una distanza minima di m. 3,00.~~

Negli ambiti urbani consolidati è ammessa la costruzione in aderenza rispetto ad edifici preesistenti costruiti a confine. Nei medesimi ambiti è ammessa altresì la costruzione in aderenza relativa a due o più edifici nuovi su lotti confinanti.

~~Nel caso di cavedii o pozzi luce valgono le distanze previste dalle Istruzioni Ministeriali 20/06/1896.~~

7. D4 - Distanza dalle strade (con riferimento alla classificazione delle strade e al perimetro dei Centri Abitati, definiti ai sensi dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada come l'insieme di edifici facenti parte di un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada) e alle disposizioni di cui al successivo art. 67. La distanza dalle strade è intesa come la distanza minima, misurata sul piano orizzontale, fra il ciglio dell'infrastruttura stradale (limite della particella catastale) e l'edificio, nel punto più vicino alla infrastruttura:

Per le nuove costruzioni, i minimi stabiliti dalle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, si applicano per le strade esistenti, all'esterno del perimetro dei Centri Abitati, definiti ai sensi dell'art. 3 del Nuovo Codice della Strada.

Eventuali ampliamenti di costruzioni esistenti alla data di adozione del PSC, previsti a distanze inferiori, se ed in quanto ammessi dalle NTA del PSC, dal RUE o dal POC, saranno consentiti solo nella parte non prospiciente il fronte stradale, ossia sul retro del fabbricato.

Nel caso in cui l'edificazione lungo strade di quartiere segua un allineamento prevalente, la distanza dei nuovi fabbricati sarà determinata da tale allineamento, ove a ciò non ostino eventuali indicazioni grafiche di rispetto o la normativa in materia.

Le distanze dalle strade si calcolano dal limite di confine catastale.

8. Le distanze D1, D2, D3 e D4, come sopra definite, non si applicano a manufatti di modesta entità per impianti tecnologici al servizio del territorio (es. cabine elettriche MT/bt, nicchie per contatori, ecc.). Non si applicano inoltre per impianti tecnologici posti all'esterno di fabbricati produttivi, che non abbiano una superficie interna calpestabile (es. canne fumarie, camini, ecc.), ancorché rivestiti da strutture di protezione sia con funzioni estetiche che ambientali, nei casi in cui la zona oggetto di intervento confini con un'altra area con destinazione di tipo produttivo, ovvero con ambito del territorio rurale. Eventuali norme specifiche più restrittive derivanti dalla legislazione nazionale o regionale che regolamentino le distanze da strutture e infrastrutture tecniche, prevalgono necessariamente sulle presenti disposizioni ~~e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile per i casi tra proprietà confinanti, e dal Codice della strada.~~

~~Inoltre i valori minimi di distanza di cui ai precedenti articoli, possono essere ridotti fino ad 1.50 ml per la realizzazione di interventi minori, quali:~~

~~-vani ascensore, cavedii tecnologici, canne fumarie e di ventilazione, e simili adeguamenti tecnicamente indispensabili per il raggiungimento di prestazioni richieste da norme di legge o disposizioni sovraordinate;~~

~~-abbattimento delle barriere architettoniche;~~

~~-manufatti di modesta entità per impianti tecnologici di servizio al territorio;~~

~~-opere di arredo.~~

9. Le distanze D1, D2, D3 e D4, come sopra definite, non si applicano agli interventi di nuova costruzione e di riqualificazione energetica di edifici esistenti quando l'ispessimento delle murature e degli elementi di copertura sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche (es. fodere a cappotto se realizzati nei limiti e con le modalità previste all'art. 11 commi 1 e 2 del D.Lgs. 115/2008 e ss. mm. e ii.

Art. 17

Dotazioni minime di Parcheggi di pertinenza (Pp)

1. Salvo quanto specificato al successivo comma 3, in tutti gli interventi edilizi che comportano aumento di carico urbanistico con esclusione dei fabbricati compresi nell'ambito urbano storico AS individuato dal PSC, per i diversi usi insediati e per il recupero a fini abitativi dei sottotetti, ai sensi della L.R. 11/98, devono essere realizzati parcheggi di pertinenza nelle quantità indicate al comma 9 del presente articolo, oppure, in alternativa qualora non realizzabili, dovrà essere prevista la monetizzazione dei rispettivi posti auto (con un minimo di un posto auto di 25mq) ai sensi della Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 27/02/2017.
Rimane fatta salva la dotazione minima di 1mq/10mc di parcheggio ai sensi della L.122/89 negli interventi di ristrutturazione con demolizione e fedele ricostruzione nell'edilizia residenziale ed ad esclusione della nuova costruzione, per la quale la dotazione degli standard è individuata nell'elenco di cui al comma 9.
2. I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nella stessa unità edilizia che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra unità edilizia posta in un raggio di accessibilità pedonale non superiore a 500 metri, purché della stessa proprietà e permanentemente
3. La quantità di parcheggi pertinenziali è definita in rapporto alla SU dell'intervento. Per quanto riguarda le medie e grandi strutture di vendita è definita in rapporto alla SV (Superficie di Vendita).
4. Negli edifici pubblici o aperti al pubblico (scuole, sedi della pubblica amministrazione, pubblici esercizi, alberghi, ecc), i parcheggi pertinenziali sono di uso pubblico, ossia sono destinati a tutti i potenziali utenti delle funzioni insediate negli immobili di cui sono pertinenza e devono quindi essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente da tutti i potenziali utenti. Possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie contenute nel POC, ma in tal caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui la funzione di cui sono pertinenza è chiusa o non si svolge. Una parte dei parcheggi pertinenziali può essere di uso riservato, ossia parcheggi la cui utilizzazione è riservata ad un solo utente o ad un gruppo limitato e definito di utenti (ad esempio gli addetti di una determinata attività economica o gli operatori che svolgono un determinato servizio e simili).
5. Nell'edilizia residenziale, quando la dotazione di spazi di parcheggi di pertinenza non raggiunga il rapporto di 1 mq ogni 10 mc di costruzione (volume lordo) per la residenza, ovvero la quantità specificata al successivo comma 9 per le singole destinazioni, la dotazione stessa dovrà essere incrementata fino al raggiungimento di tale rapporto.
6. Nel caso di compresenza di più usi nella stessa unità edilizia, la quota di parcheggi di pertinenza da realizzare dovrà risultare dalla somma delle singole quantità prescritte per ogni singolo uso.
7. Nei casi di ampliamento della SU esistente alla data di adozione del PSC, le quantità indicate si intendono riferite alla SU aggiuntiva, ovvero alla porzione di immobile oggetto di intervento comportante aumento di carico urbanistico.
8. Nella realizzazione dei parcheggi di pertinenza valgono le disposizioni di cui al successivo art. 57 comma 6.

U.1 U.3 A.1	Residenza Residenza collettiva e case famiglia fino a 6 componenti Residenza agricola	Pp=	2 posti-auto per ogni unità immobiliare (con un minimo di 1 mq/10 mc), di cui almeno uno in autorimessa chiusa. Nelle nuove costruzioni (NC) almeno 1 posto auto per ogni alloggio deve essere previsto in autorimessa chiusa della superficie minima di 15 mq (con una lunghezza minima di ml. 5 ed una larghezza minima di ml. 2,60). Nel caso di ampliamenti dovrà essere verificata l'esistenza della quantità minima di dotazione di posti auto (o la relativa monetizzazione ai sensi della DCC 6/2017 per interventi di ristrutturazione edilizia). Il secondo posto auto può essere scoperto, nell'area di pertinenza.
-------------------	---	-----	--

			Per i fabbricati esistenti non sono ammessi interventi che riducano le dotazioni preesistenti.
U.2 A.11	Attività ricettive Strutture ricettive agrituristiche	Pp=	65 mq/100 mq SU (1 posto auto/40 mq SU) e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni camera di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.3	Residenza collettiva	Pp=	30 mq/100 mq SU e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni camera di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.4 U.7 U.11	Esercizi commerciali di vicinato: U.4a – alimentari U.4b non alimentari (fino a 150 mq in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e fino a 250 mq di SV in comuni con oltre 10.000 ab.) Pubblico esercizio Piccoli uffici e studi professionali (e di intermediazione fino a 200mq)	Pp=	1 posto auto ogni: 30 mq di SV 40 mq di SV tutti di uso pubblico 35mq/SU (riferita alla parte di SU ammessa nella destinazione)
U.13 U.14 U.20 U.21 U.24 U.29	Artigianato di servizio Artigianato di servizio agli automezzi Attrezzature di interesse comune, case famiglia (per più di 6 componenti.) Attrezzature sportive (inf. a 100 persone) Attrezzature politiche istituzionali Attrezzature culturali (inf. a 100 persone)	Pp=	35mq/SU
U.5.1	Medio-piccole strutture di vendita: a. alimentari b. non alimentari (da 151 mq fino a 800 mq di SV in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; da 251 mq e fino a 1.500 mq di SV in comuni con oltre 10.000 abitanti): – alimentari fino a 400 mq – non alimentari fino a 400 mq – alimentari da 401 a 800 mq – non alimentari da 401 a 800 mq – alimentari da 801 a 1.500 mq – non alimentari da 801 a 1.500 mq	Pp=	1 posto auto ogni: 30 mq di SV 40 mq di SV 18 mq di SV 25 mq di SV 13 mq di SV 20 mq di SV tutti di uso pubblico (riferita alla parte di SU ammessa nella destinazione)
U.5.2 U.6	Medio-grandi strutture di vendita a. alimentari; b. non alimentari (da 801 e fino a 1.500 mq di SV in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; da 1.501 mq e fino a 2.500 mq di SV in comuni con oltre 10.000 abitanti): – alimentari da 801 a 1.500 mq – non alimentari da 801 a 1.500 mq – alimentari oltre da 1.501 a 2.500 mq	Pp=	1 posto auto ogni: 13 mq di SV 20 mq di SV 8 mq di SV 16 mq di SV tutti di uso pubblico

	- non alimentari oltre da 1.501 a 2.500 mq		(riferita alla parte di SU ammessa nella destinazione)
U.6a (*)	Grandi strutture di vendita alimentari (con oltre 1.500 mq di SV in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e con oltre 2.500 mq di SV in comuni con più di 10.000 abitanti)	Pp=	1 posto auto ogni: 8 mq di SV tutti di uso pubblico
U.8	Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti	Pp=	- fino a 400 mq di SU: 100 mq/100 mq SU - da 401 mq a 1000 mq: 200 mq/100 mq SU - oltre 1000 mq di SU: 300 mq/100 mq di SU tutti di uso pubblico
U.9	Attività commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi, logistica	Pp=	50 mq/100 mq SU (una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.10	Locali per lo spettacolo	Pp=	- fino a 400 mq di SU: 100 mq/100 mq SU
U.12	Attività terziarie e direzionali		- da 401 mq a 1000 mq: 200 mq/100 mq SU oltre 1000 mq di SU: 300 mq/100 mq di SU tutti di uso pubblico
U.23	Attrezzature per l'istruzione superiore		
U.28	Attrezzature socio-sanitarie		1 p.a. ogni 50mq di SU
U.11	Piccoli uffici e studi professionali	Pp=	60 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico
U.12	Attività terziarie e direzionali	Pp=	75 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico
U.13	Artigianato di servizio	Pp=	- fino a 200 mq di SU: 30 mq/100 mq SU - oltre 200 mq: 40 mq/100 mq SU
U.14	Artigianato di servizio agli automezzi	Pp=	40 mq/100 mq SU
U.15	Attività artigianali e industriali	Pp=	40 mq/100 mq SU (una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) 1 p.a ogni 80 mq di SU
U.16	Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero	Pp=	40 mq/100 mq SU (una parte dei p.a. dovrà essere

U.16bis U.9	Attività commerciali all'ingrosso, magazzini, Depositi, logistica		dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) 1 p.a ogni 80 mq di SU
U.18 U.24 U.31	Attività di rottamazione e di smaltimento e/o recupero dei rifiuti Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali Distributori carburante	Pp=	40 mq/100 mq SU (una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) di cui almeno 1/2 di uso pubblico 1 p.a ogni 80 mq di SU
U.19	Attività di rimessaggio veicoli e noleggio	Pp=	1 posto auto ogni auto flotta
U.20	Servizi e attrezzature di interesse comune: -attrezzature di interesse comune -attrezzature scolastiche	Pp=	30 mq/100 mq SU di cui almeno 2/3 di uso pubblico 50 mq/100 mq SU di cui almeno 2/3 di uso pubblico
U.21	Attrezzature sportive: -con capienza di pubblico inferiore a 100 Persone -con capienza di pubblico inferiore a 400 Persone -con capienza di pubblico superiore a 400 persone	Pp=	30 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico 100 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 6 posti di capienza di pubblico autorizzata) tutti di uso pubblico 200 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 4 posti di capienza di pubblico autorizzata) tutti di uso pubblico
U.22	Attrezzature per il verde	Pp=	1 posto auto ogni 500 mq. di SF tutti di uso pubblico
U.23	Attrezzature per l'istruzione superiore	Pp=	100 mq/100 mq SU di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.24	Attrezzature politico-amministrative	Pp=	40 mq/100 mq SU

	e sedi istituzionali		(non meno di 1 posto auto ogni 75 mq. di SU) di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.25	Infrastrutture tecniche e tecnologiche	Pp=	10 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 200 mq. di SF)
U.26	Impianti di trasmissione via etere	Pp=	10 mq/100 mq SU (non meno di 1 posto auto ogni 200 mq. di SF)
U.27	Attrezzature per la mobilità	Pp=	10 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico
U.28	Attrezzature socio-sanitarie	Pp=	100 mq/100 mq SU di cui almeno 1/2 di uso pubblico
U.29	Attrezzature culturali (capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone)	Pp=	30 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico
U.30	Cimiteri	Pp=	1 posto auto/30 loculi tutti di uso pubblico
U.31	Distributori di carburante	Pp=	40 mq/100 mq SU tutti di uso pubblico
A.1	Residenza agricola	Pp=	1 posto auto per alloggio con un minimo di 1 mq/10 mc Nelle nuove costruzioni (NC) almeno 1 posto auto per ogni alloggio deve essere realizzato in N autorimessa chiusa della superficie minima di 15N mq (con una lunghezza minima di ml. 5 ed una larghezza minima di ml. 2,60)
A.7	Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo	Pp=	40 mq/100 mq SU (una parte dei p.a. dovrà essere dimensionata in modo da consentire la sosta di autocarri) di cui almeno 1/2 di uso pubblico
A.11	Strutture ricettive agrituristiche	Pp=	65 mq/100 mq SU e comunque non inferiore a 1 p.a. per ogni camera di cui almeno 1/2 di uso pubblico

(*) Nei centri commerciali con presenza di superficie alimentare e non alimentare o di aggregazione di più

esercizi in un'unica area che comprenda esercizi alimentari e non alimentari. la dotazione richiesta è pari a quella che risulta considerando la somma delle SV per la vendita di prodotti alimentari e separatamente la somma delle SV per la vendita di prodotti non alimentari; le dotazioni richieste, relative agli usi da U.4 a U.6 di cui sopra, si applicano a tali somme distinte per ciascuna merceologia.

9) Le categorie funzionali individuate per i singoli usi, ai sensi dell'art.28 della LR15/2013, sono le seguenti:

a) residenziale: U1-U3;

b) turistico-ricettiva: U2-U32-U35;

c) produttiva: U14-U15-U16-U17-U18;

d) direzionale: U11-U12-U20-U21-U22-U23-U24-U25-U26-U27-U28-U29-U30;

e) commerciale: U4-U5-U6-U7-U8-U9-U10-U13-U19-U31-U33-U34;

f) rurale: A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14

Qualora non sia possibile reperire la dotazione dei parcheggi pertinenziali previsti, ai sensi della D.C.C. n.6/2017, per interventi di ristrutturazione, è possibile procedere alla monetizzazione della relativa dotazione, per tutte le destinazioni d'uso (suddivise per destinazioni di competenza del SUAP: "produttivi", da quelli esclusi: "residenziali"), con un minimo di un posto auto di mq.25.

Art. 18

Calcolo delle portate meteoriche

1. Sono fissati i seguenti coefficienti di deflusso unitari:

TIPOLOGIA COEFF. DI DEFLUSSO

aree commerciali 0.70

aree industriali 0.60

aree residenziali 0.42

parcheggi, tetti, strade asfaltate 0.85

strade inghiaiate e selciate 0.55

strade in terra 0.45

terreno coltivato pendente con o senza interventi di conservazione 0.45

aree verdi regimate e sistemate 0.30

aree verdi attrezzate 0.20

aree verdi pianeggianti urbane 0.10

aree verdi pianeggianti rurali 0.05

2. Il coefficiente medio ponderale relativo ad ogni microbacino, con riferimento al Quadro Conoscitivo del PSC, si calcola secondo la seguente formula:

$$j_m = \text{somma}(j_i \cdot A_i) / A_{\text{tot}}$$

dove j_i = coeff. di deflusso unitario

A_i = area avente coeff. j_i

3. Le curve di possibilità pluviometrica (piogge intense) per il territorio comunale sono le seguenti:

T_r 10 anni $a = 25.10 \cdot n = 0.488$ essendo $h = a \cdot T_n$ la struttura analitica della curva di possibilità pluviometrica, in cui con h si intende l'altezza di pioggia in mm corrispondente alla durata t in ore.

4. Per superfici singolari inferiori ai 30 ha il carico idraulico per il dimensionamento dell'immissario può essere valutato con il metodo DE MARTINO che ha la seguente espressione ($T_r = 10$ anni):
 $Q = 160 j_m A$ (l/s)
dove j_m = coeff. medio ponderale
 A_{tot} = superficie totale in ettari
5. Per la verifica idraulica di comparti superiori ai 30 ha si deve ricorrere a modelli di calcolo implementati presso il competente ufficio comunale.
6. Tutti i progetti riguardanti il reticolo fognario o superficiale dovranno essere supportati da relazione e verifiche idrauliche che impieghino modelli di trasformazione afflussi-deflussi adottati dall'ufficio comunale competente, ovvero:
per $A < 30$ ha MODELLO DI DE MARTINO O NASH A 3 SERBATOI
per $A > 30$ ha MODELLO DI NASH A 3 SERBATOI (per bacini urbani)
MODELLO DELL'INVASO (per bacini rurali)
7. Il Quadro Conoscitivo del PSC definisce 5 classi di carico idraulico allo stato di fatto; in qualunque di esse si ricada deve essere verificata e dimostrata l'effettiva capacità di smaltimento della sezione dell'emissario, utilizzando la teoria disponibile per le verifiche di collettori e corsi d'acqua in condizioni di moto uniforme (es. Formula Chèzy).
8. Le tubazioni di scarico dei comparti dei nuovi insediamenti residenziali e produttivi dovranno avere dimensioni tali da far defluire le acque che l'area in progetto recapiterebbe in condizioni ante operam di permeabilità (area a destinazione agricola), secondo il principio dell'"invarianza idraulica".
9. Al fine di garantire il principio dell'invarianza idraulica, nei piani urbanistici attuativi (PUA) è fatto obbligo di analizzare attentamente il sistema duale, al fine di ridurre il carico idraulico sui bacini, ad esempio incrementando il sistema maggiore inteso come insieme delle depressioni superficiali, canalette a cielo aperto ed effetto laminazione sulle superfici piane.
Dovrà inoltre essere previsto l'utilizzo di fasce filtro o tampone a lato della carreggiata o delle superfici stradali e di parcheggi progettate ai sensi di quanto indicato in allegato alla DGR1860/06; gli interventi dovranno attenersi ai contenuti della "Direttiva per la costituzione, mantenimento e manutenzione della fascia di vegetazione riparia, per la manutenzione del substrato dell'alveo e per il potenziamento dell'autodepurazione dei canali di sgrondo e dei fossi stradali" (di cui alla delibera n. 1/5 del 17.04.2003 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino e in vigore dal 15.05.03 e successive modifiche e integrazioni), oltre che ai contenuti dell'Allegato 5 "Linee guida per la realizzazione di Fasce Tampone per la riduzione dell'inquinamento diffuso" della "Relazione Variante in recepimento del PTA regionale" della variante PTCP della Provincia di Bologna.
10. Al fine di garantire il principio dell'invarianza idraulica delle portate scaricate, internamente ai comparti di intervento, dovranno essere ricavati idonei volumi di invaso. I volumi di invaso (in prima approssimazione pari ad almeno 500 mc per ettaro di ST) saranno composti da:
- vasche di laminazione,
- lama d'acqua sulle superfici esposte all'acqua (sistema maggiore),
- geometrie sovradimensionate dei collettori interni (sistema minore).
Volumi di invaso unitari inferiori a 500 mc/ha dovranno essere ampiamente motivati ed approfonditi attraverso calcoli idraulici esaurienti e verificabili e dovranno comunque ottenere il parere favorevole da parte dall'Autorità idraulica competente.
11. In corrispondenza dell'immissione del condotto fognario a servizio del comparto nel collettore ricevente, dovrà essere installata un bocca tarata che consenta il passaggio dei soli scarichi in invarianza idraulica così come definita nei commi precedenti.

AMBITI DELLA PIANIFICAZIONE

SEZIONE I - TERRITORIO URBANIZZATO

Art. 36

Ambiti urbani storici (AS)

1. Definizione:

Entro il limite dell'"ambito urbano storico" perimetrato dal PSC ai sensi dell'art. A-7 della LR 20/2000, il RUE identifica:

- le aree AS_1 "Tessuti urbani storici", che corrispondono ai tessuti urbani storici e comprendono le aree entro cui sono insediati edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o edifici classificati dal PSC (a mero scopo indicativo, rimanendo in capo al RUE la classificazione, conservazione e/o modifica degli stessi) come "edifici di interesse storico-architettonico";
- le aree AS_2 "Tessuti urbani di impianto storico", che corrispondono ai tessuti urbani di impianto storico e comprendono le aree entro cui sono insediati edifici che, pur se edificati o trasformati in epoche più recenti, completano il tessuto edificato secondo l'impianto storico originario;
- le aree AS_3 "Tessuti urbani storici da riqualificare", che corrispondono alle parti del tessuto urbano storico entro cui sono insediati edifici non coerenti con l'edilizia storica, ovvero a spazi liberi dall'edificato, anche pubblici, che richiedono interventi di riqualificazione urbana finalizzati al miglioramento della qualità urbanistica ed edilizia e allo sviluppo di attività economiche e sociali, in deroga agli interventi ammessi negli ambiti urbani storici, definiti al comma 3 dell'art. A-7 della LR 20/2000.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree AS_1 e AS_2 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).

Per le aree AS_1 sono ammessi interventi di tipo conservativo, in applicazione delle categorie di intervento assegnate ai singoli edifici soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 o classificati dal PSC (a mero scopo indicativo, rimanendo in capo al RUE la classificazione, conservazione e/o modifica degli stessi) come edifici di interesse storico-architettonico. Per le aree AS_2 sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, nel rispetto delle condizioni e limitazioni di cui al comma 3 dell'art. 28 del presente RUE e della leggibilità del tessuto edificato secondo l'impianto storico originario. A tal fine, trattandosi di edifici non soggetti a tutela, è ammessa anche la demolizione di corpi incongrui e superfetazioni. Nelle aree AS_3 gli interventi si attuano attraverso un POC o accordi ai sensi dell'art.14 della LR 20/2000 e dell'art.11 L.241/1990, esteso alle "unità minime di intervento soggette a POC" corrispondenti alle aree perimetrare come tali nella cartografia del PSC e del RUE, sulla base delle indicazioni stabilite dalle NTA del PSC-RUE, a meno di casi soggetti ad intervento diretto anche convenzionato per i quali il presente RUE detta normative specifiche, al fine di risolvere situazioni pregresse non altrimenti soddisfacenti.

Con riferimento alle aree AS_3, si attuano per intervento edilizio diretto (ID):

- gli interventi nelle aree AS_3 non assoggettate a POC o accordi ai sensi dell'art.14 della LR 20/2000 e dell'art.11 L.241/1990 per le quali il presente RUE definisce i parametri urbanistico-edilizi, ammettendo

interventi di riqualificazione urbanistica, anche attraverso interventi di demolizione con diversa distribuzione dell'edificazione, ovvero con ampliamento della superficie esistente, definiti in relazione a situazioni pregresse non altrimenti soddisfacibili con convenzione da sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale.

- gli interventi di ristrutturazione edilizia con convenzione da sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale.

- gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, nelle aree AS_3 soggette a POC ~~o Accordi ai sensi dell'art.14 della LR 20/2000~~ o dell'art.11 L.241/1990 , nelle more dello stesso.

Nelle aree AS_1, AS_2 e AS_3, il POC ~~o accordi ai sensi dell'art.14 della LR 20/2000~~ o dell'art.11 L.241/1990 , recependo specifici accordi di pianificazione con privati anche ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC o accordi di cui sopra, di un indice edificatorio compreso fra 0,05 e 0,15 mq/mq (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSC RUE maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) nel PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal POC verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente alla data di adozione del PSC RUE (per i fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito ARS di atterraggio.

Nelle aree AS_2 e AS_3, il POC o accordi di cui sopra, può assumere, ai sensi del comma 8 dell'art. 30 della LR 20/2000, il valore e gli effetti dei Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) di aree urbane, di cui all'art. 8 della LR 5 luglio 1999, n. 14 recependo specifiche proposte di privati e prevedere l'inserimento di esercizi delle tipologie di cui al Piano provinciale del commercio (POIC), nei limiti stabiliti dal PSC RUE per gli ambiti AS_2 e AS_3:

- tipologia POIC n. 15 (U.5.2a - medio-grandi strutture di vendita alimentari) (Ambiti AS_2 e AS_3)

- tipologia POIC n. 16 (U.5.2b - medio-grandi strutture di vendita non alimentari) (Ambiti AS_2 e AS_3)

- tipologia POIC n. 21, 22 e 23 (insediamenti integrati con presenza di piccole strutture di vicinato (U.4) e di medie strutture di vendita (Usi U.5.1a, U.5.1b, U.5.2a, U.5.2b,) entro il limite di rilevanza comunale e sovra comunale definito dal POIC e comunque con esclusione di aggregazioni superiori a 5.000 mq di vendita (Ambiti AS_2 e AS_3).

Tali interventi sono attuabili attraverso PUA e contestuale PVC che definisca le linee del progetto di valorizzazione complessivo e l'apporto della nuova struttura al processo di riqualificazione e, in specifico, le misure atte a valorizzare la parte di ambito (piazza, strada, asse commerciale) o subambito oggetto del PVC .

3. Usi ammessi:

Per gli edifici esistenti oltre agli usi in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare, definiti ai sensi del comma 2 dell'art.28 della LR 15/2013 e s.m.i., **compatibilmente in relazione all'con** l'impianto tipologico, sono ammessi I seguenti usi:

U.1 Residenza

U.2 Attività ricettive

U.3 Residenza collettiva

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari

U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari

U.5.2a Medio-grandi strutture di vendita alimentari (solo tramite POC e solo negli ambiti AS_2 e AS_3)

U.5.2b Medio-grandi strutture di vendita non alimentari (solo tramite POC e solo negli ambiti AS_2 e AS_3)

U.7 Pubblici esercizi (con esclusione di sale destinate a giochi leciti ai sensi dell'Art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.)e **ss.mm.e.ii**, sale scommesse ai sensi dell'Art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.)**ss.mm.e.ii**, sale bingo ai sensi del DM 31 gennaio 2000, n. 29 Regolamento gioco del Bingo, compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici esercizi interni), a scarso impatto per generazione e attrazione di movimenti.)**ss.mm.e.ii**.

U.10 Attività di spettacolo (per gli ambiti AS_1, limitatamente a teatri, centri congressi, locali per lo spettacolo in genere, compresi gli spazi di servizio e complementari all'attività principale (pubblici esercizi, ecc.) e comunque quando compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici e previa verifica della compatibilità acustica)

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.12 Attività terziarie e direzionali,

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

U.13b Piccole officine e laboratori artigianali

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore

U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali

U.28 Attrezzature socio-sanitarie

U.29 Attrezzature culturali. L'ammissibilità delle destinazioni d'uso proposte in sede di progetto, per tutti gli edifici esistenti nelle aree AS_1 e AS_2, dovrà essere verificata in relazione al rispetto dell'impianto tipologico originario, ove conservato; detta valutazione è demandata **alla "Commissione**

per la qualità architettonica e il paesaggio” qualora per l’immobile sia prevista l’acquisizione del relativo parere obbligatorio, ovvero negli altri casi valutata dal responsabile del procedimento.

Nella definizione delle destinazioni d’uso compatibili si dovrà fare riferimento alle seguenti direttive:

a) ai piani superiori degli edifici, ad esclusione del piano terra, oltre alle funzioni originarie già insediate differenti da quella abitativa e oltre alla funzione abitativa sempre ammessa anche con cambio d’uso da destinazioni differenti, sono ammessi esclusivamente gli usi U.11, U.20, U.23, U.24 e U.29 nella misura non superiore al 30% della SU esistente dell’intera unità edilizia escluso il piano terra, purché il loro inserimento non comporti un’alterazione dell’impianto tipologico originario.

b) il cambio d’uso verso usi residenziali è sempre ammesso, con la sola eccezione del piano terra, la destinazione residenziale potrà essere ammessa nel caso di fabbricati con aree di pertinenza asservite.

e) -sono ammessi mutamenti di destinazioni d’uso da esercizi commerciali di vicinato (U.4) a terziario direzionale (U.12) solo nell’ambito di Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) di cui all’art. 8 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14.

d) -sono ammessi mutamenti di destinazioni d’uso in favore di attività commerciali di vicinato (U.4) solo al piano terra e al primo piano degli edifici. I primi piani con altezza inferiore a m 2.70 possono essere recuperati per usi integrati con quelli del piano terra, quale espansione degli spazi sottostanti. I seminterrati, ove ammessi, possono essere destinati a servizi per la residenza (cantine, lavanderie, ecc.) o a servizi per attività non residenziali. I laboratori per artigianato di servizio devono in ogni caso risultare compatibili con gli usi prevalenti nelle aree AS_1, AS_2 e AS_3 e quindi non devono presentare caratteri di insalubrità o molestia. Per le unità edilizie con destinazioni d’uso difformi da quelle sopra indicate, oltre agli interventi di adeguamento alle prescrizioni del presente RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria. In caso di trasformazioni edilizie, è ammesso l’insediamento di usi diversi da quelli previsti o il mantenimento di destinazioni d’uso difformi da quelle sopra indicate, nei casi in cui tali usi siano già insediati alla data di adozione del PSC, RUE previa formazione di un Piano programma di Recupero (PUA) complessivo sull’unità edilizia interessata, che valuti la compatibilità della funzione da insediare con le caratteristiche dell’impianto tipologico dell’edificio e garantisca una dotazione minima di posti auto di pertinenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, dal presente RUE (fatta salva la monetizzazione prevista dalla Del.C.C. n.6/2017). Tale Piano di Recupero (PUA) viene approvato con il procedimento di cui all’art. 35 della LR 20/2000.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree AS_1, AS_2 e AS_3 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite.

SM	Superficie minima di intervento	=	SF (Superficie fondiaria)
SU	Superficie utile massima	=	Per le aree AS_1 e AS_2: SU massima ricavabile nell’ambito della sagoma dell’edificio esistente alla data di adozione del PSC, con esclusione dei portici affacciati su spazi pubblici. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi.
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE, derogabile esclusivamente ove si dimostri l’impossibilità a reperire la dotazione

			richiesta
H	Altezza massima	=	Esistente
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Esistente
D2	Distanze da confini urbanistici	=	Esistente
D3	Distanze tra edifici	=	Esistente
D4	Distanza dalle strade	=	Esistente

5. Prescrizioni particolari:

Nelle aree AS_1, AS_2 e AS_3 non è ammesso l'abbattimento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente ~~Regolamento del Verde~~ R.E. o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato. In presenza di giardini di impianto storico, dovrà essere mantenuto l'impianto originario. Qualora non si disponga di altro locale destinabile ad autorimessa ovvero di uno spazio destinabile a posto auto nell'ambito di una corte, non è ammesso il cambio di destinazione d'uso per locali già attualmente destinati ad autorimesse pertinenziali, (fatta salva la monetizzazione prevista dalla Del.C.C. n.6/2017).

All'interno degli ambiti urbani storici, per le ristrutturazioni e le nuove costruzioni è opportuno che siano previste soluzioni architettoniche (dissuasori fisici e limitazione di aree di posa e di nidificazione) che limitino o impediscano la nidificazione di piccioni.

Art. 37

Aree di interesse ambientale in ambiti residenziali

ad assetto urbanistico consolidato (AC_0)

1. Definizione:

Le aree AC_0 sono costituite da quelle porzioni di tessuto urbano collocate in contesti residenziali saturi che si ritiene opportuno non potenziare ulteriormente per non aggravare situazioni di carico urbanistico già problematiche, ovvero caratterizzate dalla presenza di pertinenze di valore ambientale che si rende necessario mantenere libere da edificazione per ragioni ambientali e per salvaguardare le alberature eventualmente presenti.

Le aree AC_0 comprendono altresì aree private, già attualmente occupate da strade private, parcheggi privati, aree a giardino o pertinenziali e simili, che il RUE non ritiene opportuno edificare, salvo accordi di riqualificazione. In queste aree, per gli edifici esistenti, il RUE prevede interventi volti al consolidamento ed alla qualificazione degli usi abitativi e delle attività complementari alla residenza. Le aree libere e di pertinenza, in quanto di valore ambientale, non possono essere edificate, se non ai fini di ricavare le autorimesse dotazioni pertinenziali, nei limiti definiti al successivo comma 4. Sono fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree AC_0, gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).

Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature scolastiche, attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità abitativa dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico di quartiere), il **PSC RUE** individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AC_0, il POC, recependo specifici **accordi intese** di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC o **accordi di pianificazione** di un indice edificatorio compreso fra 0,05 e 0,15 mq/mq (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del **PSC RUE** maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) nel PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal del POC o **accordi di pianificazione** verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di minteresse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del **PSC RUE**, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente alla data di adozione del **PSC RUE** (per i fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito ARS di atterraggio.

Nelle aree AC_0 contigue agli ambiti AS, il POC o **accordi di pianificazione** può inoltre assumere, ai sensi del comma 8 dell'art. 30 della LR 20/2000, il valore e gli effetti dei **Progetti programmi** di Valorizzazione Commerciale (PVC) di aree urbane, di cui all'art. 8 della LR 5 luglio 1999, n. 14 recependo specifiche proposte di privati e prevedere l'inserimento di esercizi delle tipologie di cui al Piano provinciale del commercio - POIC:

- tipologia POIC n. 16 (U.5.2b - medio-grandi strutture di vendita non alimentari) - Tali interventi sono attuabili attraverso PUA/**accordi di pianificazione** e contestuale PVC che definisca le linee del progetto di valorizzazione complessivo e l'apporto della nuova struttura al processo di riqualificazione e, in specifico, le misure atte a valorizzare la parte di ambito (piazza, strada, asse commerciale) o subambito oggetto de PVC .

3. Usi ammessi:

Per gli edifici compresi nelle aree AC_0, oltre agli usi in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare, definiti ai sensi del comma 2 dell'art.28 della LR 15/2013 e s.m.i., **compatibilmente in relazione** con l'impianto tipologico degli edifici, sono ammessi i seguenti usi:

- usi principali (**generalmente** non inferiori al 70% della SU dell'unità edilizia):

U.1 Residenza

U.3 Residenza collettiva

- usi secondari (**generalmente** non superiori al 30% della SU dell'unità edilizia):

U.2 Attività ricettive

- U.4 Esercizi commerciali di vicinato
- U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari
- U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari
- U.5.2b Medio- grandi strutture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
- U.7 Pubblici esercizi (con esclusione di sale destinate a giochi leciti ai sensi dell'Art. 86 del R.D.18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.), sale scommesse ai sensi dell'Art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di nPubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.), sale bingo ai sensi del DM 31 gennaio 2000, n. 29 Regolamento gioco del Bingo, compresi i servizi direttamente integrati (ad es. Pubblici esercizi interni), a scarso impatto per generazione e attrazione di movimenti.)
- U.11 Piccoli uffici e studi professionali
- U.12 Attività terziarie e direzionali
- U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone
- U.13b Piccole officine e laboratori artigianali
- U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune
- U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore
- U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali
- U.28 Attrezzature socio-sanitarie
- U.29 Attrezzature culturali.

Le attività già insediate alla data di adozione **del PSC e** del RUE, ancorché occupino una SU superiore alla percentuale massima ammessa dal presente RUE, possono essere **mantenute e** confermate anche in caso di interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) o di Demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC).

Per gli edifici compresi nelle aree AC_0 e soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC (edifici di interesse storico-architettonico), è ammesso l'insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati o il mantenimento di destinazioni d'uso difformi da quelle sopra indicate, nei casi in cui tali usi siano già insediati alla data di adozione del **PSC RUE**, previa formazione di un **Piano programma** di Recupero (**PUA**) complessivi sull'unità edilizia interessata, che valuti la compatibilità della funzione da insediare con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio e con le caratteristiche dell'area urbanistica e garantisca una dotazione minima di posti auto di pertinenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, dal presente RUE. Tale **Piano programma** di Recupero (**PUA**) viene approvato con il procedimento di cui all'art. **35 della LR 20/2000 art.11 della L.241/90.**

L'insediamento degli usi sopra indicati, in tutti i casi sopra citati, è ammesso a condizione che sia garantita una dotazione minima di posti auto di pertinenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, all'art. 17 del presente RUE.

Per le unità edilizie con destinazioni d'uso difformi da quelle sopra indicate, oltre agli interventi di adeguamento alle prescrizioni del presente RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, nonché di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree AC_0 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (**fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite**):

SM	Superficie minima di intervento	=	SF (Superficie fondiaria)
SU	Superficie utile massima	=	SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente. Il recupero ad usi abitativi di edifici o locali originariamente non destinati ad usi abitativi, è ammesso solo per edifici già esistenti alla data di adozione del PSC -RUE ----- E' ammessa la realizzazione di nuovi corpi di fabbrica da destinare ad autorimesse. Nelle aree AC_0, interessate da fabbricati soggetti a tutela dal PSC, le autorimesse non potranno essere fisicamente accostate agli edifici esistenti tutelati. Le autorimesse dovranno essere realizzate sulla base di un progetto di inserimento nell'area di pertinenza che dimostri la non compromissione degli eventuali giardini di impianto storico.
PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	20 mq/100 mq SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	50% della SF al netto della sup. coperta
Vpc	Verde privato condominiale	=	50% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	esistente
VL	Visuale Libera	=	-esistente -per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	-esistente; -per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: D1 = esistente o ³ 5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	-esistente; -per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: D2 = esistente o ³ 5 m
D3	Distanze tra edifici	=	-esistente; -per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: D3 = altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ³ 10 m

5. Prescrizioni particolari:

Nelle aree AC_0 non è ammesso l'abbattimento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde R.E. o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato. In presenza di giardini di impianto storico, dovrà essere mantenuto l'impianto originario. In tutte le aree AC_0 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art.

17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale" l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC.

In tutte le aree AC_0 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC. Settore.

Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto. Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti.

Art. 38

Aree residenziali ad assetto urbanistico consolidato (AC_1)

1. Definizione:

Le aree AC_1 comprendono tessuti urbani prevalentemente residenziali ad assetto urbanistico consolidato.

Sono aree di impianto non recente, edificate in assenza di una vera e propria pianificazione, che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale.

In queste aree, per gli edifici esistenti, il RUE prevede interventi volti al consolidamento ed alla qualificazione alla riqualificazione, energetica e sismica, degli usi abitativi e delle attività complementari alla residenza e per i lotti liberi, interclusi nel tessuto edificato, ammette consente l'edificazione, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree AC_1, gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).

Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature scolastiche, attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità abitativa dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico di quartiere), il PSC la normativa individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini

collettivi. A tal fine, nelle aree AC_1, ~~il POC,~~ **gli accordi art.11 L.241/90**, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC **o di accordi art.11 L.241/90** di un indice edificatorio pari all'indice UF delle aree AC_1 (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) nel ~~PSC RUE~~, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal POC **o accordi art.11 L.241/90** verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ~~ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC~~, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente alla data di adozione del PSC ~~PSC RUE~~ (per i fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito ARS di atterraggio. Il POC **o accordi art.11 L.241/90**, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, ovvero in base a specifiche esigenze di interesse pubblico può inoltre prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante ~~piano urbanistico attuativo (PUA)~~ **progetto unitario convenzionato**, anche modificando il perimetro degli ambiti individuati dal presente RUE, per ricomprendere aree destinate a parcheggi o viabilità. Per gli ambiti così individuati saranno applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC, nel rispetto dei parametri definiti dal RUE per le aree AC_1 e delle prescrizioni relative agli edifici di interesse storico-architettonico di cui agli artt. 17 e 18 delle NTA del ~~PSC RUE~~. Nelle aree AC_1 contigue agli ambiti AS, il POC **o di accordi art.11 L.241/90** può inoltre assumere, ai sensi del comma 8 dell'art. 30 della LR 20/2000, il valore e gli effetti dei Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) di aree urbane, di cui all'art. 8 della LR 5 luglio 1999, n. 14 recependo specifiche proposte di privati e prevedere l'inserimento di esercizi delle tipologie di cui al Piano provinciale del commercio - POIC:

- tipologia POIC n. 16 (U.5.2b - medio-grandi strutture di vendita non alimentari) Tali interventi sono attuabili attraverso PUA e contestuale PVC che definisca le linee del progetto di valorizzazione complessivo e l'apporto della nuova struttura al processo di riqualificazione e, in specifico, le misure atte a valorizzare la parte di ambito (piazza, strada, asse commerciale) o subambito oggetto del PVC .

3. Usi ammessi:

Per gli edifici compresi nelle aree AC_1, oltre agli usi in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare, definiti ai sensi del comma 2 dell'art.28 della LR 15/2013 e s.m.i., compatibilmente con l'impianto tipologico degli edifici, sono ammessi i seguenti usi:

- usi principali (non inferiori al 70% della SU dell'unità edilizia):

U.1 Residenza

U.3 Residenza collettiva

- usi secondari (non superiori al 30% della SU dell'unità edilizia):

U.2 Attività ricettive

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari

- U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari
- U.5.2b Medio-grandi strutture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
- U.7 Pubblici esercizi (con esclusione di sale destinate a giochi leciti ai sensi dell'Art. 86 del R.D. v18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.), sale bscommesse ai sensi dell'Art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.), sale bingo ai sensi del DM 31 gennaio 2000, n. 29 Regolamento gioco del Bingo, compresi i servizi direttamente integrati (ad es. Pubblici esercizi interni), a scarso impatto per generazione e attrazione di movimenti.)
- U.11 Piccoli uffici e studi professionali
- U.12 Attività terziarie e direzionali
- U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone
- U.13b Piccole officine e laboratori artigianali
- U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune
- U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore
- U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali
- U.28 Attrezzature socio-sanitarie
- U.29 Attrezzature culturali.

Le attività già insediate alla data di adozione ~~del PSC~~ e del RUE, ancorché occupino una SU superiore alla percentuale massima ammessa dal presente RUE, possono essere **confermate mantenute** anche in caso di interventi di Ristrutturazione Edilizia (RE) o di Demolizione e contestuale nuova costruzione (D/NC).

Per gli edifici compresi nelle aree AC_1 e soggetti a tutela **ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC** (edifici di interesse storico-architettonico), è ammesso l'insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati o il mantenimento di destinazioni d'uso difformi da quelle sopra indicate, nei casi in cui tali usi siano già insediati alla data di adozione del ~~PSC-RUE~~, previa formazione di un **piano urbanistico attuativo (PUA) progetto unitario convenzionato**, complessivo sull'unità edilizia interessata, che valuti la compatibilità della funzione da insediare con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio e con le caratteristiche dell'area urbanistica e garantisca una dotazione minima di posti auto di pertinenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, dal presente RUE. Tale **piano urbanistico attuativo (PUA) progetto unitario convenzionato**, viene approvato con il procedimento di cui all'art. 35 della LR 20/2000. L'insediamento degli usi sopra indicati, in tutti i casi sopra citati, è ammesso a condizione che sia garantita una dotazione minima di posti auto di pertinenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, all'art. 17 del presente RUE. Per le unità edilizie con destinazioni d'uso difformi da quelle sopra indicate, oltre agli interventi di adeguamento alle prescrizioni del presente RUE, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria, nonché di restauro scientifico e di restauro e risanamento conservativo.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

~~Nelle aree AC_1 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):~~

SM	Superficie minima di intervento	=	SF (Superficie fondiaria)
UF	Indice di utilizzazione fondiaria	=	<p>- per le nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica: UF = 0,30 mq/mq</p> <p>- per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e contestuale nuova costruzione: SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente (quando superiore all'indice 0,30 mq/mq) ovvero 0,30 mq/mq (quando la SU esistente è inferiore all'indice).</p> <p>-----</p> <p>Il recupero ad usi abitativi di edifici o locali originariamente non destinati ad usi abitativi, è ammesso solo per edifici già esistenti alla data di adozione del PSC-RUE</p> <p>-----</p> <p>Nelle aree AC_1, qualora gli interventi coinvolgano almeno due (o più) unità edilizie contigue, è ammessa la realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, da attuare tramite PUA, che prevedano la demolizione dei fabbricati esistenti e la nuova costruzione di uno o più fabbricati ad alta efficienza energetica (Classe A), a fronte di un incremento percentuale massimo della SU esistente alla data di adozione del PSC pari a 20% e nel rispetto degli altri parametri definiti dal presente articolo. La convenzione del PUA stabilirà le congrue garanzie per la realizzazione degli interventi finalizzati alla classificazione energetica obbligatoria.</p> <p>-----</p> <p>Condizioni particolari</p> <p>-----</p> <p>Nell'area AC_1**, ubicata nel territorio del Comune di Anzola Emilia, sono ammessi i seguenti parametri urbanistico-edilizi:</p> <p>SU max = 3.500 mq nel rispetto delle altre condizioni fissate nell'Accordo ex art. 11/241 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 119/2010 del 21/09/2010 e sottoscritto in data 13/12/2010 Rep. n. 6491 e ss.mm. e ii.</p>
PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	25 mq/100 mq SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	efr art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	Per le nuove costruzioni e gli interventi di demolizione e contestuale nuova costruzione: 50% della SF al netto della sup. coperta
Vpc	Verde privato condominiale	=	50% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	<p>Per le nuove costruzioni: 12,50 m</p> <p>Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche con SU maggiore di 0,30 mq/mq, può essere mantenuta l'altezza esistente anche se > di 12,50 m. (oltre ad adeguamenti energetici e sismici)</p>

VL	Visuale Libera	=	Per le nuove costruzioni: 0,5 Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, anche con SU maggiore di 0,30 mq/mq, può essere mantenuta la VL esistente
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Per le nuove costruzioni: 5 m Sono ammesse edificazioni sul confine, in applicazione del Codice Civile.
D2	Distanze da confini urbanistici	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m
D4	Distanza dalle strade	=	Per le nuove costruzioni: $D4 \geq 5$ m o allineamento prevalente

5. Prescrizioni particolari:

Nelle aree AC_1 non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato.

In tutte le aree AC_1 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC.

In tutte le aree AC_1 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto.

Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti.

Art. 39

Aree edificabili per funzioni prevalentemente residenziali

sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione (AC_2)

1. Nelle aree AC_2, edificabili sulla base di piani urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di adozione del **PSCRUE**, anche se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella delibera di approvazione degli strumenti stessi ovvero dalla convenzione stipulata o dalla legislazione in materia.
2. Allo scadere del termine fissato in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, **ovvero al termine stabilito da proroghe derivanti da norme nazionali o regionali :**

~~qualora le opere di urbanizzazione non siano completate, fermo restando l'obbligo di cessione delle stesse al Comune, si dovrà procedere alla approvazione di una variante allo strumento urbanistico attuativo che ridefinisca i termini ed i contenuti del piano stesso, con riferimento agli stessi parametri urbanistici ed edilizi fissati dallo strumento urbanistico attuativo originario. Il valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfici delle aree da cedersi non potranno essere inferiori a quanto originariamente definito dallo strumento urbanistico attuativo o dal PRG vigente all'epoca della stipula della relativa convenzione urbanistica, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie. Sino alla approvazione di tale variante sarà sospeso il rilascio dei titoli abilitativi volti all'espressione dei diritti edificatori risultanti dallo strumento urbanistico scaduto;~~

~~qualora le opere di urbanizzazione siano state completate, lo strumento urbanistico attuativo potrà ritenersi ultimato, restando comunque validi tutti i parametri urbanistici ed edilizi fissati dallo strumento urbanistico attuativo, facendo per questi riferimento alle medesime modalità di calcolo vigenti all'epoca della stipula della relativa convenzione urbanistica, per il completamento del piano, nei lotti eventualmente ancora liberi o da completare, salvo che per sopravvenute ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione non ritenga opportuno dettare una diversa disciplina urbanistica.~~

3. Modalità di attuazione:

Nelle aree AC_2 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). Sono ammesse varianti progettuali agli strumenti urbanistici attuativi, **mantenendo fermi i parametri urbanistico-edilizi in base ai quali sono stati originariamente redatti. Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, il valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfici delle aree da cedersi non potranno essere inferiori a quanto originariamente definito dallo strumento urbanistico attuativo o dal PRG vigente all'epoca dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie.**

Art. 40

Aree di trasformazione per usi residenziali (AC_3)

1. Definizione:

Sono aree parzialmente edificate o lotti liberi, in contesti urbanistici prevalentemente residenziali

consolidati che necessitano di interventi di trasformazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. In queste aree il RUE ammette la ristrutturazione urbanistica ed edilizia, nuova costruzione o la demolizione e ovvero la contestuale nuova costruzione, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree AC_3, gli interventi sono di norma attuati tramite interventi diretti. Qualora l'intervento preveda l'applicazione di un indice superiore all'indice minimo previsto dal presente RUE, nei limiti definiti al successivo comma 4, il Permesso di costruire dovrà essere assoggettato alla stipula di una convenzione che preveda la realizzazione di opere volte a risolvere criticità pregresse o di pubblica utilità (parcheggi, piste ciclabili, ecc.) o la cessione di aree.

Qualora la trasformazione urbana assuma dimensioni tali da influire in maniera significativa sull'impianto urbano, interessando una superficie superiore a 5.000 mq, l'intervento di trasformazione potrà essere attuato esclusivamente tramite POC-accordo e successivo PUA-progetto unitario convenzionato.

Nelle more degli interventi di trasformazione previsti dal presente articolo, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di demolizione senza ricostruzione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica.

Il POC-L'accordo recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, ovvero in base a specifiche esigenze di interesse pubblico, può prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante piano urbanistico attuativo (PUA) progetto unitario convenzionato, anche modificando il perimetro degli ambiti individuati dal presente RUE, per ricomprendere aree già destinate a parcheggi o viabilità. Per gli ambiti così individuati saranno applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal POC, nel rispetto delle prescrizioni relative agli edifici di interesse storico-architettonico di cui artt. 17 e 18 delle NTA del PSC.

Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature scolastiche, attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità abitativa dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico di quartiere), il PSCRUE individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AC_3, il POC-l'accordo, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC-accordo di un indice edificatorio pari all'indice UF delle aree AC_3 (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSCRUE maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) nel PSCRUE, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato.

L'indice edificatorio assegnato dal POC-l'accordo verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSCRUE l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura

massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente alla data di adozione del PSC (per i fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito ARS di atterraggio.

3. Usi ammessi:

Nelle aree AC_3 sono ammessi i seguenti usi:

U.1 Residenza

U.2 Attività ricettive

U.3 Residenza collettiva

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari

U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari

U.5.2b Medio-grandi strutture di vendita non alimentari (solo tramite POC)

U.7 Pubblici esercizi (con esclusione di sale destinate a giochi leciti ai sensi dell'Art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.), sale scommesse ai sensi dell'Art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.), sale bingo ai sensi del DM 31 gennaio 2000, n. 29 Regolamento gioco del Bingo, compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici esercizi interni), a scarso impatto per generazione e attrazione di movimenti.)

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.12 Attività terziarie e direzionali

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

U.13b Piccole officine e laboratori artigianali

U.19 Attività di rimessaggio veicoli, limitatamente alle autovetture

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

U.21 Attrezzature sportive

U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore

U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali

U.28 Attrezzature socio-sanitarie

U.29 Attrezzature culturali.

L'insediamento degli usi sopra indicati, in tutti i casi sopra citati, è ammesso a condizione che sia garantita una dotazione minima di posti auto di pertinenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, all'art. 17 del presente RUE.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree AC_3 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

SM	Superficie minima di intervento	=	SF (Superficie fondiaria)
UF	Indice di utilizzazione fondiaria	=	UF = 0,15 mq/mq, incrementabile fino a 0,40 mq/mq, quando siano individuate criticità pregresse da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture di pubblica utilità (parcheggi, piste ciclabili, ecc.) o la cessione di aree. Gli interventi che prevedono l'applicazione di un indice UF compreso fra 0,15 e 0,40 mq/mq, qualora interessino aree fino a 5.000 mq di SF, saranno oggetto di Permesso di costruire convenzionato. Gli interventi su aree con SF superiore a 5.000 mq, con indice UF compreso fra 0,15 e 0,40 mq/mq sono ammessi esclusivamente tramite POC accordi art.11 L.241/90 e successivo PUA, progetto unitario convenzionato. Nelle more degli interventi di trasformazione previsti dal presente articolo, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di demolizione senza ricostruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia con SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente alla data di adozione del PSC RUE, nel rispetto degli altri parametri stabiliti dal RUE, fermo restando che tali incrementi di SU non saranno considerati ai fini dei conteggi delle superfici dell'area AC_3. sono sempre ammessi
PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	25 mq/100 mq SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	ex art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	30% della SF al netto della superficie coperta
Vpc	Verde privato condominiale	=	30% della SF al netto della superficie coperta
H	Altezza massima	=	Esistente o 12,50 m salvi gli adeguamenti energetici e sismici
VL	Visuale Libera	=	Per le nuove costruzioni: 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m
D4	Distanza dalle strade	=	Per le nuove costruzioni: $D4 \geq 5$ m o criterio dell'allineamento prevalente

5. Prescrizioni particolari:

Nelle aree AC_3 non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato.

In tutte le aree AC_3 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. In tutte le aree AC_3 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

Art. 41

Aree di interesse ambientale in ambiti produttivi

ad assetto urbanistico consolidato (AP_0)

1. Definizione:

Le aree AP_0 sono costituite da quelle porzioni di tessuto urbano collocate in contesti produttivi saturi che si ritiene opportuno non potenziare ulteriormente per non aggravare situazioni di carico urbanistico già problematiche. Le aree AP_0 comprendono altresì aree private, già attualmente occupate da strade private, parcheggi privati, aree pertinenziali e simili, che il RUE non ritiene opportuno edificare. In queste aree, per gli edifici esistenti, il RUE prevede interventi volti al consolidamento ed alla qualificazione delle attività produttive. Le aree libere e di pertinenza, in quanto di valore ambientale, non possono essere edificate.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree AP_0 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AP_0 **il POC** **l'accordo art.11L.241/90**, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite

l'attribuzione da parte del **il POC** l'accordo art.11L.241/90 di un indice edificatorio compreso fra 0,05 e 0,35 mq/mq (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del **PSC RUE** maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR) nel PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal **il POC** l'accordo verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela **ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC**, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente alla data di adozione del **PSC RUE**(per i fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito APR di atterraggio.

3. Usi ammessi:

Nelle aree AP_0 è ammesso l'insediamento dei seguenti usi:

- U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari
- U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari
- U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari
- U.5.2b Medio-grandi strutture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
- U.7 Pubblici esercizi
- U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti
- U.9 Attività commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi
- U.10 Locali per lo spettacolo
- U.11 Piccoli uffici e studi professionali
- U.12 Attività terziarie e direzionali
- U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone
- U.13b Piccole officine e laboratori artigianali
- U.14 Artigianato di servizio agli automezzi
- U.15 Attività artigianali e industriali
- U.16 Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero
- U.19 Attività di rimessaggio veicoli

U.21 Attrezzature sportive

U.25 Infrastrutture tecniche e tecnologiche

U.31 Distributori di carburante.

Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse attrezzature di servizio complementari quali laboratori, uffici, magazzini, depositi, rimesse, attività commerciali al dettaglio, con esclusione del dettaglio alimentare, spazi di esposizione, nonché locali per attività ricreative e sociali del personale impiegato (asili aziendali, locali di riposo e ricreazione per i dipendenti, ecc.), depositi di materiali all'aperto. La SU complessivamente destinabile a tali usi complementari non può essere superiore al 40% della SU ammessa. I fabbricati residenziali esistenti nelle aree AP_0 o le porzioni residenziali realizzate nell'ambito di fabbricati produttivi esistenti possono essere assoggettati solo ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e di ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree AP.0 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

SM	Superficie minima di intervento	=	SF (Superficie fondiaria)
SU	Superficie utile massima	=	SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente
PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	5 mq/100 mq di SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	20% della SF al netto della sup. coperta
Vp	Verde pertinenziale	=	20% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	m 12,00 derogabile per volumi tecnici e magazzini verticali, fino ad un massimo di m 25.00, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale
VL	Visuale Libera	=	-esistente -per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	-esistente; -per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: D1 = esistente o ≥ 5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	-esistente; -per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: D2 = esistente o 10 m nei confronti delle zone urbanistiche a diversa tipologia di destinazione
D3	Distanze tra edifici	=	-esistente; -per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica: D3 = altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m

5. Prescrizioni particolari:

Nelle aree AP_0 non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato. All'atto della presentazione del titolo abilitativo, in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione, demolizione e contestuale nuova costruzione, nuova costruzione, ampliamento, dovrà essere prodotta apposita documentazione relativamente alla storia del sito ed eventuale caratterizzazione preliminare che accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, secondo le procedure di cui al precedente art. 35 comma 6.

Tutti i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesistenti) di medio-grandi strutture di vendita commerciale non alimentari, vanno subordinati alla redazione di un piano urbanistico attuativo (PUA) **progetto unitario** al fine di inserire nella convenzione l'impegno relativo alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistenti, in relazione ai criteri regionali.

In tutte le aree AP_0 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito **dal PSC** alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC.

In tutte le aree AP_0 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC. Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto.

Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti.

Art. 42

Aree produttive ad assetto urbanistico consolidato (AP_1)

1. Definizione:

Le aree AP_1 corrispondono alle parti di territorio, parzialmente o totalmente edificate, destinate ad insediamenti a prevalente funzione produttiva, ad assetto urbanistico consolidato. In queste aree il RUE prevede:

- per gli edifici esistenti: interventi volti al consolidamento ed alla qualificazione delle attività produttive,
- per i lotti non ancora edificati: l'edificazione, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree AP_1 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). Sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante ~~piano urbanistico attuativo (PUA)~~ **progetto unitario convenzionato** nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al presente articolo. ~~Tali PUA non sono soggetti a POC.~~

Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico), il **PSC RUE** individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AP_1 il **POC** **l'accordo art.11 L.241/90**, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio pari all'indice UF delle aree AP_1 (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR) nel **PSC RUE**, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal **POC** **l'accordo** verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente alla data di adozione del **PSC RUE** (per i fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito APR di atterraggio.

3. Usi ammessi:

Nelle aree AP_1 è ammesso l'insediamento dei seguenti usi:

- U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari
- U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari
- U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari
- U.5.2b Medio-grandi strutture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
- U.7 Pubblici esercizi
- U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti
- U.9 Attività commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi
- U.10 Locali per lo spettacolo
- U.11 Piccoli uffici e studi professionali
- U.12 Attività terziarie e direzionali
- U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone
- U.13b Piccole officine e laboratori artigianali
- U.14 Artigianato di servizio agli automezzi
- U.15 Attività artigianali e industriali
- U.16 Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero
- U.18a Attività di rottamazione e lavorazione inerti
- U.18b Attività operanti nel settore dei rifiuti
- U.19 Attività di rimessaggio veicoli
- U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune limitatamente agli ambulatori e laboratori di analisi
- U.21 Attrezzature sportive
- U.25 Infrastrutture tecniche e tecnologiche
- U.29 Attrezzature culturali
- U.31 Distributori di carburante.

Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse attrezzature di servizio quali laboratori, uffici, magazzini, depositi, rimesse, attività commerciali al dettaglio, con esclusione del dettaglio alimentare, spazi di esposizione, purché di carattere complementare all'attività produttiva principale, nonché locali per attività ricreative e sociali del personale impiegato (asili aziendali, locali di riposo e ricreazione per i dipendenti, ecc.), depositi di materiali all'aperto. La SU complessivamente

destinabile a tali usi complementari non può essere superiore al 40% della SU ammessa e di progetto nell'unità immobiliare.

I fabbricati residenziali esistenti nelle aree AP_1 o le porzioni residenziali realizzate nell'ambito di fabbricati produttivi esistenti possono essere assoggettati solo ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di restauro e di ristrutturazione edilizia senza aumento di carico urbanistico.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree AP_1 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

SM	Superficie minima di intervento	=	SF (Superficie fondiaria)
UF	Indice di utilizzazione fondiaria	=	<p>- per le nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica: $UF = 0,55 \text{ mq/mq}$</p> <p>- per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e contestuale nuova costruzione: SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente (quando superiore all'indice $0,55 \text{ mq/mq}$) ovvero $0,55 \text{ mq/mq}$ (quando la SU esistente è inferiore all'indice)</p> <p>----- Condizioni particolari -----</p> <p>Nell'area AP_1 catastalmente identificata al Fg. 52, mappali 1p, 6p, 535, 625, 626, nel territorio del Comune di Anzola Emilia, sono ammessi i seguenti parametri urbanistico-edilizi: SU max = 5.000 mq alle condizioni fissate nell'Accordo ex art. 11/241 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 21/09/2010. e sottoscritto in data 06/12/2010 Rep. n. 6490.</p>
PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	5 mq/100 mq di SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	ex art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	20% della SF al netto della sup. coperta
Vp	Verde pertinenziale	=	20% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	m 12,00 derogabile per volumi tecnici e magazzini verticali, fino ad un massimo di m 25,00, fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale
VL	Visuale Libera	=	Per le nuove costruzioni: 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	Per le nuove costruzioni: 10 m nei confronti delle zone urbanistiche a diversa tipologia di destinazione Per il solo immobile catastalmente censito al foglio 52 mappale 645 del Comune di Anzola dell'Emilia, per le nuove costruzioni è ammessa una distanza sul lato est

			dell'immobile esistente maggiore o uguale a 1,50 m rispetto al parcheggio pubblico esistente.
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m
D4	Distanza dalle strade		Per le nuove costruzioni: $D4 \geq 5$ m

5. Prescrizioni particolari:

All'atto della presentazione del titolo abilitativo in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione, demolizione e contestuale nuova costruzione, nuova costruzione, ampliamento, dovrà essere prodotta apposita documentazione relativamente alla storia del sito ed eventuale caratterizzazione preliminare che accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, secondo le procedure di cui al precedente art. 35 comma 6.

Tutti i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riuso di contenitori preesistenti) di medio grandi strutture di vendita commerciale non alimentari, vanno subordinati alla redazione di un piano urbanistico attuativo (PUA), al fine di inserire nella convenzione l'impegno relativo alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistenti, in relazione ai criteri regionali.

In tutte le aree AP_1 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC.

In tutte le aree AP_1 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto. Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti.

Art. 43

Aree con destinazione terziaria, direzionale, commerciale, ricettiva, ad assetto urbanistico consolidato (AP_2)

1. Definizione:

Le aree AP_2 corrispondono alle parti di territorio destinate ad insediamenti a prevalente funzione terziaria, direzionale, commerciale e ricettiva, ad assetto urbanistico consolidato.

In queste aree il RUE prevede:

- per gli edifici esistenti: interventi volti al consolidamento ed alla qualificazione delle attività terziarie, direzionali, commerciali e ricettive,
- per i lotti non ancora edificati: l'edificazione, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree AP_2 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). Sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante ~~piano urbanistico attuativo (PUA)~~ **progetto unitario convenzionato** nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di cui al presente articolo. ~~Tali PUA non sono soggetti a POC.~~

Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico), il **PSC RUE** individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AP_2 **il POC l'accordo art.11 L.241/90**, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del **POC l'accordo di cui sopra**, di un indice edificatorio pari all'indice UF delle aree AP_2 (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSC maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR) o quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi terziario-commerciali (APC) nel **PSC RUE**, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal **POC l'accordo** verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ~~ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC~~, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente alla data di adozione del PSC (per i fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio

in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito APR o APC di atterraggio.

3. Usi ammessi:

Nelle aree AP_2 è ammesso l'insediamento dei seguenti usi:

- U.2 Attività ricettive
- U.3 Residenza collettiva
- U.4 Esercizi commerciali di vicinato
- U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari
- U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari
- U.5.2a Medio-grandi strutture di vendita alimentari (solo tramite POC)
- U.5.2b Medio-grandi strutture di vendita non alimentari (solo tramite POC)
- U.7 Pubblici esercizi
- U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti
- U.9 Attività commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi
- U.10 Locali per lo spettacolo
- U.11 Piccoli uffici e studi professionali
- U.12 Attività terziarie e direzionali
- U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone
- U.13b Piccole officine e laboratori artigianali
- U.14 Artigianato di servizio agli automezzi
- U.19 Attività di rimessaggio veicoli
- U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune limitatamente agli ambulatori e laboratori di analisi
- U.21 Attrezzature sportive
- U.31 Distributori di carburante

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree AP_2 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

SM	Superficie minima di intervento	=	SF (Superficie fondiaria)
UF	Indice di utilizzazione fondiaria	=	- per le nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica: UF = 0,55 mq/mq - per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di demolizione e contestuale nuova costruzione: SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma nell'edificio esistente (quando superiore all'indice 0,55 mq/mq) ovvero 0,55 mq/mq (quando la SU esistente è inferiore all'indice)
PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	50 mq/100 mq SU
VP	Verde Pubblico attrezzato	=	15 mq/100 mq SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	ex art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	20% della SF al netto della sup. coperta
Vp	Verde pertinenziale	=	20% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	m 20,00 Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza aeroportuale
VL	Visuale Libera	=	Per le nuove costruzioni: 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m
D4	Distanza dalle strade	=	Per le nuove costruzioni: $D4 \geq 5$ m

5. Prescrizioni particolari:

All'atto della presentazione del titolo abilitativo, dovrà essere prodotta apposita documentazione relativamente alla storia del sito ed eventuale caratterizzazione preliminare che accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, secondo le procedure di cui al precedente art. 35 comma 6. Tutti i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riutilizzo di contenitori preesistenti) di medio-grandi strutture di vendita commerciale non alimentari, vanno subordinati alla redazione di un piano urbanistico attuativo (PUA), al fine di inserire nella convenzione l'impegno relativo alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistenti, in relazione ai criteri regionali.

In tutte le aree AP_2 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale",

“Fasce di pertinenza fluviale”, l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC.

In tutte le aree AP_2 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in “aree ad elevata probabilità di inondazione”, l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto. Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti.

Nelle aree AP_2 gli insediamenti di nuove strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale dovranno conformarsi ai criteri, ai principi e alle discipline stabilite ai punti 12 e 13 dell'art. 9.5 del PTCP - Norme Tecniche di attuazione del POIC - della Provincia di Bologna approvate con delibera del Consiglio Provinciale n.30 del 07-04-2009; in specifico, nei casi di singole strutture o aggregazioni di strutture di vendita che configurino interventi commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale, così come classificati al punto 3 delle NTA del POIC, l'attuazione di nuove strutture commerciali e di interventi di riqualificazione di strutture esistenti è vincolata al rispetto delle condizioni urbanistico-architettoniche di cui al punto 13 del POIC (Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate - ACEA).

Art. 44

Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive

sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione (AP_3)

1. Nelle aree AP_3, edificabili sulla base di piani urbanistici attuativi approvati e convenzionati alla data di adozione del PSC, RUE anche se non attuati, rimangono a tutti gli effetti in vigore per il tempo e la durata fissata per la loro validità ed efficacia nella delibera di approvazione degli strumenti stessi ovvero dalla convenzione stipulata o dalla legislazione in materia.

2. Allo scadere del termine fissato in convenzione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione:

— qualora le opere di urbanizzazione non siano completate, fermo restando l'obbligo di cessione delle stesse al Comune, si dovrà procedere alla approvazione di una variante allo strumento urbanistico attuativo che ridefinisca i termini ed i contenuti del piano stesso, con riferimento agli stessi parametri urbanistici ed edilizi fissati dallo strumento urbanistico attuativo originario. Il valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfici delle aree da cedere non potranno

~~essere inferiori a quanto originariamente definito dallo strumento urbanistico attuativo o dal PRG vigente all'epoca della stipula della relativa convenzione urbanistica, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie. Sino alla approvazione di tale variante sarà sospeso il rilascio dei titoli abilitativi volti all'espressione dei diritti edificatori risultanti dallo strumento urbanistico scaduto;~~

~~qualora le opere di urbanizzazione siano state completate, lo strumento urbanistico attuativo potrà ritenersi ultimato, restando comunque validi tutti i parametri urbanistici ed edilizi fissati dallo strumento urbanistico attuativo, facendo per questi riferimento alle medesime modalità di calcolo vigenti all'epoca della stipula della relativa convenzione urbanistica, per il completamento del piano, nei lotti eventualmente ancora liberi o da completare, salvo che per sopravvenute ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione non ritenga opportuno dettare una diversa disciplina urbanistica.~~

3. Modalità di attuazione:

Nelle aree AP_3 gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). Sono ammesse varianti progettuali agli strumenti urbanistici attuativi, mantenendo fermi i parametri urbanistico-edilizi, in base ai quali sono stati originariamente redatti. ~~Per le varianti agli strumenti urbanistici attuativi, il valore delle opere di urbanizzazione da realizzarsi e le superfici delle aree da cedersi non potranno essere inferiori a quanto originariamente definito dallo strumento urbanistico attuativo o dal PRG vigente all'epoca della stipula della relativa convenzione urbanistica, salvo che non vengano proporzionalmente ridotte le capacità edificatorie.~~

4. Nelle aree AP_3 sono individuate le seguenti "condizioni particolari":

- Con specifico riferimento per il comparto di Piano Particolareggiato "D1.96 (Alfa Spa)" in Comune di Anzola dell'Emilia, sono fatti salvi i contenuti del Piano Particolareggiato approvato, ancorché non convenzionato alla data di approvazione del PSC, in attesa di concordare con ANAS le modalità di accesso all'area. L'attuazione di tale comparto è subordinata alla stipula della convenzione ovvero accordo art 11 della L 241/90.

Art. 45

Aree di trasformazione per usi produttivi (AP_4)

1. Definizione:

Le aree AP_4 sono costituite da tessuti urbani edificati di particolare rilevanza ai fini produttivi di cui confermare le finalità ad usi produttivi o da aree libere o parzialmente edificate, di cui si prevede la trasformazione per usi produttivi, in contesti urbanistici prevalentemente produttivi consolidati che necessitano di interventi di trasformazione e riqualificazione urbana. In queste aree il RUE ammette la nuova costruzione, la ristrutturazione edilizia e la demolizione e contestuale nuova costruzione, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree AP_4, gli interventi sono di norma attuati tramite interventi diretti. Qualora l'intervento preveda l'applicazione di un indice superiore all'indice minimo previsto dal presente RUE, nei limiti definiti al successivo comma 4, al fine di risolvere criticità pregresse (parcheggi, piste ciclabili, ecc.), l'intervento è soggetto a **PUA-progetto unitario convenzionato**. Nelle more degli interventi di trasformazione previsti dal presente articolo, sono ammessi esclusivamente interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria, di demolizione senza ricostruzione e di ristrutturazione edilizia.

Il **POC**, **L'accordo art.11 L.241/90**, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, ovvero in base a specifiche esigenze di interesse pubblico, può prevedere interventi di ristrutturazione urbanistica, da attuarsi mediante **PUA-progetto unitario convenzionato** anche modificando il perimetro degli ambiti individuati dal presente RUE, per ricomprendere aree destinate a parcheggi o viabilità. Per gli ambiti così individuati saranno applicati parametri urbanistici ed edilizi indicati dal **POC, l'accordo**. Al fine della riqualificazione del tessuto insediativo esistente e allo scopo di incrementare il patrimonio di dotazioni territoriali carenti (attrezzature di interesse comune, ecc), secondo quanto evidenziato nelle analisi svolte in sede di Quadro Conoscitivo, ovvero necessarie per migliorare la qualità dei tessuti urbani (spazi per parcheggi e verde pubblico), il PSC individua, nella perequazione urbanistica, il meccanismo per l'acquisizione di aree ancora libere da edificazione ovvero già edificate ma trasformabili a fini collettivi. A tal fine, nelle aree AP_4 il **POC, l'accordo**, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC di un indice edificatorio pari all'indice UF delle aree AP_4 (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del **PSC RUE** maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR) nel **PSC RUE**, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal **POC, l'accordo**, verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ~~ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC~~, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) potrà essere straordinariamente incrementato nella misura massima di un ulteriore 0,15 mq/mq e la percentuale di maggiorazione della SU esistente alla data di adozione del PSC (per i fabbricati) potrà essere straordinariamente incrementata nella misura massima di un ulteriore 20%.

La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito APR di atterraggio. Nelle aree AP_4, le aggregazioni di medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita non alimentari e le aggregazioni di piccole strutture di vicinato non alimentari (Uso U.4b), medio-piccole strutture alimentari (Uso U.5.1a) e medio-piccole e medio-grandi strutture non alimentari (Uso U.5.1b e U.5.2b) con oltre 1.500 mq. di vendita nei comuni con meno di 10.000 abitanti e con oltre 2.500 mq. di vendita nei comuni con oltre 10.000 abitanti, di cui ai tipi 21, 22 e 23 del POIC, sono soggette **a POC, ad accordo** e si attuano attraverso **PUA-progetto unitario convenzionato**

3. Usi ammessi:

Nelle aree AP_4 è ammesso l'insediamento dei seguenti usi:

- U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari
- U.5.1a Medio-piccole strutture di vendita alimentari
- U.5.1b Medio-piccole strutture di vendita non alimentari
- U.5.2b Medio-grandi strutture di vendita non alimentari (solo tramite POC)

- U.7 Pubblici esercizi
- U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti
- U.9 Attività commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi
- U.10 Locali per lo spettacolo
- U.11 Piccoli uffici e studi professionali
- U.12 Attività terziarie e direzionali
- U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone
- U.13b Piccole officine e laboratori artigianali
- U.14 Artigianato di servizio agli automezzi
- U.15 Attività artigianali e industriali
- U.16 Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero
- U.18a Attività di rottamazione e lavorazione inerti
- U.19 Attività di rimessaggio veicoli
- U.21 Attrezzature sportive
- U.25 Infrastrutture tecniche e tecnologiche.

Ad integrazione della funzione prevalente sono ammesse attrezzature di servizio quali laboratori, uffici, magazzini, depositi, rimesse, attività commerciali al dettaglio, con esclusione del dettaglio alimentare, spazi di esposizione, purché di carattere complementare all'attività produttiva principale, nonché locali per attività ricreative e sociali del personale impiegato (asili aziendali, locali di riposo e ricreazione per i dipendenti, ecc.). La SU complessivamente destinabile a tali usi complementari non può essere superiore al 40% della SU ammessa.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree AP_4 si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi (fatti salvi gli adeguamenti energetici e sismici nelle misure consentite):

SM	Superficie minima di intervento	=	SF (Superficie fondiaria)
UF	Indice di utilizzazione fondiaria	=	UF = 0,60 mq/mq incrementabile, tramite PUA-progetto unitario convenzionato, fino a 0,80 mq/mq, esclusivamente quando siano individuate criticità pregresse da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture di pubblica utilità (parcheggi, piste ciclabili, ecc.) o la cessione di aree. Nelle more degli interventi di trasformazione previsti dal presente articolo, sono ammessi interventi di

			manutenzione ordinaria e straordinaria, di demolizione senza ricostruzione, ovvero di ristrutturazione edilizia con SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente alla data di adozione del PSC RUE , nel rispetto degli altri parametri stabiliti dal RUE, fermo restando che tali incrementi di SU non saranno considerati ai fini dei conteggi delle superfici dell'area AP_4.
PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	5 mq/100 mq di SU
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
SP	Superficie permeabile	=	20% della SF al netto della sup. coperta
Vp	Verde pertinenziale	=	20% della SF al netto della sup. coperta
H	Altezza massima	=	Esistente o m 12,00 derogabile per volumi tecnici e adeguamenti energetici o sismici
VL	Visuale Libera	=	Per le nuove costruzioni: 0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	Per le nuove costruzioni: 5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	Per le nuove costruzioni: 10 m nei confronti delle zone urbanistiche a diversa tipologia di destinazione
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m

5. Prescrizioni particolari:

All'atto della presentazione del titolo abilitativo dovrà essere prodotta apposita documentazione relativamente alla storia del sito ed eventuale caratterizzazione preliminare che accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, secondo le procedure di cui al precedente art. 35 comma 10. Tutti i casi di insediamento (sia di nuova realizzazione che di riutilizzo di contenitori preesistenti) di medio-grandi strutture di vendita commerciale non alimentari, vanno subordinati alla redazione di un **PUA progetto unitario convenzionato** al fine di inserire nella convenzione l'impegno relativo alle opere di mitigazione ambientale e/o di miglioramento dell'accessibilità, in relazione ai possibili impatti dei nuovi insediamenti commerciali sull'ambiente, sulla mobilità e sulla rete dei servizi pubblici e privati preesistenti, in relazione ai criteri regionali. In tutte le aree AP_4 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. In tutte le aree AP_4 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in

"aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC. Nel caso di interventi che per essere attuati necessitino dell'adeguamento e/o del completamento delle urbanizzazioni, il titolo edilizio dovrà essere obbligatoriamente corredato da una analisi del dimensionamento delle urbanizzazioni e delle reti presso i rispettivi enti gestori, finalizzata alla verifica del loro corretto dimensionamento in relazione all'intervento in progetto. Qualora le reti non risultassero adeguate, il rilascio e/o l'efficacia del titolo edilizio sarà subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con il quale il soggetto richiedente si impegna a provvedere direttamente al completamento o all'adeguamento delle reti a propria cura e spese, preliminarmente ovvero contestualmente all'intervento edilizio. L'atto unilaterale d'obbligo dovrà essere accompagnato da apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari al costo delle opere di completamento o adeguamento delle reti. Nelle aree AP_4 le nuove strutture commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale dovranno conformarsi ai criteri, ai principi e alle discipline stabilite ai punti 12 e 13 dell'art. 9.5 del PTCP – Norme Tecniche di attuazione del POIC – della Provincia di Bologna approvate con delibera del Consiglio Provinciale n.30 del 07-04-2009; nei casi di interventi commerciali di rilevanza provinciale e sovracomunale, così come classificati al punto 3 delle NTA del POIC, l'attuazione di nuove strutture commerciali e di interventi di riqualificazione di strutture esistenti è in specifico vincolata al rispetto delle condizioni urbanistico-architettoniche di cui al punto 13 del POIC (Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate – ACEA).

Art. 46

Aree per impianti di rottamazione e per impianti di lavorazione inerti (AP_5)

1. Definizione:

Sono aree che ospitano impianti esistenti per attività di rottamazione, di lavorazione inerti e simili. Il RUE individua le aree esistenti, identificandole, in base alle attività presenti e alle caratteristiche di intervento ammissibili, con le sigle alfabetiche richiamate nel seguito.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree AP_5, gli interventi sono di norma attuati tramite interventi diretti assoggettati alla stipula di una convenzione che preveda la realizzazione di opere volte a risolvere criticità pregresse o di mitigazione o compensazione, con le limitazioni più restrittive eventualmente indicate al successivo comma 4. In relazione all'entità e alla complessità dell'intervento da attuare, il Comune può comunque richiedere che l'intervento sia attuato tramite **PUA-progetto unitario convenzionato**. Il **POC-l'accordo art.11 L.241/90**, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere interventi di ammodernamento e sostituzione degli impianti e delle strutture esistenti, da attuarsi mediante **PUA-progetto unitario convenzionato** anche modificando il perimetro degli ambiti individuati dal presente RUE, previa verifica di compatibilità urbanistica e ambientale da dimostrare mediante specifico Studio di Impatto Ambientale ai sensi della LR 9/1999 e s.m., che definisca usi e quantità massime ammissibili, oltre alla condizioni particolari derivanti da vincoli di PSC. Per gli ambiti così individuati saranno applicati i parametri urbanistici ed edilizi indicati **dal POC dall'accordo**.

3. Prescrizioni particolari

I progetti relativi alle aree AP_5 devono essere accompagnati da una relazione di impatto sulle matrici ambientali e paesaggistiche, ovvero, nei casi in cui, in relazione all'entità e alla complessità

dell'intervento da attuare, il Comune intenda richiedere che l'intervento sia attuato tramite PUA **progetto unitario convenzionato**, i progetti devono essere assoggettati a Procedura di Verifica (Screening) ai sensi della LR 9/1999 e s.m.. I progetti relativi alle aree AP_5 devono prevedere la realizzazione di opere di mitigazione/compensazione e, in particolare, l'impianto di siepi arboreo/arbustive di dimensioni idonee a minimizzare l'impatto paesaggistico degli impianti.

Le aree AP_5 possono essere riconvertite e riqualificate mediante la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. La realizzazione di tali impianti è sottoposta alle procedure previste dalla normativa di settore vigente. A garanzia degli obblighi di demolizione e bonifica del terreno al momento della dismissione dell'impianto ed il ripristino dei luoghi dovrà essere fornita apposita garanzia fidejussoria.

In tutte le aree AP_5 individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC.

In tutte le aree AP_5 individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

Art. 47

Attrezzature private di interesse generale in ambito urbano (AG/U)

1. Definizione:

Sono aree parzialmente edificate ovvero aree di nuova localizzazione, per attrezzature private, per lo più sportive, di interesse generale, in ambito urbano.

In queste aree il RUE prevede il consolidamento delle attività esistenti, ovvero l'insediamento di nuove attività, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati. Il RUE individua le singole aree AG/U, identificandole con le sigle alfanumeriche richiamate nel seguito.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree AG/U, gli interventi sono di norma attuati tramite interventi diretti. In relazione all'entità e alla complessità dell'intervento da attuare, il Comune può richiedere che il Permesso di costruire sia assoggettato alla stipula di una convenzione che preveda la realizzazione di opere volte a risolvere criticità pregresse o di pubblica utilità (parcheggi, piste ciclabili, ecc.) o la cessione di aree, ovvero può richiedere che l'intervento sia attuato tramite **PUA progetto unitario convenzionato**. Nelle aree

AG/U il POC l'accordo art.11 L.241/90, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, tramite l'attribuzione da parte del POC l'accordo di un indice edificatorio pari alle SU assegnate dal RUE alle aree AG (per le aree) o della SU esistente alla data di adozione del PSC RUE maggiorata del 20% (per i fabbricati), che potranno essere espressi su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale Ambito di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS) nel PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. L'indice edificatorio assegnato dal POC l'accordo verrà applicato sull'area da cedere e darà quindi origine ad una Superficie Utile (SU) da esprimere sull'area di atterraggio. Qualora siano individuate particolari esigenze di interesse pubblico da soddisfare tramite la realizzazione di opere e/o infrastrutture supplementari oppure sia necessario compensare il maggior valore di un fabbricato, qualora questo sia soggetto a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, l'indice da applicare sull'area di decollo (per le aree) o la SU eventualmente assegnata o ancora la SU degli edifici esistenti da acquisire, potranno essere straordinariamente incrementati nella misura massima del 20%. La capacità edificatoria così trasferita dovrà essere distribuita nell'area di atterraggio in coerenza e continuità con la densità edilizia e gli altri parametri urbanistici dell'ambito ARS di atterraggio. Il POC l'accordo, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può inoltre prevedere interventi di trasferimento della SU insediata o insediabile nell'area AG/U, da attuarsi tramite un PUA unitario (esteso all'area di decollo e all'area di atterraggio). Il POC prevederà che i diritti edificatori pari alla SU da trasferire dall'area di decollo, possano essere espressi sull'area di atterraggio (ARS), a condizione:

- della completa demolizione degli edifici oggetto di perequazione, qualora l'accordo prevede il trasferimento di SU esistente,
- della sistemazione paesaggistica dell'area di decollo.

3. Prescrizioni particolari:

Nelle aree AG/U non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato. In tutte le aree AG/U individuate dal presente RUE, poste all'esterno del limite del territorio urbanizzato definito alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) o urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e che costituiscano Territorio Urbanizzato all'11 febbraio 2003 (data di adozione delle NTA del PTCP della Provincia di Bologna) sulla base di provvedimenti attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR e ricadenti in "Tutela archeologica della via Emilia", "Zone di tutela degli elementi della centuriazione", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Fascia di tutela fluviale", "Fasce di pertinenza fluviale", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui agli artt. 23, 24, 43, 50 e 51 delle NTA del PSC. In tutte le aree AG/U individuate dal presente RUE, ricadenti in posizione esterna al limite del territorio urbanizzato definito alla data del 27 giugno 2001 (data di pubblicazione avviso dell'avvenuta adozione del PSAI Reno), per i territori ricadenti nel bacino del fiume Reno e del 16 novembre 2001 (data di adozione del Piano Stralcio per il bacino del torrente Samoggia da parte del Comitato Istituzionale), per i territori ricadenti nel bacino del torrente Samoggia, e comprese in "aree ad elevata probabilità di inondazione", l'ammissibilità degli interventi dovrà essere verificata anche in relazione alle specifiche norme di zona di cui all'art. 59 delle NTA del PSC.

Art. 47 bis

Aree edificate

in ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio (ARS)

e in ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi (APR)

1. Qualora il POC perimetri un ambito di attuazione che escluda aree su cui insistano edifici esistenti, isolandole in modo tale che queste non possano essere coinvolte in altri ambiti di attuazione del medesimo ARS o APR, il POC **ovvero l'accordo art.11 L.241/90**, provvede ad assegnare alle stesse aree una classificazione urbanistica speciale che riconosca, in forma definitiva, le stesse potenzialità ammesse per la fase transitoria, con riferimento al presente articolo del RUE.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree di cui al presente articolo, gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID). Per gli edifici esistenti non soggetti a tutela **ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC**, è ammessa l'applicazione dei meccanismi perequativi di cui al successivo art. 48.

3. Usi ammessi:

Nelle aree di cui al presente articolo è ammesso l'insediamento dei seguenti usi:

- U.1 Residenza (solo per le aree residue da ambiti ARS)
- U.2 Attività ricettive (solo per le aree residue da ambiti ARS)
- U.3 Residenza collettiva (solo per le aree residue da ambiti ARS)
- U.4a Esercizi commerciali di vicinato alimentari (solo per le aree residue da ambiti ARS)
- U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari
- U.7 Pubblici esercizi
- U.10 Locali per lo spettacolo (solo per le aree residue da ambiti APR)
- U.11 Piccoli uffici e studi professionali
- U.12 Attività terziarie e direzionali
- U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone
- U.13b Piccole officine e laboratori artigianali (solo per le aree residue da ambiti APR)
- U.14 Artigianato di servizio agli automezzi (solo per le aree residue da ambiti APR)

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree di cui al presente articolo si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

SM	Superficie minima di intervento	=	SF (Superficie fondiaria)
UF	Indice di utilizzazione fondiaria	=	<p>- nelle aree residue da ambiti ARS: sono ammessi gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 8 della LR 15/2013 e s.m.i. Negli edifici esistenti è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 2 alloggi, aumentabili a 3 nel caso di edifici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC. Gli alloggi dovranno disporre di una SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, variamente articolabili fra loro, con una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria, garages, ecc) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU.</p> <p>E' inoltre ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti alla data di adozione del PSC, in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento legittimato o alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.</p> <p>Gli interventi di ampliamento che prevedano anche la realizzazione di nuove unità immobiliari sono ammessi solo se è garantito il rispetto dei limiti acustici di norma, da verificare mediante apposito studio acustico.</p> <p>- nelle aree residue da ambiti APR: sono ammessi gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 8 della LR 15/2013 e s.m.i. Negli edifici residenziali è ammessa la conferma del numero di alloggi esistenti alla data di adozione del PSC.</p>
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
H	Altezza massima	=	Esistente (fatte salve le deroghe in materia energetica e sismica)
VL	Visuale Libera	=	0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	5 m
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato frontistante più alto e comunque ≥ 10 m

5. Prescrizioni particolari:

Gli interventi di ampliamento sono ammessi solo se è garantito il rispetto dei limiti acustici di norma, da verificare mediante apposito studio acustico.

SEZIONE II - TERRITORIO RURALE

Art. 48

Prescrizioni particolari per il territorio rurale

1. Negli ambiti ARP, AVA e AAP del territorio rurale, si applicano le seguenti prescrizioni particolari:

- a) per l'applicazione delle NTA del PSC e del RUE, da ritenersi indicative si fa riferimento allo stato di fatto esistente alla data di adozione del **PSC RUE**, così come risulta dai documenti catastali che documentano l'appoderamento in atto, con riferimento al rapporto tra edifici e superficie agricola di pertinenza;
- b) nelle unità poderali agricole su cui insistano edifici di cui è consentito il recupero per usi non connessi con l'esercizio delle attività agricole è esclusa l'edificazione di nuovi edifici abitativi. Tale esclusione vale anche per le unità poderali agricole ottenute a seguito di frazionamenti e/o modifiche di appoderamento eseguite tramite disaggregazioni e **successive fusioni** particellari;
- c) **ai fini della definizione della superficie minima di intervento (SMA)**, per l'applicazione del RUE, i frazionamenti e/o le modifiche di appoderamento eseguite tramite disaggregazioni particellari successivi alla data di adozione del PSC possono essere considerati validi solo a condizione che attraverso tali frazionamenti non vengano a formarsi aziende agricole residue su cui insistano edifici per i quali risultino superati i massimi dei parametri urbanistico-edilizi stabiliti dal RUE per il tipo di edificio e di ambito agricolo cui si riferiscono. In ogni caso, ai fini edificatori, non è riconosciuta la formazione di aziende residue inferiori a 3 ettari.
- d) ~~le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati a mezzo di demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente, quando ammesse dal presente RUE, dovranno essere ubicate in adiacenza a complessi edificati preesistenti escludendo l'edificazione sparsa e nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 28 e 29 del presente RUE, fatte salve precise esigenze di integrazione dei centri aziendali agricoli esistenti; dovranno inoltre essere integrate secondo criteri di coerenza tipologica, compositiva e costruttiva con le forme tradizionali locali, ed in particolare:~~
 - ~~- compattezza ed autonomia funzionale dell'area cortiliva,~~
 - ~~- correlazione dell'ubicazione degli edifici alla rete dei percorsi e della viabilità vicinale,~~
 - ~~- caratteristiche volumetriche e planimetriche coerenti con le tipologie rurali tradizionali,~~
 - ~~- impiego di sistemi strutturali e di materiali costruttivi e di finitura della tradizione locale,~~
 - ~~- impiego di strutture prefabbricate, purché con pendenza del tetto corrispondente alle pendenze tipiche della tradizione locale e con tamponamento delle pareti perimetrali che mascheri completamente la struttura prefabbricata,~~
 - ~~- adozione di opportuni accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico,~~
- e) ~~le nuove costruzioni, la costruzione di opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6 dell'allegato alla LR 15/2013 e s.m.i. e gli interventi di ristrutturazione edilizia, quando ammesse dal presente RUE, dovranno essere progettate con riferimento a tipologie architettoniche e compositive tipiche del paesaggio rurale, in coerenza con le tipologie~~

- tradizionali presenti nel centro aziendale o nel contesto rurale in cui i fabbricati verranno realizzati. A tal fine è necessario che i nuovi edifici presentino:
- un armonico inserimento nel centro aziendale o nel contesto rurale, secondo i criteri tipici della composizione delle corti rurali tradizionali;
 - un rapporto armonico fra dimensioni in pianta e altezza dell'edificio;
 - la tipologia e le pendenze delle falde di copertura tipiche del paesaggio rurale. Per il manto di copertura dovranno essere utilizzati materiali che garantiscano un corretto inserimento nel contesto rurale, preferibilmente in coppi, con possibilità di proporre, per la struttura di copertura, materiali anche non tradizionali, avendo anche cura di dimensionare gli sporti di copertura in forma proporzionata alle dimensioni dell'edificio;
 - la modularità delle aperture tipiche degli edifici rurali, con particolare riferimento al rapporto fra larghezza ed altezza delle finestre;
 - le caratteristiche volumetriche tipiche del territorio rurale, limitando all'essenziale la realizzazione di elementi sporgenti rispetto al volume compatto del fabbricato, quali balconi scale esterne o altri volumi aggettanti;
 - le caratteristiche tipiche del paramento murario degli edifici rurali, che dovrà essere intonato, è ammesso l'uso della tecnica della gelosia, compatibilmente con le esigenze di sicurezza delle strutture ai sensi delle Norme tecniche per le costruzioni vigenti. Quando sia previsto l'impiego di materiali non tradizionali (cemento armato, acciaio, legno, ecc.), per le strutture verticali e orizzontali, tali materiali non dovranno essere lasciati a vista all'esterno del fabbricato, utilizzando tinteggiature esterne a calce o a base di silicati, con esclusione per i tinteggi a tempera e al quarzo; per la tinteggiatura si dovranno adottare soluzioni cromatiche che riprendano i colori tipici del repertorio della tradizione locale e si armonizzino con il contesto, escludendo tonalità sature o brillanti, che contrastano con i toni morbidi del paesaggio rurale;
- l'eventuale inserimento di ascensori e montacarichi sia realizzato **preferibilmente** in modo da non fuoriuscire rispetto alla quota di colmo del tetto;
- le ricostruzioni in genere, come le nuove costruzioni, **quando effettuate in corti ove siano presenti edifici soggetti a tutela**, dovranno riproporre la forma geometrica della pianta dell'edificio originario, intendendosi che l'edificio non può essere sostituito da un fabbricato a pianta di forma diversa da quella originaria, ancorché sia ammessa la riduzione della dimensione di ciascun lato, nonchè una tipologia di copertura a due, a tre o a quattro acque, in coerenza con l'edificio originario, riproponendo la medesima pendenza delle falde di copertura dell'edificio originario.
- per gli interventi di nuova costruzione, di costruzione di opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6 dell'allegato alla LR 15/2013 e s.m.i. e di ristrutturazione edilizia ovvero per gli interventi che comportano aumento del carico urbanistico, che non possano essere serviti da pubblica fognatura, è vietato lo scarico delle acque reflue, senza un preventivo trattamento, in acque superficiali o sul suolo. Dovranno pertanto essere previsti sistemi di depurazione privati secondo le disposizioni normative vigenti;
- f) le prescrizioni di cui alla lettera precedente sono applicabili a tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, limitatamente agli elementi oggetto di modifica e nuova realizzazione;

g) oltre a quanto previsto alle lettere precedenti le strutture per il ricovero dei cavalli e degli animali d'affezione dovranno essere realizzate con l'impiego di materiali e tecniche della tradizione locale o in legno, adottando in ogni caso opportuni accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico (eventualmente valutati dalla CQAP e se non vietati a prescindere);

h) in tutti gli interventi edilizi dovranno essere adottate le necessarie misure di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, volti alla minimizzazione dei fattori di impatto ed alla massimizzazione degli effetti di valorizzazione ed integrazione con i caratteri naturalistici degli ambienti interessati, attraverso l'impiego di tecniche e materiali costruttivi compatibili con i caratteri dominanti del paesaggio agrario circostante, sia ricorrendo ad opportune schermature arboree;

i) il rilascio dei titoli abilitativi relativi a

- nuove costruzioni agricole,

- recupero ad uso abitativo di edifici rurali preesistenti,

- realizzazione di allevamenti (aziendali o industriali), quando tali interventi siano ammessi dal presente RUE e quando per tali interventi non sia possibile l'allacciamento ad una rete di pubblica fognatura recapitante ad un depuratore, è subordinato all'esecuzione di un'indagine preventiva sulla permeabilità locale del suolo e all'assunzione, in accordo con l'autorità sanitaria competente, di provvedimenti tecnici atti a garantire contro i rischi, anche accidentali, di inquinamento delle acque sotterranee e del suolo;

l) per tutti gli insediamenti ricadenti in territorio rurale, quando tecnicamente possibile, in relazione all'ubicazione e consistenza dell'insediamento, dovrà essere previsto l'allacciamento alla pubblica fognatura in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato; nel caso questo non fosse possibile è fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D.lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale vigente; gli scarichi domestici (e assimilabili) non recapitanti in pubblica fognatura devono essere sottoposti ad un trattamento appropriato da individuarsi tra le seguenti tipologie:

- Degrassatore, fossa Imhoff e subirrigazione o subirrigazione con drenaggio prevista dalla D.G.R. 1053/2003 Tab. A, punto 10, da realizzarsi come indicato dalla Delibera di C.I.T.A.I. 4 febbraio 1977;

- Fitodepurazione, da realizzarsi secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato 4 alla "Relazione - Variante PTCP in recepimento del PTA regionale";

m) per tutti gli insediamenti ricadenti in territorio rurale, ricompresi entro le seguenti aree:

- "aree di salvaguardia delle captazioni";

- "aree di ricarica della falda: Settore di tipo D e B";

- "aree a vulnerabilità naturale dell'acquifero elevata o estremamente elevata per lo smaltimento delle acque nere non è comunque ammessa la subirrigazione o l'utilizzazione di fosse a dispersione diretta;

n) i bacini di accumulo e stoccaggio dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici dovranno essere impermeabilizzati con materiali artificiali, fermo restando la conformità ai "requisiti tecnici

e di salvaguardia ambientale” stabiliti dalle “Disposizioni attuative del D.M. 7 aprile 2006 (Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati da fonte agricola – Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento)” emesse dalla R.E.R. e dalla LR 4/2007. Ove ammessi, essi dovranno essere ubicati, per quanto possibile, in maniera tale da ridurre al minimo l'impatto ambientale e paesaggistico e comunque a distanza non inferiore a:

— 100m dalle abitazioni esistenti;

— 300 m dai confini con ambito non rurali;

— 20 m dai confini di proprietà;

— 20 m dagli edifici non abitativi.

Le distanze si misurano a partire dal piede esterno dell'argine del lagone di accumulo. Le modalità di esecuzione dovranno inoltre prevedere accorgimenti specifici di mitigazione dello stesso quali, ad esempio, arginature perimetrali, fossi di guardia, fasce di mitigazione vegetazionali la cui manutenzione e reintegrazione (in caso di deperimenti e/o fallanze) dovrà essere garantita al ritiro degli atti abilitativi da apposita Convenzione che preveda specifiche garanzie da commisurare in relazione alle opere previste (garanzia fideiussoria, deposito cauzionale ecc...).

e) per gli edifici esistenti di cui sia previsto il recupero ad uso abitativo, sia civile (U.1) che agricolo (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 2 alloggi, aumentabili a 3 nel caso di edifici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC. Gli alloggi dovranno disporre di una SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, variamente articolabili fra loro, con una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria, garages, ecc) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU.

Per gli edifici il cui volume sia superiore a 2.400 mc, con esclusione per le tipologie edilizie originariamente destinate ad allevamenti di bestiame o per i capannoni prefabbricati, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente. E' ammessa la conferma del numero di alloggi esistenti alla data di adozione del PSC, in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento legittimato o alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti;

p) in tutti i casi di intervento sulle aree esterne in ambito rurale, le superfici pavimentate a seguito degli interventi stessi dovranno essere limitate alle sole zone destinate a parcheggio, nelle quantità richieste o ammesse dalle presenti norme, e ai percorsi pedonali e di accesso carraio. Tutti i percorsi e le zone a parcheggio dovranno essere realizzati con materiali tipici della tradizione locale;

q) al fine di valorizzare e salvaguardare il particolare assetto paesaggistico presente, all'interno delle “Zone di tutela degli elementi della centuriazione”, degli “Ambiti di particolare interesse storico”, e delle “Aree interessate da Partecipanze e da Consorzi Utilisti”, come definite rispettivamente all'art. 24, all'art. 26 e all'art. 27 delle NTA e individuate nelle tavole di PSC, gli interventi che comportino la realizzazione di nuovi corpi edilizi, anche collegati agli usi agricoli, o di manufatti (tettoie, recinzioni ...), e la nuova viabilità podereale ed interpodereale, dovranno risultare coerenti con l'organizzazione territoriale esistente, preservare la leggibilità degli allineamenti e dei tracciati originari, garantire che sia conservata la percezione del paesaggio e delle relazioni tra il territorio rurale e le componenti storiche e architettoniche, secondo quanto disposto negli articoli citati.

2. Negli ambiti del territorio rurale del PSC, eventuali opere idrauliche e/o infrastrutturali (paratoie, bocche di presa, ponti, ecc.) dovranno attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica; tali interventi dovranno comunque integrarsi per foggia, materiali e colori, con i caratteri dominanti del paesaggio agrario circostante. Tutti i nuovi attraversamenti dovranno essere conformi a quanto previsto dalla competente Autorità Idraulica.

3. Negli ambiti del territorio rurale del PSC, in talune situazioni di particolare impatto nei confronti del sistema della viabilità esistente, gli interventi edilizi potranno essere subordinati alla realizzazione di opere volte ad eliminare o a migliorare significativamente le condizioni negative rilevate. Tali opere potranno essere stabilite dall'Amministrazione Comunale, per i singoli casi, all'atto del rilascio del permesso di costruire e subordinate alla stipula di apposita convenzione, da sottoscrivere prima del rilascio del titolo abilitativo alla costruzione. Quando tali opere interessino ambiti APR o aree AVN, esse dovranno avere caratteristiche geometriche, materiali e cromatiche tali da non pregiudicare i valori paesaggistici e ambientali presenti e la funzionalità ecosistemica locale.

4. Negli ambiti del territorio rurale del PSC, si applicano inoltre le seguenti prescrizioni particolari:

a) la realizzazione di infrastrutture interrato o in trincea (ad es., trincee drenanti, sottopassi, gallerie) che possono produrre interferenze sul flusso idrico della falda freatica per uno sviluppo lineare superiore a m 100, è da sottoporre a Studio di Impatto Ambientale; in particolare dovranno essere valutati, anche quantitativamente, gli effetti delle opere di ingegneria sulla falda (raggio di influenza per innalzamenti e abbassamenti del livello statico, perdita di efficienza dell'acquifero) e le eventuali possibili attenuazioni del danno idrogeologico provocato dall'opera stessa, anche nelle sue fasi di realizzazione;

b) in tutti i parcheggi e i piazzali di sosta di veicoli, pubblici o privati, a servizio di attività dove risulta possibile un sia pure accidentale sversamento di fluidi o polveri inquinanti (quali ad esempio i piazzali dei distributori di carburanti), la superficie destinata alla sosta di veicoli deve essere pavimentata in modo tale da renderla impermeabile e in modo che le acque meteoriche di "prima pioggia" siano raccolte e convogliate alla fognatura delle acque nere o addotte al dispositivo di depurazione (si definiscono "acque di prima pioggia" quelle corrispondenti per ogni evento meteorico ed una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuite sulla superficie scolante servita dalla rete di drenaggio. Ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in 15 minuti). Le disposizioni di cui sopra possono, a discrezione degli Organi Competenti del Comune, non essere operanti nel caso di aie e/o cortili adiacenti a fabbricati rurali ove sostino macchine agricole ed attrezzature agricole.

c) le superfici di calpestio degli allevamenti su lettiera o stabulazione in esterno e degli allevamenti suini, con pulitura a secco degli stalletti, dovranno essere dotati di idonei pozzetti di accumulo del percolato a dimostrata tenuta idraulica;

d) è vietato il tombamento di fossi stradali o interpoderali, se non per realizzare passi carrai o per specifiche esigenze di pubblico interesse, e comunque per tratti limitati alle esigenze di passaggio carraio.

e) l'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio superficiale che riducano sensibilmente il volume specifico di invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune ed **valutazione tecnica e asseverazione** è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume di invaso pari almeno a 100 metri cubi per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole dell'autorità idraulica competente, **relativamente al reticolo principale interessato dal recapito,**

espresso sulla base di una idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente punto, Ai fini dell'applicazione di questo punto, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico di invaso. I volumi minimi previsti a presente punto possono essere modificati dall'Autorità di Bacino secondo le procedure previste dal PSAI, senza che ciò comporti variante al presente RUE.

5. Negli ambiti del territorio rurale del **PSC**, **RUE** la realizzazione di:

~~a) campi attrezzati sosta nomadi è ammessa ove sia dimostrata tramite apposito studio di sostenibilità la compatibilità con i caratteri naturali, ecosistemici e paesaggistici locali, e quando sia previsto un adeguato inserimento paesaggistico e territoriale.~~

6. Nel territorio rurale sono ammessi gli esercizi commerciali di vicinato, qualora specificatamente ammessi dalle norme **d'ambito specifiche di riferimento** i locali per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli, i locali/aree per farmer's market e le aree di vendita accessorie ad attività in essere di vivaisti. I farmer's market possono essere realizzati in strutture leggere in legno o ferro o in edifici esistenti ovvero in edifici di nuova realizzazione, fino a 250 mq di superficie coperta, purché questi abbiano caratteristiche tipologiche e materiali tipici della tradizione locale e siano correttamente inseriti nel paesaggio. Le nuove costruzioni potranno essere ammesse con intervento diretto convenzionato al fine di vincolare l'attuatore alla demolizione delle strutture realizzate nel caso di cessazione dell'attività di vendita, ~~con idonee garanzie fideiussorie~~. L'intervento è inoltre assoggettato alla verifica delle condizioni di accessibilità e della disponibilità delle dotazioni ~~di parcheggio, pertinentiali~~ con riferimento agli stessi parametri stabiliti per le attività commerciali di vendita in sede fissa, in relazione ai mq di SV.

7. La sussistenza del requisito relativo alla "mancanza di connessione e funzionalità ordinaria degli edifici al fondo e/o all'unità poderale agricola" dovrà essere dimostrato tramite apposita documentazione catastale, **notarile, contratti**, ovvero presentazione di atto sostitutivo di notorietà da parte del è proprietario, che diverrà parte integrante e sostanziale della documentazione progettuale.

8. I fabbricati esistenti nell'ambito di nuclei edificati o corti rurali, originariamente destinati ad allevamenti (con esclusione delle tipologie tradizionali stalla-fienile) qualora realizzati in materiali tradizionali e le porcilaie, in qualsiasi materiale realizzate, e non più utilizzati, potranno essere recuperati esclusivamente: a) per gli usi agricoli ammessi nell'ambito agricolo in cui ricadono, b) per gli usi non residenziali, ammessi nell'ambito agricolo in cui ricadono, per gli edifici che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola, prevedendo le relative dotazioni di parcheggi di pertinenza. Gli interventi di recupero di cui al caso b), sono subordinati alla completa demolizione di tutte le altre strutture prefabbricate o le altre porcilaie esistenti nel complesso edilizio interessato dall'intervento, nonché di eventuali strutture di stoccaggio dei liquami zootecnici. Dovrà inoltre essere verificato lo statodei suoli presenti nell'area di pertinenza delle attività agricole dimesse provvedendo, qualora si dovessero rilevare eventuali contaminazioni, alla bonifica del suolo ai sensi della normativa vigente. Tali interventi potranno essere ammessi previa positiva verifica delle condizioni di compatibilità dell'intervento con il carattere rurale della zona e le esigenze di potenziamento delle infrastrutture esistenti (viabilità, rete fognaria, acquedottistica, ecc.), da dimostrare con una apposita Valsat da allegare alla richiesta di Permesso di Costruire.

~~9. Per i fabbricati esistenti nel territorio rurale, realizzati con materiali incongrui con i caratteri paesaggistici dell'ambito rurale (ad es. realizzati con strutture portanti e/o moduli di tamponamento prefabbricati) e non destinati ad allevamenti o porcilaie, sono ammessi i seguenti interventi:~~

- qualora siano parte di un nucleo edificato, sono ammessi interventi di recupero funzionale per

locali di servizio, al fine di dotare le unità residenziali presenti o insediabili nel nucleo, di adeguate pertinenze, entro il limite della SA \leq 60% della SU residenziale insediabile nel nucleo. L'intervento è subordinato alla totale demolizione del fabbricato esistente e alla ricostruzione con caratteristiche e materiali rispondenti a quelli della tradizione locale, ovvero anche con struttura prefabbricata, purché con pendenza del tetto corrispondente alle pendenze tipiche della tradizione locale e con tamponamento delle pareti perimetrali che mascheri completamente la struttura prefabbricata.

- qualora non siano parte di un nucleo edificato, ma siano invece isolati, essi possono:
- in assenza di opere: ospitare un'attività analoga a quella precedentemente insediata o essere riconvertiti all'uso agricolo,
- in presenza di opere: continuare ad ospitare l'attività già insediata, ovvero essere riconvertiti all'uso agricolo.

10. In tutti gli ambiti del Territorio rurale, il POC, recependo specifici accordi di pianificazione con privati ai sensi dell'art. 11 L.241/90 o art.18 della LR 20/2000, può prevedere l'acquisizione, tramite la perequazione urbanistica, di aree o fabbricati, necessari per l'attuazione del sistema delle dotazioni territoriali o comunque da destinarsi a finalità pubbliche, le cui potenzialità edificatorie potranno essere espresse su una diversa area (area di atterraggio), classificata quale "Ambito di possibile trasformazione urbana" nel PSC, a condizione della cessione gratuita dell'area (area di decollo) o del fabbricato. I diritti edificatori da trasferire saranno definiti in base alle caratteristiche del fabbricato o dell'area oggetto di acquisizione, anche con riferimento alle diverse tipologie di trasferimento previste dal PSC.

11. Sono considerate attrezzature di servizio all'agricoltura le strutture tipo tunnel o altri impianti analoghi, privi di strutture di fondazione, se ed in quanto destinate al semplice riparo o all'intensificazione delle colture agrarie in pieno campo, come tali non vengono computate al fine della verifica dei parametri e la loro realizzazione non è soggetta ad alcun titolo autorizzativo.

12. Negli ambiti ARP, AVA e AAP e nelle aree AVN, in tutti i casi di interventi di trasformazione ammessi ad uso residenziale, è obbligatorio reperire idonee superfici da destinare a servizi accessori, da ricavare nell'ambito dei fabbricati da recuperare o nelle nuove costruzioni, ove ammesse, nelle seguenti quantità:

- minima: 20% della SU, di cui almeno 15 mq destinati ad autorimessa (o monetizzabili negli ambiti di ristrutturazione);
- massima: 60% della SU, di cui almeno 15 mq destinati ad autorimessa (o monetizzabili negli ambiti di ristrutturazione);

13. Negli ambiti ARS del PSC, in assenza di POC, sono ammessi gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 8 della LR 15/2013 e s.m.i.. In tali edifici è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 2 alloggi, aumentabili a 3 nel caso di edifici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC. Gli alloggi dovranno disporre di una SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, variamente articolabili fra loro, con una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria, garages, ecc) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU. E' inoltre ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti alla data di adozione del PSC, in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento legittimato o alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.

14. Negli ambiti APR del PSC, in assenza di POC, sono ammessi gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 8 della LR 15/2013 e s.m.i.. Negli edifici residenziali è ammessa la conferma del numero di alloggi esistenti alla data di adozione del PSC.
15. Negli ambiti destinati ad ospitare le dotazioni ecologiche (DOT_E) del PSC, in assenza di POC, sono ammessi gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 8 della LR 15/2013 e s.m.i.. In edifici esistenti è ammesso l'insediamento di un numero massimo di 2 alloggi, aumentabili a 3 nel caso di edifici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC. Gli alloggi dovranno disporre di una SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, variamente articolabili fra loro, con una superficie destinata a locali di servizio alla residenza (superficie accessoria, garages, ecc) non inferiore al 20% della SU e non superiore al 60% della SU. E' inoltre ammessa la conferma del numero di abitazioni esistenti alla data di adozione del PSC, in base al titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento legittimato o alla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento ovvero da altri documenti probanti.
16. Nell'ambito delle aree perimetrare come "Zone soggette a PAE" nella cartografia del RUE, valgono le disposizioni del PAE vigente con la sola esclusione per le destinazioni finali. La classificazione del territorio assegnata dal RUE e riportata all'interno del perimetro è assunta come destinazione finale e a quella si deve fare riferimento per i parametri urbanistico-edilizi e le altre condizioni stabilite dal presente RUE. L'adeguamento del PAE a nuove disposizioni del PIAE, può comportare la modifica del RUE per quanto attiene alle destinazioni finali e ai relativi parametri urbanistico-edilizi, in coerenza con il PSC, **senza che cio' comporti variante al RUE;**
17. Negli ambiti ARP, AVA e AAP e nelle aree AVN, per i fabbricati residenziali esistenti, già classificati come zone di completamento B nei previgenti PRG e che non avessero sfruttato integralmente le potenzialità edificatorie dallo stesso assegnate, oltre agli interventi già previsti nell'ambito del territorio rurale, sono ammessi anche interventi di ampliamento, **a parità di numero di alloggi**, pari al 20% della SU esistente alla data di adozione del **PSC-RUE** sulla base di una dichiarazione del tecnico progettista che documenti, con appositi schemi, la non completa saturazione dell'indice sul lotto individuato dal previgente PRG. Tali ampliamenti non sono ammessi per gli edifici soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, **qualora la CQAP valuti la proposta non congruente con i caratteri storici.**
18. I progetti degli interventi di ampliamento di cui al comma precedente potranno essere richiesti per un periodo transitorio la cui scadenza, in via convenzionale, si fa coincidere con la scadenza del primo POC. Gli interventi dovranno essere realizzati con l'utilizzo di tecniche costruttive che, nel garantire per l'intero edificio da ricostruire l'applicazione integrale dei requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici, di cui alla Delibera dell'Assemblea legislativa n. 156 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, assicurino il raggiungimento di livelli minimi di prestazione energetica degli edifici, **incrementati di almeno il 25% rispetto a quelli ivi previsti.**
19. Negli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora l'immobile non sia tutelato/classificato, potrà essere ammessa **la variazione dell'area di sedime all'interno della stessa proprietà e ambito.**
20. **in ambito rurale è consentita la realizzazione di piscine e/o arredi di servizio (es. casette porta attrezzi da giardino fino a mq8,00 , serre stagionali, pergolati ecc.), nella misura di una per tipo ogni unità immobiliare, nel rispetto dei vincoli/tutele esistenti.**

Art. 49

Aree di valore naturale e ambientale (AVN)

1. Definizione:

Il RUE individua come "aree di valore naturale e ambientale" (AVN) le aree del territorio rurale sottoposte dagli strumenti di pianificazione sovraordinata ad una speciale disciplina di tutela, oltre alle altre aree ritenute di valore naturale e ambientale in base al Quadro Conoscitivo, come individuate dal PSC, che ne definisce gli obiettivi generali di valorizzazione, in coerenza con le indicazioni della pianificazione sovraordinata.

Il RUE indica come "aree di valore naturale e ambientale" le seguenti zone ed elementi del PSC:

- i "Nodi ecologici" e le zone di rispetto dei nodi ecologici complessi,
- i "Corridoi ecologici",
- il "Connettivo ecologico diffuso periurbano",
- le "Aree di Riequilibrio Ecologico (ARE)",
- le "Zone di tutela naturalistica",
- le "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale",
- le "Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)",
- il "Sistema forestale e boschivo",
- i "Maceri",
- le "Zone umide",
- gli "Alvei attivi ed invasi di bacini idrici",
- le "Fasce di tutela fluviale",
- le "Fasce di pertinenza fluviale",
- le "Aree per la realizzazione di interventi idraulici",
- le "Casse d'espansione".

Nelle aree AVN valgono le prescrizioni delle NTA del PSC relative alle singole zone.

Il RUE, per quanto di propria competenza, dettaglia, nei successivi commi del presente articolo, le modalità di attuazione di alcune disposizioni contenute nella disciplina del PSC relativa ai sistemi, zone ed elementi di cui al presente comma 1.

2. Modalità di attuazione:

Negli ambiti AVN gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).

3. Usi ammessi:

a) Per gli edifici compresi negli ambiti AVN e soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC (edifici di interesse storico-architettonico), oltre agli usi in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare, definiti ai sensi del comma 2 dell'art.28 della LR 15/2013 e s.m.i., gli usi ammessi sono i seguenti se compatibili con l'impianto tipologico degli edifici e con il contesto ambientale:

U.1 Residenza

U.2 Attività ricettive

U.3 Residenza collettiva

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

U.7 Pubblici esercizi

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

U.29 Attrezzature culturali

A.1 Residenza agricola

A.11 Strutture ricettive agrituristiche

- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con la tipologia edilizia e con il contesto di intervento. E' ammesso l'insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati, previa formazione di un Piano di Recupero (PUA) progetto unitario complessivo sull'intera unità edilizia interessata che valuti la compatibilità degli usi da insediare con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio e con il contesto ambientale. Tale Piano di Recupero (PUA) progetto unitario viene approvato con il procedimento di cui all'art. 35 della LR 20/2000.

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola, oltre agli usi in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare, definiti ai sensi del comma 2 dell'art.28 della LR 15/2013 e s.m.i., gli usi ammessi sono i seguenti garantendo idonee condizioni di accessibilità carrabile e di dotazioni di parcheggio, nel rispetto delle caratteristiche del contesto interessato:

U.1 Residenza

U.2 Attività ricettive

U.3 Residenza collettiva

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

U.7 Pubblici esercizi

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

U.29 Attrezzature culturali

A.1 Residenza agricola

A.14 Ricovero e allevamento di animali da affezione

- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con il contesto di intervento.

Per l'edificio esistente, catastalmente identificato al Fg. 30, mappale 169 del Comune di Anzola dell'Emilia, oltre agli usi sopra indicati, nei limiti di cui alle altre norme del presente RUE, è ammesso l'insediamento dei seguenti usi:

U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti

U.9 Attività commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi.

c) nella generalità degli ambiti AVN, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b), sono ammessi i seguenti usi:

A.1 Residenza agricola

A.2 Attrezzature di servizio all'agricoltura

A.3 Allevamenti zootecnici di tipo aziendale (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC)

A.7 Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC)

A.8 Infrastrutture agricole

A.11 Strutture ricettive agrituristiche

A.14 Ricovero e allevamento di animali da affezione

- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con il contesto di intervento.

Nella generalità degli ambiti AVN non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario. Nelle aree AVN non è ammessa la realizzazione di strutture sportive, quali campi da golf, piste di motocross, gokart, ecc.

Nella generalità delle aree AVN, fatte salve eventuali limitazioni derivanti da altre disposizioni del presente RUE o dal PSC, a corredo degli edifici ricettivi esistenti e a supporto di attrezzature sportivo-

ricreative esistenti, è consentita la realizzazione delle seguenti attrezzature:

- attrezzature sportive leggere (campi da tennis, campi da bocce, campi da calcetto, campi da beach volley, ecc.);
- piscine; a condizione ~~che venga realizzata una sola attrezzatura per ciascuno dei tipi indicati~~, che le attrezzature vengano ubicate in prossimità di fabbricati esistenti, che non siano coperte e che non siano richiesti fabbricati di nuova costruzione **emergenti dal livello del suolo**, al servizio delle attrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista nell'ambito di un progetto di sistemazione complessiva.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE negli ambiti AVN sono prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di:

- a) interventi su edifici classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" ~~ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,~~
- b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" e non funzionalmente collegati all'attività agricola,
- c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all'attività agricola e non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico". Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle singole unità di intervento.

L'utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all'atto del "permesso di costruire". Tale vincolo di inedificabilità è sancito dall'atto unilaterale d'obbligo per il vincolo di inedificabilità e di destinazione d'uso degli edifici di progetto sottoscritto anche dall'Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell'Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) per gli edifici classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC:

SM	Superficie minima di intervento	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
----	---------------------------------	---	---

SU	Superficie utile max	=	SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento. Per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad usi abitativi civili (U.1) e/o agricoli (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di tre alloggi, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario. Per gli edifici il cui volume sia superiore a 2.400 mc, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente. Nella superficie utile e nel volume totale utile esistente non sono computabili i corpi superfetativi da destinare a demolizione senza ricostruzione.
H	Altezza massima	=	Esistente
b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola:			
b1) per usi non agricoli:			
SM	Superficie minima di intervento	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma del volume dell'edificio esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi. Per gli edifici il cui volume sia superiore a 2.400 mc, con esclusione per le tipologie edilizie originariamente destinate ad allevamenti di bestiame o per i capannoni prefabbricati, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente. Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero dell'edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq. Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a 50 mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.
H	Altezza massima	=	esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m

VL	Visuale Libera	=	<p>esistente</p> <p>per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5</p>
----	----------------	---	---

c) nella generalità degli ambiti AVN, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi:

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA:

- Non sono ammesse costruzioni ex novo

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	<p>SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma del volume dell'edificio esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi.</p> <p>La realizzazione della seconda abitazione, nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa quando la proprietà del fondo sia riconducibile a due comproprietari aventi entrambi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ovvero anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con l'agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela in linea diretta con gli stessi fino al secondo grado.</p> <p>Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero dell'edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p> <p>Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a 50 mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p>
H	Altezza massima	=	<p>esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche</p> <p>per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m</p>
VL	Visuale libera	=	<p>esistente</p> <p>per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5</p>

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA:

- Non sono ammesse costruzioni ex novo

- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve norme energetiche e sismiche
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):

- Non sono ammesse costruzioni ex novo

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	esistente
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):

- Non sono ammesse costruzioni ex novo

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	esistente
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE

- Non sono ammesse costruzioni ex novo

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
-----	----------------------	---	---

	intervento agricolo		
SU	Superficie utile max	=	Esistente
H	Altezza massima	=	Esistente

5. Prescrizioni particolari:

E' fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D.Lgs. n. 152/2006, fatta salva la facoltà di prescrivere l'allacciamento alla pubblica fognatura, quando tecnicamente possibile, in relazione all'ubicazione e consistenza dell'insediamento.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano una corte agricola, dovranno essere accompagnati da interventi di sistemazione a verde delle aree di pertinenza degli edifici, utilizzando essenze arboree o arbustive autoctone e tipiche, la cui previsione dovrà essere documentata da una specifica relazione agronomica.

Art. 50

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (ARP)

1. Definizione:

Il PSC individua come "ambiti agricoli di rilievo paesaggistico" (ARP) le parti del territorio che rivestono un particolare interesse paesaggistico ed ambientale per caratteristiche morfologiche, per la preesistenza di forme colturali tradizionali, per la presenza di una rete di corsi d'acqua caratterizzati da un buon grado di naturalità e di vegetazione spontanea riparia di interesse naturalistico e paesaggistico, che richiedono interventi di tutela, riqualificazione e valorizzazione paesaggistica. La disciplina degli interventi edilizi persegue gli obiettivi prioritari del recupero del patrimonio edilizio esistente e del contenimento di ogni ulteriore nuova edificazione.

2. Modalità di attuazione:

Negli ambiti ARP gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).

3. Usi ammessi:

a) Per gli edifici compresi negli ambiti ARP e soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC (edifici di interesse storico-architettonico), oltre agli usi in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare, definiti ai sensi del comma 2 dell'art.28 della LR 15/2013 e s.m.i., gli usi ammessi sono i seguenti se compatibili con l'impianto tipologico degli edifici e con il contesto ambientale:

U.1 Residenza

U.2 Attività ricettive

U.3 Residenza collettiva

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

U.7 Pubblici esercizi

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

U.29 Attrezzature culturali

A.1 Residenza agricola

A.11 Strutture ricettive agrituristiche

- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con la tipologia edilizia e con il contesto di intervento. E' ammesso l'insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati, previa formazione di un Piano di Recupero (PUA) progetto unitario complessivo sull'intera unità edilizia interessata che valuti la compatibilità degli usi da insediare con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio e con il contesto ambientale. Tale Piano di Recupero (PUA) viene approvato con il procedimento di cui all'art. 35 della LR 20/2000.

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola, oltre agli usi in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare, definiti ai sensi del comma 2 dell'art.28 della LR 15/2013 e s.m.i., gli usi ammessi sono i seguenti, garantendo idonee condizioni di accessibilità carrabile e di dotazioni di parcheggio, nel rispetto delle caratteristiche del contesto interessato:

U.1 Residenza

U.2 Attività ricettive

U.3 Residenza collettiva

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

U.7 Pubblici esercizi

U.10 Locali per lo spettacolo

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

U.29 Attrezzature culturali

A.1 Residenza agricola

A.14 Ricovero e allevamento di animali da affezione

- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo, compatibili con il contesto di intervento.
- c) nella generalità degli ambiti ARP, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b), sono ammessi i seguenti usi:

A.1 Residenza agricola

A.2 Attrezzature di servizio all'agricoltura

A.3 Allevamenti zootecnici di tipo aziendale (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC)

A.5 Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici

A.7 Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo

A.8 Infrastrutture agricole

A.9 Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici

A.10 Allevamenti ittici per uso produttivo

A.11 Strutture ricettive agrituristiche

A.12 Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre

A.13 Attrezzature per la pesca sportiva

A.14 Ricovero e allevamento di animali da affezione

- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con il contesto di intervento.

Nella generalità degli ambiti ARP, fatte salve eventuali limitazioni derivanti da altre disposizioni del presente RUE o dal PSC, a corredo degli edifici **abitativi e** ricettivi e a supporto di attrezzature sportivo- ricreative esistenti, è consentita la realizzazione delle seguenti attrezzature:

- piccole serre ornamentali, per una superficie massima di 12 mq;
- attrezzature sportive leggere (campi da tennis, campi da bocce, ecc.);
- piscine, laghetti e vasche ornamentali impermeabili, per una superficie massima di 30 mq; **a condizione che venga realizzata una sola attrezzatura per ciascuno dei tipi indicati**, che le attrezzature vengano ubicate in prossimità di fabbricati esistenti, che non siano coperte e che non siano richiesti fabbricati di nuova costruzione **emergenti dal livello del suolo** al servizio delle attrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista nell'ambito di un progetto di sistemazione complessiva. Nella generalità degli ambiti ARP non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario **se non legittimo**.

Negli ambiti ARP non è ammessa la realizzazione di strutture sportive quali campi da golf, piste di

motocross, gokart, maneggi, ecc., a meno che tali strutture siano previste da un POC che ne dimostri la compatibilità sotto il profilo ambientale e paesaggistico, anche con riferimento alle problematiche derivanti dalle condizioni di accessibilità, con specifico studio di impatto ambientale.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC:			
SM	Superficie minima di intervento	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	<p>SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento.</p> <p>Per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad usi abitativi civili (U.1) e/o agricoli (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di tre alloggi, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario. Per gli edifici il cui volume sia superiore a 2.400 mc, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente.</p> <p>Nella superficie utile e nel volume totale utile esistente non sono computabili i corpi superfetativi da destinare a demolizione senza ricostruzione.</p>
H	Altezza massima	=	Esistente
b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola:			
b1) per usi non agricoli:			
SM	Superficie minima di intervento	=	intera unità edilizia oggetto di intervento

SU	Superficie utile max	=	<p>SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma del volume dell'edificio esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi.</p> <p>Per gli edifici il cui volume sia superiore a 2.400 mc, con esclusione per le tipologie edilizie originariamente destinate ad allevamenti di bestiame o per i capannoni prefabbricati, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente.</p> <p>Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero dell'edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p> <p>Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a 50 mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p>
H	Altezza massima	=	<p>esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m</p>
VL	Visuale Libera	=	<p>esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5</p>
<p>c) nella generalità degli ambiti AVN, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi:</p>			
<p>A.1 - RESIDENZA AGRICOLA:</p>			
<p>- Non sono ammesse costruzioni ex novo</p>			
<p>- Edifici esistenti:</p>			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento

SU	Superficie utile max	=	<p>SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma del volume dell'edificio esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi.</p> <p>La realizzazione della seconda abitazione, nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa quando la proprietà del fondo sia riconducibile a due comproprietari aventi entrambi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ovvero anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con l'agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela in linea diretta con gli stessi fino al secondo grado.</p> <p>Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero dell'edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p> <p>Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a 50 mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p>
H	Altezza massima	=	<p>esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m</p>
VL	Visuale libera	=	<p>esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5</p>

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA:

- Non sono ammesse costruzioni ex novo

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve norme energetiche e sismiche
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):**- Non sono ammesse costruzioni ex novo****- Edifici esistenti:**

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	esistente
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):**- Non sono ammesse costruzioni ex novo****- Edifici esistenti:**

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	esistente
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE**- Non sono ammesse costruzioni ex novo****- Edifici esistenti:**

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	Esistente
H	Altezza massima	=	Esistente

- interventi su edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,
- interventi su fabbricati esistenti non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” e non funzionalmente collegati all’attività agricola,
- interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all’attività agricola e non classificati come “edifici di interesse storico-architettonico”.

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle singole unità di intervento.

L'utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all'atto del "permesso di costruire". Tale vincolo di inedificabilità è sancito dall'atto unilaterale d'obbligo per il vincolo di inedificabilità e di destinazione d'uso degli edifici di progetto sottoscritto anche dall'Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell'Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) per gli edifici classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC:			
SM	Superficie minima di intervento	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento. Per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad usi abitativi civili (U.1) e/o agricoli (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di tre alloggi, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario. Per gli edifici il cui volume sia superiore a 2.400 mc, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente. Nella superficie utile e nel volume totale utile esistente non sono computabili i corpi superfetativi da destinare a demolizione senza ricostruzione.
H	Altezza massima	=	Esistente fatte salve le normative energetiche e sismiche
b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola:			
b1) per usi non agricoli:			
SM	Superficie minima di intervento	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	SU massima ricavabile nell'ambito della della sagoma del volume dell'edificio esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi. Per gli edifici il cui volume sia superiore a 2.400 mc, con

~~esclusione per le tipologie edilizie originariamente destinate ad allevamenti di bestiame o per i capannoni prefabbricati, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente.~~

Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero dell'edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.

Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a 50 mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.

Per le attività ristorative esistenti alla data di adozione del PSC in edifici non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, è ammesso un incremento della SU esistente alla data di adozione del PSC pari a 150 mq.

Condizioni particolari

Con riferimento alla zona omogenea D6.2 del previgente PRG, in Comune di Anzola dell'Emilia, nelle aree catastalmente identificate al

Fg. 41, mappali 51, 236p, 52p, 244p, 32p, 29, 30p, sono previsti I seguenti parametri urbanistico-edilizi:

- Usi ammessi: è ammessa la conferma delle attività produttive esistenti alla data di adozione del PSC. In caso di dismissione dell'attività insediata (spurghi), i fabbricati esistenti e quelli realizzabili in base al presente articolo non potranno essere recuperati per usi diversi da quelli agricoli.

- SU max = è ammesso un incremento della SU esistente alla data di adozione del PSC, pari a 1.000 mq di SU. Sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, anche con accorpamento della SU, nel rispetto della SU massima, rappresentata dalla SU esistente alla data di adozione del PSC incrementata di 1.000 mq di SU.

- H max = 9,00 m

Tutti gli interventi sono soggetti a Permesso di costruire convenzionato, al fine di stabilire che i volumi esistenti e quelli di cui si ammette la realizzazione in base al presente articolo, non potranno essere recuperati per attività produttive diverse da quelli insediate nell'area alla data di adozione del PSC e che il recupero eventuale delle volumetrie potrà essere attuato esclusivamente con ricorso a meccanismi di perequazione previsti dal PSC e RUE.

L'intervento di ampliamento è assoggettato alla realizzazione di un collegamento fognario all'impianto di depurazione.

Con riferimento alla zona omogenea D6.2 del previgente PRG, in Comune di Anzola dell'Emilia, nelle aree catastalmente identificate al Fg. 41, mappali 29, 32, 52 e 153, sono previsti i

			<p>seguenti parametri urbanistico-edilizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usi ammessi: è ammessa la conferma delle attività produttive esistenti alla data di adozione del PSC. In caso di dismissione dell'attività insediata (spurghi), i fabbricati esistenti e quelli realizzabili in base al presente articolo non potranno essere recuperati per usi diversi da quelli agricoli. - SU max = è ammesso un incremento della SU esistente alla data di adozione del PSC, pari a 1.000 mq di SU. Sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, anche con accorpamento della SU, nel rispetto della SU massima, rappresentata dalla SU esistente alla data di adozione del PSC incrementata di 1.000 mq di SU. - H max = 9,00 m <p>Tutti gli interventi sono soggetti a Permesso di costruire convenzionato, al fine di stabilire che i volumi esistenti e quelli di cui si ammette la realizzazione in base al presente articolo, non potranno essere recuperati per attività produttive diverse da quelli insediate nell'area alla data di adozione del PSC e che il recupero eventuale delle volumetrie potrà essere attuato esclusivamente con ricorso a meccanismi di perequazione previsti dal PSC e RUE.</p> <p>L'intervento di ampliamento è assoggettato alla realizzazione di un collegamento fognario all'impianto di depurazione.</p>
H	Altezza massima	=	<p>esistente, fatte salve le normative energetiche e sismiche per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m</p>
VL	Visuale Libera	=	<p>esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5</p>
<p>b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo punto c).</p>			
<p>c) nella generalità degli ambiti AVN ARP con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi:</p>			
<p>A.1 - RESIDENZA AGRICOLA:</p>			
<p>- Non sono ammesse costruzioni ex novo</p>			
<p>- Edifici esistenti:</p>			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	<p>intera unità edilizia oggetto di intervento</p>
SU	Superficie utile max	=	<p>SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma del volume dell'edificio esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi. La realizzazione della seconda abitazione, nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è</p>

			<p>ammessa quando la proprietà del fondo sia riconducibile a due comproprietari aventi entrambi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ovvero anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con l'agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela in linea diretta con gli stessi fino al secondo grado.</p> <p>Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero dell'edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p> <p>Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a 50 mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p>
H	Altezza massima	=	<p>esistente, salve le normative energetiche e sismiche per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m</p>
VL	Visuale libera	=	<p>esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5</p>

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA:

Nuove costruzioni:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	<p>Superficie fondiaria agricola;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30.000 mq per la generalità dei casi; - 15.000 mq per le aziende formate con appoderamento precedente alla data di adozione del PSC.
SU	Superficie utile max	=	<p>UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU (nel complesso degli edifici destinati all'uso A.2 nell'azienda agricola interessata), alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.), - da 1.001 mq a 2.000 mq di SU condizionata all'esito favorevole del "Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.).
H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le normative energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	10 m derogabile nel caso di confine con altro ambito rurale, nel rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice Civile.
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	10 m
D3	Distanza tra edifici	=	in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m

- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	ampliamento massimo rispetto alla SU esistente alla data di adozione del PSC pari a: - 20% per edifici esistenti fino a 300 mq di SU, - 10% per edifici esistenti superiori a 300 mq di SU, e comunque con un massimo di 1.200 mq di SU
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le normative energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 10 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = 10 m
D3	Distanza tra edifici	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):

- Non sono ammesse costruzioni ex novo

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le normative energetiche e sismiche
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente

A.5 - IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):

- Non sono ammesse costruzioni ex novo

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	Esistente

H	Altezza massima	=	Esistente
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	Esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	Esistente
D3	Distanza tra edifici	=	Esistente
A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC):			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	ampliamento massimo della SU esistente alla data di adozione del PSC pari al 20% della SU e comunque fino ad un massimo di 2.000 mq di SU.
H	Altezza massima	=	esistente, fatte salve le normative energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = 20 m
A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER ESCURSIONISMO EQUESTRE:			
- E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di SU.			
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene
A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA:			
- E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (U.7) ad attrezzature per la pesca sportiva esistenti (laghetti), nella misura massima complessiva di 50 mq di SU.			
A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento

SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le normative energetiche e sismiche
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene.

5. Prescrizioni particolari:

Gli interventi di nuova costruzione dovranno essere accompagnati da un progetto di inserimento ambientale del nuovo intervento edilizio nel contesto paesaggistico circostante che preveda la realizzazione di una cortina vegetale dello spessore di 5 metri con specie arboree ed arbustive tipiche del bosco di pianura.

E' fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D.Lgs. n. 152/2006, fatta salva la facoltà di prescrivere l'allacciamento alla pubblica fognatura, quando tecnicamente possibile, in relazione all'ubicazione e consistenza dell'insediamento.

Art. 51

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (AVA)

1. Definizione:

Il PSC individua come "ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" (AVA) le parti del territorio idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad un'attività di produzione di beni agro-alimentari.

Per tali ambiti, il PSC RUE disciplina l'uso e la trasformazione del territorio avendo come finalità principale la valorizzazione delle attività, delle strutture e delle infrastrutture funzionali e connesse con la produzione agricola primaria, compatibilmente con le prescrizioni generali di tutela e valorizzazione paesaggistico- ambientale del territorio.

2. Modalità di attuazione:

Negli ambiti AVA gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).

3. Usi ammessi:

a) Per gli edifici compresi negli ambiti AVA e soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC (edifici di interesse storico-architettonico), oltre agli usi in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare, definiti ai sensi del comma 2 dell'art.28 della LR 15/2013 e s.m.i., gli usi ammessi sono i seguenti, se compatibili con l'impianto tipologico degli edifici e con il contesto ambientale:

U.1 Residenza

U.2 Attività ricettive

U.3 Residenza collettiva

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

U.7 Pubblici esercizi

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

U.29 Attrezzature culturali

A.1 Residenza agricola

A.11 Strutture ricettive agrituristiche

- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con la tipologia edilizia e con il contesto di intervento. E' ammesso l'insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati, previa formazione di un **Piano di Recupero (PUA) progetto unitario** complessivo sull'intera unità edilizia interessata che valuti la compatibilità degli usi da insediare con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio e con il contesto ambientale. **Tale Piano di Recupero (PUA) progetto unitario** viene approvato con il procedimento di cui all'art. 35 della LR 20/2000.

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola, oltre agli usi in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare, definiti ai sensi del comma 2 dell'art.28 della LR 15/2013 e s.m.i., gli usi ammessi sono i seguenti, garantendo idonee condizioni di accessibilità carrabile e di dotazioni di parcheggio, nel rispetto delle caratteristiche del contesto interessato:

U.1 Residenza

U.2 Attività ricettive

U.3 Residenza collettiva

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

U.7 Pubblici esercizi

U.10 Locali per lo spettacolo

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

U.13b Piccole officine e laboratori artigianali

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

U.29 Attrezzature culturali

A.1 Residenza agricola

A.14 Ricovero e allevamento di animali da affezione

- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con il contesto di intervento.

Per l'edificio esistente, catastalmente identificato al foglio 32 particella 34 del Comune di Anzola dell'Emilia, oltre agli usi sopra indicati, nei limiti di cui alle altre norme del presente RUE, è ammesso l'uso U5.1

c) nella generalità degli ambiti AVA, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b), sono ammessi i seguenti usi:

A.1 Residenza agricola

A.2 Attrezzature di servizio all'agricoltura

A.3 Allevamenti zootecnici di tipo aziendale

A.4 Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriale)

A.5 Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici

A.6 Serre di tipo industriale

A.7 Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo

A.8 Infrastrutture agricole

A.9 Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici

A.10 Allevamenti ittici per uso produttivo

A.11 Strutture ricettive agrituristiche

A.12 Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre

A.13 Attrezzature per la pesca sportiva

A.14 Ricovero e allevamento di animali da affezione.

Nella generalità degli ambiti AVA, fatte salve eventuali limitazioni derivanti da altre disposizioni del presente RUE o dal PSC, a corredo degli edifici abitativi e ricettivi e a supporto di attrezzature sportivo- ricreative esistenti, è consentita la realizzazione delle seguenti attrezzature:

- piccole serre ornamentali, per una superficie massima di 12 mq;
- attrezzature sportive leggere (campi da tennis, campi da bocce, ecc.);

- piscine;
- laghetti e vasche ornamentali impermeabili, per una superficie massima di 30 mq; a condizione che venga realizzata una sola attrezzatura per ciascuno dei tipi indicati, che le attrezzature vengano ubicate in prossimità di fabbricati esistenti, che non siano coperte e che non siano richiesti fabbricati di nuova costruzione al servizio delle attrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista nell'ambito di un progetto di sistemazione complessiva.

Nella generalità degli ambiti AVA non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, **non legittimo**. Negli ambiti AVA non è ammessa la realizzazione di strutture sportive quali campi da golf, piste di motocross, gokart, maneggi, ecc, a meno che tali strutture siano previste da un POC che ne dimostri la compatibilità sotto il profilo ambientale e paesaggistico, anche con riferimento alle problematiche derivanti dalle condizioni di accessibilità, con specifico studio di impatto ambientale.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE negli ambiti AVA sono prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di:

- interventi su edifici classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC;
- interventi su fabbricati esistenti non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" e non funzionalmente collegati all'attività agricola,
- interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all'attività agricola e non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico".

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle singole unità di intervento.

L'utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all'atto del "permesso di costruire". Tale vincolo di inedificabilità è sancito dall'atto unilaterale d'obbligo per il vincolo di inedificabilità e di destinazione d'uso degli edifici di progetto sottoscritto anche dall'Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell'Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) per gli edifici classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC:			
SM	Superficie minima di intervento	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente. Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio,

			<p>non siano più in esercizio attività di allevamento.</p> <p>Per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad usi abitativi civili (U.1) e/o agricoli (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di tre alloggi, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario.</p> <p>Per gli edifici il cui volume sia superiore a 2.400 mc, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente.</p> <p>Nella superficie utile e nel volume totale utile esistente non sono computabili i corpi superfetativi da destinare a demolizione senza ricostruzione.</p>
H	Altezza massima	=	Esistente
<p>b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola:</p>			
<p>b1) per usi non agricoli:</p>			
SM	Superficie minima di intervento	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	<p>SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma del volume dell'edificio esistente.</p> <p>Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi.</p> <p>Per gli edifici il cui volume sia superiore a 2.400 mc, con esclusione per le tipologie edilizie originariamente destinate ad allevamenti di bestiame o per i capannoni prefabbricati, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi, in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente.</p> <p>Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero dell'edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p> <p>Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a 50 mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p> <p>Per le attività ristorative esistenti alla data di adozione del PSC in edifici non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, è ammesso un incremento della SU esistente alla data di adozione del PSC pari a 150 mq.</p>
H	Altezza massima	=	<p>esistente fatte salve le norme energetiche e sismiche per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m</p>

VL	Visuale Libera	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
----	----------------	---	--

b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo punto c).

c) nella generalità degli ambiti AVA, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi:

A.1 - RESIDENZA AGRICOLA:

Per le aziende agricole esistenti alla data di adozione del PSC e sprovviste di abitazione, è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno abitativo tramite interventi su altri fabbricati esistenti nell'azienda. Qualora gli edifici non siano recuperabili, ovvero abbiano una SU inferiore a quella massima ammessa dalle presenti norme, la nuova edificazione deve essere prevista nell'ambito dell'area cortiliva o in ampliamento rispetto al fabbricato esistente. L'impossibilità a ricavare l'abitazione nei fabbricati esistenti dovrà in ogni caso essere documentata tramite rilievo, documentazione fotografica e relazione, a firma di un tecnico abilitato e l'edificio dovrà essere demolito. La nuova costruzione potrà essere realizzata solo a seguito della demolizione del fabbricato esistente: gli interventi di nuova costruzione e di demolizione dovranno quindi essere oggetto di un unico titolo abilitativo. La certificazione attestante la inidoneità degli altri fabbricati esistenti ad essere recuperati ad uso abitativo dovrà essere formalizzata con atto unilaterale d'obbligo per il vincolo di destinazione degli edifici stessi, sottoscritto anche dall'Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell'Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	<p>SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma del volume dell'edificio esistente.</p> <p>Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi.</p> <p>La realizzazione della seconda abitazione, nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa quando la proprietà del fondo sia riconducibile a due comproprietari aventi entrambi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ovvero anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con l'agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela in linea diretta con gli stessi fino al secondo grado.</p> <p>Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero dell'edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p> <p>Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a</p>

			50 mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.
H	Altezza massima	=	- esistente fatte salve le norme energetiche e sismiche - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5

A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA:

Nuove costruzioni:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	Superficie fondiaria agricola; - 30.000 mq per la generalità dei casi; - 15.000 mq per le aziende formate con appoderamento precedente alla data di adozione del PSC.
SU	Superficie utile max	=	UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU (nel complesso degli edifici destinati all'uso A.2 nell'azienda agricola interessata), alle seguenti condizioni: - fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.), - da 1.001 mq a 2.000 mq di SU condizionata all'esito favorevole del "Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.).
H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	10 m derogabile nel caso di confine con altro ambito rurale, nel rispetto delle distanze minime tra edifici e delle norme del Codice Civile.
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	10 m
D3	Distanza tra edifici	=	in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	SU massima raggiungibile con ampliamenti = 2.000 mq (nel complesso degli edifici destinati all'uso A.2 nell'azienda agricola interessata) alle seguenti condizioni: - fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.), - da 1.001 mq a 2.000 mq di SU condizionata all'esito favorevole del "Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola aziendale e Internazionale" (P.R.A.).
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche

VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 10 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = 10 m
D3	Distanza tra edifici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m

A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE

- Nuove costruzioni:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	Superficie fondiaria agricola; - 30.000 mq per la generalità dei casi; - 15.000 mq per le aziende formate con appoderamento precedente alla data di adozione del PSC.
SU	Superficie utile max	=	200 mq aumentabili in proporzione alla ampiezza dell'azienda agricola, nel rapporto di 150 mq per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata eccedente il primo e comunque per un massimo di 1.200 mq di SU, comprensiva delle eventuali superfici preesistenti.
H	Altezza massima	=	6 m fatte salve le norme energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	- rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene - rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m
D3	Distanza tra edifici	=	- tra edifici della stessa azienda agricola: 10 m - rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola: 60 m

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	ampliamento massimo rispetto alla SU esistente alla data di adozione del PSC pari a: - 20% per edifici esistenti fino a 300 mq di SU, - 10% per edifici esistenti superiori a 300 mq di SU, e comunque con un massimo di 1.200 mq di SU
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche

VL	Visuale Libera	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = - rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di sviluppo urbano per usi residenziali e/o di servizio: 200 m - rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m
D3	Distanza tra edifici	=	- esistente - per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = - tra edifici della stessa azienda agricola: 10 m - rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola: 60 m

A.4 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO PRODUTTIVI (INTENSIVO-INDUSTRIALE):

- Per allevamenti bovini e suini e per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore:

- Interventi di nuova costruzione

La realizzazione di nuovi allevamenti di tipo produttivo è disciplinata dal Piano Stralcio di settore del Piano Territoriale per il risanamento e la tutela delle acque per il comparto zootecnico.

L'intervento è subordinato alla presentazione di un "Piano/programma di riconversione o ammodernamento

dell'attività agricola aziendale e/o interaziendale" con riferimento alle "Linee Guida per il governo delle trasformazioni nel territorio rurale" della Provincia di Bologna (Del. G.P. n.485 del 22.11.2005).

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	- 30.000 mq per allevamenti bovini e suini - 15.000 mq per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore
SU	Superficie utile max	=	Per allevamenti bovini e suini: - minima edificabile = 700 mq di SU - massima edificabile = 6.000 mq di SU Per allevamenti di altro tipo e per zootecnia minore: - minima edificabile = 500 mq di SU - massima edificabile = 3.000 mq di SU
H	Altezza massima	=	6 m
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene - rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m
D3	Distanza tra edifici	=	- tra edifici della stessa azienda agricola: 10 m - rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola: 100 m

- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	ampliamento massimo della SU esistente alla data di adozione del PSC pari al 10%, e comunque fino ad un massimo di 5.000 mq di SU.
H	Altezza massima	=	esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 6 m
VL	Visuale Libera	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di sviluppo urbano per usi residenziali e/o di servizio: 200 m rispetto ad altri ambiti agricoli: 60 m
D3	Distanza tra edifici	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = tra edifici della stessa azienda agricola: 10 m rispetto ad edifici esterni all'azienda agricola: 100 m
- A servizio degli allevamenti zootecnici produttivi, è ammessa la realizzazione di un'abitazione di custodia, se non già esistente, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:			
- Nuove costruzioni:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	corrispondente a quella fissata per l'edificio destinato alla funzione principale
SU	Superficie utile max	=	non superiore a 120 mq di SU
H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	10 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	10 m
D3	Distanza tra edifici	=	10 m
- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	corrispondente a quella esistente su cui insiste l'edificio o il complesso principale

SU	Superficie utile max	=	ampliamento non superiore al 20% della SU esistente alla data di adozione del PSC e comunque per un massimo di 120 mq di SU
H	Altezza massima	=	esistente

A.5 - IMPIANTI PRODUTTIVI AZIENDALI ED INTERAZIENDALI PER LA PRIMA LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ZOOTECNICI

- Nuove costruzioni:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	Superficie fondiaria agricola; - 30.000 mq per la generalità dei casi; - 15.000 mq per le aziende formate con appoderamento precedente malla data di adozione del PSC.
SU	Superficie utile max	=	UF = 0,04 mq/mq con un massimo di 2.000 mq di SU (nel complesso degli edifici destinati all'uso A.5 nell'azienda agricola interessata), alle seguenti condizioni: - fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.), - da 1.001 mq a 2.000 mq di SU condizionata all'esito favorevole del "Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.). ----- Condizioni particolari ----- Nell'area catastalmente identificata al Fg. 32 mappali 71, 72, 88, 89, nel Comune di Anzola dell'Emilia, è ammesso un incremento della SU esistente alla data di adozione del PSC pari a 200 mq di SU, da realizzare nell'area di pertinenza dei fabbricati esistenti.
H	Altezza massima	=	9,50 m
VL	Visuale Libera	=	1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	10 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	10 m
D3	Distanza tra edifici	=	in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	SU massima raggiungibile con ampliamenti = 2.000 mq (nel complesso degli edifici destinati all'uso A.5 nell'azienda agricola interessata) alle seguenti condizioni: - fino a 1.000 mq di SU senza "Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.), - da 1.001 mq a 2.000 mq di SU condizionata all'esito favorevole del "Piano/programma di riconversione e ammodernamento dell'attività agricola aziendale e interaziendale" (P.R.A.).

H	Altezza massima	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale Libera	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 10 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = 10 m
D3	Distanza tra edifici	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = in applicazione del criterio della visuale libera e comunque non < 10 m

A.6 - SERRE DI TIPO INDUSTRIALE

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	5.000 mq
SU	Superficie utile max	=	0,5 mq/mq e comunque fino ad un massimo di 2.500 mq di SU. ----- Per l'edificio identificato con il simbolo di asterisco di colore giallo, nel territorio del Comune di Anzola dell'Emilia, è ammesso un incremento della SU esistente alla data di adozione del PSC pari a 400 mq di SU, da destinare a servizi per il personale e da realizzare nella parte non prospiciente il fronte stradale.
VL	Visuale Libera	=	1

Qualora tali fabbricati siano destinati ad ospitare anche attività di vendita diretta di prodotti agricoli o florovivaistici, gli interventi dovranno assicurare collegamenti efficienti con la viabilità ordinaria, immissioni sicure sulla stessa e una disponibilità di parcheggi di pertinenza pari ad almeno il 30% della superficie occupata dalle serre.

A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO

- Nuove costruzioni:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	5.000 mq
SU	Superficie utile max	=	0,3 mq/mq, fino ad un max. di 2.000 mq di SU
H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	5 mq/100 mq di SU
VL	Visuale Libera	=	1

D1	Distanza dai confini di proprietà	=	20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	20 m
D3	Distanza tra edifici	=	20 m
- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	ampliamento massimo della SU esistente alla data di adozione del PSC pari al 20% e comunque fino ad un massimo di 2.000 mq di SU.
H	Altezza massima	=	esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale Libera	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = 20 m
D3	Distanza tra edifici	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = 20 m
A.10 - ALLEVAMENTI ITTICI PER USO PRODUTTIVO:			
E' ammessa la realizzazione di abitazioni di custodia al servizio degli allevamenti, mediante recupero di edifici esistenti, nel numero massimo di 1 alloggio, nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici ed edilizi:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	corrispondente a quella esistente su cui insiste l'edificio o il complesso principale
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER ESCURSIONISMO EQUESTRE:			

- E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di SU.

D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene
-----------	----------------------------------	---	---

A.13 - ATTREZZATURE PER LA PESCA SPORTIVA:

- E' ammessa la realizzazione di strutture per attività complementari (U.7) ad attrezzature per la pesca sportiva esistenti (laghetti), nella misura massima complessiva di 50 mq di SU.

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE

Nuove costruzioni:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	3.000 mq
SU	Superficie utile max	=	0,1 mq/mq per la realizzazione dei box, oltre a 200 mq di SU da destinare a strutture di supporto (uffici, ambulatorio, ecc.)
H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	20 mq/100 mq di SU
VL	Visuale Libera	=	1

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene

Condizioni particolari

Nell'area catastalmente identificata al Fg. 16 mappale 40 e 225, in Comune di Anzola dell'Emilia, a conferma parziale di una previsione del PRG previgente (zona omogenea E.6), sono previsti i seguenti parametri urbanisticoedilizi:

Usi ammessi:

- U.16 bis - Attività artigianali e industriali del settore lattiero-caseario e inerenti

Tutti gli ulteriori parametri non oggetto delle presenti condizioni particolari sono riconducibili alle condizioni dettate per l'uso U16.

SU max = 3.500 mq, oltre alla SU esistente alla data di adozione del PSC

H max = 13,00 m

Gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto.

Nell'area non si applicano i commi 1 e 9 dell'art. 48 e il comma 3 dell'art. 78 del RUE, ma le seguenti prescrizioni:

1) per l'applicazione delle NTA del PSC e del RUE si fa riferimento allo stato di fatto esistente alla data di adozione del PSC,

2) per le nuove costruzioni e gli interventi di ristrutturazione edilizia attuati a mezzo di demolizione e ricostruzione dell'edificio preesistente, l'intervento edilizio dovrà prevedere l'adozione di opportuni accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico,

3) per gli interventi di nuova costruzione, di costruzione di opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6 dell'allegato alla LR 15/2013 e s.m.i. e di ristrutturazione edilizia

ovvero per gli interventi che comportano aumento del carico urbanistico, che non possano essere serviti da pubblica fognatura, è vietato lo scarico delle acque reflue, senza un preventivo trattamento, in acque superficiali o sul suolo. Dovranno pertanto essere previsti sistemi di depurazione privati secondo le disposizioni normative vigenti;

4) in tutti gli interventi edilizi dovranno essere adottate le necessarie misure di mitigazione dell'impatto ambientale e paesaggistico, volti alla minimizzazione dei fattori di impatto ed alla massimizzazione degli effetti di valorizzazione ed integrazione con i caratteri naturalistici degli ambienti interessati ricorrendo ad opportune schermature arboree poste sull'esterno delle nuove recinzioni e sull'interno delle recinzioni esistenti;

5) per tutti gli insediamenti ricadenti in territorio rurale, quando tecnicamente possibile, in relazione all'ubicazione e consistenza dell'insediamento, dovrà essere previsto l'allacciamento alla pubblica fognatura in conformità a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato; nel caso questo non fosse possibile è fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D.gs. n. 152/2006 e della normativa regionale vigente per gli scarichi industriali non recapitanti in pubblica fognatura;

6) tutti i casi di intervento sulle aree esterne è ammessa la realizzazione di pavimentazioni impermeabili.

7) le recinzioni potranno essere realizzate in paramento murario tinteggiato o paramento murario con soprastante recinzione metallica e comunque di altezza non superiore a ml 3,00 misurati dal piano dell'area cortiliva;

8) Le recinzioni dovranno essere realizzate ponendo all'esterno una quinta verde da definire con il Servizio Ambiente e all'interno delle recinzioni esistenti da definire con il Servizio Ambiente.

Nell'area catastalmente identificata al Fg. 17 mappali 8, 9, 10, 11, 12p, 71 e 72, in Comune di Anzola dell'Emilia, a conferma parziale di una previsione del PRG previgente (zona omogenea E6.2), sono previsti i seguenti parametri urbanistico-edilizi:

Usi ammessi:

- A.2 - Attrezzature di servizio all'agricoltura

- A.4 - Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo industriale)

- A.5 - Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici

SU max = 8.000 mq, oltre alla SU esistente alla data di adozione del PSC

H max = 7,5 m

L'intervento è soggetto a P.R.A. (Programma di Riconversione e Ammodernamento Aziendale o Interaziendale) finalizzato a dimostrare l'effettiva esigenza dell'intervento edilizio da parte dell'azienda agricola.

5. Prescrizioni particolari:

La realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici di tipo aziendale (A.3) e di tipo produttivo intensivo industriale (A.4) è subordinata all'impianto di una cortina vegetale dello spessore di almeno 10 m con specie arboree ed arbustive tipiche del bosco di pianura.

E' fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D.Lgs. n. 152/2006, fatta salva la facoltà di prescrivere l'allacciamento alla pubblica fognatura, quando tecnicamente possibile, in relazione all'ubicazione e consistenza dell'insediamento.

Art. 52

Ambiti agricoli periurbani (AAP)

1. Definizione: Negli ambiti agricoli periurbani il RUE persegue il mantenimento della conduzione agricola dei fondi, nonché la promozione di attività integrative del reddito agrario dirette:
 - a) a soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero;

b) a contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la realizzazione di dotazione ecologiche e di servizi ambientali.

2. Modalità di attuazione: Negli ambiti AAP gli interventi si attuano per intervento edilizio diretto (ID).

3. Usi ammessi: a) Per gli edifici compresi negli ambiti AAP e soggetti a tutela ~~ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC~~ (edifici di interesse storico-architettonico), oltre agli usi in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare, definiti ai sensi del comma 2 dell'art.28 della LR 15/2013 e s.m.i., gli usi ammessi sono i seguenti se compatibili con l'impianto tipologico degli edifici e con il contesto ambientale:

U.1 Residenza

U.2 Attività ricettive

U.3 Residenza collettiva

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

U.7 Pubblici esercizi

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

U.29 Attrezzature culturali

A.1 Residenza agricola

A.11 Strutture ricettive agrituristiche

- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con la tipologia edilizia e con il contesto di intervento.

E' ammesso l'insediamento di usi diversi da quelli sopra indicati, previa formazione di un ~~Piano di Recupero (PUA)~~ **progetto unitario** complessivo sull'intera unità edilizia interessata che valuti la compatibilità degli usi da insediare con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio e con il contesto ambientale. ~~Tale Piano di Recupero (PUA) viene approvato con il procedimento di cui all'art. 35 della LR 20/2000.~~

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola, oltre agli usi in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare, definiti ai sensi del comma 2 dell'art.28 della LR 15/2013 e s.m.i., gli usi ammessi sono i seguenti garantendo idonee condizioni di accessibilità carrabile e di dotazioni di parcheggio, nel rispetto delle caratteristiche del contesto interessato:

U.1 Residenza

U.2 Attività ricettive

3 Residenza collettiva

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

U.7 Pubblici esercizi

U.10 Locali per lo spettacolo

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune

U.29 Attrezzature culturali

A.1 Residenza agricola

A.14 Ricovero e allevamento di animali da affezione

- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con il contesto di intervento.

c) nella generalità degli ambiti AAP, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b), sono ammessi i seguenti usi:

A.1 Residenza agricola

A.2 Attrezzature di servizio all'agricoltura

A.3 Allevamenti zootecnici di tipo aziendale (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC)

A.7 Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il

territorio agricolo (solo se già esistenti alla data di adozione del PSC)

A.8 Infrastrutture agricole

A.11 Strutture ricettive agrituristiche

A.12 Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre

A.14 Ricovero e allevamento di animali da affezione

- altri usi agricoli connessi alle esigenze del fondo agricolo, compatibili con il contesto di intervento.

Nella generalità degli ambiti AAP non è consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario.

Negli ambiti AAP non è ammessa la realizzazione di strutture sportive ad elevato impatto ambientale, quali campi da golf, piste di motocross, gokart, ecc.

Negli ambiti AAP non è ammessa la realizzazione di strutture sportive quali maneggi, a meno che tali strutture siano previste da un POC che ne dimostri la compatibilità sotto il profilo ambientale e paesaggistico, anche con riferimento alle problematiche derivanti dalle condizioni di accessibilità, con specifico studio di impatto ambientale.

Nella generalità degli ambiti AAP, fatte salve eventuali limitazioni derivanti da altre disposizioni del presente RUE, a corredo degli edifici abitativi e ricettivi e a supporto di attrezzature sportivo-ricreative esistenti, è consentita la realizzazione delle seguenti attrezzature:

- attrezzature sportive leggere (campi da tennis, campi da bocce, campi da calcetto, campi da beach volley, ecc.);

- piscine;

a condizione ~~che venga realizzata una sola attrezzatura per ciascuno dei tipi indicati~~, che le attrezzature vengano ubicate in prossimità di fabbricati esistenti, che non siano coperte e che non siano richiesti fabbricati di nuova costruzione al servizio delle attrezzature stesse e che la loro realizzazione sia prevista nell'ambito di un progetto di sistemazione complessiva.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Per la generalità degli interventi previsti e consentiti dal presente RUE negli ambiti AAP sono prescritti parametri di intervento differenziati, a seconda che si tratti di:

a) interventi su edifici classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" ~~ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,~~

b) interventi su fabbricati esistenti non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico" e non funzionalmente collegati all'attività agricola,

c) interventi di nuova costruzione o interventi di recupero di edifici esistenti funzionalmente collegati all'attività agricola e non classificati come "edifici di interesse storico-architettonico".

Tutte le possibilità edificatorie derivanti dall'applicazione dei parametri edilizi urbanistici prescritti dal presente RUE per qualsiasi tipo di intervento, sono da intendersi come limiti massimi di potenzialità riferiti alle singole unità di intervento.

L'utilizzo completo delle possibilità edificatorie di cui al presente RUE comporta il vincolo di inedificabilità per tutti quei fondi ai quali sono stati applicati i parametri urbanistico-edilizi all'atto del "permesso di costruire". Tale vincolo di inedificabilità è sancito dall'atto unilaterale d'obbligo per il vincolo di inedificabilità e di destinazione d'uso degli edifici di progetto sottoscritto anche dall'Amministrazione comunale e trascritto, ai sensi delle disposizioni dell'Ufficio della Pubblicità Immobiliare, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari nelle forme di legge.

Nei diversi casi, si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

a) per gli edifici classificati come “edifici di interesse storico-architettonico” ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC:

SM	Superficie minima di intervento	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	<p>SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma dell'edificio esistente.</p> <p>Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio.</p> <p>Per gli edifici di cui sia previsto il recupero ad usi abitativi civili (U.1) e/o agricoli (A.1), è ammesso l'insediamento di un numero massimo di tre alloggi, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio, di 140 mq nel caso di due alloggi e di 210 mq nel caso di tre alloggi, purché l'intervento non alteri le caratteristiche tipologiche e distributive dell'impianto originario.</p> <p>Per gli edifici il cui volume sia superiore a 2.400 mc, è ammesso l'insediamento di un numero maggiore di alloggi in ragione di uno ogni 600 mc di volume esistente.</p> <p>Nella superficie utile e nel volume totale utile esistente non sono computabili i corpi superfetativi da destinare a demolizione senza ricostruzione.</p>

H Altezza massima = ~~Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche~~

b) per gli edifici o parti di essi e per i complessi edificati che risultino non funzionalmente collegati con l'attività agricola:

b1) per usi non agricoli:

SM	Superficie minima di intervento	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	<p>SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma del volume dell'edificio esistente.</p> <p>Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi.</p> <p>Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero dell'edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p> <p>Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a 50 mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p> <p>Per le attività ristorative esistenti alla data di adozione del PSC e non soggetti a tutela ai sensi degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC, è ammesso un incremento della SU esistente alla data di adozione del PSC pari a 150 mq.</p>

H	Altezza massima	=	esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale Libera	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
b2) per le riconversioni agli usi agricoli valgono i parametri urbanistici ed edilizi di cui al successivo punto c).			
c) nella generalità degli ambiti AAP, con esclusione per gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b.1), i parametri urbanistici ed edilizi sono fissati in relazione agli usi ammessi:			
A.1 - RESIDENZA AGRICOLA:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	<p>SU massima ricavabile nell'ambito della sagoma del volume dell'edificio esistente.</p> <p>Nel caso di recupero ad usi abitativi potranno essere rifunzionalizzati a tali fini anche locali originariamente non destinati ad usi abitativi, purché, nell'ambito dello stesso edificio, non siano più in esercizio attività di allevamento, con un massimo di due alloggi per ogni edificio, di SU non inferiore a 70 mq di SU nel caso di un alloggio e di 140 mq nel caso di due alloggi.</p> <p>La realizzazione della seconda abitazione, nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, è ammessa quando la proprietà del fondo sia riconducibile a due comproprietari aventi entrambi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ovvero anche in favore di soggetti diversi da quelli ordinariamente autorizzati ad intervenire sui fabbricati residenziali connessi con l'agricoltura, purché abbiano un rapporto di parentela in linea diretta con gli stessi fino al secondo grado.</p> <p>Sono ammessi interventi di ampliamento e sopraelevazione, esclusivamente nell'ambito dell'intervento di recupero dell'edificio esistente, solo quando tali ampliamenti o sopraelevazioni risultino indispensabili al fine di realizzare, nell'edificio esistente, un'unica unità immobiliare, ai sensi del punto d) del comma 2 dell'art. A-21 della LR 20/2000. fino a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p> <p>Tali ampliamenti non sono ammessi per edifici con SU inferiore a 50 mq e possono contribuire a raggiungere, al massimo, una SU pari a 100 mq.</p>
H	Altezza massima	=	esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m
VL	Visuale libera	=	esistente

			per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 0,5
A.2 - ATTREZZATURE DI SERVIZIO ALL'AGRICOLTURA:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente
A.3 - ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DI TIPO AZIENDALE			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	Esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente
D3	Distanza tra edifici	=	esistente
A.7 - EDIFICI E/O IMPIANTI PER PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE AZIENDE AGRICOLE, SINGOLE O ASSOCIATE E PER IL TERRITORIO AGRICOLO:			
- Non sono ammesse costruzioni ex novo			
- Edifici esistenti:			
SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	ampliamento massimo della SU esistente alla data di adozione del PSC pari al 20% e comunque fino ad un massimo di 2.000 mq di SU.
H	Altezza massima	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: H max = 9,50 m

VL	Visuale Libera	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: VL = esistente o non inferiore a 1
D1	Distanza dai confini di proprietà	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D1 = 20 m
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D2 = 20 m
D3	Distanza tra edifici	=	esistente per gli interventi che prevedano una modifica della configurazione planimetrica e/o altimetrica: D3 = 20 m

A.12 - RECINTI E PICCOLE STRUTTURE PER ESCURSIONISMO EQUESTRE:

- E' ammessa la realizzazione di strutture di supporto per il ricovero cavalli nella misura massima di 100 mq di SU.

D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene
----	----------------------------------	---	---

A.14 - RICOVERO E ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA AFFEZIONE

- Non sono ammesse costruzioni ex novo

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	3.000 mq
SU	Superficie utile max	=	0,1 mq/mq per la realizzazione dei box, oltre a 200 mq di SU da destinare a strutture di supporto (uffici, ambulatorio, ecc.)
H	Altezza massima	=	9,50 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	20 mq/100 mq di SU
VL	Visuale Libera	=	1

- Edifici esistenti:

SMA	Superficie minima di intervento agricola	=	intera unità edilizia oggetto di intervento
SU	Superficie utile max	=	esistente
H	Altezza massima	=	esistente
D2	Distanza dai confini urbanistici	=	rispetto al territorio urbanizzato o ad ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio: come da Regolamento Comunale d'Igiene

5. Prescrizioni particolari:

E' fatto obbligo di idoneo trattamento delle acque reflue nel rispetto dei limiti di qualità di cui al D.Lgs. n. 152/2006, fatta salva la facoltà di prescrivere l'allacciamento alla pubblica fognatura,

quando tecnicamente possibile, in relazione all'ubicazione e consistenza dell'insediamento.

Art. 52 bis

Attrezzature private di interesse generale in territorio rurale (AG/R)

1. Le aree AG/R sono destinate ad ospitare "Attrezzature private di interesse generale in territorio rurale" e corrispondono ad aree parzialmente edificate ovvero ad aree di nuova localizzazione, individuate dal PSC, che il RUE identifica con sigle alfanumeriche, disciplinandone le possibilità di intervento. In queste aree il RUE prevede:
 - il consolidamento delle attività esistenti, anche con incrementi delle superfici insediate, nel rispetto degli artt. 17 e 18 delle NTA del PSC,
 - interventi di nuova edificazione ed insediamento di nuove attività, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati.
2. Nelle aree AG/R:
 - gli interventi che prevedano la conferma della SU esistente alla data di adozione del PSC ovvero un suo ampliamento non superiore a 150 mq, sono attuati tramite intervento diretto,
 - gli interventi che prevedano nuova edificazione o ampliamenti superiori a 150 mq di SU sono attuati mediante un ~~Piano Urbanistico Attuativo (PUA)~~ progetto unitario che dovrà verificare, con apposita ValSAT di cui all'art. 5 della LR 20/2000, la dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi ed in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità. Gli interventi sono subordinati alla realizzazione delle eventuali opere necessarie a risolvere le criticità rilevate in sede di ValSAT, da regolamentare nella convenzione del PUA.
3. Nelle aree AG/R sono ammessi gli usi ed parametri urbanistici ed edilizi di seguito indicati, con riferimento a ciascuna area, con riferimento alla specifica sigla alfanumerica riportata nella cartografia del RUE, nel rispetto delle norme di tutela del PSC per le zone di tutela degli elementi di interesse naturale, ambientale e paesaggistico del PSC, eventualmente ricadenti entro il perimetro dell'area AG/R.
Comune di Anzola E.:
 - AG/R.AN_I:Usi ammessi:
 - U.2 Attività ricettive
 - U.7 Pubblici esercizi
 - U.21 Attrezzature sportive
 - A.13 Attrezzature per la pesca sportivaParametri urbanistici ed edilizi:
 - per l'edificio esistente destinato ad attività ristorative (U.7 - Pubblici esercizi), è ammesso un incremento fino al 50% della SU esistente alla data di adozione del PSC, RUE per l'ampliamento dell'attività ristorativa/ricreativa esistente, da realizzare nella parte non prospiciente il fronte stradale. H max = esistente, fatte salve le norme energetiche e sismiche
 - è ammessa la realizzazione di una SU pari a 1.000 mq per attività ricettive (U.2 - Attività ricettive) a servizio dell'attività ricreativo-sportiva esistente, da ubicare a nord dell'area occupata dai laghetti per la pesca sportiva. H max = 4 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
 - è ammessa la realizzazione di una SU pari a 100 mq per spogliatoi (U.21 - Attrezzature sportive pubbliche e private), a servizio delle attività sportive, da ubicare a sud dell'area occupata dai laghetti per la pesca sportiva. H max = 4 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche

CAPO V - USI

Art. 53

Definizioni degli usi

1. Le destinazioni d'uso attribuite dal PSC o dal RUE ai diversi ambiti e zone, hanno carattere vincolante.
2. Nelle more dell'approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico di cui all'art. 12 della LR 15/2013 e s.m.i., che, come indicato al comma 4, lettera g)) definisce la "classificazione uniforme delle destinazioni d'uso utilizzabili dagli strumenti urbanistici comunali" gli usi definiti dal presente RUE sono i seguenti:

Usi civili:

U.1 Residenza

Comprende oltre agli spazi abitativi, anche spazi privati di servizio (cantine, lavanderie, ecc.), spazi condominiali di servizio (scale, androni, lavanderie condominiali, stenditoi, depositi biciclette, stanze da gioco condominiali, ecc.) ed autorimesse private, oltre ad attività economiche, professionali, artistiche e di intermediazione esercitate da persone residenti nell'abitazione, nonché attività di affittacamere, bed & breakfast. Comprende inoltre piccole costruzioni accessorie ed in particolare depositi attrezzi, legnaie, piccole serre, gazebi, voliere, piccoli forni e pozzi coperti.

U.2 Attività ricettive

Comprendono alberghi, pensioni, locande, ostelli per la gioventù, oltre agli spazi di servizio (cantine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) e complementari (ristoranti, bar, sale riunioni, sale congressi e convegni, attrezzature sportive e ricreative).

U.3 Residenza collettiva e casa famiglia (fino a 6 componenti)

Comprende collegi, convitti, conventi, case per studenti, residenze assistite per anziani (private), residenze per la terza età, caserme ecc., sia per le parti abitative che per gli spazi di servizio.

U.4 Esercizi commerciali di vicinato

Comprendono gli esercizi commerciali di dettaglio, alimentari e non, di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq (per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) a 250 mq (per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti), oltre alle superfici per servizi e magazzini relativi agli stessi esercizi.

Si distinguono in:

U.4a Esercizi commerciali di vicinato alimentari

U.4b Esercizi commerciali di vicinato non alimentari.

U.5 Medio-piccole e medio-grandi strutture di vendita

U.5.1 Medio-piccole strutture di vendita

Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli di SV compresa fra 151 mq e 800 mq (per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) e fra 251 mq e 1.500 mq (per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

Si distinguono in:

- U.5.1a - Medio-piccole strutture di vendita alimentari

- U.5.1b - Medio-piccole strutture di vendita non alimentari.

U.5.2 Medio-grandi strutture di vendita

Attività di commercio al dettaglio svolte in esercizi singoli aventi una SV compresa fra 801 mq e 1.500 mq (per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) fra 1.501 mq e 2.500 mq (per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

Si distinguono in:

- U.5.2a - Medio-grandi strutture di vendita alimentari

- U.5.2b - Medio-grandi strutture di vendita non alimentari.

U.6 Grandi strutture di vendita

Attività di commercio al dettaglio, svolte in esercizi singoli con una SV superiore a 1.500 mq (per i

comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) e superiore a 2.500 mq (per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti).

Si distinguono in:

U.6a - Grandi strutture di vendita alimentari

U.6b - Grandi strutture di vendita non alimentari.

U.7 Pubblici esercizi

Comprendono attività di somministrazione di alimenti e/o bevande quali ristoranti, trattorie, bar, sale ritrovo, gelaterie, mense, trattorie, pizzerie, osterie, pub e simili, con esclusione dei locali per lo spettacolo come discoteche e night club, oltre agli spazi di servizio e magazzino. Comprendono inoltre altre sale destinate a giochi leciti ai sensi dell'Art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.), sale scommesse ai sensi dell'Art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.), sale bingo ai sensi del DM 31 gennaio 2000, n. 29 Regolamento gioco del Bingo, compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici esercizi interni), a scarso impatto per generazione e attrazione di movimenti, non ricompresi all'uso U.10.

U.8 Esposizioni, mostre, fiere, mercati ambulanti

Comprendono strutture per esposizioni e mostre di carattere commerciale ed usi analoghi, oltre agli spazi di servizio e a quelli per usi complementari alla attività principale (uffici, pubblici esercizi, agenzie bancarie ecc.).

U.9 Attività commerciali all'ingrosso, magazzini, depositi

Comprendono magazzini, depositi, attività commerciali all'ingrosso, nei settori alimentari ed extra alimentari, centri merci e funzioni doganali, finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento e movimentazione delle merci, compresi edifici, strutture tecnologiche e aree adibite ad attività di movimentazione e deposito di merci, logistica, attività di autotrasporto e di corriere, con i relativi spazi di servizio, magazzini di deposito temporaneo di merci, uffici, mense e spazi destinati a modesti processi produttivi strettamente complementari, con esclusione delle attività commerciali al dettaglio.

U.10 Locali per lo spettacolo

Comprendono cinema, teatri, centri congressi, locali per lo spettacolo in genere, locali da ballo, sale di ritrovo, compresi gli spazi di servizio e complementari all'attività principale (pubblici esercizi, ecc.). Comprendono, in particolare, i "...luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzanti compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché i pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto..." ai sensi del DPCM del 16/04/99 n.215. Comprendono inoltre le attività ad elevato impatto per generazione e attrazione di movimenti, quali sale destinate a giochi leciti ai sensi dell'Art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.), sale scommesse, ai sensi dell'Art. 88 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.), sale bingo ai sensi del DM 31 gennaio 2000, n. 29 Regolamento gioco del Bingo, compresi i servizi direttamente integrati (ad es. pubblici esercizi interni).

U.11 Piccoli uffici e studi professionali

Comprendono uffici privati, studi professionali, agenzie di viaggio, laboratori scientifici privati e sportelli di attività bancarie, assicurative, postali e di credito, internet point, call-center, nonché le attività direzionali, amministrative e terziarie in genere, di tipo minore e di carattere prevalentemente privato, a modesto concorso di pubblico, con SU massima di 200 mq.

U.12 Attività terziarie e direzionali

Comprendono attività direzionali pubbliche o private, istituti di credito, cambio, assicurazione, attività amministrative, finanziarie e di rappresentanza, centri congressuali, attività terziarie di servizio alle imprese, con servizi di sportello, uffici postali non ricompresi all'uso U.11, servizi per la ricerca

applicata, gli uffici per import-export, gestione industriale, marketing, factoring, leasing, informatica e telematica applicata, servizi complementari per lo sviluppo e l'innovazione e in genere il terziario specializzato e altre attività assimilabili, che determinano un elevato concorso di pubblico, con SU superiore a 200 mq.

U.13 Artigianato di servizio

Comprende tutte le attività artigianali di servizio. Si articola in:

U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone

Attività artigianali di servizio ai beni e alle persone di dimensioni non superiori a 200 mq di SU:

- riparazione di beni personali e per la casa (riparazione di calzature, di apparecchi elettrici per la casa, di orologi e beni di consumo in genere,
- riparazione di biciclette, motocicli e ciclomotori,
- servizi per le imprese (manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e apparecchiature informatiche, servizi di pulizia e disinfestazione, laboratori fotografici, ecc.),
- servizi alla persona (lavanderie a secco, servizi di barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure e di trattamenti di bellezza),

U.13b Piccole officine e laboratori artigianali

Attività manifatturiere, alimentari e non, di dimensioni non superiori a 200 mq di SU, compresi gli spazi di servizio e magazzino.

U.14 Artigianato di servizio agli automezzi

Comprende tutte le attività artigianali di servizio agli automezzi e ai mezzi agricoli, fatta eccezione della riparazione di carrozzerie di autoveicoli (ricadenti nell'uso U.15). In particolare:

- riparazione meccaniche di autoveicoli
- riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
- riparazione sostituzione di pneumatici
- attività di soccorso stradale.

U.15 Attività artigianali e industriali

Comprendono:

- le attività artigianali di servizio ai beni e alle persone di dimensioni superiori a 200 mq,
- le attività artigianali e industriali produttive di tipo manifatturiero, alimentari e non, di dimensione superiore a mq 200 di SU, compresi gli spazi di servizio e magazzino,
- le attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli, indipendentemente dalla SU occupata.

Fanno parte integrante dell'attività manifatturiera, in quanto complementari al processo produttivo, le attività terziarie quali quelle di ricerca, progettazione e sperimentazione, di confezionamento, nonché le attività espositive e commerciali e di assistenza tecnica alla clientela, purché dimensionalmente inferiori in termini di superficie occupata, rispetto all'attività principale. Sono compresi inoltre gli spazi di servizio, quali magazzini, depositi, stoccaggio di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, stoccaggio provvisorio dei rifiuti di lavorazione. Non rientrano nell'uso U.15 le attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero, comprese nell'uso

U.16 Attività artigianali e industriali del settore agro-alimentare e conserviero.

Comprendono edifici, strutture tecnologiche, attività terziarie, attività espositive e commerciali e aree direttamente correlate ad una attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro derivati.

U.16 bis Attività artigianali e industriali del settore lattiero caseario e inerenti

Comprendono edifici, strutture tecnologiche, attività terziarie, attività espositive e commerciali e aree direttamente correlate ad una attività di raccolta, conservazione, trasformazione, confezione, commercializzazione di prodotti dell'industria casearia.

U.17 Attività estrattive

Comprendono attività di estrazione di minerali ed attività correlate quali le attività di frantumazione e lavaggio, oltre agli spazi di servizio.

U.18 Attività di rottamazione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti, lavorazione inerti.

Si articola in:

- U.18a Attività di rottamazione e lavorazione inerti

Comprendono attività e impianti di lavorazione inerti e attività di rottamazione, recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami, con relativi depositi di materiali e mezzi, di ricovero di mezzi per sgombrare neve e simili.

- U.18b Attività operanti nel settore dei rifiuti:

- U.18b.1 Stoccaggio, recupero e preparazione per il riciclaggio di rifiuti solidi urbani o industriali e di biomasse (limitatamente alla frazione secca);

- U.18b.2 Attività operanti nel settore dello smaltimento e/o recupero dei rifiuti, limitatamente alla frazione secca (piattaforme di stoccaggio; piattaforme ecologiche, ecc.).

- U.18b.3 Attività operanti nel settore dello spurgo di fosse biologiche, fosse settiche, fognature, pozzi neri, pulizia strade e piazzali, videoispezioni, risanamento condotte, ricerche sottoservizi, collaudo reti fognarie, manutenzione depuratori, bonifica serbatoi e cisterne, bonifica ambientale, piattaforme aeree, noleggi, ecc. e attività connesse.

U.19 Attività di rimessaggio veicoli e noleggio

Comprendono garages ed autorimesse privati non pertinenziali, entro e fuori terra, nonché le attività economiche consistenti nell'offerta, a pagamento e per durata limitata, di spazi di parcheggio per veicoli, oltre agli spazi di servizio e alle attività complementari (officine, lavaggi auto, piccole attività commerciali, bar, piccoli uffici, spazi di servizio). Comprendono inoltre attività di noleggio automezzi.

U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune e casa famiglia (superiore a 6 componenti)

Comprendono i servizi, pubblici e privati per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie), le attrezzature di interesse comune, le attrezzature a carattere socio-sanitario ed assistenziale, i servizi per gli anziani e per i giovani, i centri civici ed i centri sociali di quartiere, le sedi degli uffici di decentramento amministrativo e i servizi complementari quali uffici postali, ambulatori, laboratori di analisi, con superficie inferiore o uguale a 200 mq di SU ecc.), i servizi di tipo religioso (edifici per il culto ed attrezzature complementari quali servizi parrocchiali, canoniche, attrezzature didattiche, assistenziali, culturali, ricreative e sportive), i centri per educazione ambientale.

U.21 Attrezzature sportive (pubbliche e private)

Comprendono gli impianti e i servizi necessari per la pratica sportiva, il gioco e l'attività motoria, sia di tipo coperto (con coperture fisse o smontabili) che scoperto, quali palestre, palazzetti per lo sport, piscine, campi e piste per la pratica sportiva, laghetti per la pesca sportiva, maneggi, con relativi spogliatoi e tribune, oltre a spazi per l'ospitalità, quali ostelli o dormitori comuni, legati all'attività sportiva.

I parametri possono essere diversificati in relazione alla capienza di pubblico:

- per edifici o strutture con capienza di pubblico autorizzata inferiore a 100 persone
- per edifici o strutture con capienza di pubblico autorizzata inferiore a 400 persone
- per edifici o strutture con capienza di pubblico autorizzata superiore a 400 persone.

U.22 Attrezzature per il verde

Comprendono gli impianti ed i servizi necessari per la ricreazione, il gioco e lo sport (campi e piste per la pratica sportiva di modeste dimensioni), chioschi, gazebi, orti per gli anziani, ed altre strutture di servizio e di arredo urbano.

U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore

Comprendono le scuole oltre l'obbligo (scuole medie superiori pubbliche o private, scuole di formazione professionale, scuole di specializzazione, sedi universitarie e post-universitarie, attività di ricerca scientifica) e le attività correlate (funzioni ricettive, attività commerciali al dettaglio e pubblici esercizi).

U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali

Comprendono attrezzature politico-amministrative quali sedi amministrative comunali, sedi di associazioni sindacali, economiche, politiche, di volontariato, sedi e attrezzature periferiche di amministrazioni provinciali, regionali e dello Stato, amministrazione della giustizia, protezione civile, Vigili del Fuoco, Polizia, Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, carceri e riformatori, edifici e strutture tecnologiche per la Difesa Nazionale con relative strutture logistiche, ecc.

U.25 Infrastrutture tecniche e tecnologiche

Comprendono attrezzature di servizio ed impianti connessi allo sviluppo e alla gestione delle reti e dei servizi tecnologici urbani (centrali e sottostazioni tecnologiche, cabine di trasformazione o di trattamento, attrezzature per la captazione, potabilizzazione, distribuzione e stoccaggio di acqua, per la raccolta di reflui, per la trasmissione di informazioni, immagini, suoni mediante reti, impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi (discariche, inceneritori, impianti di compostaggio, impianti di depurazione, aree di stoccaggio, a titolo esemplificativo: aree di stoccaggio pneumatici, rifiuti speciali, ecc.), infrastrutture per la tutela idrogeologica. Comprendono inoltre gli impianti per la produzione e commercializzazione di energia (non al servizio di un singolo edificio o insediamento).

U.26 Impianti di trasmissione via etere

Comprendono le antenne di trasmissione e di ripetizione di informazioni, immagini, suono (ripetitori radio-televisivi), con esclusione per le antenne di ricezione terminale.

U.27 Attrezzature per la mobilità

Comprendono stazioni ferroviarie, autostazioni, autoporti, interporti, aeroporti, attrezzature per lo scambio intermodale, sedi delle aziende di trasporto pubblico, e simili, oltre agli spazi complementari e di servizio (depositi, rimesse, officine, mense, pubblici esercizi, sedi sindacali, ecc.).

U.28 Attrezzature socio-sanitarie

Comprendono ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, ospizi, ambulatori con SU superiore a 200 mq, servizi per gli anziani, servizi per i portatori di handicap, day hospital, laboratori per analisi cliniche, centri di riabilitazione, centri sanitari specializzati, ecc., oltre agli spazi complementari e di servizio (funzioni ricettive, sale riunioni, sedi di rappresentanza, attività commerciali al dettaglio, mense, pubblici esercizi, servizi per il personale, ecc.).

U.29 Attrezzature culturali

Comprendono sedi per mostre ed esposizioni, centri culturali, sedi di associazioni culturali, ricreative e per il tempo libero, musei, biblioteche, sale per incontri e dibattiti, servizi sociali pubblici, con esclusione per le funzioni comprese nella categoria U.10, compresi gli spazi di servizio e complementari all'attività principale (pubblici esercizi, ecc.).

U.30 Cimiteri

Comprendono le attrezzature, le strutture tecnologiche e le aree per la tumulazione, l'inumazione, la cremazione e il culto dei defunti nonché per i servizi e gli uffici civili e religiosi correlati, oltre alle attività commerciali di vendita di articoli per l'onoranza dei defunti: fiori, ceri, marmi, ecc.

U.31 Distributori di carburante

Comprendono le attrezzature e i servizi relativi alle attività di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, servizio e lavaggio, oltre a piccole attività commerciali per la vendita di accessori e articoli per gli autoveicoli e pubblici esercizi.

U.32 Aree attrezzate per nomadi

U.33 Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti

Comprende aree attrezzate per lo svolgimento temporaneo delle attività suddette; le medesime aree sono inoltre attrezzabili ai fini della Protezione Civile in condizioni di emergenza.

U.34 Commercio al dettaglio all'aperto, su aree pubbliche e in mercati rionali in sede fissa.

U.35 Campeggi e aree sosta camper

Comprendono zone attrezzate e sorvegliate per la sosta temporanea di camper, caravan, ecc..

Usi agricoli:

A.1 Residenza agricola

La residenza agricola è quella strettamente connessa alla conduzione del fondo ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) ai sensi della legislazione vigente. Comprende, oltre agli spazi abitativi, necessari alla conduzione del fondo anche gli spazi privati di servizio (rimesse, cantine, lavanderie, ecc.). Può comprendere l'attività di vendita diretta di prodotti dell'azienda.

A.2 Attrezzature di servizio all'agricoltura

Comprendono edifici e attrezzature di servizio per l'attività agricola di cui all'art. 2135 del CC e suoi combinati disposti, edifici e/o strutture destinate ad ospitare serre di tipo aziendale ed interaziendale, edifici per allevamento di animali domestici destinati all'autoconsumo, per vinificazione, per piscicoltura, per attività faunistico-venatorie, depositi di attrezzi, materiali e prodotti direttamente connessi all'attività produttiva agricola (fertilizzanti, sementi, antiparassitari, ecc.), silos, rimesse per macchine agricole e simili, al servizio di una azienda singola o di più aziende associate.

A.3 Allevamenti zootecnici di tipo aziendale

Gli allevamenti zootecnici di tipo aziendale sono quelli connessi e gestiti nell'ambito dell'attività di azienda agricola singola od associata, aventi un carico di bestiame espresso in "peso vivo medio allevato per ogni ettaro di SAU non eccedente 40 Qli" ed aventi una base di produzione aziendale del fabbisogno alimentare degli animali allevati superiore al 25% del fabbisogno totale annuo. Nella determinazione dei rapporti di autoalimentazione di cui sopra possono essere considerati, agli effetti del calcolo della autosufficienza alimentare, anche eventuali altri terreni posti nell'ambito del comune oggetto d'intervento in proprietà e/o in diritto reale di godimento, o detenuti sulla base di regolare contratto di affitto avente durata non inferiore ad anni 10. Comprendono gli edifici e le attrezzature di servizio per attività zootecniche aziendali connesse con l'utilizzazione del suolo agricolo, oltre agli spazi di servizio complementari.

A.4 Allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriale)

Gli allevamenti zootecnici di tipo produttivo (intensivo-industriali) sono quelli che non rientrano nella categoria degli allevamenti zootecnici di tipo aziendale (A.3), il cui carico di bestiame allevato medio annuo supera il rapporto di 40 Qli di Peso vivo medio allevato ad ettaro di SAU aziendale e/o nel caso in cui il fabbisogno alimentare complessivo del bestiame allevato (UF) sia di provenienza extraaziendale per una percentuale eccedente il 25% del fabbisogno totale. Nella determinazione dei rapporti di autoalimentazione di cui sopra possono essere considerati, agli effetti del calcolo della autosufficienza alimentare, anche eventuali altri terreni posti nell'ambito del comune oggetto d'intervento in proprietà e/o in diritto reale di godimento, o detenuti sulla base di regolare contratto di affitto avente durata non inferiore ad anni 10. Sono assimilate agli allevamenti zootecnici di tipo produttivo le altre attività zootecniche connesse all'utilizzazione del suolo agricolo e svolte da imprenditori agricoli (allevamento in voliere per selvatici, allevamenti di lombrichi e simili). Comprendono edifici, strutture tecnologiche, attività terziarie, fabbricati ed attrezzature di servizio e aree direttamente correlate ad attività di allevamento di animali, di conservazione, trattamento e alienazione dei prodotti zootecnici, oltre agli spazi di servizio complementari.

A.5 Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici

Comprendono edifici e attrezzature di servizio per la raccolta, trasformazione, prima lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli di tipo aziendale o interaziendale, quali caseifici, cantine, macelli e strutture per la prima lavorazione delle carni, frigoriferi, oltre agli spazi complementari e di servizio.

A.6 Serre di tipo industriale

Comprendono le serre fisse destinate alle colture ortofrutticole, floricole e vivaistiche non facenti parte di un'azienda agricola. Non sono da considerare serre di tipo industriale le strutture tipo tunnel o altri impianti analoghi privi di strutture di fondazione se ed in quanto destinate al semplice riparo o all'intensificazione delle colture agrarie in pieno campo.

A.7 Edifici e/o impianti per prestazioni e servizi per le aziende agricole, singole o associate e per il territorio agricolo

Comprendono le strutture per la produzione di servizi diretti alle attività agricole e zootecniche, al servizio delle aziende singole o associate, non appartenenti ad una specifica azienda, quali silos, depositi, rimesse per attività di noleggio macchine agricole conto terzi, serbatoi.

A.8 Infrastrutture agricole funzionali all'agricoltura

Comprendono le infrastrutture di qualsiasi tipo al servizio del territorio e delle aziende agricole quali opere stradali (strade poderali), opere idrauliche, opere di difesa del suolo, reti tecnologiche, oltre alle costruzioni accessorie. Sono compresi impianti di depurazione dei liquami quando non collegati ad una specifica azienda.

A.9 Bacini di accumulo e stoccaggio liquami zootecnici

Comprendono i bacini per l'accumulo e la maturazione di liquami di origine zootecnica destinati allo spandimento, oltre alle costruzioni accessorie.

A.10 Allevamenti ittici per uso produttivo

Comprendono gli invasi e le vasche destinate all'allevamento ittico, con finalità produttive non legate alla gestione di una singola azienda agricola, oltre agli spazi di servizio e complementari.

A.11 Strutture ricettive agrituristiche

Sono considerate strutture ricettive agrituristiche, nell'ambito di edifici esistenti, quelle definite dalla

LR n. 4 del 31.3.2009 "Disciplina dell'agriturismo e della multifunzionalità delle aziende agricole".

A.12 Recinti e piccole strutture per escursionismo equestre

Sono compresi recinti e piccole strutture per il ricovero dei cavalli, finalizzate allo sviluppo dell'escursionismo equestre.

A.13 Attrezzature per la pesca sportiva

Comprendono le aree, i bacini ed i servizi necessari per l'esercizio della pesca sportiva, con relativi spazi di servizio e per attività complementari quali pubblici esercizi.

A.14 Ricovero e allevamento di animali da affezione

Comprendono attività di allevamento di animali da affezione, scuole di istruzione, pensioni, canili, gattili, ecc.

La compatibilità delle attività insediabili è comunque soggetta al rispetto delle normative vigenti, da valutare puntualmente in relazione allo specifico contesto di intervento.

Art. 54

Usi diversi da quelli ammessi dal PSC e dal RUE

1. Le norme **del PSC e del RUE** degli strumenti urbanistici individuano, per ciascun ambito o area, gli usi ammessi, in quanto compatibili con le caratteristiche della porzione del territorio comunale interessato, **nell'ambito di rispettiva competenza**.
2. Nelle unità edilizie con destinazioni d'uso difformi da quelle indicate dalle **norme urbanistiche NTA del PSC e dal RUE** e in cui tali usi siano già insediati e legittimati alla data di adozione del **PSC RUE**, il mantenimento di tali destinazioni d'uso, in presenza di trasformazioni edilizie diverse dalla manutenzione ordinaria e straordinaria e dal restauro e risanamento conservativo o **ristrutturazione edilizia**, è subordinato ad apposito **Piano di Recupero (PUA) progetto unitario** che valuti, nello specifico, la compatibilità delle destinazioni d'uso stesse con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio e garantisca una dotazione minima di posti auto di pertinenza (Pp), in parcheggi o autorimesse, secondo quanto previsto, per le diverse categorie funzionali, al precedente art. 17. Tale **Piano di Recupero progetto unitario** dovrà seguire le procedure di cui all'art. 35 della LR 20/2000.
3. ~~I PUA aventi valore ed effetti di Piani di Recupero (art. 31, comma 2, lett. d, LR 20/2000 e s.m.i.) relativi agli edifici classificati come "edifici di interesse storico architettonico" dal PSC, per i quali sia richiesto l'insediamento di usi diversi da quelli ammessi dalle NTA del PSC o dal RUE, devono essere estesi all'intera unità edilizia interessata, a tutte le unità edilizie incluse nel Piano, ovvero a tutte le unità edilizie comprese nell'ambito della medesima corte agricola e devono valutare la compatibilità della funzione da insediare con le caratteristiche dell'impianto tipologico dell'edificio e con il contesto ambientale. Tali Piani di Recupero dovranno seguire le procedure di cui all'art. 35 della LR 20/2000.~~

CAPO VII - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURE

Art. 62

Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti quelle individuate al comma 2 dell'art. A-23 della LR 20/2000 e s.m.i. (opere di urbanizzazione primaria)

2. La realizzazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia è ammessa a condizione che l'area di intervento sia servita dal sistema delle dotazioni territoriali. In particolare gli insediamenti nel territorio urbano devono disporre di:

— allacciamento alla rete di distribuzione idrica;

— allacciamento ad una collettore fognario pubblico con capacità depurativa residua adeguata al carico previsto, e connesso ad un impianto di depurazione di capacità adeguata al carico inquinante previsto;

— accessibilità ad una strada pubblica dotata di impianto di illuminazione;

— allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica e di gas ove la zona sia metanizzata;

— allacciamento ad una rete di telecomunicazione.

Qualora tali opere non esistano o esistano solo in parte o siano in condizioni di efficienza limitate, deve essere sancito in un apposita convenzione urbanistica, atto d'obbligo od altro atto negoziale, l'impegno del soggetto titolare all'esecuzione, ovvero adeguamento, delle dotazioni medesime contemporaneamente all'esecuzione dell'intervento edilizio. In alternativa deve esistere l'impegno del Comune ad eseguirle o adeguarle, sulla base di un progetto già approvato e finanziato.

3. In tutti i casi in cui il concessionario non realizzi direttamente le opere di urbanizzazione, deve corrispondere al Comune gli oneri ad esse relativi, per la realizzazione ovvero per la manutenzione di quelle già realizzate:

— nei limiti fissati dalla delibera comunale sugli oneri di urbanizzazione, nel caso di intervento edilizio diretto;

— in base alla spesa realmente sostenuta, nel caso l'intervento ricada in un'area soggetta a strumento attuativo preventivo nel quale le opere di urbanizzazione sono attuate direttamente dal Comune.

4. Nel caso di interventi edilizi nel territorio rurale, che eccedano la manutenzione straordinaria, le opere di urbanizzazione primaria minime di cui deve essere garantita l'esistenza o la realizzazione contestualmente all'intervento sono le seguenti.

— strada di accesso (anche non asfaltata);

— rete di distribuzione dell'energia elettrica;

— rete di distribuzione dell'acqua;

—allacciamento alla rete fognaria pubblica, per edifici ed installazioni in area servita da rete fognaria, come definita dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato (art. 36), oppure sistemi alternativi di smaltimento dei reflui fra quelli riconosciuti idonei dalla normativa Regionale specifica (DGR 1053/2003).

5. Negli ambiti di possibile trasformazione urbana ARS, ARR e APG, le nuove strade di distribuzione dovranno essere dotate di una fascia di terreno permeabile larga almeno 1,5 m, nel caso di piantumazione di arbusti e larga almeno 3,00 m, nel caso di piantumazione di alberi di prima grandezza.

6. Nella verifica delle dotazioni previste di aree per attrezzature e spazi collettivi non possono essere computate le aiuole stradali e le aree, ancorché sistemate a verde, aventi funzioni di arredo, di mitigazione degli impatti e di ambientazione delle sedi stradali, nonché le aree, ancorché sistemate a verde, aventi la funzione di raccolta e accumulo delle acque.

Art. 63

Verde pubblico (DOT_V)

1. Definizione:

Il RUE identifica le aree a "verde pubblico" esistente (DOT_V) corrispondenti alle aree attrezzate a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero di proprietà pubblica o comunque liberamente fruibili dal pubblico. La superficie di tali aree concorre alla formazione della quota di dotazione minima di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi previsto dall'art. A-24 della LR 20/2000. Le aree a verde pubblico sono di norma di proprietà pubblica e realizzate su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia essere affidate a soggetti privati. **Altresì possono essere cedute dall'Amministrazione sulla base del Piano delle alienazioni approvato dal Consiglio Comunale.**

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree a "verde pubblico" esistente il RUE è attuato mediante intervento diretto (ID).

3. Usi ammessi:

Nelle aree a "verde pubblico" esistente è ammesso l'insediamento dei seguenti usi:

U.21 Attrezzature sportive

U.22 Attrezzature per il verde

U.33 Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti

A supporto degli usi principali è ammesso l'insediamento, esclusivamente in diritto di superficie, di:

U.7 Pubblici esercizi

Nell'ambito delle aree destinate a "verde pubblico" esistente potranno essere insediati gli usi di cui al successivo art. 64, assumendo i relativi parametri urbanistici ed edilizi, purché siano comunque garantite le dotazioni minime inderogabili di cui all'art. A-24 della LR 20/2000, provvedendo all'aggiornamento della tabella relativa alle dotazioni territoriali del **PSC RUE**.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree DOT_V "verde pubblico" si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

SM	Superficie minima di intervento	=	SF (Superficie fondiaria)
UF	Indice di utilizzazione fondiaria	=	0,10 mq/mq Il POC può prevedere un incremento dell'indice UF per la realizzazione di attrezzature di servizio che richiedano una SU maggiore di quella ammessa.
PU	Parcheggi di urbanizzazione	=	5% ST
Pp	Parcheggi di pertinenza	=	cfr art. 17 RUE
H	Altezza massima	=	6,50 m, fatte salve le norme energetiche e sismiche
VL	Visuale Libera	=	0,5
D1	Distanze dai confini di proprietà	=	5 m
D2	Distanze da confini urbanistici	=	5 m
D3	Distanze tra edifici	=	all'altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10 m

5. Prescrizioni particolari:

~~Nell'ambito delle aree a "verde pubblico" esistente non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato.~~

Le nuove costruzioni eventualmente previste nell'ambito delle aree DOT_V dovranno essere ubicate in modo tale da non pregiudicare l'integrità delle alberature esistenti.

Art. 64

Attrezzature di servizio (DOT_S)

1. Definizione:

Il RUE individua le aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti (DOT_S) costituite dall'insieme delle seguenti dotazioni territoriali:

- attrezzature per l'istruzione,
- attrezzature ed impianti sportivi,
- attrezzature socio-sanitarie,

- attrezzature di interesse comune,
- attrezzature religiose e servizi connessi.

La superficie di tali aree concorre alla formazione della quota di dotazione minima di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi previsto dall'art. A-24 della LR 20/2000.

Le attrezzature di servizio sono di norma di proprietà pubblica e realizzate su aree pubbliche o destinate ad essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia essere affidate a soggetti privati.

2. Modalità di attuazione:

Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti il RUE è attuato mediante intervento diretto (ID).

3. Usi ammessi:

Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti è ammesso l'insediamento dei seguenti usi:

- usi principali (non inferiori all'90% della SU):
 - U.3 Residenza collettiva
 - U.10 Locali per lo spettacolo
 - U.20 Servizi e attrezzature di interesse comune
 - U.21 Attrezzature sportive
 - U.23 Attrezzature per l'istruzione superiore
 - U.24 Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali
 - U.28 Attrezzature socio-sanitarie pubbliche
 - U.29 Attrezzature culturali
 - U.33 Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti
- usi secondari (non superiori al 10% della SU), concessi esclusivamente in diritto di superficie:
 - U.4 Esercizi commerciali di vicinato
 - U.7 Pubblici esercizi
 - U.13a Artigianato di servizio ai beni e alle persone.

Nell'ambito delle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti, potranno essere insediati gli usi di cui al precedente art. 63, assumendo i relativi parametri urbanistici ed edilizi, purché siano

comunque garantite le dotazioni minime inderogabili di cui all'art. A-24 della LR 20/2000, provvedendo all'aggiornamento della tabella relativa alle dotazioni territoriali del PSC.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti si applicano i **seguenti** parametri urbanistici ed edilizi **di cui all'art.63**.

5. **Prescrizioni particolari:**

~~Nelle aree destinate ad "attrezzature di servizio" esistenti non è ammesso l'abbattimento degli alberi esistenti, se non per comprovati motivi fito-sanitari ovvero per le motivazioni contemplate dal vigente Regolamento del Verde o da specifiche ordinanze comunali, sulla base di una specifica documentazione, firmata da un tecnico abilitato.~~

Art. 65

Attrezzature tecnologiche (URB)

1. Il RUE individua le aree destinate ad "attrezzature tecnologiche" esistenti (URB) che comprendono i cimiteri, gli impianti e le attrezzature connesse alle reti tecniche e tecnologiche, ed i relativi edifici di servizio.
2. Nelle aree destinate ad "attrezzature tecnologiche" esistenti gli interventi si attuano per intervento diretto (ID).
3. Nelle aree destinate ad "attrezzature tecnologiche" esistenti è ammesso l'insediamento dei seguenti usi:
 - usi principali (non inferiori all'90% della superficie utile):
 - U.18 Attività di rottamazione, smaltimento e/o recupero dei rifiuti, lavorazione inerti
 - U.25 Infrastrutture tecniche e tecnologiche
 - U.26 Impianti di trasmissione via etere (**cabine**)
 - U.27 Attrezzature per la mobilità
 - U.30 Cimiteri
 - Usi secondari (non superiori al 10% della superficie utile), concessi esclusivamente in diritto di superficie:
 - U.4 Esercizi commerciali di vicinato
 - U.7 Pubblici esercizi

Ad integrazione degli usi principali e comunque nell'ambito della superficie utile complessivamente

realizzabile, è consentita la realizzazione di uffici, laboratori scientifici e rimesse, connessi con le destinazioni principali previste in tali aree, nonché abitazioni per il solo personale di sorveglianza e manutenzione delle attrezzature. Nell'ambito delle aree che ospitano discariche e impianti di compostaggio esistenti sono ammessi gli interventi di movimentazione del terreno e sistemazione ambientale previsti dalla normativa vigente in materia e regolarmente autorizzati dal competente organo provinciale.

4. Parametri urbanistici ed edilizi:

Nelle aree URB si applicano i seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

5. Le nuove costruzioni previste nell'ambito delle aree destinate ad "attrezzature tecnologiche" esistenti dovranno avere ubicazioni tali da non pregiudicare l'integrità delle alberature esistenti.

Art. 66

Parcheggi pubblici (P)

1. Il RUE individua le aree destinate a parcheggi pubblici esistenti, ai sensi dell'art. A-24, comma 2, lett. H, della LR 20/2000 (parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento). La superficie di tali aree concorre alla formazione della quota di dotazione minima di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi previsto dall'art. A-24 della LR 20/2000.
2. I parcheggi pubblici sono ricavati in aree o costruzioni, la cui utilizzazione è aperta alla generalità degli utenti, fatte salve le eventuali limitazioni derivanti da norme del Codice della strada o da regolamentazioni del traffico e della sosta (ad es. riservato al carico e scarico merci, ai residenti, ai portatori di handicap e simili). Possono essere gratuiti o a pagamento ma l'eventuale fissazione di una tariffa deriva da finalità diverse da quelle di lucro.
3. I parcheggi pubblici sono di norma di proprietà pubblica e realizzati su aree pubbliche o destinate a essere cedute all'Ente pubblico; la loro manutenzione o la loro gestione possono tuttavia essere affidate soggetti privati.
4. Nelle aree destinate a parcheggi pubblici esistenti il RUE è attuato mediante intervento diretto (ID).
5. Nelle aree destinate a parcheggi pubblici esistenti potranno essere realizzati, a seconda delle specifiche necessità, definite sulla base degli appositi progetti esecutivi, nuove infrastrutture viarie, ampliamenti delle strade esistenti, sedi protette per il traffico di biciclette e pedoni, impianto di verde di arredo stradale, alberate stradali, infrastrutture tecnologiche (canalizzazioni), aree di parcheggio pubblico, aree per impianti, attrezzature connesse alla mobilità e strutture di servizio alla mobilità ed alla sosta delle linee del trasporto pubblico (fermate, pensiline e segnaletica), ecc., nel rispetto delle dotazioni minime di cui all'art. A-24, comma 2, lett. h, della LR 20/2000.
6. Per tutti i parcheggi pubblici valgono le disposizioni ~~di cui al precedente art. 57 comma 6~~ riportate nel R.E..
7. Nei parcheggi pubblici ai fini del rispetto della legge 24/03/1989 n. 122 e delle disposizioni specifiche relative alle strutture commerciali, la superficie convenzionale di un 'posto auto', comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a 25 mq.

8. ~~Nei parcheggi pubblici le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a m. 2,5 x5, e quelle di un posto autocarro non inferiori a m.3x10.~~
9. ~~Le aree a parcheggio possono essere sistemate a raso oppure utilizzate per la realizzazione di parcheggi interrati, ove ammessi, o fuori terra, anche multipiano, nell'ambito delle quantità di edificazione ammesse. In tutti i tipi di parcheggio si applicano le prescrizioni del RUE ai fini della tutela del suolo dall'inquinamento.~~
10. ~~I parcheggi, se realizzati a raso, scoperti e senza costruzioni interrate sottostanti, devono essere sempre alberati, con filari di alberi posti mediamente ogni 2 posti auto; ciascun albero deve essere dotato di una superficie permeabile minima di mq 3, separata dagli stalli di parcheggio in modo che non vi possa versare l'acqua piovana che cade sugli stalli stessi.~~
11. ~~Nei parcheggi pubblici andranno previsti inoltre spazi specificamente attrezzati anche per la sosta di biciclette nella misura di un posto bici per ogni 3 posti auto, nonché spazi di parcheggio per motocicli.~~
12. Nei parcheggi pubblici è ammesso l'insediamento **temporaneo** dell'uso U.33 "Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti".

Art. 67

Viabilità

1. Le strade saranno classificate dagli organi competenti i sensi del D.Lgs. 3.4.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s.m.. La cartografia del RUE provvede ad indicare i rispetti stradali della viabilità esistente, con riferimento al Nuovo Codice della Strada, con le modifiche introdotte dall'art 12.13 delle NTA del PTCP ed alla classificazione funzionale delle strade come definita nell'art. 70 delle NTA del PSC, che richiama inoltre le distanze dal confine stradale, fatto salvo quanto disciplinato dalla normativa soprarichiamata, qualora ~~Qualora~~ la strada sia corredata da pista ciclabile, la distanza minima che deve mantenere l'edificazione dalla stessa ciclabile non può essere inferiore a 3 m. Qualora la strada sia corredata da strada di servizio, la distanza minima che deve mantenere l'edificazione dalla stessa strada di servizio non può essere inferiore a 3 m.
 2. Il RUE individua, con specifica grafia, le aree destinate alla viabilità. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite non solo alle aree rappresentate in cartografia, ma altresì all'intera rete viaria di proprietà o di uso pubblico, presente nel territorio comunale.
 3. Nelle aree destinate alla viabilità possono essere realizzati, a seconda delle specifiche necessità, definite sulla base degli appositi progetti esecutivi, nuove infrastrutture viarie, ampliamenti delle strade esistenti, sedi protette per il traffico di biciclette e pedoni, impianto di verde di arredo stradale, alberate stradali, infrastrutture tecnologiche (canalizzazioni), aree di parcheggio pubblico, attrezzature connesse alla mobilità e strutture di servizio alla mobilità (**distributori di carburante**) ed alla sosta delle linee del trasporto pubblico (fermate, pensiline e segnaletica), ecc..
4. ~~Per le aree destinate alla viabilità valgono le disposizioni di cui comma 6 (prima parte) art. 57 del presente RUE; dovranno inoltre essere applicate le "Indicazioni metodologiche nella scelta,~~

progettazione e gestione dei sistemi tampone per mitigare l'inquinamento delle acque di prima pioggia delle reti viarie" di cui al punto IV delle "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia" in attuazione alla Deliberazione della giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286.

5. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno nonché per le recinzioni non superiori ad 1 è disciplinata dal comma 7 dell'art. 26 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno nonché per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m, è disciplinata dal comma 8 dell'art. 26 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada

7. Nelle aree destinate alla viabilità è ammesso l'insediamento temporaneo dell'uso U.33 "Mercati ambulanti, fiere e feste temporanee, spettacoli viaggianti".

Art. 68

Distributori di carburante

1. Gli impianti di distribuzione di carburante (U.31) esistenti alla data di adozione del PSCRUE identificati nella cartografia del RUE con il simbolo di distributore, entro le aree della mobilità, o comunque esistenti alla data di adozione del PSCRUE, possono essere confermati nella configurazione attuale, fermo restando che gli impianti stessi sono assoggettati ai limiti e ai parametri definiti dalle "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti approvate con D.C. Rg. N. 355 del 11/02/2002 come modificate con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 208/2009 e ss.mm.e ii. L'inserimento di impianti di auto lavaggio nelle aree per distributori di carburanti, all'interno del territorio urbanizzato, è assoggettato a valutazione di compatibilità ambientale e deve essere realizzato con strutture che minimizzino l'impatto acustico e gli aerosoli prodotti nell'area di lavaggio e prelavaggio. In allegato al titolo abilitativo deve essere prodotta la documentazione di impatto acustico.

2. La cessazione dell'attività di distribuzione di carburante comporta l'obbligo di cessazione delle funzioni complementari. La modalità di rimozione di tali attrezzature è normata nel R.E. E' fatto altresì obbligo, al titolare dell'attività, di rimuovere tutte le attrezzature ed impianti sopra e sotto il suolo, di provvedere al loro smaltimento ed alla bonifica dei siti eventualmente inquinati, nei casi previsti dal D.Lgs. 152/06. Alla dismissione e prima dell'esecuzione delle opere di rimozione deve essere presentata l'Elaborazione del Modello Concettuale Preliminare del sito e predisposizione di un piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo, del sottosuolo e delle acque sotterranee.

3. La realizzazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante (U.31) è definita **dal POC da progetto unitario**, nei limiti definiti dalle "Norme regionali di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'ammmodernamento della rete distributiva dei carburanti approvate con D.C. Rg. N. 355 del 11/02/2002" e successive modificazioni e integrazioni facenti capo al D.Lgs. 11.2.1998, n. 32 "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificate con Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 208/2009 e ss.mm.e ii.. ~~Le aree destinate alla realizzazione di impianti di distribuzione di carburante possono ospitare le attrezzature e i servizi relativi alle attività di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, servizio e lavaggio, oltre a piccole attività commerciali per la vendita di accessori e articoli per gli autoveicoli e pubblici esercizi, in base a quanto specificatamente stabilito dal POC per i singoli impianti. I fabbricati di servizio devono mantenere la distanza di 10 m dalla strada e le pensiline devono mantenere la distanza minima di 3 m dalla strada stessa.~~

Nelle stazioni di servizio distribuzione carburanti di nuova costruzione, la realizzazione dei nuovi fabbricati di servizio e accessori all'impianto di distribuzione del carburante deve avvenire ad una distanza non superiore a 60 metri e ad una distanza non inferiore a 20 metri dal ciglio stradale. Tali fabbricati di servizio possono comprendere, oltre ai servizi specifici dell'impianto, servizi accessori quali officina meccanica di pronto intervento, pubblici esercizi, vendita di autoaccessori, nonché vendita di giornali ed esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 150 mq. Nelle stazioni di servizio distribuzione carburanti esistenti ed individuate da una apposita simbologia, nonché nelle immediate vicinanze, è consentito ampliare o insediare le attività di pubblici esercizi, vendita giornali, esercizi commerciali di vicinato di cui al comma precedente, negli edifici esistenti o da ampliare fino a 150 mq di Su.

Le attività di cui ai punti precedenti dovranno essere comunque strettamente connesse, sotto il profilo funzionale e logistico, agli impianti di distribuzione carburante (con eventuale convenzione per vincolo pertinenziale per il quale al cessare dell'attività principale consegue necessariamente il cessare dell'attività di supporto fatte salve proroghe rilasciate ad insindacabile giudizio dall'amministrazione comunale in relazione al tempo utile e necessario alla attuazione della dismissione).

Le aree esterne a potenziale rischio di contaminazione dovranno essere minimizzate e dettagliatamente individuate; le acque meteoriche ivi ricadenti dovranno essere gestite ai sensi della normativa regionale vigente in materia (DGR 286/2005 e DGR 1860/2006) e sottoposte a trattamento appropriato della prima pioggia o della totalità della portata.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **93** del **20/12/2017**

AREA TECNICA

OGGETTO

RECEPIMENTO DELLO SCHEMA DI REGOLAMENTO EDILIZIO-TIPO E DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 922 DEL 28.06.2017 E CONSEGUENTE ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO DEL R.U.E. A NORME SOVRAORDINATE DI RANGO STATALE E REGIONALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

<p>IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE</p> <p style="text-align: right;">IL DIRETTORE AREA TECNICA</p> <p>Data 18/12/2017</p> <p style="text-align: right;">ANSALONI ALDO</p>
<p>IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:</p> <p>Data</p>

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 93 DEL 20/12/2017

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MADDALONI CARMINE

IL SEGRETARIO GENERALE
IOCCA FILOMENA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 18/01/2018